2025

Relazioni annuali

- **sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2025 e**
- **sulle attività finanziate dal nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo (FES) per l'esercizio finanziario 2025**

CURIA RATIONUM
CORTE DEI CONTI EUROPEA

IT

CORTE DEI CONTI EUROPEA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Modulo di contatto: eca.europa.eu/it/contact
Sito Internet: eca.europa.eu
Social media: @EUauditors

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (http://europa.eu).
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2026

Nota: Occorre notare che, in ragione degli arrotondamenti, è possibile che i totali di alcune figure del presente documento non corrispondano alla somma dei singoli importi.

Conformemente all'articolo 278, paragrafi 1 e 4 del TFUE, all'articolo 264, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione), nonché all'articolo 42, paragrafo 2 e all'articolo 43 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323, in combinato disposto con l'articolo 279 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) nonché all'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010

la Corte dei conti dell'Unione europea, nelle riunioni del 2 e del 9 luglio 2026, ha adottato le

RELAZIONI ANNUALI
concernenti l'esercizio finanziario 2025

Le relazioni, corredate delle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte, sono state inviate alle autorità competenti per il discarico e alle altre istituzioni.

Al momento dell'adozione delle presenti relazioni, i Membri della Corte dei conti europea erano:

Tony Murphy (Presidente), Nikolaos Milionis, Iliana Ivanova, Bettina Jakobsen, Jan Gregor, Mihails Kozlovs, Ildikó Gáll-Pelcz, Annemie Turtelboom, Ivana Maletić, Joëlle Elvinger, Helga Berger, Marek Opioła, Jorg Kristijan Petrovič, Stef Blok, George-Marius Hyzler, Lefteris Christoforou, Laima Liucija Andrikienė, Keit Pentus-Rosimannus, Katarína Kaszasová, João Leão, Alejandro Blanco Fernández, Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Petri Sarvamaa, Hans Lindblad, Lucian Romașcanu, Pierre Moscovici, Daniel Caspary.

Indice

Pagina

Relazione annuale sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2025 5

Risposte delle istituzioni alla relazione annuale sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2025 457

Relazione annuale sulle attività finanziate dal nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 2025 580

Risposta della Commissione europea alla relazione annuale sulle attività finanziate dal nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 2025 618

Relazione annuale sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2025

I lavori sulla relazione annuale sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2025 sono stati diretti da Jan Gregor, membro relatore per la relazione annuale. I membri relatori dei singoli capitoli sono stati: Jan Gregor (capitoli 1 e 11), Lefteris Christoforou (capitolo 2), Hans Lindblad (capitoli 3 e 12), Katarína Kaszasová (capitolo 4), Mihails Kozlovs (capitolo 5), Stefan Blok (capitolo 6), Iliana Ivanova (capitolo 7), Marek Opioła (capitolo 8), Laima Liucija Andrikienė (capitolo 9), Pierre Moscovici (capitolo 10), e Petri Sarvamaa (appendice).



Da sinistra a destra: Pierre Moscovici, Hans Lindblad, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Stef Blok, Katarína Kaszasová, Jan Gregor, Iliana Ivanova, Marek Opioła, Lefteris Christoforou e Mihails Kozlovs.

Indice

		Pagina
Introduzione generale		8
Capitolo 1	Dichiarazione di affidabilità e informazioni a sostegno della stessa	11
Capitolo 2	Gestione finanziaria e di bilancio	70
Capitolo 3	Ottenere risultati dal bilancio dell'UE	124
Capitolo 4	Entrate	167
Capitolo 5	Mercato unico, innovazione e agenda digitale	197
Capitolo 6	Coesione, resilienza e valori	220
Capitolo 7	Risorse naturali e ambiente	264
Capitolo 8	Migrazione e gestione delle frontiere Sicurezza e difesa	289
Capitolo 9	Vicinato e resto del mondo	315
Capitolo 10	Pubblica amministrazione europea	336
Capitolo 11	Il dispositivo per la ripresa e la resilienza	348
Capitolo 12	Seguito dato alle raccomandazioni formulate dalla Corte nelle relazioni speciali del 2022	395
Appendice		451
Risposte delle istituzioni		457

Introduzione generale

0.1. La Corte dei conti europea è un'istituzione dell'Unione europea (UE) nonché il revisore esterno delle finanze dell'UE. In questa veste, la Corte funge da custode indipendente degli interessi finanziari di tutti i cittadini dell'UE, in particolare contribuendo a migliorare la gestione finanziaria della stessa.

0.2. In virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)[1], la relazione annuale della Corte sull'esecuzione del bilancio dell'UE prende in esame sia le entrate che le spese. Presenta inoltre la *dichiarazione di affidabilità* con cui la Corte valuta se i conti dell'UE sono affidabili e se le risorse di bilancio dell'UE sono state utilizzate conformemente alla normativa applicabile. Detta dichiarazione è integrata da valutazioni specifiche per i principali settori di spesa del bilancio dell'UE. I Fondi europei di sviluppo formano oggetto di una relazione annuale a parte.

0.3. Il bilancio generale dell'UE viene adottato ogni anno dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo. Nel maggio 2020 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato *NextGenerationEU (NGEU)*, uno strumento temporaneo istituito per rispondere all'impatto socioeconomico della pandemia di COVID-19, finanziato con l'emissione di obbligazioni. L'NGEU fornisce fondi per il dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility, RRF*)[2], che costituisce circa il 90 % dei finanziamenti dell'NGEU e fornisce integrazioni per programmi esistenti nell'ambito del *quadro finanziario pluriennale (QFP)* 2021-2027, le cui spese sono disciplinate da norme specifiche al settore di intervento. La Corte presenta un giudizio distinto sulla legittimità e regolarità delle spese a titolo dell'RRF.

0.4. Sia il bilancio generale dell'UE che i fondi dell'NGEU sono soggetti alla *procedura di discarico*, attraverso la quale il Parlamento, su raccomandazione del Consiglio, decide se la Commissione europea ha assolto in maniera soddisfacente alle proprie responsabilità di bilancio. La relazione annuale della Corte, insieme ad altre realizzazioni della Corte, funge da base per la procedura di discarico. Al momento della pubblicazione, la Corte trasmette la propria relazione annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

---

[1] Articoli 285-287 del TFUE.

[2] Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

0.5. La relazione annuale è strutturata come segue:

— il ***capitolo 1*** contiene la dichiarazione di affidabilità, una sintesi delle risultanze dell'audit della Corte sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate e alle spese che sono alla base dei conti, comprese le informazioni sulla regolarità fornite della Commissione, e una sintesi dell'approccio di audit adottato dalla Corte; Nei capitoli della presente relazione il termine "regolarità" viene utilizzato con lo stesso significato di "legittimità e regolarità";

— il ***capitolo 2*** presenta l'analisi della Corte sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'UE;

— il ***capitolo 3*** illustra gli aspetti dell'esecuzione del bilancio relativi alla performance (ossia *economia*, *efficienza* ed *efficacia*), concentrandosi sull'analisi espletata dalla Corte e sulla sintesi delle informazioni chiave in merito alla performance tratte dalle relazioni speciali pubblicate nel 2025, nonché sulla performance dei programmi di spesa nell'ambito della rubrica 2 del QFP ("Coesione, resilienza e valori");

— il ***capitolo 4*** espone le risultanze delle verifiche eseguite dalla Corte sulla regolarità delle operazioni relative alle entrate dell'UE, dell'esame di elementi dei sistemi di gestione e di controllo per le entrate, nonché della disamina delle *relazioni annuali di attività* della Commissione;

— i ***capitoli da 5 a 10*** illustrano, per le diverse rubriche del QFP 2021-2027, le risultanze delle verifiche eseguite dalla Corte sulla regolarità delle operazioni, nonché della disamina delle relazioni annuali di attività della Commissione, di elementi dei relativi sistemi di controllo interno e di altri meccanismi di governance;

— il ***capitolo 11*** presenta la valutazione della Corte sul rispetto delle condizioni di pagamento per l'RRF, nonché la disamina delle relazioni annuali di attività della Commissione e dei sistemi di supervisione e di controllo selezionati nonché l'approccio di audit della Corte per l'RRF;

— il ***capitolo 12*** prende in esame il seguito dato alle raccomandazioni formulate dalla Corte nelle relazioni speciali del 2022;

— l'***appendice*** riguarda le eventuali passività potenziali derivanti dallo svolgimento, da parte della Commissione e del Consiglio, dei compiti loro attribuiti dal regolamento sul meccanismo di risoluzione unico.

0.6. La Corte si sforza di presentare le proprie constatazioni in modo chiaro e conciso. Non è sempre possibile evitare l'uso di termini specifici dell'UE, delle sue politiche e del suo bilancio, o di termini specifici della contabilità e della revisione dei conti. Sul sito Internet della Corte è consultabile un glossario contenente le spiegazioni di questi termini specifici. I termini definiti nel glossario sono riportati in *corsivo* quando figurano per la prima volta in ciascun capitolo.

0.7. Nella presente relazione sono riportate le risposte della Commissione alle constatazioni della Corte (oppure, se del caso, le risposte di altre istituzioni ed organismi dell'UE).

Capitolo 1

Dichiarazione di affidabilità e informazioni a sostegno della stessa

Indice

Paragrafo

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente I. - XLVII.

Introduzione 1.1. - 1.3.

Affidabilità dei conti 1.4. - 1.19.

Il risultato economico dell'esercizio è negativo, mentre il risultato di bilancio è positivo 1.6. - 1.8.

Osservazioni relative ai conti annuali consolidati per l'esercizio 2025 1.9. - 1.16.

Osservazioni formulate in esito all'audit informatico svolto dalla Corte su SUMMA 1.17. - 1.19.

Regolarità delle operazioni 1.20. - 1.37.

Il giudizio della Corte riguarda le operazioni di bilancio relative alle entrate e quelle relative alle spese 1.21. - 1.23.

Nelle entrate non vi sono errori rilevanti, ma una significativa percentuale delle spese è inficiata da errori rilevanti 1.24. - 1.31.

Gli errori di ammissibilità continuano ad essere quelli che più contribuiscono al livello di errore stimato per la spesa, con un aumento degli errori nelle procedure di appalto pubblico e di attribuzione delle sovvenzioni 1.32. - 1.35.

Le modifiche apportate alla metodologia utilizzata dalla Corte per quantificare gli errori in materia di appalti pubblici hanno ridotto leggermente il livello di errore stimato dalla Corte 1.36. - 1.37.

Informazioni fornite dalla Commissione sulla regolarità **1.38. - 1.48.**

Il livello di errore indicato dalla Commissione non è direttamente comparabile al tasso di errore stimato dalla Corte ed è probabilmente sottostimato **1.38. - 1.48.**

La Corte notifica i presunti casi di frode all'EPPO e all'OLAF **1.49. - 1.57.**

Conclusioni e raccomandazioni **1.58. - 1.60.**

Allegati

Allegato 1.1 – Approccio e metodologia di audit

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

I. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti consolidati dell'Unione europea, che comprendono i rendiconti finanziari consolidati[1] e le relazioni sull'esecuzione del bilancio[2] per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, approvati dalla Commissione il 24 giugno 2026;

b) la legittimità e la regolarità delle *operazioni* alla base di tali conti, ai sensi dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

II. A giudizio della Corte, i conti consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario e alle norme contabili basate sui princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

---

[1] Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione), GU L 2509 del 26.9.2024, pag. 1, articolo 249.

[2] Ibid., articolo 250.

Paragrafo d'enfasi – Introduzione di SUMMA

III. La Corte richiama l'attenzione sulla nota 1.4.3 ai conti annuali consolidati, che descrive il passaggio al nuovo sistema informatico della Commissione, SUMMA. I conti annuali consolidati per l'esercizio 2025 sono la prima serie di conti preparata sulla base delle informazioni finanziarie registrate in SUMMA. Durante la procedura di chiusura di fine esercizio la direzione ha individuato criticità derivanti dal nuovo sistema che hanno inciso significativamente sulla preparazione dei conti, mentre ulteriori questioni sono state in seguito rilevate dalla Corte durante l'audit. Tali problemi hanno richiesto aggiustamenti manuali e procedure di riconciliazione. La Commissione prevede di migliorare e sviluppare ulteriormente il nuovo sistema e i controlli connessi negli anni a venire. Rispetto a tali questioni il giudizio della Corte rimane invariato.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate

IV. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Spese

V. Per il 2025 la Corte continua a esprimere due giudizi distinti sulla legittimità e regolarità delle spese. Tale impostazione riflette il fatto che il *dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)* è uno strumento temporaneo erogato e finanziato con modalità fondamentalmente diverse rispetto alle spese di bilancio eseguite nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Giudizio negativo sulla legittimità e regolarità delle spese di bilancio

VI. A giudizio della Corte, data la rilevanza della questione descritta al paragrafo "Elementi a sostegno del giudizio negativo sulla legittimità e regolarità delle spese di bilancio", le spese di bilancio accettate nei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono inficiate da errori in misura rilevante.

Giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle spese a titolo dell'RRF

VII. A giudizio della Corte, eccetto che per gli effetti e i possibili effetti delle questioni descritte al paragrafo "Elementi a sostegno del giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle spese a titolo dell'RRF", le spese dell'RRF accettate nei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Elementi a sostegno dei giudizi

VIII. La Corte ha espletato l'audit in base ai princìpi internazionali di audit (ISA) e ai codici deontologici della Federazione internazionale degli esperti contabili (IFAC), nonché ai princìpi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell'INTOSAI (ISSAI). Le responsabilità della Corte in forza di tali princìpi e codici sono illustrate in maggiore dettaglio nella sezione della presente relazione dedicata alle responsabilità dell'auditor. In quella sezione, la Corte fornisce inoltre maggiori informazioni sulla base per il giudizio da essa espresso sulle entrate (cfr. paragrafo ***XLII***) e sulle spese a titolo dell'RFF (cfr. paragrafo ***XLIV***). La Corte rispetta inoltre i requisiti di indipendenza e ha assolto i propri obblighi deontologici di cui al codice deontologico della professione contabile dell'*International Ethics Standards Board for Accountants*. La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti costituiscano una base sufficiente e adeguata per formulare i propri giudizi di audit.

Elementi a sostegno del giudizio negativo sulla legittimità e regolarità delle spese di bilancio

IX. Il livello di errore complessivo stimato dalla Corte per le spese di bilancio accettate nei conti dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025 è del 3,8 %. Una parte sostanziale di queste spese è inficiata da errore in misura rilevante. Si tratta di spese soggette a norme complesse, principalmente di spese per rimborsi, per le quali il livello di errore stimato è del 5,6 %. Tali spese sono ammontate a 75,8 miliardi di euro nel 2025 e rappresentano il 58,0 % della popolazione di audit della Corte. Gli effetti degli errori rilevati dagli auditor della Corte sono quindi rilevanti e pervasivi per le spese accettate dell'esercizio.

Elementi a sostegno del giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle spese a titolo dell'RRF

X. Gli auditor della Corte hanno riscontrato i seguenti elementi qualitativi e quantitativi:

- nove pagamenti sui 37 eseguiti a favore degli Stati membri a titolo dell'RRF (e i relativi prefinanziamenti liquidati) sono stati oggetto di constatazioni quantitative. Sei di questi pagamenti erano inficiati da errori rilevanti;
- debolezze nella valutazione *ex ante* effettuata dalla Commissione;
- casi di traguardi/obiettivi definiti in modo vago che hanno aumentato il rischio di discrezionalità nella valutazione del loro soddisfacente conseguimento;

- persistenti criticità nei sistemi di controllo degli Stati membri, comprese irregolarità in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato;
- problemi di affidabilità delle informazioni che gli Stati membri hanno incluso nelle proprie domande di pagamento.

XI. Lo scorso anno, nel primo pagamento in favore della Polonia[3], la Corte si è astenuta dal trarre conclusioni sul conseguimento soddisfacente di due traguardi di controllo che costituivano una condizione preliminare per qualsiasi pagamento a detto paese a titolo dell'RRF. La Corte attende le sentenze definitive della Corte di giustizia dell'Unione europea su casi connessi a tali traguardi prima di pronunciarsi sul loro soddisfacente conseguimento e su quello di un altro traguardo direttamente collegato.

XII. Alla luce di questi elementi, la Corte ritiene che gli effetti complessivi delle proprie constatazioni siano rilevanti, ma non pervasivi per le spese accettate a titolo dell'RRF per l'esercizio in esame.

Principali questioni di audit

XIII. Le principali questioni di audit sono quelle che, secondo il giudizio professionale degli auditor della Corte, hanno rivestito la massima importanza nell'audit dei conti consolidati relativi al periodo in esame. Tali questioni sono state affrontate nel contesto dell'audit dell'insieme dei conti consolidati e nell'elaborazione del giudizio della Corte al riguardo, ma su di esse la Corte non fornisce un giudizio distinto.

La Corte ha valutato la passività per pensioni e altre prestazioni per i dipendenti

XIV. Lo stato patrimoniale dell'UE comprende una passività per pensioni e altre prestazioni per i dipendenti, ammontante a 91,1 miliardi di euro a fine 2025 (2024: 93,1 miliardi di euro

XV. La maggior parte della passività per pensioni e altre prestazioni per i dipendenti riguarda il regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, che ammonta a 84,0 miliardi di euro (2024: 84,8 miliardi di euro). La passività registrata nei conti costituisce una stima del valore attuale dei pagamenti futuri previsti che l'UE sarà tenuta a eseguire per estinguere le obbligazioni pensionistiche a suo carico.

[3] Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2024, paragrafo 11.16.

XVI. Il pagamento delle prestazioni previste dal regime pensionistico è a carico del bilancio dell'UE. Anche se l'UE non ha creato un fondo pensioni dedicato alla copertura dei costi delle future obbligazioni pensionistiche, gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento delle prestazioni e i funzionari contribuiscono per un terzo al costo del finanziamento del regime. Eurostat calcola annualmente detta passività per conto del contabile della Commissione, utilizzando parametri quali la ripartizione per fasce d'età e la speranza di vita dei funzionari dell'UE nonché ipotesi sulle future condizioni economiche. Questi parametri e ipotesi sono anche valutati dai consulenti attuariali della Commissione.

XVII. Nel 2025 la passività pensionistica è rimasta stabile, con una modesta diminuzione attribuita alla progressione di carriera attesa del personale dell'UE, ai costi per interessi e all'aumento del tasso di sconto dello 0,5 %.

XVIII. La seconda parte più consistente della passività per pensioni e altre prestazioni per i dipendenti è la prevista passività dell'UE nei confronti del Regime comune di assicurazione malattia che, alla fine del 2025, ammontava a 5,7 miliardi di euro (2024: 6,9 miliardi di euro). Detta passività si riferisce ai costi per l'assistenza sanitaria del personale dell'UE, da pagare nel corso dei periodi successivi all'attività (al netto dei contributi versati dal personale stesso).

XIX. Nell'ambito del proprio audit, la Corte analizza le ipotesi attuariali formulate per questi regimi e la conseguente determinazione del valore. Tale analisi è basata sul lavoro svolto da esperti attuariali esterni indipendenti. Gli auditor della Corte hanno verificato i dati di base utilizzati per i calcoli, i parametri attuariali e il calcolo di tale passività. Hanno esaminato inoltre la presentazione delle passività nello stato patrimoniale consolidato e le note ai rendiconti finanziari consolidati.

XX. In tale contesto, hanno altresì esaminato la passività residua del Regno Unito relativa al regime delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e al Regime comune di assicurazione malattia, ammontante a 9,4 miliardi di euro (2024: 9,9 miliardi di euro). Hanno controllato l'esattezza dei dati utilizzati per il calcolo, verificando che solo la pertinente quota della passività complessiva fosse imputata al Regno Unito.

XXI. La Corte conclude che la stima dell'ammontare complessivo della passività per pensioni e altre prestazioni per i dipendenti, nonché della quota di detta passività a carico del Regno Unito, è presentata fedelmente nei conti annuali consolidati.

La Corte ha analizzato le ingenti stime di fine esercizio presentate nei conti

XXII. Alla fine del 2025, il valore stimato delle spese ammissibili sostenute da rimborsare ai beneficiari, ma non ancora dichiarate da questi ultimi, era di 187,5 miliardi di euro (2024: 160,7 miliardi di euro). Detti importi sono stati contabilizzati come ratei passivi[4].

XXIII. Questo aumento delle stime per tutti i programmi è dovuto principalmente al fatto che il periodo di programmazione precedente sta per finire e che l'utilizzo dei fondi del QFP 2021-2027 è stato più lento del previsto. Di conseguenza, il valore delle richieste di rimborso effettivamente presentate è stato inferiore alle aspettative e la quota del valore stimato alla fine dell'anno è stata maggiore. I ratei contabilizzati in relazione all'RRF, che sono basati sulle previsioni di pagamenti futuri, sono ammontati a 16,1 miliardi di euro (2024: 7,9 miliardi di euro).

XXIV. Per analizzare queste stime di fine esercizio, la Corte ha esaminato il sistema posto in essere dalla Commissione per i calcoli relativi alla separazione degli esercizi, onde verificarne l'esattezza e la completezza nelle direzioni generali in cui era stata eseguita la maggior parte delle spese. Nel corso del lavoro di audit svolto sul campione di fatture e di prefinanziamenti pagati, gli auditor della Corte hanno esaminato i calcoli relativi alla separazione degli esercizi, al fine di scongiurare il rischio che i ratei fossero indicati in modo inesatto.

XXV. La Corte conclude che la stima dell'ammontare complessivo dei ratei passivi e di altri anticipi versati agli Stati membri è presentata fedelmente nei conti annuali consolidati.

La Corte ha valutato l'impatto sui conti della guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina

XXVI. Poiché l'UE ha prestato assistenza all'Ucraina sotto forma di prestiti e sovvenzioni, la Corte ha esaminato i calcoli eseguiti dalla Commissione per stabilire l'esposizione finanziaria dell'UE che tale assistenza comporta, insieme alla relativa base, al fine di verificare che le conseguenze effettive e potenziali fossero adeguatamente rispecchiate nei conti dell'UE. Gli auditor della Corte, insieme ad un esperto esterno indipendente, hanno esaminato i calcoli eseguiti dalla Commissione per verificare che tutte le informazioni pertinenti fossero state considerate.

XXVII. La Corte conclude che l'impatto della guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina è presentato fedelmente nei conti annuali consolidati.

La Corte ha valutato l'impatto sui conti dello strumento NextGenerationEU

XXVIII. Con lo strumento NextGenerationEU (NGEU), l'UE ha mobilitato ingenti risorse per mitigare l'impatto socio-economico della pandemia di COVID-19. Per finanziare l'NGEU, la Commissione europea emette titoli di debito sui mercati dei capitali. La componente più significativa dei finanziamenti NGEU è il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), tramite il quale a fine 2025 erano stati erogati agli Stati membri 237,5 miliardi di euro in sostegno a fondo perduto e 155,9 miliardi di euro in sostegno finanziario sotto forma di prestiti. Queste attività hanno un effetto significativo sui rendiconti finanziari.

XXIX. Nell'ambito delle proprie normali procedure di audit, la Corte ha controllato le attività, le passività, le entrate e le spese dell'UE, comprese quelle relative ad NGEU. La Corte conclude che queste sono presentate fedelmente nei conti annuali consolidati.

La Corte ha valutato l'impatto dell'introduzione di SUMMA

XXX. Il 1° gennaio 2025 la Commissione ha introdotto SUMMA, il proprio nuovo sistema informativo centrale di bilancio, tesoreria e contabilità, che ha sostituito ABAC. Ciò ha rappresentato un significativo cambiamento all'ambiente di rendicontazione finanziaria, con ripercussioni sulla trasmissione di dati dai sistemi locali al sistema contabile centrale, sulla registrazione e liquidazione delle fatture, sulle procedure di consolidamento e sulla chiusura di fine esercizio. I conti annuali consolidati per l'esercizio 2025 sono pertanto la prima serie di conti dell'UE preparata utilizzando informazioni finanziarie registrate in SUMMA.

XXXI. Considerata l'entità della transizione e l'aumentato rischio di errore nella preparazione dei conti che ne è conseguito, la Corte ha considerato l'introduzione di SUMMA un principale tema di audit. Gli auditor della Corte hanno espletato procedure di audit aggiuntive, tra cui più ampie verifiche dei controlli interni e ulteriori verifiche di convalida su settori maggiormente interessati dal nuovo sistema. Sono stati inoltre coinvolti esperti di audit informatico per l'esame della migrazione dei dati da ABAC a SUMMA, dei controlli informatici generali e dei controlli selezionati sui processi pertinenti ai fini della rendicontazione finanziaria.

[4] Questi comprendono 76,8 miliardi di euro di ratei passivi esposti dal lato delle passività dello stato patrimoniale e, dal lato delle attività, 110,7 miliardi di euro detratti dal valore dei prefinanziamenti.

XXXII. Dal lavoro degli auditor della Corte sono emerse varie questioni connesse al passaggio al nuovo ambiente di controllo di recente istituzione. Tra le criticità vi erano lacune funzionali risultanti nel ricorso a soluzioni temporanee o a processi manuali, punti deboli in relazione alla gestione dell'accesso degli utenti e delle modifiche informatiche, ritardi e inesattezza nel trasferimento dei dati delle fatture da un sistema locale, e questioni specifiche incidenti sul calcolo dei ratei e risconti e sul consolidamento di fine esercizio. Sia la direzione che gli auditor della Corte hanno individuato problemi che hanno richiesto aggiustamenti manuali e procedure di riconciliazione prima della finalizzazione dei conti.

XXXIII. La Corte ha tenuto conto dell'effetto cumulativo di tali risultanze, congiuntamente alle rettifiche e alle procedure di fine esercizio realizzate dalla Commissione. Sebbene le questioni identificate mostrassero che il passaggio a SUMMA ha aumentato il rischio di errore nella preparazione dei conti annuali consolidati per l'esercizio 2025, la Corte ha concluso che, al netto delle rettifiche operate, il loro impatto complessivo sui conti consolidati non è rilevante.

Altre osservazioni

Informazioni incluse nella sezione "Aspetti finanziari salienti dell'esercizio"

XXXIV. La Commissione ha la responsabilità di fornire le "altre informazioni". Questo termine ricomprende gli "Aspetti finanziari salienti dell'esercizio", ma non i conti consolidati né la relazione della Corte su questi ultimi. Il giudizio della Corte sui conti consolidati non verte su queste altre informazioni e la Corte non esprime alcuna forma di conclusione sull'affidabilità delle stesse. È responsabilità della Corte, nell'ambito dell'audit espletato sui conti consolidati, leggere le altre informazioni e valutare se tra queste e i conti consolidati vi siano incongruenze rilevanti oppure se quanto appreso dalla Corte tramite l'audit o in altri modi risulti essere oggetto di inesattezze rilevanti. Qualora la Corte giungesse alla conclusione che vi sono inesattezze rilevanti nelle altre informazioni, è tenuta a segnalarlo. A tale riguardo, non ha nulla da segnalare.

Trattamento degli introiti derivanti dai prestiti assunti per finanziare NGEU

XXXV. La Corte osserva che gli importi presi a prestito per finanziare il sostegno finanziario a fondo perduto dell'NGEU sono presentati in maniera diversa nel bilancio e nei rendiconti finanziari consolidati. I prestiti assunti per finanziare il sostegno finanziario a fondo perduto agli Stati membri nel contesto di NGEU, che costituiscono il 18 % delle entrate dell'UE per il 2025, sono considerati come entrate con destinazione specifica esterne, aggiuntive rispetto al bilancio votato, in linea con le disposizioni del regolamento RRF. Ricorrendo a tale trattamento di bilancio inusuale, l'attuazione dell'NGEU non incide formalmente sul principio secondo il quale le entrate e le spese indicate nel bilancio annuale dell'UE dovrebbero equivalersi. Il conto del risultato economico non include questi importi tra le entrate, mentre include le spese per il sostegno finanziario a fondo perduto dell'NGEU, determinando quindi un impatto negativo sul risultato economico per l'esercizio. Un risultato economico negativo aumenta il deficit del patrimonio netto, così come riflesso nel bilancio dell'UE, e deve quindi essere finanziato da bilanci futuri.

Cambiamento della metodologia per quantificare gli errori in materia di appalti pubblici

XXXVI. A partire dall'esercizio in corso in poi la Corte ha modificato la metodologia usata per quantificare l'impatto degli errori connessi agli appalti pubblici. Tale approccio aggiornato è in linea con la metodologia applicata dalla Commissione nel contesto dei programmi di spesa a gestione concorrente. L'impatto stimato di tale cambiamento è presentato al capitolo 1 della presente relazione annuale.

Responsabilità della direzione

XXXVII. In base agli articoli 310-325 del TFUE e al regolamento finanziario, la Commissione è responsabile della preparazione e della presentazione dei conti consolidati dell'UE sulla base dei princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti. Tale responsabilità comprende la definizione, l'applicazione e il mantenimento di controlli interni adeguati ai fini della preparazione e della presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a *frode* o errore. Alla direzione spetta inoltre garantire che le attività, le operazioni e le informazioni finanziarie presentate nei rendiconti siano conformi alla normativa (leggi, regolamenti, princìpi, norme e standard) che li disciplina. La Commissione detiene la responsabilità finale per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti dell'UE (articolo 317 del TFUE).

XXXVIII. Nel preparare i conti consolidati, la direzione è tenuta a valutare la capacità dell'UE di mantenere la continuità operativa, fornendo qualsiasi

informazione pertinente e basando la contabilità sull'ipotesi della continuità dell'attività, a meno che essa non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò.

XXXIX. Alla Commissione spetta sovrintendere al processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dell'UE.

XL. Ai sensi del regolamento finanziario (titolo XIII), il contabile della Commissione trasmette i conti consolidati dell'UE affinché siano sottoposti ad audit prima come conti provvisori, entro il 31 marzo dell'anno che segue l'esercizio chiuso, e successivamente come conti definitivi, entro il 31 luglio. I conti provvisori devono già fornire un'immagine fedele e veritiera della situazione finanziaria dell'UE. È pertanto fondamentale che tutte le voci dei conti provvisori risultino da calcoli definitivi, per consentire alla Corte di svolgere il proprio compito in linea con il titolo XIII del regolamento finanziario ed entro i termini stabiliti. Le eventuali modifiche apportate tra i conti provvisori e quelli definitivi dovrebbero di norma risultare unicamente dalle osservazioni della Corte.

Le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti consolidati e delle operazioni sottostanti

XLI. Gli obiettivi della Corte sono di ottenere una ragionevole certezza riguardo all'assenza di inesattezze rilevanti nei conti consolidati dell'UE e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, nonché, sulla base dell'audit espletato, di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione concernente l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La ragionevole certezza consiste in un livello elevato di sicurezza, ma non è una garanzia che l'audit abbia necessariamente rilevato tutte le possibili inesattezze o inosservanze rilevanti. Queste possono risultare da frode o errore e sono ritenute rilevanti se è ragionevole presumere che, considerate singolarmente o in termini aggregati, possano influenzare eventuali decisioni economiche adottate sulla base dei conti consolidati in questione.

XLII. Dal lato delle entrate, l'esame della Corte sulle risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo, sull'imposta sul valore aggiunto e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati inizia con l'analisi delle statistiche e dei dati sulla cui base sono calcolate, e prosegue con la valutazione dei sistemi utilizzati dalla Commissione per il trattamento di tali dati, fino al momento in cui i contributi versati dagli Stati membri sono riscossi e registrati nei conti consolidati. Per le risorse proprie tradizionali, la Corte esamina i conti delle autorità doganali e analizza il flusso dei diritti fino a quando gli importi sono riscossi dalla Commissione e registrati nei conti. Vi è il rischio che gli importatori non dichiarino oppure dichiarino in modo inesatto alle autorità doganali nazionali i dazi doganali. È probabile che l'importo dei dazi all'importazione effettivamente riscossi sia

dunque inferiore all'importo che, in teoria, avrebbe dovuto esser riscosso. Tale differenza è nota come "divario doganale". Gli importi evasi non sono registrati nei sistemi contabili degli Stati membri concernenti le risorse proprie tradizionali e non rientrano nell'ambito del giudizio di audit della Corte sulle entrate.

XLIII. Dal lato delle uscite, la Corte esamina le operazioni di pagamento una volta che la spesa è stata sostenuta, registrata e accettata. Tale esame riguarda tutte le categorie di pagamenti, ad eccezione degli anticipi, nel momento in cui sono effettuati. La Corte esamina gli anticipi una volta che il destinatario ha fornito la giustificazione del corretto utilizzo dei fondi e l'istituzione o l'organismo l'ha accettata liquidando l'anticipo, il che potrebbe avvenire soltanto in un esercizio successivo.

XLIV. Per la spesa a titolo dell'RRF, a differenza di altre spese di bilancio, i pagamenti sono subordinati al soddisfacente conseguimento di traguardi o obiettivi predefiniti. Come ulteriori requisiti, non devono essere state annullate le misure relative ai traguardi e agli obiettivi già conseguiti in modo soddisfacente e non deve essere violato il principio del divieto di duplicazione dei finanziamenti. Le condizioni di ammissibilità di cui al regolamento comprendono il rispetto del periodo di ammissibilità, del principio "non arrecare un danno significativo" (*Do No Significant Harm* – DNSH) e del divieto di sostituire le spese di bilancio correnti a livello nazionale. Di conseguenza, l'audit della Corte verifica principalmente il rispetto di queste condizioni di pagamento e di ammissibilità. Poiché la conformità delle spese sostenute dai destinatari finali alle norme UE e nazionali non è una condizione per i pagamenti RRF, il giudizio di audit della Corte non riguarda la regolarità delle spese sostenute dai destinatari finali. Il regolamento RRF non stabilisce ulteriori criteri per interpretare il termine "soddisfacente" e lascia pertanto alla Commissione un ampio potere discrezionale nel valutare il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi. La valutazione dei risultati qualitativi comporta l'applicazione di più criteri soggettivi, quindi con diverse interpretazioni possibili. Questo rischio esiste soprattutto quando i traguardi e gli obiettivi sono definiti in modo vago.

XLV. Gli auditor della Corte esercitano il giudizio professionale e mantengono lo scetticismo professionale durante tutto il corso dell'attività di audit. La Corte inoltre:

a) individua e valuta i rischi di inesattezze rilevanti nei conti consolidati e di violazioni significative degli obblighi sanciti nella normativa UE, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti; definisce ed espleta procedure di audit commisurate a tali rischi e ottiene elementi probatori di audit sufficienti e adeguati per formulare un giudizio. I casi di inesattezze o violazioni rilevanti dovute a frode sono più difficili da individuare di quelli derivanti da errori, poiché la frode può implicare collusione, falsificazioni, omissioni intenzionali, presentazioni ingannevoli o l'elusione del controllo interno. Pertanto, aumenta il rischio che tali casi non vengano rilevati.

b) acquisisce conoscenza del controllo interno pertinente ai fini dell'audit, allo scopo di definire procedure di audit adeguate, ma non di esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno;

c) valuta l'adeguatezza delle politiche contabili adottate dalla direzione e la ragionevolezza delle stime contabili e dell'informativa correlata in capo a quest'ultima;

d) trae conclusioni circa l'adeguatezza dell'impiego, da parte della direzione, dell'ipotesi della continuità operativa quale base contabile e, sulla scorta degli elementi probatori di audit ottenuti, stabilisce se esistano rilevanti incertezze dovute a fatti o a situazioni che possono mettere in serio dubbio la capacità dell'entità di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività. Nel caso in cui concluda che tali incertezze rilevanti esistono, la Corte è tenuta a mettere in evidenza nella propria relazione l'informativa presentata nei conti consolidati oppure, qualora tale informativa sia inadeguata, a modificare il giudizio espresso. Le conclusioni della Corte sono basate sugli elementi probatori di audit ottenuti alla data della relazione da essa presentata. È tuttavia possibile che fatti o situazioni future facciano sì che l'entità cessi di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività;

e) valuta la presentazione, la struttura e il contenuto dei conti consolidati nel loro insieme, ivi compresa l'informativa, verificando se i conti consolidati rilevino fedelmente le operazioni sottostanti e i fatti;

f) ottiene elementi probatori di audit sufficienti e appropriati riguardo alle informazioni finanziarie delle entità nella sfera del consolidamento dell'UE per esprimere un giudizio sui conti consolidati e sulle operazioni alla base di questi ultimi. La Corte ha la responsabilità di dirigere, sovrintendere ed espletare l'audit ed è unica responsabile per il giudizio di audit espresso.

XLVI. La Corte comunica con la Commissione e con le altre entità controllate in merito, fra l'altro, all'estensione e alla tempistica previste per l'audit e alle osservazioni di audit significative, anche in merito ad eventuali carenze significative del controllo interno.

XLVII. Quanto alle questioni discusse con la Commissione ed altre entità controllate, la Corte stabilisce quali abbiano rivestito la massima importanza nell'audit dei conti consolidati e costituiscano quindi i principali temi di audit per il periodo in esame. Tali questioni sono illustrate nella relazione della Corte, salvo nel caso in cui la normativa ne vieti la divulgazione o nel caso, estremamente raro, in cui la Corte decida che una questione non vada comunicata nella relazione poiché è ragionevole presumere che le avverse conseguenze che ne discenderebbero superino eventuali vantaggi di interesse pubblico.

9 luglio 2026

Tony Murphy
Presidente

Corte dei conti europea

12, rue Alcide De Gasperi – 1615 Luxembourg

Introduzione

1.1. Questo capitolo della relazione annuale:

a) illustra la base sulla quale si fonda la *dichiarazione di affidabilità* redatta dalla Corte e fornisce una visione d'insieme delle osservazioni e delle conclusioni sull'affidabilità dei conti consolidati dell'UE (di seguito, "i conti") e sulla regolarità delle *operazioni* sottostanti per la spesa relativa alle entrate e al *quadro finanziario pluriannuale (QFP)*;

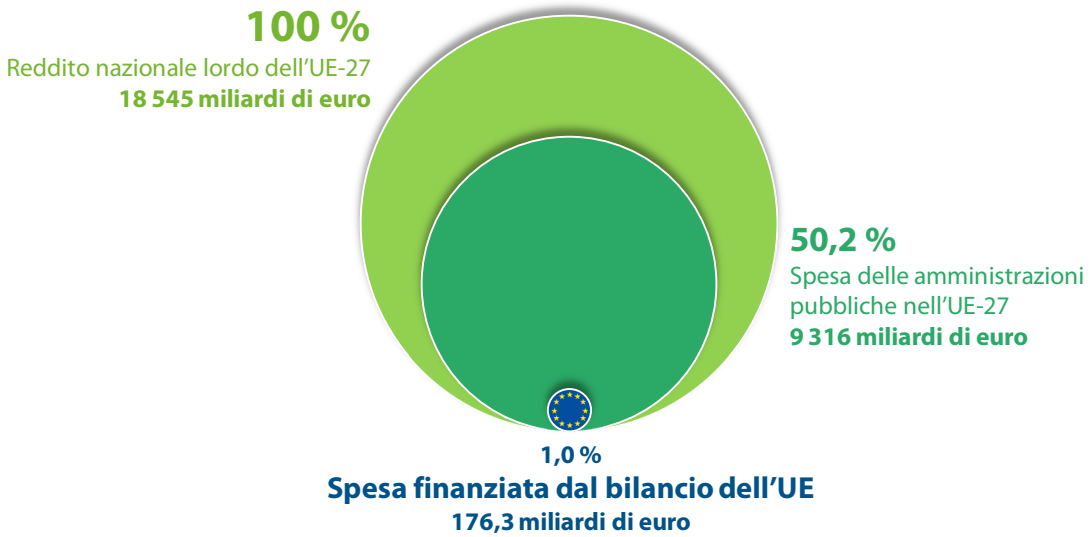
b) include informazioni sui casi di presunta frode che la Corte ha segnalato alla Procura europea (EPPO) e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nonché sugli audit della Corte riguardanti le azioni antifrode dell'UE;

c) descrive sinteticamente l'approccio di audit seguito (cfr. ***allegato 1.1***).

1.2. Nel 2025, la spesa complessiva delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri dell'UE (9 316 miliardi di euro) ha rappresentato il 50,2 % del loro *reddito nazionale lordo (RNL)* (18 545 miliardi di euro). La spesa finanziata dal bilancio dell'UE è ammontata a 176,3 miliardi di euro, pari all'1,9 % della spesa delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'UE e all'1,0 % dell'insieme del loro RNL (cfr. ***figura 1.1***). Tenendo conto dei pagamenti supplementari finanziati da *entrate con destinazione specifica* per le sovvenzioni del *dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)*, pari a 40,1 miliardi di euro (cfr. paragrafo ***2.20***), i pagamenti nel 2025 sono ammontati in totale a 216,4 miliardi di euro[5].

[5] Conti annuali consolidati dell'UE per l'esercizio 2025, sezione riguardante le relazioni sull'esecuzione del bilancio e note esplicative, 6.3, "QFP: Esecuzione degli *stanziamenti di pagamento*".

Figura 1.1 – Spesa finanziata dal bilancio 2025 dell'UE e spesa delle pubbliche amministrazioni dell'UE-27, in percentuale dell'RNL

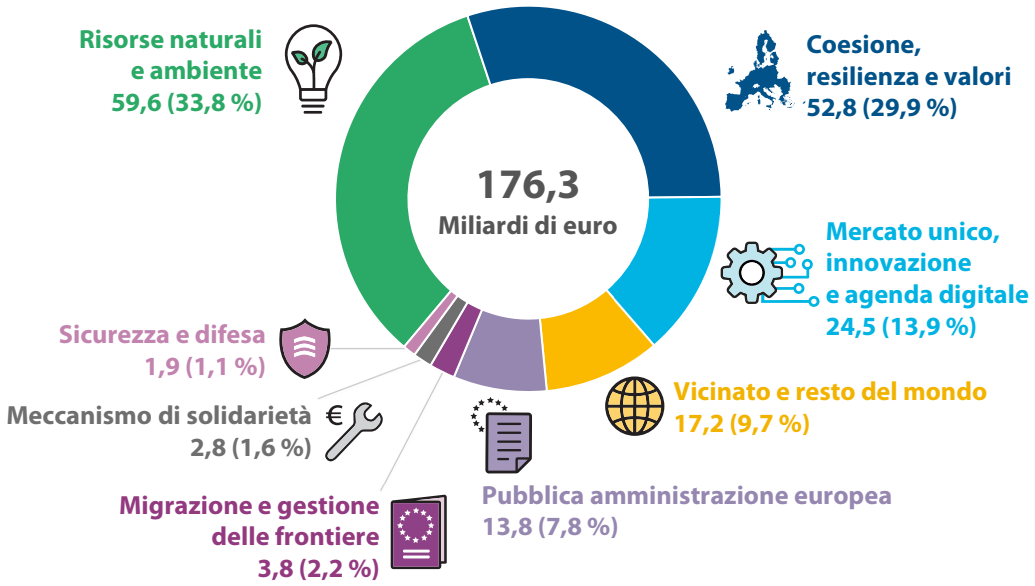


Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati sull'RNL degli Stati membri dell'UE-27 tratti dai conti annuali consolidati della Commissione europea per l'esercizio 2025 – Allegato A – Entrate; per la spesa delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri dell'UE-27: banca dati Eurostat – Entrate, spese e principali aggregati delle pubbliche amministrazioni; (dati estratti il 27 aprile 2026); per la spesa finanziata dal bilancio dell'UE: Commissione europea, conti annuali consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2025.

1.3. Come mostra la ***figura 1.2***, le quote più consistenti del bilancio dell'UE sono state destinate alle rubriche "Risorse naturali e ambiente" e "Coesione, resilienza e valori", seguite da "Mercato unico, innovazione e agenda digitale".

Figura 1.2 – Spesa finanziata dal bilancio 2025 dell'UE(*) per rubrica del QFP

(miliardi di euro)



Rubrica 1 del QFP (Capitolo 5)	Mercato unico, innovazione e agenda digitale
Rubrica 2 del QFP (Capitolo 6)	Coesione, resilienza e valori
Rubrica 3 del QFP (Capitolo 7)	Risorse naturali e ambiente
Rubrica 4 del QFP (Capitolo 8)	Migrazione e gestione delle frontiere
Rubrica 5 del QFP (Capitolo 8)	Sicurezza e difesa
Rubrica 6 del QFP (Capitolo 9)	Vicinato e resto del mondo
Rubrica 7 del QFP (Capitolo 10)	Pubblica amministrazione europea
Meccanismo di solidarietà	(al di fuori del QFP)

(*) La spesa a titolo del bilancio dell'UE non comprende le sovvenzioni dell'RRF.

Fonte: Corte dei conti europea.

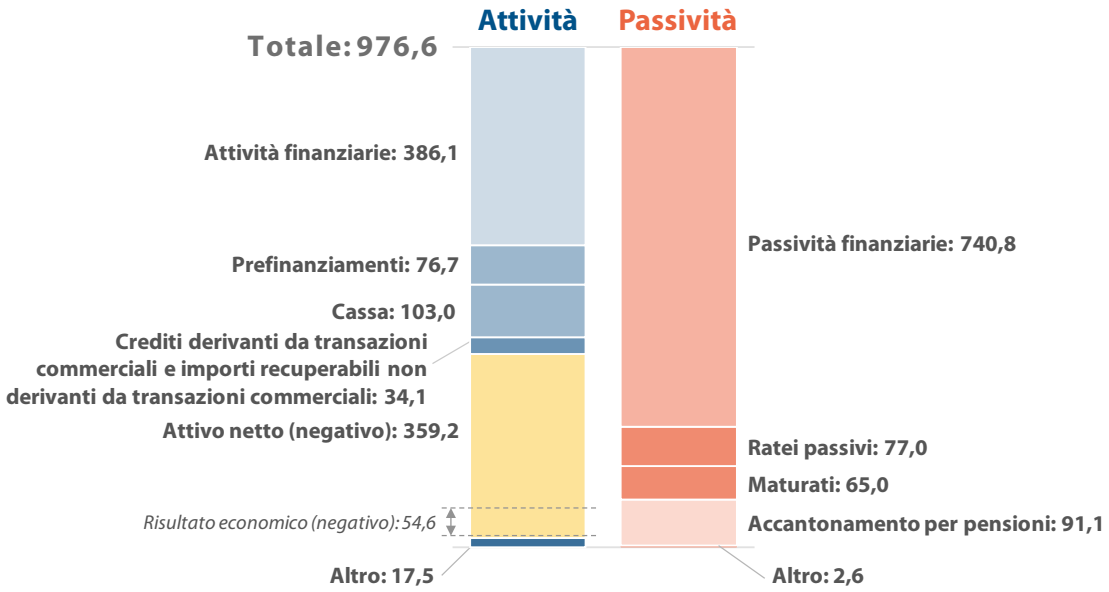
Affidabilità dei conti

1.4. Le constatazioni della Corte riguardano i *conti annuali consolidati*[6] ("i conti") dell'UE per l'esercizio finanziario 2025. Tali conti, assieme alla dichiarazione del contabile, sono pervenuti alla Corte il 30 giugno 2026, termine ultimo di presentazione fissato dal *regolamento finanziario*. I conti sono accompagnati dalla sezione "Aspetti finanziari salienti dell'esercizio"[7] che non è oggetto del giudizio di audit della Corte. Conformemente ai princìpi di audit, ne è stata tuttavia valutata la coerenza con le informazioni contenute nei conti.

1.5. Dai conti pubblicati dalla Commissione emerge che, al 31 dicembre 2025, le passività totali ammontavano a 976,6 miliardi di euro, a fronte di attività totali pari a 617,4 miliardi di euro. La differenza di 359,2 miliardi di euro rappresenta l'attivo netto (negativo), comprendente le riserve e quella parte di spese già sostenute dall'UE fino al 31 dicembre 2025 che deve essere finanziata da future dotazioni di bilancio. La ***figura 1.3*** mostra una scomposizione dettagliata dell'attivo e del passivo. Il *risultato economico* negativo per il 2025 è stato di 54,6 miliardi di euro.

Figura 1.3 – Attività e passività dell'UE al 31 dicembre 2025

(miliardi di euro)



Fonte: Corte dei conti europea.

---

[6] Articolo 247 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

[7] *Recommended Practice Guideline 2* (RPG 2) "Financial Statements Discussion and Analysis" dell'*International Public Sector Accounting Standard Board* (IPSASB).

Il risultato economico dell'esercizio è negativo, mentre il risultato di bilancio è positivo

1.6. Le somme prese a prestito per l'NGEU sono dirette alle sovvenzioni dell'NGEU e alle integrazioni dei programmi dell'UE come *entrate con destinazione specifica esterne*, che si aggiungono agli stanziamenti approvati nel bilancio dell'UE[8]. Ricorrendo a tale trattamento di bilancio inusuale, l'attuazione dell'NGEU non incide formalmente sul principio secondo il quale le entrate e le spese indicate nel bilancio annuale dell'UE dovrebbero equivalersi (principio del pareggio)[9]. Per contro, nei conti annuali dell'UE, sulla base dei princìpi contabili riconosciuti a livello internazionale, il conto del risultato economico non include come entrate l'importo preso in prestito a titolo di NGEU, mentre include le relative spese per sovvenzioni, con un conseguente impatto negativo sul risultato economico dell'esercizio. Tale differenza di trattamento dei prestiti assunti tra il bilancio e i conti annuali crea una discrepanza significativa tra il bilancio e il risultato economico.

1.7. Il principale fattore alla base del risultato economico negativo del 2025 è la spesa relativa al sostegno a fondo perduto a titolo di NGEU finanziato mediante assunzione di prestiti (46,8 miliardi di euro nel 2025). Dal 2022 il risultato è stato influenzato anche dal riconoscimento di svalutazioni collettive (perdite attese su crediti) sui prestiti all'Ucraina (con un aumento netto di 7,3 miliardi di euro nel 2025), che sono iscritti nel conto del risultato economico.

1.8. La ***figura 1.4*** mostra il bilancio e il risultato economico dell'UE di ciascun esercizio dal 2018 al 2025.

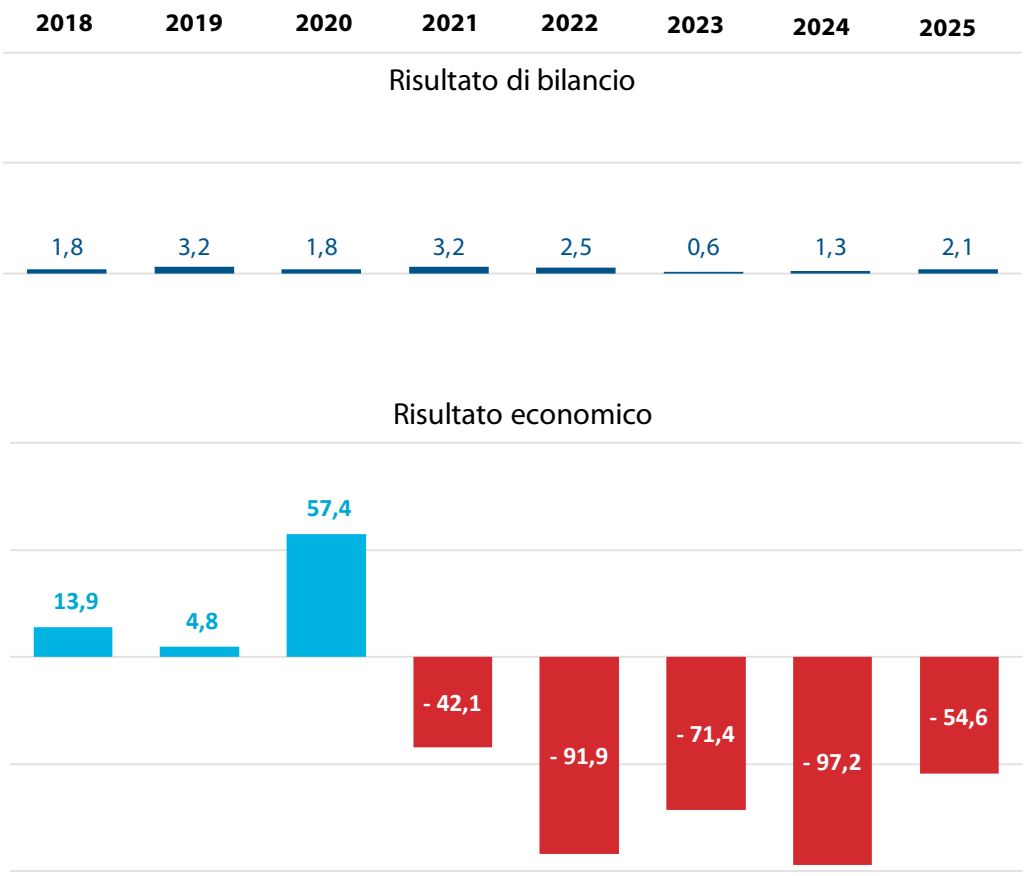
---

[8] Articolo 22 del regolamento finanziario.

[9] Considerando 34 del parere del servizio giuridico del Consiglio presentato nel documento 9062/20.

Figura 1.4 – Bilancio e risultato economico di ciascun esercizio dal 2018 al 2025

(miliardi di euro)



Nota: il dato per il 2020 include 47,5 miliardi di euro di entrate connesse all'accordo di recesso del Regno Unito.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali consolidati dell'UE per gli esercizi da 2018 a 2025.

Osservazioni relative ai conti annuali consolidati per l'esercizio 2025

1.9. Dall'audit della Corte è emerso che i conti non erano inficiati da inesattezze rilevanti. La Corte richiama l'attenzione degli utilizzatori dei conti su una questione segnalata dalla Commissione nella nota 1.4.3.

1.10. Il 1° gennaio 2025 la Commissione ha introdotto un nuovo sistema informativo centrale di bilancio, tesoreria e contabilità, SUMMA, che ha sostituito ABAC. La migrazione verso questo nuovo software ha comportato modifiche significative a numerosi processi operativi, compresa la trasmissione dei dati dai sistemi locali al sistema contabile centrale, la registrazione e la liquidazione delle fatture e la chiusura di fine esercizio. I conti consolidati per l'esercizio 2025 sono stati la prima serie di conti preparata utilizzando SUMMA. Visto l'aumentato rischio per l'affidabilità dei conti consolidati derivante da tale modifica, la Corte ha espletato ulteriori procedure di audit, ad esempio aumentando le dimensioni dei campioni ed estendendo le verifiche dei controlli interni. Gli auditor della Corte hanno inoltre coinvolto esperti informatici nell'esame dei controlli informatici generali e di determinati controlli sui processi di detto sistema.

1.11. Sulla base delle verifiche espletate, la Corte ha individuato un numero significativamente più elevato di errori nel campione di operazioni di prefinanziamento rispetto agli esercizi precedenti. La Corte stima che il livello di errore relativo ai prefinanziamenti e alle fatture sia inferiore alla soglia di rilevanza del 2 %.

1.12. Il lavoro svolto dalla Corte su queste operazioni di prefinanziamento ha rivelato un problema di progettazione del sistema, che non era stato rilevato dal sistema di controllo interno. La Commissione ha stimato le spese maturate a fine esercizio basandosi sull'importo impegnato a fine esercizio anziché l'impegno giuridico totale. Tale errore è stato dovuto alla migrazione da ABAC a SUMMA durante la quale, per i programmi pluriennali, sono stati trasferiti solo gli importi impegnati, senza informazioni sui valori totali degli impegni giuridici. Inoltre, per i nuovi contratti creati direttamente in SUMMA, gli utenti non hanno registrato i dati sugli importi degli impegni giuridici. Di conseguenza, le spese maturate per tali contratti sono state sottostimate di circa 3,7 miliardi di euro nei conti provvisori. Il problema riguardava principalmente i contratti del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) gestiti dall'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA) e, in misura minore, dalla direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (DG ECHO). La Commissione ha rettificato questo errore nei conti finali.

1.13. Per far fronte ai ritardi nel trasferimento delle fatture dal sistema eGrants a SUMMA, la Commissione ha adottato una soluzione tecnica alternativa attraverso la quale le fatture interessate sono state trasferite a SUMMA con un importo provvisorio di 1 euro anziché il loro valore effettivo. Il valore totale stimato delle fatture in questione è di circa 2,6 miliardi di euro. Sebbene le registrazioni contabili di fine esercizio abbiano ampiamente corretto l'impatto sui conti, tale soluzione indica una carenza del controllo interno, oltre a indebolire l'affidabilità e l'integrità dei dati delle fatture registrate in SUMMA.

1.14. In relazione al processo di consolidamento, la Corte ha individuato una voce di bilancio presentata come detenuta per conto di terzi anche se si riferiva a una posizione intergruppo, a causa di un'impostazione errata nello strumento di rendicontazione di gruppo di SUMMA. Tale importo non è stato pertanto eliminato come saldo intergruppo. L'impatto monetario di tale criticità non è stato significativo (5 milioni di euro) ed è stato rettificato dalla Commissione.

1.15. Nel 2025 il contabile della Commissione non ha svolto un processo di convalida completo dei sistemi contabili locali della Commissione (processi amministrativi e sistemi informatici di supporto). Tale processo contribuisce ad attenuare i rischi durante il trasferimento tra sistemi e fornisce garanzie sul funzionamento dei sistemi locali. Nel 2025 è stata invece effettuata una revisione mirata di tre sistemi. Una valutazione completa dei sistemi locali aumenterebbe notevolmente il livello di garanzia circa la completezza e l'affidabilità dei dati contabili e migliorerebbe il relativo quadro di controllo.

1.16. L'introduzione del sistema SUMMA ha portato a un aumento del numero di errori contabili. Le constatazioni della Corte evidenziano problemi diffusi emersi in questa transizione. Tuttavia, tenendo conto dell'effetto cumulativo delle risultanze comunicate valutate a fronte della soglia di rilevanza nonché delle rettifiche attuate dalla Commissione, l'impatto complessivo sui conti consolidati non è rilevante.

Osservazioni formulate in esito all'audit informatico svolto dalla Corte su SUMMA

1.17. Per affrontare i rischi connessi al cambiamento del sistema informatico e al nuovo ambiente di controllo, la Corte ha inoltre espletato le seguenti procedure di audit informatico:

- un esame informatico della migrazione dei dati da ABAC a SUMMA, riguardante l'organizzazione del progetto di migrazione dei dati e i processi di migrazione dei dati;
- un esame dei controlli informatici generali, per accertare che l'ambiente di controllo di SUMMA fosse stato dotato delle caratteristiche necessarie a preparare rendiconti finanziari accurati e completi;
- un esame di controlli selezionati sui processi di SUMMA individuati dalla Corte nel corso della propria valutazione dei rischi.

1.18. Per far sì che SUMMA fosse disponibile dall'inizio del 2025, la Commissione si è concentrata sulla funzionalità principale del sistema. Come misura pratica, ha quindi scelto di avviare SUMMA con alcune lacune funzionali e ha rinviato diverse funzionalità inizialmente previste. Ciò limita la capacità di SUMMA di sostenere pienamente l'informativa finanziaria come previsto. Per ovviare a tale problema, la Commissione ha adottato un piano per colmare le lacune funzionali di SUMMA entro il 2030. Fino a quando dette lacune non saranno colmate, ci si affiderà a soluzioni temporanee o a processi manuali, il che aumenta il rischio di errori.

1.19. Dal lavoro di audit informatico della Corte emerge che, sebbene per SUMMA fossero in atto pratiche di controllo, alcune carenze significative nei controlli interni potrebbero aumentare il rischio di ripercussioni negative sull'affidabilità delle operazioni finanziarie e sul funzionamento del sistema. Tali carenze riguardano principalmente la gestione dell'accesso degli utenti e delle modifiche informatiche. La Corte ha inoltre rilevato debolezze nella gestione della risoluzione degli incidenti e della continuità operativa, che potrebbero potenzialmente aumentare il rischio di perturbazioni delle attività.

Regolarità delle operazioni

1.20. La Corte ha esaminato le entrate e le spese dell'UE per valutare se le risorse siano state riscosse e spese conformemente alla normativa applicabile[10]. Nei paragrafi che seguono vengono sintetizzate le risultanze degli audit presentate nel ***capitolo 4***, per quanto riguarda le entrate, e nei ***capitoli da 5 a 10***, per quanto riguarda le spese. Questa sintesi non include le risultanze dell'attività di audit svolta dalla Corte sulla spesa del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che sono riportate nel ***capitolo 11***.

Il giudizio della Corte riguarda le operazioni di bilancio relative alle entrate e quelle relative alle spese

1.21. Per quanto riguarda le entrate, la Corte ha ottenuto le ragionevoli garanzie di cui necessita per formulare il proprio giudizio di audit valutando i sistemi essenziali selezionati e verificando alcune operazioni. Il campione di 65 operazioni esaminato è stato estratto in modo da essere rappresentativo di tutte le fonti di entrate di bilancio dell'UE. Nel 2025, la *popolazione di audit* considerata dalla Corte per le entrate è ammontata a 224,4 miliardi di euro (cfr. ***figura 4.1***).

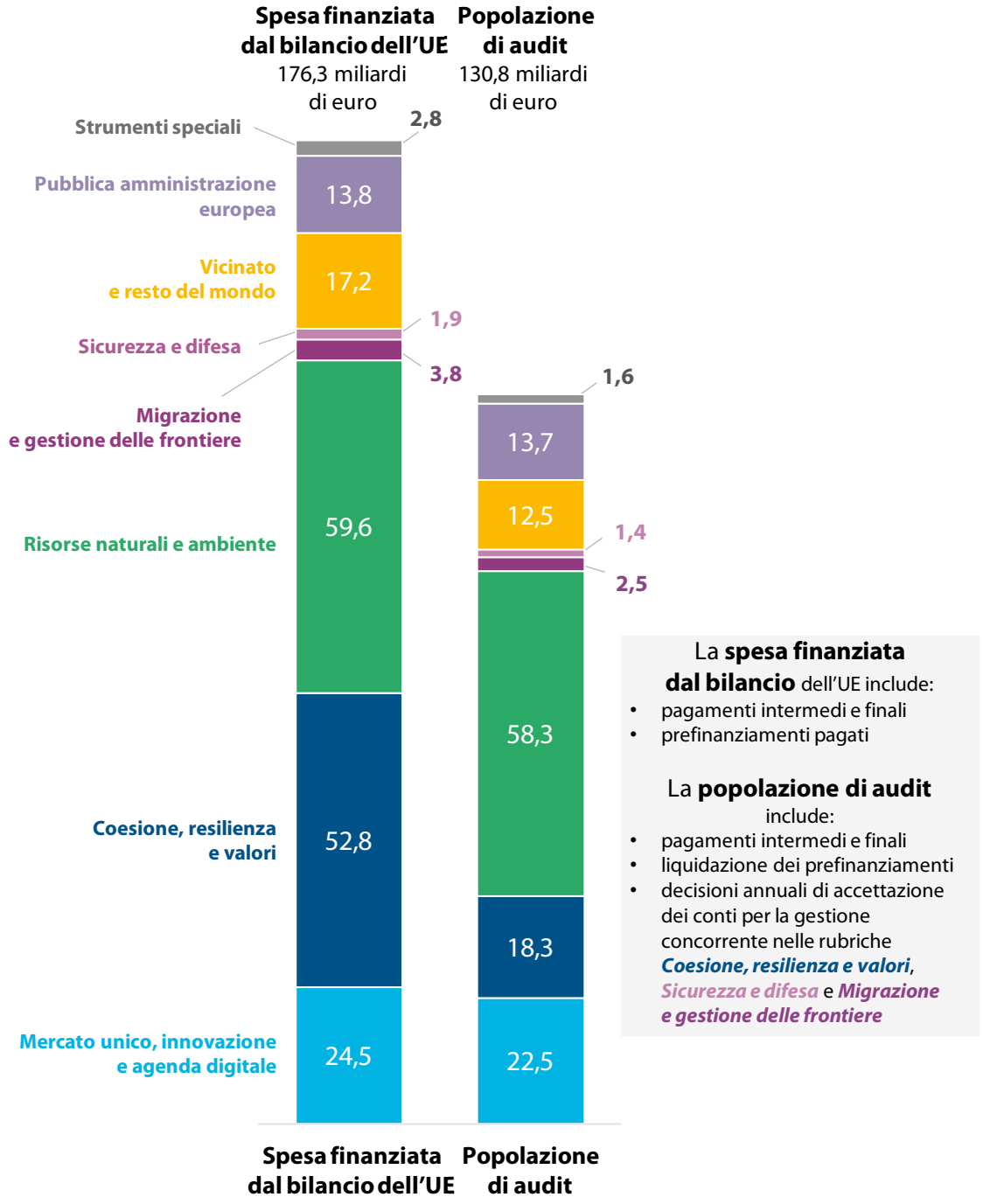
1.22. Per quanto riguarda le spese, dalla popolazione di audit la Corte ha estratto un campione rappresentativo di 750 operazioni, comprendenti *liquidazioni* di prefinanziamenti nonché pagamenti intermedi e finali accettati dalla Commissione (o da altra istituzione o organismo che gestiva fondi UE) e versati ai *destinatari finali* a valere sul bilancio dell'UE. Sulla base della verifica di queste operazioni, la Corte ha redatto la dichiarazione di affidabilità e stimato la percentuale di operazioni irregolari nella popolazione complessiva di audit, in quelle parti della spesa che la Corte ritiene inficiata da un livello di errore rilevante (cfr. paragrafo ***1.28***) e in ciascuna rubrica del QFP per la quale fornisce una valutazione specifica (rubriche 1, 2, 3, 6 e 7). Le operazioni esaminate e gli esempi illustrativi forniti nella presente relazione non forniscono una base per trarre conclusioni su specifici Stati membri, paesi e/o regioni beneficiari interessati (cfr. paragrafo ***23)*** dell'***allegato 1.1***).

[10] Sono comprese le operazioni relative al QFP 2014-2020 e ai QFP precedenti.

1.23. La popolazione di audit esaminata per le spese è ammontata in totale a 130,8 miliardi di euro per il 2025, includendo i sostegni integrativi a titolo di NGEU ai programmi esistenti del QFP 2021-2027, che devono essere spesi conformemente alle norme specifiche del settore. Tale importo include i pagamenti eseguiti a favore del Regno Unito, in linea con le condizioni stabilite nell'Accordo sul recesso[11]. La ***figura 1.5*** mostra la spesa finanziata dal bilancio dell'UE e la popolazione di audit considerata dalla Corte per le spese, ripartita per rubrica del QFP (settore di bilancio) e tipologia di pagamento: *pagamenti intermedi* e finali, *liquidazione* di prefinanziamenti e decisioni annuali di accettazione dei conti (cfr. paragrafi ***20)*** e ***21)*** dell'***allegato 1.1***).

[11] Articoli 136 e 138 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.

Figura 1.5 – Raffronto tra la popolazione di audit presa in esame dalla Corte (130,8 miliardi di euro) e la spesa finanziata dal bilancio dell'UE (176,3 miliardi di euro), per rubrica del QFP, nel 2025



Fonte: Corte dei conti europea.

Nelle entrate non vi sono errori rilevanti, ma una significativa percentuale delle spese è inficiata da errori rilevanti

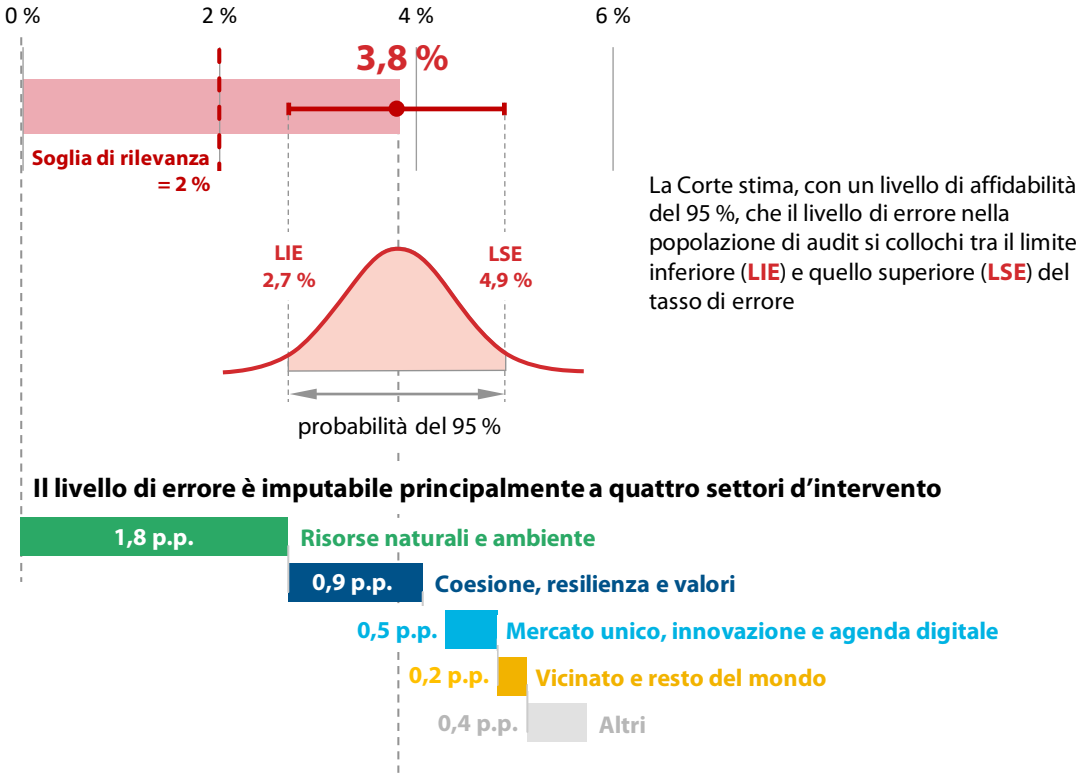
1.24. Per quanto riguarda la regolarità delle entrate e delle spese dell'UE, le risultanze principali ottenute dalla Corte sono le seguenti.

a) **Entrate:** nel complesso, dagli elementi probatori di audit risulta che le entrate non sono inficiate da un livello rilevante di errore. I sistemi di gestione delle entrate esaminati dalla Corte erano generalmente efficaci. Tuttavia, alcuni elementi dei sistemi di controllo per la gestione delle riserve RNL e delle osservazioni aperte concernenti le *risorse proprie tradizionali (RPT)* erano parzialmente efficaci. Anche la presentazione di informazioni sulle *riserve RNL* e la comunicazione dei dati sulla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica, nonché alcuni elementi dei principali sistemi di gestione e di controllo delle RPT valutati dalla Corte in tre Stati membri erano parzialmente efficaci (cfr. ***capitolo 4***).

b) **Spese:** dall'esame degli elementi probatori di audit risulta che il livello complessivo di errore[12], pari al 3,8 %, è rilevante. La Corte ritiene, con un livello di affidabilità del 95 %, che il *livello di errore stimato* nella popolazione di audit si collochi tra il 2,7 % e il 4,9 % (rispettivamente, il limite inferiore e quello superiore del tasso di errore). Il livello di errore è determinato principalmente dalle rubriche "Risorse naturali e ambiente" e "Coesione, resilienza e valori", come illustrato nella ***figura 1.6***.

[12] Per la definizione di "errore", cfr. ***allegato 1.1***, paragrafi ***26)*** e ***27)***.

Figura 1.6 – Livello di errore stimato nelle spese e rubriche che più vi hanno contribuito per il 2025



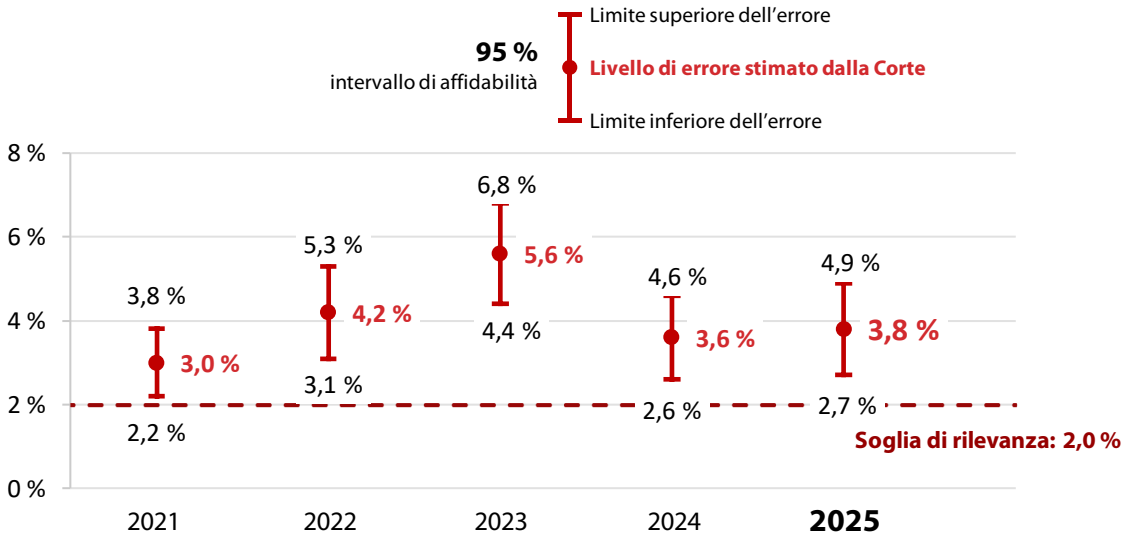
p.p.: punti percentuali

Fonte: Corte dei conti europea.

1.25. Dal 2021, il limite inferiore dell'*intervallo di affidabilità* del 95 %[13] della Corte per il livello di errore stimato è rimasto al di sopra della soglia di rilevanza del 2,0 %. In altre parole, la Corte ha la ragionevole certezza che il livello di errore nella popolazione di audit è superiore alla *soglia di rilevanza* per ciascuno di questi esercizi. La ***figura 1.7*** pone a confronto i livelli di errore stimati fra il 2021 e il 2025.

[13] Cfr. paragrafo ***28)*** dell'***allegato 1.1*** per una spiegazione sull'intervallo di affidabilità del 95 %.

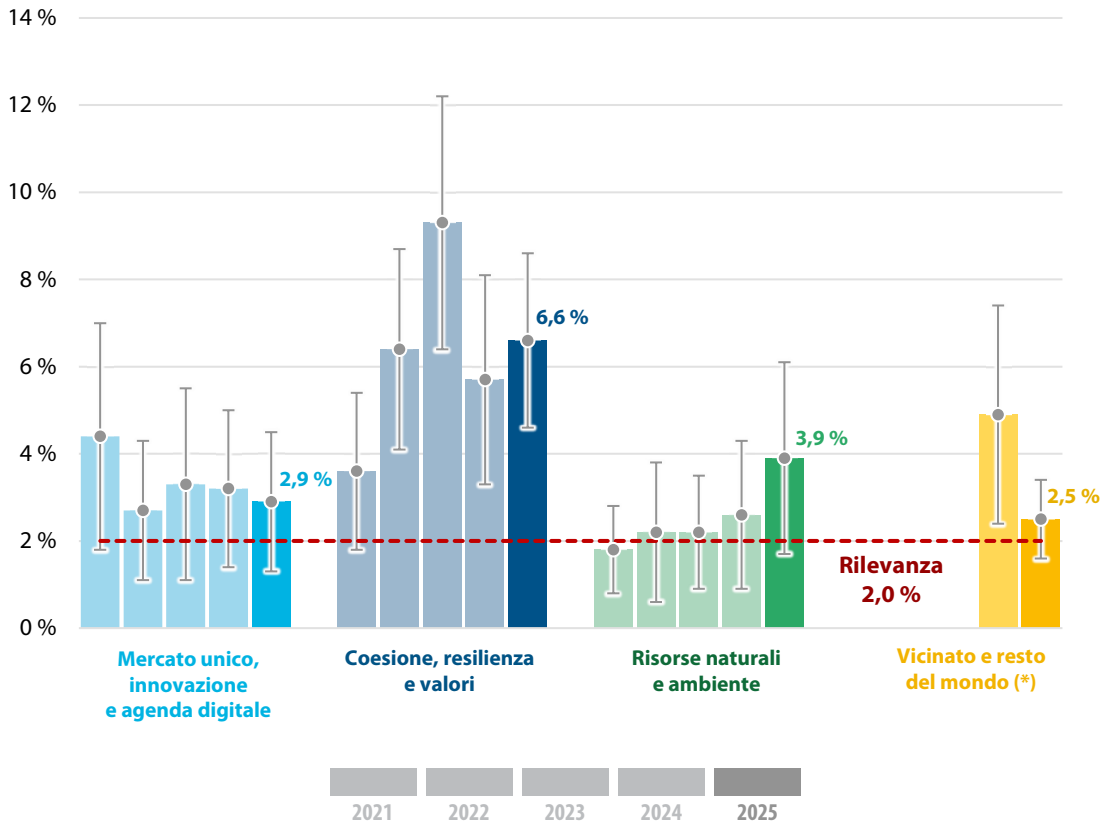
Figura 1.7 – Livelli di errore stimati (2021-2025)



Fonte: Corte dei conti europea.

1.26. La ***figura 1.8*** pone a confronto i livelli di errore stimati dalla Corte per le rubriche "Mercato unico, innovazione e agenda digitale", "Coesione, resilienza e valori" e "Risorse naturali e ambiente" tra il 2021 e il 2025. Per la rubrica "Vicinato e resto del mondo", il grafico presenta il livello di errore stimato solo per il 2024 e il 2025, in quanto non era stato calcolato prima di tali esercizi. I paragrafi ***1.27*** e ***1.31*** e i ***capitoli 5, 6, 7 e 9*** forniscono ulteriori informazioni.

Figura 1.8 – Livelli di errore stimati per le rubriche 1, 2, 3 e 6 del QFP (2021-2025)



(*) Tra il 2021 e il 2023 la Corte non ha fornito una valutazione specifica per "Vicinato e resto del mondo".

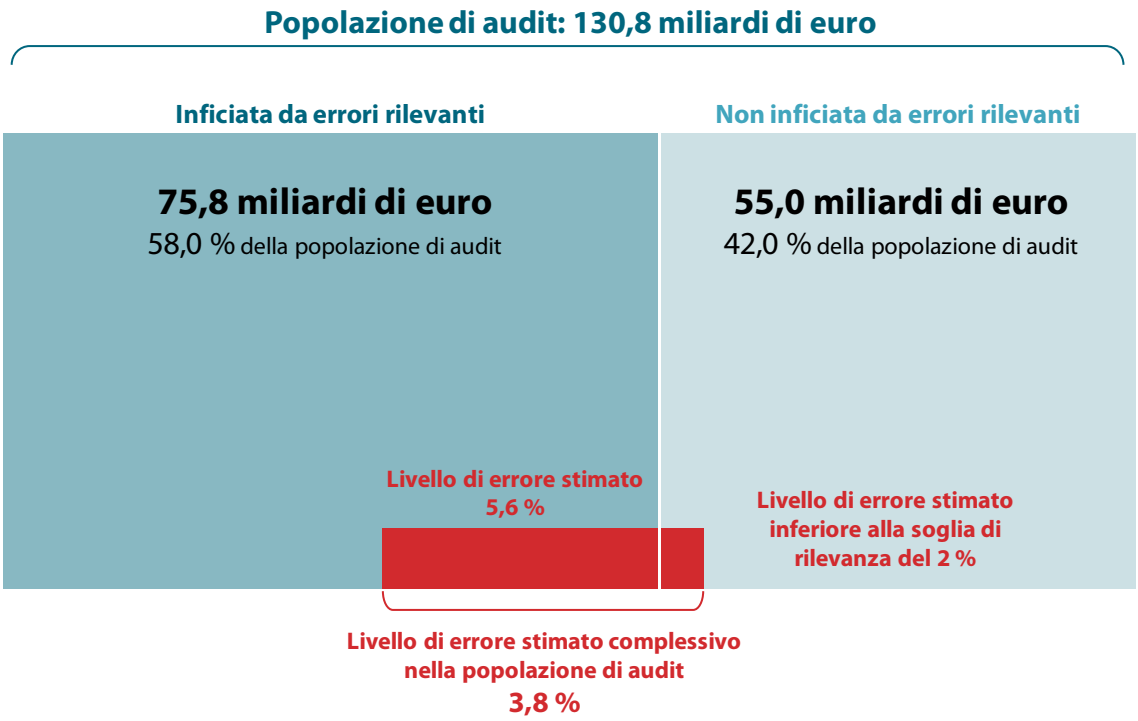
Fonte: Corte dei conti europea.

1.27. Il valore della spesa sottoposta ad audit dalla Corte per la rubrica "Coesione, resilienza e valori" era solo un terzo dell'importo controllato nel 2024. Ciò è dovuto al fatto che nell'ambito dei fondi della politica di coesione, che rappresentano la maggior parte della spesa a titolo della rubrica 2, molti Stati membri si sono avvalsi della flessibilità prevista dal regolamento sulla piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)[14], il che significa che nel 2025 solo il 20 % circa delle chiusure dei programmi del periodo 2014-2020 è stato certificato da tali Stati membri e accettato dalla Commissione. Inoltre, anche la spesa dichiarata dagli Stati membri per il periodo 2021-2027 è stata esigua (cfr. paragrafo ***6.14*** per ulteriori informazioni). Pertanto, sebbene il livello di errore stimato per la rubrica "Coesione, resilienza e valori" fosse elevato, il suo contributo al livello di errore complessivo nel 2025 è stato inferiore rispetto agli esercizi precedenti, in quanto la quota della spesa per la coesione sul totale della spesa di bilancio dell'UE era inferiore al solito.

1.28. Le risultanze dell'audit sul 2025 corroborano la valutazione operata dalla Corte negli anni passati, secondo la quale la modalità con cui i fondi sono erogati ha un impatto sul rischio di errore. La ***figura 1.9*** mostra che i settori controllati inficiati da errori rilevanti rappresentano il 58,0 % della popolazione di audit presa in esame dalla Corte (2024: 68,9 %). Tenendo conto delle risultanze della verifica svolta per tutte le rubriche del QFP, la Corte stima che il livello di errore in questa parte della popolazione di audit sia del 5,6 % (per il 2024: 5,2 %).

[14] Articolo 14, paragrafo 4.

Figura 1.9 – Percentuale della popolazione di audit per il 2025 inficiata da errori rilevanti



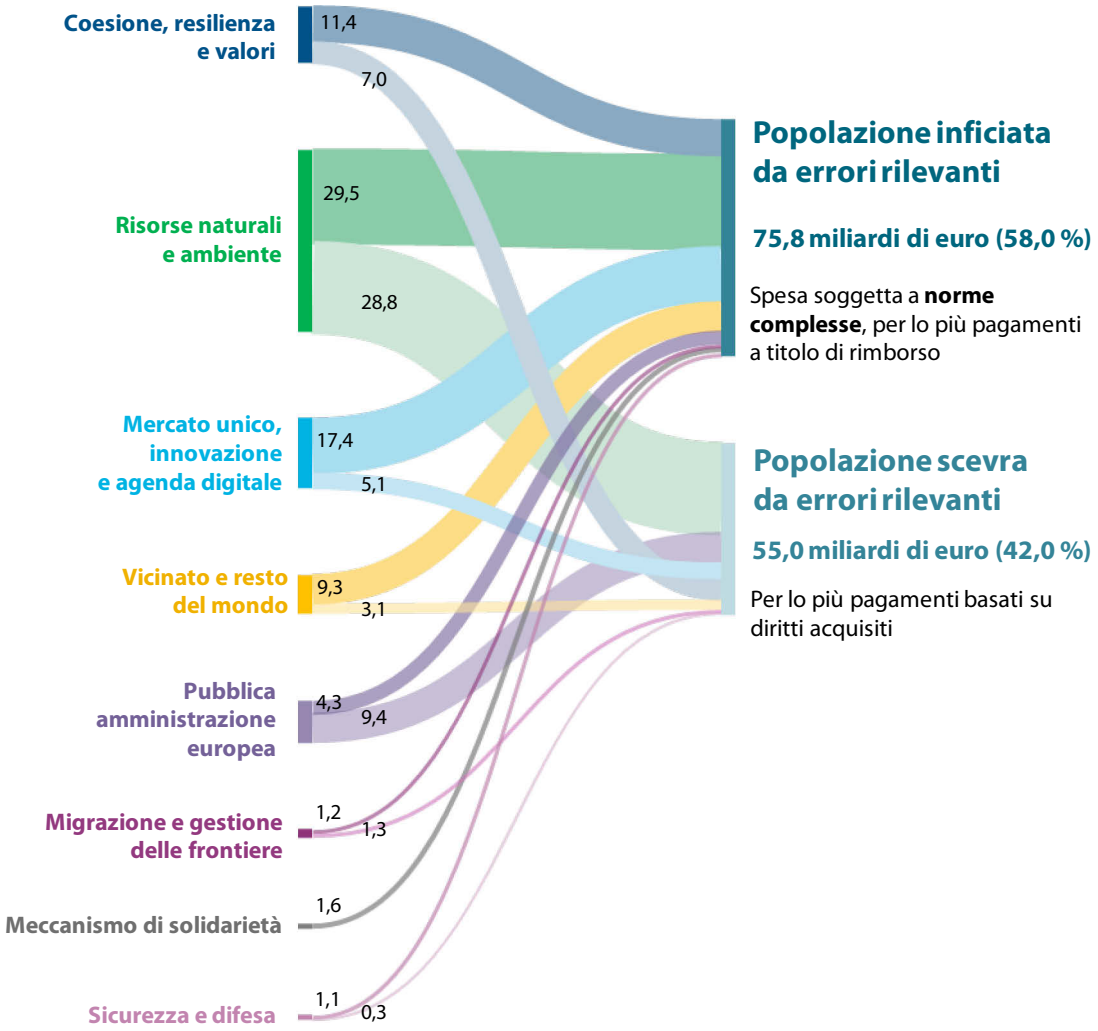
Fonte: Corte dei conti europea.

1.29. I settori controllati inficiati da errori rilevanti comprendono principalmente **pagamenti a titolo di rimborso**, per i quali i beneficiari devono presentare domanda dichiarando le spese ammissibili sostenute. A tal fine, oltre a dimostrare che hanno intrapreso un'attività ammissibile al sostegno, i beneficiari devono fornire elementi comprovanti le spese sostenute. Per far questo, devono spesso seguire norme complesse che disciplinano ciò che può essere dichiarato (ammissibilità) e come eseguire le spese in maniera adeguata (conformemente alle norme in materia di *appalti pubblici* o *aiuti di Stato*).

1.30. La Corte conclude che il 42,0 % della popolazione di audit considerata è scevra da errori rilevanti; in altre parole, il livello di errore stimato per questa parte è inferiore alla soglia di rilevanza del 2 % (cfr. ***figura 1.9***). Questa parte della popolazione di audit comprende spese connesse a **pagamenti basati su diritti acquisiti** per ricevere i quali i beneficiari devono soddisfare determinate condizioni (ad esempio, *pagamenti diretti* per gli agricoltori, tranne i *regimi ecologici*), nonché parte delle spese amministrative (stipendi e pensioni dei funzionari dell'UE), sostegno al bilancio per i paesi non-UE e mobilità degli studenti e altre azioni di mobilità nell'ambito di *Erasmus+* (cfr. ***figura 1.10***). Gli auditor della Corte hanno tuttavia individuato errori nelle operazioni di pagamento diretto a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), in particolare dichiarazione di superficie non ammissibile, compresa una mancanza di documentazione attestante il legittimo possesso dei terreni oggetto di domanda dei beneficiari.

1.31. Come mostra la ***figura 1.10***, la maggior parte della popolazione di audit della Corte inficiata da errori rilevanti si riferisce alla rubrica "Risorse naturali e ambiente", seguita da "Mercato unico, innovazione e agenda digitale", "Coesione, resilienza e valori" e "Vicinato e resto del mondo".

Figura 1.10 – Scomposizione della popolazione di audit considerata dalla Corte per livello di errore e per rubrica del QFP

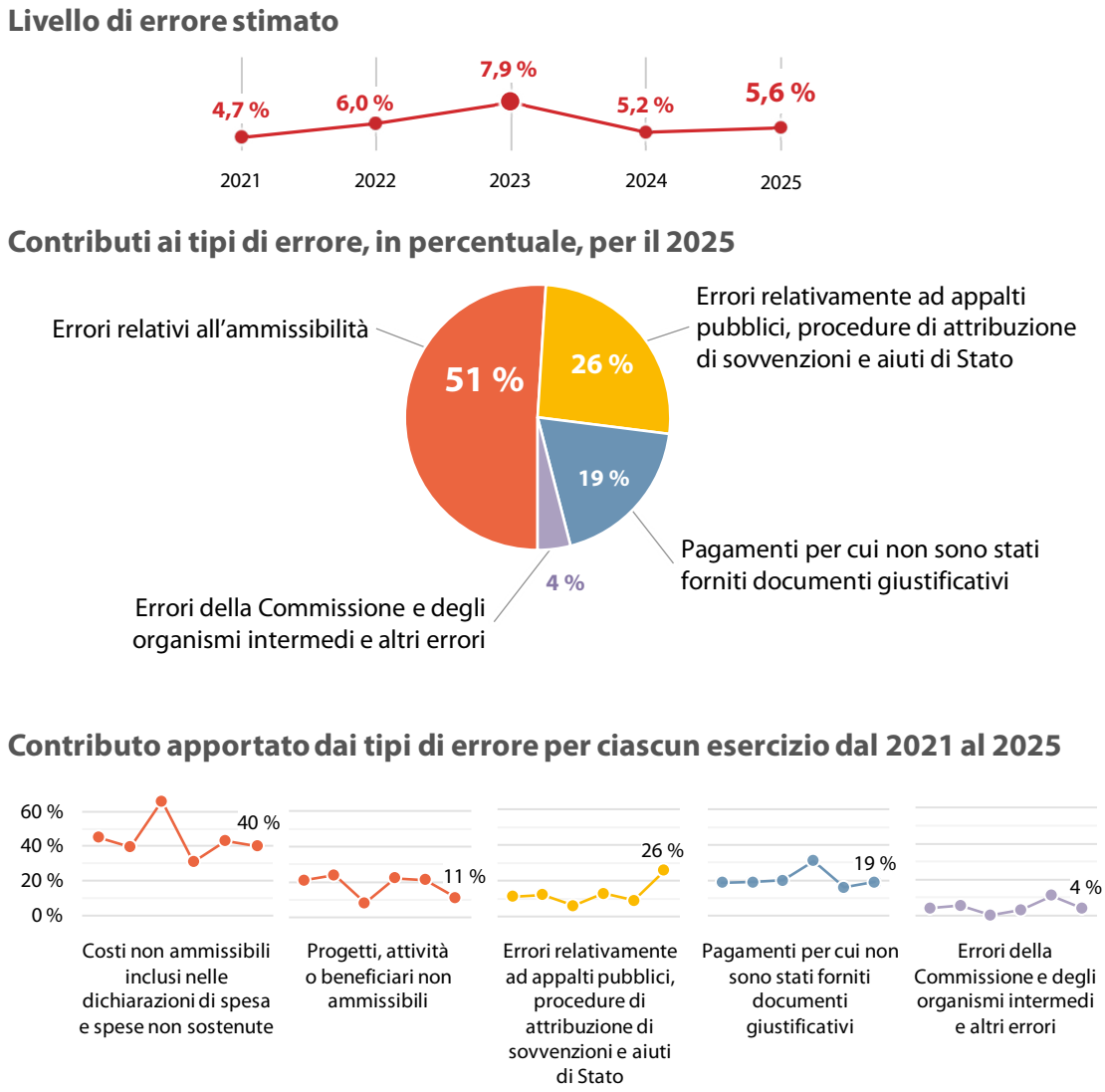


Fonte: Corte dei conti europea.

Gli errori di ammissibilità continuano ad essere quelli che più contribuiscono al livello di errore stimato per la spesa, con un aumento degli errori nelle procedure di appalto pubblico e di attribuzione delle sovvenzioni

1.32. La Corte ha esaminato quali tipi di errori hanno inficiato la parte della popolazione di audit nella quale permane un livello di errore rilevante. Nella ***figura 1.11*** vengono comparati i livelli di errore stimato per questa parte della popolazione di audit e il contributo apportato dai principali tipi di errore per ciascun esercizio dal 2021 al 2025, mostrando il contributo di ciascun tipo di errore al livello di errore stimato dalla Corte per il 2025.

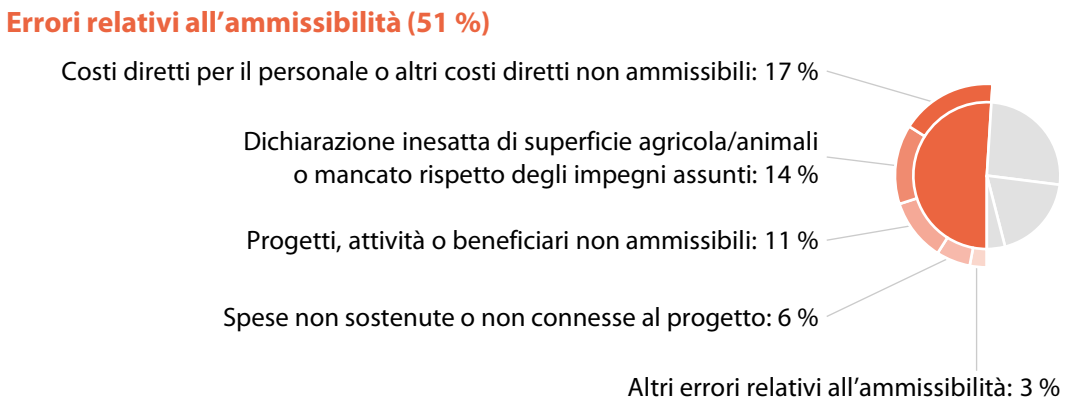
Figura 1.11 – Livello di errore stimato per quella parte della spesa inficiata da errori rilevanti e contributo di ciascun tipo di errore



Fonte: Corte dei conti europea.

1.33. Per il 2025, la Corte ha ancora una volta constatato che gli errori di ammissibilità, principalmente per le rubriche “Risorse naturali e ambiente”, “Mercato unico, innovazione e agenda digitale, “Coesione, resilienza e valori” e “Vicinato e resto del mondo” erano quelli che più hanno contribuito al livello di errore stimato per quella parte della popolazione di audit inficiata da errori rilevanti: per il 51 % (2024: 64 %). La ***figura 1.12*** fornisce una scomposizione di tali errori.

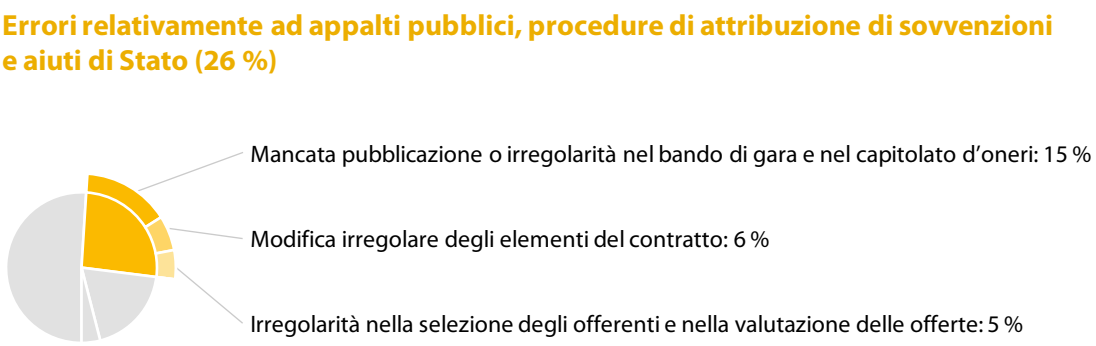
Figura 1.12 – Ripartizione degli errori di ammissibilità per il 2025



Fonte: Corte dei conti europea.

1.34. Gli errori relativi a violazioni delle norme sugli appalti pubblici e delle procedure di attribuzione di sovvenzioni, principalmente nelle rubriche “Coesione, resilienza e valori”, “Pubblica amministrazione europea”, “Risorse naturali e ambiente” e “Migrazione e gestione delle frontiere” hanno contribuito per il 26 % (2024: 16 %) al livello di errore stimato dalla Corte per questa parte della popolazione di audit per il 2025. I principali tipi di errore riscontrati negli appalti pubblici sono illustrati nella ***figura 1.13***.

Figura 1.13 – Ripartizione degli errori relativi ad appalti pubblici, procedure di attribuzione di sovvenzioni e aiuti di Stato per il 2025



Fonte: Corte dei conti europea.

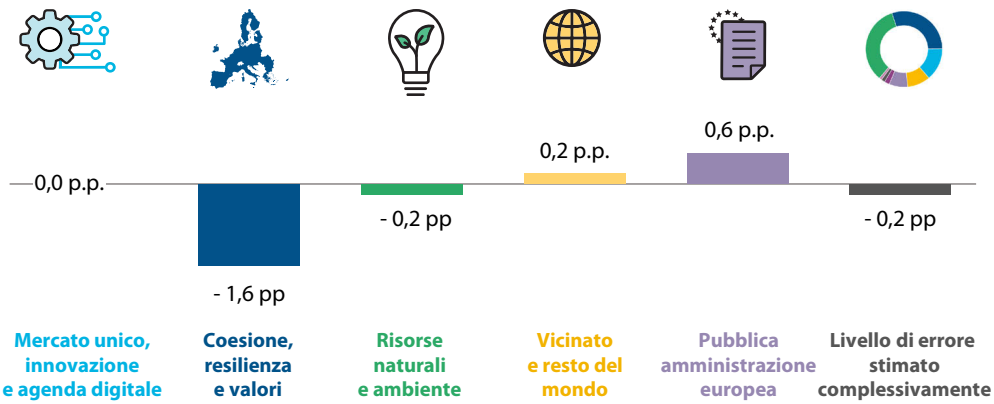
1.35. Inoltre, i pagamenti per i quali non è stata fornita alcuna documentazione giustificativa hanno inciso sul livello di errore per questo esercizio, principalmente nelle rubriche "Risorse naturali e ambiente", "Coesione, resilienza e valori" e "Mercato unico, innovazione e agenda digitale". Questi errori hanno contribuito nella misura del 19 % (nel 2024: 9 %) al livello di errore stimato dalla Corte per questa parte della popolazione di audit.

Le modifiche apportate alla metodologia utilizzata dalla Corte per quantificare gli errori in materia di appalti pubblici hanno ridotto leggermente il livello di errore stimato dalla Corte

1.36. A partire dal 2025, la Corte ha allineato la propria metodologia per quantificare gli errori in materia di appalti pubblici a quella utilizzata dalla Commissione e dagli Stati membri nei settori di intervento in regime di gestione concorrente (cfr. paragrafo ***30)*** dell'***allegato 1.1***). Tale metodologia determina l'incidenza finanziaria di ciascun tipo predefinito di irregolarità in materia di appalti pubblici. La Corte utilizza lo stesso elenco di tipi di irregolarità come base per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici per tutti i settori strategici e tutte le modalità di gestione del QFP: gestione diretta, indiretta e concorrente. La Corte applica detta metodologia, per analogia, a tutte le procedure di appalto, nonché agli errori riscontrati nelle procedure di attribuzione delle sovvenzioni.

1.37. Per il 2025, la Corte ha valutato l'impatto dell'applicazione della nuova metodologia per tutti i settori d'intervento per i quali emette una valutazione specifica. Nella ***figura 1.14*** viene illustrata la differenza.

Figura 1.14 – Incidenza degli errori in materia di appalti pubblici sul livello di errore stimato utilizzando la nuova metodologia, per le rubriche 1, 2, 3, 6 e 7 del QFP



p.p.: punti percentuali

Fonte: Corte dei conti europea.

Informazioni fornite dalla Commissione sulla regolarità

Il livello di errore indicato dalla Commissione non è direttamente comparabile al tasso di errore stimato dalla Corte ed è probabilmente sottostimato

1.38. La Commissione detiene la responsabilità ultima per l'esecuzione del bilancio dell'UE[15], indipendentemente dalla modalità di *gestione (diretta*, *indiretta* o *concorrente*) adottata.

1.39. Nella *relazione annuale sulla gestione e il rendimento (AMPR)*, la Commissione fornisce informazioni chiave aggregate sul controllo interno e sulla gestione finanziaria contenute nelle *relazioni annuali di attività (RAA)* delle varie direzioni generali della Commissione.

1.40. Nell'AMPR 2025 la Commissione presenta la propria stima del rischio al pagamento[16] per tutte le rubriche del QFP, ad eccezione della rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente" e della rubrica 6 "Vicinato e resto del mondo". La ***figura 1.15*** mette a confronto la stima fornita dalla Commissione per il rischio al pagamento per quelle rubriche del QFP per le quali la Corte fornisce una valutazione specifica e le forbici dell'intervallo di affidabilità del 95 %[17] utilizzato dalla Corte per la stima del livello di errore. Le cifre della Commissione sono al di sotto della forbice dell'intervallo di affidabilità della Corte per la rubrica 2 "Coesione, resilienza e valori" ed entro l'intervallo, ma al di sotto del livello di errore stimato dalla Corte per la rubrica 1 "Mercato unico, innovazione e agenda digitale".

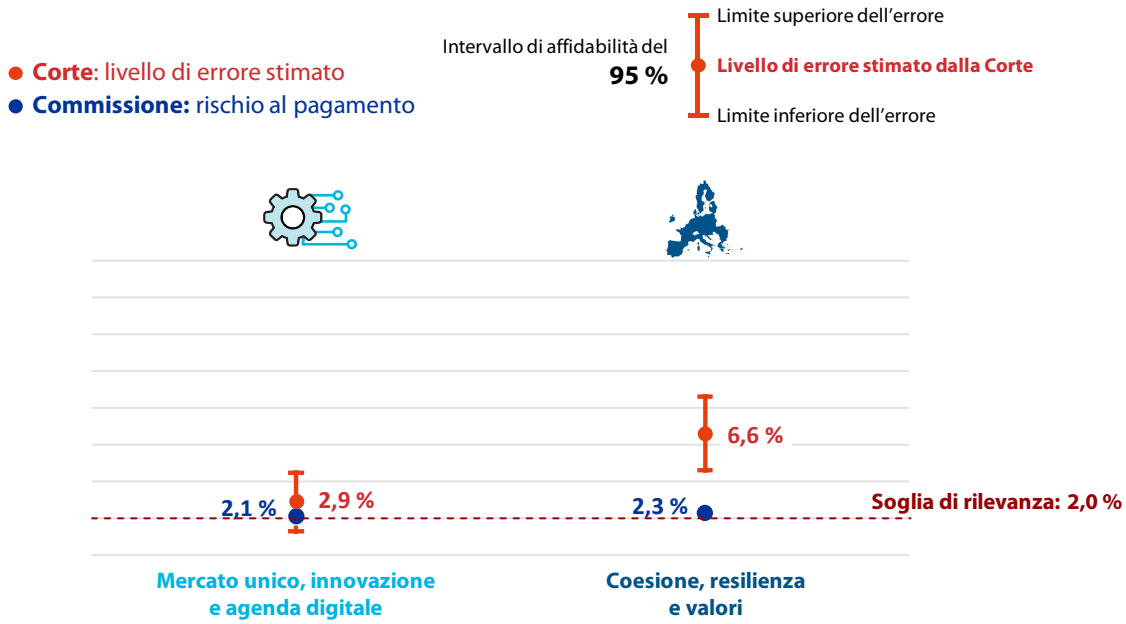
---

[15] Articolo 317 del TFUE.

[16] Ai sensi dell'articolo 253, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento finanziario, l'AMPR deve includere una stima del livello di errore nelle spese dell'UE.

[17] Cfr. paragrafo ***28)*** dell'***allegato 1.1*** per una spiegazione sull'intervallo di affidabilità del 95 %.

Figura 1.15 – Livello di errore stimato dalla Corte per il 2025 e rischio al pagamento stimato dalla Commissione per le rubriche 1 e 2 del QFP



Fonte: Corte dei conti europea.

1.41. Le stime operate dalla Commissione sono inferiori al livello di errore stimato dalla Corte per varie ragioni, tra cui le differenze intrinseche tra i rispettivi ruoli e mandati della Commissione e della Corte, ma anche le limitazioni dei *sistemi di gestione e di controllo* (cfr. paragrafo ***1.45***).

1.42. La Corte è il revisore esterno dell'UE e fornisce un giudizio di audit indipendente sulla *legittimità e regolarità* delle operazioni finanziarie in un dato esercizio. In tale processo, è tenuta a riferire in particolare su ogni caso di irregolarità, a prescindere dall'applicabilità di una *rettifica finanziaria* o di un recupero. Di contro, la Commissione si concentra su casi di irregolarità per i quali ritiene sussista una base giuridica per una rettifica finanziaria o per il recupero degli importi in questione. La Commissione non sempre procede a un recupero se, ad esempio, l'irregolarità riscontrata è dovuta ad una debolezza delle proprie procedure.

1.43. Più in concreto, nel caso della coesione, la stima delle "irregolarità" operata dalla Commissione è basata sulla definizione contenuta sul *regolamento recante disposizioni comuni*: "qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando a tale bilancio una spesa indebita".

1.44. La Corte ritiene che un "errore" sia un'operazione (o una parte di essa) non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Pertanto, la definizione della Corte comprende non soltanto le violazioni del diritto applicabile derivanti da azioni od omissioni di operatori economici, ma anche errori che comportano un danno per il bilancio dell'UE commessi dalle amministrazioni nazionali/regionali o dalla stessa Commissione. Il livello di errore stimato che la Corte segnala non dovrebbe essere interpretato come equivalente all'importo delle rettifiche finanziarie che la Commissione può potenzialmente imporre conformemente alle norme applicabili.

1.45. Come per gli esercizi precedenti, la Corte ha riscontrato nei sistemi di gestione e di controllo limitazioni che incidono negativamente sulla stima del rischio al pagamento in vari settori d'intervento operata dalla Commissione. Un'analisi delle limitazioni constatate per le rubriche 1 e 2 del QFP è illustrata nei paragrafi che seguono.

1.46. Per la rubrica 1 "Mercato unico, innovazione e agenda digitale", la Corte ha esaminato elementi dei sistemi di gestione e di controllo utilizzati dalla Commissione per evitare il plagio e il doppio finanziamento nel settore della ricerca. Nello specifico, ha esaminato i sistemi informatici e ha individuato alcune debolezze (cfr. paragrafo ***5.32***).

1.47. Per i fondi della politica di coesione a titolo della rubrica 2 “Coesione, resilienza e valori”, il tasso di errore della Commissione derivava dai tassi comunicati dalle *autorità di audit*, che la Commissione verifica tramite esami documentali e audit di conformità basati sul rischio. Tuttavia, la Corte rileva quanto segue:

- le verifiche documentali presentano limiti intrinseci, in quanto non sono concepite per individuare le spese irregolari che non erano state rilevate dagli Stati membri[18]. Non individuano inoltre le debolezze dei sistemi nel lavoro delle autorità di audit.

- la Commissione continua a rilevare irregolarità mediante gli audit di conformità da essa condotti[19]. Tuttavia, poiché ne espleta solo un numero limitato e non estrapola le risultanze a quella parte della spesa per la coesione non coperta da detti audit, vi è un alto rischio che molti errori non siano individuati e successivamente non considerati al momento di determinare il tasso di errore complessivo. Le integrazioni ed i tassi forfettari per i programmi non sottoposti ad audit inclusi nel tasso massimo della Commissione dal 2021 ovviano solo in parte a questo problema[20].

1.48. Negli esercizi precedenti, per molte autorità di audit nell’ambito dei fondi della politica di coesione, la Corte ha riscontrato debolezze sia negli approcci adottati che nel modo in cui li hanno attuati[21]. Per questi motivi, a partire dall’esercizio finanziario 2025, la Corte ha modificato il proprio approccio di audit per la rubrica 2 del QFP, ritornando a selezionare il proprio campione di operazioni sottostanti e a verificarle direttamente.

---

[18] Analisi 03/2024, “Una panoramica del regime di affidabilità e dei fattori fondamentali che hanno contribuito agli errori nella spesa per la coesione nel periodo 2014-2020”, paragrafi VI e 65-66.

[19] Ibidem, paragrafo 68.

[20] Ibid., paragrafi 41 e 42.

[21] Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2024, paragrafi 6.39-6.51 e analisi 03/2024.

La Corte notifica i presunti casi di frode all'EPPO e all'OLAF

1.49. La frode è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti; la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico; l'indebito impiego di fondi dell'UE[22]. La frode ha per effetto un danno, attuale o potenziale, agli interessi finanziari dell'UE.

1.50. La responsabilità primaria di prevenire e rilevare le frodi è sia della direzione di un'entità sia di coloro ai quali è affidata la governance della stessa. A norma dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'UE e i suoi Stati membri sono tenuti a combattere le frodi e le altre attività illegali che possono ledere gli interessi finanziari dell'UE.

1.51. La Corte dei conti europea, in qualità di auditor esterno dell'UE, non ha il mandato per indagare sui casi di presunte frodi perpetrate a scapito degli interessi finanziari dell'Unione. La Corte è tuttavia tenuta a segnalare tali casi alle autorità competenti, come parte dell'obbligo sancito dall'articolo 287, paragrafo 2, del TFUE di riferire su "ogni caso di irregolarità" rilevata durante la verifica della legittimità e regolarità di tutte le entrate e spese dell'UE e l'accertamento della sana gestione finanziaria. Prima di avviare le proprie procedure di audit, la Corte tiene conto del rischio di frode (cfr. paragrafi ***33)***-***35)*** dell'***allegato 1.1***) e riesamina periodicamente le proprie procedure.

1.52. La Corte comunica alla Procura europea (EPPO) ogni sospetto di reati che rientrino nell'ambito delle sue competenze e che coinvolgano gli Stati membri partecipanti, e comunica all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ogni sospetto di frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'UE. Tali sospetti possono sorgere nel corso del lavoro di audit da essa espletato (compresi i controlli di gestione) o derivare da informazioni fornite direttamente alla Corte da terzi.

---

[22] Articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ("direttiva PIF").

1.53. Nel 2025, la Corte ha segnalato all'OLAF 17 casi (2024: 19 casi) di presunte frodi, 15 dei quali individuati nel corso della propria attività di audit della spesa per il 2024, sette in quella per il 2023 e uno nel contesto di un controllo di gestione relativo allo strumento di assistenza preadesione (IPA). Uno degli altri due casi è stato segnalato dal servizio appalti della Corte e l'altro da terzi. A seguito di tali segnalazioni, al giugno 2026 l'OLAF aveva già avviato cinque indagini. Parallelamente, la Corte ha segnalato 12 di questi casi all'EPPO (2024: sette casi), che hanno condotto all'avvio di indagini da parte di tale organismo in otto casi.

1.54. Le cause più frequenti di queste presunte frodi riguardavano:

- l'utilizzo o la presentazione intenzionale di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, e/o la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, da cui era conseguita l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi dell'UE;
- la creazione artificiale delle condizioni necessarie per ottenere i finanziamenti dell'UE e
- l'uso improprio dei fondi dell'UE, ossia per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi.

Tra il 2010 e il 2025, la Corte ha trasmesso 267 casi all'OLAF. In base alle informazioni dell'OLAF, tale ufficio ha raccomandato il recupero di complessivi 555,6 milioni di euro dopo la chiusura di indagini avviate sulla base di informazioni fornite dalla Corte.

1.55. Oltre a segnalare casi all'EPPO e all'OLAF, la Corte nella presente relazione annuale fornisce informazioni sulle modalità con le quali la Commissione e Stati membri attuano le rispettive politiche antifrode. Nel ***capitolo 6***, la Corte riferisce che la Commissione ha pienamente attuato la raccomandazione 5.2 contenuta nella relazione annuale della Corte sull'esercizio 2020, relativa al tenere traccia del rischio di frode negli audit delle operazioni svolti dalle autorità di audit, e la raccomandazione 6.6 contenuta nella relazione annuale della Corte sull'esercizio 2022 sul miglioramento della sensibilizzazione della autorità di gestione ai rischi di frode (cfr. ***allegato 6.2***).

1.56. La Corte si è altresì occupata delle frodi in altri, distinti audit. Nel 2025, la Corte ha pubblicato una relazione speciale sulle frodi IVA sulle importazioni[23], di cui ha fornito una panoramica nella relazione annuale sull'esercizio 2024 (cfr. paragrafo 1.45). Inoltre, ha pubblicato una relazione speciale sugli organismi dell'UE che lottano contro le frodi[24]. Nel complesso, ha concluso che, sebbene i mandati dell'OLAF, dell'EPPO, di Eurojust ed Europol fossero definiti in maniera chiara, permanevano debolezze in termini di scambio di informazioni e di controllo amministrativo da parte della Commissione. Dai dati messi a disposizione dagli organismi sono emersi livelli variabili di presunte frodi segnalate, che non erano analizzate dalla Commissione. Gli obblighi di segnalazione delle frodi potevano portare a una duplicazione della segnalazione delle accuse, il che aumentava l'onere amministrativo. La Corte ha inoltre rilevato che la Commissione non disponeva di una piena supervisione né degli importi dovuti al bilancio dell'UE né di quelli effettivamente recuperati a seguito di indagini antifrode.

1.57. All'inizio del 2026, la Corte ha pubblicato una relazione speciale sulla lotta antifrode nell'RRF[25]. La Corte ha concluso che i sistemi istituiti dalla Commissione e dagli Stati membri nell'ambito dell'RRF per tutelare gli interessi finanziari dell'UE dalle frodi non erano pienamente efficaci. Anche se la Commissione aveva adottato misure per migliorare il quadro antifrode dell'RRF, la Corte ha rilevato che questo presentava ancora debolezze per quanto riguarda l'individuazione, la segnalazione e la correzione delle frodi. Dati incompleti e incoerenti sulle frodi nell'RRF, la mancanza di criteri standard per segnalare casi di frode nonché i problemi con le norme sui recuperi sono fattori che potrebbero compromettere la capacità della Commissione di applicare misure correttive tempestive ed efficaci. Il 18 giugno 2026 la Corte ha pubblicato una relazione speciale sulla strategia antifrode della Commissione[26]. La Corte ha rilevato che la strategia antifrode della Commissione era esaustiva, ma le azioni ideate spesso mancavano di ambizione. Sebbene fossero seguite le migliori pratiche per la gestione del rischio di frode, i processi previsti presentavano punti deboli, in particolare per quanto riguarda la valutazione del rischio. Infine, il monitoraggio e la rendicontazione della Commissione si concentravano principalmente sull'attuazione della strategia, prestando scarsa attenzione ai risultati e all'impatto.

---

[23] Relazione speciale 08/2025, "Frodi sulle importazioni relative all'imposta sul valore aggiunto – Gli interessi finanziari dell'UE non sono sufficientemente protetti nell'ambito dei regimi doganali semplificati all'importazione".

[24] Relazione speciale 26/2025, "Organismi dell'UE che lottano contro le frodi – Mandati chiari, ma lo scambio di informazioni e la supervisione da parte della Commissione rimangono insufficienti".

[25] Relazione speciale 06/2026, "Lotta alle frodi nell'RRF– Lavori in corso".

[26] Relazione speciale 18/2026 "La strategia antifrode della Commissione – Esaustiva, ma manca di ambizione".

Conclusioni e raccomandazioni

1.58. Questo capitolo presenta gli elementi a sostegno del giudizio di audit espresso nella dichiarazione di affidabilità. La Corte conclude che i conti non sono inficiati da inesattezze rilevanti.

1.59. Il lavoro di audit informatico svolto dalla Corte su SUMMA, il nuovo sistema informativo centrale di bilancio, tesoreria e contabilità, ha individuato alcune carenze significative nel controllo interno per quanto riguarda la gestione dell'accesso degli utenti e delle modifiche informatiche. Sebbene fossero in essere pratiche di controllo, tali carenze potrebbero aumentare il rischio che l'affidabilità delle operazioni finanziarie e il funzionamento del sistema ne risentano in maniera negativa. La Corte ha inoltre rilevato debolezze nella gestione della risoluzione degli incidenti e della continuità operativa, che potrebbero potenzialmente aumentare il rischio di perturbazioni delle attività.

Raccomandazione 1.1 – Colmare le lacune funzionali e rafforzare i controlli su SUMMA

Sulla base del lavoro di audit informatico svolto su SUMMA, la Corte raccomanda alla Commissione quanto segue:

a) individuare le lacune funzionali rimanenti, stabilire un ordine di priorità in base al loro potenziale impatto sull'affidabilità delle operazioni finanziarie e colmare quelle ad alta priorità;

b) far sì che le soluzioni temporanee siano efficaci, prevedano i controlli necessari per prevenire gli errori finanziari, siano attentamente monitorate e accompagnate da un piano per il completamento tempestivo di soluzioni permanenti;

c) stabilire un ordine di priorità e affrontare le carenze del controllo interno relative all'introduzione e al funzionamento di SUMMA.

Termine di attuazione: fine 2026.

1.60. Per quanto riguarda la regolarità delle operazioni, la Corte conclude che le operazioni relative alle entrate sono esenti da errori rilevanti. Per quanto riguarda le spese, dalle verifiche di audit condotte su un campione rappresentativo di 750 operazioni risulta che il livello di errore stimato era del 3,8 %. La Corte conclude che una parte sostanziale di queste spese era inficiata da errore in misura rilevante. Si tratta di spese soggette a norme complesse, principalmente di spese per rimborsi, per le quali il livello di errore stimato era del 5,6 %. Tali spese sono ammontate a 75,8 miliardi di euro nel 2025 e rappresentano il 58,0 % della popolazione di audit della Corte (2024: 68,9 %). Gli errori di ammissibilità e quelli relativi agli appalti, oltre l'assenza di documenti giustificativi, sono quelli che più hanno contribuito al livello di errore stimato dalla Corte.

Allegati

Allegato 1.1 – Approccio e metodologia di audit

1) Il presente allegato illustra l'approccio e la metodologia adottati per l'audit dell'affidabilità dei conti dell'UE e della regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti relativi alle entrate e alle spese (spesa di bilancio) nell'ambito dei quadri finanziari pluriennali (QFP). L'approccio per l'audit delle spese eseguite nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RFF), che segue un approccio di audit specifico, viene descritto nel ***capitolo 11***.

2) La Corte definisce il proprio approccio di audit al fine di fornire agli utilizzatori previsti una ragionevole garanzia riguardo alle risultanze del proprio lavoro. La metodologia di audit è conforme ai princìpi internazionali di audit della Federazione internazionale dei revisori contabili (IFAC) e dell'Organizzazione internazionale delle Istituzioni superiori di controllo (INTOSAI). Ciò consente alla Corte di ottenere elementi probatori di audit sufficienti e adeguati a sostegno delle proprie conclusioni di audit.

3) La Corte esprime un giudizio di audit (la dichiarazione di affidabilità) concernente l'affidabilità dei conti e la regolarità delle operazioni sottostanti, integrata da valutazioni specifiche per i principali settori di attività dell'UE. Dette valutazioni forniscono in dettaglio le risultanze di audit, i livelli stimati di errore nonché le conclusioni di audit riguardanti le operazioni sottostanti e gli aspetti relativi ai sistemi in tali settori.

PARTE 1 – Approccio di audit per quanto concerne l'affidabilità dei conti

4) La Corte esamina i conti annuali consolidati dell'UE per determinarne l'affidabilità. Essi sono costituiti da:

   a) i rendiconti finanziari consolidati e

   b) le relazioni sull'esecuzione del bilancio.

5) I conti consolidati dovrebbero presentare in maniera adeguata, sotto tutti gli aspetti rilevanti:

   a) la situazione finanziaria dell'Unione europea a fine esercizio;

   b) i risultati delle sue operazioni e dei flussi di cassa e

   c) le variazioni del patrimonio netto di fine esercizio.

6) Nel quadro dell'audit, la Corte:

   a) acquisisce conoscenza delle componenti dei controlli interni allo scopo di definire procedure di audit adeguate alle circostanze;

   b) valuta l'ambiente di controllo contabile;

   c) verifica il funzionamento delle procedure contabili chiave e della procedura di chiusura alla fine dell'esercizio;

   d) accerta la coerenza e la ragionevolezza dei principali dati contabili;

   e) analizza i conti e/o i saldi e le connesse informative, procedendo alla loro riconciliazione;

   f) sulla base di campioni rappresentativi e di considerazioni relative alla rilevanza, esegue verifiche di convalida su impegni, pagamenti e voci specifiche del bilancio finanziario;

   g) valuta se la presentazione complessiva dei rendiconti finanziari sia conforme al quadro normativo applicabile in materia di informativa finanziaria;

   h) ove possibile e conformemente ai princìpi di revisione internazionali, si avvale del lavoro di altri auditor, specie quando espleta l'audit delle attività di assunzione e di concessione di prestiti gestite dalla Commissione, per le quali sono disponibili relazioni di audit redatte da revisori esterni.

PARTE 2 – Approccio di audit per quanto concerne la regolarità delle operazioni

7) Per operazioni sottostanti si intendono i trasferimenti di fondi dal bilancio dell'UE fino ai destinatari finali e i trasferimenti di entrate dagli Stati membri e da altre fonti al bilancio dell'UE.

8) Nel valutare se le operazioni relative alle entrate siano conformi alla normativa dell'UE, l'approccio di audit della Corte si basa principalmente su un esame dei sistemi di gestione e di controllo selezionati per la verifica, il calcolo e la riscossione delle entrate. A ciò si aggiungono verifiche dirette della conformità per un campione rappresentativo di operazioni.

9) L'approccio adottato dalla Corte per valutare se le operazioni di spesa alla base dei conti siano conformi alla normativa dell'UE fa prevalentemente affidamento su verifiche dirette della conformità per un campione rappresentativo di operazioni. Tali verifiche possono essere integrate da un esame dei sistemi di gestione e di controllo selezionati.

10) La Corte organizza il proprio lavoro di audit in base alle diverse rubriche del QFP e ne riferisce le risultanze sempre con la stessa ripartizione, in linea con la struttura del bilancio decisa dal legislatore.

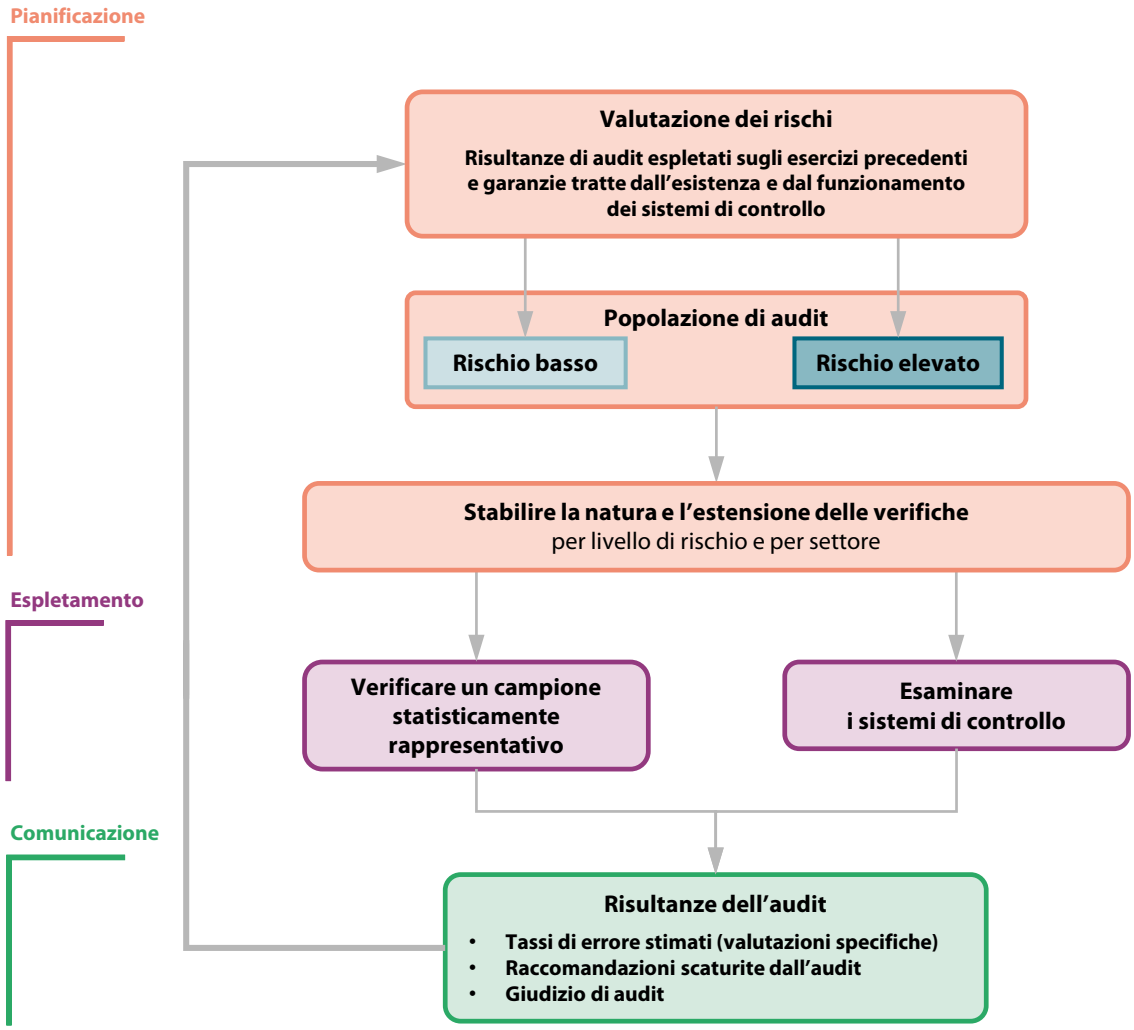
Esame dei sistemi di gestione e di controllo

11) La Commissione, le altre istituzioni ed organismi dell'UE, le autorità degli Stati membri, i paesi e/o le regioni beneficiari istituiscono una serie di sistemi di controllo per gestire i rischi per il bilancio e sorvegliare e assicurare la regolarità delle operazioni. Ogni anno, la Corte esamina i sistemi di gestione e di controllo selezionati e presenta le risultanze del lavoro espletato sui sistemi, assieme a raccomandazioni relative a possibili miglioramenti, nei ***capitoli 4-10***.

Verifica delle operazioni

12) A seguito di un'analisi annuale del rischio, basata sulle modalità con cui i fondi sono erogati, sulle risultanze di precedenti audit e sulla propria valutazione dei sistemi di gestione e di controllo, la Corte suddivide la popolazione di audit delle operazioni su cui sono basati i conti in "spese ad alto rischio" e "spese a basso rischio", al fine di selezionare un campione rappresentativo. Utilizza inoltre tale classificazione nella fase di rendicontazione, al fine di stabilire, partendo dalle risultanze dei propri audit, in che percentuale la popolazione di audit considerata sia inficiata da un livello di errore rilevante. Nella ***figura 1.16*** vengono illustrate le modalità con cui l'analisi annuale dei rischi parte dalle risultanze degli audit espletati su precedenti esercizi.

Figura 1.16 – Il processo annuale di audit delle spese



Fonte: Corte dei conti europea.

13) La Corte stabilisce innanzitutto le dimensioni complessive del campione di operazioni da sottoporre ad audit per la popolazione di spese classificate a basso rischio (principalmente le spese basate su diritti acquisiti) e per le spese ad alto rischio (principalmente spese a titolo di rimborso) e le ipotesi relative al livello di errore stimato e alla deviazione standard. Questo approccio è stato scelto principalmente per rendere più efficace il lavoro di audit della Corte, focalizzandosi sulle aree ad alto rischio, e per ottenere una base sufficiente per stabilire se l'errore rilevante individuato dagli auditor della Corte nello svolgimento del proprio lavoro sia pervasivo (cfr. paragrafi ***38)*** e ***39)***).

14) La Corte considera parti della popolazione di audit “a basso rischio” (verosimilmente scevre da errori rilevanti) quando dispone di elementi probatori sufficienti a dimostrare che il livello di errore stimato è al di sotto della soglia di rilevanza, sulla base delle verifiche di convalida eseguite per gli esercizi precedenti e, ove disponibile, della garanzia che deriva dall’esistenza e dal funzionamento dei sistemi di controllo. La Corte considera le spese “ad alto rischio” (verosimilmente inficiate da errori rilevanti) quando le risultanze del lavoro svolto per gli esercizi precedenti indicano che il livello di errore stimato è al di sopra della soglia di rilevanza e/o gli elementi probatori raccolti fino a quel momento non consentono di raggiungere conclusioni diverse.

15) Per stabilire le dimensioni del campione per ciascuna rubrica del QFP, la Corte tiene conto dell’importo delle spese accettate, della ripartizione della popolazione di audit in spese ad alto rischio e spese a basso rischio da essa operata e del fatto che essa abbia eseguito o meno una valutazione specifica. A tale fine, la Corte utilizza un modello di affidabilità basato sulla propria valutazione combinata del rischio (rischio intrinseco e rischio di controllo) e tiene conto della garanzia che può provenire dai sistemi di gestione e di controllo. Per ciascuna rubrica del QFP per la quale la Corte fornisce una valutazione specifica (***capitoli 5, 6, 7, 9*** e ***10***), la Corte verifica un campione rappresentativo di operazioni, in modo da poter fornire una stima del livello di errore per tale rubrica.

16) La Corte utilizza una valutazione combinata del rischio anche per stabilire le dimensioni del campione per le operazioni relative alle entrate.

17) La Corte ricorre al *campionamento per unità monetaria* (MUS) stratificato per selezionare le domande o i pagamenti e, a livello inferiore, le singole voci all’interno di operazioni. Per ciascuna operazione selezionata, la Corte verifica come è stato calcolato l’importo indicato nella domanda presentata o l’importo del pagamento eseguito. Ciò implica ripercorrere l’iter delle operazioni, dai conti di bilancio fino al destinatario finale (ad esempio, un agricoltore, l’organizzatore di un corso di formazione o un progetto di aiuto allo sviluppo), e verificare la conformità a ciascun livello.

18) Gli auditor della Corte stabiliscono se la domanda o il pagamento sono stati eseguiti per le finalità approvate nel bilancio e specificate dalla normativa e se sono conformi alla normativa UE applicabile. Questa include le norme finanziarie (TFUE, regolamento finanziario), la legislazione di base che istituisce la politica, il programma o l'attività in causa, gli eventuali atti normativi elaborati in ottemperanza alle disposizioni della legislazione di base e il quadro contrattuale. In linea con il principio di sussidiarietà, molte norme sono stabilite a livello nazionale. Tra queste vi sono non solo le norme di recepimento del diritto UE nel diritto nazionale (ad esempio, delle direttive sugli appalti pubblici), ma anche i criteri di ammissibilità stabiliti per molti regimi soggetti alla gestione concorrente. La valutazione operata dalla Corte tiene debito conto dell'interpretazione del diritto nazionale e dell'UE fornita dagli organi giudiziari nazionali o da organismi nazionali indipendenti e competenti in materia e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

19) Per quanto riguarda la verifica delle operazioni concernenti le entrate (***capitolo 4***), l'audit della Corte relativo alle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto, sul reddito nazionale lordo e sulla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati prende innanzitutto in esame le statistiche e i dati sulla cui base esse sono calcolate. Per le risorse proprie tradizionali, la Corte esamina gli estratti contabili delle autorità doganali e il flusso dei dazi, anche in questo caso fino alla riscossione degli importi da parte della Commissione e alla loro contabilizzazione.

20) La Corte esamina le spese nel momento in cui sono state sostenute dai destinatari finali dei fondi dell'UE per le attività intraprese e nel momento in cui la Commissione le ha successivamente accettate ("*spese accettate*"). Ciò vale per tutte le categorie di pagamenti. In pratica, ciò significa che la popolazione di operazioni esaminata dalla Corte a fini di audit include pagamenti intermedi e pagamenti finali. La Corte non ha esaminato i prefinanziamenti pagati (anticipi) nel momento in cui sono stati eseguiti, ma nel momento in cui:

    a) il destinatario finale dei fondi dell'UE (ad esempio, un agricoltore, un istituto di ricerca, una società che esegue lavori o servizi a seguito di un appalto pubblico) ne documenta l'utilizzo, vale a dire una volta che sono stati registrati progressi conseguiti grazie alle attività finanziate e/o costi sono stati sostenuti e

b) la Commissione (o un'altra istituzione od organismo che gestisce i fondi UE) ha accettato l'utilizzo finale dei fondi (i progressi realizzati e/o i relativi costi), liquidando l'anticipo. Ad esempio, la popolazione di audit per la rubrica del QFP "Coesione, resilienza e valori" è composta dalle spese incluse nei conti accettati annualmente dalla Commissione. In quanto tale, l'approccio della Corte prevede la verifica delle operazioni per le quali, in base alla normativa, gli Stati membri avrebbero dovuto attuare tutte le misure pertinenti per correggere gli errori da essi stessi individuati.

21) Dal 2017, l'approccio di audit della Corte per la rubrica 2 del QFP ha incluso l'esame e la riesecuzione del lavoro di audit svolto dalle autorità di audit nazionali e dalla Commissione. Tuttavia, la Corte ha riscontrato ripetute debolezze che non le hanno consentito di fare affidamento su tale lavoro. Pertanto, a partire dal 2025 la Corte ha modificato il proprio approccio al campionamento delle operazioni per questa rubrica. Il campione non è più estratto dalle operazioni verificate dalle autorità di audit, bensì da tutte le operazioni incluse nei conti annuali.

22) Il campione di audit della Corte è estratto in modo da poter stimare il livello di errore per l'insieme della spesa anziché per le singole operazioni (ad esempio, un progetto specifico). I tassi di errore indicati per le voci di spesa selezionate non vanno intesi come una conclusione in merito alle rispettive operazioni, ma piuttosto come il contributo diretto che gli errori in tali operazioni forniscono al livello di errore complessivo relativo alla spesa dell'UE.

23) La Corte non esamina per ogni singolo anno le operazioni in ciascuno Stato membro, paese e/o regione beneficiari. Il fatto che vengano menzionati taluni Stati membri, paesi e/o regioni beneficiari non significa che casi simili non si verifichino anche altrove. Gli esempi illustrativi riportati nella presente relazione non forniscono una base per trarre conclusioni su specifici Stati membri, paesi o regioni beneficiari interessati.

24) La Corte valuta se può avvalersi in modo efficiente dei controlli sulla regolarità già svolti da altri revisori. Qualora intenda servirsi delle risultanze di tali controlli ai fini del proprio lavoro di audit, essa valuta, conformemente ai princìpi di audit internazionali, l'indipendenza e la competenza degli altri revisori, nonché l'estensione e l'adeguatezza del lavoro da essi svolto.

25) Per la parte della popolazione di audit relativa alle agenzie e alle imprese comuni dell'UE, la Corte si basa sulle risultanze dell'attività di audit espletata ai fini della redazione delle relazioni annuali specifiche della Corte sulle agenzie[27] e sulle imprese comuni[28].

Valutazione delle risultanze della verifica delle operazioni

26) La Corte ritiene che gli errori si verifichino quando i fondi non sono impiegati in conformità alla normativa UE o alle specifiche norme nazionali applicabili. Un errore può riguardare l'intero importo di una singola operazione o parte di esso.

27) La Corte appura se gli errori siano quantificabili o meno, ossia se sia possibile determinare quanto dell'importo controllato sia inficiato dall'errore. Un "errore quantificabile" è un importo che non avrebbe dovuto essere posto a carico del bilancio dell'UE.

28) La Corte stabilisce l'impatto complessivo degli errori considerando aspetti sia qualitativi che quantitativi. La valutazione qualitativa tiene conto dell'importanza delle norme violate, della gravità dei fatti e delle conseguenze effettive o potenziali. La valutazione quantitativa è basata sugli errori quantificabili individuati mediante la verifica di un campione di operazioni che la Corte estrapola per fornire una stima statistica: il livello di errore stimato. Inoltre, la Corte calcola un intervallo di affidabilità del 95 % per il livello di errore nella popolazione di audit, vale a dire un intervallo entro cui stima, con un grado di affidabilità del 95 %, che si collochi il livello di errore nella popolazione sottoposta ad audit (tra il limite inferiore e il limite superiore dell'errore).

29) Gli errori individuati e corretti precedentemente alle verifiche della Corte, e indipendentemente da queste ultime, sono esclusi dal calcolo dell'errore, in quanto proprio la loro rilevazione e correzione dimostrano che i sistemi di gestione e di controllo hanno funzionato efficacemente.

30) A partire dal 2025, la Corte ha allineato la propria metodologia per quantificare gli errori in materia di appalti pubblici a quella utilizzata dalla Commissione nei settori di intervento in regime di gestione concorrente[29].

---

[27] Relazione annuale sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2024.

[28] Relazione annuale sulle imprese comuni dell'UE per l'esercizio finanziario 2024.

[29] Decisione C(2019) 3452 comprendente un allegato che stabilisce linee-guida per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'UE in caso

31) Per le rubriche del QFP per le quali la Corte fornisce una valutazione specifica, nonché per le entrate e per l'insieme del bilancio dell'UE, la Corte fornisce un "livello di errore stimato", che tiene conto unicamente degli errori quantificabili ed è espresso in percentuale. Esempi di errori quantificabili sono i costi e progetti non ammissibili, le violazioni delle disposizioni contrattuali o delle condizioni per la concessione delle sovvenzioni, l'inosservanza delle norme che disciplinano gli appalti pubblici o gli aiuti di Stato e la mancanza di documenti giustificativi essenziali.

32) L'approccio adottato dalla Corte non è stato concepito per raccogliere dati sulla frequenza dell'errore nell'intera popolazione di audit. Pertanto, i dati presentati sul numero di errori rilevati per una rubrica del QFP, nella spesa gestita da una direzione generale o nella spesa eseguita in un particolare Stato membro non sono indicativi della frequenza dell'errore nelle operazioni finanziate dall'UE o nei singoli Stati membri.

PARTE 3 – Procedure di audit in relazione alla frode

33) La Corte individua e valuta i rischi di inesattezze rilevanti nei conti consolidati e di violazioni significative degli obblighi sanciti nella normativa UE, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti.

34) definisce ed espleta procedure di audit commisurate a tali rischi e ottiene elementi probatori di audit sufficienti e adeguati per formulare un giudizio. I casi di inesattezze o violazioni rilevanti dovute a frode sono più difficili da individuare di quelli derivanti da errori, poiché la frode può implicare collusione, falsificazioni, omissioni intenzionali, presentazioni ingannevoli o l'elusione del controllo interno. Pertanto, aumenta il rischio che tali casi non vengano rilevati.

35) Se la Corte ha motivo di sospettare che sia stata perpetrata un'attività fraudolenta, ne informa l'EPPO e l'OLAF, in base alle rispettive competenze.

---

di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici *[traduzione a cura della Corte]*.

PARTE 4 – La dichiarazione di affidabilità – Formazione del giudizio di audit

36) La Corte basa il proprio giudizio di audit su elementi probatori di audit sufficienti e adeguati, che ha ottenuto mediante un esame dei sistemi di gestione e di controllo e una verifica delle operazioni.

37) Tramite gli audit svolti, la Corte può formulare un giudizio con cognizione di causa, indicando se gli errori presenti nella popolazione di audit superino o rientrino nei limiti di rilevanza. La Corte applica il livello del 2,0 % come soglia di rilevanza per esprimere il proprio giudizio e tiene conto anche della natura, dell'importo e del contesto degli errori, nonché di altre informazioni disponibili (cfr. paragrafo ***28)***).

38) Quando riscontra un livello di errore rilevante e ne determina l'effetto sul giudizio di audit, la Corte deve stabilire se gli errori nella popolazione di audit siano "pervasivi"[30]. Qualora gli errori siano rilevanti e "pervasivi", la Corte esprime un giudizio di audit negativo.

39) Gli errori e/o l'assenza di elementi probatori di audit sono ritenuti "pervasivi" se, a giudizio dell'auditor, non sono circoscritti a specifici elementi, conti o voci dei rendiconti finanziari (sono cioè diffusi nei conti o nelle operazioni oggetto di verifica). Quand'anche siano così circoscritti, sono comunque "pervasivi" se rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale dei rendiconti finanziari, oppure riguardano informazioni comunicate che sono fondamentali ai fini della comprensione dei rendiconti finanziari da parte degli utenti.

PARTE 5 – Collegamento fra i giudizi di audit relativi all'affidabilità dei conti e quelli relativi alla regolarità delle operazioni

40) I princìpi internazionali di audit[31] specificano che, se gli auditor emettono giudizi di audit sia sull'affidabilità dei conti sia sulla regolarità delle operazioni che ne sono alla base, i due giudizi dovrebbero essere chiaramente distinti. Di conseguenza, un giudizio con modifica sulla regolarità delle operazioni non conduce, di per sé, a un giudizio con modifica sull'affidabilità dei conti.

---

[30] Principio internazionale di revisione (ISA) 705 (rivisto), Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente.

[31] ISSAI 4000, paragrafo 16.

Capitolo 2

Gestione finanziaria e di bilancio

Indice

	Paragrafo
Introduzione	**2.1.**
Gestione di bilancio nel 2025	**2.2. - 2.29.**
Per effetto dell'NGEU, i pagamenti hanno superato gli impegni nel 2025	**2.2. - 2.9.**
Gli stanziamenti d'impegno del bilancio annuale dell'UE sono stati quasi interamente utilizzati nel 2025	**2.5. - 2.6.**
I pagamenti sono stati in linea con la pianificazione iniziale e inferiori al massimale del QFP	**2.7. - 2.8.**
Per la maggior parte delle rubriche, i profili di pagamento sono relativamente stabili nel tempo	**2.9.**
Assorbimento dei fondi a gestione concorrente: Il QFP 2014-2020 è in chiusura, mentre il QFP 2021-2027 sta accelerando, dopo essere partito in sordina	**2.10. - 2.18.**
L'assorbimento dei fondi SIE per il 2014-2020 ha raggiunto il 98,6 %, e 26 Stati membri hanno superato il 95 %	**2.10. - 2.12.**
L'assorbimento dei fondi a gestione concorrente del 2021-2027 disciplinati dall'RDC sta accelerando, ma rimane inferiore rispetto al precedente QFP	**2.13. - 2.17.**
I pagamenti del FEASR nell'ambito della nuova PAC sono accelerati in modo significativo nel 2025	**2.18.**
Nel 2025 i pagamenti delle sovvenzioni a titolo dell'RRF sono stati notevolmente inferiori a quanto previsto	**2.19. - 2.24.**
Gli impegni non ancora liquidati diminuiscono, ma sono ancora consistenti	**2.25. - 2.29.**
Gestione finanziaria nel 2025	**2.30. - 2.68.**
I prestiti in essere assunti dall'UE sono aumentati di più del 20 % nel 2025	**2.30. - 2.47.**
L'utilizzo dell'NGEU è inferiore al previsto	**2.37. - 2.41.**
I costi di finanziamento attesi per l'NGEU per l'attuale QFP rimangono il doppio delle stime iniziali	**2.42. - 2.44.**
I ritardi negli esborsi hanno determinato un aumento dei saldi di cassa	**2.45. - 2.47.**

Il bilancio dell'UE ha continuato l'esecuzione del sostegno all'Ucraina durante la guerra di aggressione della Russia 2.48. - 2.54.

L'esposizione di bilancio dell'UE continua ad aumentare 2.55. - 2.68.

Il margine di manovra del bilancio dell'UE funge da garanzia per l'assunzione di prestiti 2.60. - 2.65.

Il rendimento finanziario cumulato del fondo comune di copertura è positivo, come accaduto nel 2024 2.66. - 2.68.

Conclusioni e raccomandazioni 2.69. - 2.76.

Conclusioni 2.69. - 2.74.

Raccomandazioni 2.75. - 2.76.

Introduzione

2.1. Il presente capitolo espone le principali problematiche relative alla gestione finanziaria e di bilancio della dotazione finanziaria dell'UE per il 2025 e dei fondi aggiuntivi. Vengono inoltre trattati i rischi e le sfide che l'UE potrebbe dover affrontare in futuro. Il capitolo è basato sull'esame, condotto dalla Corte, dell'esecuzione del bilancio dell'UE e sull'analisi dei documenti pubblicati dalla Commissione e da altri portatori di interessi. Tiene inoltre conto del lavoro presentato nelle relazioni speciali e nei pareri della Corte.

Gestione di bilancio nel 2025

Per effetto dell'NGEU, i pagamenti hanno superato gli impegni nel 2025

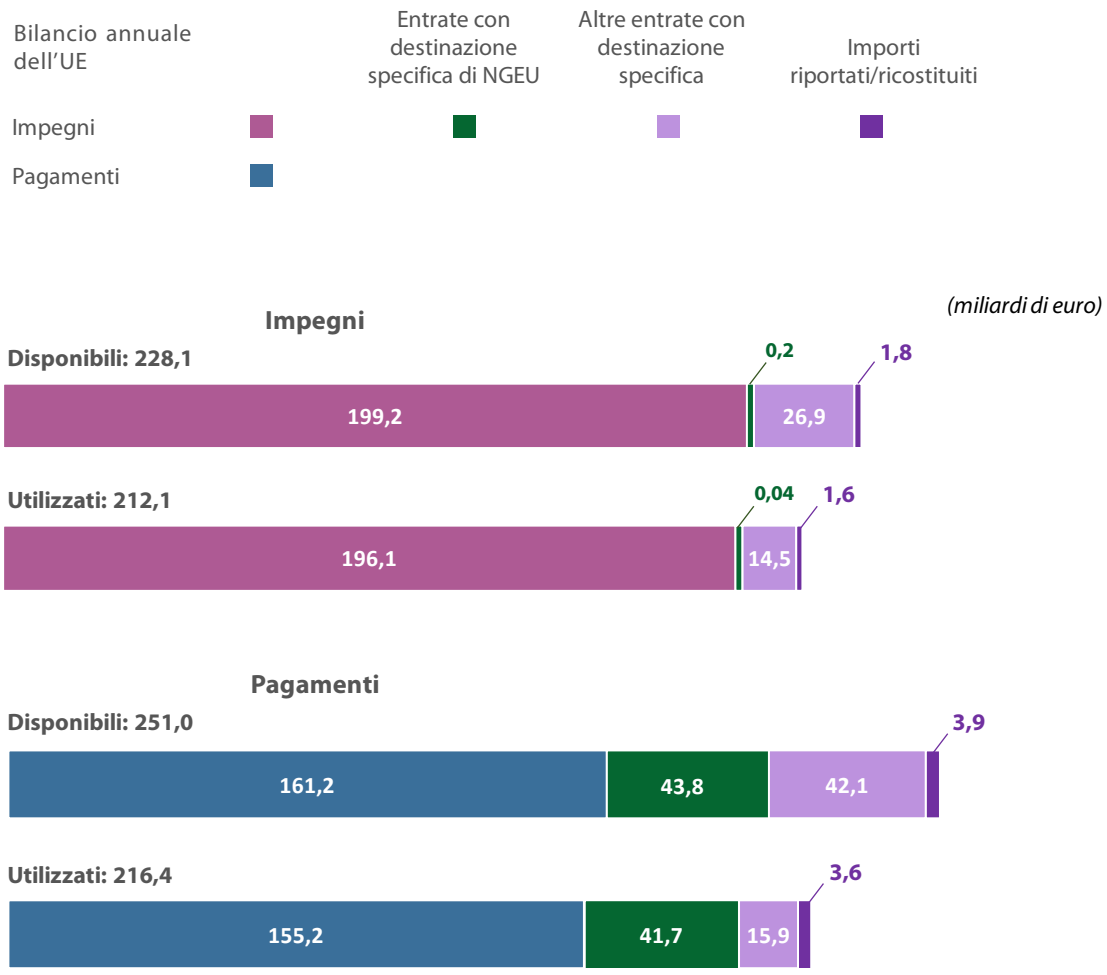
2.2. In questa sezione, la Corte analizza l'esecuzione del bilancio dell'UE nel 2025, il quinto anno di attuazione del *QFP* 2021-2027 e di *NGEU*.

2.3. Dal 2023 la Corte include nella propria analisi tutti i tipi di stanziamenti di impegno e di pagamento (stanziamenti del bilancio annuale, *riporti* e importi ricostituiti, entrate con destinazione specifica dell'NGEU ed altri tipi di entrate con destinazione specifica). I prestiti sono voci fuori bilancio e pertanto non se ne tiene conto.

2.4. La ***figura 2.1*** mostra la dotazione di bilancio complessiva dell'UE disponibile ed utilizzata per gli stanziamenti di impegno e di pagamento per il 2025. La dotazione di bilancio annuale dell'UE costituisce l'87,3 % del totale degli stanziamenti d'impegno disponibili e il 64,2 % del totale degli stanziamenti di pagamento disponibili. Le entrate con destinazione specifica di NGEU, le altre entrate con destinazione specifica, i riporti e gli importi ricostituiti costituiscono la parte restante. A partire dal 2024, gli impegni coperti dalle entrate con destinazione specifica dell'NGEU sono limitati alle spese amministrative della Commissione[1].

[1] Articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/241.

Figura 2.1 – Totale degli stanziamenti disponibili ed utilizzati, comprese sovvenzioni NGEU, nel 2025



Nota: Dei 41,7 miliardi di euro di stanziamenti di pagamento NGEU utilizzati nel 2025, 33,2 miliardi di euro sono stati impiegati per finanziare sovvenzioni dell'RRF e 8,5 miliardi di euro per finanziare integrazioni a programmi esistenti.

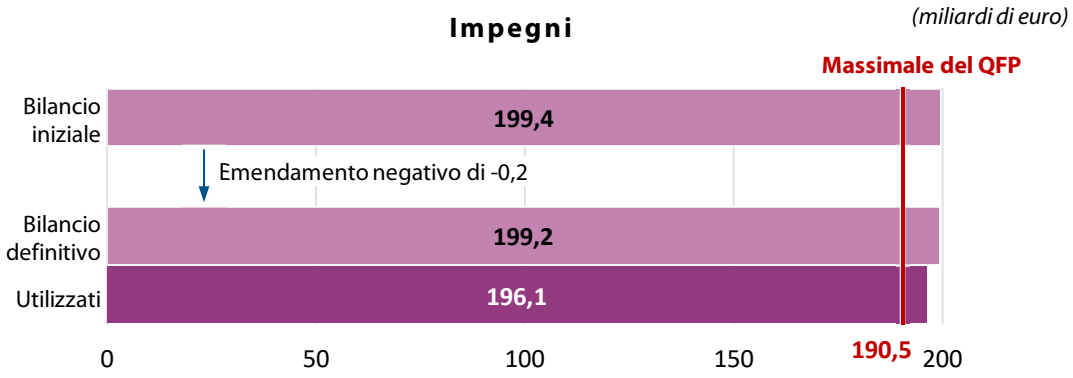
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali consolidati dell'UE per l'esercizio 2025.

Gli stanziamenti d'impegno del bilancio annuale dell'UE sono stati quasi interamente utilizzati nel 2025

2.5. L'autorità di bilancio ha approvato una dotazione finanziaria di bilancio dell'UE iniziale per il 2025 di 199,4 miliardi di euro in stanziamenti di impegno (cfr. ***figura 2.2***). I bilanci rettificativi hanno ridotto gli stanziamenti d'impegno di 0,2 miliardi di euro, portandoli a 199,2 miliardi di euro, un importo ancora superiore al massimale del QFP (190,5 miliardi di euro). Ciò è stato reso possibile dagli *strumenti speciali* del QFP. Detti strumenti forniscono ulteriori fondi che vanno ad aggiungersi ai massimali del QFP per eventi nuovi ed imprevisti.

2.6. In totale, gli impegni utilizzati a valere sul bilancio definitivo 2025 sono stati di 196,1 miliardi di euro, ossia il 98,4 % dell'importo disponibile. Gli stanziamenti di impegno non utilizzati sono ammontati a 3,1 miliardi di euro, principalmente a titolo del *Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)* (0,8 miliardi di euro), dello *strumento di vicinato, la cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI)* (0,6 miliardi di euro) e del *Fondo di coesione (FC)* (0,3 miliardi di euro). Degli stanziamenti non utilizzati, 1,9 miliardi di euro sono stati riportati al 2026, di cui 0,6 miliardi di euro per l'NDICI e 1,0 miliardi di euro per la *riserva di solidarietà europea*. I restanti 1,2 miliardi di euro di stanziamenti non utilizzati sono scaduti; di questi, 1,1 miliardi di euro riguardano stanziamenti d'impegno sospesi a seguito dell'attivazione del regime di condizionalità dello Stato di diritto per l'Ungheria[2].

Figura 2.2 — Esecuzione degli impegni di bilancio annuali dell'UE per il 2025



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali consolidati dell'UE per l'esercizio 2025.

[2] Decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio.

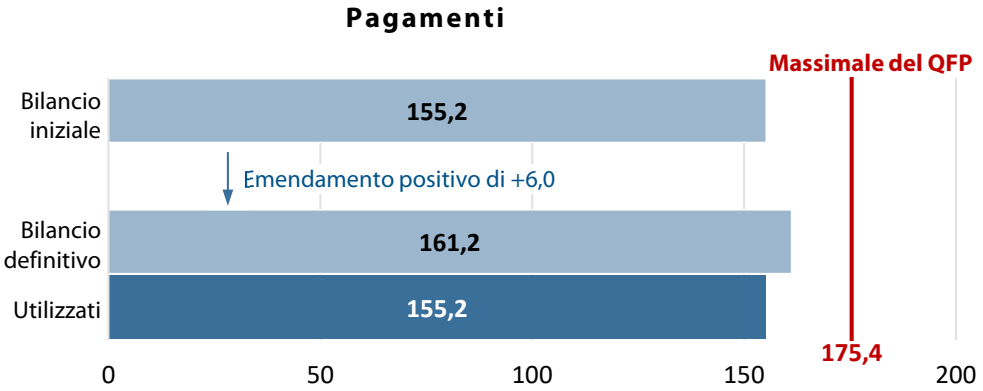
I pagamenti sono stati in linea con la pianificazione iniziale e inferiori al massimale del QFP

2.7. L'autorità di bilancio ha approvato una dotazione finanziaria di bilancio dell'UE iniziale per il 2025 di 155,2 miliardi di euro in stanziamenti di pagamento (cfr. ***figura 2.3***). I bilanci rettificativi hanno aumentato gli stanziamenti di pagamento di 6,0 miliardi di euro, portando il bilancio definitivo totale a 161,2 miliardi di euro.

2.8. In totale, i pagamenti effettuati a valere sul bilancio definitivo sono stati di 155,2 miliardi di euro, ossia il 96,3 % dell'importo disponibile. Degli stanziamenti inutilizzati (6,0 miliardi di euro), 5,9 miliardi di euro sono stati riportati al 2026, di cui 1,9 miliardi di euro per i costi per l'assunzione di prestiti dell'NGEU, 1,1 miliardi di euro per lo strumento per l'Ucraina e 1,0 miliardi di euro per la riserva di solidarietà europea. Gli stanziamenti non utilizzati, pari a 0,1 miliardi di euro, sono scaduti.

Figura 2.3 — Esecuzione dei pagamenti di bilancio annuali dell'UE per il 2025

(miliardi di euro)

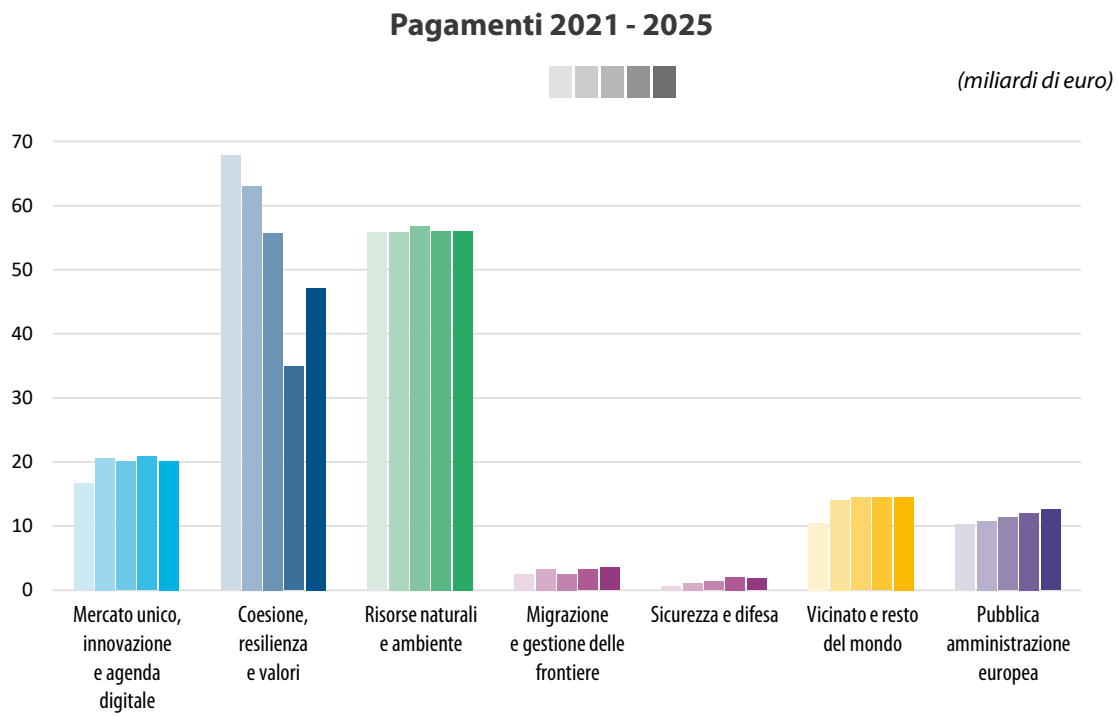


Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali consolidati dell'UE per l'esercizio 2025.

Per la maggior parte delle rubriche, i profili di pagamento sono relativamente stabili nel tempo

2.9. La ***figura 2.4*** mostra i pagamenti annuali, escluse le entrate con destinazione specifica, effettuati per ciascuna rubrica del QFP dal 2021. Fornisce una panoramica pluriennale delle modalità di attuazione dell'attuale QFP. I profili di pagamento per la maggior parte delle rubriche sono relativamente stabili nel tempo, rispecchiando modelli di attuazione continui e prevedibili in tutto il periodo del QFP. Tuttavia, i pagamenti nell'ambito della rubrica 2 "Coesione, resilienza e valori" risentono maggiormente della transizione da un periodo di programmazione all'altro. I livelli di pagamento più elevati nei primi anni sono legati alla chiusura dei programmi di coesione del QFP 2014-2020, mentre il successivo calo dei pagamenti e la successiva stabilizzazione riflettono la graduale attuazione dei programmi dell'attuale QFP, in linea con il ciclo di vita pluriennale della politica di coesione (cfr. anche ***figura 2.9***).

Figura 2.4 – Stanziamenti annuali di pagamento per rubrica, dal 2021 al 2025



Nota: le entrate con destinazione specifica non sono comprese.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali consolidati dell'UE per il 2021-2025.

Assorbimento dei fondi a gestione concorrente: Il QFP 2014-2020 è in chiusura, mentre il QFP 2021-2027 sta accelerando, dopo essere partito in sordina

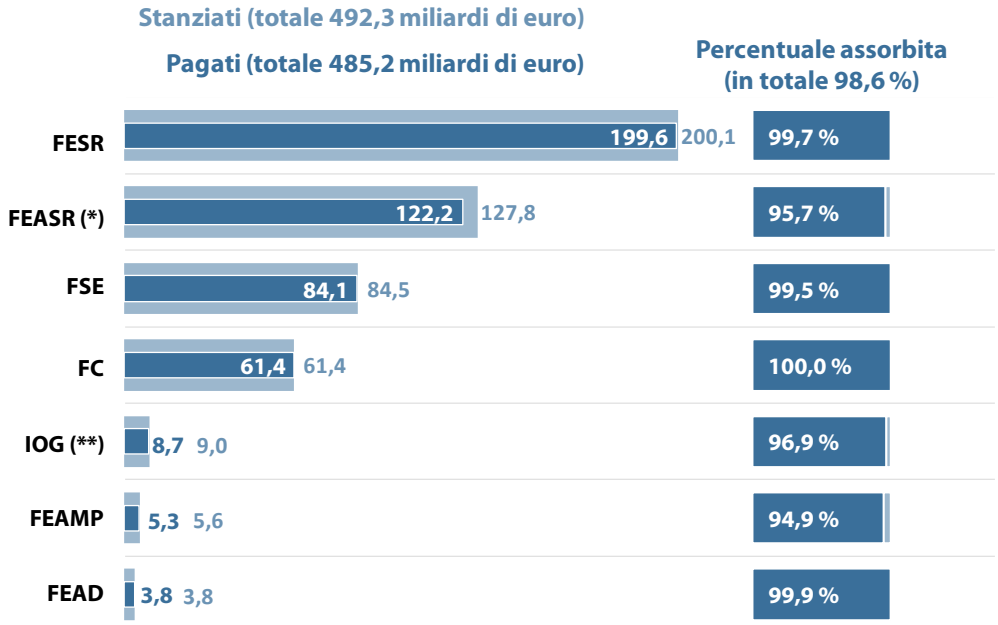
L'assorbimento dei fondi SIE per il 2014-2020 ha raggiunto il 98,6 %, e 26 Stati membri hanno superato il 95 %

2.10. I *Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)* sono gestiti congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri. I dati sono comunicati mediante una piattaforma di dati aperti. Alla fine del 2025, i pagamenti totali per i fondi SIE 2014-2020 sono ammontati a 485,2 miliardi di euro, pari al 98,6 % dei fondi totali disponibili (492,3 miliardi di euro). I pagamenti nel 2025 sono ammontati a 7,4 miliardi di euro.

2.11. La ***figura 2.5*** mostra i tassi di assorbimento cumulativi per ciascun fondo SIE, escluse le risorse di NGEU, alla fine del 2025. Il tasso di assorbimento esprime, in termini percentuali, i *prefinanziamenti* versati ed i *pagamenti intermedi* eseguiti, a valere sul bilancio dell'UE, a favore degli Stati membri per la spesa dichiarata, rispetto agli importi complessivi assegnati per un dato periodo. I tassi di assorbimento presentati dalla Corte non indicano l'intero stato di avanzamento dell'attuazione dei progetti, in quanto gli importi che i *beneficiari* hanno già ricevuto potrebbero essere maggiori della spesa dichiarata dagli Stati membri.

Figura 2.5 – Assorbimento dei fondi SIE 2014-2020 (escluso NGEU) alla fine del 2025

(miliardi di euro)



FESR: Fondo europeo di sviluppo regionale
FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
FSE: Fondo sociale europeo
FC: Fondo di coesione
IOG: iniziativa a favore dell'occupazione giovanile
FEAMP: Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
FEAD: Fondo di aiuti europei agli indigenti

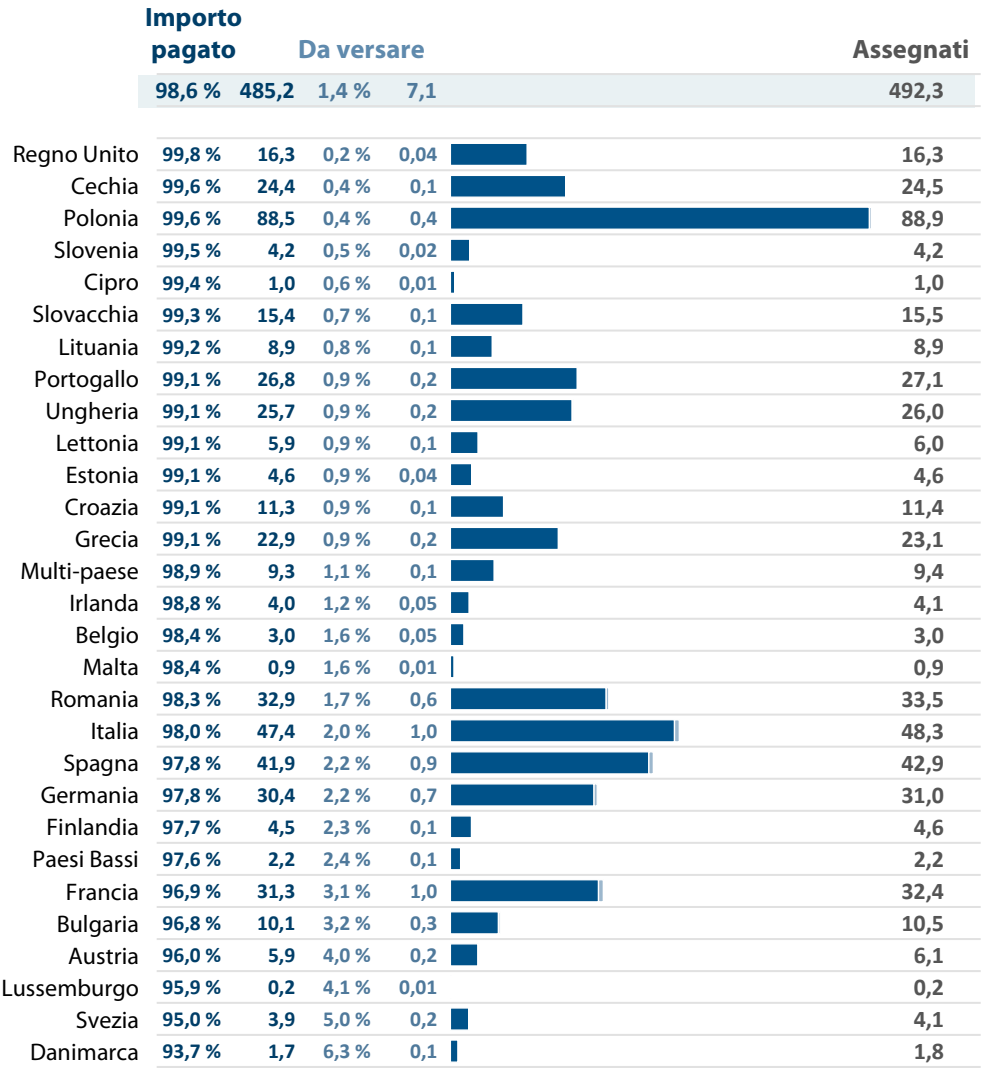
(*) Il FEASR comprende stanziamenti aggiuntivi per il 2021 e il 2022 pari a 28 miliardi di euro a titolo del QFP 2021-2027.
(**) L'IOG include un'assegnazione specifica dall'FSE.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della piattaforma di dati aperti della Commissione, al 19 gennaio 2026, e di altri dati forniti dalla Commissione.

2.12. Gli ulteriori progressi compiuti per quanto riguarda i pagamenti dei fondi SIE nel 2025 mostrano che 26 Stati membri avevano assorbito oltre il 95 % dei fondi SIE loro assegnati entro la fine del 2025 (cfr. ***figura 2.6***).

Figura 2.6 – Tasso di assorbimento dei fondi SIE 2014-2020 (escluso NGEU), alla fine del 2025

(miliardi di euro)



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della piattaforma di dati aperti della Commissione, al 19 gennaio 2026.

L’assorbimento dei fondi a gestione concorrente del 2021-2027 disciplinati dall’RDC sta accelerando, ma rimane inferiore rispetto al precedente QFP

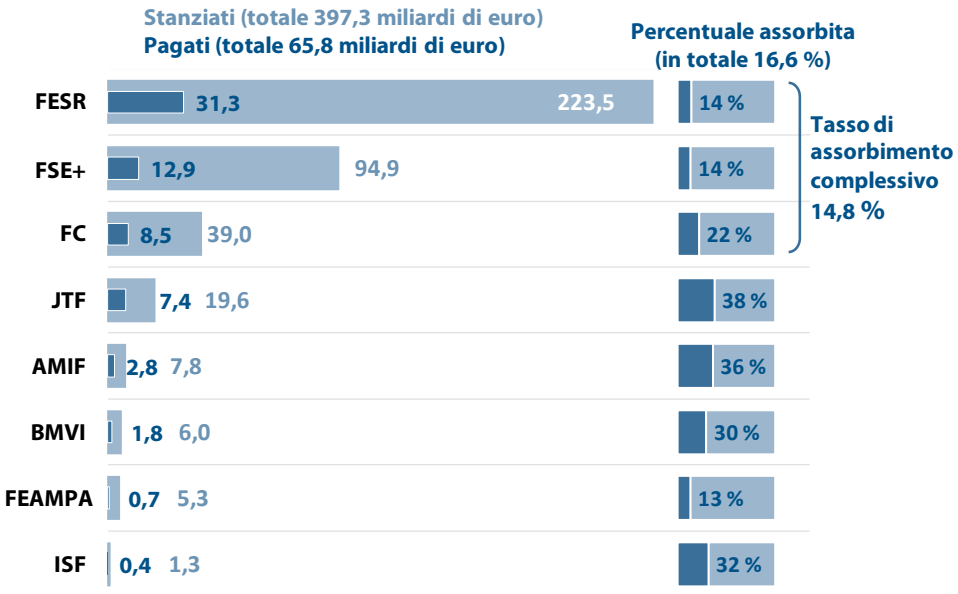
2.13. Nel 2025, i pagamenti annuali per i fondi a gestione concorrente disciplinati dal *regolamento recante disposizioni comuni (RDC)*[3] sono ammontati a 36,8 miliardi di euro (2024: 14,7 miliardi di euro). Alla fine del 2025[4], i pagamenti totali sono ammontati a 65,8 miliardi di euro, di cui 23,2 miliardi di euro erano prefinanziamenti e 42,6 miliardi di euro erano pagamenti intermedi. I pagamenti totali hanno costituito il 16,6 % dell’importo destinato a questi fondi disciplinati dall’RDC nel QFP 2021-2027 (2024: 7 %); cfr. ***figura 2.7***. I tassi di assorbimento presentati dalla Corte non indicano l’intero stato di avanzamento dell’attuazione dei progetti, in quanto gli importi che i beneficiari hanno già ricevuto potrebbero essere maggiori della spesa dichiarata dagli Stati membri.

[3] Regolamento (UE) 2021/1060.

[4] Piattaforma di dati aperti della Commissione, al 19 gennaio 2026.

Figura 2.7 – Assorbimento dei fondi a gestione concorrente 2021-2027 disciplinati dall'RDC, situazione alla fine del 2025

(miliardi di euro)



FESR:	Fondo europeo di sviluppo regionale
FSE+:	Fondo sociale europeo Plus
FC:	Fondo di coesione
JTF:	Fondo per una transizione giusta
AMIF:	Fondo Asilo, migrazione e integrazione
BMVI:	Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
FEAMPA:	Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura
ISF:	Fondo sicurezza interna

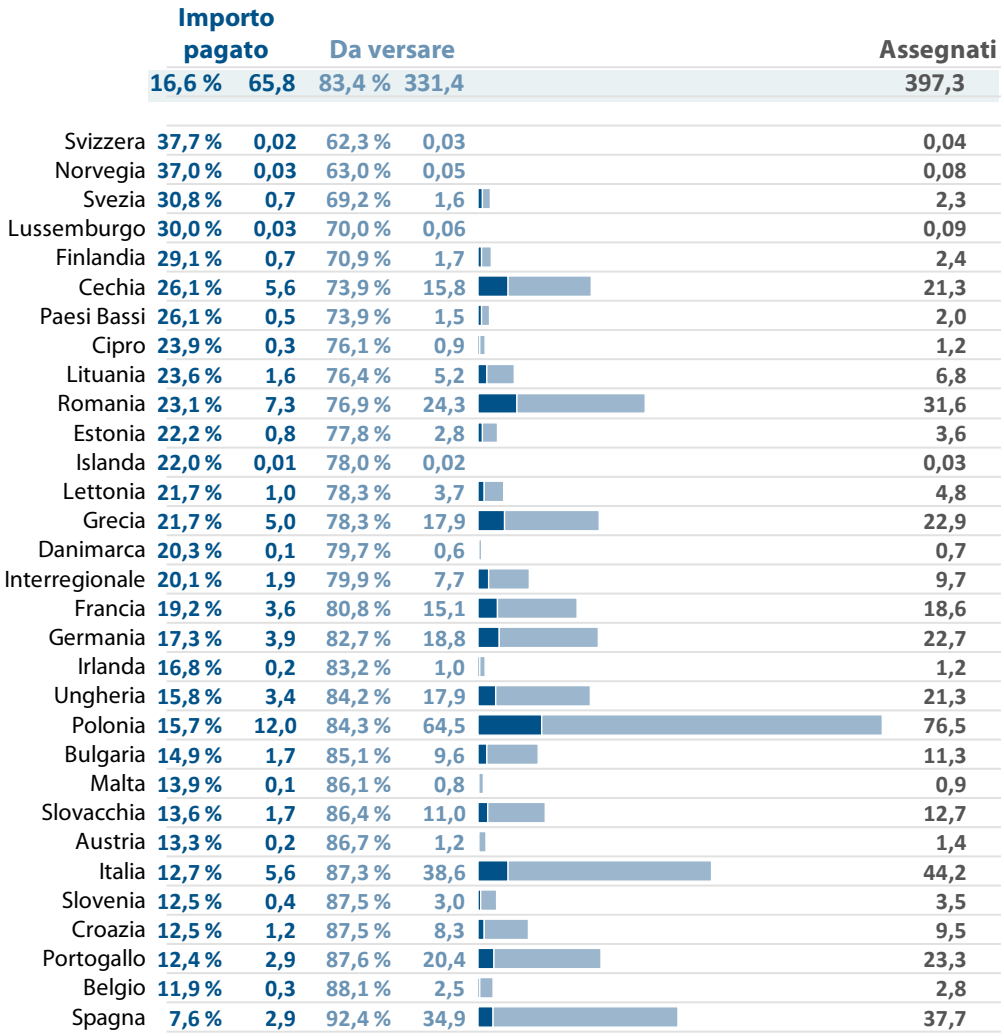
Nota: gli importi per il JTF comprendono quelli relativi a NGEU.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della piattaforma di dati aperti della Commissione, al 19 gennaio 2026.

2.14. La *figura 2.8* illustra il tasso di assorbimento per ciascun destinatario.

Figura 2.8 – Tassi di assorbimento dei fondi a gestione concorrente 2021-2027 disciplinati dall'RDC, alla fine del 2025

(miliardi di euro)



Nota: gli importi relativi ai paesi non-UE (Svizzera, Norvegia e Islanda) sono collegati al BMVI. L'importo totale assegnato ai paesi non-UE è pari a 0,15 miliardi di euro.
Per l'Ungheria, l'importo "da pagare" riflette i dati disponibili al momento dell'estrazione e non tiene pienamente conto dei disimpegni connessi al regime di condizionalità dello Stato di diritto.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della piattaforma di dati aperti della Commissione, al 19 gennaio 2026.

2.15. Nel 2022 il Consiglio ha adottato misure per proteggere il bilancio dell'UE dalle violazioni dei princìpi dello Stato di diritto in Ungheria[5], con la conseguente sospensione di 6,4 miliardi di euro di finanziamenti della politica di coesione a favore di tale paese. Le nuove valutazioni effettuate dalla Commissione nel 2023[6], nel 2024[7] e nel 2025[8] hanno confermato i motivi della sospensione. In base alle disposizioni applicabili[9], gli impegni sospesi del 2022 (1,0 miliardi di euro) sono andati persi alla fine del 2024, mentre gli impegni sospesi del 2023 (1,1 miliardi di euro) sono andati persi alla fine del 2025. Tali importi rappresentano una perdita permanente di risorse di bilancio per l'Ungheria.

2.16. L'assorbimento dei tre principali fondi della politica di coesione (FESR, FC e FSE+), che rappresentano il 90 % dei fondi a gestione concorrente disciplinati dall'RDC per il 2021-2027, è rimasto inferiore a quello del 2014-2020. Il tasso di assorbimento complessivo di questi tre fondi era del 14,8 % alla fine del 2025, rispetto al 24 % nello stesso momento del precedente QFP (fine del 2018); cfr. ***figura 2.9***. La Corte ha constatato che l'importo delle domande di pagamento ancora inevase a fine esercizio era elevato (cfr. ***riquadro 2.1***).

[5] Decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio.

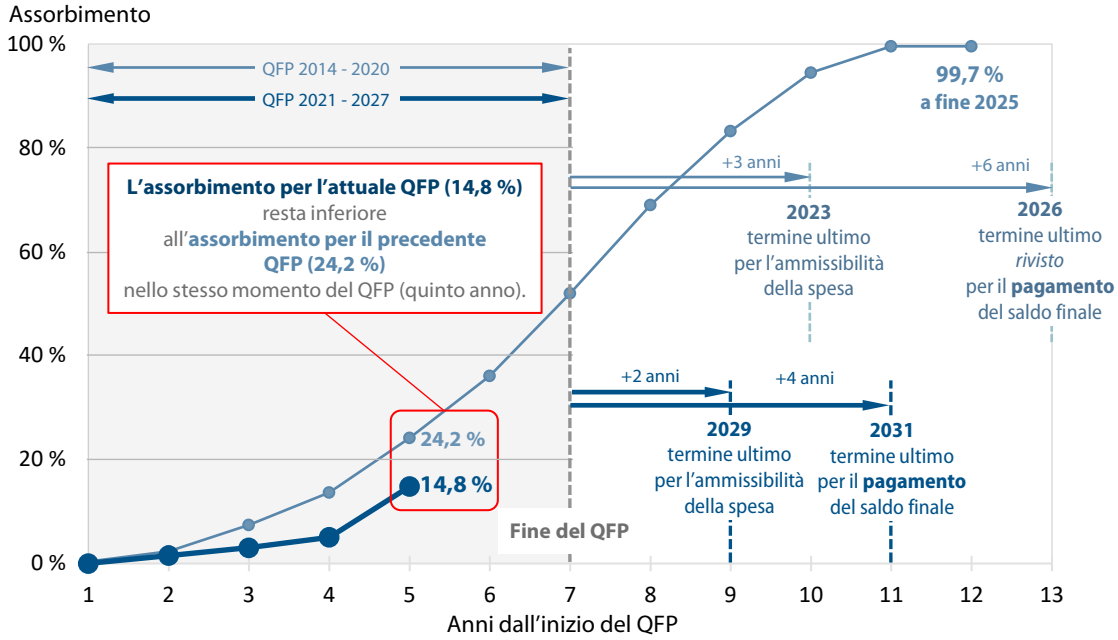
[6] Decisione della Commissione C(2023) 8999.

[7] Comunicazione della Commissione COM(2024) 800.

[8] Comunicazione della Commissione COM(2025) 900.

[9] Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/2092.

Figura 2.9 – Assorbimento dei fondi della politica di coesione nel quinto anno: il tasso nell'attuale QFP è ancora inferiore a quello del QFP precedente



Note: sono compresi i prefinanziamenti e i pagamenti intermedi.
I regolamenti (UE) 2025/1913 e (UE) 2025/1914 consentono di prorogare il termine ultimo di ammissibilità al 31 dicembre 2030 per i programmi del QFP 2021-2027 nel caso in cui siano approvate modifiche agli stessi che riassegnano risorse a nuove priorità.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della piattaforma di dati aperti della Commissione, al 19 gennaio 2026.

Riquadro 2.1

L'arretrato dei pagamenti e relative implicazioni per gli esercizi successivi

Il livello degli stanziamenti di pagamento è soggetto a incertezza, in quanto dipende dalle previsioni degli Stati membri relative alle domande di pagamento, che sono influenzate dal ritmo di attuazione dei programmi e possono variare nel corso dell'anno. La Commissione può proporre bilanci rettificativi per rispondere all'evoluzione delle esigenze. Tuttavia, tali adeguamenti sono soggetti a vincoli procedurali e temporali, che possono limitarne l'efficacia nell'allineare gli stanziamenti alle domande di pagamento effettive, dando luogo a richieste di pagamento inevase alla fine dell'esercizio.

Le domande di pagamento ancora inevase a fine esercizio possono essere raggruppate in due categorie a fini analitici:

a) domande ricevute troppo tardi per essere trattate prima della fine dell'esercizio;

b) domande che non possono essere evase a causa di stanziamenti di pagamento insufficienti nel bilancio annuale.

Nel 2025, il volume delle domande di pagamento per tre fondi della politica di coesione (FESR, FC ed FSE +) ha superato gli stanziamenti di pagamento disponibili nel bilancio. A fine 2025, le domande di pagamento inevase si erano accumulate ed ammontavano in valore a 17 miliardi di euro. Tali domande sono state trattate all'inizio del 2026.

Le domande di pagamento inevase riportate agli esercizi successivi esercitano un'ulteriore pressione sugli stanziamenti di pagamento disponibili e possono limitare la capacità di soddisfare nuove domande di pagamento.

2.17. Nel 2025, la Commissione ha stimato a zero[10] il rischio di disimpegni per i programmi della politica di coesione nell'ambito dell'attuale QFP (stima per il 2024: 2,7 miliardi di euro[11]). Ciononostante, l'assorbimento dei fondi per la coesione dell'UE rimane al di sotto dei livelli storici (cfr. ***figura 2.9***) e potrebbero comunque verificarsi disimpegni se i pagamenti non accelerassero come ipotizzato. Nel settembre 2025 sono stati adottati due nuovi regolamenti[12] per accelerare gli investimenti e facilitare l'attuazione.

---

[10] COM(2025) 573, tabella 2, "Totale".

[11] COM(2024) 276, tabella 2, "Totale".

[12] Regolamento (UE) 2025/1913 e regolamento (UE) 2025/1914.

I pagamenti del FEASR nell'ambito della nuova PAC sono accelerati in modo significativo nel 2025

2.18. Dal 2023, il FEASR viene disciplinato dai regolamenti della nuova politica agricola comune (PAC)[13]. L'assorbimento dei fondi del FEASR per il 2023-2027 è iniziato nel 2023, dopo il periodo transitorio 2021-2022. Alla fine del 2025[14], i pagamenti del FEASR sono ammontati a 14,2 miliardi di euro (2024: 6,3 miliardi di euro), con un tasso di assorbimento del 21,6 % (2024: 9,5 %).

Nel 2025 i pagamenti delle sovvenzioni a titolo dell'RRF sono stati notevolmente inferiori a quanto previsto

2.19. Alla fine del 2025, tutti i piani riveduti degli Stati membri nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) includevano un capitolo dedicato al piano *REPowerEU*. Oltre a NGEU, la Commissione utilizzerà i proventi del *sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS)*, fino a 20,0 miliardi di euro, per finanziare i 27 capitoli di REPowerEU approvati, oltre agli stanziamenti a valere sulla *riserva di adeguamento alla Brexit (BAR)*[15], fino a 2,1 miliardi di euro. L'importo totale delle sovvenzioni dell'RRF, compreso REPowerEU, potrebbe raggiungere 359,9 miliardi di euro.

2.20. I pagamenti annuali delle sovvenzioni dell'RRF sono ammontati in totale a 40,1 miliardi di euro nel 2025: 33,2 miliardi di euro sono stati finanziati da sovvenzioni dell'NGEU, 6,3 miliardi di euro dai proventi dell'ETS e 0,6 miliardi di euro dalla BAR. I pagamenti annuali per le sovvenzioni dell'RRF finanziate da NGEU sono stati solo il 62 % di quanto previsto dalla Commissione nel giugno 2024 (65 miliardi di euro)[16]. Tuttavia, a fine 2025 erano ancora in fase di valutazione[17] domande di pagamento netto presentate da 17 Stati membri per sovvenzioni RRF per un totale di 20,3 miliardi di euro; di queste, domande per 17,4 miliardi di euro erano state ricevute nel dicembre 2025.

---

[13] Regolamento (UE) 2021/2115 e regolamento (UE) 2021/2116.

[14] Piattaforma di dati aperti della Commissione, al 19 gennaio 2026.

[15] Articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, così come modificato dal regolamento (UE) 2023/435.

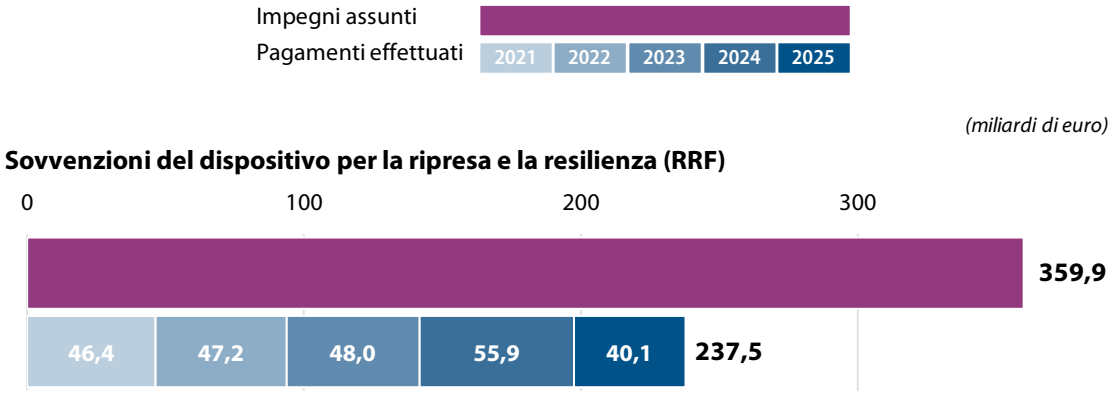
[16] COM(2024) 276, punto 2.4., "NextGenerationEU".

[17] Quadro di valutazione della ripresa e della resilienza della Commissione, cronologia.

2.21. Le sovvenzioni dell'RRF erogate entro la fine del 2025 sono ammontate in totale a 237,5 miliardi di euro (66 %) sui 359,9 miliardi di euro di impegni assunti; cfr. ***figura 2.10***. Pertanto, rimangono disponibili 122,4 miliardi di euro da erogare entro la fine del 2026. Si tratta di un importo notevolmente superiore alla stima operata dalla Commissione nel luglio 2024, che prevedeva pagamenti per 70,1 miliardi di euro per il 2026[18].

2.22. Sebbene i traguardi e gli obiettivi connessi all'RRF debbano essere raggiunti entro il 31 agosto 2026, gli Stati membri devono presentare le rispettive domande di pagamento finali entro il 30 settembre 2026[19]. La Commissione deve completare tutti i pagamenti entro il 31 dicembre 2026. L'importo da erogare nel 2026 è circa tre volte superiore ai pagamenti effettuati nel 2025. L'erogazione di un volume così elevato di pagamenti in tempi brevi aumenterà la pressione sugli Stati membri (affinché utilizzino i fondi a loro disposizione) e sulla Commissione (affinché valuti e tratti le domande di pagamento). Una volta soddisfatti tutti i pertinenti obblighi giuridici e di pagamento[20], gli importi non utilizzati dei contributi dell'UE saranno disimpegnati.

Figura 2.10 – Esecuzione delle sovvenzioni dell'RRF, per fonte, a fine 2025



Nota: escluse le spese amministrative.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali consolidati dell'UE per l'esercizio 2025 e di altri dati della Commissione.

[18] COM(2024) 276, tabella 3.

[19] COM(2025) 310.

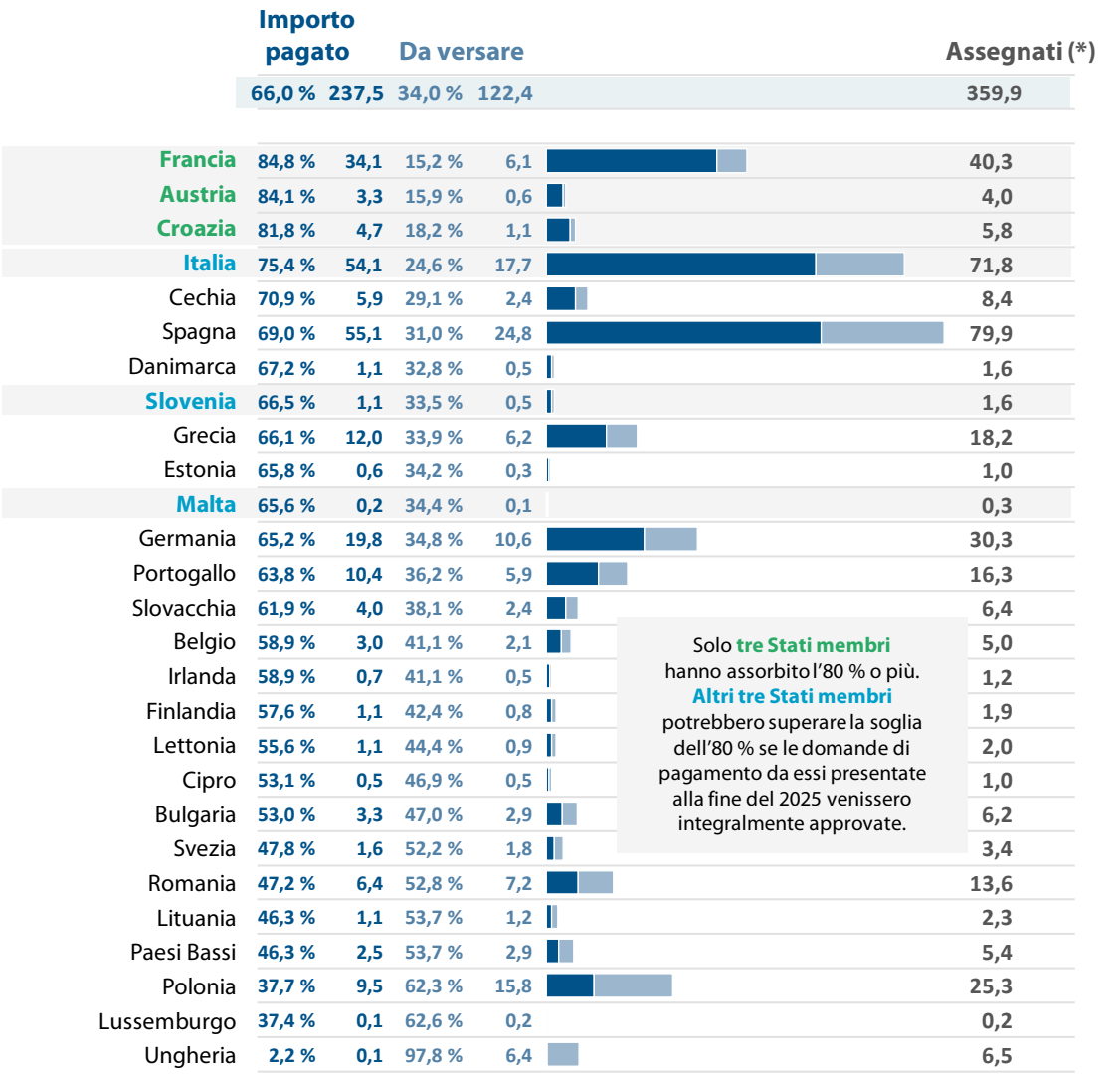
[20] Comunicazione della Commissione C/2026/2614, punto 4.2., "Disimpegni finali dovuti alla sottoesecuzione alla chiusura del dispositivo".

2.23. Gli Stati membri hanno fino ad ora assorbito le sovvenzioni dell'RRF in misura notevolmente diversa (cfr. ***figura 2.11***). Tali pagamenti si basano sui traguardi e sugli obiettivi fissati dal Consiglio per ciascuno Stato membro. Tuttavia, in una relazione speciale sull'assorbimento dei fondi dell'RRF[21], la Corte ha concluso che l'importo dei fondi ricevuti dagli Stati membri non riflette necessariamente il numero o l'importanza dei traguardi e degli obiettivi conseguiti. La relazione tra i fondi ricevuti e i traguardi e gli obiettivi conseguiti varia da uno Stato membro all'altro.

[21] Relazione speciale 13/2024.

Figura 2.11 – Sovvenzioni dell'RRF erogate e importi da versare sulla base delle dotazioni rivedute per gli Stati membri, situazione a fine 2025

(miliardi di euro)



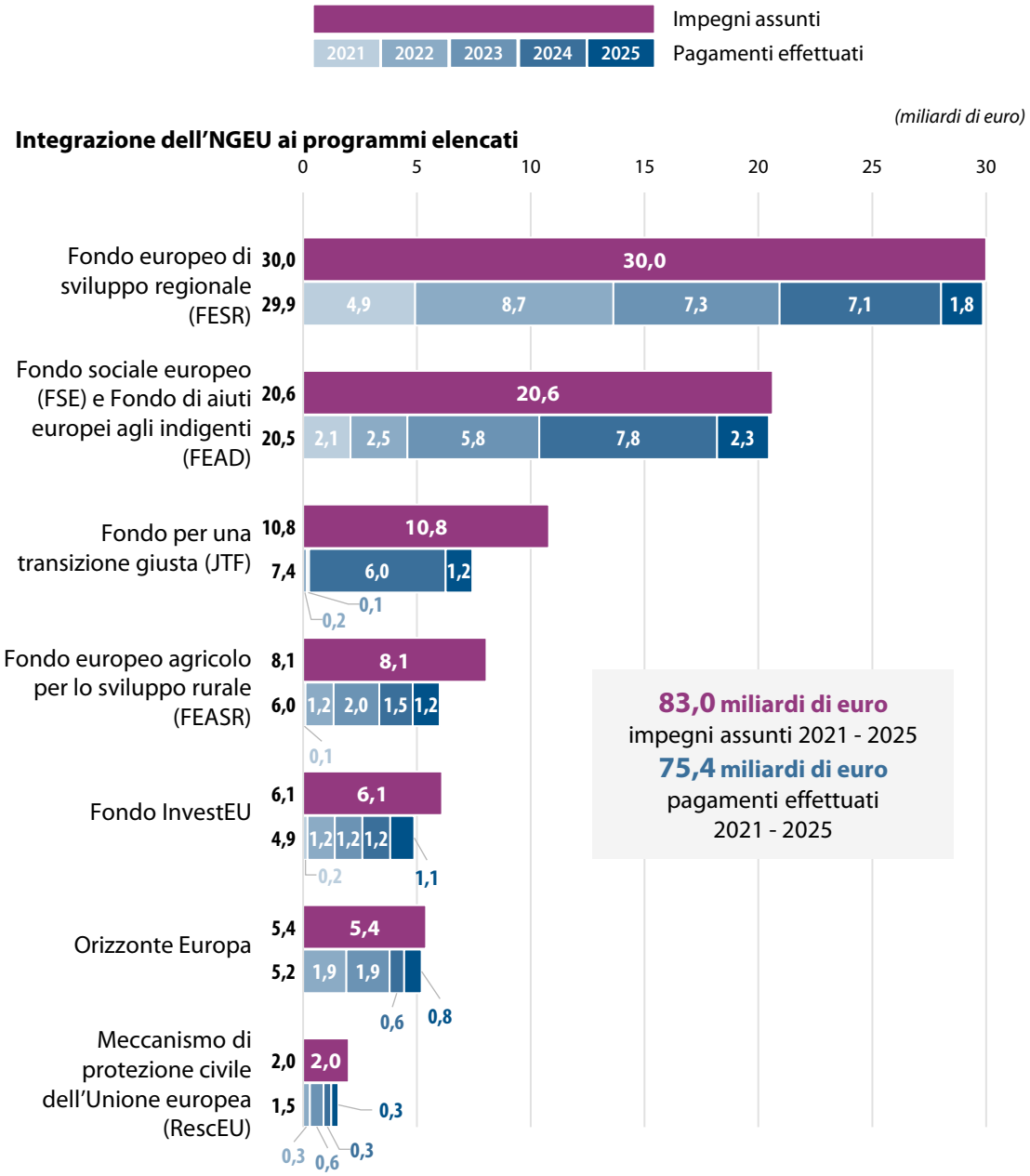
(*) sulla base delle assegnazioni modificate.

Note: escluse le spese amministrative.
L'Ungheria ha ricevuto solo prefinanziamenti e non ha ancora presentato alcuna domanda di pagamento.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del quadro di valutazione dell'RRF e di altri dati della Commissione.

2.24. Gli impegni delle integrazioni di NGEU ai programmi del QFP ammontano in totale a 83,0 miliardi di euro (cfr. ***figura 2.12***). I pagamenti annuali di tali integrazioni sono ammontati a 8,5 miliardi di euro nel 2025, con pagamenti cumulativi che hanno raggiunto i 75,4 miliardi di euro alla fine del 2025. Di conseguenza, fino alla fine del 2026 possono essere eseguiti pagamenti fino a 7,6 miliardi di euro.

Figura 2.12 – Esecuzione di NGEU in relazione alle integrazioni ai programmi UE (alla fine del 2025)



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali consolidati dell'UE per l'esercizio 2025.

Gli impegni non ancora liquidati diminuiscono, ma sono ancora consistenti

2.25. Gli *impegni non ancora liquidati* sono la somma degli impegni assunti nell'esercizio in corso e in quelli precedenti ma non ancora pagati. Sono legati alla natura pluriennale del bilancio dell'UE e rappresentano futuri obblighi di pagamento che, salvo disimpegni, devono essere onorati una volta divenuti esigibili.

2.26. Man mano che si accumulano, gli impegni non ancora liquidati limitano la flessibilità dei bilanci futuri, in quanto gli stanziamenti di pagamento devono innanzitutto coprire gli obblighi giuridici esistenti prima che le risorse possano essere assegnate a priorità nuove o emergenti. Un alto livello di impegni non ancora liquidati limita la capacità del bilancio dell'UE di rispondere al mutare delle circostanze o di finanziare nuove iniziative nell'ambito del successivo QFP. Inoltre, se gli stanziamenti di pagamento nei bilanci annuali sono insufficienti, ciò può comportare ritardi nella liquidazione delle domande di pagamento o l'accumulo di un arretrato di pagamenti (cfr. ***riquadro 2.1***).

2.27. La Commissione ritiene che i massimali annui di pagamento per il 2026 e il 2027 siano nel complesso sufficienti per far fronte ai pagamenti attesi[22]. Tuttavia, il margine disponibile senza superare il massimale dei pagamenti è molto limitato nel 2027 (circa 1 miliardo di euro)[23], lasciando poche possibilità di assorbire pressioni impreviste sui pagamenti.

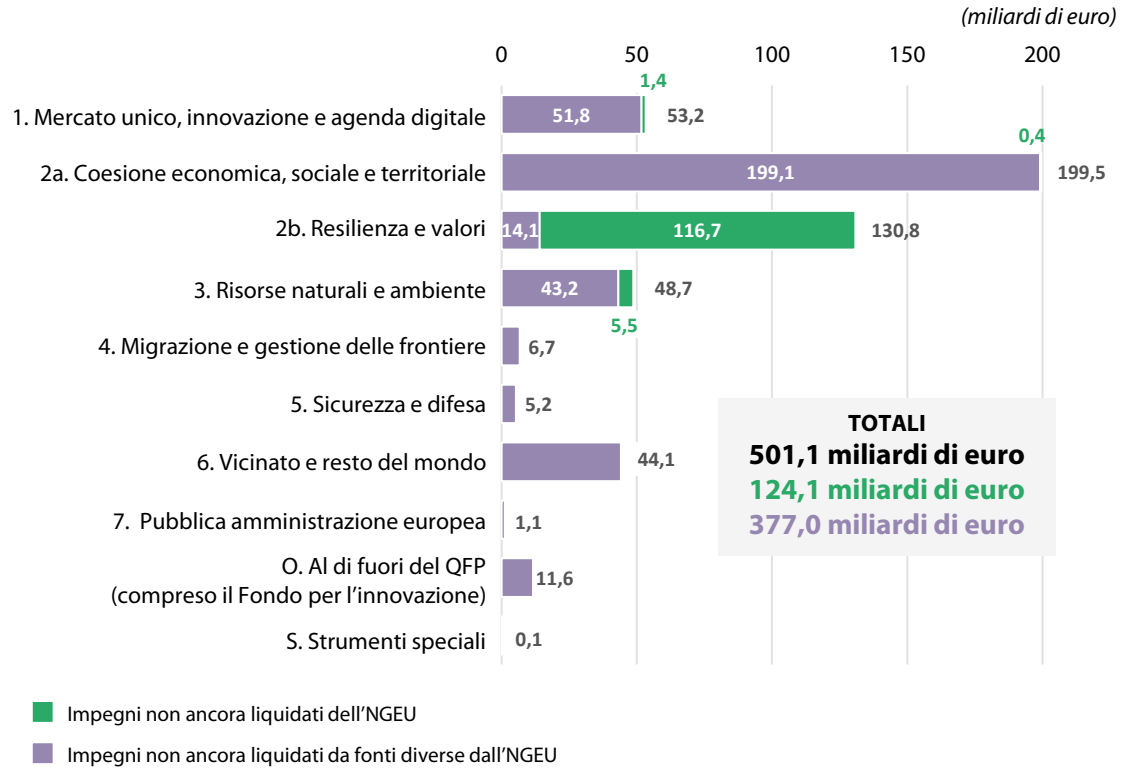
2.28. Alla fine del 2025, gli impegni non ancora liquidati, che richiederanno pagamenti negli esercizi futuri a meno che non siano disimpegnati, sono ammontati in totale a 501,1 miliardi di euro, comprendenti 124,8 miliardi di euro per le sovvenzioni NGEU (cfr. ***figura 2.13***).

---

[22] COM(2025) 573, pag. 4.

[23] Ibidem, tabella 1.1.

Figura 2.13 – Totale degli impegni non ancora liquidati, per fonte e per rubrica del QFP (a fine 2025)



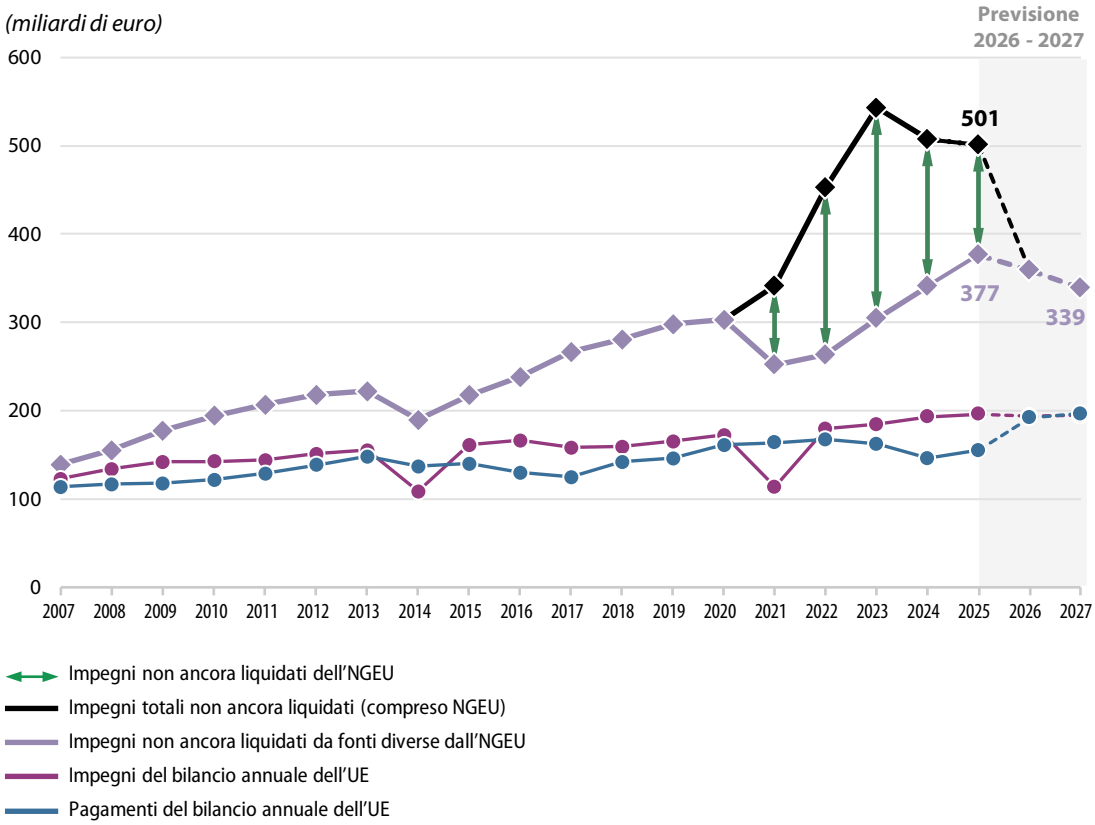
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali consolidati dell'UE per l'esercizio 2025 e di altri dati della Commissione.

2.29. Nel 2025 la Commissione ha rivisto al ribasso la propria previsione relativa all'importo di impegni non ancora liquidati a fine 2027, portandolo da 364,7 miliardi di euro[24] a 339 miliardi di euro[25]. La ***figura 2.14*** presenta gli impegni non ancora liquidati alla fine di ogni anno, dal 2007 al 2027. Per quanto riguarda gli impegni non ancora liquidati di NGEU, tutti i pagamenti (ad eccezione di piccoli importi connessi alle spese amministrative e di assistenza tecnica) devono essere effettuati entro la fine del 2026.

[24] COM(2024) 276, tabella 4.

[25] COM(2025) 573, punto 2.6., "Evoluzione del livello di impegni che restano da liquidare".

Figura 2.14 – Impegni non ancora liquidati, impegni e pagamenti per il 2007-2025 e previsioni per il 2026-2027



Nota: le previsioni a partire dal 2026 non comprendono riporti né entrate con destinazione specifica.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati dei conti annuali consolidati dell'UE per il 2007-2025, e del documento COM(2025) 573.

Gestione finanziaria nel 2025

I prestiti in essere assunti dall'UE sono aumentati di più del 20 % nel 2025

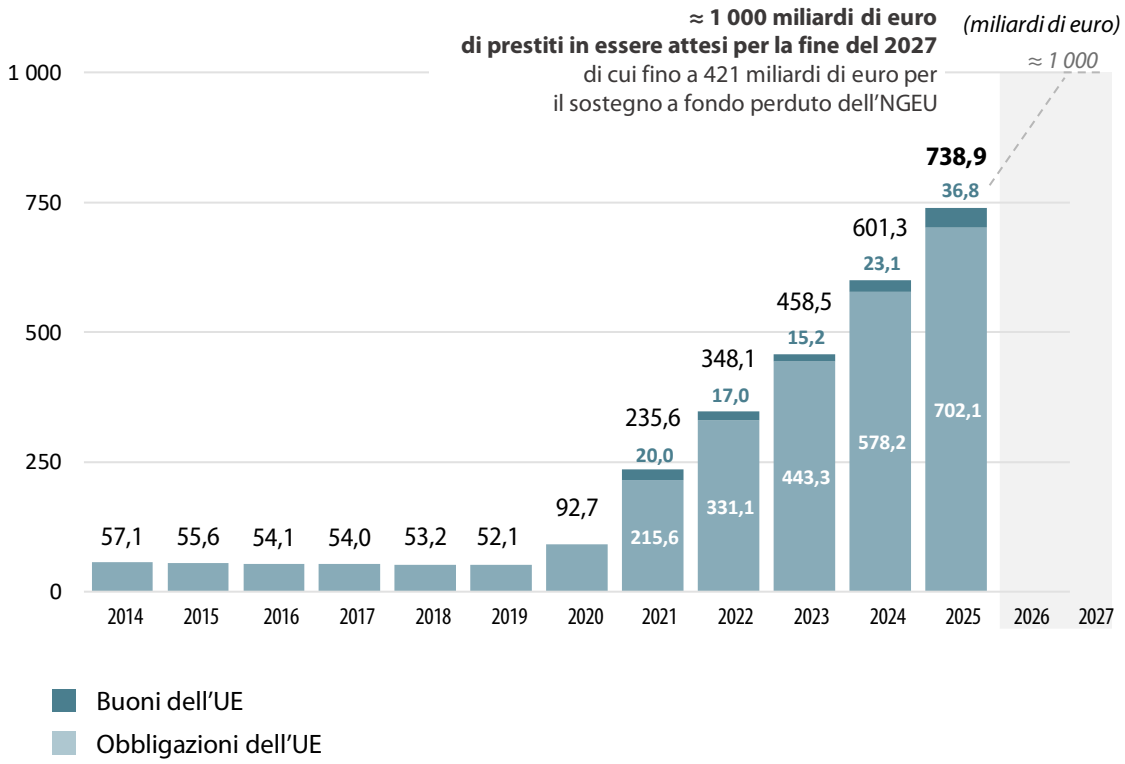
2.30. Dal dicembre 2022, la Commissione ha adottato una *strategia di finanziamento diversificata*[26], che è divenuta l'approccio standard per finanziare l'assistenza finanziaria attraverso l'assunzione di prestiti. Alla fine del 2025, il valore nominale dei prestiti in essere assunti dall'UE era di oltre 738,9 miliardi di euro (2024: 601,3 miliardi di euro). Essi includevano buoni dell'UE dal valore nominale di 36,8 miliardi di euro (2024: 23,1 miliardi di euro). Questi ultimi hanno una scadenza inferiore ad un anno e sono emessi per gestione della tesoreria.

2.31. Negli ultimi cinque anni, la Commissione ha fatto sempre più affidamento sui mercati dei capitali per finanziare i programmi di più vasta portata come SURE e NGEU (cfr. ***figura 2.15***). Al 2027, i prestiti in essere assunti dall'UE potrebbero raggiungere i 1 000 miliardi di euro.

2.32. Nel 2025 il Consiglio ha adottato un regolamento che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) per finanziare investimenti urgenti e su vasta scala per la difesa europea. La Commissione può assumere prestiti fino a 150 miliardi di euro sui mercati dei capitali e prestare tali fondi agli Stati membri, su richiesta, sulla base di piani nazionali approvati. A fine 2025, le operazioni finanziarie non erano ancora iniziate. Secondo la Commissione, a seconda dello stato di avanzamento dell'attuazione nazionale, la metà di questi prestiti potrebbe essere erogata nel 2026-2027 e il resto entro la fine del 2030.

[26] Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2023, paragrafo 2.36.

Figura 2.15 – Prestiti in essere assunti dall'UE dal 2014

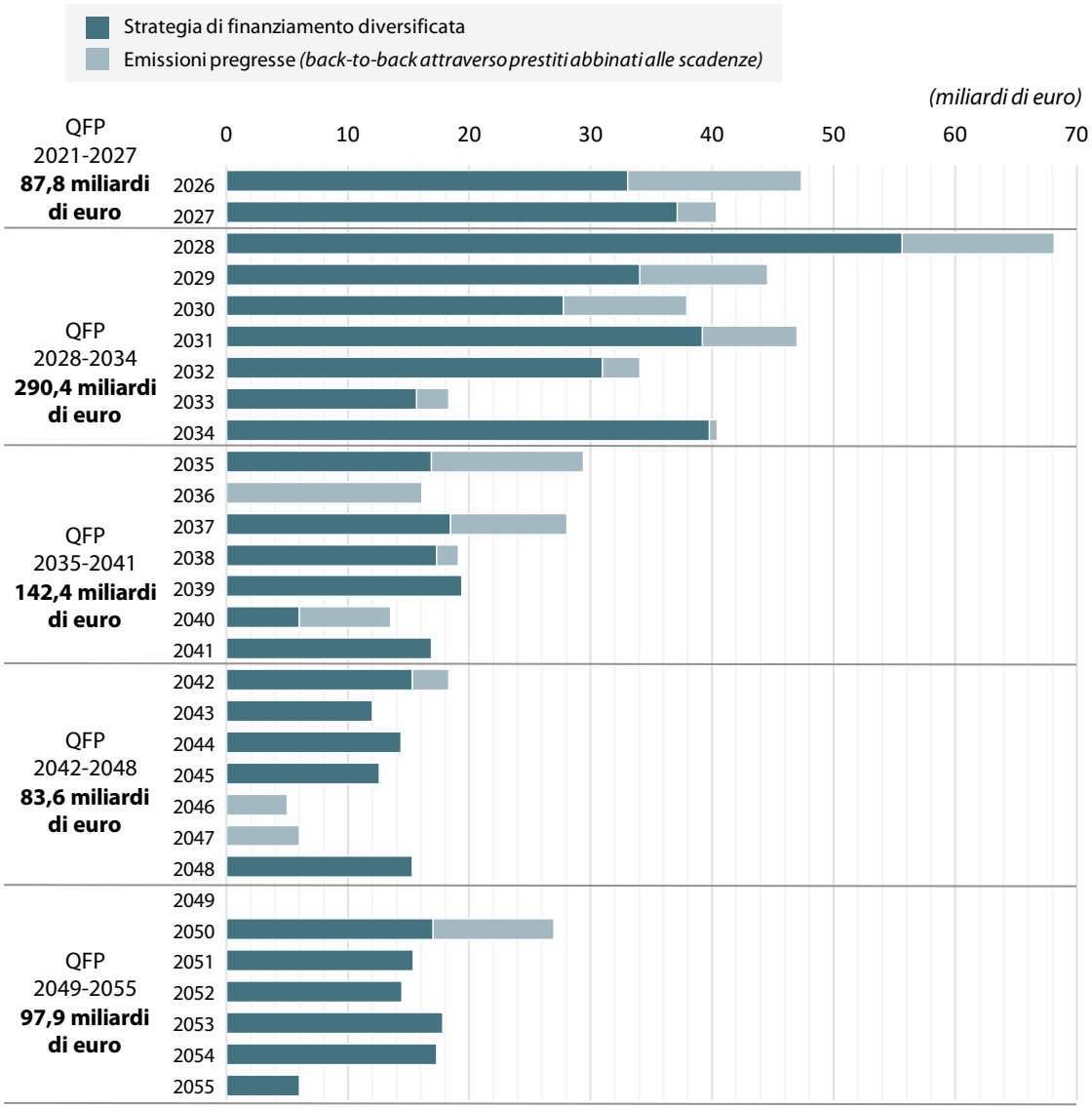


Nota: emissioni UE al valore nominale.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali consolidati dell'UE per l'esercizio 2025 e di altri dati della Commissione.

2.33. La ***figura 2.16*** mostra le scadenze dei prestiti assunti dall'UE, esclusi i buoni dell'UE, per periodo di programmazione. L'attuale struttura delle scadenze è distribuita tra il QFP attuale e quelli successivi. Le obbligazioni in scadenza verranno parzialmente "rinnovate", in modo che gli obblighi di rimborso siano ripartiti nel corso di QFP successivi, in linea con quanto disposto dalla decisione sulle risorse proprie.

Figura 2.16 – Volume annuale delle obbligazioni UE in scadenza (situazione alla fine del 2025)

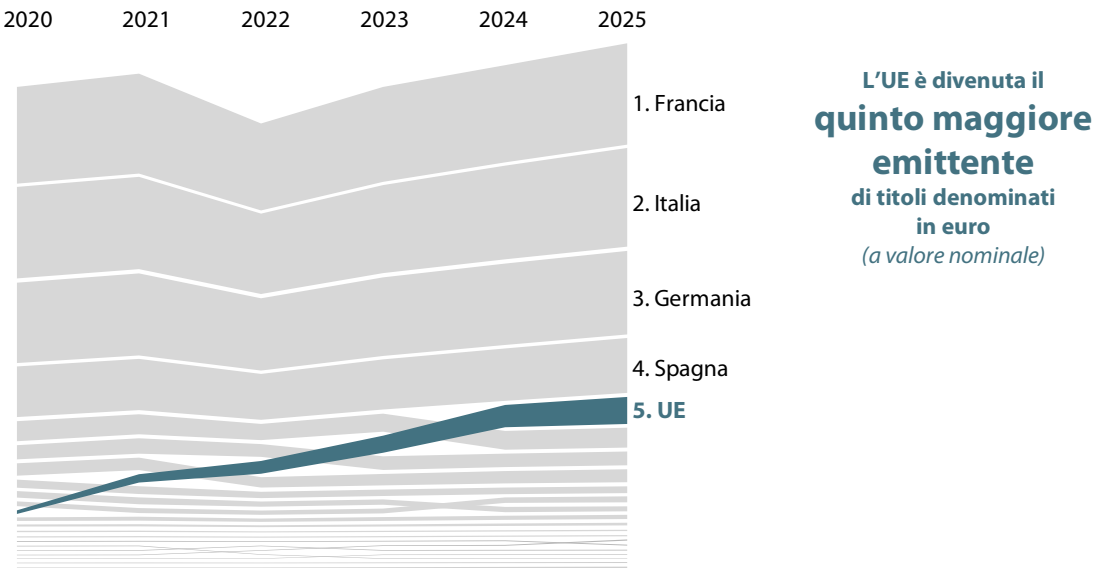


Nota: importi al valore nominale. Sono esclusi i buoni dell'UE.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali consolidati dell'UE per l'esercizio 2025.

2.34. L'importo nominale in essere dei titoli di debito a lungo termine alla fine del 2025 colloca l'UE tra i maggiori emittenti di debito denominato in euro. La ***figura 2.17*** mette a confronto i titoli di debito a lungo termine in essere degli Stati membri e dell'UE nel periodo 2020-2025.

Figura 2.17 – Importi in essere di titoli di debito a lungo termine emessi dalle amministrazioni pubbliche dell'UE e dall'UE

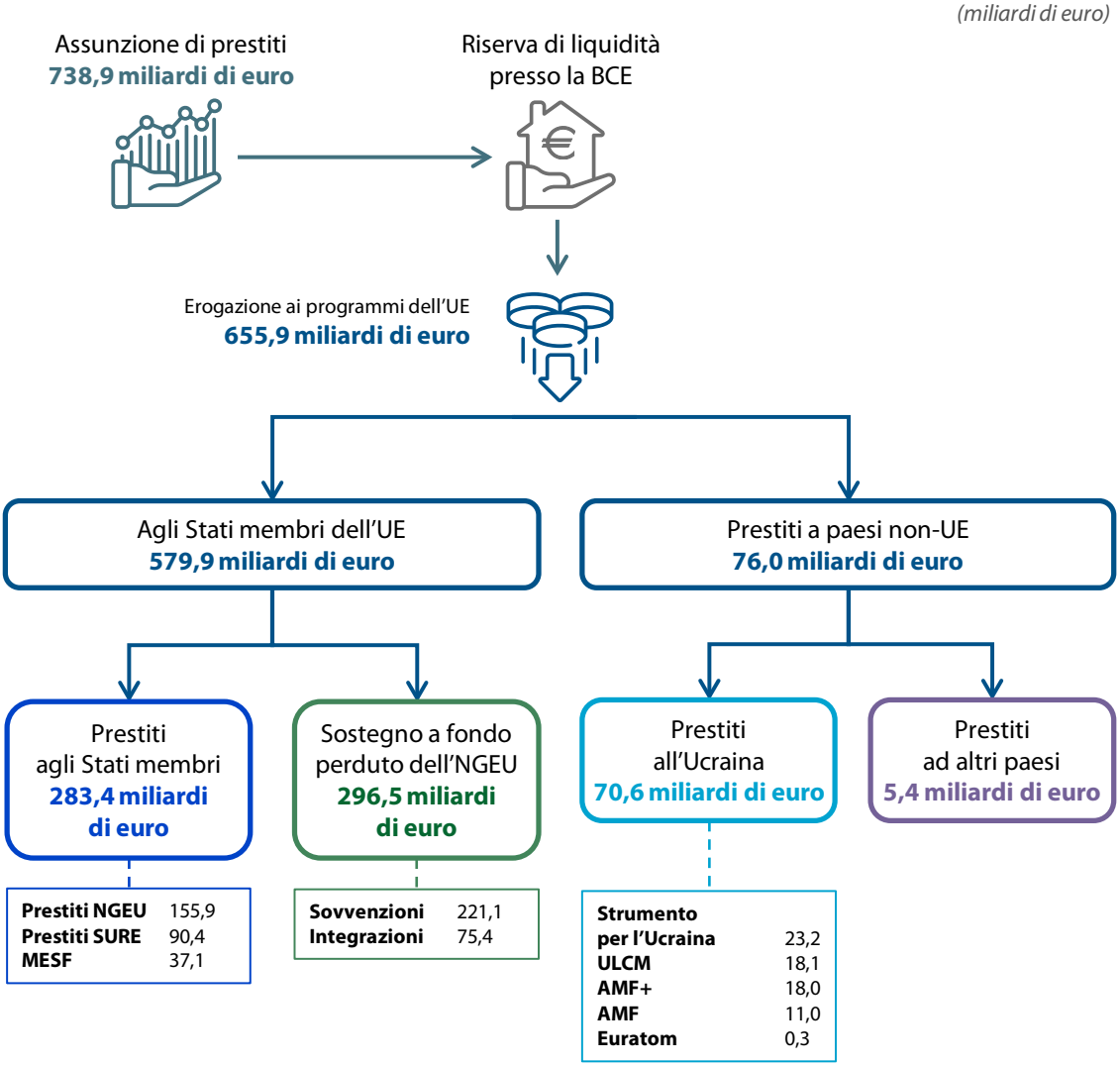


Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della BCE e dei conti annuali consolidati dell'UE per l'esercizio 2025.

2.35. L'indebitamento dell'UE finanzia l'NGEU nonché l'assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi non-UE. La ***figura 2.18*** presenta la scomposizione dei programmi dell'UE finanziati mediante prestiti assunti dall'UE.

Figura 2.18 – Programmi finanziati da prestiti in essere assunti dall'UE (situazione alla fine del 2025)

(miliardi di euro)



MESF: Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria
AMF: assistenza macrofinanziaria
NGEU: NextGenerationEU
SURE: sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza
ULCM: Assistenza macrofinanziaria nell'ambito del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina

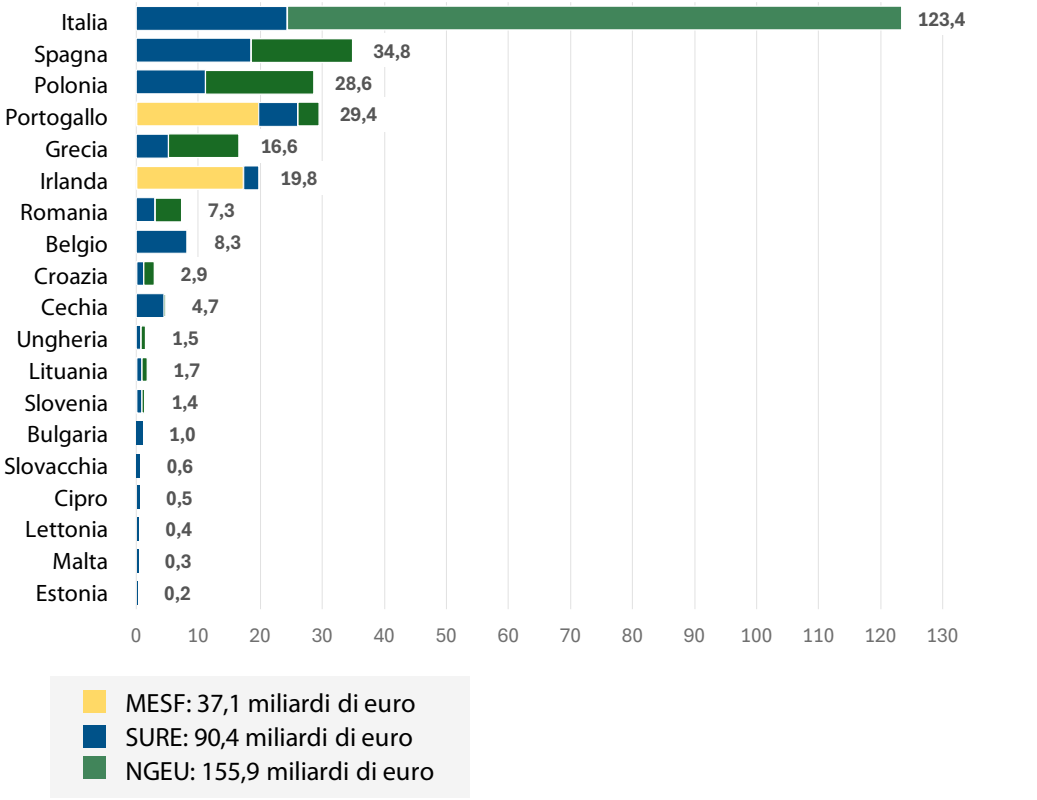
Note: importi al valore nominale. Gli importi non comprendono la parte delle sovvenzioni finanziata dalla BAR o dall'ETS. I proventi in contante derivanti dai prestiti contratti dall'UE possono differire dai loro importi nominali di rimborso, in quanto i titoli possono essere emessi a prezzi superiori o inferiori al valore nominale, a seconda delle condizioni di mercato.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali consolidati dell'UE per l'esercizio 2025 e di altri dati della Commissione.

2.36. La ***figura 2.19*** presenta la scomposizione dei prestiti concessi agli Stati membri finanziati mediante prestiti assunti dall'UE.

Figura 2.19 – Prestiti erogati agli Stati membri dell'UE finanziati da prestiti in essere assunti dall'UE (situazione alla fine del 2025)

(miliardi di euro)



Nota: importi al valore nominale.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali consolidati dell'UE per l'esercizio 2025.

L'utilizzo dell'NGEU è inferiore al previsto

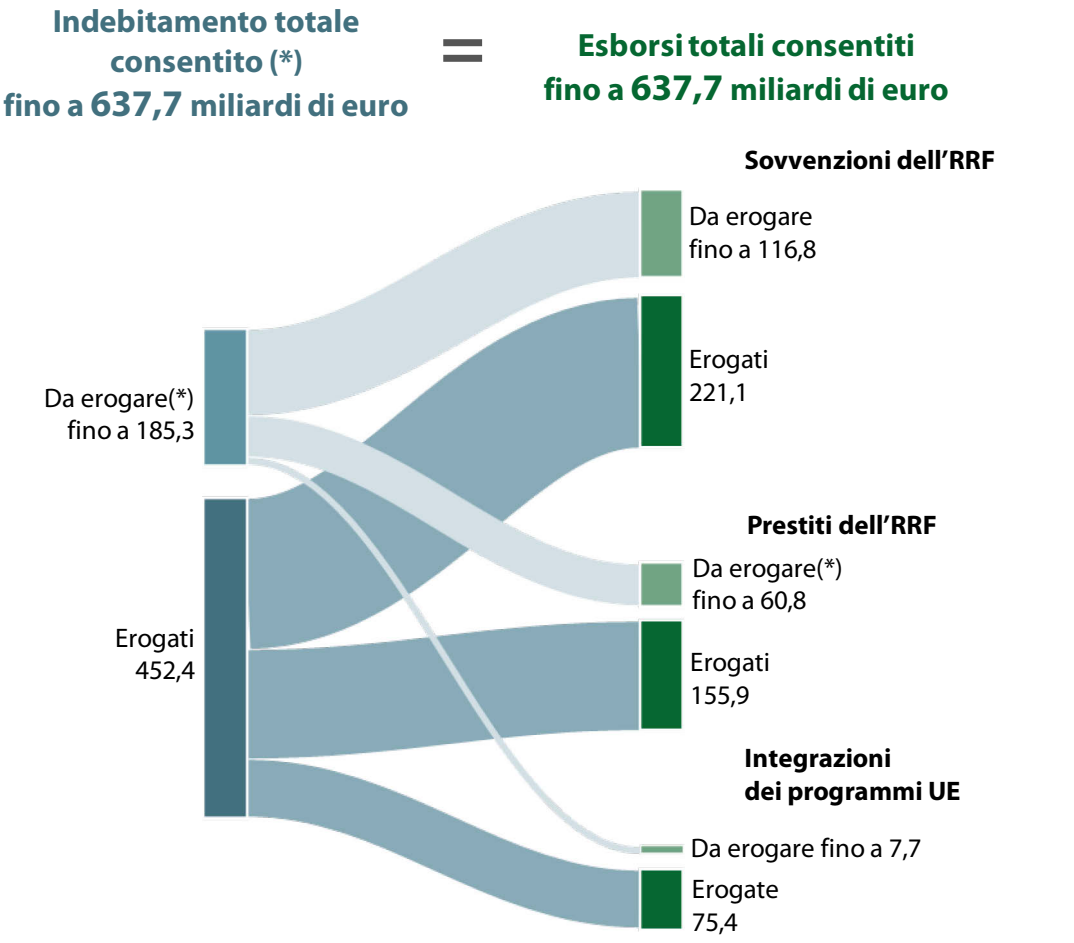
2.37. L'importo iniziale del programma NGEU era stato fissato per fornire agli Stati membri finanziamenti fino a 806,9 miliardi di euro a prezzi correnti (750 miliardi di euro a prezzi 2018). Poiché la domanda di prestiti da parte degli Stati membri è diminuita, tale importo è stato adeguato al ribasso (698 miliardi di euro) alla fine del 2025. Tenendo conto della riduzione dell'importo assegnato alla Spagna per prestiti, decisa nel gennaio 2026[27], il finanziamento aggiornato totale disponibile ammonta a 637,7 miliardi di euro, di cui 216,7 miliardi di euro per prestiti e 421,0 miliardi di euro per sostegno a fondo perduto.

[27] Articolo 2, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 17031/25 del Consiglio.

2.38. Alla fine del 2025, l'UE aveva erogato 452,4 miliardi di euro (cfr. ***figura 2.20***). L'UE potrebbe ancora erogare fino a 185,3 miliardi di euro per l'NGEU entro la fine del 2026.

Figura 2.20 – Somme erogate per l'NGEU (situazione alla fine del 2025)

(miliardi di euro)



(*) sulla base delle assegnazioni di prestiti rivedute del gennaio 2026.

Nota: i prestiti dichiarati a titolo dell'NGEU rappresentano solo i fondi specificamente assegnati a NGEU alla fine del 2025. Non comprendono né le spese amministrative né la parte delle sovvenzioni finanziata dalla BAR o dall'ETS. L'importo totale dei prestiti tiene conto della revisione al ribasso di 60,4 miliardi di euro approvata nel gennaio 2026.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali consolidati dell'UE per l'esercizio 2025 e di altri dati della Commissione.

2.39. Il rimborso dei prestiti NGEU deve iniziare nel 2028 ed essere completato al più tardi nel 2058[28]. Le somme rimborsate ogni anno per il capitale non possono superare il 7,5 % dell'importo massimo del sostegno dell'NGEU a fondo perduto[29] (ossia 31,6 miliardi di euro all'anno).

2.40. Per ottenere la richiesta riduzione costante e prevedibile delle passività[30], la Commissione avrà bisogno di "rinnovare" il debito in scadenza emettendo nuovi strumenti di debito per rimborsare quelli esistenti alla rispettiva scadenza[31]. Eventuali modifiche delle condizioni di mercato potrebbero comportare costi di indebitamento più alti o più bassi che, per il debito NGEU connesso a sovvenzioni e integrazioni[32], dovranno essere sostenuti dal bilancio dell'UE. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno deciso, assieme alla Commissione, che le spese a carico del bilancio dell'UE correlate al rimborso dell'NGEU non dovrebbero comportare un'indebita riduzione delle spese relative ai programmi o degli strumenti di investimento nell'ambito del QFP attuale[33]. Senza pregiudicare l'entità dei futuri QFP, il calendario di rimborso dei prestiti contratti per erogare il sostegno a fondo perduto di NGEU potrebbe incidere sui relativi stanziamenti di pagamento complessivi dei futuri QFP. Tutti i costi sostenuti dall'UE per l'ottenimento di finanziamenti per l'erogazione di prestiti dell'NGEU, compresi i costi connessi alla gestione del tasso di interesse e ad altri rischi finanziari, sono a carico degli Stati membri beneficiari.

---

[28] Articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio.

[29] Ibidem.

[30] Ibidem.

[31] COM(2024) 93, allegato.

[32] Articolo 11, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825 della Commissione.

[33] Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020, allegato II.

2.41. La Commissione non ha pubblicato una strategia globale di rimborso per NGEU fino al 2058. Per quanto riguarda gli importi presi in prestito per il sostegno a fondo perduto di NGEU, nella sua proposta per il QFP 2028-2034 la Commissione ha proposto un importo annuo fisso di 24 miliardi di euro a prezzi correnti per coprire sia i rimborsi degli interessi che quelli del capitale[34] nel corso di tale periodo. In base a detta proposta, i pagamenti degli interessi hanno precedenza, mentre gli eventuali fondi rimanenti nell'ambito della dotazione annuale di 24 miliardi di euro sono utilizzati per accelerare il rimborso del capitale. Secondo la Commissione, questo approccio basato su una cifra annuale fissa garantisce la prevedibilità della pianificazione di bilancio e funge da copertura naturale contro la fluttuazione dei tassi di interesse, anche se, rispetto alle alternative che prevedono il rimborso lineare del capitale, potrebbe comportare spese per interessi complessivamente più elevate per l'intero periodo di rimborso (fino al 2058)[35]. Sulla base delle informazioni pubblicate dalla Commissione, le spese per interessi relative al sostegno a fondo perduto di NGEU nel corso del QFP 2028-2034 potrebbero ammontare a circa 93 miliardi di euro[36], se si ipotizza la piena erogazione del sostegno.

I costi di finanziamento attesi per l'NGEU per l'attuale QFP rimangono il doppio delle stime iniziali

2.42. Nel 2020, nell'ambito della rubrica 2b del QFP 2021-2027 ("Resilienza e valori"), è stata approvata una dotazione complessiva di 14,9 miliardi di euro per finanziare i pagamenti di cedole e interessi per i prestiti contratti per l'NGEU[37]. Le stime del 2020 erano basate sui tassi d'interesse attesi per l'assunzione di prestiti, che andavano dallo 0,55 % nel 2021 all'1,15 % nel 2027[38]. Tuttavia, i tassi di interesse effettivi sono aumentati in modo significativo[39], incidendo negativamente sul costo marginale di finanziamento dell'UE (cfr. ***figura 2.21***).

---

[34] COM(2025) 573, punto 2.1., "Pagamenti in relazione agli impegni del QFP 2028-2034".

[35] SWD(2025) 570, punto 4.5., "Preparedness".

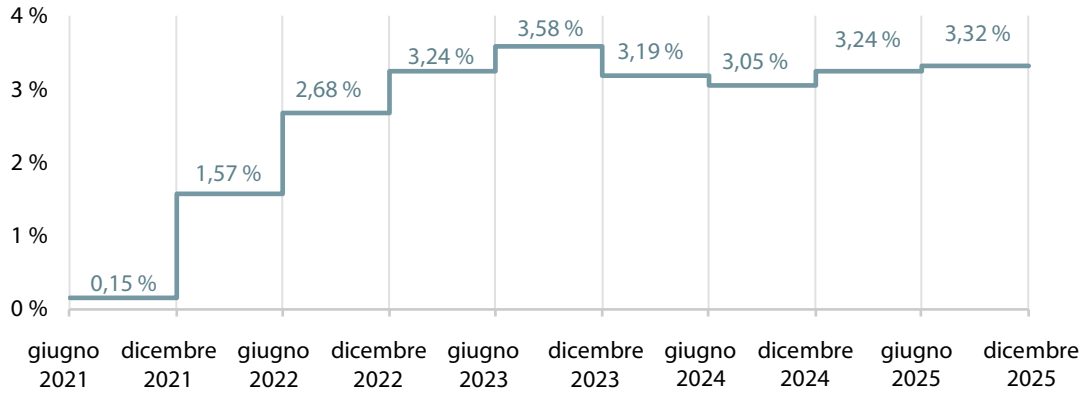
[36] Stimato in base alla figura 4.4, SWD(2025) 570 final/2.

[37] *Multiannual Financial Framework 2021-2027 (in commitments) – Current prices*, riga 2.6., "Financing and repayment – NextGenerationEU".

[38] Briefing del Servizio Ricerca del Parlamento europeo, *Revision of the EU's long-term budget for 2021 to 2027*, pag. 7.

[39] *Key ECB interest rates*.

Figura 2.21 – Modifica nei costi di finanziamento di NGEU



Nota: il costo di finanziamento per ciascun comparto temporale riflette il tasso al momento della rendicontazione, ma potrebbe fluttuare per le mutate condizione di mercato.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del documento COM(2026) 164.

2.43. Secondo la Commissione, la spesa connessa ai costi di finanziamento per l'assunzione di prestiti per il sostegno a fondo perduto dell'NGEU è ammontata a 10,4 miliardi di euro nel periodo 2021-2025 (5 miliardi di euro nel 2025), ossia quasi il 62 % in più rispetto alla previsione iniziale di 6,4 miliardi di euro[40]. La Commissione prevede di pagare circa 8 miliardi di euro di interessi nel 2026[41] e 9,9 miliardi di euro nel 2027[42]. I costi totali di finanziamento nell'attuale QFP potrebbero quindi raggiungere i 28,3 miliardi di euro, circa il doppio rispetto alla previsione iniziale della Commissione di 14,9 miliardi di euro[43]. Tuttavia, il conflitto in Medio Oriente, iniziato alla fine di febbraio 2026, ha creato un'incertezza aggiuntiva in materia di inflazione e di più generali decisioni di politica monetaria[44]. Di conseguenza, i costi di finanziamento futuri potrebbero differire dalle attuali proiezioni di bilancio. La Commissione non ha ancora pubblicato stime aggiornate delle potenziali conseguenze per i costi di finanziamento, anche se l'impatto potrebbe essere comparabile a quello verificatosi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina.

---

[40] *Multiannual Financial Framework 2021-2027 (in commitments) – Current prices*, riga 2.6., "Financing and repayment – NextGenerationEU".

[41] Bilancio dell'UE per l'esercizio 2026, articolo 6 1 1 "Ripresa e resilienza".

[42] Statement of estimates of the Commission for the financial year 2027 (sezione Policy highlights, punto 3.4.3. "Recovery and resilience cluster", riga "Financing cost of the European Union Recovery Instrument (EURI)" nella tabella).

[43] *Multiannual financial framework 2021-2027 (in commitments) – Current prices*, riga 2.6., "Financing and repayment – NextGenerationEU".

[44] Discorso del vicepresidente della BCE, 26.3.2026.

2.44. Nel 2025 il bilancio dell'UE ha mobilitato lo strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI)[45], uno strumento speciale che ha fornito 1,1 miliardi di euro[46] per coprire parte dei costi per l'assunzione di prestiti per l'NGEU. Tale somma si è aggiunta agli 1,1 miliardi di euro finanziati mediante lo strumento di flessibilità[47].

I ritardi negli esborsi hanno determinato un aumento dei saldi di cassa

2.45. La Commissione contrae prestiti in anticipo, sulla base delle previsioni del fabbisogno di esborso dei vari programmi, per assicurarsi di poter adempiere ai propri obblighi nei tempi previsti. Ogni anno, la Commissione adotta una *decisione annuale di assunzione di prestiti* che stabilisce il massimale per l'assunzione di prestiti a lungo e a breve termine, rispecchiando il fabbisogno di liquidità previsto per tutti i programmi pertinenti. In tale contesto, pubblica *piani di finanziamento* semestrali che delineano i volumi e il calendario di emissione attesi per i sei mesi successivi. Comunicando in anticipo la propria strategia di finanziamento, la Commissione garantisce una maggiore prevedibilità delle emissioni, mantenendo al contempo la flessibilità e garantendo trasparenza sui mercati[48].

2.46. La Commissione deve assicurarsi di disporre di fondi sufficienti per eseguire gli esborsi. Per l'RRF, gli esborsi inferiori alle previsioni, basati sul calendario indicativo delle domande di pagamento degli Stati membri, hanno determinato ingenti disponibilità liquide (cfr. ***figura 2.22***).

---

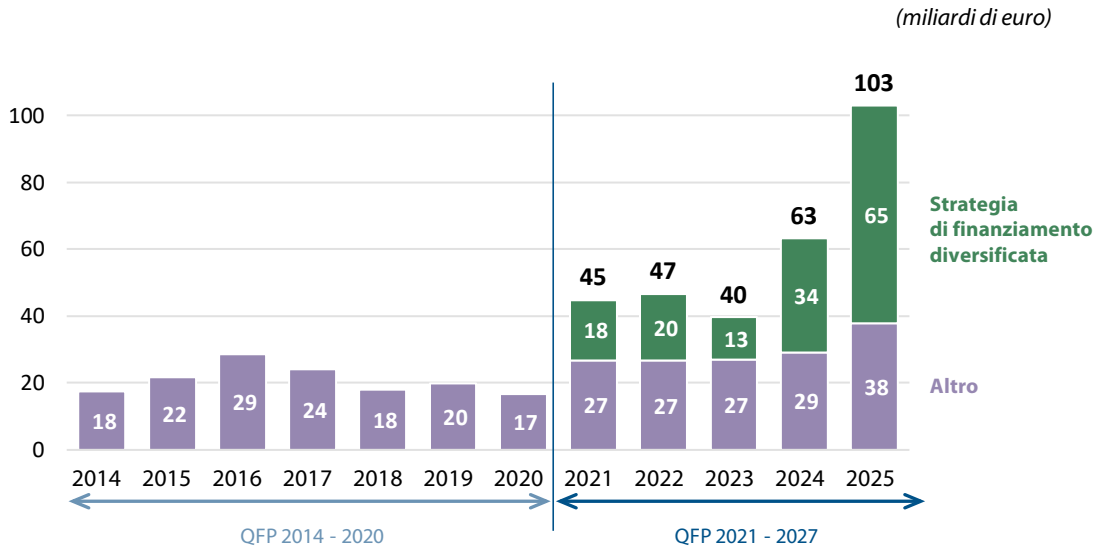
[45] Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2023, paragrafo 2.32.

[46] Bilancio dell'UE per l'esercizio 2025, pag. 15.

[47] Ibidem.

[48] Considerando 8 della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825 della Commissione.

Figura 2.22 – Saldi di cassa dell'UE a fine esercizio



Nota: i saldi comprendono anche mezzi equivalenti a disponibilità liquide.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali consolidati dell'UE per l'esercizio 2025.

2.47. Nell'ambito della strategia di finanziamento diversificata (cfr. paragrafo ***2.30***), la Commissione detiene i proventi dell'assunzione di prestiti in una riserva di liquidità comune presso la BCE e li gestisce a livello centrale. Le condizioni favorevoli dei tassi di interesse hanno fatto sì che, dal 2021, la gestione della liquidità abbia generato entrate nette cumulative che, secondo la Commissione, sono ammontate a 0,2 miliardi di euro per il bilancio dell'UE. Tuttavia, nel 2025 le variazioni dei tassi di interesse hanno fatto sì che i saldi di cassa iniziassero a generare costi netti di gestione della liquidità per il bilancio dell'UE[49]. Poiché i costi di liquidità sono fatturati annualmente, i costi netti generati nel 2025 si rifletteranno solo nel bilancio dell'UE per il 2026[50].

[49] COM(2025) 310, punto 2.2., "I ritardi nell'attuazione comportano costi per l'Unione europea".

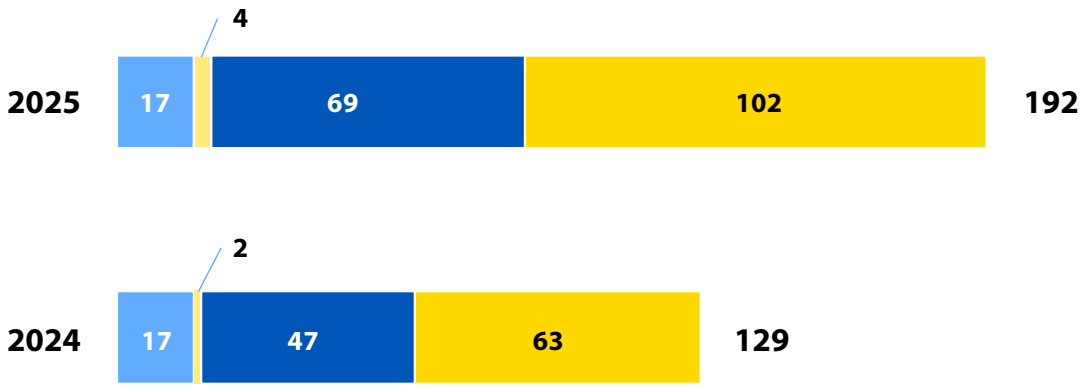
[50] Articolo 17 della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2024/1974 della Commissione.

Il bilancio dell'UE ha continuato l'esecuzione del sostegno all'Ucraina durante la guerra di aggressione della Russia

2.48. Secondo la Commissione, alla fine del 2025 l'UE e i suoi Stati membri avevano mobilitato oltre 192,1 miliardi di euro a sostegno dell'Ucraina e della sua popolazione dall'inizio della guerra di aggressione della Russia (cfr. ***figura 2.23***).

Figura 2.23 – Sostegno dell'UE e dei suoi Stati membri all'Ucraina e agli ucraini dall'inizio della guerra di aggressione russa (situazione alla fine del 2025)

(miliardi di euro)



Sostegno agli ucraini nell'UE

Sostegno all'Ucraina finanziato con proventi derivanti da attività russe bloccate

Misure di assistenza militare

Altro sostegno reso disponibile dall'UE e dai suoi Stati membri

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.

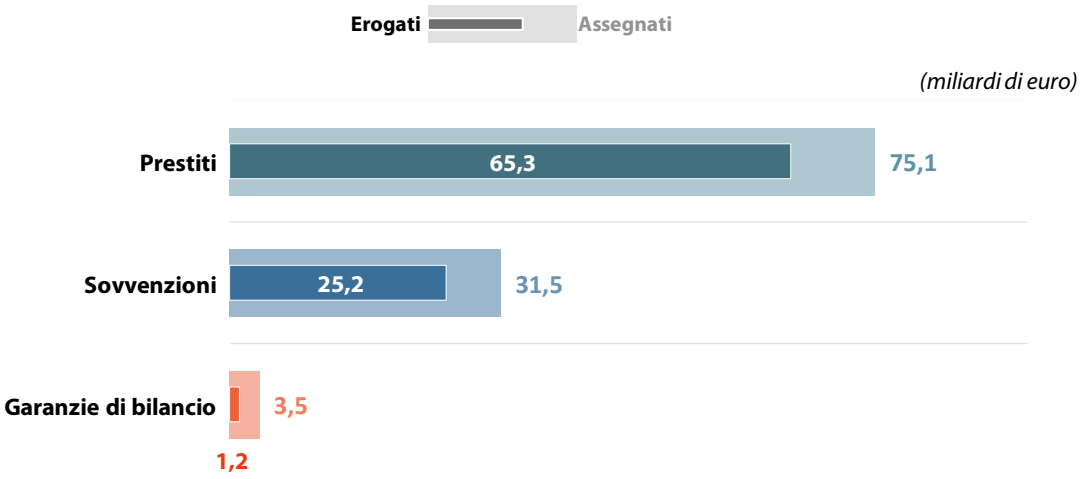
2.49. La ***figura 2.23*** mostra l'importo totale mobilitato dall'UE e dai suoi Stati membri, mentre la ***figura 2.24*** presenta una prospettiva complementare, concentrandosi solo sul sostegno reso possibile dal bilancio dell'UE. La ripartizione si basa sugli importi erogati e assegnati dei seguenti elementi:

a) prestiti, al valore nominale;

b) sovvenzioni, che forniscono sostegno diretto all'Ucraina e agli ucraini (esclusi gli accantonamenti per prestiti e garanzie);

c) *garanzie di bilancio*, come prestate unicamente a titolo della Garanzia per l'Ucraina.

Figura 2.24 – Assistenza all'Ucraina e agli ucraini finanziata dal bilancio dell'UE dall'inizio della guerra di aggressione condotta dalla Russia (situazione alla fine del 2025)



Nota: prestiti al valore nominale; sovvenzioni a titolo di programmi approvati; garanzie di bilancio come prestate a titolo della Garanzia per l'Ucraina. Sono esclusi gli accantonamenti per il fondo comune di copertura (FCC).

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali consolidati dell'UE per l'esercizio 2025 e di altri dati della Commissione.

2.50. Alla fine del 2025, lo strumento per l'Ucraina aveva mobilitato 31,3 miliardi di euro, di cui 23,2 miliardi di euro forniti sotto forma di prestiti (cfr. ***figura 2.18***). Istituito nel 2024, detto strumento mira a fornire fino a 50 miliardi di euro di sostegno finanziario all'Ucraina fino al 2027. Nell'ambito dello strumento, l'UE può altresì sovvenzionare gli oneri finanziari dell'Ucraina durante il QFP attuale, sia per i prestiti dello strumento stesso che per i prestiti di *assistenza macrofinanziaria (AMF)* eccezionale concessi nel 2022. Nel 2025, tali abbuoni di interessi sono ammontati a 0,6 miliardi di euro (0,8 miliardi di euro cumulativamente dall'istituzione dello strumento per l'Ucraina).

2.51. Nel 2025 è stata interamente erogata l'AMF a titolo del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina (ULCM)[51], istituito nell'ambito dell'iniziativa del G7 "Prestiti per l'accelerazione delle entrate straordinarie a favore dell'Ucraina", per un importo di 18,1 miliardi di euro[52]. Si prevede che il rimborso del capitale, degli interessi e dei costi correlati sarà finanziato mediante flussi futuri di entrate straordinarie derivanti dalle attività sovrane russe bloccate[53]. Tuttavia, la Corte prende atto delle problematiche giuridiche relative al blocco delle attività russe[54]. Secondo la Commissione, nel 2025 l'UE ha accantonato 0,6 miliardi di euro di tali entrate straordinarie come riserva per coprire i futuri costi finanziari associati all'ULCM.

2.52. Nel dicembre 2025 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico su un prestito aggiuntivo di 90 miliardi di euro[55] all'Ucraina (a titolo del prestito a sostegno dell'Ucraina) per coprire il fabbisogno finanziario del paese nel 2026 e nel 2027; di questi, 30 miliardi di euro sono per l'assistenza macrofinanziaria ed il sostegno al bilancio realizzati tramite lo strumento per l'Ucraina e 60 miliardi di euro sono intesi sostenere la capacità industriale di difesa. Detto prestito aggiuntivo deve essere finanziato mediante assunzione di prestiti dell'UE sui mercati dei capitali, garantita dal *margine di manovra* del bilancio dell'UE, senza però che incida sugli obblighi finanziari degli Stati membri non partecipanti (Cechia, Ungheria e Slovacchia). Il bilancio dell'UE coprirà gli interessi e gli oneri finanziari correlati nel 2027, mentre il capitale verrà rimborsato dall'Ucraina solo dopo che quest'ultima avrà ricevuto riparazioni di guerra dalla Russia[56]. Nel gennaio 2026, il Parlamento europeo ha approvato il ricorso alla procedura di cooperazione rafforzata tra gli Stati membri dell'UE che garantiscono detto prestito[57]. I regolamenti applicabili sono stati adottati nel febbraio 2026[58]. Nell'aprile 2026, il Consiglio ha raggiunto un accordo sulle modifiche al QFP per garantire l'emissione di obbligazioni dell'UE e finanziare i costi di servizio del debito per il 2027 (al momento della proposta, stimati pari a circa 1 miliardo di euro).

---

[51] Regolamento (UE) 2024/2773.

[52] *Annex to the G7 Finance Ministers' Statement on Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loan initiative*.

[53] Articolo 3 e articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/2773.

[54] Cause T-150/26 e C-186/26.

[55] Cfr. EUCO 26/25.

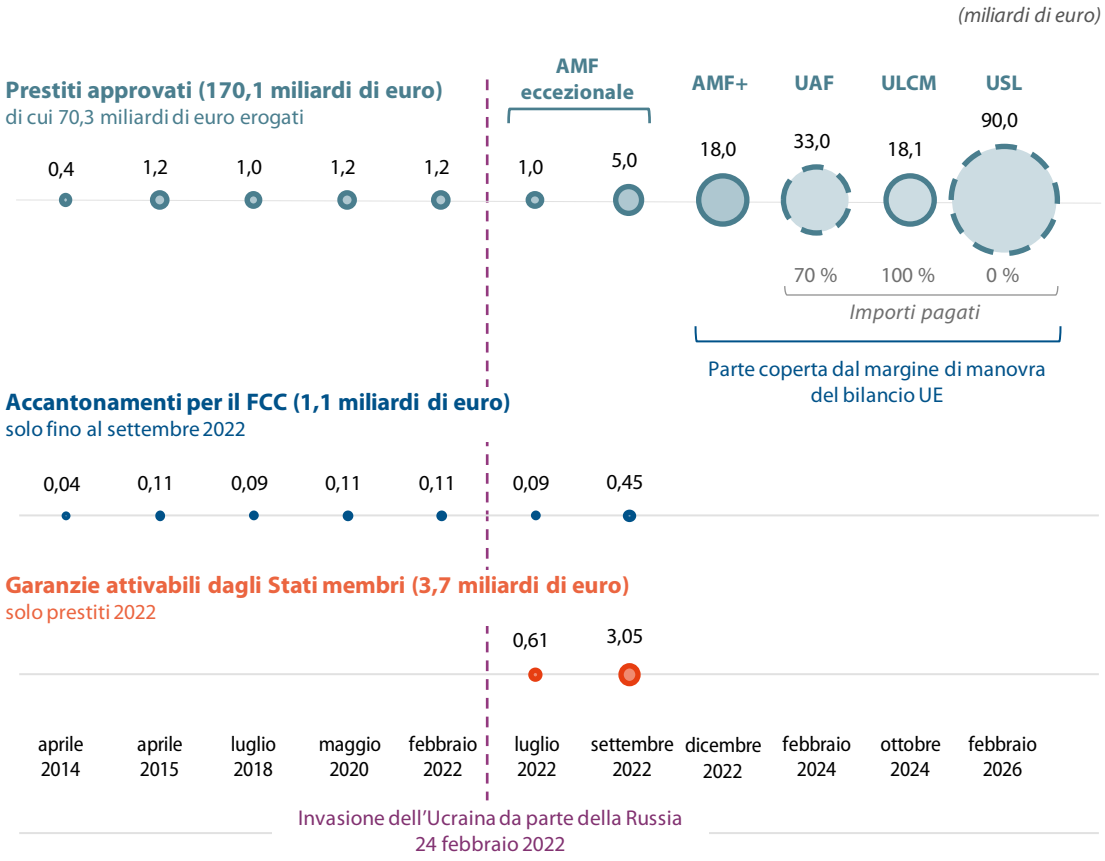
[56] Articolo 20 del regolamento (UE) 2026/467.

[57] Articolo 20 del trattato sull'Unione europea.

[58] Regolamento (UE) 2026/467 e regolamento (UE) 2026/468.

2.53. A metà 2026, i prestiti approvati o concordati in favore dell'Ucraina dal 2014, sia in essere sia ancora da erogare, ammontavano ad un importo massimo di 170,1 miliardi di euro. Di questa somma, a fine 2025 erano stati già erogati 70,3 miliardi di euro (cfr. ***figura 2.25***).

Figura 2.25 – Cronologia dei prestiti approvati a favore dell'Ucraina, in essere o da erogare, compresi accantonamenti e garanzie degli Stati membri



AMF:	assistenza macrofinanziaria
AMF+:	strumento di assistenza macrofinanziaria +
UAF:	strumento per l'Ucraina (*Ukraine Facility*, così come modificato dal regolamento (UE) 2026/468)
ULCM:	assistenza macrofinanziaria nell'ambito del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina (*Ukraine Loan Cooperation Mechanism*)
USL:	assistenza macrofinanziaria nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina (*Ukraine Support Loan*)

Note: importi al valore nominale erogati a fine 2025.
Non è incluso un prestito in essere di 0,3 miliardi di euro erogato da Euratom a Energoatom.
Alla fine del 2025, restavano da versare all'FCC 0,05 miliardi di euro di accantonamenti per i prestiti del 2022.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della normativa applicabile e dei conti annuali consolidati dell'UE per l'esercizio 2025.

2.54. Nei conti annuali dell'UE per il 2025[59], la Commissione ha riconosciuto una svalutazione collettiva di 30,2 miliardi di euro (2024: 15,8 miliardi di euro) per tutti i prestiti AMF e dello strumento per l'Ucraina già erogati, il che rifletteva le perdite attese lungo tutto il ciclo di vita dei prestiti.

L'esposizione di bilancio dell'UE continua ad aumentare

2.55. Per analizzare l'esposizione del bilancio dell'UE, la Corte ha considerato:

a) le garanzie del bilancio dell'UE per i prestiti assunti sui mercati per finanziare i prestiti erogati agli Stati membri o a paesi non-UE, nel caso di mancato rimborso di detti prestiti;

b) le passività che potrebbero insorgere in futuro al verificarsi di eventi specifici, indicate nei conti annuali come *passività potenziali* e composte di garanzie di bilancio che sono già state fornite per gli importi erogati[60].

2.56. L'esposizione del bilancio dell'UE che ne è risultata ammontava in totale a 406,8 miliardi di euro alla fine del 2025, ossia un aumento del 19 % rispetto ai 342 miliardi di euro di fine 2024. La ***figura 2.26*** illustra l'attuale esposizione del bilancio dell'UE e il sistema di protezione in atto per consentire all'UE di onorare i propri obblighi di rimborso del debito.

[59] Conti annuali consolidati dell'UE per l'esercizio 2025, nota 2.4.

[60] Ibidem, nota 4.1.1.

Figura 2.26 – Esposizione complessiva del bilancio dell'UE a fine 2025, con fonte dell'esposizione e sistema di protezione

(miliardi di euro)

Fonte dell'esposizione	Esposizione del bilancio dell'UE 2024	Esposizione del bilancio dell'UE 2025	Sistema di protezione PRIMA del ricorso al bilancio dell'UE	Sistema di protezione DOPO il ricorso al bilancio dell'UE
Prestiti NGEU	108,7	155,9		Margine di manovra nell'ambito del massimale temporaneo delle risorse proprie (0,6 % dell'RNL dell'UE)
Prestiti SURE	98,4	90,4	n.d.	Margine di manovra nell'ambito del massimale permanente delle risorse proprie (1,4 % dell'RNL dell'UE) + Garanzia degli Stati membri (25 %)
Prestiti MESF	42,0	37,1		Margine di manovra nell'ambito del massimale permanente delle risorse proprie (1,4 % dell'RNL dell'UE)
Prestiti a sostegno della bilancia dei pagamenti (BdP)	0,2	-		
Prestiti AMF+ *a favore dell'Ucraina*	18,0	18,0		
Prestiti dello strumento per l'Ucraina	13,1	23,2		
AMF nell'ambito dell'ULCM	-	18,1	Entrate straordinarie derivanti dalle attività sovrane russe bloccate	
Prestiti eccezionali di AMF *a favore dell'Ucraina*	6,0	6,0	Fondo comune di copertura (9 %) + Garanzia volontaria degli Stati membri (61 %)	
Prestiti di AMF *a favore dell'Ucraina*	5,0	5,0	Fondo comune di copertura (tra il 9 % e il 70 %)	n.d.
Garanzia per l'Ucraina	0,1	1,2		
Prestiti Euratom *a Energoatom*	0,3	0,3		
Garanzia del FEIS	21,0	20,0		
Garanzia per il mandato di prestiti esterni (ELM)	19,2	16,8		
Garanzia dell'EFSD	0,5	0,5		
Garanzia NDICI-EFSD+	1,3	2,9		
Garanzia InvestEU	3,5	6,0		
Prestiti ad altri paesi non-UE	4,7	5,4		
Totale	**342,0**	**406,8**		

Note: la figura segue l'approccio illustrato al paragrafo ***2.55***.
I tassi di copertura dei comparti degli Stati membri nell'ambito della garanzia InvestEU possono differire dal tasso standard. Ogni importo non coperto da tale garanzia è coperto da garanzie back-to-back fornite dagli Stati membri. Per la garanzia per il mandato per i prestiti esterni (ELM), l'esposizione dell'UE varia tra il 65 % e il 100 % dei saldi in essere.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali consolidati dell'UE per il 2024 e il 2025.

2.57. Nel 2025 è stato istituito lo strumento per le riforme e la crescita per la Repubblica di Moldova. Detto strumento fornirà fino a 1,5 miliardi di euro in prestiti tra il 2025 e il 2027, di cui 0,3 miliardi di euro sono stati erogati nel 2025.

2.58. Si prevede che l'esposizione del bilancio dell'UE aumenterà ulteriormente, fino a raggiungere 664 miliardi di euro entro il 2027 (cfr. ***figura 2.27***).

Figura 2.27 – Esposizione del bilancio dell'UE passata e prevista

(miliardi di euro)



(*) Esposizione prevista alla fine del 2027:

- prestiti NextGenerationEU: fino a 216,7 miliardi di euro (rivisto nel gennaio 2026)
- prestiti SURE: 82,4 miliardi di euro
- prestiti dello strumento di azione per la sicurezza dell'Europa: fino a 75 miliardi di euro (≈ 50 %)
- prestiti del Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria: 27,9 miliardi di euro
- prestiti Euratom a Energoatom: 0,2 miliardi di euro
- prestiti a favore dell'Ucraina: fino a 170 miliardi di euro (rivisto nel gennaio 2026)
- prestiti ad altri paesi non-UE: fino a 14,7 miliardi di euro
- Garanzie di bilancio per operazioni firmate: fino a 77,6 miliardi di euro

Nota: la figura segue l'approccio illustrato al paragrafo ***2.55***.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali consolidati dell'UE per l'esercizio 2025 e di altri dati della Commissione.

2.59. L'esposizione complessiva può essere scomposta in esposizione annua, ossia l'importo massimo che deve essere coperto dal bilancio dell'UE, o dal "margine di manovra", qualora si verifichino inadempienze di pagamento in un determinato anno[61]. La Commissione ha fornito alla Corte dati, basati sulle cifre relative all'esposizione annua del bilancio dell'UE alla fine del 2024, all'assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi non-UE, nonché al *mandato per i prestiti esterni (ELM)*. Per il 2026, la Corte ha calcolato che l'esposizione totale ammonti a 20 miliardi di euro (2025: 14,5 miliardi di euro). Tuttavia, detto importo non include l'esposizione annua dei restanti programmi coperti da garanzie di bilancio (FEIS, InvestEU, EFSD e EFSD+). Nel 2022, la Corte aveva raccomandato[62] alla Commissione di pubblicare le stime concernenti l'esposizione annua totale.

Il margine di manovra del bilancio dell'UE funge da garanzia per l'assunzione di prestiti

2.60. Le operazioni di assunzione di prestiti dell'UE sono coperte da un meccanismo di garanzia concepito per far sì che gli obblighi di servizio del debito possano sempre essere soddisfatti. Questa garanzia è fornita attraverso il margine di manovra del bilancio dell'UE, che è il margine annuale tra il massimale delle risorse proprie (ossia l'importo massimo che l'UE può esigere dagli Stati membri per assicurare il servizio del debito dell'UE) e le risorse proprie necessarie per finanziare l'effettivo livello degli stanziamenti di pagamento nell'ambito del QFP. Dal 2021, il massimale delle risorse proprie permanente è stato fissato all'1,4 % del reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE. Il bilancio 2025 comprendeva risorse proprie pari allo 0,83 % dell'RNL dell'UE per finanziare la spesa di bilancio[63]: in altre parole, alla fine dell'esercizio esisteva un margine disponibile dello 0,57 % per coprire le passività di bilancio.

---

[61] Relazione speciale 05/2023, figura 2.

[62] Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2022, raccomandazione 2.3.

[63] Conti annuali consolidati dell'UE per l'esercizio 2025, nota 6.7.

2.61. In pratica, il margine di manovra funge da garanzia di ultima istanza per gli investitori: nel caso l'UE dovesse incontrare difficoltà nel servizio del debito (ad esempio, a causa di rimborsi tardivi o incompleti da parte dei beneficiari dei prestiti), esso consente alla Commissione di chiedere contributi supplementari agli Stati membri per adempiere a tali obblighi. Prima di procedere ad una eventuale richiesta di questo tipo, la Commissione comunica di aver posto in essere misure di attenuazione del rischio e di gestione della liquidità[64]. Il margine di manovra non è una riserva prefinanziata; esegue pagamenti a favore degli Stati membri solo se le normali risorse di bilancio dell'UE e i flussi di cassa in entrata dai mutuatari non sono sufficienti a coprire il rimborso dei prestiti dell'UE. Questo meccanismo[65] costituisce un impegno giuridico vincolante assunto dagli Stati membri.

2.62. Sulla base dei dati disponibili alla fine del 2024, la Commissione stima che, dopo aver dedotto le risorse proprie necessarie per finanziare gli stanziamenti di pagamento dal bilancio dell'UE (escluso NGEU), il margine di manovra disponibile al di sotto del massimale permanente delle risorse proprie ammonti a 90,8 miliardi di euro nel 2026 e 90,5 miliardi di euro nel 2027[66] (cfr. ***figura 2.28***). Queste cifre corrispondono allo 0,5 % dell'RNL annuo dell'UE.

2.63. In aggiunta al margine di manovra al di sotto del massimale permanente delle risorse proprie, la decisione sulle risorse proprie ha introdotto, fino al 2058, un ulteriore aumento temporaneo ed eccezionale del massimale delle risorse proprie pari allo 0,6 % dell'RNL dell'UE esclusivamente per garantire il rimborso dei prestiti contratti nell'ambito di NGEU. La Commissione stima che, per il periodo fino al 2027, resterà disponibile quasi tutto il margine di manovra al di sotto del massimale temporaneo delle risorse proprie[67] (cfr. ***figura 2.28***).

---

64 Ibidem.

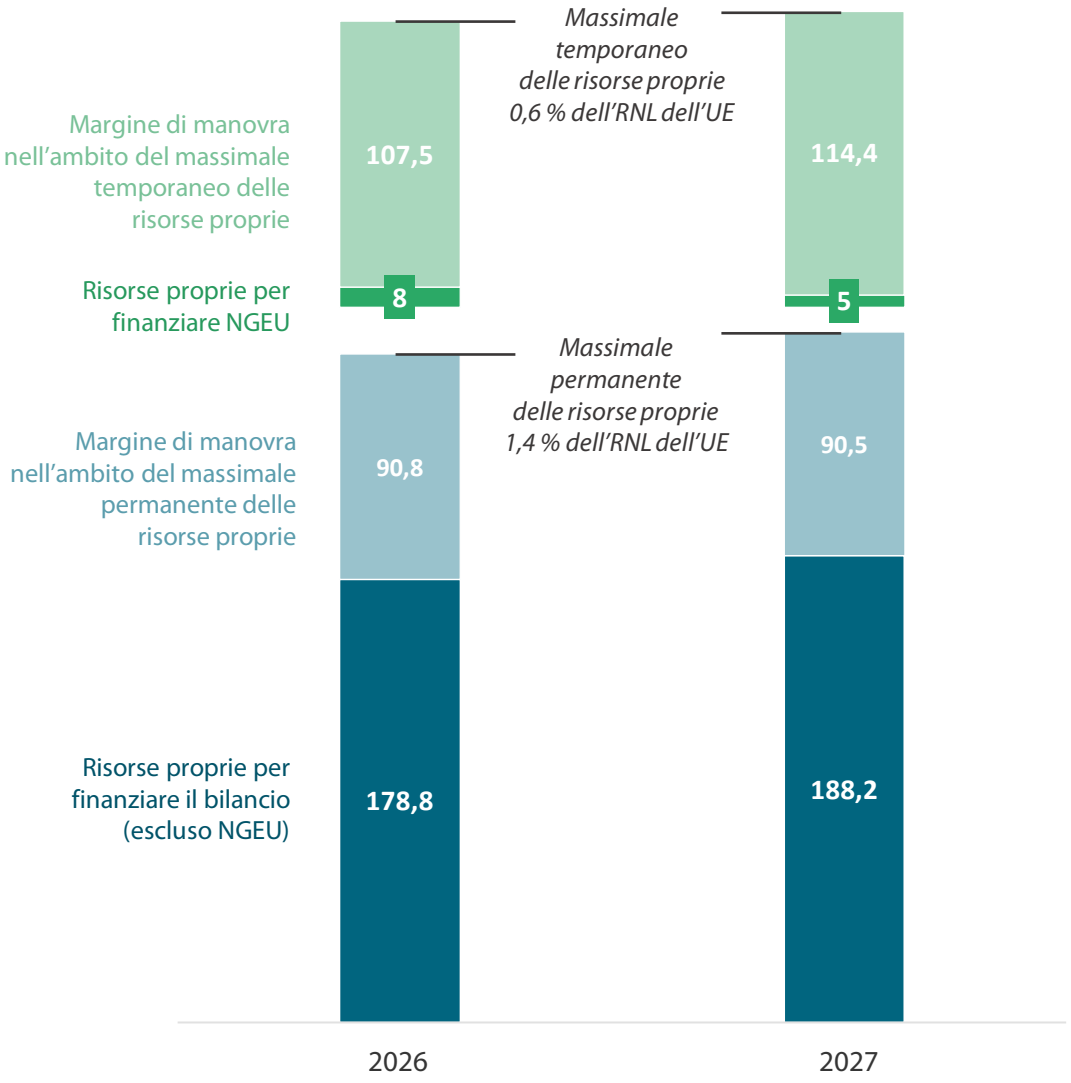
65 Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio.

66 COM(2025) 781, allegati.

67 Ibidem.

Figura 2.28 – Margine di manovra nell'ambito dei massimali permanente e temporaneo delle risorse proprie

(miliardi di euro)



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del documento COM(2025) 781.

2.64. Per il prossimo QFP, la Commissione ha proposto di aumentare il massimale delle risorse proprie all'1,75 %[68]. Nel parere sulla proposta della Commissione[69], la Corte ha indicato che la Commissione dovrebbe riesaminare se il massimale delle risorse proprie proposto rimanga adeguato a seguito dell'approvazione di un nuovo prestito all'Ucraina di 90 miliardi di euro.

---

[68] Articolo 4 della proposta di decisione COM(2025) 574.

[69] Parere 04/2026, paragrafo 16.

2.65. La proposta ha inoltre introdotto un meccanismo di risposta alle crisi che consente di contrarre ulteriori prestiti sui mercati dei capitali per fornire prestiti agli Stati membri in caso "di gravi crisi o difficoltà o di una grave minaccia di crisi o difficoltà"[70]. Questo meccanismo si applicherebbe nei casi in cui i programmi esistenti non affrontino adeguatamente la situazione. Le passività risultanti verrebbero coperte da un aumento straordinario e temporaneo di 0,25 punti percentuali del massimale delle risorse proprie[71].

Il rendimento finanziario cumulato del fondo comune di copertura è positivo, come accaduto nel 2024

2.66. Dal 2021, il *fondo comune di copertura (FCC)* ha riunito tutti gli accantonamenti per le passività potenziali dell'UE derivanti da garanzie di bilancio, prestiti di assistenza finanziaria e strumento di prestito Euratom[72].
Al 31 dicembre 2025, il valore di mercato degli attivi dell'FCC ammontava a 27,2 miliardi di euro (2024: 23,2 miliardi di euro). Le risorse dell'FCC sono ripartite in comparti corrispondenti ai diversi strumenti di finanziamento[73] (cfr. ***figura 2.29***).

[70] Articolo 6 della proposta di decisione COM(2025) 574.

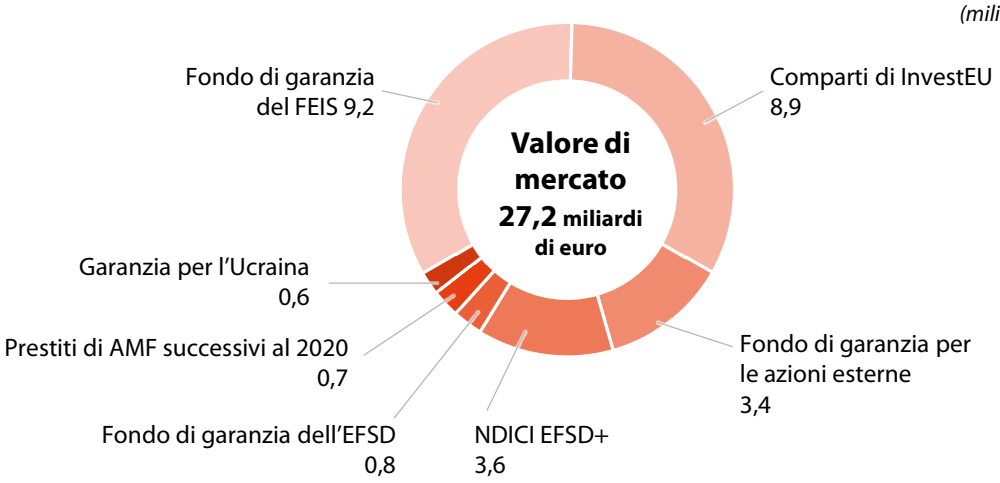
[71] Ibidem, articolo 8.

[72] Articolo 215 del regolamento finanziario.

[73] Articolo 3 della decisione 2020/C 131/03.

Figura 2.29 – Il fondo comune di copertura e le sue componenti (situazione a fine 2025)

(miliardi di euro)



FEIS:	Fondo europeo per gli investimenti strategici
NDICI:	Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale
EFSD+:	Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus
EFSD:	Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile
AMF:	assistenza macrofinanziaria

Note: 1,1 miliardi di euro delle attività comunicate nell'ambito dei comparti InvestEU sono assegnati ai comparti degli Stati membri (Cechia, Finlandia, Romania, Malta, Bulgaria, Grecia, Spagna e Portogallo), che sono finanziati separatamente da contributi nazionali o regionali.
In aggiunta, 0,2 miliardi di euro sono detenuti presso la tesoreria centrale della Commissione, come riserva di liquidità destinata a coprire improvvise attivazioni di garanzia.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali consolidati dell'UE per l'esercizio 2025.

2.67. Per quanto concerne la gestione dell'FCC, l'obiettivo minimo della Commissione è di salvaguardare il capitale apportato (preservazione del capitale)[74]. Dopo un risultato positivo di 0,9 miliardi di euro nel 2025 (0,8 miliardi di euro nel 2024), i risultati finanziari cumulativi (realizzati e non realizzati) del portafoglio, dalla sua creazione nel 2021, sono pari a 1,3 miliardi di euro (4,9 %).

[74] COM(2025) 400, parte 2.

2.68. La Commissione può attingere all'FCC per coprire gli esborsi necessari per l'attivazione di garanzie relative ad operazioni in paesi UE e non-UE, e per insolvenza di paesi non-UE, prima di ricorrere al bilancio dell'UE. Sebbene non si sia mai verificato un inadempimento nei pagamenti relativi all'AMF e ai prestiti Euratom, alla fine del 2024 le attivazioni di garanzia cumulate (al netto di recuperi) su operazioni non andate a buon fine e le riduzioni di valore degli investimenti azionari nell'ambito delle garanzie di bilancio sono ammontate a 1,4 miliardi di euro[75] (1,2 miliardi di euro nel 2023), di cui 0,9 miliardi di euro (stesso importo del 2023) relativi all'ELM[76], la cui dotazione è costituita nel comparto del Fondo di garanzia per le azioni esterne (GFEA).

[75] Tratto da *2026 Draft general budget of the European Union – Working document part XI*. Cfr. tabelle intitolate "Guarantee calls and recoveries", pagg. 19, 34, 48, 63, 79 e 97.

[76] *2026 Draft general budget of the European Union – Working document part XI*, pag. 63.

Conclusioni e raccomandazioni

Conclusioni

2.69. Nel 2025, sono stati utilizzati quasi tutti gli stanziamenti di impegno e di pagamento del bilancio annuale dell'UE. Per effetto dell'NGEU, i pagamenti totali nel 2025 sono stati superiori agli impegni totali. L'assorbimento dei fondi SIE per il periodo 2014-2020 ha raggiunto il 98,6 %, mentre i pagamenti totali per i fondi a gestione concorrente disciplinati dall'RDC hanno costituito il 16,6 % dell'importo stanziato per tali fondi nell'ambito del QFP 2021-2027. L'assorbimento dei tre principali fondi della politica di coesione (FESR, FC e FSE +) nel periodo 2021-2025 è stato del 14,8 %, con pagamenti totali pari a 52,8 miliardi di euro. La Corte ha constatato che l'importo delle domande di pagamento ancora inevase a fine esercizio era elevato Cfr. paragrafi ***2.2***-***2.18***.

2.70. I pagamenti annuali delle sovvenzioni dell'RRF, per un totale di 40,1 miliardi di euro nel 2025, sono stati notevolmente inferiori alle previsioni della Commissione (65 miliardi di euro). Tuttavia, nel dicembre 2025 17 Stati membri hanno presentato domande di pagamento ammontanti a 20,3 miliardi di euro. A fronte di 359,9 miliardi di euro di impegni per sovvenzioni dell'RRF, alla fine del 2025 erano stati eseguiti pagamenti per 237,5 miliardi di euro (66 %); restano quindi da pagare 122,4 miliardi di euro (34 %) entro la fine del 2026 Cfr. paragrafi ***2.19***-***2.24***.

2.71. Alla fine del 2025, il totale degli impegni non ancora liquidati, compresi quelli per le sovvenzioni dell'NGEU, ammontava a 501,1 miliardi di euro. La Commissione prevede che tale importo scenderà a 339 miliardi di euro entro la fine del 2027 Cfr. paragrafi ***2.25***-***2.29***.

2.72. I prestiti a lungo termine assunti dall'UE ammontavano a 702,1 miliardi di euro alla fine del 2025 e dovrebbero raggiungere i 1 000 miliardi di euro entro la fine dell'attuale QFP. La spesa complessiva per costi di finanziamento del sostegno a fondo perduto di NGEU nell'attuale QFP potrebbe raggiungere i 28,3 miliardi di euro, circa il doppio rispetto alla previsione iniziale della Commissione di 14,9 miliardi di euro. Gli esborsi di NGEU nel 2025 sono stati inferiori alle previsioni e hanno determinato ingenti disponibilità liquide a fine esercizio Cfr. paragrafi ***2.30***-***2.47***.

2.73. Alla fine del 2025, l'UE e i suoi Stati membri avevano mobilitato oltre 192,1 miliardi di euro a sostegno dell'Ucraina e della sua popolazione dall'inizio della guerra di aggressione russa. Di tale importo, 65,3 miliardi di euro sono stati versati dall'UE come prestiti e altri 9,8 miliardi di euro devono ancora essere erogati. Nell'aprile 2026 il Consiglio ha concordato ulteriori 90 miliardi di EUR in prestiti Cfr. paragrafi ***2.48***-***2.54***.

2.74. L'esposizione del bilancio dell'UE è aumentata, passando da 342 miliardi di euro nel 2024 a 406,8 miliardi di euro nel 2025, e dovrebbe aumentare ancora nei prossimi anni. Al 31 dicembre 2025, il valore di mercato degli attivi dell'FCC ammontava a 27,2 miliardi di euro Cfr. paragrafi ***2.55***-***2.68***.

Raccomandazioni

Raccomandazione 2.1 – Ridurre il rischio di un arretrato nei pagamenti per i fondi della politica di coesione

2.75. La Commissione dovrebbe intervenire tempestivamente, insieme agli Stati membri, per garantire una pianificazione e un'esecuzione adeguate del fabbisogno di pagamenti, entro i limiti del bilancio annuale e in linea con i massimali del QFP, con particolare attenzione ai fondi della politica di coesione. La finalità dovrebbe essere quella di ridurre eventuali rischi di arretrati dovuti a stanziamenti di pagamento insufficienti nel bilancio annuale, per limitare la pressione sugli stanziamenti di pagamento nei futuri esercizi finanziari.

Termine di attuazione: fine 2026.

Raccomandazione 2.2 – Sviluppare una strategia di gestione delle passività e di rimborso dell'NGEU

2.76. La Commissione dovrebbe definire una strategia di gestione delle passività e di rimborso del debito associato all'NGEU che copra il periodo di rimborso fino al 2058, tenendo conto dei rischi macroeconomici e finanziari, compresi i rischi di "rinnovo", di tasso di interesse, di liquidità e di mercato. Per il periodo coperto dal QFP attuale e da quello futuro, la Commissione dovrebbe tenere conto dei vincoli di bilancio applicabili, compreso il massimale annuo per i rimborsi del capitale e gli stanziamenti di pagamento disponibili. Per il sostegno a fondo perduto, poiché i relativi costi di finanziamento saranno a carico del bilancio dell'UE, la Commissione dovrebbe stabilire criteri e priorità per decidere quale importo del debito in scadenza "rinnovare", al fine di contenere i costi di finanziamento mantenendo al contempo un efficiente accesso al mercato e una flessibilità operativa.

Termine di attuazione: fine 2027.

Capitolo 3

Ottenere risultati dal bilancio dell'UE

Indice

	Paragrafo
Parte 1 – Risultati dei controlli di gestione effettuati dalla Corte: messaggi principali	**3.1. - 3.39.**
Introduzione	3.1. - 3.6.
La risposta dell'UE per la ripresa post-crisi	3.7. - 3.12.
Migliorare la competitività economica dell'UE a beneficio di tutti i cittadini	3.13. - 3.18.
La resilienza di fronte alle minacce per la sicurezza dell'UE e il rispetto dei valori europei di libertà, democrazia e Stato di diritto	3.19. - 3.25.
Cambiamenti climatici, ambiente e risorse naturali	3.26. - 3.32.
Politiche di bilancio e finanze pubbliche nell'UE	3.33. - 3.37.
Principali partner istituzionali	3.38. - 3.39.
Parlamento europeo	3.38.
Consiglio dell'Unione europea	3.39.
Parte 2 – Performance dei programmi nell'ambito della rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale	**3.40. - 3.82.**
Introduzione	3.40. - 3.43.
Estensione e approccio dell'audit	3.44.
La rendicontazione della performance per la rubrica 2 era conforme alle istruzioni della Commissione	3.45. - 3.49.
Il quadro di performance per il periodo 2021-2027 ha migliorato il monitoraggio dei risultati, ma non degli impatti	3.50. - 3.57.
Il quadro di performance per il 2021-2027 comprende più indicatori di risultato rispetto al passato, ma mancano ancora indicatori di impatto per la maggior parte dei programmi	3.50. - 3.54.
Buona tracciabilità complessiva dei dati comunicati	3.55. - 3.57.

Gli indicatori mostrano che la performance variava da un programma all'altro: la valutazione della Corte è stata inferiore a quella della Commissione **3.58. - 3.74.**

La valutazione della Corte sui progressi compiuti verso il conseguimento dei valori-obiettivo per gli indicatori è meno positiva di quella della Commissione **3.58. - 3.65.**

Gli attuali indicatori per i programmi mostrano finora una performance migliore rispetto al precedente QFP, ad eccezione dell'FSE+ **3.66. - 3.74.**

Conclusioni e raccomandazioni **3.75. - 3.82.**

Allegati

Allegato 3.1 – Settori strategici presi in esame dalla Corte dei conti europea nelle relazioni speciali del 2025

Allegato 3.2 – Esempi di prime azioni intraprese dalla Commissione a seguito delle raccomandazioni formulate dalla Corte nelle relazioni speciali del 2025

Allegato 3.3 – Indicatori di performance: situazione al 31.12.2024 sulla base della valutazione della Corte dei conti europea

Parte 1 – Risultati dei controlli di gestione effettuati dalla Corte: messaggi principali

Introduzione

3.1. Nelle relazioni speciali la Corte esamina in quale misura i princìpi della *sana gestione finanziaria*[1] siano stati applicati nell'esecuzione del bilancio dell'UE, prestando attenzione agli obiettivi essenziali di *performance* e conformità. Nel 2025 la Corte ha pubblicato 26 relazioni speciali (***allegato 3.1***), che hanno preso in esame molte delle sfide che impegnano l'UE nei vari settori di spesa e nelle varie politiche di competenza.

3.2. Il lavoro di audit ha riguardato i seguenti settori strategici, che la Corte considera prioritari in linea con la strategia 2021-2025:

- la risposta dell'UE per la ripresa post-crisi;
- migliorare la competitività economica dell'UE a beneficio di tutti i cittadini;
- la resilienza di fronte alle minacce per la sicurezza dell'UE e il rispetto dei valori europei di libertà, democrazia e Stato di diritto;
- i cambiamenti climatici, l'ambiente e le risorse naturali,
- le politiche di bilancio e le finanze pubbliche nell'UE.

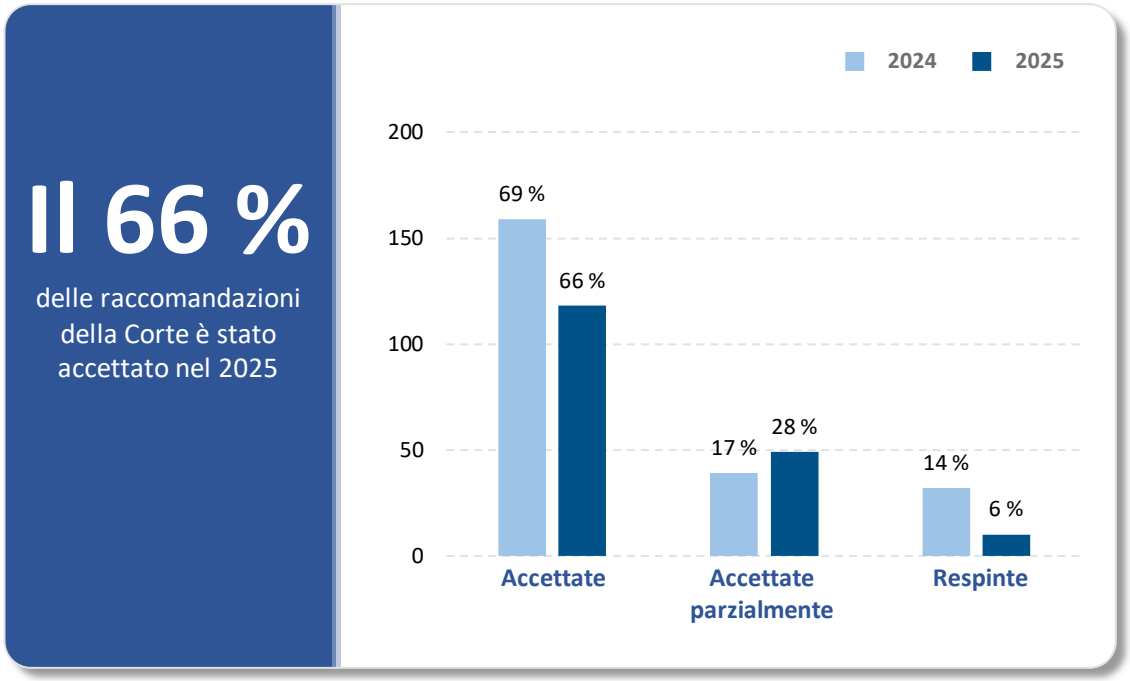
3.3. Le raccomandazioni della Corte si concentrano in particolare sui seguenti aspetti:

- la concezione dei *programmi*, comprese le strategie, la valutazione delle esigenze e la loro rispondenza agli obiettivi fissati;
- la definizione dei valori-obiettivo, il monitoraggio degli indicatori e dei dati e la rendicontazione;
- la selezione dei progetti e la sostenibilità di questi ultimi e delle azioni;
- il rispetto delle norme in materia di *appalti pubblici* e *aiuti di Stato*.

[1] Articolo 33 del regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, settembre 2024.

3.4. Le entità controllate hanno il diritto di rispondere alle osservazioni della Corte[2]. Tali risposte, in cui è indicato anche se vengono accettate le raccomandazioni formulate dalla Corte, sono pubblicate insieme alle relazioni speciali. Le relazioni speciali pubblicate dalla Corte nel 2025 contenevano 177 raccomandazioni (230 nel 2024): di queste, le entità controllate hanno accettato il 66 % integralmente e il 28 % parzialmente (***figura 3.1***).

Figura 3.1 – Grado di accettazione delle raccomandazioni formulate dalla Corte nelle relazioni speciali del 2025 rispetto a quelle del 2024

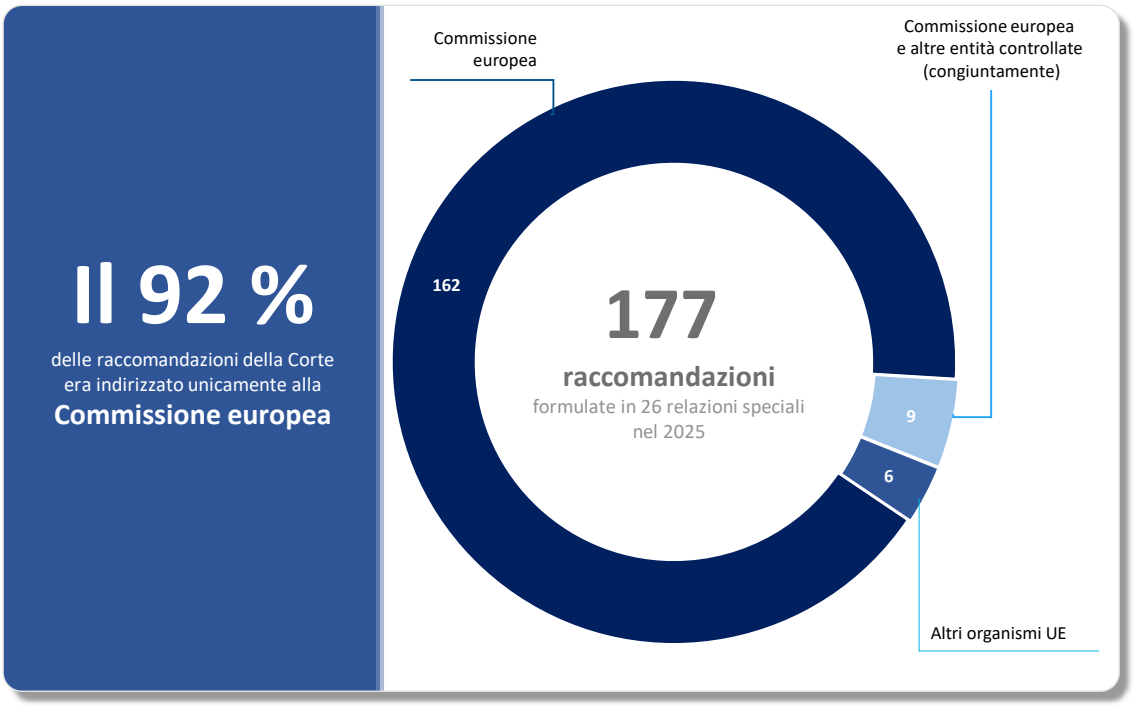


Fonte: Corte dei conti europea.

[2] Ibid., articolo 259.

3.5. La maggior parte delle raccomandazioni della Corte era diretta alla Commissione europea (***figura 3.2***).

Figura 3.2 – Raccomandazioni per entità controllata



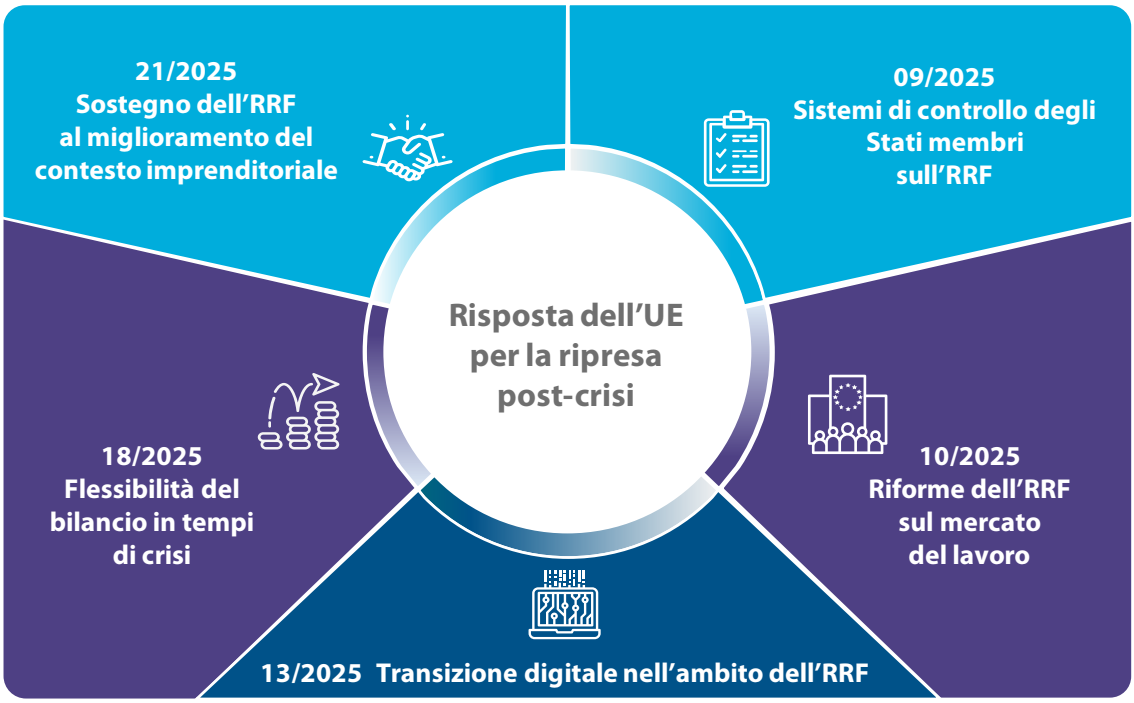
Fonte: Corte dei conti europea.

3.6. Nei paragrafi seguenti, la Corte presenta i messaggi chiave delle relazioni speciali per settore strategico, corredati di una panoramica dei rimandi ad esse fatti dal Consiglio, nonché dal Parlamento europeo nella risoluzione sul *discarico*, oltre che di esempi delle prime azioni intraprese dalla Commissione (***allegato 3.2***). Questi esempi sono forniti in aggiunta alle informazioni sulla posizione della Commissione esposte nelle risposte alle relazioni speciali e al regolare esercizio di monitoraggio che la Corte effettua dopo tre anni dalla pubblicazione delle relazioni.

La risposta dell'UE per la ripresa post-crisi

3.7. Nel 2025 la Corte ha pubblicato cinque relazioni speciali su temi relativi a questo settore strategico (***figura 3.3***).

Figura 3.3 – Relazioni speciali pubblicate nel 2025 nel settore strategico "Risposta dell'UE per la ripresa post-crisi"



Fonte: Corte dei conti europea.

3.8. Nonostante i miglioramenti nel lavoro di audit svolto, la Corte ha riscontrato[3] che la Commissione non era stata in grado di fornire garanzie sufficienti in merito all'esistenza, negli Stati membri, di **sistemi di controllo efficaci** in grado di far sì che la spesa a titolo del *dispositivo per la ripresa e la resilienza* (*Recovery and Resilience Facility* – RRF) fosse erogata conformemente alle norme in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato.

[3] Relazione speciale 09/2025.

3.9. Le politiche del mercato del lavoro e dell'occupazione sono un settore chiave a cui l'RRF fornisce finanziamenti. La Corte ha rilevato[4] che, al momento dell'audit, le riforme del **mercato del lavoro** incluse nei piani per la ripresa e la resilienza avevano raggiunto le *realizzazioni* attese, producendo alcuni *risultati*. Tuttavia, avevano affrontato solo in parte le sfide strutturali del mercato del lavoro individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese. Inoltre, l'assenza di indicatori adeguati ha limitato in modo significativo la possibilità di valutare i risultati o l'*impatto* delle riforme dell'RRF nell'ambito del mercato del lavoro.

3.10. Nel perseguire l'obiettivo principale dell'RRF di sostenere la **transizione digitale** dell'UE, la Commissione e gli Stati membri hanno applicato correttamente la metodologia di marcatura digitale. Tutti gli Stati membri hanno soddisfatto o superato il requisito di assegnare il 20 % dei propri finanziamenti RRF alle riforme o agli investimenti digitali. Tuttavia, la Corte ha riscontrato[5] che alcuni Stati membri non avevano utilizzato i fondi dell'UE in via prioritaria per misure mirate a rispondere alle loro principali esigenze digitali in quanto non richiesto dal regolamento RRF. Ha inoltre rilevato che gli indicatori comuni dell'RRF utilizzati per seguire i progressi non erano ben allineati a quelli della strategia digitale dell'UE.

3.11. Le disposizioni in materia di **flessibilità del bilancio dell'UE** hanno consentito a quest'ultimo di rispondere alle sfide e alle priorità emergenti. Tuttavia, la Corte ha segnalato[6] che il quadro di flessibilità era troppo complesso, con una sequenzialità poco chiara per l'utilizzo degli strumenti di flessibilità e occasionali sovrapposizioni. Inoltre, il ricorso agli strumenti di flessibilità non si è basato su un'analisi delle esigenze e dei rischi dettagliata delle esigenze e dei rischi futuri.

3.12. La Corte ha riscontrato[7] che l'RRF aveva parzialmente tenuto conto delle sfide del **contesto imprenditoriale** individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese formulate nell'ambito del Semestre europeo, mentre alcune questioni strutturali dovevano ancora essere affrontate. Sebbene le misure completate avessero conseguito i traguardi e gli obiettivi stabiliti, fino al momento dell'audit solo un terzo di esse aveva mostrato risultati significativi e alcuni primi risultati avevano contribuito ai progressi nell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese.

---

[4] Relazione speciale 10/2025.

[5] Relazione speciale 13/2025.

[6] Relazione speciale 18/2025.

[7] Relazione speciale 21/2025.

Migliorare la competitività economica dell'UE a beneficio di tutti i cittadini

3.13. Nel 2025 la Corte ha pubblicato cinque relazioni speciali su temi relativi a questo settore strategico (*figura 3.4*).

Figura 3.4 – Relazioni speciali pubblicate nel 2025 nel settore strategico della competitività economica dell'UE



Fonte: Corte dei conti europea.

3.14. I **pagamenti digitali** sono fondamentali per l'economia dell'UE e la Corte ha rilevato[8] che l'approccio della Commissione aveva contribuito a renderli più sicuri, più rapidi e meno costosi. La Commissione aveva rafforzato il quadro generale, ma il processo di monitoraggio era stato indebolito. Ciò era dovuto principalmente a due questioni distinte: in primo luogo, criteri poco chiari per gli interventi sui prezzi (ad esempio, la Commissione può intervenire nella fissazione delle spese e delle commissioni da parte dei prestatori di servizi di pagamento); in secondo luogo, le lacune nel quadro normativo per i servizi bancari aperti (un insieme di servizi di pagamento basati sull'accesso a dati detenuti dalle banche da parte di fornitori terzi).

[8] Relazione speciale 01/2025.

3.15. I **blocchi geografici** ingiustificati comportano la limitazione dell'accesso alle interfacce, ai beni e ai servizi online in tutti gli Stati membri. Possono limitare l'accesso dei consumatori e ostacolare il mercato digitale dell'UE. Con l'adozione del regolamento sui blocchi geografici sono stati compiuti progressi nel rispondere in modo equilibrato alle esigenze dei consumatori e dei professionisti. Tuttavia, la Corte ha concluso[9] che permangono difficoltà nell'attuazione uniforme del regolamento, a causa di lacune nella *valutazione d'impatto* iniziale e di un'applicazione disomogenea nei vari Stati membri.

3.16. Il ***Fondo europeo per gli investimenti strategici*** ha contribuito a ridurre la carenza di investimenti dell'UE e ha sostenuto un'ampia gamma di progetti attraverso strumenti di debito e di capitale assistiti da una *garanzia di bilancio* dell'UE. Tuttavia, la Corte ha riscontrato[10] che il programma non aveva pienamente raggiunto l'obiettivo di mobilitare 500 miliardi di euro entro il 2022 e che gli investimenti dichiarati erano stati sovrastimati del 26 %. L'*addizionalità* del Fondo[11] non era stata sufficientemente dimostrata e diversi aspetti del monitoraggio e della rendicontazione mancavano di valori-obiettivo e di dati completi.

3.17. Il pacchetto relativo alla normativa sui chip ("Chips Act") dell'UE è stato proposto nel 2022 per rispondere alle perturbazioni della catena di approvvigionamento globale causate dalla pandemia di COVID-19, con l'obiettivo di affrontare le carenze di **microchip** e di rafforzare la sovranità tecnologica dell'UE. La Corte ha concluso[12] che la Commissione aveva compiuto ragionevoli progressi nell'attuazione della propria strategia, ma che era improbabile che fosse raggiunto l'ambizioso obiettivo del decennio digitale di una quota dell'UE pari al 20 % nel mercato globale.

---

9 Relazione speciale 03/2025.

10 Relazione speciale 07/2025.

11 Articolo 5 del regolamento (UE) 2015/1017 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici.

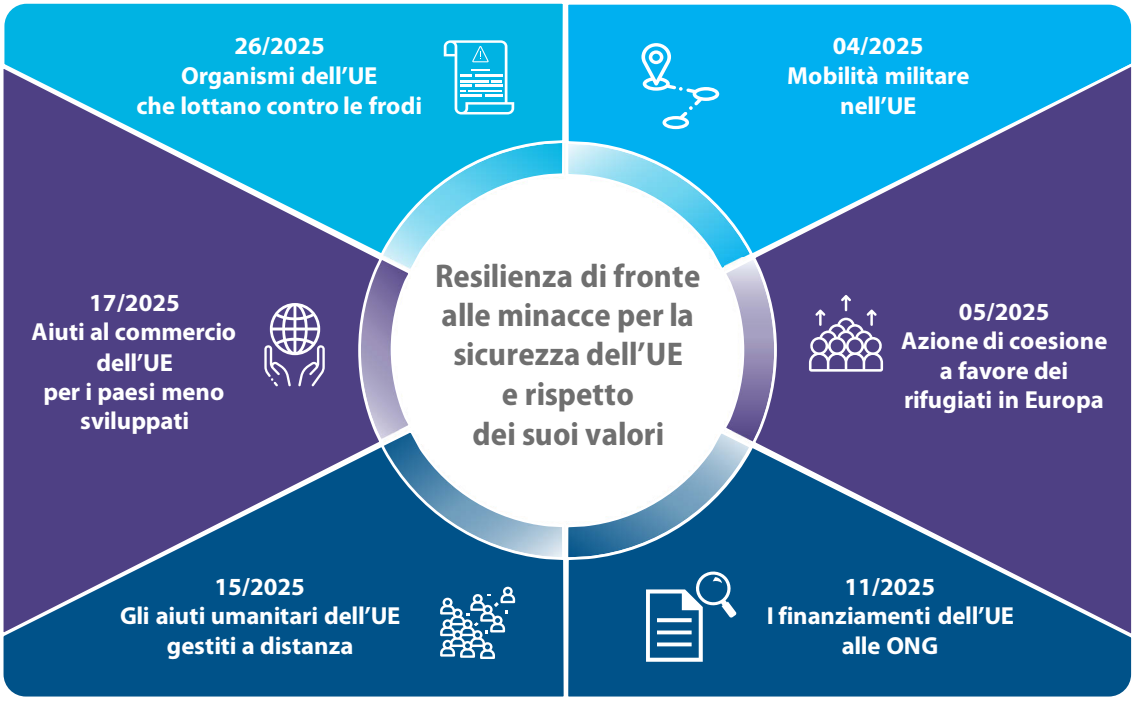
12 Relazione speciale 12/2025.

3.18. Le **carenze critiche di medicinali** sono diventate una minaccia frequente per la salute pubblica in tutta l'UE. La Corte ha riferito[13] che l'Agenzia europea per i medicinali aveva fornito un valido sostegno agli Stati membri e che la Commissione aveva iniziato ad attivarsi proponendo modifiche legislative. Tuttavia, al momento dell'audit non esisteva un quadro efficace per ovviare alle carenze critiche di medicinali e le misure volte ad affrontarne le cause erano ancora in una fase iniziale. Inoltre, la frammentazione all'interno del mercato unico continuava ad ostacolare la disponibilità di medicinali in tutta l'UE.

La resilienza di fronte alle minacce per la sicurezza dell'UE e il rispetto dei valori europei di libertà, democrazia e Stato di diritto

3.19. Nel 2025 la Corte ha pubblicato sei relazioni speciali su temi relativi a questo settore strategico (***figura 3.5***).

Figura 3.5 – Relazioni speciali pubblicate nel 2025 nel settore strategico della resilienza e dei valori europei



Fonte: Corte dei conti europea.

[13] Relazione speciale 19/2025.

3.20. Il secondo piano d'azione della Commissione sulla **mobilità militare** mirava a consentire movimenti rapidi di personale e materiali in tutta l'UE. I finanziamenti anticipati per le infrastrutture a duplice uso hanno rappresentato un passo in avanti, ma la Corte ha riscontrato[14] che i progressi erano stati disomogenei in quanto il piano mancava di obiettivi chiari e di un organismo centrale di coordinamento. I progressi verso il conseguimento dell'obiettivo generale sono stati variabili e la governance e il monitoraggio necessitavano di miglioramenti.

3.21. La Corte ha riferito[15] che l'***azione di coesione* a favore dei rifugiati in Europa (CARE)** aveva aiutato gli Stati membri a utilizzare i fondi della politica di coesione disponibili per affrontare le problematiche migratorie e le esigenze dei rifugiati derivanti dalla guerra di aggressione contro l'Ucraina. Le *autorità di gestione* hanno ritenuto che CARE fosse stata utile e avesse fornito loro flessibilità, liquidità e semplificazione. Tuttavia, la Corte ha rilevato che il monitoraggio generale dei finanziamenti della politica di coesione non aveva coperto tutti gli aspetti del sostegno volto ad affrontare le sfide migratorie o l'uso di CARE.

3.22. Le organizzazioni non governative (ONG) hanno un ruolo importante nell'elaborazione delle politiche dell'UE. Nonostante la Commissione avesse migliorato la trasparenza dei **finanziamenti dell'UE concessi alle ONG**, la Corte ha rilevato[16] che questa era stata ostacolata da una classificazione disomogenea delle ONG e da problemi incidenti sulla qualità dei dati. La Corte ha inoltre concluso che la Commissione e altri organismi non avevano valutato in modo proattivo il rispetto dei valori dell'UE da parte dei *destinatari*.

3.23. Di fronte a vincoli di accesso eccezionali, la Commissione e i suoi partner hanno adattato il modello operativo per **fornire aiuti umanitari attraverso la gestione a distanza**. La Corte ha riscontrato[17] che, sebbene l'approccio avesse offerto un quadro utile per erogare aiuti nelle zone di difficile accesso, vi erano state debolezze nella sua concezione e attuazione e la strategia di controllo non aveva previsto controlli specifici concepiti per scongiurare i rischi intrinseci della gestione a distanza.

---

[14] Relazione speciale 04/2025.

[15] Relazione speciale 05/2025.

[16] Relazione speciale 11/2025.

[17] Relazione speciale 15/2025.

3.24. L'UE ha aggiornato la propria strategia in materia di **aiuti al commercio** nel 2017, concentrandosi progressivamente sui paesi meno sviluppati. La Corte ha riscontrato[18] che tale sostegno, seppur generalmente erogato in linea con le esigenze, non era sulla buona strada per conseguire l'obiettivo di finanziamento per il 2030 previsto dalla strategia. L'obiettivo di una maggiore attenzione ai paesi meno sviluppati non si è tradotto in una serie operativa di obiettivi mirati concordati con gli Stati membri.

3.25. La Corte ha valutato la chiarezza dei mandati degli organismi dell'UE che **lottano contro la *frode***, la cooperazione tra di essi e la supervisione da parte della Commissione. La Corte ha constatato[19] che le responsabilità di detti organismi erano definite in modo chiaro, ma che permanevano debolezze in termini di scambio di informazioni, il che ha inciso negativamente sul numero e sulla tempestività delle indagini. Inoltre, la Corte ha concluso che la Commissione non ha analizzato le lacune e le variazioni nell'individuazione delle frodi e non ha realizzato una supervisione sufficiente degli importi dovuti e recuperati grazie alle indagini sulle frodi.

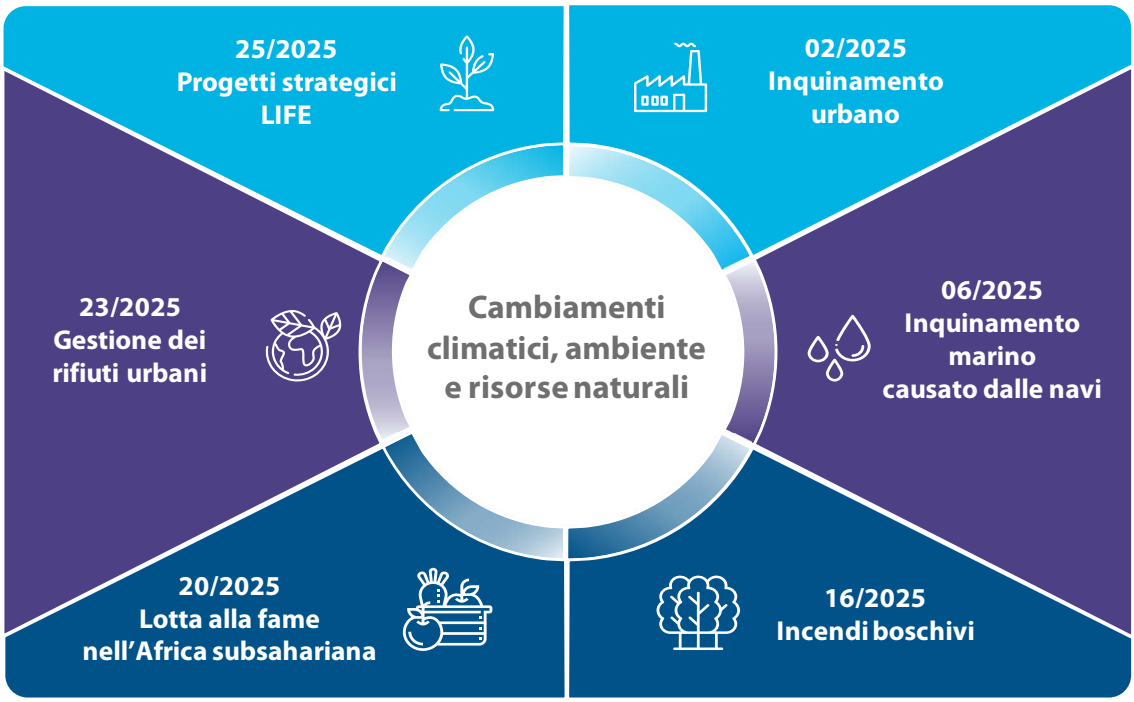
[18] Relazione speciale 17/2025.

[19] Relazione speciale 26/2025.

Cambiamenti climatici, ambiente e risorse naturali

3.26. Nel 2025 la Corte ha pubblicato sei relazioni speciali su temi relativi a questo settore strategico (***figura 3.6***).

Figura 3.6 – Relazioni speciali pubblicate nel 2025 nel settore strategico incentrato su cambiamenti climatici, ambiente e risorse naturali



Fonte: Corte dei conti europea.

3.27. Nel settore dell'**inquinamento urbano**, la Corte ha rilevato[20] che, sebbene la qualità dell'aria stesse migliorando, le norme al riguardo non sono sempre state rispettate o hanno iniziato ad essere rispettate solo di recente. Inoltre, nonostante la legislazione dell'UE di lunga data esistente in materia, l'inquinamento acustico non è stato ancora affrontato in misura sufficiente, in quanto non vi sono valori-limite o valori-obiettivo di riduzione a livello dell'UE e gli Stati membri non hanno dato sufficiente priorità a misure efficaci o non le hanno attuate.

[20] Relazione speciale 02/2025.

3.28. L'ambizione dell'UE è di ottenere un **inquinamento zero delle acque** entro il 2030. Alla luce di ciò, la Corte ha valutato le azioni dell'UE volte ad ovviare all'inquinamento delle acque causato dalle navi. La Corte ha riscontrato[21] che, sebbene le norme dell'UE fossero migliorate, la loro attuazione e applicazione presentavano debolezze e i dati erano insufficienti per misurare i risultati. Inoltre, non vi era una visione d'insieme né dei risultati ottenuti dai progetti né delle opzioni per espanderli, mentre il monitoraggio dell'inquinamento provocato dalle navi era inadeguato.

3.29. Per quanto riguarda la lotta agli **incendi boschivi**, la Corte ha segnalato[22] che i fondi dell'UE, provenienti da diversi settori d'intervento, sono stati sempre più utilizzati dagli Stati membri per azioni preventive. Tuttavia, la Commissione non disponeva di una visione d'insieme dell'importo totale dei fondi UE spesi e aveva poche informazioni sui risultati di tali progetti. A livello di Stati membri, la Corte ha segnalato che le decisioni di finanziamento a titolo dell'RRF erano state talvolta adottate in modo affrettato e che le autorità competenti non erano state coinvolte nel decidere quali attività finanziare. La Corte ha inoltre individuato carenze nel processo di selezione dei progetti.

3.30. L'UE partecipa attivamente alle iniziative globali volte a ridurre l'insicurezza alimentare e la malnutrizione e l'Africa subsahariana riceve il 48 % dei finanziamenti totali in questo settore. La Corte ha constatato[23] che la Commissione aveva compiuto sforzi encomiabili per **combattere la fame**, ma debolezze nella concezione e nel monitoraggio dei progetti e le sfide nell'affrontare le cause profonde dell'insicurezza alimentare hanno inciso negativamente sulla sostenibilità e sull'impatto. Le azioni non erano sufficientemente mirate e non erano sempre rivolte ai più bisognosi.

3.31. L'obiettivo della politica dell'UE in materia di rifiuti è la transizione verso un'economia circolare. Dall'audit della Corte è emerso[24] che la Commissione aveva rafforzato i valori-obiettivo e gli altri requisiti giuridici in materia di **gestione dei rifiuti urbani**, ma aveva avviato in ritardo le procedure di infrazione per il mancato raggiungimento dei valori-obiettivo relativi ai rifiuti. La maggior parte dei progetti inclusi nel campione aveva subìto ritardi e alcuni progetti avevano registrato problemi di costi e capacità.

---

[21] Relazione speciale 06/2025.

[22] Relazione speciale 16/2025.

[23] Relazione speciale 20/2025.

[24] Relazione speciale 23/2025.

3.32. La Corte ha concluso[25] che i progetti strategici *LIFE* avevano sostenuto gli Stati membri nell'attuazione di strategie volte ad affrontare le **sfide climatiche** all'interno dell'UE. Tale obiettivo era stato conseguito mediante il coinvolgimento dei principali portatori di interessi, la mobilitazione di finanziamenti aggiuntivi e la promozione della continuità nonostante i cambiamenti delle politiche nazionali e l'incertezza di bilancio. Tuttavia, è possibile che il processo di selezione non abbia tenuto conto delle esigenze ambientali e climatiche più importanti per gli Stati membri, il che potrebbe aver ridotto la capacità degli stessi di individuare e sostenere i progetti più incisivi.

Politiche di bilancio e finanze pubbliche nell'UE

3.33. Nel 2025 la Corte ha pubblicato quattro relazioni speciali su temi relativi a questo settore strategico (***figura 3.7***).

Figura 3.7 – Relazioni speciali pubblicate nel 2025 nel settore strategico delle politiche di bilancio e delle finanze pubbliche



Fonte: Corte dei conti europea.

[25] Relazione speciale 25/2025.

3.34. Le **frodi *IVA* sulle importazioni** incidono negativamente sulla riscossione delle entrate per gli Stati membri e per l'UE. La semplificazione delle procedure di importazione contribuisce ad agevolare gli scambi e a ridurre gli oneri amministrativi. Tuttavia, la Corte ha individuato[26] lacune e incongruenze nel quadro normativo dell'UE, nonché debolezze nelle modalità con le quali gli Stati membri controllano che venga riscosso il giusto importo di IVA. Molte di queste debolezze erano dovute alle problematiche che le autorità doganali e fiscali hanno incontrato nella cooperazione transfrontaliera.

3.35. La Corte ha concluso[27] che, al momento dell'audit, l'azione dell'UE non era stata efficace nel rafforzare il ruolo di alcuna tipologia di pensione nel mercato delle **pensioni complementari**. L'attività transfrontaliera degli enti che erogano pensioni aziendali o professionali è rimasta minima e concentrata in un ridotto numero di Stati membri in cui tali pensioni avevano già una tradizione consolidata. Il prodotto pensionistico individuale paneuropeo proposto dalla Commissione non ha dimostrato di essere un'alternativa al risparmio per i cittadini dell'UE né ha attratto l'interesse degli investitori.

3.36. Dall'audit della Corte sulle ***rettifiche finanziarie*** è emerso[28] che vi erano state varie criticità nell'impostazione del meccanismo per i precedenti *periodi di programmazione* e che l'applicazione delle rettifiche era stata solo parzialmente efficace nel tutelare il bilancio dell'UE. Inoltre, la rendicontazione non era stata sufficientemente attendibile, neanche per quanto riguarda le future rettifiche stimate, che non rispecchiavano pienamente la capacità della Commissione di individuare e correggere *errori*. La Corte ha altresì concluso che il quadro giuridico per il periodo 2014-2020 era complesso e che non era migliorato in modo significativo per il periodo 2021-2027.

---

[26] Relazione speciale 08/2025.

[27] Relazione speciale 14/2025.

[28] Relazione speciale 22/2025.

3.37. L'effetto rotativo si riferisce a *strumenti finanziari* rimborsabili alle autorità pubbliche e consente di utilizzare i rientri così risultanti per sostenere altri *beneficiari* e progetti. La Corte ha rilevato[29] che nella pratica l'effetto rotativo degli **strumenti finanziari** era stato parzialmente raggiunto, sebbene non ne fossero state sfruttate appieno le potenzialità. Durante il periodo di ammissibilità, il reimpiego dei capitali restituiti (i "rientri", ad esempio prestiti rimborsati dai *destinatari finali*) agli strumenti finanziari era stato limitato a causa di fattori quali la pressione di *assorbimento* dei fondi gravante sulle autorità di gestione, la natura a lungo termine degli investimenti, le priorità di attrarre investitori privati, un quadro poco chiaro e di fattori esterni.

Principali partner istituzionali

Parlamento europeo

3.38. Alla fine di aprile 2026, il Parlamento europeo aveva discusso 20 delle 26 relazioni pubblicate dalla Corte in seno alle proprie commissioni. Ha fatto riferimento a dieci[30] delle relazioni nella propria risoluzione sul discarico per il 2024 (sezione III – Commissione e *agenzie esecutive* e nono, decimo e undicesimo *Fondo europeo di sviluppo*). Tra gli esempi tratti dalla risoluzione sul discarico figurano i seguenti.

- Relazione della Corte sulla mobilità militare nell'UE[31]: il Parlamento ha invitato la Commissione a proseguire gli sforzi per migliorare la trasparenza della spesa dell'Unione per la difesa in tutti gli strumenti pertinenti, a fornire all'autorità di discarico relazioni periodiche consolidate sull'esecuzione del bilancio e sulla performance di tutte le spese relative alla difesa e a fornire un seguito e una rendicontazione più sistematici al Parlamento.

- Relazione della Corte sui finanziamenti dell'UE per affrontare gli incendi boschivi[32]: il Parlamento ha invitato la Commissione a migliorare l'aggregazione della spesa connessa agli incendi boschivi e a rafforzare il monitoraggio degli effetti e la sostenibilità a lungo termine delle misure preventive.

---

[29] Relazione speciale 24/2025.

[30] Relazioni speciali: 04/2025, 11/2025, 16/2025, 17/2025, 18/2025, 20/2025, 21/2025, 22/2025, 24/2025 e 26/2025.

[31] Relazione speciale 04/2025.

[32] Relazione speciale 16/2025.

- Relazione della Corte sugli aiuti al commercio dell'UE per i paesi meno sviluppati[33]: il Parlamento ha chiesto alla Commissione di invertire la tendenza al calo dei finanziamenti per gli aiuti al commercio destinati ai paesi meno sviluppati, condurre senza indugio l'analisi prevista per il 2026 e proporre misure correttive volte a garantire che le risorse per gli aiuti al commercio diano la priorità ai paesi più bisognosi.

- Relazione della Corte sulla flessibilità del bilancio dell'UE[34]: il Parlamento ha raccomandato che, nelle future proposte relative al QFP, la Commissione includa un'analisi esauriente delle esigenze, dei rischi e della capacità di risposta alle crisi. Ciò farà sì che gli *strumenti di flessibilità* siano sufficientemente giustificati, dotati di finanziamenti adeguati e in grado di affrontare eventi imprevisti senza esaurirsi prematuramente.

- Relazione della Corte sul sostegno della Commissione alla lotta contro la fame nell'Africa subsahariana[35]: il Parlamento ha invitato la Commissione a rafforzare l'analisi dei costi, la pianificazione degli appalti e l'esecuzione basata sul fabbisogno.

Consiglio dell'Unione europea

3.39. Al 5 maggio 2026, il Consiglio aveva stilato conclusioni per 12[36] delle 26 relazioni pubblicate dalla Corte nel 2025. Nel complesso, tali conclusioni sostenevano le raccomandazioni della Corte e includevano ulteriori osservazioni, alcune delle quali vengono illustrate di seguito.

- Relazione della Corte[37] sull'**azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa**: il Consiglio ha invitato la Commissione a garantire l'esistenza di un adeguato sistema di monitoraggio che lo aiutasse a elaborare nuove misure o modifiche connesse alla crisi, in modo che fossero disponibili i dati necessari per valutare l'*efficacia* di tali misure.

---

[33] Relazione speciale 17/2025.

[34] Relazione speciale 18/2025.

[35] Relazione speciale 20/2025.

[36] Relazioni speciali: 05/2025, 07/2025, 09/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025, 13/2025, 15/2025, 16/2025, 21/2025, 22/2025 e 24/2025.

[37] Relazione speciale 05/2025.

- Relazione della Corte[38] sull'**industria dei microchip**: il Consiglio ha invitato la Commissione a fare il punto della situazione sulla strategia al fine di valutare la corrispondenza tra le azioni intraprese e gli obiettivi fissati, condividere tale valutazione sia con gli Stati membri che con i portatori di interessi, individuare rapidamente percorsi per misure correttive in coordinamento con gli Stati membri, continuando nel contempo ad attuare la strategia, e accelerare i lavori preparatori in vista della revisione del regolamento sui chip in futuro.

- Relazione della Corte[39] sulle **rettifiche finanziarie nella politica di coesione**: il Consiglio ha invitato la Commissione a migliorare il modo in cui le rettifiche sono riportate nelle *relazioni annuali di attività* e *nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento* (*Annual Management and Performance Report* – AMPR) per la politica di coesione, come raccomandato dalla Corte.

[38] Relazione speciale 12/2025.

[39] Relazione speciale 22/2025.

Parte 2 – Performance dei programmi nell'ambito della rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale

Introduzione

3.40. Nell'esaminare le relazioni della Commissione sulla performance, la Corte si concentra ogni anno su un settore specifico. Quest'anno, ha esaminato le informazioni disponibili sulla performance relative alla rubrica 2 "Coesione, resilienza e valori", presentate nelle *dichiarazioni sulla performance dei programmi* (*programme performance statements* – PPS) dell'AMPR per il 2024.

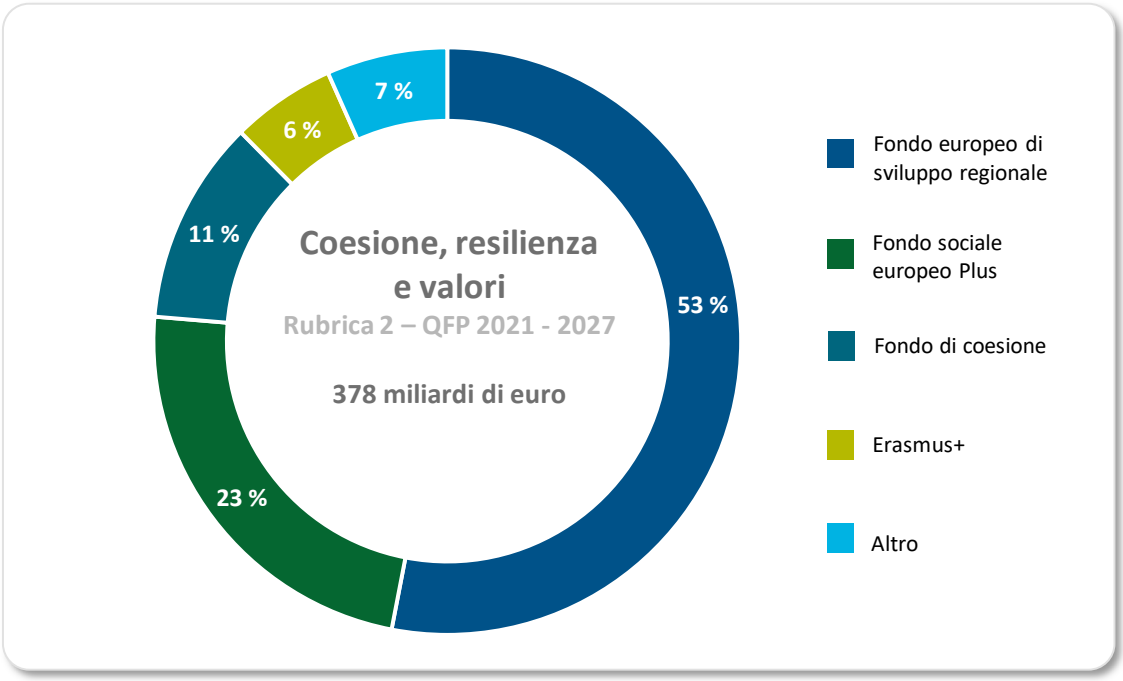
3.41. La politica di coesione è la principale politica di investimento dell'UE e si rivolge a tutte le regioni e le città dell'Unione con l'obiettivo di favorire la creazione di posti di lavoro, la competitività delle aziende, la crescita economica e lo *sviluppo sostenibile*, nonché di migliorare la qualità della vita dei cittadini. L'obiettivo generale è ridurre le disparità e rafforzare la coesione in tutta l'UE sostenendo gli investimenti attraverso programmi nazionali o regionali specifici. Per conseguire tali obiettivi e rispondere alle diverse esigenze di sviluppo in tutte le regioni dell'UE, quasi un terzo del bilancio totale dell'UE è stato destinato alla politica di coesione per il periodo 2021-2027.

3.42. I principali fondi finanziati dal bilancio dell'UE nell'ambito della rubrica "Coesione, resilienza e valori" sono:

- il *Fondo europeo di sviluppo regionale* (FESR), che investe nello sviluppo sociale ed economico di tutte le regioni e le città dell'UE;
- il *Fondo di coesione* (FC), che sostiene investimenti in materia di ambiente e trasporti nei paesi meno prosperi dell'UE;
- il *Fondo sociale europeo Plus* (FSE+), che sostiene l'occupazione e la creazione di una società equa e socialmente inclusiva nei paesi dell'UE;
- *Erasmus+*, che sostiene la mobilità e la cooperazione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport in Europa e al di fuori dell'Europa.

3.43. La rubrica "Coesione, resilienza e valori" disponeva di una dotazione iniziale nell'ambito del QFP pari a 378 miliardi di euro a prezzi 2018, di cui due terzi sono stati assegnati congiuntamente al FESR e all'FC (200 miliardi e 43 miliardi di euro, rispettivamente; ***figura 3.8***). L'FSE+, il FESR e l'FC sono attuati in regime di *gestione concorrente* tra la Commissione e gli Stati membri, mentre Erasmus+ è attuato principalmente in *regime di gestione indiretta*, attraverso le agenzie nazionali.
Il ***capitolo 6*** della presente relazione riporta le constatazioni della Corte sulla *regolarità* delle spese finanziate da questa rubrica del QFP.

Figura 3.8 – Rubrica 2 del QFP per il periodo 2021-2027



Fonte: Commissione europea, *Multiannual Financial Framework 2021-2027 (in commitments)* – 2018 prices.

Estensione e approccio dell'audit

3.44. Gli auditor della Corte hanno analizzato l'AMPR, che è la relazione annuale ad alto livello della Commissione sulla performance del bilancio dell'UE. Hanno verificato la corretta applicazione del quadro della Commissione per la rendicontazione della performance alle PPS della rubrica 2 del QFP per l'AMPR 2024. Alla luce del lavoro di audit già svolto, hanno esaminato il modo in cui gli indicatori erano stati utilizzati per riferire in merito alla performance. Per tutti e quattro i programmi inclusi nel campione (FESR, FC, FSE+ e il suo predecessore, l'FSE, ed Erasmus+), la Corte ha esaminato l'affidabilità delle informazioni sulla performance, compresi gli indicatori riportati nelle PPS, e se fossero stati concepiti in linea con il principio SMART, ossia se fossero "specifici", "misurabili", "attuabili", "pertinenti" e "temporalmente definiti". L'FSE+ è (come il suo predecessore, l'FSE) oggetto di una propria PPS, mentre le dichiarazioni sulla performance del FESR e dell'FC sono presentate congiuntamente nell'ambito della PPS relativa alla politica regionale. Sono stati inoltre valutati i progressi complessivi quali misurati mediante gli indicatori.

La rendicontazione della performance per la rubrica 2 era conforme alle istruzioni della Commissione

3.45. Il quadro di rendicontazione per l'AMPR è rimasto stabile, con istruzioni impartite dall'organo di gestione interno della Commissione. Le PPS esaminate dagli auditor della Corte rispettavano tali istruzioni.

3.46. Le cifre di bilancio riportate nelle PPS per i programmi inclusi nel campione provenivano dal sistema contabile della Commissione. Non sono stati individuati errori rilevanti negli impegni o nei pagamenti rendicontati per il 2024.

3.47. La direzione generale del Bilancio (DG BUDG) ha verificato la qualità dei dati inclusi nell'AMPR. Gli auditor della Corte hanno constatato che nell'AMPR relativa al 2024 la maggior parte dei riferimenti quantitativi ai programmi da loro esaminati si basava su elementi probatori pertinenti.

3.48. Nonostante le istruzioni di rendicontazione consentano di riportare fino a nove indicatori nella tabella sugli *indicatori chiave di performance* (ICP) contenuta nella PPS, gli auditor della Corte hanno osservato che per l'FSE del periodo 2014-2020 erano stati divulgati solo tre indicatori valutati come "raggiunti", senza che fossero inclusi i restanti due indicatori nella tabella (uno dei quali era stato valutato come "raggiunto" e l'altro come "oggetto di progressi moderati"). Analogamente, l'elenco ristretto di nove indicatori inclusi nella PPS relativa alla politica regionale per il periodo 2014-2020 non include tutte le categorie (ad esempio, "da tenere sotto osservazione").

3.49. Dall'analisi svolta dalla Corte sulle informazioni riportate alla voce "Esempi concreti di traguardi raggiunti" nelle PPS incluse nel campione è emerso che, per il programma FSE+, i dati comunicati sintetizzavano le realizzazioni effettive del programma. Di contro, per il FESR e l'FC, le informazioni comunicate riguardavano valori risultanti da progetti selezionati per il sostegno e al momento in fase di attuazione anziché le sole realizzazioni finali dei progetti conseguite al loro completamento; in quanto tali, non dovrebbero essere presentate come traguardi concreti. Inoltre, la Corte ha riscontrato che la PPS relativa a Erasmus+ inclusa nell'AMPR 2024 fa riferimento, per la maggior parte, a traguardi raggiunti nel 2023, il che li rende meno pertinenti per il periodo di riferimento in questione.

Il quadro di performance per il periodo 2021-2027 ha migliorato il monitoraggio dei risultati, ma non degli impatti

Il quadro di performance per il 2021-2027 comprende più indicatori di risultato rispetto al passato, ma mancano ancora indicatori di impatto per la maggior parte dei programmi

3.50. Nel complesso, la Corte ritiene che gli indicatori chiave di performance delle PPS incluse nel campione, per entrambi i periodi di programmazione (2014-2020 e 2021-2027), siano stati in gran parte definiti secondo il principio SMART. Tuttavia, gli ICP utilizzati per il FESR e l'FC del periodo 2014-2020 non hanno tenuto sufficientemente conto dei risultati, mentre per l'FSE non hanno tenuto conto degli impatti.

3.51. Per quanto riguarda il periodo 2021-2027, i regolamenti includevano serie equilibrate di indicatori riguardanti le realizzazioni e i risultati, nonché, nel caso di Erasmus+, anche gli impatti. I regolamenti relativi al FESR e all'FC e all'FSE+ per il periodo 2021-2027 non hanno stabilito alcun indicatore di impatto (***tabella 3.1***) che contribuisca a valutare la performance a lungo termine della spesa dell'UE.

Tabella 3.1 – Tipi di indicatori di performance

Programma	Input	Realizzazione	Risultato	Impatto	Totale
2014-2020 (*)					
FESR e FC	0	58	0	0	58
FSE	0	22	9	0	31
Totale	**0**	**80**	**9**	**0**	**89**
2021-2027 (**)					
FESR e FC	0	23	21	0	44
FSE+	0	16	9	0	25
Erasmus+	3	37	14	6	60
Totale	**3**	**76**	**34**	**6**	**129**

(*) sulla base dei regolamenti relativi ai programmi.
(**) sulla base delle tabelle dei dati sulla performance (*performance data tables* – PDT) che corredano il progetto di bilancio 2026.

Fonte: Corte dei conti europea.

3.52. I limiti dovuti all'assenza di indicatori di impatto sono riconosciuti anche in alcune valutazioni dei programmi. Ad esempio, la valutazione d'impatto della Commissione[40] sul FESR e sull'FC ha fatto riferimento alla necessità di un aggiornamento per il periodo 2021-2027 rispetto al periodo 2014-2020, con un'opzione di estendere la serie di indicatori comuni dalle sole realizzazioni ai risultati e agli impatti.

3.53. Secondo il pacchetto di strumenti degli indicatori comuni relativo alla componente in regime di gestione concorrente dell'FSE+, l'uso di indicatori di impatto a fini di monitoraggio non è raccomandato e gli impatti dovrebbero essere accertati mediante valutazioni. Il ricorso all'approccio basato sul pacchetto di strumenti trova giustificazione nelle difficoltà incontrate nella raccolta di dati validi e tempestivi per gli indicatori di impatto e nella dimostrazione di un nesso causale.

[40] *Impact assessment on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund* (SWD(2018) 282), 29 maggio 2018, pag. 73.

3.54. Nel parere 10/2026 sulla proposta di regolamento della Commissione relativo a un quadro di performance per il QFP post-2027, la Corte ha osservato che la proposta non includeva indicatori di impatto, sebbene questi ultimi siano esplicitamente previsti negli orientamenti per *legiferare meglio*. A giudizio della Corte, gli indicatori di impatto sono necessari a fini di monitoraggio e per agevolare le valutazioni successive. Inoltre, la valutazione intermedia[41] dei programmi della politica di coesione ha concluso che il loro sistema di monitoraggio era migliorato rispetto al periodo precedente, ma che avrebbe potuto essere ulteriormente migliorato in termini di disponibilità e coerenza dei dati al fine di soddisfare meglio le esigenze di valutazione e la valutazione dell'impatto dei progetti che hanno ricevuto sostegno.

Buona tracciabilità complessiva dei dati comunicati

3.55. La Corte ha esaminato i valori alla base di ciascuno degli ICP presentati nelle PPS. Per i fondi a gestione concorrente, la Corte ha valutato i dati di otto Stati membri per il FESR e l'FC e di quattro per l'FSE+. Nel complesso, la Corte ha riscontrato che i dati alla base degli ICP selezionati erano generalmente disponibili e che i valori erano nel complesso tracciabili.

3.56. Nel caso di Erasmus+, gli elementi probatori alla base degli indicatori selezionati erano generalmente disponibili. Tuttavia, nel caso dell'ICP "Numero di partecipanti ad attività di apprendimento virtuale", la Corte ha rilevato che i risultati comunicati erano basati sulle cifre previste e non su quelle effettive, pratica non in linea con le istruzioni relative all'AMPR. Per questo motivo, il valore comunicato per questo indicatore era sovrastimato.

---

[41] *Mid-term evaluation of the cohesion policy programmes 2021-2027 financed by the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund* (SWD(2025) 299), pag. 75.

3.57. La valutazione intermedia di Erasmus+[42] ha evidenziato importanti miglioramenti del quadro di monitoraggio rispetto al programma precedente, come l'introduzione di nuovi indicatori per migliorare il monitoraggio della performance e dell'impatto del programma, nonché la riduzione del numero di obiettivi specifici. Nondimeno, ha anche richiamato l'attenzione sul fatto che, per alcuni indicatori, i dati di monitoraggio non erano sufficienti per quantificare il nesso causale tra le attività di Erasmus+ e i relativi effetti.

Gli indicatori mostrano che la performance variava da un programma all'altro: la valutazione della Corte è stata inferiore a quella della Commissione

La valutazione della Corte sui progressi compiuti verso il conseguimento dei valori-obiettivo per gli indicatori è meno positiva di quella della Commissione

3.58. Per entrambi i periodi del QFP, la metodologia di valutazione della Commissione è rimasta stabile. La valutazione dei progressi compiuti nel conseguimento dei valori-obiettivo per gli ICP può essere classificata in una delle seguenti categorie: "raggiunto", "sulla buona strada", "oggetto di progressi moderati", "da tenere sotto osservazione" o "nessun dato disponibile". La Commissione applica questa metodologia di valutazione alle tabelle dei dati sulla performance (PDT) allegate sia al progetto di bilancio che all'AMPR.

3.59. La Corte ha osservato che, per il FESR e l'FC del periodo 2021-2027, i programmi prevedevano solo target intermedi per il 2024, come richiesto dal regolamento[43]. L'assenza di target intermedi annuali ostacola la valutazione annuale dei progressi compiuti dall'indicatore verso il conseguimento del valore-obiettivo per il 2029. In assenza di tali target, i responsabili della gestione dei programmi e i portatori di interessi non dispongono di un riscontro tempestivo sui progressi compiuti, il che rende più difficile per loro adeguare le proprie strategie di conseguenza.

---

[42] *Interim evaluation of the 2021-2027 Erasmus+ programme and final evaluation of the 2014-2020 Erasmus+ programme* (SWD(2025) 186).

[43] Articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1060.

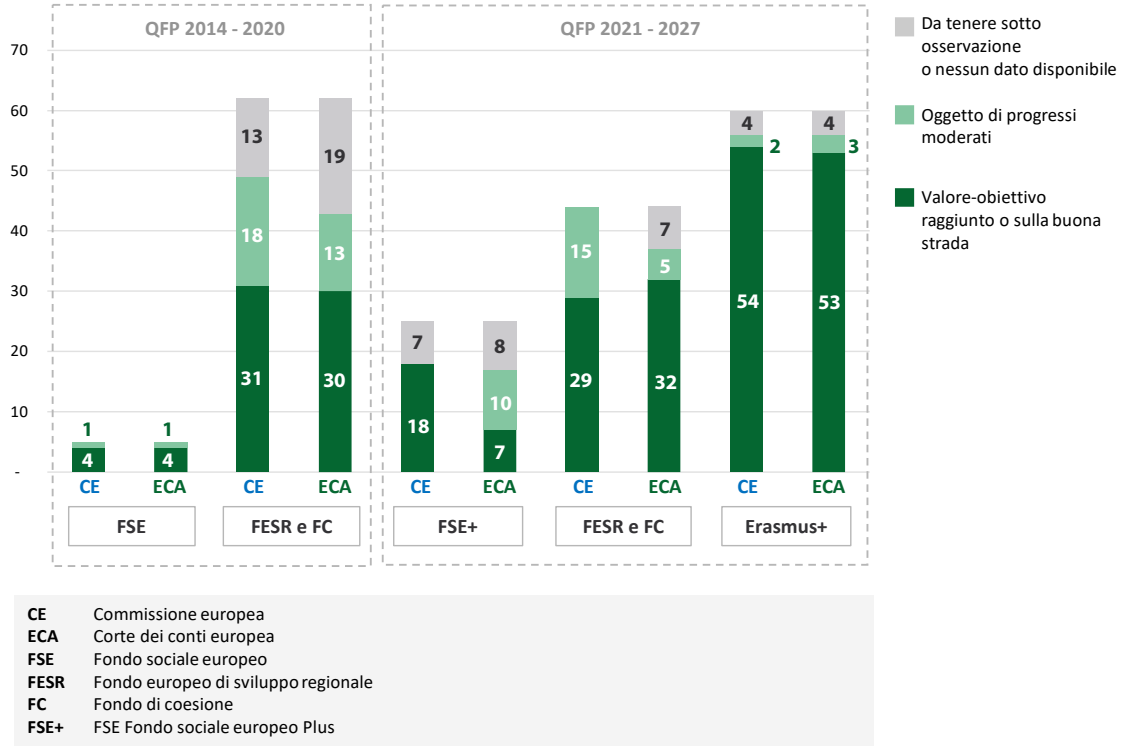
3.60. Per l'FSE+, 13 (il 52 %) dei 25 indicatori erano corredati di target intermedi stabiliti, mentre Erasmus+ aveva una pianificazione ancora più regolare, con target intermedi fissati con cadenza annuale e un monitoraggio dei progressi ancor più granulare. Già nella relazione annuale sull'esercizio 2024[44] la Corte aveva sollevato la questione della frequenza dei target intermedi per gli indicatori annuali definiti per i programmi nelle PDT.

3.61. La Corte ha inoltre riscontrato che alcuni indicatori non erano corredati di valori-obiettivo. Ad esempio, nell'ambito dell'FSE+, 5 (il 20 %) dei 25 indicatori relativi all'obiettivo "inclusione sociale, compreso il contributo all'eliminazione della povertà e alla salute" erano privi di valori-obiettivo definiti.

3.62. Per le PPS del 2024 incluse nel campione con riferimento a entrambi i periodi, la Corte ha analizzato la valutazione effettuata dalla Commissione circa i progressi comunicati applicando una metodologia simile a quella descritta nell'allegato alla relazione della Corte sulla performance del bilancio dell'UE riguardante il 2019. Nel 19 % dei casi (38 su 196), la valutazione della Corte sulla performance era diversa da quella della Commissione (***figura 3.9***). L'***allegato 3.3*** contiene un'analisi dettagliata della valutazione della Corte per ciascun obiettivo del programma. Nella maggior parte dei casi, la Corte ha ritenuto che la valutazione fosse stata sovrastimata. In certa misura, ciò potrebbe essere imputabile anche al fatto che nella valutazione della Commissione erano inclusi progetti in corso che non erano ancora visibili nei dati comunicati.

[44] Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2024, capitolo 3, raccomandazione 3.2.

Figura 3.9 – Valutazione degli indicatori di performance da parte della Commissione e della Corte dei conti europea



CE	Commissione europea
ECA	Corte dei conti europea
FSE	Fondo sociale europeo
FESR	Fondo europeo di sviluppo regionale
FC	Fondo di coesione
FSE+	FSE Fondo sociale europeo Plus

Fonte: Corte dei conti europea.

3.63. Il ***riquadro 3.1*** mostra due esempi dei programmi FESR e FC 2014-2020, per i quali la Corte ritiene che la valutazione dei progressi effettuata dalla Commissione non fosse in linea con i risultati comunicati come raggiunti nelle PPS. Per i cinque indicatori inclusi nella PPS dell'FSE per il 2014-2020, la valutazione della Corte era la stessa della Commissione.

Riquadro 3.1

Esempio di valutazioni ottimistiche degli indicatori di performance

FESR 2014-2020

Indicatore/ sottoindicatore	Valore di partenza	Progressi	Valore-obiettivo	Risultati al 31.12.2022	Valutazione della Commissione
Capacità supplementare di riciclo dei rifiuti	0	31 %	1 424 815	436 056	Oggetto di progressi moderati

Fonte: PPS sulla politica regionale, AMPR 2024.

FC 2014-2020

Indicatore/ sottoindicatore	Valore di partenza	Progressi	Valore-obiettivo	Risultati al 31.12.2022	Valutazione della Commissione
Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di trattamento delle acque reflue	0	37 %	9 843 012	3 670 236	Oggetto di progressi moderati

Fonte: PPS sulla politica regionale, AMPR 2024.

In questi casi, la valutazione della Commissione si basa sull'aspettativa di conseguire i valori-obiettivo (risultati effettivi più risultati futuri discendenti dagli accordi sottoscritti). In nessuno dei casi la valutazione "oggetto di progressi moderati" pare realistica, in quanto i risultati comunicati risalgono alla fine del 2022 e resta ancora solo un anno (il 2023) su cui riferire. Sulla base delle informazioni a disposizione, una valutazione più prudente per questi due indicatori sarebbe "da tenere sotto osservazione", in quanto sarebbe ragionevole attendersi che gli indicatori potrebbero non raggiungere i relativi valori-obiettivo.

3.64. Per il periodo 2021-2027, oltre ad includere i risultati effettivi, le PPS per l'FSE+ e quelle per il FESR e l'FC sono state integrate con i valori degli ICP relativi alle *convenzioni di sovvenzione* firmate che non erano ancora state attuate. Tale approccio consente una valutazione più completa degli indicatori, in quanto tiene conto dei traguardi attesi. Tuttavia, nell'attuale QFP, la Corte ha rilevato indicatori per i quali ritiene che la valutazione dei progressi effettuata dalla Commissione fosse troppo ottimistica rispetto ai risultati conseguiti, sia che i valori utilizzati fossero quelli effettivi o quelli selezionati. Nel ***riquadro 3.2*** ne sono riportati due esempi.

Riquadro 3.2

Esempio di valutazioni ottimistiche degli indicatori di performance

FESR e FC 2021-2027

Indicatore/ sottoindicatore	Progressi	Valore-obiettivo	Risultati 31.12.2024	Valutazione della Commissione
12.1 Superficie delle infrastrutture verdi	Risultato effettivo: 0,41 % Operazioni selezionate: 5,31 %	249 669	Risultato effettivo: 1 023 Operazioni selezionate: 13 247	Oggetto di progressi moderati

Fonte: PPS sulla politica regionale, AMPR 2024.

FSE+

Indicatore/ sottoindicatore	Progressi	Valore-obiettivo	Risultati 31.12.2024	Valutazione della Commissione
3.4. Numero totale di partecipanti raggiunti in azioni volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale	3 %	135 800 000	3 420 000	Sulla buona strada

Fonte: PPS relativa al FSE+, AMPR 2024.

Alla fine del 2024, anche quando si rendono noti i progressi compiuti sulla base degli accordi firmati (denominati "operazioni selezionate" dalla Commissione) per il calcolo del coefficiente FESR, i progressi del 5 % a livello delle operazioni selezionate (non attuate) non indicano, secondo la valutazione della Corte, progressi moderati, ma rientrano piuttosto nella categoria "da tenere sotto osservazione" (al fine di spiegare i motivi alla base dei lenti progressi).

Per l'FSE+ le PPS hanno presentato i risultati effettivi. In assenza di ulteriori informazioni sulla potenziale riserva di progetti oltre alla menzione del fatto che "l'attuazione ha preso slancio nel 2024" inclusa nelle PDT, la valutazione come "sulla buona strada" per progressi del 3 % dopo quattro anni di attuazione sembra ingiustificata.

3.65. Nel caso di Erasmus+, la Corte concorda in generale con tutte le valutazioni degli ICP della Commissione.

Gli attuali indicatori per i programmi mostrano finora una performance migliore rispetto al precedente QFP, ad eccezione dell'FSE+

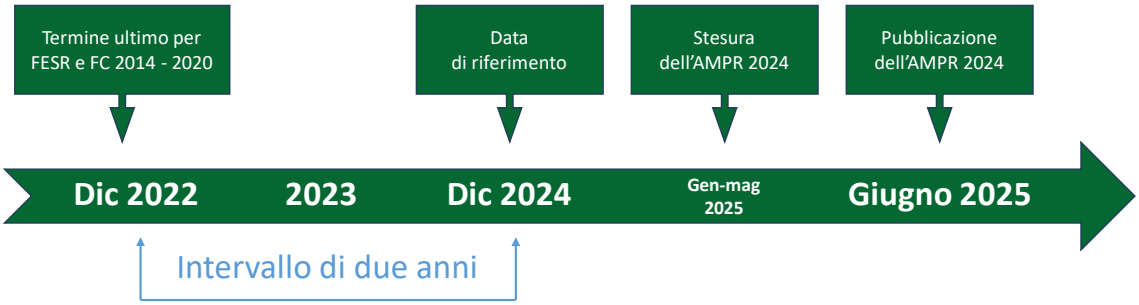
3.66. Gli ICP forniscono informazioni utili sui progressi compiuti e sul conseguimento degli obiettivi. Tuttavia, per capire in che misura le azioni finanziate abbiano risposto alle esigenze a livello dell'UE non basta unicamente sapere se gli indicatori hanno raggiunto i rispettivi valori-obiettivo; occorre una valutazione a opera della Commissione una volta attuato il programma. I paragrafi che seguono illustrano la performance complessiva dei programmi selezionati, sulla base della valutazione da parte della Corte delle informazioni presentate nelle PDT che accompagnano il progetto di bilancio 2026. In alcuni casi, questa differisce dalla valutazione dei progressi indicata dalla Commissione (paragrafo ***3.62***).

Periodo 2014-2020

3.67. Per il FESR e l'FC, le PDT hanno riferito in merito a 62 indicatori e sottoindicatori che riguardavano 11 obiettivi specifici/categorie. Secondo la valutazione della Corte (***figura 3.9***), 30 (il 48 %) dei 62 indicatori comunicati mostravano che il valore-obiettivo era stato "raggiunto" o era "sulla buona strada per essere raggiunto", mentre per nove di essi non erano disponibili dati in grado di corroborare una valutazione. Tali nove indicatori erano indicatori di impatto che non sono previsti nel prossimo periodo di riferimento (paragrafo ***3.50***). La Corte ritiene che, dal punto di vista degli indicatori comunicati nelle PPS per il 2024, i programmi della politica regionale abbiano conseguito solo in parte i propri valori-obiettivo. Ciò è dovuto al fatto che gli auditor della Corte hanno valutato quasi la metà degli indicatori per obiettivi quali "preservare e tutelare l'ambiente […]" e "promuovere sistemi di trasporto sostenibili […]" come "oggetto di progressi moderati" o "da tenere sotto osservazione" (***allegato 3.3***).

3.68. L'AMPR 2024 è stata redatta all'inizio del 2025 sulla base di dati del 2022, la fonte di informazioni più aggiornata in quel momento. A giudizio della Corte, tale situazione si è tradotta in uno scarto temporale significativo tra la data effettiva di pubblicazione e l'ultima data utile per la raccolta dei dati pubblicati (***figura 3.10***).

Figura 3.10 – Date principali nel periodo di riferimento per l'AMPR 2024



Fonte: Corte dei conti europea.

3.69. Per l'FSE, le PDT che hanno accompagnato il progetto di bilancio 2026 includevano cinque *indicatori di risultato* immediato su 14 stabiliti nel regolamento. La valutazione della Corte (***figura 3.9***) è in linea con quella della Commissione. Sulla base degli indicatori comunicati, la Corte ritiene che il programma abbia raggiunto i propri obiettivi (***allegato 3.3***).

Periodo 2021-2027

3.70. Le PDT includevano per i programmi FESR e FC 44 indicatori riguardanti 20 obiettivi specifici. Secondo la valutazione della Corte (***figura 3.9***), e sulla base dei risultati attesi comunicati, 32 (pari al 73 %) dei 44 indicatori comunicati mostravano che il valore-obiettivo era sulla buona strada per essere raggiunto. La Corte ritiene pertanto che, nel complesso, i programmi siano sulla buona strada per conseguire la maggior parte dei propri obiettivi (***allegato 3.3***). La Corte osserva inoltre che la valutazione intermedia[45] era stata generalmente positiva in quanto in essa si indicava che i fondi valutati erano adatti ad affrontare le disparità regionali e che l'attuazione aveva registrato una notevole accelerazione nel primo semestre del 2024, recuperando il ritardo rispetto alla tendenza del periodo 2014-2020.

[45] SWD(2025) 299.

3.71. Per il FESR e l'FC del periodo 2021-2027, tutti gli indicatori riportati nelle PDT sono accompagnati dalla stessa spiegazione generica della tendenza secondo la quale, pur essendo troppo presto per formulare osservazioni sui valori-obiettivo stabiliti per la politica di coesione, a questo punto del ciclo di attuazione non vi sono motivi per attendersi un mancato raggiungimento dei valori-obiettivo. Considerando che ci si avvicina al punto medio del periodo di attuazione (il programma prevederebbe una rendicontazione su nove anni e attualmente si è al quarto), l'assenza di target intermedi annuali impedisce una valutazione più oggettiva dei progressi e non agevola l'adozione tempestiva di misure correttive (paragrafo ***3.59***).

3.72. Nel caso del programma FSE+, le PDT includevano 25 indicatori che riguardavano quattro grandi settori d'intervento (***allegato 3.3***). A differenza degli indicatori relativi alla politica regionale, in questo caso ad essere comunicati sono i risultati effettivi anziché quelli attesi dalle operazioni selezionate. A tale riguardo, la relazione annuale della Corte sull'esercizio finanziario 2024 conteneva una raccomandazione relativa alla motivazione delle valutazioni basate su informazioni che non fossero dati convalidati (raccomandazione 3.3). Secondo la valutazione della Corte (***figura 3.9***), dei 20 indicatori comunicati aventi valori-obiettivo, solo 7 (35 %) mostravano che il valore-obiettivo era sulla buona strada per essere raggiunto. Dall'analisi degli indicatori svolta dalla Corte emerge che finora il programma sta conseguendo solo in parte i propri valori-obiettivo: "occupazione e innovazione sociale" è quello più avanzato, mentre "inclusione sociale" è quello meno avanzato.

3.73. Nel caso di Erasmus+, le PDT presentavano 60 indicatori riguardanti tre obiettivi specifici (***allegato 3.3***). La valutazione della Corte (***figura 3.9***) è simile a quella della Commissione. Dei 60 indicatori comunicati 53 (l'88 %) mostravano che il valore-obiettivo era sulla buona strada per essere raggiunto o era già stato raggiunto. Ciò è stato confermato dalla valutazione intermedia.

3.74. Tuttavia, nel caso di Erasmus+ vi sono 21 indicatori (pari al 35 % dei 60 indicatori) che avevano già raggiunto i valori-obiettivo fissati dopo soli quattro anni di attuazione, anche se la durata prevista del programma è di sette anni. Questo dato solleva interrogativi sul livello di ambizione dei valori-obiettivo. Inoltre, la performance comunicata potrebbe essere stata sottostimata, dal momento che per 10 indicatori (pari al 17 % dei 60 totali) non sono stati comunicati dati per il 2024 (pertanto mostrano solo la performance relativa al periodo 2021-2023), mentre per tre indicatori non era stato comunicato alcun dato per l'intero periodo di riferimento. Le spiegazioni contenute nelle PDT spesso sono poco chiare in merito a tali lacune informative.

Conclusioni e raccomandazioni

3.75. La rendicontazione della Commissione sulla performance per la rubrica 2 del QFP nell'AMPR 2024 si è attenuta alle istruzioni istituzionali (paragrafi ***3.45***-***3.47***). In alcuni casi, la tabella riassuntiva della performance dei programmi ha restituito un'immagine eccessivamente positiva, includendo o esempi di indicatori che mostravano solo progressi positivi (paragrafo ***3.48***) o informazioni sulla performance connesse a progetti in corso piuttosto che a risultati finali (paragrafo ***3.49***).

3.76. Gli indicatori di performance comunicati nelle dichiarazioni sulla performance dei programmi (PPS) per entrambi i periodi erano in linea con il principio SMART (paragrafo ***3.50***). Sebbene il quadro di performance per il QFP 2021-2027 comprenda più indicatori di risultato rispetto al periodo precedente, per la maggior parte dei programmi mancano ancora indicatori di impatto. A giudizio della Corte, l'individuazione di indicatori di impatto all'inizio del periodo di programmazione facilita in seguito il monitoraggio e le valutazioni (paragrafi ***3.53***-***3.54***). Erasmus+, d'altro canto, è un esempio di buona pratica, in quanto prevede un elenco completo di indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto (paragrafo ***3.54***).

3.77. Nel complesso, la tracciabilità dei dati sulla performance comunicati era buona. Tuttavia, per uno degli indicatori relativi a Erasmus+ comunicati, gli auditor della Corte hanno rilevato l'uso di valori previsti anziché di risultati effettivi, tradottosi in una sovrastima (paragrafo ***3.56***).

3.78. La metodologia della Commissione per valutare i progressi degli indicatori verso il conseguimento dei rispettivi valori-obiettivo è rimasta invariata rispetto agli anni precedenti, garantendo stabilità nel quadro di performance complessivo (paragrafo ***3.58***). La Corte aveva una visione diversa dei progressi compiuti per il 19 % (37 su 196) degli indicatori inclusi nelle PPS del campione. Per la maggior parte di questi, la Corte ha ritenuto che i progressi fossero inferiori a quelli indicati dalla Commissione. In certa misura, ciò potrebbe essere imputabile anche al fatto che nella valutazione della Commissione erano inclusi progetti in corso e considerazioni aggiuntive che non erano ancora visibili nei dati comunicati (paragrafi ***3.62***-***3.65***).

3.79. Per i programmi in regime di gestione concorrente del periodo 2014-2020, sulla base delle PPS per il 2024, la Corte ha ritenuto che il FESR e l'FC avessero raggiunto solo in parte i rispettivi valori-obiettivo (paragrafo ***3.67***). Inoltre, l'intervallo temporale (paragrafo ***3.68***) tra l'anno di riferimento (2024) e l'anno in cui sono stati comunicati i dati (2022) ha ostacolato una valutazione aggiornata dei programmi nel loro complesso. L'FSE ha conseguito i propri valori-obiettivi (paragrafo ***3.69***).

3.80. Nel caso dei programmi del periodo 2021-2027, e per gli indicatori per i quali sono disponibili dati, il FESR e l'FC (paragrafo ***3.70***) ed Erasmus+ (paragrafo ***3.73***) sono sulla buona strada per conseguire i rispettivi valori-obiettivo, mentre l'FSE+ (paragrafo ***3.72***) è in ritardo in quanto la Corte ritiene che solo il 35 % degli indicatori (7 su 20) sia sulla buona strada.

3.81. Tuttavia, per il periodo 2021-2027, il FESR e l'FC non prevedono target intermedi annuali per i propri indicatori di performance, il che incide sull'obiettività delle valutazioni intermedie dei progressi (paragrafo ***3.71***). Inoltre, l'elevato numero di indicatori Erasmus+ che avevano già raggiunto i rispettivi valori-obiettivo tre anni prima del traguardo finale (paragrafo ***3.74***) indica che i relativi valori-obiettivo potrebbero non essere stati sufficientemente ambiziosi.

3.82. Alla luce delle proprie conclusioni, la Corte formula le seguenti raccomandazioni.

Raccomandazione 3.1 – Migliorare la rendicontazione sulla performance

La Commissione dovrebbe:

a) individuare indicatori di impatto tali da agevolare la valutazione della performance a lungo termine dei programmi che potrebbe confluire nelle valutazioni *ex post* del QFP 2021-2027;

b) aggiornare i valori-obiettivo per Erasmus+ sulla base dei traguardi già raggiunti e del restante periodo di attuazione.

Termine di attuazione: AMPR 2026.

Raccomandazione 3.2 – Migliorare la sintesi che presenta i principali traguardi raggiunti dal programma

Sotto il titolo di apertura "Esempi concreti di traguardi raggiunti" delle PPS la Commissione dovrebbe indicare solo i traguardi effettivamente raggiunti.

Termine di attuazione: AMPR 2026.

Allegati

Allegato 3.1 – Settori strategici presi in esame dalla Corte dei conti europea nelle relazioni speciali del 2025

Risposta dell'UE per la ripresa post-crisi	▪ RS 09/2025: Verificare se i finanziamenti dell'RRF sono spesi in conformità alle norme in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato ▪ RS 10/2025: Riforme del mercato del lavoro nei piani per la ripresa e la resilienza ▪ RS 13/2025: Dispositivo per la ripresa e la resilienza: il sostegno alla transizione digitale negli Stati membri dell'UE ▪ RS 18/2025: Flessibilità del bilancio dell'UE ▪ RS 21/2025: Sostegno dell'RRF al miglioramento del contesto imprenditoriale
Competitività	▪ RS 01/2025: Pagamenti digitali nell'UE ▪ RS 03/2025: Blocchi geografici ingiustificati nel commercio elettronico ▪ RS 07/2025: Fondo europeo per gli investimenti strategici ▪ RS 12/2025: La strategia dell'UE in materia di microchip ▪ RS 19/2025: Carenze critiche di medicinali
Resilienza e valori europei	▪ RS 04/2025: Mobilità militare nell'UE ▪ RS 05/2025: Azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa ▪ RS 11/2025: Trasparenza dei finanziamenti dell'UE alle ONG ▪ RS 15/2025: Gli aiuti umanitari dell'UE gestiti a distanza ▪ RS 17/2025: Aiuti al commercio dell'UE per i paesi meno sviluppati ▪ RS 26/2025: Organismi dell'UE che lottano contro le frodi
Cambiamenti climatici, ambiente e risorse naturali	▪ RS 02/2025: Inquinamento urbano nell'UE ▪ RS 06/2025: Le azioni dell'UE volte a contrastare l'inquinamento marino causato dalle navi ▪ RS 16/2025: I finanziamenti dell'UE per affrontare gli incendi boschivi ▪ RS 20/2025: Il sostegno della Commissione alla lotta contro la fame nell'Africa subsahariana ▪ RS 23/2025: Gestione dei rifiuti urbani ▪ RS 25/2025: Progetti strategici LIFE
Politiche di bilancio e finanze pubbliche	▪ RS 08/2025: Frodi sulle importazioni relative all'imposta sul valore aggiunto ▪ RS 14/2025: Lo sviluppo delle pensioni complementari nell'UE ▪ RS 22/2025: Rettifiche finanziarie nella politica di coesione ▪ RS 24/2025: Strumenti finanziari nell'ambito della politica di coesione

Fonte: Corte dei conti europea.

Allegato 3.2 – Esempi di prime azioni intraprese dalla Commissione a seguito delle raccomandazioni formulate dalla Corte nelle relazioni speciali del 2025

La risposta dell'UE per la ripresa post-crisi

Nel giugno 2025 la Commissione ha fornito orientamenti agli Stati membri su come razionalizzare ulteriormente i rispettivi *piani nazionali per la ripresa e la resilienza* (PNRR) al fine di garantire il conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi da attuare entro il 31 agosto 2026[46]. In futuro, i piani di partenariato nazionali e regionali proposti dalla Commissione nell'ambito del QFP 2028-2034 dovrebbero garantire uno stretto collegamento tra i finanziamenti dell'UE e le raccomandazioni specifiche per paese[47].

Nel luglio 2025 la Commissione ha pubblicato la propria proposta per il QFP 2028-2034 unitamente al *documento di lavoro dei servizi della Commissione* che la accompagna. Nell'ottobre 2025 la Commissione ha riesaminato e aggiornato le proprie procedure per la preparazione dei *progetti di bilancio rettificativo*[48].

La transizione digitale nel periodo 2028-2034 è stata inclusa tra gli obiettivi specifici della proposta relativa al Fondo europeo. L'iniziativa sarà finanziata anche attraverso l'ambito di intervento relativo alla leadership digitale del Fondo europeo per la competitività proposto.

Migliorare la competitività economica dell'UE a beneficio di tutti i cittadini

Nel dicembre 2025 i colegislatori hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sul pacchetto farmaceutico e hanno concluso i negoziati. La Commissione ha inoltre adottato il proprio pacchetto sulla salute, compreso l'atto legislativo sulle biotecnologie I, che ha rivisto le norme dell'UE in materia di sperimentazioni cliniche. Il Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" ha approvato l'approccio generale della Commissione all'atto legislativo sui medicinali critici.

Nel febbraio 2026 la Commissione ha firmato l'accordo sugli appalti pre-commerciali per promuovere lo sviluppo di vaccini antinfluenzali di prossima generazione[49].

---

[46] Relazioni speciali 10/2025 e 13/2025.

[47] Relazione speciale 10/2025.

[48] Relazione speciale 18/2025.

[49] Relazione speciale 19/2025.

La resilienza di fronte alle minacce per la sicurezza dell'UE e il rispetto dei valori europei di libertà, democrazia e Stato di diritto

Nell'ottobre 2025 la Commissione ha pubblicato le proprie valutazioni *ex post* del periodo di programmazione 2014-2020, che comprendevano sezioni sugli strumenti di crisi, uno studio di sostegno distinto incentrato sulla risposta alle crisi, schede per paese e studi di casi, oltre alla relazione sulla valutazione[50] di *REACT-EU*.

Nel novembre 2025 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un quadro di misure volte ad agevolare il trasporto di materiali, merci e personale militari in tutta l'UE, unitamente a una comunicazione congiunta sulla mobilità militare[51].

Cambiamenti climatici, ambiente e risorse naturali

Nel dicembre 2025 la Commissione ha adottato la comunicazione "Accelerare la transizione dell'Europa verso l'economia circolare: un progetto pilota per la circolarità della plastica"[52].

[50] Relazione speciale 05/2025.

[51] Relazione speciale 04/2025.

[52] Relazione speciale 23/2025.

Nel giugno 2025 la Commissione ha adottato il patto europeo per gli oceani. Nel marzo 2026 sono state adottate la strategia industriale marittima dell'UE[53], la strategia portuale dell'UE e la comunicazione della Commissione sulla gestione integrata del rischio di incendi boschivi[54].

Politiche di bilancio e finanze pubbliche

Nel luglio 2025 è stata adottata la direttiva (UE) 2025/1539 del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE. Ha introdotto misure che garantiranno la riscossione dell'IVA sui beni importati destinati ai consumatori dell'UE[55].

Nel novembre 2025 la Commissione ha proposto di rafforzare la cooperazione tra le autorità fiscali, l'OLAF e l'EPPO. Al momento della stesura del presente documento, la proposta di modifica del regolamento (UE) n. 904/2010 era oggetto di discussione in seno al Consiglio[56].

Nel novembre 2025 la Commissione ha inoltre adottato un pacchetto pensioni volto ad aumentare le pensioni complementari. Comprendeva una raccomandazione sui sistemi di tracciamento delle pensioni, la revisione della direttiva sugli schemi pensionistici aziendali e professionali (direttiva IORP II) e la proposta di modifica del regolamento sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), unitamente a una comunicazione sul rafforzamento della capacità del settore delle pensioni complementari dell'UE di migliorare il reddito pensionistico e fornire capitale a lungo termine all'economia dell'UE[57].

[53] Relazione speciale 06/2025.

[54] Relazione speciale 16/2025.

[55] Relazione speciale 08/2025.

[56] Relazione speciale 08/2025.

[57] Relazione speciale 14/2025.

Allegato 3.3 – Indicatori di performance: situazione al 31.12.2024 sulla base della valutazione della Corte dei conti europea

FESR e FC 2014-2020

Priorità d'investimento	Valutazione degli indicatori di performance					Totale
	Raggiunti	Sulla buona strada	Progressi moderati	Da tenere sotto osservazione	Nessun valore-obiettivo	
1. Rafforzare la ricerca […]	3	0	2	0	0	5
2. Migliorare l'accesso alle tecnologie […] della comunicazione	0	0	1	0	0	1
3. Promuovere la competitività delle PMI	2	1	0	0	0	3
4. […] [T]ransizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio […]	0	3	3	2	0	8
5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico […]	1	2	0	1	0	4
6. Preservare e tutelare l'ambiente […]	1	2	2	3	0	8
7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili […]	2	6	3	4	3	18
8. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità […]	0	1	0	0	0	1
9. Promuovere l'inclusione sociale […]	0	1	1	0	0	2
10. Investire nell'istruzione, nella formazione […]	1	0	0	0	0	1
11. Ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni […]	2	2	1	0	6	11
Totale	**12**	**18**	**13**	**10**	**9**	**62**
	19 %	29 %	21 %	16 %	15 %	

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle tabelle dei dati sulla performance che accompagnano il bilancio 2026.

FSE 2014-2020

Settore di intervento generale	Valutazione degli indicatori di performance			Totale
	Raggiunti	Sulla buona strada	Progressi moderati	
1. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità	0	1	0	1
2. Promuovere l'inclusione sociale […]	0	0	1	1
3. Investire nell'istruzione, nella formazione […]	1	0	0	1
4. Promuovere un sostegno specifico ai giovani NEET	2	0	0	2
Totale	**3**	**1**	**1**	**5**
	60 %	20 %	20 %	

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle tabelle dei dati sulla performance che accompagnano il progetto di bilancio 2026.

FESR 2021-2027

Obiettivo specifico	Valutazione degli indicatori di performance			Totale
	Sulla buona strada	Progressi moderati	Da tenere sotto osservazione	
1. Rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate	3	0	0	3
2. Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione	2	0	0	2
3. Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI	2	0	0	2
4. Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità	2	0	0	2
5. Rafforzare la connettività digitale	2	0	0	2
6. Promuovere misure di *efficienza* energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra	1	0	1	2
7. Promuovere le energie rinnovabili	2	0	0	2
8. Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della rete RTE-E	1	0	1	2
9. Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi	2	0	0	2
10. Promuovere la gestione sostenibile delle risorse idriche	2	0	0	2
11. Promuovere la transizione verso un'economia circolare	0	1	1	2
12. Rafforzare la protezione della natura e la biodiversità, le infrastrutture verdi in particolare nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento	0	1	1	2
13. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile	1	1	0	2
14. Sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile	4	0	0	4
15. Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera	3	0	1	4
16. Rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali	0	1	1	2
17. Migliorare l'accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente, mediante lo sviluppo di infrastrutture	2	0	0	2
18. Aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi svantaggiati attraverso misure integrate che comprendono gli alloggi e servizi sociali	0	1	1	2
19. Garantire parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di base	2	0	0	2
20. Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato, il patrimonio culturale, il turismo e la sicurezza nelle aree urbane	1	0	0	1
Totale	**32**	**5**	**7**	**44**
	73 %	11 %	16 %	

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle tabelle dei dati sulla performance che accompagnano il progetto di bilancio 2026.

FSE+ 2021-2027

Obiettivo specifico	Valutazione degli indicatori di performance				Totale
	Sulla buona strada	Progressi moderati	Da tenere sotto osservazione	Nessun dato disponibile	
1. Occupazione e mercato del lavoro	0	5	0	0	5
2. Istruzione	0	4	0	0	4
3. Inclusione sociale, compreso il contributo all'eliminazione della povertà e alla salute	2	1	3	5	11
4. Occupazione e innovazione sociale	5	0	0	0	5
Totale	**7**	**10**	**3**	**5**	**25**
	28 %	40 %	12 %	20 %	

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle tabelle dei dati sulla performance che accompagnano il progetto di bilancio 2026.

Erasmus+

Obiettivo specifico	Valutazione degli indicatori di performance					Totale
	Raggiunti	Sulla buona strada	Oggetto di progressi moderati	Da tenere sotto osservazione	Nessun dato disponibile	
1. Promuovere la *mobilità* delle persone e dei gruppi *ai fini dell'apprendimento* come pure la cooperazione, la qualità, l'inclusione e l'equità, l'eccellenza, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore dell'istruzione e della formazione	5	23	0	0	0	2828
2. Promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento non formale e informale e la partecipazione attiva dei giovani, come pure la cooperazione, la qualità, l'inclusione, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore della gioventù	2	12	2	0	1	17
3. Promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento del personale sportivo come pure la cooperazione, la qualità, l'inclusione, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche sportive.	1	10	1	1	2	15
Totale	**8**	**45**	**3**	**1**	**3**	**60**
	13 %	75 %	5 %	2 %	5 %	

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle tabelle dei dati sulla performance che accompagnano il progetto di bilancio 2026.

Capitolo 4

Entrate

Indice

	Paragrafo
Introduzione	4.1. - 4.7.
Descrizione sintetica	4.2. - 4.4.
Estensione e approccio dell'audit	4.5. - 4.7.
Regolarità delle operazioni	4.8.
Esame di alcuni elementi dei sistemi di gestione e di controllo	4.9. - 4.34.
Ritardi da parte degli Stati membri e debolezze nell'applicazione degli interessi di mora per le riserve RNL	4.10. - 4.16.
La semplificazione del sistema dell'IVA ha portato a una riduzione significativa delle riserve pendenti	4.17.
Persistono debolezze nella gestione e nella contabilizzazione delle RPT da parte dei paesi	4.18. - 4.24.
I dati sui rifiuti di imballaggio di plastica degli Stati membri non sono pienamente conformi alle norme dell'UE, ma la Commissione formula riserve al riguardo	4.25. - 4.27.
Sebbene l'istituzione dell'Autorità doganale dell'UE sia sulla buona strada, permangono rischi per lo sviluppo del centro doganale digitale dell'UE	4.28. - 4.30.
Alcuni Stati membri stanno ritardando la transizione verso un ambiente doganale dell'UE digitale e interoperabile	4.31. - 4.34.
Relazioni annuali di attività	4.35. - 4.36.
Conclusione e raccomandazioni	4.37. - 4.41.
Conclusione	4.37. - 4.39.
Raccomandazioni	4.40. - 4.41.

Allegati

Allegato 4.1 – Numero di riserve RNL, riserve IVA, osservazioni aperte RPT e riserve sulla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica pendenti al 31 dicembre 2025, per Stato membro

Allegato 4.2 – Seguito dato a una precedente raccomandazione

Allegato 4.3 – Processo di verifica delle basi imponibili IVA e delle risorse proprie tradizionali degli Stati membri

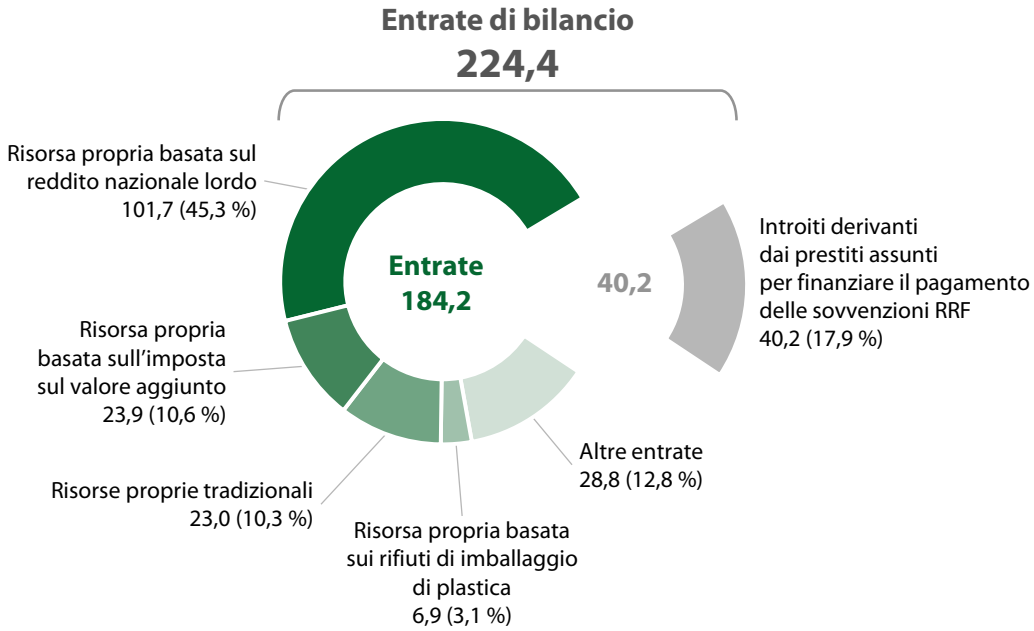
Allegato 4.4 – Il processo di compilazione degli estratti RPT dei dazi (riscossi e non ancora riscossi) e la loro iscrizione nei conti e nel bilancio dell'UE

Introduzione

4.1. Il presente capitolo espone le constatazioni della Corte sulle entrate, che comprendono le quattro diverse categorie di *risorse proprie*, altre entrate e i prestiti assunti per finanziare le spese di *NextGenerationEU (NGEU)*. La ***figura 4.1*** fornisce una scomposizione delle entrate nel 2025.

Figura 4.1 – Entrate – Scomposizione per il 2025 (*)

(miliardi di euro)



(*) Il totale di 224,4 miliardi di euro corrisponde alle entrate dell'UE indicate nelle relazioni sull'esecuzione del bilancio per il 2025, che si basano sulle regole modificate della contabilità di cassa. L'importo di 202,5 miliardi di euro iscritto nel conto del risultato economico per il 2025 è calcolato usando il metodo della contabilità per competenza. Conformemente alla normativa[1], gli introiti derivanti dalle operazioni di assunzione di prestiti per finanziare il versamento delle sovvenzioni a titolo dell'RRF sono compresi come entrate con destinazione specifica nelle relazioni sull'esecuzione del bilancio, ma non vengono iscritti come entrate nel conto del risultato economico in osservanza delle norme contabili.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati dei *conti consolidati* dell'Unione europea per l'esercizio 2025.

[1] Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19.

Descrizione sintetica

4.2. Nel 2025 il 69 % delle entrate dell'UE proveniva dalle risorse proprie[2]:

a) la ***risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL)*** ha assicurato il 45 % delle entrate dell'Unione, equilibrando il bilancio dell'UE dopo che sono state calcolate tutte le entrate provenienti da altre fonti. Ogni Stato membro contribuisce in proporzione al proprio RNL;

b) la ***risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA)*** ha fornito l'11 % delle entrate dell'UE. Corrisponde a una percentuale riscossa dal gettito IVA degli Stati membri;

c) le ***risorse proprie tradizionali (RPT)*** hanno fornito il 10 % delle entrate dell'UE. Sono costituite dai dazi doganali sulle importazioni riscossi dagli Stati membri. Al bilancio dell'UE è versato il 75 % dell'importo totale; gli Stati membri trattengono il restante 25 % a copertura dei costi di riscossione;

d) la ***risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati*** ha rappresentato il 3 % delle entrate dell'UE. È calcolata applicando un'aliquota uniforme al peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati prodotti in ciascuno Stato membro.

4.3. Fra le altre fonti degne di nota si annoverano i contributi e le restituzioni derivanti da accordi e *programmi* dell'UE, che hanno costituito il 13 % delle entrate dell'Unione. In questa categoria rientrano i recuperi effettuati presso gli Stati membri a titolo delle rubriche "Coesione, resilienza e valori" e "Mercato unico, innovazione e agenda digitale", nonché i contributi dei paesi non-UE a programmi e attività dell'UE.

4.4. Inoltre, i prestiti assunti per finanziare il versamento di sovvenzioni a fondo perduto agli Stati membri nel contesto di NGEU hanno costituito il 18 % delle entrate dell'UE.

---

[2] Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

Estensione e approccio dell'audit

4.5. L'obiettivo della Corte è formulare un giudizio sulle *operazioni* relative alle entrate e contribuire alla *dichiarazione di affidabilità*. Applicando l'approccio e i metodi di audit di cui all'***allegato 1.1***, sono stati esaminati:

a) un *campione rappresentativo* di 65 *ordini di riscossione* della Commissione (compresi 10 ordini di riscossione relativi a sovvenzioni NGEU);

b) i *sistemi di gestione e di controllo* della Commissione per:

   i) verificare che i dati forniti dagli Stati membri relativi a RNL, IVA e rifiuti di imballaggio di plastica costituiscano una base appropriata per il calcolo e la riscossione dei contributi alle risorse proprie;

   ii) verificare che gli Stati membri dispongano di sistemi efficaci per riscuotere e comunicare i corretti importi di RPT, nonché per metterli a disposizione del bilancio dell'UE;

   iii) calcolare le somme risultanti dagli aggiustamenti relativi alle risorse proprie;

c) i sistemi di gestione e contabilizzazione delle RPT in tre Stati membri (Belgio, Germania e Grecia) selezionati in base agli importi dei dazi doganali da questi messi a disposizione del bilancio dell'UE e alla valutazione del rischio operata dalla Corte;

d) l'affidabilità delle informazioni sulla *regolarità* delle risorse proprie nelle *relazioni annuali di attività* della direzione generale del Bilancio (DG BUDG) e di Eurostat.

4.6. La valutazione della Corte dei sistemi della Commissione per il calcolo dei contributi basati sull'RNL, sull'IVA e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati è eseguita a partire dalle statistiche e dai dati forniti dagli Stati membri e verificati dalla Commissione.

4.7. Quanto alle RPT, gli importatori non dichiarano o dichiarano in modo inesatto alle autorità doganali nazionali alcune merci che entrano nell'UE, il che comporta una mancata riscossione di dazi (il "*divario doganale*"). Tale mancata riscossione non risulta dai sistemi contabili degli Stati membri concernenti le RPT e non rientra nell'ambito del giudizio di audit della Corte sulla regolarità delle entrate. L'entità del divario doganale risente di svariati fattori, molti dei quali esulano dal controllo diretto dell'UE. Tuttavia, poiché tale divario può incidere sugli importi dei dazi riscossi dagli Stati membri, la Corte ha valutato le misure adottate a livello dell'UE per ridurlo e mitigare il rischio di incompletezza delle RPT. In particolare, la Corte ha esaminato i progressi compiuti dalla Commissione nel preparare l'attuazione della proposta legislativa di riforma doganale dell'UE.

Regolarità delle operazioni

4.8. Nella presente sezione sono esposte le osservazioni della Corte sulla regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti dell'UE. Le conclusioni scaturiscono dalla disamina di un campione rappresentativo di tali operazioni e dalla valutazione dei sistemi usati dalla Commissione per verificare, calcolare e riscuotere le entrate. Dall'esame di un campione di 65 ordini di riscossione è emerso che nessuno di essi era inficiato da *errori quantificabili*.

Esame di alcuni elementi dei sistemi di gestione e di controllo

4.9. La Corte ha esaminato una serie di sistemi di controllo (cfr. paragrafo ***4.5***). Le osservazioni su tali sistemi non incidono sul giudizio espresso dalla Corte in merito alla regolarità delle entrate dell'UE. Gli auditor hanno rilevato persistenti criticità nella riscossione di singole categorie di risorse proprie. Hanno rilevato inoltre i ritardi con cui gli Stati membri hanno fornito i dati per la valutazione dei rischi doganali a livello dell'UE nonché i rischi di ritardi nello sviluppo del centro doganale digitale dell'UE, che potrebbero indebolire l'azione dell'UE volta a ridurre il divario doganale e ad attenuare il rischio che le RPT siano incomplete.

Ritardi da parte degli Stati membri e debolezze nell'applicazione degli interessi di mora per le riserve RNL

I ritardi di alcuni Stati membri nell'affrontare le riserve RNL hanno mantenuto aperta la possibilità di adeguamenti per tutti i contributi RNL degli ultimi 15 anni

4.10. La Commissione esprime riserve quando individua carenze che comportano gravi rischi per l'attendibilità, la comparabilità e la completezza dei dati RNL forniti dagli Stati membri. Al 31 dicembre 2025 erano ancora pendenti 102 *riserve RNL* formulate dalla Commissione (cfr. ***allegato 4.1***):

- sette (quattro per la Croazia, una per il Lussemburgo, una per Malta e una per la Romania) avrebbero dovuto essere affrontate entro il 2021 e due (una per il Lussemburgo e una per Malta) entro il 2022;
- sei (tre per la Romania, due per la Bulgaria e una per il Lussemburgo) avrebbero dovuto essere affrontate entro il 2025;
- le restanti 87 dovrebbero essere affrontate dagli Stati membri nel 2026.

4.11. La mancata comunicazione da parte degli Stati membri delle informazioni necessarie entro i termini[3] ritarda il successivo lavoro di verifica a cura della Commissione per sciogliere le riserve. Dal momento che per quattro Stati membri sono ancora pendenti riserve riguardanti le statistiche RNL addirittura del 2010, per questi anni sono ancora possibili modifiche del rispettivo RNL. Poiché le variazioni dell'RNL in un singolo Stato membro comportano modifiche dell'RNL dell'UE, nella pratica i contributi di tutti gli Stati membri sono ancora suscettibili di aggiustamenti. I ritardi nell'affrontare le riserve formulate in passato possono ritardare ulteriormente, negli Stati membri in causa, il trattamento di eventuali nuove riserve formulate dalla Commissione.

La Commissione utilizza in misura limitata lo strumento legislativo concepito per incentivare gli Stati membri a risolvere tempestivamente le riserve RNL

4.12. Se gli Stati membri apportano in ritardo le rettifiche ai dati RNL necessarie per rispondere alle riserve comunicate dalla Commissione e se tali rettifiche hanno un'incidenza rilevante sull'RNL, la Commissione deve applicare interessi di mora[4]. Nella relazione annuale sull'esercizio 2023, la Corte ha osservato che la Commissione non ha applicato interessi di mora quando non è stata in grado di quantificare l'impatto delle rettifiche oppure quando gli Stati membri hanno affrontato solo in parte le riserve RNL entro il termine stabilito. Per i casi rientranti in quest'ultima categoria, la Corte ha raccomandato alla Commissione di applicare interessi di mora[5]. La Commissione non ha accettato né attuato la raccomandazione della Corte in ragione del fatto che la normativa non menziona l'applicazione di interessi di mora quando le informazioni sono fornite in parte entro il termine (cfr. ***allegato 4.2***).

---

[3] Cfr. anche relazione annuale sull'esercizio finanziario 2024, paragrafi 4.14-4.15; relazione annuale sull'esercizio finanziario 2023, paragrafo 4.9; relazione annuale sull'esercizio finanziario 2022, paragrafo 4.22; relazione annuale sull'esercizio finanziario 2021, paragrafo 3.19.

[4] Articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 per la messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL.

[5] Relazione annuale sull'esercizio 2023, paragrafi 4.12-4.14 e raccomandazione 4.1.

4.13. Da allora la Commissione ha applicato interessi di mora a due Stati membri (Malta nel 2024 e nel 2025 e Croazia nel 2025) in quanto nessuna delle rettifiche necessarie era stata apportata entro il termine stabilito. Nel 2025 la Commissione ha sciolto 19 riserve in 10 Stati membri. Tuttavia, per otto di esse riguardanti quattro Stati membri (cinque la Grecia, una la Bulgaria, una la Polonia e una il Regno Unito) lo ha fatto senza applicare interessi di mora, sebbene le necessarie rettifiche dei dati RNL fossero state fornite in media tre anni dopo il termine ultimo. Per questi casi, la Commissione ha ritenuto che non fossero applicabili le disposizioni giuridiche per l'imputazione di interessi di mora (cfr. esempi nel ***riquadro 4.1***).

Riquadro 4.1

Esempi di rettifiche dei dati RNL non fornite entro il termine, per le quali la Commissione non ha applicato interessi di mora

Rettifiche parziali entro il termine stabilito

Una riserva per la Polonia con scadenza a settembre 2021 era articolata in 20 punti, di cui solo tre sono stati affrontati in tempo utile. I restanti 17 punti sono stati affrontati nel settembre 2022. Nel 2022 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni e calcoli che lo Stato membro ha fornito entro il 2024. Nel settembre 2024 lo Stato membro ha apportato ulteriori rettifiche e la riserva è stata sciolta nel 2025. Le rettifiche complessive finali accettate dalla Commissione per l'intera riserva erano sostanzialmente diverse da quelle inizialmente proposte dallo Stato membro per i tre punti trattati in tempo utile.

In questo caso, la Commissione non ha applicato gli interessi di mora per 28 mesi, sebbene lo Stato membro avesse fornito informazioni in tempo utile solo per tre (15 %) dei venti punti della riserva e avesse attuato rettifiche notevolmente diverse dalle rettifiche finali accettate dalla Commissione.

Impatto non quantificabile della riserva

Nel 2025 sono state sciolte cinque riserve per la Grecia. La Commissione ha concluso che per tre di esse la Grecia aveva fornito tutte le informazioni necessarie dopo la scadenza del termine e per le altre due riserve aveva fornito parte delle informazioni dopo la scadenza del termine. La Commissione ha ritenuto che l'impatto di ciascuna riserva valutata individualmente non fosse quantificabile e, su tale base, ha deciso di non applicare interessi di mora.

4.14. A giudizio della Corte, secondo la normativa, l'unico fattore determinante per applicare interessi di mora è la tempistica con cui lo Stato membro trasmette alla Commissione le rettifiche dei dati RNL, che portano allo scioglimento delle riserve. La legislazione non specifica norme per la comunicazione parziale delle rettifiche dei dati RNL o per lo scioglimento parziale delle riserve.

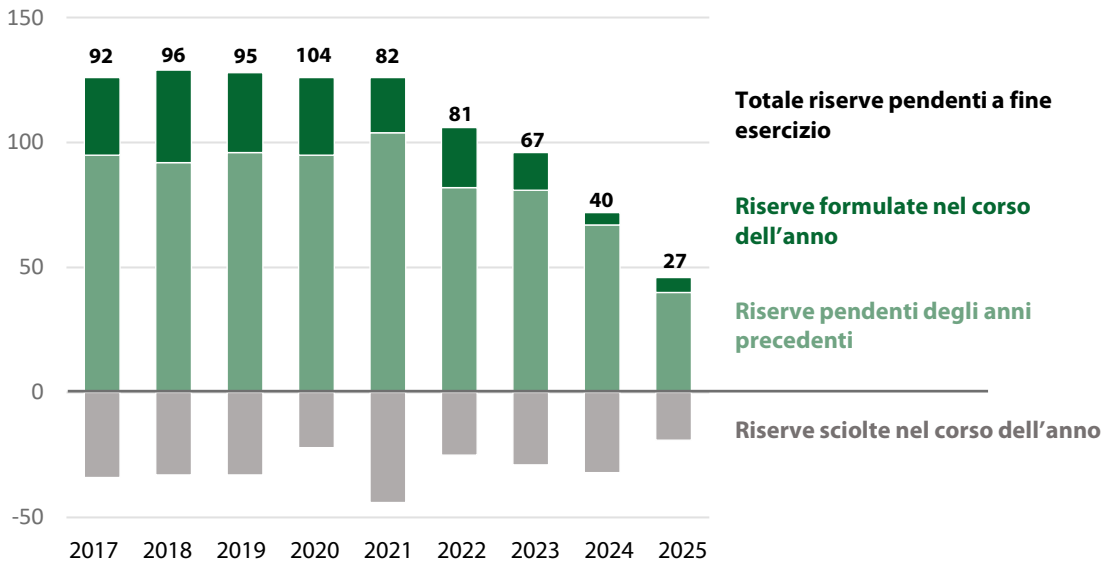
4.15. Secondo le norme della Commissione relative alle riserve RNL, gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni con un impatto quantificato per ogni singolo punto di una riserva. La Corte ritiene pertanto che la Commissione avrebbe dovuto essere in grado di quantificare l'impatto di ciascuna riserva o di chiedere allo Stato membro le informazioni necessarie quando non erano state fornite.

4.16. Sono possibili modifiche ai contributi RNL di tutti gli Stati membri risalendo fino al 2010. Nonostante questo problema, la Commissione applica in misura limitata l'unico strumento disponibile concepito per incentivare gli Stati membri ad affrontare le riserve in tempo utile. Ad eccezione di due casi (cfr. paragrafo ***4.13***), gli Stati membri che non forniscono tutte le informazioni necessarie per sciogliere le riserve RNL entro il termine ultimo fissato dalla Commissione sono trattati allo stesso modo degli altri Stati membri che hanno ottemperato ai rispettivi obblighi e, sia pur inadempienti, non subiscono alcuna conseguenza finanziaria.

La semplificazione del sistema dell'IVA ha portato a una riduzione significativa delle riserve pendenti

4.17. La risorsa propria basata sull'IVA è stata semplificata per il *QFP* 2021-2027 limitando le rettifiche richieste agli Stati membri e congelando l'*aliquota IVA media ponderata* per ciascun paese al valore del 2016. Ciò ha contribuito a una riduzione significativa del numero di *riserve IVA* formulate nel QFP 2021-2027, che sono passate da 104 nel 2020 a 27 alla fine del 2025 (cfr. ***figura 4.2*** e ***allegato 4.1***). Nel 2025 si sono registrati progressi anche nello scioglimento delle riserve pendenti da più di cinque anni, che sono diminuite da otto alla fine del 2020 a quattro all'inizio del 2026.

Figura 4.2 – Evoluzione del numero di riserve IVA pendenti a fine esercizio



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.

Persistono debolezze nella gestione e nella contabilizzazione delle RPT da parte dei paesi

4.18. Nell'***allegato 4.3*** viene illustrato il processo utilizzato dalla Commissione per verificare il calcolo delle RPT e delle *basi imponibili IVA* da parte degli Stati membri. Il numero di *osservazioni aperte RPT* pendenti alla fine del 2025 è aumentato del 14 % rispetto all'anno precedente (cfr. ***tabella 4.1***). L'***allegato 4.1*** fornisce una ripartizione per paese delle osservazioni aperte alla fine del 2025. Il numero delle osservazioni aperte da oltre cinque anni è rimasto invariato a 80, ma l'incidenza relativa è scesa dal 39 % nel 2024 al 34 % nel 2025.

Tabella 4.1 – Statistiche sulle osservazioni aperte relative alle risorse proprie tradizionali

Osservazioni aperte RPT	2025	2024	Variazione percentuale
Formulate	93	36	128 %
Chiuse	64	106	- 40 %
Pendenti a fine anno	233	204	14 %

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.

4.19. Nel 2025 la Commissione ha varato un sistema informatico per riferire in merito alle sue ispezioni RPT e per dare seguito alle osservazioni aperte con gli Stati membri. Tale sistema le ha consentito di pubblicare più rapidamente le relazioni per le ispezioni effettuate nel 2025, per cui il numero delle relazioni pubblicate nel 2025 è raddoppiato rispetto al 2024 ed è stato formulato un numero maggiore di osservazioni nel corso dell'anno. Secondo la Commissione, la riduzione del numero di osservazioni chiuse nel corso dell'anno è dovuta alla loro maggiore complessità, che richiede più tempo per la soluzione. La percentuale di osservazioni aperte RPT pendenti da lunga data è diminuita rispetto al 2024, ma alla fine del 2025 rimaneva una parte significativa delle osservazioni aperte.

4.20. La Corte ha esaminato il modo in cui Belgio, Germania e Grecia hanno redatto i propri estratti RPT, nonché le rispettive procedure per la gestione delle RPT dovute al bilancio dell'UE (cfr. ***allegato 4.4***). La Corte ha giudicato parzialmente soddisfacenti i principali sistemi di gestione e di controllo delle RPT in tutti e tre gli Stati membri.

4.21. La Corte aveva segnalato in passato che il sistema informatico delle dogane belghe non trattava i dati finanziari relativi alle dichiarazioni di importazione di merci con status diversi per il calcolo dei dazi doganali[6]. Durante la visita di quest'anno, la Corte ha osservato che le autorità doganali avevano apportato alcuni miglioramenti ai propri sistemi informatici, studiati per evitare simili casi di omissione. Allo stesso tempo, ha riscontrato che, sebbene non vi sia alcun impatto finanziario, il modo in cui le autorità belghe contabilizzano le RPT rimane complesso e comporta una rendicontazione non conforme alle norme dell'UE[7]. Ha inoltre rilevato criticità nella gestione di alcune obbligazioni doganali.

---

[6] Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2022, riquadro 4.1.

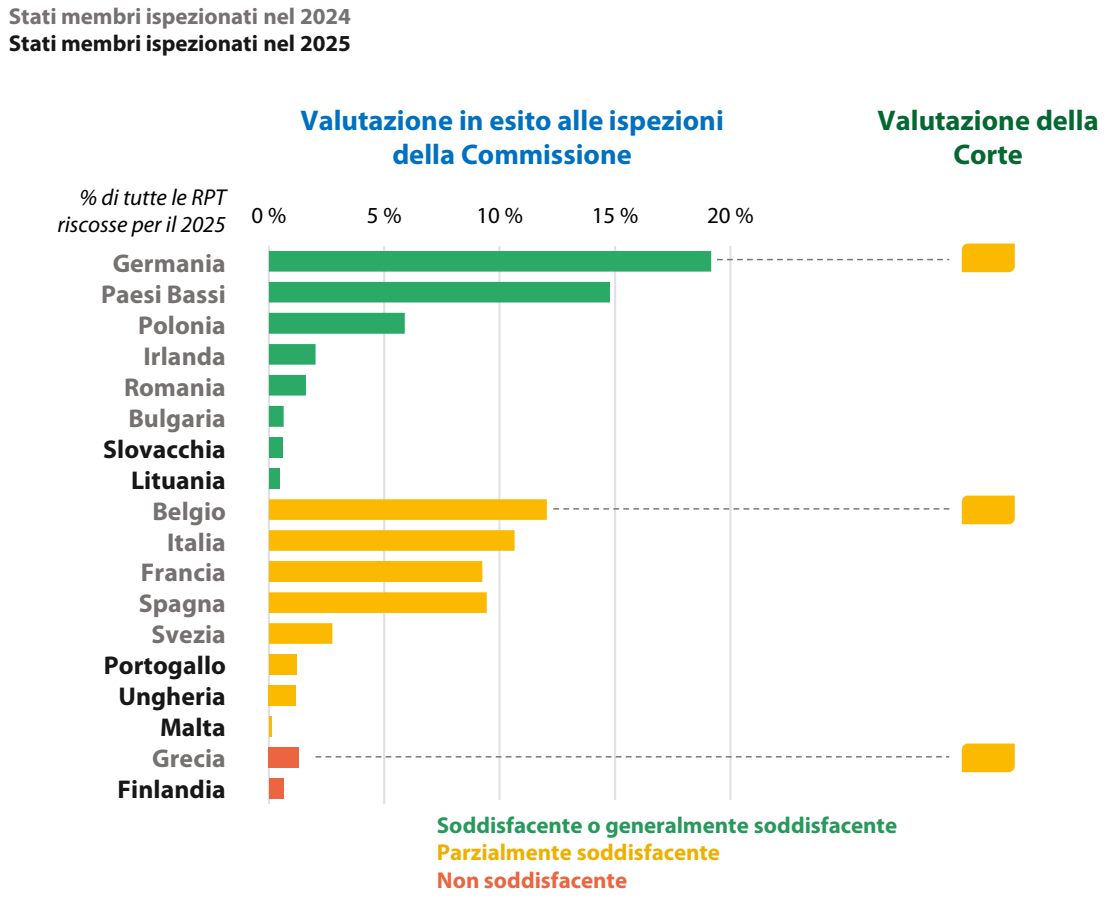
[7] Decisione (UE, Euratom) 2018/194 che definisce i modelli degli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie, come modificata dalla decisione (UE) 2022/523.

4.22. Gli auditor della Corte hanno esaminato il sistema informatico utilizzato dagli operatori per presentare le dichiarazioni doganali di importazione in Belgio e il sistema informatico utilizzato dalle autorità doganali belghe per la gestione e la contabilità delle RPT. Hanno riscontrato che le autorità doganali belghe hanno posto in essere un quadro informatico generalmente solido e che il campione di controlli sottoposto ad audit dalla Corte ha generalmente funzionato come previsto. Tuttavia, gli auditor della Corte hanno individuato alcune criticità nella gestione dell'accesso degli utenti, nel backup e nel ripristino in caso di disastro. Inoltre, la mancanza di una politica di gestione dei rischi informatici approvata e di piani di test rende più difficile assicurare un approccio coerente alla gestione dei rischi e un processo affidabile per testare le modifiche apportate ai sistemi.

4.23. In Germania, la Corte ha individuato casi in cui l'assistenza di altri Stati membri per la riscossione delle obbligazioni doganali è richiesta in ritardo, quando il debitore non è residente in Germania. Ciò potrebbe compromettere il recupero dell'intera obbligazione. Come in Belgio, il modo in cui le autorità tedesche hanno comunicato le RPT alla Commissione non era conforme alle norme dell'UE. Anche in Grecia la Corte ha riscontrato criticità nella gestione delle obbligazioni doganali, quali ritardi ed errori procedurali nella notifica delle obbligazioni e nell'identificazione del debitore al momento dell'accertamento e della riscossione delle obbligazioni doganali, nelle azioni intraprese in risposta ai rischi individuati e segnalati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e nella cancellazione delle obbligazioni irrecuperabili.

4.24. Sulla scorta delle ispezioni condotte, la Commissione continua a individuare e segnalare carenze analoghe relative alla gestione e alla contabilizzazione dei dazi e delle obbligazioni doganali negli Stati membri. Ha rilevato che in alcuni casi, a causa dei ritardi degli Stati membri nell'accertare, contabilizzare e comunicare le obbligazioni doganali, i dazi doganali non sono stati versati al bilancio dell'UE o sono stati pagati in ritardo. Nel 2025, nell'ambito del proprio programma di ispezioni, la Commissione ha visitato sei Stati membri per valutare l'affidabilità dei rispettivi estratti RPT. In due Stati membri la Commissione ha giudicato soddisfacenti i sistemi e le procedure relativi alla contabilità delle RPT. Tre sono stati giudicati parzialmente soddisfacenti e uno non soddisfacente (cfr. ***figura 4.3***).

Figura 4.3 – Valutazione, da parte della Commissione, dei sistemi e delle procedure relativi alla contabilità delle RPT per gli Stati membri ispezionati nel 2024 e nel 2025



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.

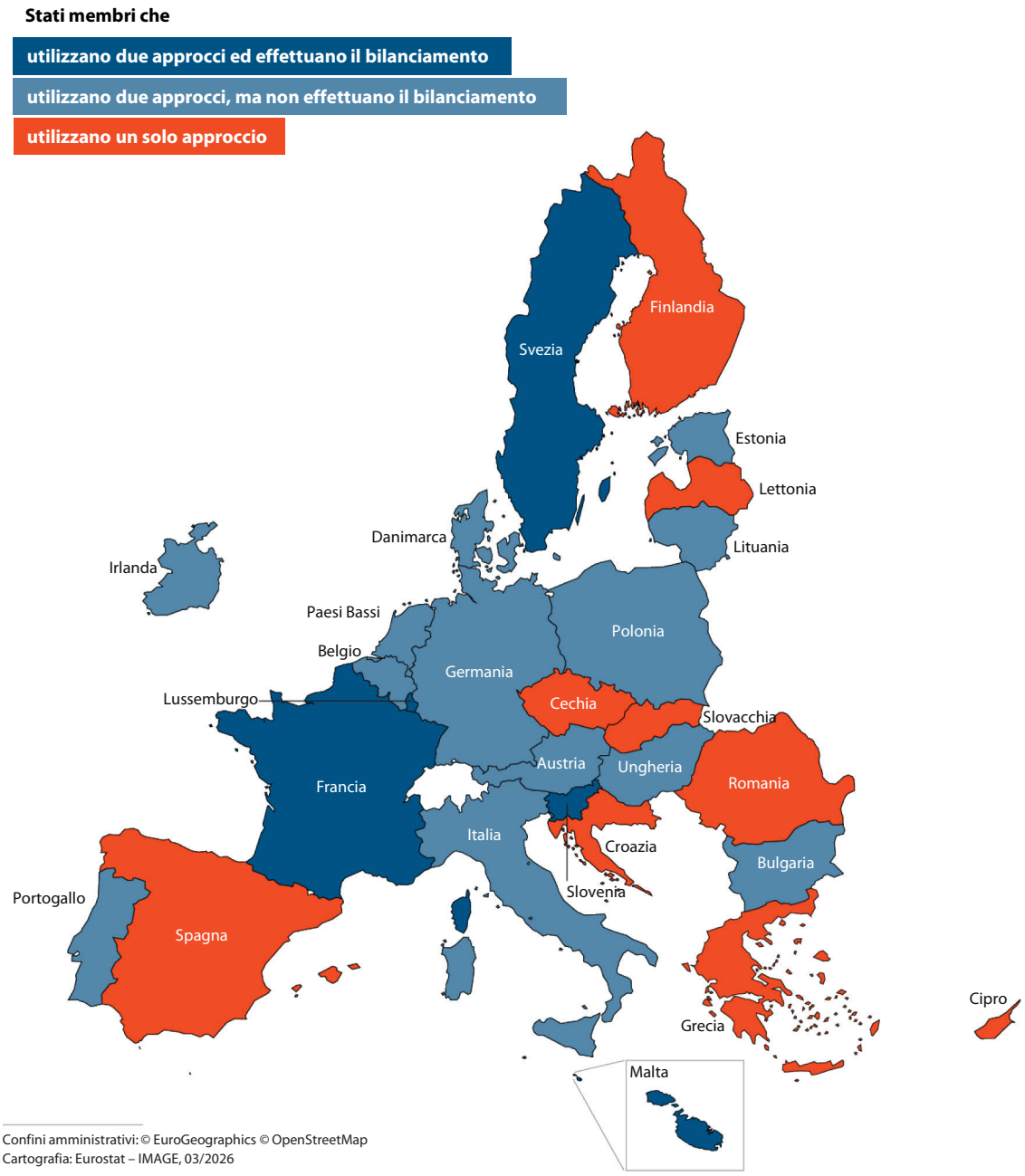
I dati sui rifiuti di imballaggio di plastica degli Stati membri non sono pienamente conformi alle norme dell'UE, ma la Commissione formula riserve al riguardo

4.25. Quanto alla risorsa propria relativa alla plastica, per stimare i rifiuti di imballaggio di plastica prodotti, gli Stati membri devono utilizzare due diversi approcci di compilazione e fornire un'unica stima che dovrebbe bilanciare i risultati disponibili[8]. La Corte ha riscontrato che, nel 2025, 18 Stati membri hanno presentato dati relativi al 2023 basati sui due approcci (18 Stati membri anche nel 2024) e cinque Stati membri (uno solo nel 2024) hanno bilanciato i risultati (cfr. ***figura 4.4***). L'utilizzo di entrambi gli approcci e il loro bilanciamento garantiscono che i dati prodotti siano comparabili tra gli Stati membri e attendibili. Nella relazione speciale 16/2024[9] sulla risorsa propria basata sulla plastica, la Corte ha raccomandato alla Commissione, insieme agli Stati membri, di migliorare la comparabilità e l'affidabilità dei dati utilizzati per il calcolo dei contributi degli Stati membri entro il 2026.

[8] Regolamento (UE) 2023/595 che stabilisce il modello per l'estratto relativo alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.

[9] Relazione speciale 16/2024, "Entrate dell'UE basate sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati – Un esordio difficile ostacolato da dati che non sono sufficientemente comparabili o affidabili".

Figura 4.4 – Approcci utilizzati dagli Stati membri per stimare i rifiuti di imballaggio di plastica prodotti



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.

4.26. Nel 2025 la Commissione ha proseguito i lavori sul primo ciclo di verifica 2023-2026 effettuando visite di ispezione formali in 10 Stati membri. Il ciclo è stato completato con visite nei restanti cinque Stati membri nel primo trimestre del 2026. Alla fine del 2025, la Commissione aveva formulato 34 riserve in 12 Stati membri e ne aveva sciolta una (cfr. ***allegato 4.1***), rispetto alle 10 riserve formulate in quattro paesi, senza scioglierne alcuna, entro la fine del 2024. La Commissione ha formulato riserve in tutti gli Stati membri che non utilizzano i due approcci di compilazione e negli Stati membri in cui ha individuato criticità per i seguenti aspetti:

- uso degli approcci;
- bilanciamento dei risultati;
- stima, calcolo e verifica delle quantità riciclate.

4.27. Per la Polonia è stata formulata una riserva generale per aver fornito informazioni insufficienti sulla metodologia di calcolo adottata. In Francia non è stata formulata alcuna riserva dopo l'ispezione della Commissione. Alla fine del 2025 erano in corso di formulazione altre 19 riserve.

Sebbene l'istituzione dell'Autorità doganale dell'UE sia sulla buona strada, permangono rischi per lo sviluppo del centro doganale digitale dell'UE

4.28. Il 26 marzo 2026 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sulla proposta di riforma doganale della Commissione pubblicata nel maggio 2023. I colegislatori hanno convenuto di istituire una nuova agenzia dell'UE (l'*Autorità doganale dell'UE – EUCA*), responsabile della gestione dei rischi a livello dell'UE. Inoltre, a partire dal 2028 dovrebbe entrare nella prima fase operativa, inizialmente focalizzata sul commercio elettronico di beni, il *Centro doganale digitale dell'UE*, un portale online centralizzato destinato a sostituire l'infrastruttura informatica doganale esistente negli Stati membri.

4.29. La Corte ha monitorato i rischi di ritardi nell'attuazione della riforma doganale dell'UE che aveva individuato nella relazione annuale sull'esercizio finanziario 2024[10]. Nel 2025 la Commissione ha organizzato la procedura per la selezione della sede dell'EUCA e ha preparato piani per il relativo ambito di intervento, le modalità di governance, le tappe fondamentali e le risorse necessarie per la sua istituzione iniziale. Nel marzo 2026 è stata selezionata dai colegislatori la città che ospiterà l'EUCA (Lille, in Francia), in tempo utile per l'adozione formale della riforma doganale.

4.30. La Commissione ha compiuto i primi passi nella procedura di appalto per la selezione dello sviluppatore della fase del centro doganale digitale dell'UE relativa al commercio elettronico. Tuttavia, non si prevede che tale procedura si concluda prima dell'inizio del 2027. Ciò lascerebbe un anno circa per la progettazione, lo sviluppo, la sperimentazione e l'attuazione prima che, secondo le attese, il centro doganale digitale dell'UE diventi operativo il 1° luglio 2028. Data la complessità intrinseca di tale progetto, vi è il rischio che il tempo a disposizione possa non essere sufficiente.

Alcuni Stati membri stanno ritardando la transizione verso un ambiente doganale dell'UE digitale e interoperabile

4.31. La tabella di marcia per la transizione verso un ambiente doganale dell'UE completamente elettronico e armonizzato comprende un programma di lavoro[11] adottato dall'UE con tappe e scadenze specifiche per ogni sistema. Tali tappe sono state concepite per sostenere la graduale sostituzione dei sistemi nazionali frammentati e basati su supporti cartacei attraverso la progressiva introduzione di sistemi informatici doganali interoperabili dell'UE, con l'obiettivo di completare la transizione entro il 2025.

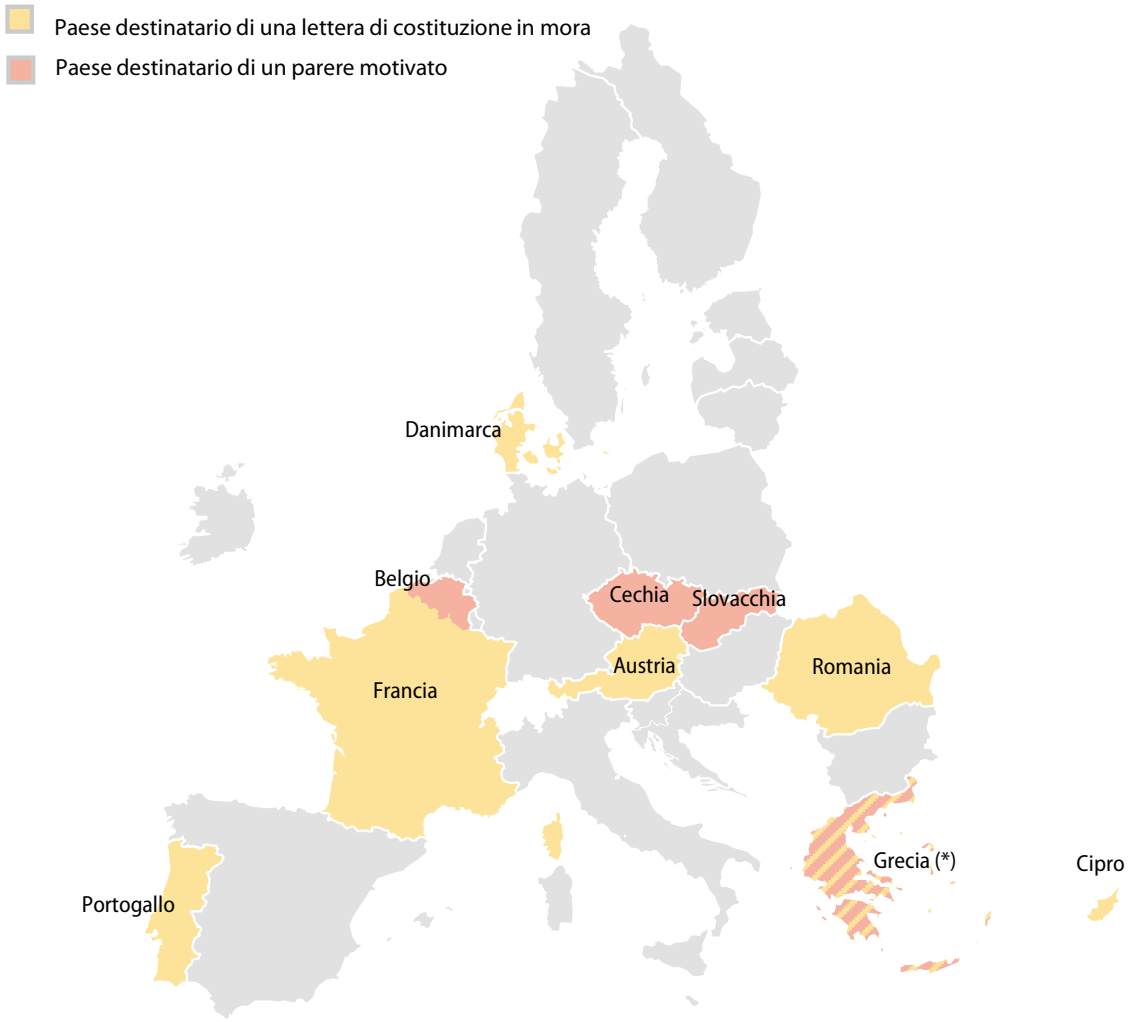
---

[10] Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2024, paragrafi 4.27-4.30.

[11] Decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione.

4.32. Sebbene la maggior parte dei sistemi sia stata introdotta conformemente al programma di lavoro, alcuni sistemi hanno subìto ritardi da parte degli Stati membri. Nel 2025 la Commissione ha avviato *procedure di infrazione*, inviando lettere di costituzione in mora a 10 Stati membri che non avevano ottemperato all'obbligo di introdurre uno o più sistemi informatici o di aggiornare in tempo utile i rispettivi sistemi nazionali per le importazioni. Dopo aver ricevuto ulteriori informazioni, la Commissione ha fatto avanzare la procedura di infrazione alla fase successiva per quattro di essi (cfr. ***figura 4.5***), inviando pareri motivati, mentre per gli altri sei ha mantenuto la stessa fase.

Figura 4.5 – Procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non avevano attuato il programma di lavoro sui sistemi informatici doganali nei tempi previsti (situazione al marzo 2026)

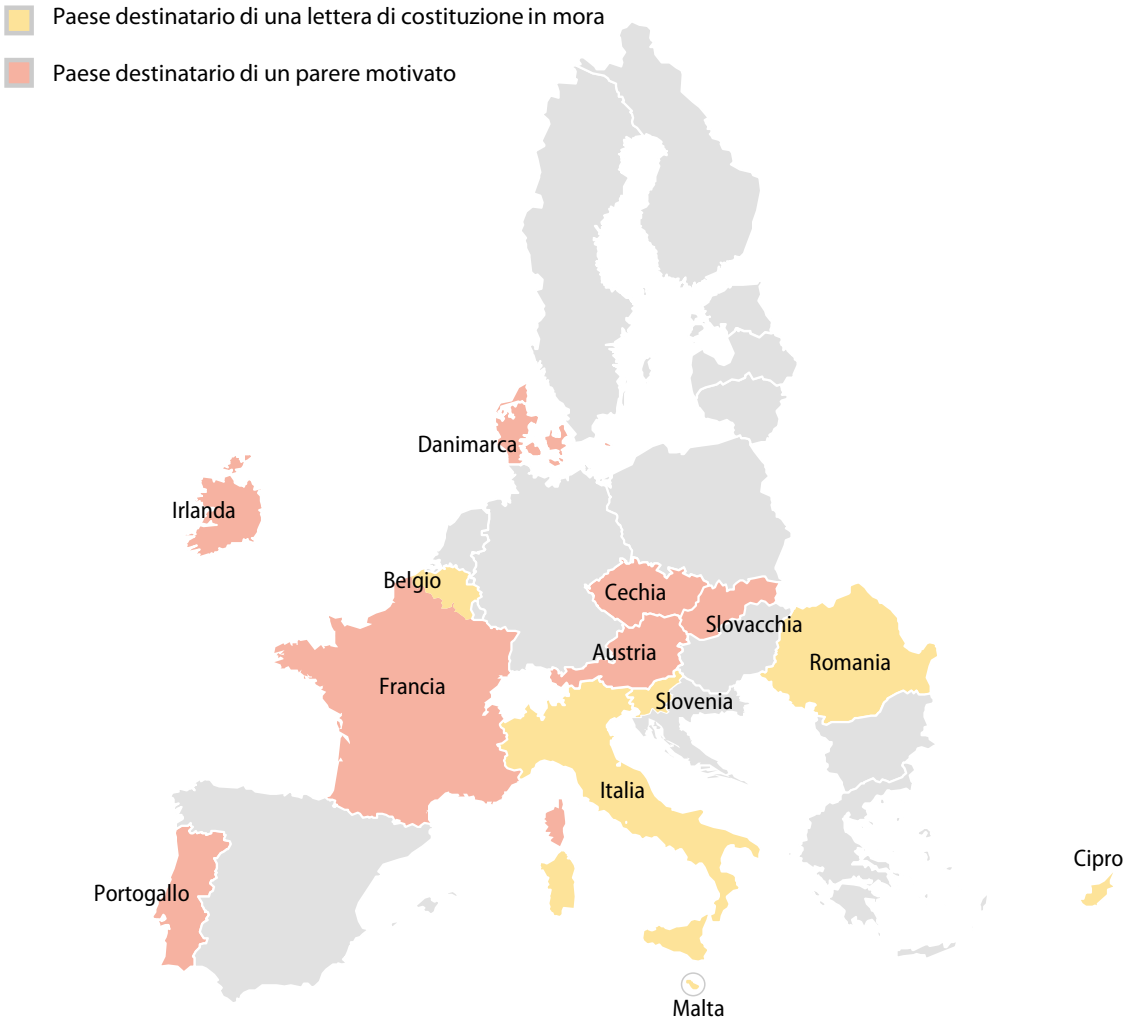


(*) La Commissione ha inviato alla Grecia un parere motivato per il ritardo in un sistema informatico e una lettera di costituzione in mora per altri due sistemi informatici.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.

4.33. Nell'ambito del programma di lavoro, la Commissione ha sviluppato un sistema dell'UE (Surveillance III) per migliorare l'applicazione uniforme del diritto e dei controlli doganali, migliorare la gestione dei rischi e favorire il rispetto delle misure dell'UE alla frontiera. Perché Surveillance III funzioni in modo efficace, occorre che gli Stati membri trasmettano una serie standardizzata di informazioni per ogni importazione. Per effetto principalmente dei ritardi nell'introduzione dei sistemi di cui sopra, alcuni Stati membri non hanno fornito tutte le informazioni richieste. La Commissione ha avviato procedure di infrazione nei confronti di 13 Stati membri e, a seguito delle loro risposte, per sette di essi ha fatto avanzare la procedura alla fase successiva (cfr. ***figura 4.6***), mentre per gli altri sei ha mantenuto la stessa fase.

Figura 4.6 – Procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non avevano fornito tutti i dati doganali ai fini della valutazione dei rischi (situazione al marzo 2026)



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.

4.34. A causa di questi ritardi, i benefici attesi dalla digitalizzazione (quali l'automazione, l'interoperabilità, il monitoraggio in tempo reale e il miglioramento dell'analisi dei rischi) non sono ancora stati pienamente conseguiti. L'incompleta introduzione dei sistemi e la trasmissione parziale dei dati limitano la capacità della Commissione e degli Stati membri di affrontare i rischi ed effettuare controlli doganali efficaci, in particolare per le importazioni. Ciò compromette un'applicazione uniforme della normativa doganale dell'UE.

Relazioni annuali di attività

4.35. Le informazioni relative alla regolarità delle risorse proprie fornite nelle relazioni annuali di attività sul 2025 pubblicate dalla DG BUDG e da Eurostat corroborano nel complesso le constatazioni e le conclusioni della Corte.

4.36. Nella relazione annuale di attività sul 2025, la DG BUDG ha comunicato di aver completato la quantificazione delle perdite di RPT dovute alla sottovalutazione delle importazioni di prodotti tessili e calzaturieri dalla Cina nel periodo dal 2011 al 2017 per Ungheria e Spagna, che vanno ad aggiungersi ai sette Stati membri per i quali era stata completata nel 2024. Al 31 dicembre 2025 l'importo cumulato delle perdite di RPT dovute alla sottovalutazione da parte di tutti gli altri Stati membri è stimato, nei conti dell'UE, a 0,7 miliardi di euro e i relativi interessi di mora a 0,3 miliardi di euro. La DG BUDG intende completare i calcoli per i restanti Stati membri nel corso del 2026.

Conclusione e raccomandazioni

Conclusione

4.37. Nel complesso, dagli elementi probatori di audit risulta che le entrate non sono inficiate da un livello rilevante di errore. I sistemi relativi alle entrate sono, nel complesso, efficaci. Tuttavia, alcuni elementi dei sistemi di controllo per la gestione delle riserve RNL e delle osservazioni aperte RPT sono stati solo parzialmente efficaci (cfr. paragrafi ***4.16*** e ***4.19***). Anche la presentazione di informazioni sulle riserve RNL e la comunicazione dei dati sulla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica, nonché alcuni elementi dei principali sistemi di gestione e di controllo delle RPT valutati dalla Corte in tre Stati membri, sono stati parzialmente efficaci (cfr. paragrafi ***4.11***, ***4.20*** e ***4.25***).

4.38. Pertanto, a giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

4.39. La Corte ha inoltre riscontrato che vi erano rischi per lo sviluppo del centro doganale digitale dell'UE nei tempi previsti (cfr. paragrafo ***4.30***) e ritardi nell'attuazione, da parte degli Stati membri, del programma di lavoro sui sistemi informatici doganali (cfr. paragrafo ***4.34***). La Corte ha concluso che tali rischi non hanno un impatto rilevante sulla regolarità delle operazioni relative alle entrate su cui sono basati i conti e pertanto non incidono sul giudizio di audit della Corte.

Raccomandazioni

4.40. Nell'***allegato 4.2*** figurano le risultanze della verifica eseguita dalla Corte sul seguito dato a una raccomandazione formulata in passato (cfr. anche paragrafo ***4.12***).

4.41. Sulla base di quanto constatato e concluso per l'esercizio 2025, la Corte raccomanda alla Commissione quanto segue.

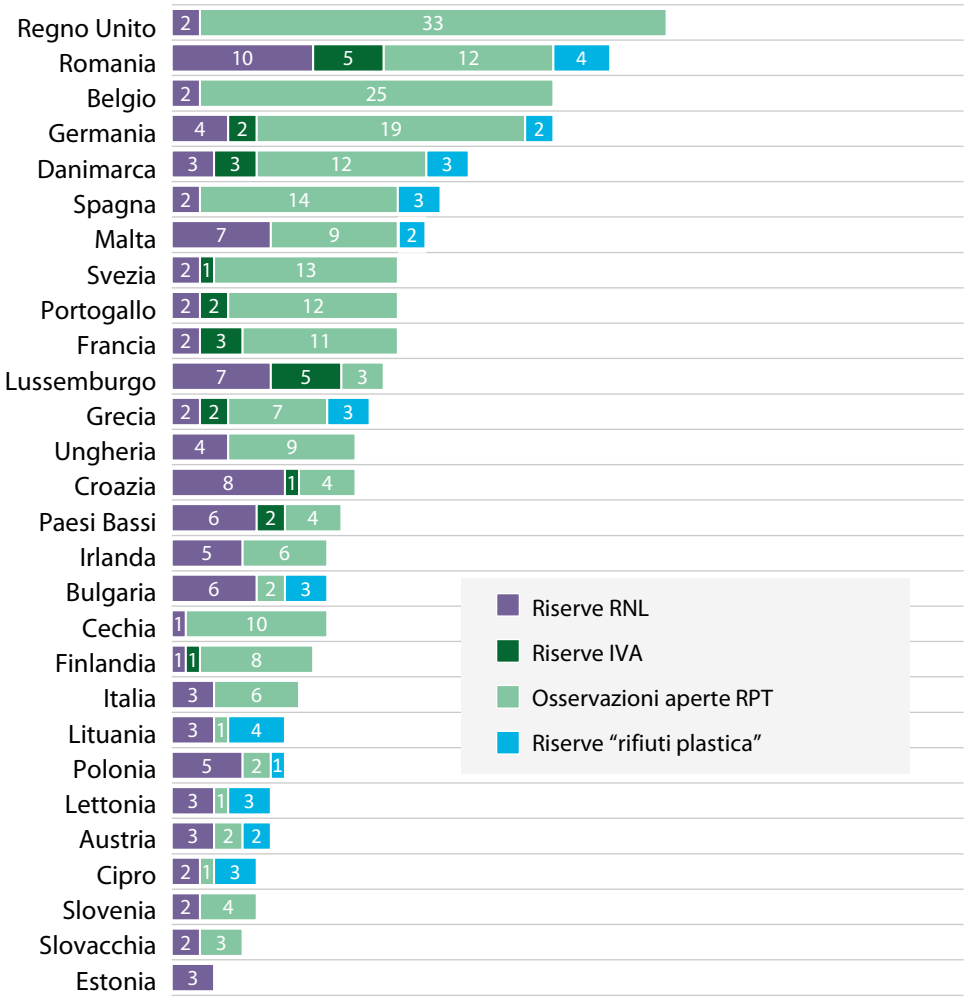
Raccomandazione 4.1 – Proporre norme più chiare per l'applicazione degli interessi di mora

Nella proposta di regolamento sulla messa a disposizione delle risorse proprie, con particolare riferimento a quella basata sull'RNL, chiarire in modo inequivocabile ed esaustivo le norme in materia di interessi di mora, in modo che siano addebitati interessi quando gli Stati membri non forniscono le informazioni necessarie entro il termine prescritto.

Termine di attuazione: entro la fine del 2027.

Allegati

Allegato 4.1 – Numero di riserve RNL, riserve IVA, osservazioni aperte RPT e riserve sulla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica pendenti al 31 dicembre 2025, per Stato membro



	Riserve RNL	Riserve IVA	Osservazioni aperte RPT	Riserve "rifiuti plastica"
Totale 31.12.2025	102	27	233	**33**
Totale 31.12.2024	109	40	204	10

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.

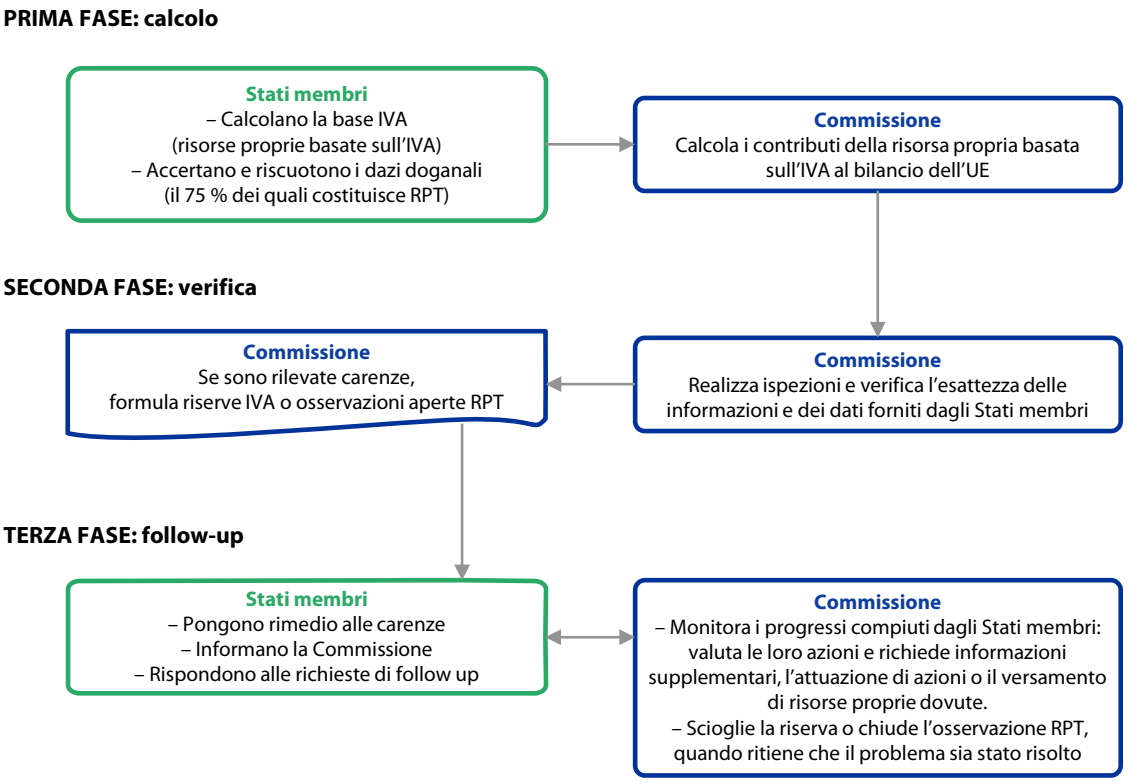
Allegato 4.2 – Seguito dato a una precedente raccomandazione

Grado di accettazione: accettata; parzialmente accettata; respinta; nessuna informazione.

Grado di attuazione: integralmente; per la maggior parte degli aspetti; per alcuni aspetti; non attuata; è impossibile pronunciarsi o raccomandazione non più pertinente.

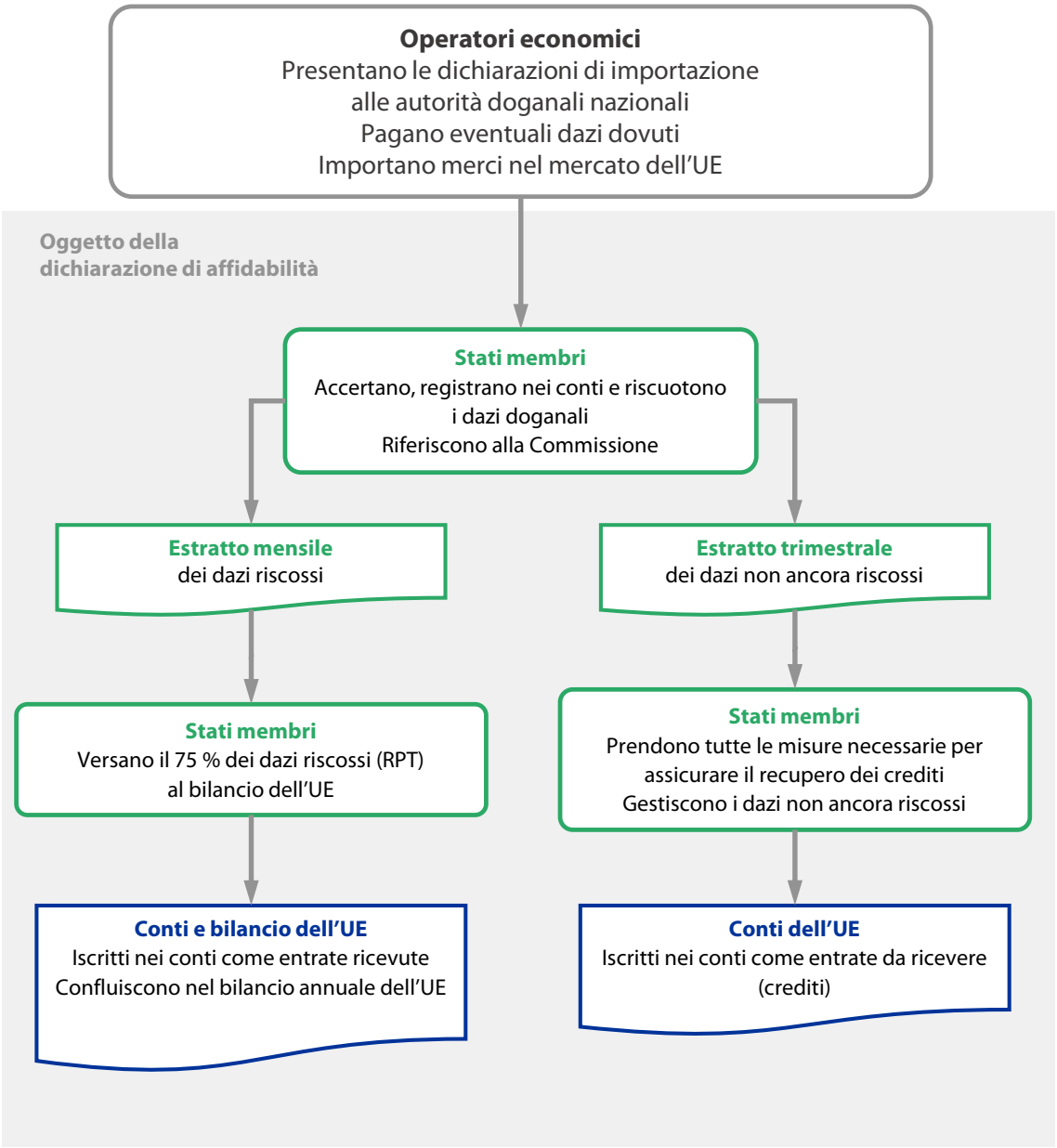
Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Valutazione della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Grado di attuazione	Osservazioni
2023	La Corte raccomanda alla Commissione quanto segue. **Raccomandazione 4.1** Addebitare interessi di mora quando gli Stati membri non forniscono tutte le informazioni necessarie per rispondere appieno alle riserve e correggere i dati RNL entro i termini stabiliti.			Cfr. paragrafo ***4.12***.

Allegato 4.3 – Processo di verifica delle basi imponibili IVA e delle risorse proprie tradizionali degli Stati membri



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.

Allegato 4.4 – Il processo di compilazione degli estratti RPT dei dazi (riscossi e non ancora riscossi) e la loro iscrizione nei conti e nel bilancio dell'UE



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle norme UE attualmente vigenti.

Capitolo 5

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

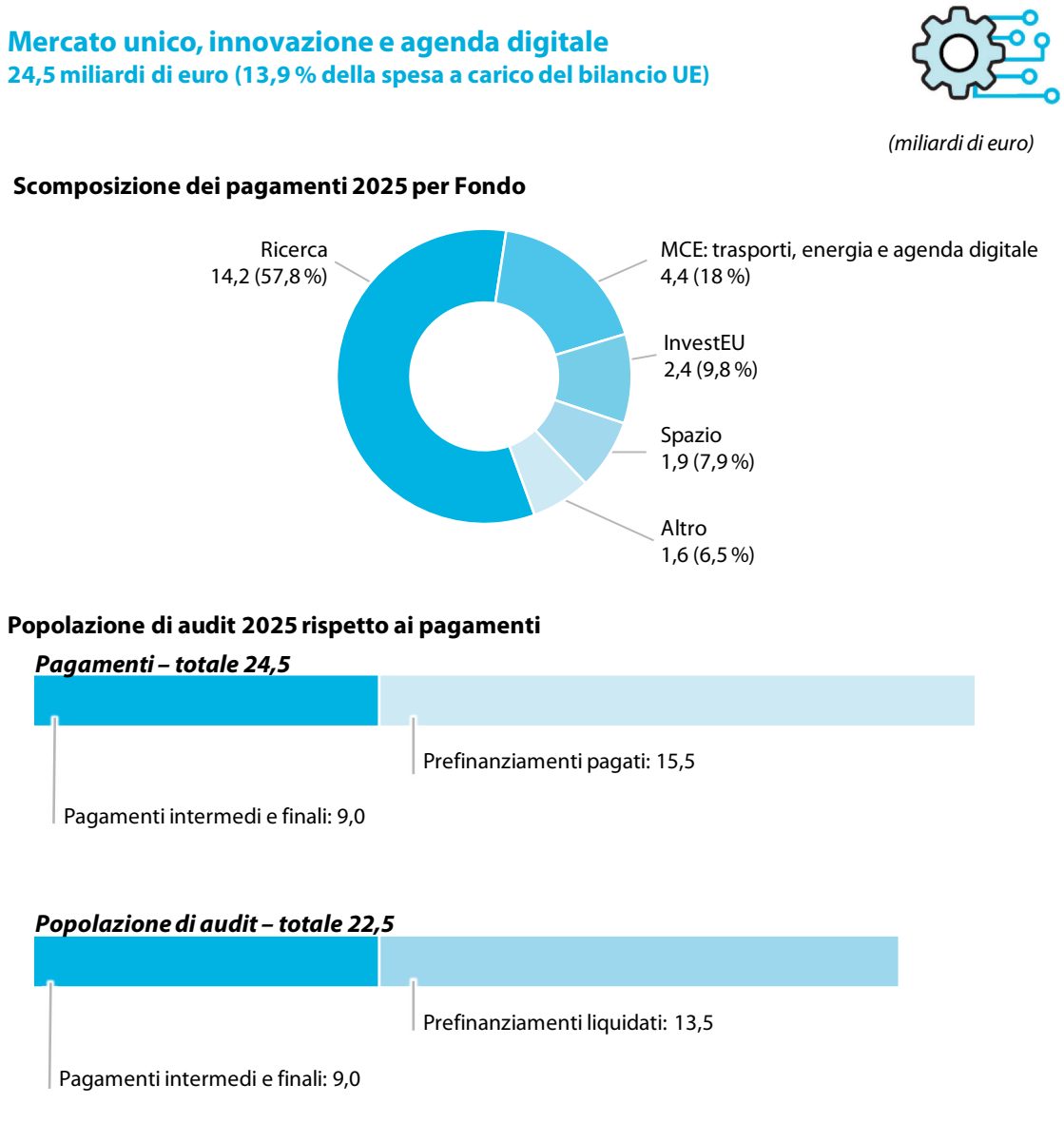
Indice

	Paragrafo
Introduzione	5.1. - 5.10.
Descrizione sintetica	5.2. - 5.8.
Estensione e approccio dell'audit	5.9. - 5.10.
Regolarità delle operazioni	5.11. - 5.27.
Le spese per il personale sono quelle maggiormente inficiate da errori	5.16. - 5.20.
Costi dichiarati per tempo non dedicato al progetto	5.17. - 5.18.
Calcolo inesatto delle tariffe orarie e giornaliere	5.19. - 5.20.
Altri *costi diretti* non necessari ai fini dell'azione	5.21.
Limiti nell'utilizzo delle sovvenzioni di importo forfettario	5.22. - 5.25.
Sono più soggetti a errori i beneficiari in paesi non-UE e le *piccole e medie imprese*	5.26. - 5.27.
I sistemi di controllo posti in essere dalla Commissione per prevenire il plagio e il doppio finanziamento nel settore della ricerca	5.28. - 5.32.
Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance	5.33. - 5.38.
Conclusioni e raccomandazioni	5.39. - 5.44.
Conclusioni	5.39. - 5.42.
Raccomandazioni	5.43. - 5.44.
Allegati	
Allegato 5.1 – Seguito dato a precedenti raccomandazioni	

Introduzione

5.1. Il presente capitolo espone le risultanze dell'audit della Corte per la rubrica 1 "Mercato unico, innovazione e agenda digitale" del *quadro finanziario pluriennale (QFP)*. La ***figura 5.1*** presenta una panoramica delle principali attività, delle spese eseguite e della popolazione di audit nell'ambito di detta rubrica per il 2025.

Figura 5.1 – Pagamenti e popolazione di audit



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati tratti dai *conti consolidati* dell'Unione europea per l'esercizio 2025.

Descrizione sintetica

5.2. I *programmi* finanziati nell'ambito della rubrica "Mercato unico, innovazione e agenda digitale" sono svariati e mirano a finanziare progetti che contribuiscono, tra l'altro, alla ricerca e all'innovazione, allo sviluppo delle infrastrutture europee nei settori del trasporto, dell'energia e del digitale, alle comunicazioni, alla trasformazione digitale e al mercato unico, nonché alla politica spaziale.

5.3. La maggior parte della spesa per i programmi nell'ambito di questa rubrica è gestita direttamente dalla Commissione. L'esecuzione delle restanti parti della dotazione finanziaria a titolo della rubrica 1 del QFP è affidata ad *imprese comuni* e *agenzie decentrate*.

5.4. I principali programmi nel settore della ricerca e dell'innovazione sono *Orizzonte Europa* (per il periodo 2021-2027) e il suo predecessore *Orizzonte 2020* (per il periodo 2014-2020). Nel 2025 al primo era riconducibile poco più della metà delle *operazioni* relative alla ricerca che la Corte ha sottoposto ad audit.

5.5. La rubrica 1 del QFP finanzia anche progetti infrastrutturali a titolo del *meccanismo per collegare l'Europa (MCE)*, di *InvestEU* e dei programmi spaziali, compresi *Galileo* (il sistema globale di navigazione satellitare dell'UE), il *Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS)* e Copernicus (il programma europeo di osservazione della Terra). Inoltre, anche il programma "Europa digitale" e il programma per il mercato unico (*Single Market Programme* – SMP) sono finanziati nell'ambito della rubrica 1 del QFP. Nell'attuale periodo del QFP, le norme in materia di ammissibilità dei costi per Orizzonte Europa, MCE, Europa digitale e SMP sono per lo più standardizzate.

5.6. La maggior parte della spesa assegnata alla ricerca nel quadro dei programmi Orizzonte e dell'MCE consiste in *sovvenzioni* a *beneficiari* pubblici o privati che partecipano a progetti. In un primo momento, la Commissione eroga prefinanziamenti ai beneficiari alla firma di una convenzione di sovvenzione. Nel caso di sovvenzioni che vanno a rimborsare costi effettivi, che per l'esercizio considerato è il tipo di finanziamento più comune nel settore della ricerca, i beneficiari dichiarano i costi effettivamente sostenuti e sono rimborsati di conseguenza. Quando sono concesse sovvenzioni di *importo forfettario*, i beneficiari ricevono un importo forfettario predefinito al completamento di ciascun pacchetto di lavoro.

5.7. I programmi spaziali sono generalmente gestiti indirettamente da appositi organismi attuatori (quali l'Agenzia spaziale europea e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale), che sono rimborsati sulla base delle spese effettivamente sostenute per i programmi.

5.8. Gli *strumenti finanziari* (ossia prestiti, garanzie e *investimenti azionari*) nell'ambito del programma InvestEU sono principalmente attuati dalla Banca europea per gli investimenti o dal *Fondo europeo per gli investimenti*, che a loro volta si avvalgono di *intermediari finanziari*.

Estensione e approccio dell'audit

5.9. L'obiettivo della Corte era di stimare il livello di errore per questa rubrica del QFP e ricavarne un contributo ai fini della *dichiarazione di affidabilità*. Applicando l'approccio e i metodi di audit di cui all'***allegato 1.1***, per la presente rubrica del QFP si è proceduto a esaminare in riferimento all'esercizio 2025:

a) un campione di 126 operazioni statisticamente rappresentativo di tutte le spese nell'ambito di questa rubrica del QFP, costituito da 90 operazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione (40 a titolo di Orizzonte 2020 e 50 a titolo di Orizzonte Europa) nonché da 36 operazioni concernenti altri programmi (in particolare 14 operazioni riguardanti l'MCE, 6 strumenti finanziari, 10 operazioni effettuate a titolo di SMP ed Europa digitale e 2 operazioni a titolo dei programmi spaziali). I beneficiari sottoposti ad audit erano ubicati in 21 Stati membri e quattro paesi non appartenenti all'UE;

b) i sistemi di controllo posti in essere dalla Commissione per prevenire il plagio e il doppio finanziamento nel settore della ricerca (Orizzonte Europa);

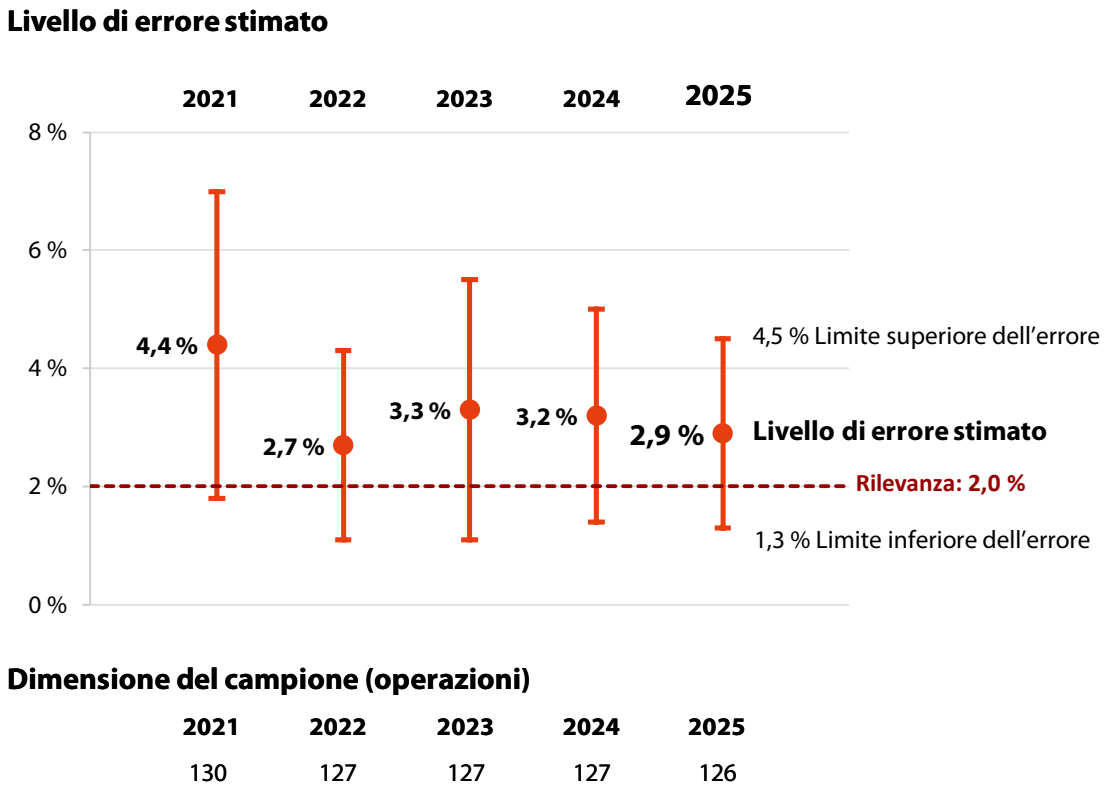
c) le informazioni sulla *regolarità* fornite nelle *relazioni annuali di attività (RAA)* dell'*Agenzia esecutiva per la salute e il digitale (HADEA)* e dell'*Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA)*, che sono state in seguito incluse nella *relazione annuale sulla gestione e il rendimento* (*Annual Management and Performance Report – AMPR*) della Commissione.

5.10. La Corte ha inoltre tenuto conto delle risultanze degli audit annuali da essa espletati per 12 agenzie dell'UE, compreso l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), e 11 imprese comuni che eseguono il bilancio dell'UE nell'ambito della rubrica 1 del QFP; tali risultanze, che hanno avuto un'incidenza marginale sul tasso di errore calcolato dalla Corte, sono presentate nelle relazioni annuali specifiche della Corte per l'esercizio finanziario 2024 e sono fondate sull'esame di 218 operazioni.

Regolarità delle operazioni

5.11. Delle 126 operazioni esaminate, 37 (29 %) erano inficiate da *errori*. Sulla base dei 33 errori quantificati e degli ulteriori errori rilevati nelle operazioni attuate dalle agenzie dell'UE e dalle imprese comuni, la Corte stima il livello di errore pari al 2,9 % (cfr. ***figura 5.2***).

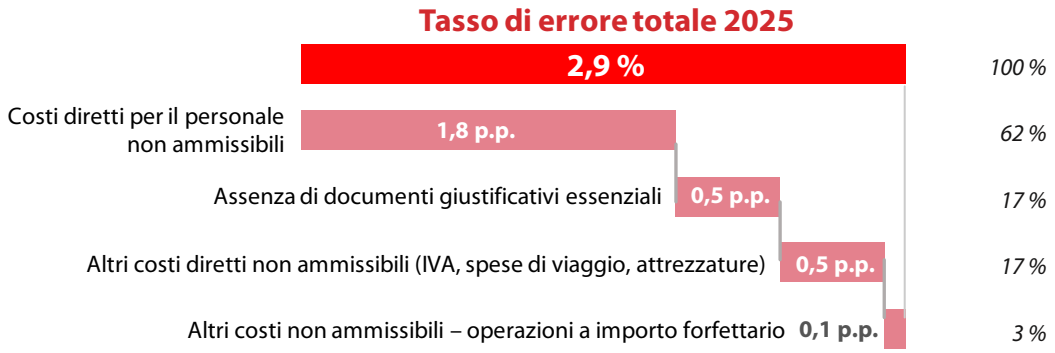
Figura 5.2 – Impatto stimato degli errori quantificabili



Fonte: Corte dei conti europea.

5.12. La ***figura 5.3*** illustra la ripartizione, per tipologia, del *livello di errore stimato* dalla Corte per il 2025.

Figura 5.3 – Ripartizione del livello di errore stimato per tipologia



p.p.: punti percentuali

Fonte: Corte dei conti europea.

5.13. La ricerca continua a essere un settore di spesa ad alto rischio di errore. Sono stati riscontrati *errori quantificabili* in 28 (31 %) delle 90 operazioni riguardanti la ricerca incluse nel campione rappresentativo e controllate dalla Corte. Inoltre, la Corte ha segnalato *errori non quantificabili* in quattro operazioni. Per quanto riguarda la regolarità delle spese, come per il 2024, dall'audit della Corte non sono emerse differenze significative tra Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa, nonostante le semplificazioni introdotte nell'ambito di quest'ultimo per facilitare la dichiarazione dei costi da parte dei beneficiari.

5.14. Nel caso di altri programmi e attività, la Corte ha rilevato errori in cinque delle 36 operazioni del campione (14 %), tutti quantificabili.

5.15. La Commissione aveva applicato misure correttive che hanno direttamente inciso su sette delle operazioni campionate. Tali misure hanno ridotto di 0,4 punti percentuali il livello di errore stimato dalla Corte per questo capitolo.

Le spese per il personale sono quelle maggiormente inficiate da errori

5.16. Le spese per il personale rappresentano la maggior parte delle spese sostenute in quasi tutti i progetti di ricerca. Nel complesso, la Corte ha riscontrato errori quantificabili relativi alle spese per il personale in 22 (24 %) delle 90 operazioni concernenti la ricerca esaminate. Inoltre, ha segnalato due errori non quantificabili relativi alle spese per il personale.

Costi dichiarati per tempo non dedicato al progetto

5.17. I beneficiari possono dichiarare costi solo per le ore di lavoro prestate dal proprio personale nell'ambito dei progetti finanziati dall'UE. Tuttavia, questa regola di base non è stata rispettata in sette delle 50 operazioni relative a Orizzonte Europa incluse nel campione della Corte: i beneficiari avevano dichiarato giorni in cui le persone erano assenti oppure giorni non giustificati nella rendicontazione delle ore lavorate. La Corte ha riscontrato errori simili in una delle 40 operazioni di Orizzonte 2020 esaminate.

5.18. È il terzo anno consecutivo[1] che la Corte segnala questo tipo di errore per un'organizzazione intergovernativa europea che attua una specifica azione nell'ambito di Orizzonte Europa. Questo caso è illustrato in dettaglio nel ***riquadro 5.1***.

Riquadro 5.1

Esempio di un caso in cui l'uso del modello di convenzione di sovvenzione non è appropriato per il finanziamento di una determinata azione nell'ambito di Orizzonte Europa

L'Associazione COST (Cooperazione europea in materia di scienza e tecnologia), è un'organizzazione intergovernativa europea con sede in Belgio, istituita per promuovere la collaborazione tra ricercatori e innovatori in tutta Europa e nel resto del mondo, attraverso attività di rete. Questa iniziativa non è né un "progetto" di ricerca tradizionale né finanzia direttamente la ricerca, e Orizzonte Europa è la sua unica fonte di finanziamento. Ciononostante, la Commissione ha utilizzato il modello di convenzione di sovvenzione di Orizzonte Europa per finanziare questa specifica azione.

In una situazione del genere, il beneficiario è esposto a un deficit di finanziamento strutturale, in quanto non tutti i costi possono essere imputati all'azione. Per effetto di questo disallineamento strutturale, alcuni costi, connessi ad alcuni congedi e altre tipologie di assenza, non hanno potuto essere rispecchiati nel calcolo della spesa per il personale, secondo le norme del modello di convenzione di sovvenzione, il che illustra i limiti di un'azione di questo tipo.

[1] Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2024, paragrafo 5.21 e riquadro 5.2; relazione annuale sull'esercizio finanziario 2023, paragrafo 5.18 e riquadro 5.1.

Calcolo inesatto delle tariffe orarie e giornaliere

5.19. Nel quadro del programma Orizzonte 2020, i beneficiari devono calcolare tariffe orarie annuali o mensili per il personale e moltiplicarle per il numero di ore dedicate ai progetti dell'UE. Nel quadro del programma Orizzonte Europa, invece, le regole sono state cambiate a fini di semplificazione: i beneficiari devono ora calcolare tariffe giornaliere e moltiplicarle per il numero di giorni di lavoro ("equivalenti in giorni") dedicati a progetti dell'UE.

5.20. La Corte ha riscontrato, sia nelle operazioni di Orizzonte 2020 che in quelle di Orizzonte Europa, che i beneficiari non hanno calcolato correttamente le tariffe orarie o giornaliere. Queste tariffe vengono calcolate dividendo le spese per il personale sostenute in un determinato periodo per il tempo produttivo (ore o equivalenti in giorni) dello stesso periodo. In alcune operazioni sottoposte ad audit, i beneficiari hanno utilizzato un tempo di produzione errato, hanno calcolato le tariffe per un periodo non corretto o hanno incluso nelle proprie tariffe *costi indiretti* o spese per il personale non ammissibili. Un esempio di questo tipo di errore è illustrato nel ***riquadro 5.2***.

Riquadro 5.2

Esempi di costi non ammissibili inclusi nelle spese per il personale dichiarate

In Danimarca, le autorità nazionali rimborsano ai datori di lavoro alcuni costi versati ai dipendenti durante il congedo parentale. Di conseguenza, tali costi non sono ammissibili al finanziamento dell'UE. La Corte ha sottoposto ad audit un'operazione nell'ambito di Orizzonte Europa in cui il beneficiario aveva incluso tali costi, sovrastimando così la spesa effettiva per il personale. I costi dei quali il beneficiario chiedeva il rimborso erano pertanto dichiarati in eccesso.

Un ente pubblico francese ha dichiarato costi relativi a due ricercatori nell'ambito di una sovvenzione di Orizzonte Europa. Nel calcolo delle spese per il personale, il beneficiario ha correttamente escluso alcuni costi non ammissibili. Tuttavia, non ha escluso i contributi previdenziali connessi, il che ha comportato una sovradichiarazione della tariffa giornaliera.

Altri *costi diretti* non necessari ai fini dell'azione

5.21. Perché i costi siano ammissibili, è essenziale che siano stati sostenuti nel quadro dell'azione e che fossero necessari per la sua attuazione. Come già segnalato negli anni precedenti[2], anche quest'anno la Corte ha riscontrato che tale condizione spesso non era stata soddisfatta. Tale problema ha riguardato 10 operazioni controllate. Tra gli esempi di tali casi figuravano il costo di attrezzature e scorte non utilizzate nel progetto, servizi non forniti durante il periodo di riferimento del progetto e spese di viaggio prive di un nesso diretto con il progetto.

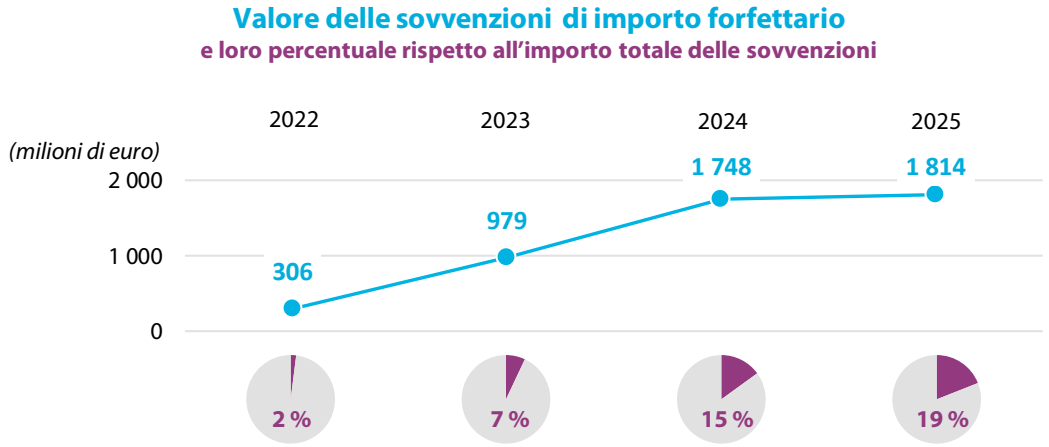
Limiti nell'utilizzo delle sovvenzioni di importo forfettario

5.22. Il finanziamento tramite importi forfettari è un'*opzione semplificata in materia di costi* di cui all'articolo 125 del *regolamento finanziario* che richiede di fornire in anticipo stime dettagliate dei costi, per beneficiario e per pacchetto di lavoro, in ciascuna categoria di costo. Prima della firma della convenzione di sovvenzione, gli esperti incaricati dalla Commissione valutano le stime dei costi rispetto alle attività proposte per garantire che siano ragionevoli e non eccessive. La Commissione versa quindi l'importo della sovvenzione subordinatamente alla corretta attuazione dei pacchetti di lavoro, valutata con l'aiuto di esperti.

5.23. Entro la fine del 2027, la Commissione intende assegnare sotto forma di importi forfettari circa la metà della dotazione finanziaria annua di Orizzonte Europa (destinata agli inviti). Gli importi delle sovvenzioni firmate nel 2025 relative ai progetti finanziati con importi forfettari sono ammontati a 1 814 milioni di euro e hanno rappresentato circa il 19 % del totale delle sovvenzioni firmate quell'anno, come illustrato nella ***figura 5.4***.

[2] Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2024, paragrafo 5.22, relazione annuale sull'esercizio finanziario 2023, paragrafo 5.22, relazione annuale sull'esercizio finanziario 2022, paragrafo 5.22.

Figura 5.4 – Convenzioni di sovvenzione di importo forfettario firmate nell'ambito di Orizzonte Europa: valore e percentuale della dotazione complessiva per sovvenzioni (dal 2022 al 2025)



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.

5.24. Nel 2025 la spesa relativa ai finanziamenti a importo forfettario nell'ambito di Orizzonte Europa è ammontata a 232 milioni di euro (pari al 4 % della spesa totale del programma per il 2025). La Corte ha controllato tre progetti di ricerca finanziati tramite singole sovvenzioni di importo forfettario nell'ambito di Orizzonte Europa e realizzati da consorzi composti da 5-17 beneficiari. In tutti i casi, la Corte ha esaminato sia la fissazione dell'importo forfettario della sovvenzione sia la corretta esecuzione dei pacchetti di lavoro, compresa la relativa verifica da parte della Commissione. Come negli anni precedenti[3], la Corte ha riscontrato carenze soprattutto in due settori, descritti nel ***riquadro 5.3***. Per una delle tre operazioni esaminate, l'errore è stato quantificato.

[3] Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2024, paragrafo 5.3; relazione annuale sull'esercizio finanziario 2022, paragrafi 5.31-5.32.

Riquadro 5.3

Esempi di carenze nei pagamenti delle sovvenzioni forfettarie

Mancanza di elementi attestanti una solida valutazione *ex ante* della dotazione finanziaria

Nelle proposte di dotazione finanziaria, ciascun beneficiario ha fornito informazioni sulla categoria di personale necessaria per il progetto (ad esempio, scienziati senior o junior), sul numero di mesi richiesti per ciascuna categoria e per ciascun pacchetto di lavoro, nonché sul costo mensile stimato ("tariffe mensili").

In tutti e tre i progetti, gli esperti hanno espresso alcune riserve riguardo alle spese per il personale, alle risorse destinate alla gestione dei progetti o ad altre voci della dotazione finanziaria. Tuttavia, tali riserve sono state riportate solo in parte nelle relazioni di valutazione finali e non hanno comportato alcuna modifica alle dotazioni proposte.

Inoltre, sebbene gli esperti esterni abbiano valutato le dotazioni, non vi era alcuna prova che fosse stato effettuato un confronto tra le tariffe mensili proposte e i dati di riferimento disponibili (come i costi storici), né alcuna prova di una valutazione critica delle differenze tra i costi delle diverse categorie di personale.

Di conseguenza, la Corte ha riscontrato che la spesa per il personale non era sufficientemente giustificata, il che comporta il rischio che siano stati impiegati importi eccessivi per tutte le tre convenzioni di sovvenzione.

Definizione poco chiara dei risultati tangibili da produrre e insufficiente realizzazione dei pacchetti di lavoro

Per due dei progetti sottoposti ad audit, alcuni risultati tangibili chiave non erano stati definiti chiaramente e, per uno, gli elementi probatori disponibili indicavano che alcuni pacchetti di lavoro potrebbero non essere stati completati come previsto dalla convenzione di sovvenzione.

In uno dei progetti, un pacchetto di lavoro comprendeva un'azione volta allo sviluppo delle capacità, che includeva l'attuazione di una serie di attività. Nella convenzione di sovvenzione non sono stati specificati né la portata né l'impostazione delle attività, il che ostacola sia l'attuazione che la sua valutazione.

Nell'altro progetto, uno dei documenti da produrre avrebbe dovuto illustrare la "catena del valore" di quel particolare settore industriale. Tuttavia, la descrizione era generica, senza differire da quella delle catene del valore di altri settori. Un altro documento prodotto descriveva una catena del valore notevolmente diversa, mettendo in evidenza incongruenze tra i vari documenti di progetto. Inoltre, gli indicatori di performance da comunicare riguardanti l'organizzazione di webinar e l'aumento del numero di iscritti non erano suffragati da elementi probatori

verificabili. La Commissione ha accettato come completati i pacchetti di lavoro dichiarati e ha autorizzato i pagamenti per questo progetto. Tuttavia, poiché la Corte ritiene che non tutti questi pacchetti di lavoro siano stati completati in modo soddisfacente, una parte dei pagamenti non era dovuta.

La Corte ha inoltre segnalato constatazioni relative a importi forfettari per altre quattro operazioni di Orizzonte Europa attuate dall'impresa comune "Ferrovie europee".

5.25. Nel frattempo, la Commissione ha chiarito i propri orientamenti in materia di sovvenzioni forfettarie. In particolare, dall'ottobre 2023 la Commissione richiede agli esperti incaricati di valutare le proposte di dotazione di utilizzare il portale "Horizon Dashboard" per le valutazioni degli importi forfettari come parametro di riferimento per le spese per il personale. Poiché le operazioni sottoposte ad audit riguardano proposte presentate nel 2022 e nel 2023, l'uso del portale non era ancora obbligatorio. Inoltre, in linea con la raccomandazione 5.3 formulata dalla Corte per l'esercizio 2022, nel 2024 la Commissione ha aggiornato la propria definizione di "corretta attuazione" di tali sovvenzioni. Tuttavia, le norme per accertare la loro attuazione parziale e valutare le relative implicazioni finanziarie devono ancora essere chiarite e la Commissione non ha emanato alcun orientamento in merito.

Sono più soggetti a errori i beneficiari in paesi non-UE e le *piccole e medie imprese*

5.26. In precedenti relazioni annuali[4], la Corte ha già sottolineato che le piccole e medie imprese (PMI) sono più soggette a errori. Queste ultime, pur rappresentando il 9 % del campione (11 operazioni su 126), hanno contribuito per il 30 % al tasso di errore stimato nell'esercizio in esame. Nelle dichiarazioni di spesa delle PMI, la Corte ha riscontrato errori in sei operazioni, quattro delle quali nel settore della ricerca e due nell'ambito di altri programmi. Quattro di queste PMI avevano un'esperienza molto limitata o nulla in materia di progetti finanziati dall'UE.

[4] Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2022, paragrafo 5.24; relazione annuale sull'esercizio finanziario 2023, paragrafo 5.25.

5.27. Sia Orizzonte 2020 che Orizzonte Europa consentono a soggetti di paesi non-UE di partecipare e ricevere finanziamenti. Alla fine dell'anno, 21 paesi erano associati al programma Orizzonte Europa e due beneficiavano di disposizione transitorie che ne consentivano la partecipazione. Il campione della Corte comprendeva 13 operazioni con beneficiari in paesi non-UE, di cui 5 (38 %) erano inficiate da errori.
Nel ***riquadro 5.4*** sono forniti due esempi.

Riquadro 5.4

Esempi di beneficiari di paesi non-UE che hanno dichiarato costi non ammissibili

Due PMI private con sede in un paese non-UE hanno ricevuto finanziamenti per partecipare a progetti di ricerca: uno nell'ambito di Orizzonte 2020 e l'altro nell'ambito di Orizzonte Europa.

Uno dei beneficiari ha chiesto il rimborso delle spese di viaggio relative alla partecipazione dell'amministratore delegato (AD) all'assemblea generale del progetto. L'importo dichiarato comprendeva spese non correlate all'iniziativa, come i biglietti aerei per un famigliare dell'AD.

L'altro beneficiario ha dichiarato spese per il personale, ma non è stato in grado di fornire né i calcoli sottostanti né elementi probatori attendibili a sostegno del tempo di lavoro dichiarato. Inoltre, la dichiarazione delle spese includeva spese di viaggio e spese varie non correlate all'azione, quali spese a carattere personale.

I sistemi di controllo posti in essere dalla Commissione per prevenire il plagio e il doppio finanziamento nel settore della ricerca

5.28. Il plagio, ovvero l'utilizzo delle idee, dei lavori o delle parole di un'altra persona senza un adeguato riconoscimento, è una problematica fondamentale per i programmi che prevedono attività di ricerca (come Orizzonte Europa). I princìpi di integrità della ricerca (come quelli contenuti nella Carta europea dei ricercatori) sottolineano l'importanza di una condotta etica e della prevenzione del plagio durante l'intero processo di ricerca. Inoltre, il riutilizzo dei contenuti tra progetti finanziati potrebbe comportare il rischio che gli stessi costi vengano finanziati due volte (doppio finanziamento), il che è vietato dal quadro normativo di riferimento (il regolamento finanziario e le norme relative a Orizzonte Europa[5]).

5.29. Nell'ambito di Orizzonte Europa, il rischio di plagio e di doppio finanziamento è sistematicamente accertato in fase di valutazione dei progetti. A livello operativo, per sostenere tali controlli la Commissione si avvale di SIMBA (*SIMilarity-Based Analysis*), un sistema di proprietà della direzione generale della Ricerca e dell'innovazione (DG RTD). Durante la fase di preparazione delle sovvenzioni, SIMBA confronta automaticamente la composizione del consorzio e la descrizione dell'azione contenute nelle nuove proposte valutate positivamente con quelle di tutte le proposte accolte presenti nella banca dati *eGrants* della Commissione. Applica una corrispondenza parola per parola e calcola un indice di somiglianza complessivo. Le proposte che superano la soglia del 30 % vengono segnalate per un ulteriore esame e i risultati vengono visualizzati nel sistema di gestione dei flussi di lavoro della Commissione per la valutazione e l'approvazione delle sovvenzioni (Compass).

[5] Regolamento (UE) 2021/695 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa.

5.30. Per le proposte segnalate da SIMBA, i responsabili di progetto devono stabilire se le somiglianze siano "critiche" (ad esempio, obiettivi, idee o approcci molto simili oppure – per quanto riguarda il doppio finanziamento – beneficiari identici o consorzi molto simili). A tal fine, possono contattare il servizio che gestisce il progetto parallelo, chiedere chiarimenti ai richiedenti, consultare esperti indipendenti o coinvolgere il servizio giuridico. Ne può conseguire che la proposta sia finanziata con o senza un monitoraggio rafforzato oppure, nei casi più gravi, che sia respinta.

5.31. Nel complesso, la Corte ritiene che SIMBA sia uno strumento maturo e sottoposto a manutenzione costante, in grado di supportare il processo decisionale operativo e sostanzialmente adeguato allo scopo. L'esame della Corte ha inoltre confermato che tutti i casi inclusi nel campione segnalati come superiori alla soglia sono stati adeguatamente seguiti, anche consultando i richiedenti e, nei casi più complessi, chiedendo la valutazione di esperti indipendenti.

5.32. Ciononostante, la Corte ha rilevato alcune criticità.

- La soglia dell'indice di somiglianza che fa scattare l'obbligo di dare un seguito è fissata al 30 %, ma né le motivazioni alla base di tale livello né gli elementi probatori di un'approvazione formale sono stati documentati.

- Attualmente, SIMBA confronta le nuove proposte valutate positivamente con tutte le proposte accettate presenti nella banca dati, anche se alcune di esse non hanno ricevuto finanziamenti, il che può comportare un inutile lavoro di follow-up e un aumento dei tempi di trattamento per i responsabili di progetto. La Corte osserva che la DG RTD ha già programmato un aggiornamento di SIMBA per l'inizio del 2026, al fine di escludere dalla popolazione oggetto di confronto le proposte non finanziate, migliorando così l'efficienza e la pertinenza dei risultati.

- SIMBA conserva solo l'indice di somiglianza più recente. Se viene effettuato un nuovo confronto, i risultati precedenti vengono sovrascritti. Inoltre, Compass mostra gli indici solo sotto forma di schermate. Queste caratteristiche limitano la tracciabilità nell'intero ciclo di vita della sovvenzione.

- Infine, quando le proposte confrontate includono documenti molto diversi per lunghezza, SIMBA potrebbe calcolare un valore non rappresentativo dell'indice di somiglianza. In casi eccezionali, ciò potrebbe falsare i confronti e produrre risultati fuorvianti.

Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance

5.33. La Corte ha esaminato le informazioni fornite dalla Commissione nell'AMPR 2025 sulla stima del *rischio al pagamento* in relazione ai settori di intervento inclusi nella rubrica 1 del QFP, che la Commissione ha calcolato pari al 2,1 %. Tale percentuale si colloca entro l'intervallo del livello di errore stimato dalla Corte e supera di poco la *soglia di rilevanza*.

5.34. La Corte ha esaminato le RAA delle *agenzie esecutive* HADEA e REA, le cui spese principali nel 2025 erano imputabili, per entrambe, ai programmi Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa. Per quanto riguarda Orizzonte 2020, la Commissione ha stimato un *tasso di errore rappresentativo* di circa il 3,8 %. Il tasso di *errore residuo* per Orizzonte 2020, tenendo conto delle azioni correttive, è pari all'1,8 % (e circa al 2,1 % sia per HADEA che per REA).

5.35. Per quanto riguarda Orizzonte Europa, la Commissione ha stimato un tasso di errore rappresentativo del 4,4 % per il programma e un tasso di errore residuo del 4,1 % (con percentuali simili per le due agenzie esecutive). Nel complesso, le constatazioni emerse dalle analisi tecniche *ex post* relative alle sovvenzioni forfettarie hanno inciso per meno di 0,1 punti percentuali su tali tassi complessivi.

5.36. Queste stime si basano su un campione rappresentativo comune di 207 audit e analisi *ex post*, riguardanti 177 sovvenzioni a copertura dei costi effettivi e 30 sovvenzioni forfettarie. Per il 2025, come indicato nel piano di audit pluriennale della Commissione relativo a Orizzonte Europa, la dimensione del campione per le sovvenzioni forfettarie è stata fissata al livello minimo accettabile di 30, poiché il tasso di errore previsto era molto basso. La Corte osserva inoltre che i pagamenti a titolo di tali sovvenzioni rappresentavano solo una piccola parte del totale. Finora, il piano di audit pluriennale della Commissione per Orizzonte Europa non indica in che modo verrà adeguata, nei prossimi anni, la dimensione del campione relativo alle sovvenzioni forfettarie, al fine di tenere conto del previsto aumento degli importi e della percentuale di tali pagamenti.

5.37. Poiché il tasso di errore residuo per Orizzonte Europa è superiore alla soglia di rilevanza del 2 %, HADEA e REA hanno formulato *riserve* nella rispettiva RAA. Per quanto riguarda Orizzonte 2020, tali percentuali erano molto vicine al 2 % sia per HADEA che per REA. Questo valore rientra nell'intervallo-obiettivo fissato dalla Commissione per Orizzonte 2020 e, pertanto, non sono state formulate riserve.

5.38. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che le RAA della HADEA e della REA rispecchiassero le informazioni a loro disposizione e presentassero, su tale base, una valutazione obiettiva della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità delle operazioni sottostanti alle spese a titolo della rubrica 1 del QFP.

Conclusioni e raccomandazioni

Conclusioni

5.39. Nel complesso, dagli elementi probatori di audit raccolti e illustrati nel presente capitolo risulta che la spesa per la rubrica "Mercato unico, innovazione e agenda digitale" è inficiata da un livello rilevante di errore. Per questa rubrica del QFP, la verifica delle operazioni svolta dalla Corte ha determinato che il livello di errore globale stimato è pari al 2,9 %.

5.40. Anno dopo anno, gli audit espletati dalla Corte in questo settore d'intervento rilevano un livello di errore superiore alla soglia di rilevanza. Ciò fa supporre che vi sia un rischio ricorrente di pagamenti in eccesso a favore dei beneficiari. La principale fonte di errori per la rubrica 1 del QFP è costituito da spese per il personale non ammissibili o dichiarate erroneamente in progetti di ricerca. Nonostante tutte le misure di semplificazione introdotte nel tempo nella base giuridica e gli orientamenti della Commissione per i beneficiari, la situazione resta invariata da anni[6].

5.41. Per quanto riguarda i finanziamenti a importo forfettario, dagli audit della Corte emerge che in alcuni casi le dotazioni finanziarie proposte sono state sovrastimate, senza che ciò fosse rilevato e corretto dagli esperti incaricati di valutare le proposte. A ciò si aggiungono definizioni poco chiare dei risultati tangibili da produrre e un'insufficiente verifica *ex ante* del fatto che i pacchetti di lavoro fossero stati attuati come previsto; vi è quindi il rischio che le convenzioni di sovvenzione prevedano dotazioni finanziarie eccessive e che vengano eseguiti pagamenti per progetti che non sono stati attuati in modo soddisfacente.

5.42. Per quanto riguarda i controlli della Commissione volti a prevenire il plagio e il doppio finanziamento, la Corte ritiene che SIMBA sia un sistema maturo e nel complesso adeguato allo scopo. Tuttavia, vi è margine per formalizzare meglio le procedure.

---

[6] Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2018, paragrafo 5.16, relazione annuale sull'esercizio finanziario 2019, paragrafo 4.11, relazione annuale sull'esercizio finanziario 2020, paragrafo 4.13, relazione annuale sull'esercizio finanziario 2021, paragrafo 4.12, relazione annuale sull'esercizio finanziario 2022, paragrafo 5.13; relazione annuale sull'esercizio finanziario 2023, paragrafo 5.13; relazione annuale sull'esercizio finanziario 2024, paragrafo 5.15.

Raccomandazioni

5.43. L'*allegato 5.1* mostra le risultanze dell'esame svolto dalla Corte sul seguito dato alle raccomandazioni da essa formulate nelle relazioni annuali sugli esercizi finanziari 2022 e 2023 che dovevano essere attuate entro il 2025. La Commissione ne ha attuata una per alcuni aspetti, mentre due sono state attuate integralmente.

5.44. Sulla base di quanto constatato e concluso per l'esercizio 2025, la Corte raccomanda quanto segue.

Raccomandazione 5.1 – Migliorare il quadro di controllo per i finanziamenti a importo forfettario nel settore della ricerca

La Commissione dovrebbe migliorare il quadro di controllo per i finanziamenti a importo forfettario nel settore della ricerca, e in particolare:

a) far sì che gli esperti incaricati della valutazione *ex ante* delle proposte di dotazione finanziaria effettuino e documentino le verifiche richieste in modo omogeneo;

b) stabilire criteri chiari nonché gli intervalli delle percentuali da applicare alle eventuali riduzioni delle sovvenzioni, qualora i pacchetti di lavoro siano stati completati solo in parte;

c) stabilire il numero delle analisi tecniche *ex post*, al fine di assicurare un'adeguata rappresentazione dei pagamenti di importo forfettario all'interno del campione statisticamente rappresentativo a livello di programma. Il piano di audit pluriennale dovrebbe essere aggiornato di conseguenza.

Termine di attuazione: fine 2027.

Raccomandazione 5.2 – Formalizzare le procedure relative ai controlli sul plagio e sul doppio finanziamento (in SIMBA)

La Commissione dovrebbe:

a) documentare e approvare formalmente il livello selezionato della soglia dell'indice di somiglianza, indicandone la motivazione;

b) definire la procedura per l'approvazione e l'attuazione delle future modifiche alla soglia dell'indice, comprese le modalità minime di controllo e la *pista di controllo*.

Termine di attuazione: metà 2027.

Allegati

Allegato 5.1 – Seguito dato a precedenti raccomandazioni

Grado di accettazione: accettata; parzialmente accettata; respinta; nessuna informazione.

Grado di attuazione: integralmente; per la maggior parte degli aspetti; per alcuni aspetti; non attuata; è impossibile pronunciarsi o raccomandazione non più pertinente.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Analisi della Corte sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Grado di attuazione	Osservazioni
2022	La Corte raccomanda alla Commissione di svolgere le seguenti azioni entro la fine del 2025 (valutazione intermedia di Orizzonte Europa). **Raccomandazione 1 – Valutare i finanziamenti a importo forfettario** a) Nel quadro della valutazione intermedia di Orizzonte Europa, prevedere una valutazione dei finanziamenti forfettari al fine di stabilire se determinati tipi di progetti (in termini di contenuti, entità, ecc.) si prestino o meno al finanziamento forfettario, nonché coprire il rischio di *irregolarità* e *frode*.			Il 30 aprile 2025 è stato pubblicato un *documento di lavoro dei servizi della Commissione* sulla valutazione intermedia del programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa (2021-2024), che era basato sui dati di attuazione e su un'indagine su vasta scala tra i partecipanti, gli esperti e il personale interno della Commissione.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Analisi della Corte sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Grado di attuazione	Osservazioni
2023	La Corte raccomanda alla Commissione di provvedere entro metà 2025 a quanto segue. **Raccomandazione 1 – Rafforzare il rispetto da parte dei beneficiari delle norme in materia di tariffe giornaliere** Per quanto riguarda la rendicontazione nel quadro di Orizzonte Europa, introdurre misure che vadano al di là delle azioni di sensibilizzazione realizzate finora, al fine di rafforzare il rispetto da parte dei beneficiari delle norme in materia di tariffe giornaliere.	✓		La Commissione ha dato seguito a questa raccomandazione attraverso due misure: ha sviluppato la procedura guidata per i costi del personale di Orizzonte Europa per aiutare i beneficiari a inserire tali costi e, con l'avvicinarsi della scadenza per la rendicontazione, invia anche notifiche personalizzate ai beneficiari che tendono a commettere errori.
	La Corte raccomanda alla Commissione di provvedere entro metà 2025 a quanto segue. **Raccomandazione 2 – Assicurare chiarezza nei documenti relativi a Orizzonte Europa** Per quanto riguarda Orizzonte Europa, chiarire ulteriormente le norme e i metodi di calcolo delle tariffe giornaliere per le spese per il personale utilizzate nel modello di convenzione di sovvenzione.	✓		La Commissione ha apportato lievi precisazioni alla convenzione di sovvenzione commentata e ha adottato altre misure esplicative. Tuttavia, le disposizioni della convenzione di sovvenzione commentata e del modello di convenzione di sovvenzione non sono ancora pienamente allineate.

Fonte: Corte dei conti europea.

Capitolo 6

Coesione, resilienza e valori

Indice

	Paragrafo
Introduzione	6.1. - 6.17.
Descrizione sintetica	6.3. - 6.6.
Obiettivi strategici e strumenti di spesa	6.3.
Gestione dei fondi	6.4. - 6.6.
Estensione e approccio dell'audit	6.7. - 6.17.
Regolarità delle operazioni	6.18. - 6.39.
Risultanze della verifica delle operazioni eseguita dalla Corte	6.18. - 6.19.
Coesione — gestione concorrente	6.20. - 6.38.
Spese e progetti non ammissibili	6.23. - 6.25.
Assenza di documenti giustificativi essenziali	6.26. - 6.29.
Violazioni delle norme disciplinanti il mercato interno in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato	6.30. - 6.36.
Opzioni semplificate in materia di costi	6.37. - 6.38.
Resilienza e valori — gestione da parte della Commissione	6.39.
Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance	6.40. - 6.58.
Valutazione eseguita dalla Commissione per il 2025	6.40. - 6.51.
I sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri non hanno funzionato bene per alcuni programmi	6.40. - 6.41.
Livello rilevante di spese irregolari nei conti accettati	6.42. - 6.49.
Valutazione del basso rischio per i programmi Interreg — non confermata dalle constatazioni della Corte	6.50. - 6.51.
Chiusura dei programmi 2014-2020	6.52. - 6.55.
Periodo di programmazione 2021-2027	6.56. - 6.58.

Conclusione e raccomandazioni 6.59. - 6.62.

Conclusione 6.59. - 6.60.

Raccomandazioni 6.61. - 6.62.

Allegati

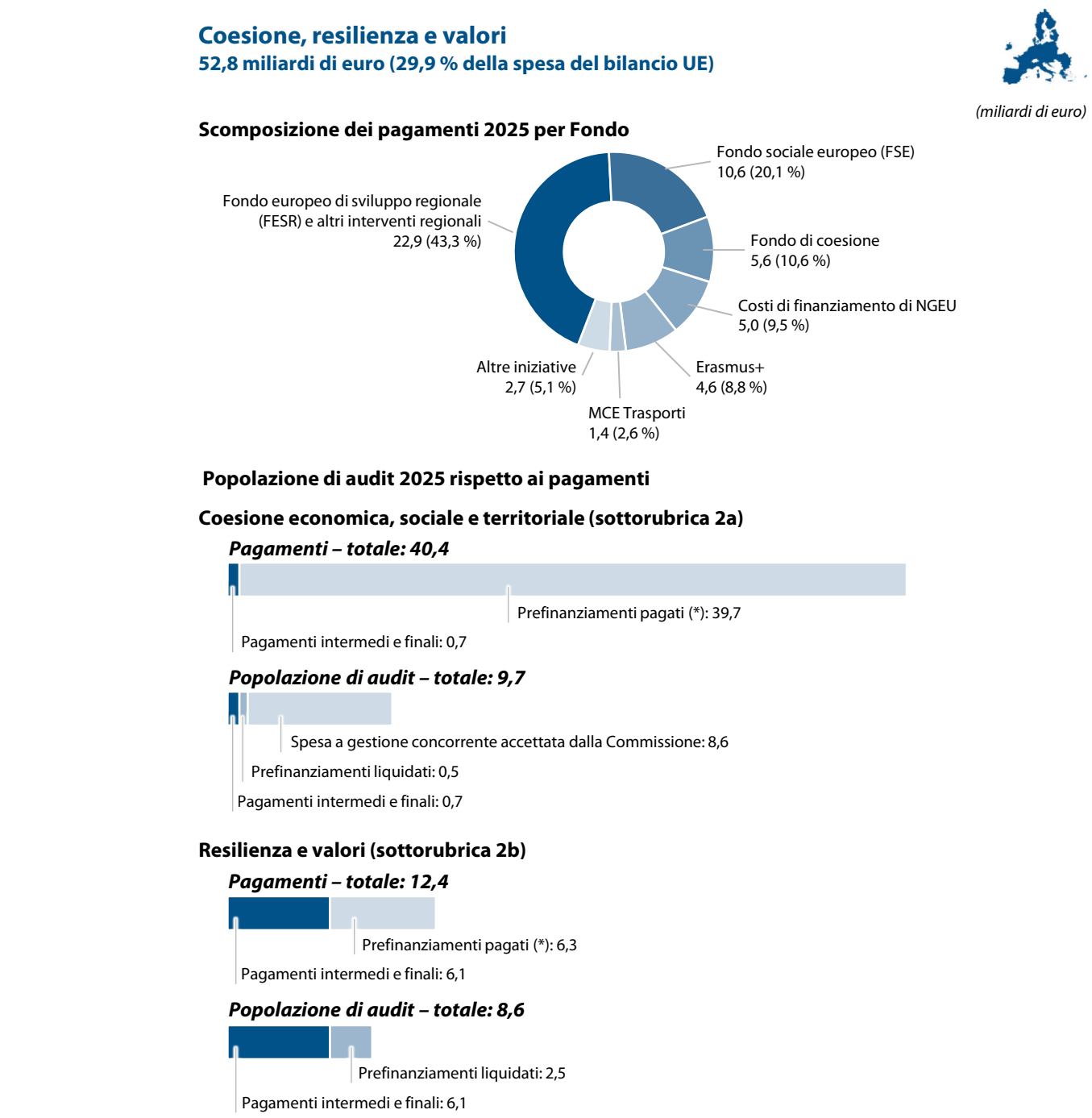
Allegato 6.1 – Campione di operazioni in regime di gestione concorrente esaminato dalla Corte ed errori di conformità nel 2025

Allegato 6.2 – Seguito dato a precedenti raccomandazioni

Introduzione

6.1. Il presente capitolo espone le risultanze dell'audit della Corte per la rubrica 2 del *QFP* "Coesione, resilienza e valori". Per una panoramica delle principali attività, della spesa e della popolazione di audit nell'ambito di questa rubrica nel 2025, cfr. ***figura 6.1***.

Figura 6.1 – Pagamenti e popolazione di audit



(*) Compresi gli anticipi annuali in regime di *gestione concorrente* ed i pagamenti intermedi non ancora accettati dalla Commissione.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati tratti dai *conti consolidati* dell'Unione europea per l'esercizio 2025.

6.2. La rubrica 2 del QFP comprende due sottorubriche. La maggior parte dei pagamenti nell'ambito della sottorubrica 2a ha prefinanziato *programmi* attuati in regime di gestione concorrente per il *periodo di programmazione* 2021-2027. Poiché i prefinanziamenti non rappresentano spese completate, la Corte non li sottopone ad audit. Le *operazioni* su cui la Corte espleta l'audit — e su cui esprime un giudizio — sono quelle alla base delle spese accettate dalla Commissione e incluse nei conti. La sottorubrica 2b comprende le operazioni soggette alla *gestione diretta* o *indiretta* della Commissione. Per queste operazioni, la Corte sottopone ad audit le spese pagate o liquidate nel 2025. Anche una parte del pagamento dei costi di finanziamento di *NextGenerationEU (NGEU)* è assegnata a questa sottorubrica.

Descrizione sintetica

Obiettivi strategici e strumenti di spesa

6.3. La principale finalità della spesa a valere sulla rubrica 2 del QFP è ridurre il divario tra gli Stati membri e le varie regioni dell'UE (sottorubrica 2a), nonché sostenere e tutelare i valori dell'UE e accrescere la resilienza di quest'ultima alle sfide che è chiamata ad affrontare (sottorubrica 2b). Cfr. ***figura 6.2*** per maggiori dettagli.

Figura 6.2 – Obiettivi dell'intervento

Sottorubrica 2a – Coesione economica, sociale e territoriale



Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
affronta gli squilibri regionali sostenendo l'innovazione e la ricerca, l'agenda digitale, le PMI, le economie a basse emissioni di carbonio, lo sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territori e le iniziative locali.



Fondo sociale europeo (FSE) e FSE+
si propone di conseguire un elevato livello di occupazione, una protezione sociale equa e una forza di lavoro competente e resiliente, nonché società inclusive/coese quale fattore centrale per l'eradicazione della povertà; l'FSE+ per il periodo di programmazione 2021-2027 comprende inoltre l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (**IOG**), il Fondo di aiuti europei agli indigenti (**FEAD**) e il programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale e dà attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali.



Fondo di coesione (FC)
promuove lo sviluppo sostenibile finanziando progetti nel settore dell'ambiente e dei trasporti negli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media UE. L'FC contribuisce a finanziare progetti appartenenti alle reti transeuropee mediante il **Meccanismo per collegare l'Europa (MCE)**.

Sottorubrica 2b – Resilienza e valori



Erasmus+
sostiene l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport promuovendo la mobilità e la partecipazione attiva dei giovani.



NextGenerationEU (NGEU)
costi di finanziamento del sostegno **NGEU** a fondo perduto per aiutare gli Stati membri dell'UE a riprendersi dagli effetti della pandemia di COVID-19.



Altre iniziative, quali il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (**CERV**) e programma Europa creativa (**CREA**) nonché strumenti specifici creati per promuovere la ripresa nell'UE dopo la pandemia di COVID-19, quali il **programma "UE per la salute"**, il programma Giustizia (**JUST**) ecc.

Fonte: Corte dei conti europea.

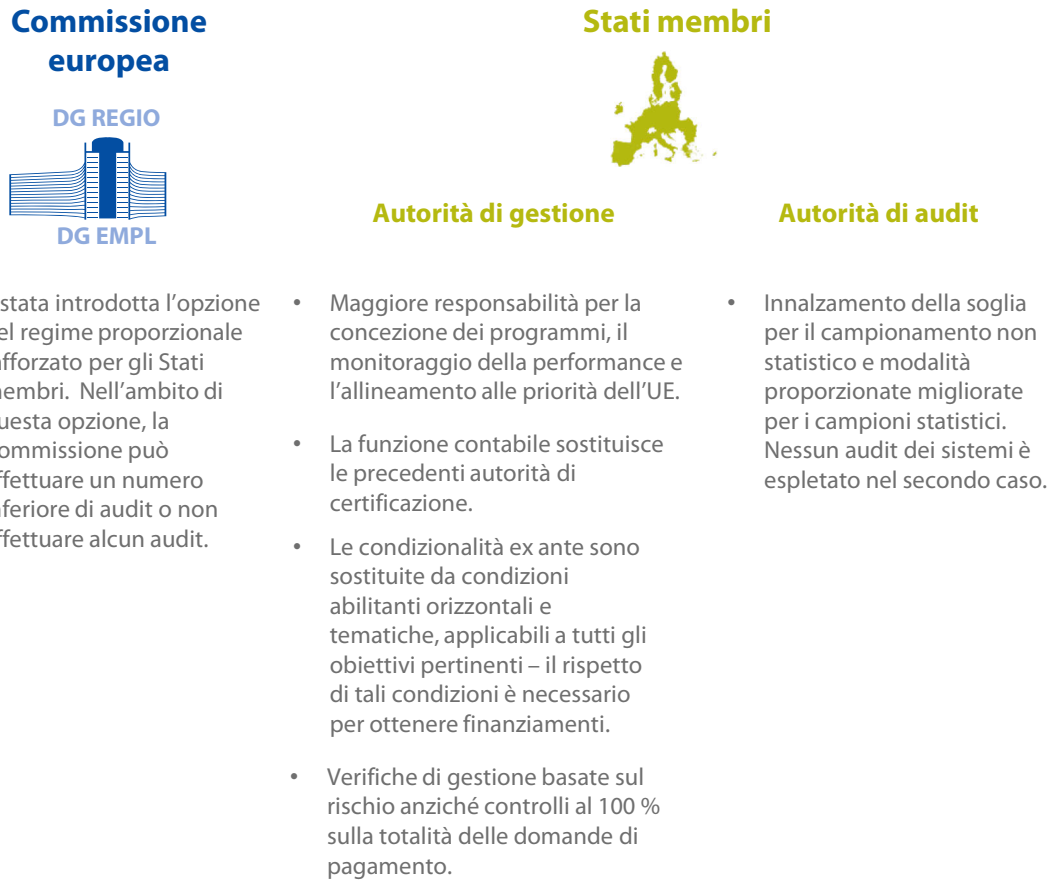
Gestione dei fondi

6.4. I *fondi della politica di coesione* (*Fondo sociale europeo (FSE)*, *FSE+*, *Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)* e *Fondo di coesione (FC)*) sono attuati principalmente in regime di gestione concorrente. Le *autorità di gestione* sono responsabili in primis di assicurare la *regolarità* dei pagamenti, mentre la Commissione è responsabile in ultima istanza dell'esecuzione del bilancio dell'UE e di garantire che gli Stati membri dispongano di *sistemi di gestione e di controllo* ben funzionanti. La Commissione sta attualmente attuando programmi di due periodi: 2014-2020 e 2021-2027. Per quest'ultimo periodo, le autorità di gestione hanno assunto il compito di certificare i conti annuali per ciascun programma, ruolo in precedenza svolto dalle *autorità di certificazione*. Per entrambi i periodi di programmazione, le *autorità nazionali di audit* forniscono garanzie sulla regolarità delle spese incluse nei conti annuali presentati alla Commissione.

6.5. La ***figura 6.3*** evidenzia i principali cambiamenti che hanno interessato i ruoli di gestione, controllo e affidabilità da un periodo di programmazione all'altro[1].

[1] Per maggiori dettagli sui relativi processi e responsabilità nel periodo 2014-2020, cfr. relazione annuale della Corte sull'esercizio 2024, figura 6.3.

Figura 6.3 – Differenze introdotte nel periodo 2021-2027 per quanto riguarda i ruoli nella gestione concorrente



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del *regolamento recante disposizioni comuni (RDC)* per il periodo 2014-2020 e dell'RDC per il periodo 2021-2027.

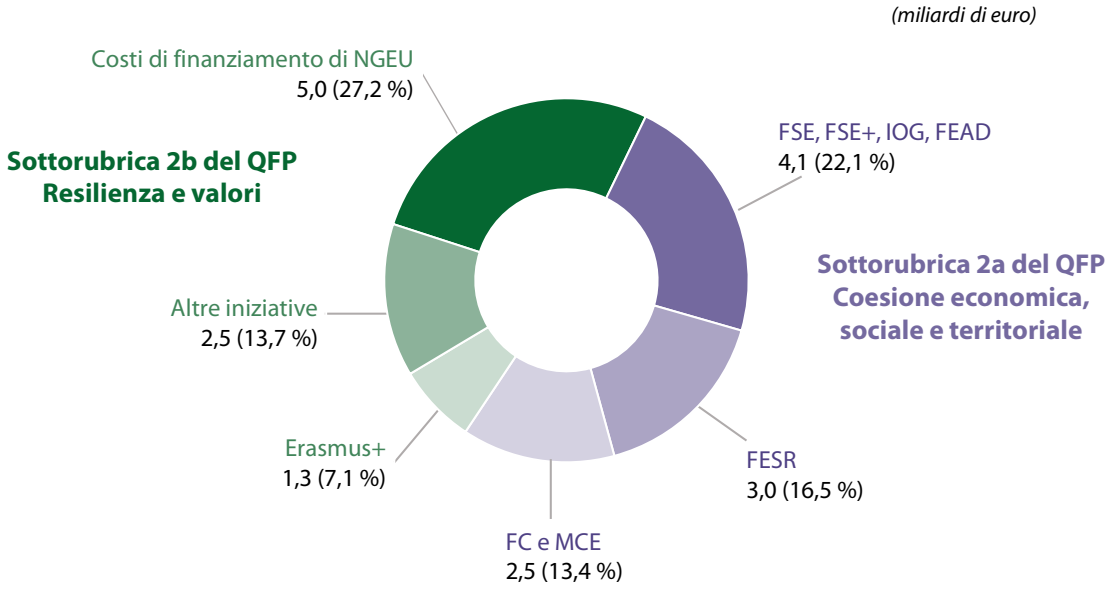
6.6. La rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale (QFP) "Coesione, resilienza e valori" copre anche i finanziamenti dell'UE a titolo dei programmi o azioni gestiti direttamente dalle *direzioni generali (DG)* della Commissione (considerando anche le *agenzie esecutive* dell'UE), o indirettamente con il sostegno di organizzazioni partner o di altre autorità, come le agenzie nazionali *Erasmus+* (cfr. ***figura 6.2***).

Estensione e approccio dell'audit

6.7. L'obiettivo dell'audit della Corte era contribuire alla *dichiarazione di affidabilità (DAS)*, come descritto nell'***allegato 1.1***, e fornire una valutazione in merito alla regolarità della spesa eseguita nell'ambito della rubrica 2 del QFP.

6.8. Nel 2025, la popolazione di audit della Corte è ripartita quasi equamente tra le sottorubriche 2a e 2b del QFP, mentre nel 2024 la sottorubrica 2a del QFP rappresentava l'86 % della popolazione. La ***figura 6.4*** mostra la percentuale della popolazione di audit esaminata dalla Corte per i fondi e gli strumenti elencati nella ***figura 6.2***. Il rimborso dei costi di finanziamento per NGEU rappresenta il 27 % della popolazione di audit esaminata dalla Corte, una percentuale notevolmente più elevata rispetto al 2024. Tali costi costituiscono inoltre la metà della popolazione della sottorubrica 2b. Queste operazioni hanno caratteristiche fondamentalmente diverse dal resto della popolazione di audit esaminata dalla Corte in questa rubrica: per loro natura, sono a basso rischio e sono risultate legittime e regolari.

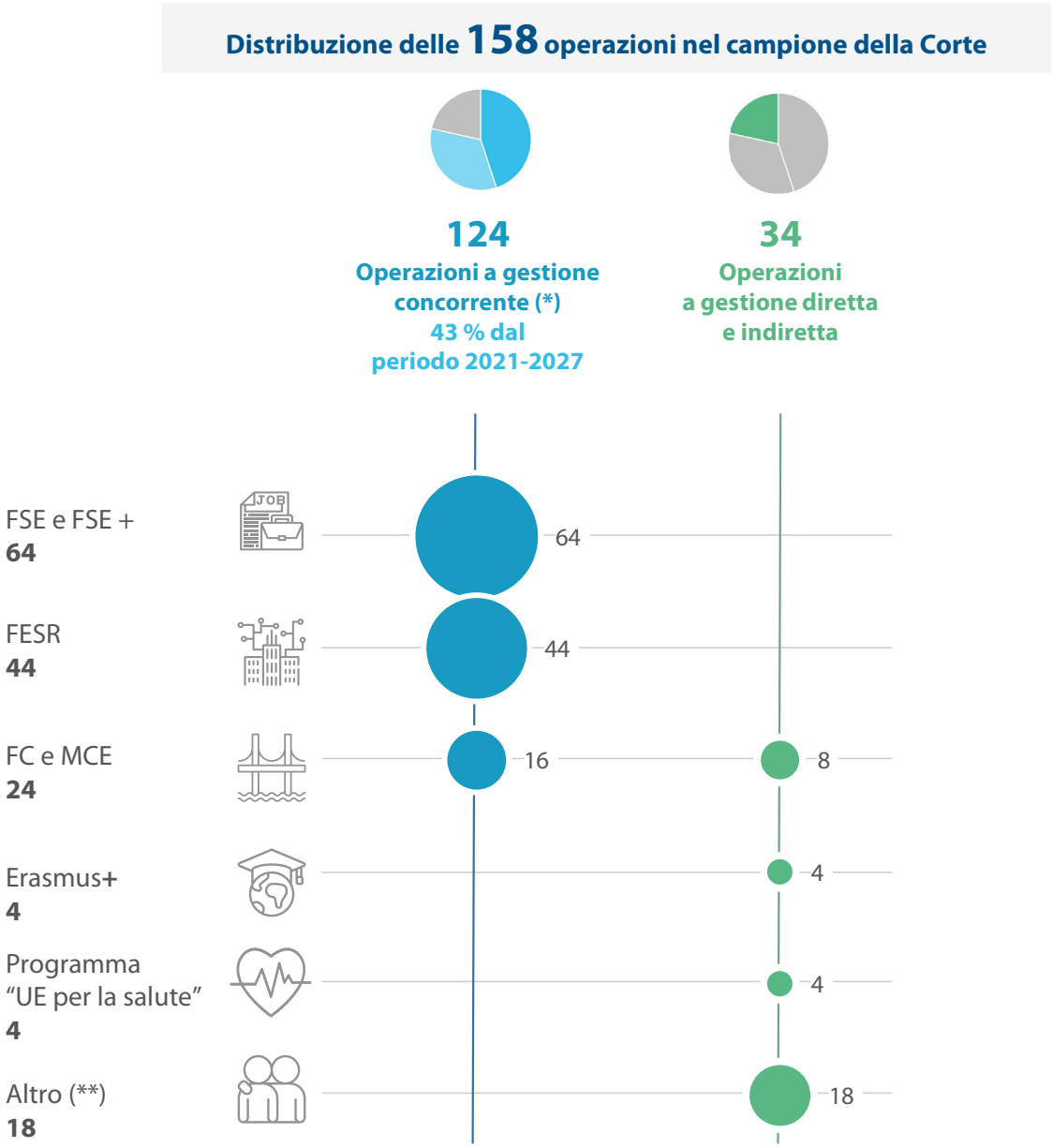
Figura 6.4 – Popolazione di audit per il 2025



Fonte: Corte dei conti europea.

6.9. La Corte ha sottoposto ad audit **un campione di 158 operazioni statisticamente rappresentativo** estratto dalla popolazione di questa rubrica del QFP. Lo scopo è stimare il livello di *errore* per la rubrica 2 del QFP. La ***figura 6.5*** illustra il numero di operazioni incluse nel campione della Corte.

Figura 6.5 – Numero di operazione del campione della Corte



(*) Compresi **tre *strumenti finanziari*** nell'ambito dei quali la Corte ha sottoposto ad audit 17 *investimenti azionari*, 11 prestiti e due spese di gestione.
(**) **18 altre operazioni**: sette relative agli appalti di servizi e di lavori della Commissione; tre nell'ambito del programma Europa creativa (CREA); tre relative ai costi di finanziamento di NGEU; due nel quadro del programma *Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV)*; una nel quadro del programma Giustizia (JUST); una nell'ambito del programma SOCPL (*Social Prerogative and Specific Competencies Lines*) e una relativa alle risultanze degli audit annuali espletati dalla Corte sulle agenzie dell'UE finanziate nell'ambito della rubrica 2 del QFP.

Fonte: Corte dei conti europea.

6.10. Inoltre, la Corte ha sottoposto ad audit due operazioni nell'ambito del *Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE)*. Si tratta di uno *strumento speciale* gestito dalla DG REGIO, ma al di fuori della rubrica 2 del QFP, motivo per cui le risultanze di tale lavoro di audit non sono incluse nella valutazione specifica di questa rubrica.

6.11. La Corte ha esaminato anche le informazioni sulla regolarità incluse nelle *relazioni annuali di attività* della DG EMPL e della DG REGIO per il 2025 e nella *relazione annuale sulla gestione e il rendimento* (*Annual Management and Performance Report* – AMPR) della Commissione.

6.12. Per quanto riguarda il lavoro ai fini della dichiarazione di affidabilità per gli esercizi dal 2017 al 2024, l'approccio della Corte ha incluso l'esame e la riesecuzione del lavoro di audit svolto dalle autorità di audit nazionali e dalla Commissione. La finalità era determinare in che misura la Corte potesse fare affidamento sul loro lavoro e ricavare la propria garanzia dalle risultanze da questo ottenute. In molti casi, tuttavia, la Corte ha riscontrato debolezze in tale lavoro[2]. Inoltre, la Corte ha ritenuto che le modifiche introdotte alla concezione e all'impostazione del sistema di gestione e di controllo per il periodo 2021-2027 (***figura 6.3***) non abbiano attenuato il rischio che tali controlli possano essere inefficaci. Per questi motivi, a partire dall'esercizio finanziario 2025, la Corte è ritornata all'approccio di audit applicato anteriormente al 2017 per questa rubrica del QFP, selezionando il proprio campione di operazioni sottostanti e verificandole direttamente.

6.13. Come per gli esercizi precedenti, la popolazione di audit da cui la Corte ha estratto il campione per l'audit sulla gestione concorrente per il 2025 comprende le spese dichiarate dalle autorità di certificazione o dalle autorità di gestione tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024 (ossia l'esercizio contabile) e accettate dalla Commissione nei pacchetti di affidabilità e *chiusura* nel corso del 2025, seguendo così il ciclo annuale di controlli completato dalle autorità di gestione e di audit prima di presentare i conti alla Commissione. Le spese riguardano sia il periodo di programmazione 2014-2020 che quello 2021-2027. In linea con il paragrafo ***20*** dell'***allegato 1.1***, la Corte estrae il proprio campione solo dalla popolazione delle spese incluse nei conti accettati dalla Commissione.

---

[2] Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2024, paragrafi 6.39-6.51 e analisi 03/2024 "Una panoramica del regime di affidabilità e dei fattori fondamentali che hanno contribuito agli errori nella spesa per la coesione nel periodo 2014-2020".

6.14. Il termine per la presentazione dei pacchetti definitivi di affidabilità e chiusura per il periodo 2014-2020 era fissato al 15 febbraio 2025. La Corte si aspettava pertanto che il campione per il 2025 comprendesse un gran numero di chiusure di *programmi*. Il *regolamento STEP*[3] ha tuttavia posticipato tale termine al 15 febbraio 2026. Molti Stati membri si sono avvalsi di tale flessibilità. Di conseguenza, solo il 20 % circa dei programmi è stato da essi certificato e accettato dalla Commissione nel 2025. Inoltre, le spese dichiarate dagli Stati membri per il periodo 2021-2027 sono state modeste. La popolazione sottoposta ad audit dalla Corte era quindi solo un terzo di quella del 2024.

6.15. Poiché la popolazione a cui si riferivano i conti trasmessi dagli Stati membri e accettati dalla Commissione era relativamente ridotta e atipica, la natura delle operazioni sottoposte ad audit dalla Corte era notevolmente diversa da quella esaminata negli anni precedenti. Ad esempio, nell'ambito della gestione concorrente, il campione della Corte è composto in gran parte di operazioni relative all'FSE, mentre nel campione di audit del 2024 erano prevalenti le operazioni relative al FESR, che presentano rischi diversi. Un'altra caratteristica dell'audit del 2025 è che il 43 % delle operazioni incluse nel campione per entrambi i periodi di programmazione (53 su 124) è concentrato in programmi di Cechia, Germania e Regno Unito. La spesa del Regno Unito riguarda la chiusura di programmi del periodo 2014-2020, che erano stati approvati quando il Regno Unito era ancora uno Stato membro dell'UE. L'***allegato 6.1*** mostra la distribuzione, per paese, delle operazioni soggette a gestione concorrente sottoposte ad audit dalla Corte.

6.16. Una parte della popolazione per il 2025 riguardava i conti relativi all'ultimo anno dei programmi del periodo 2014-2020, che includevano progetti risalenti a diversi anni prima del 2025. Alcuni di questi progetti erano stati finanziati inizialmente da fondi nazionali ed erano stati completati prima di essere presentati alla Commissione in questi ultimi conti. Ciò contribuisce a far sì gli Stati membri assorbano i finanziamenti UE che sono ancora disponibili alla fine del periodo di finanziamento. Tale pratica è regolare purché la domanda di progetto sia stata trasmessa dal beneficiario all'autorità di gestione prima del completamento del progetto (come disposto dall'RDC). Non è stato facile sottoporre ad audit alcuni di questi casi inclusi nel campione esaminato dalla Corte in quanto i relativi documenti non erano prontamente disponibili.

---

[3] Articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795.

6.17. La popolazione di audit considerata dalla Corte comprende gli importi che la Commissione ha accettato nei conti di quattro programmi in Ungheria, esclusi gli anticipi su *aiuti di Stato* dichiarati da tale paese (cfr. paragrafo ***6.2***): Programma operativo (PO) Sviluppo delle risorse umane Plus, PO Attuazione Plus, PO Sviluppo del trasporto integrato Plus e PO Sviluppo economico e innovazione Plus. Nel momento in cui la Corte ha completato il lavoro di audit, la Corte di giustizia dell'Unione europea non si era pronunciata sul ricorso di annullamento proposto dal Parlamento europeo (C-225/24) in merito alla valutazione della Commissione secondo la quale era stata soddisfatta la condizione abilitante orizzontale relativa all'indipendenza della magistratura[4]. Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha erogato 781 milioni di euro (compresi gli anticipi su aiuti di Stato) all'Ungheria per tre dei quattro programmi: PO Sviluppo delle risorse umane Plus, PO Sviluppo del trasporto integrato Plus e PO Sviluppo economico e innovazione Plus. La Corte non esprime un giudizio sulla valutazione della Commissione. Tuttavia, nell'ambito del campione esaminato, gli auditor della Corte hanno sottoposto a audit altri aspetti della regolarità di due programmi: PO Sviluppo delle risorse umane Plus e PO Sviluppo del trasporto integrato Plus.

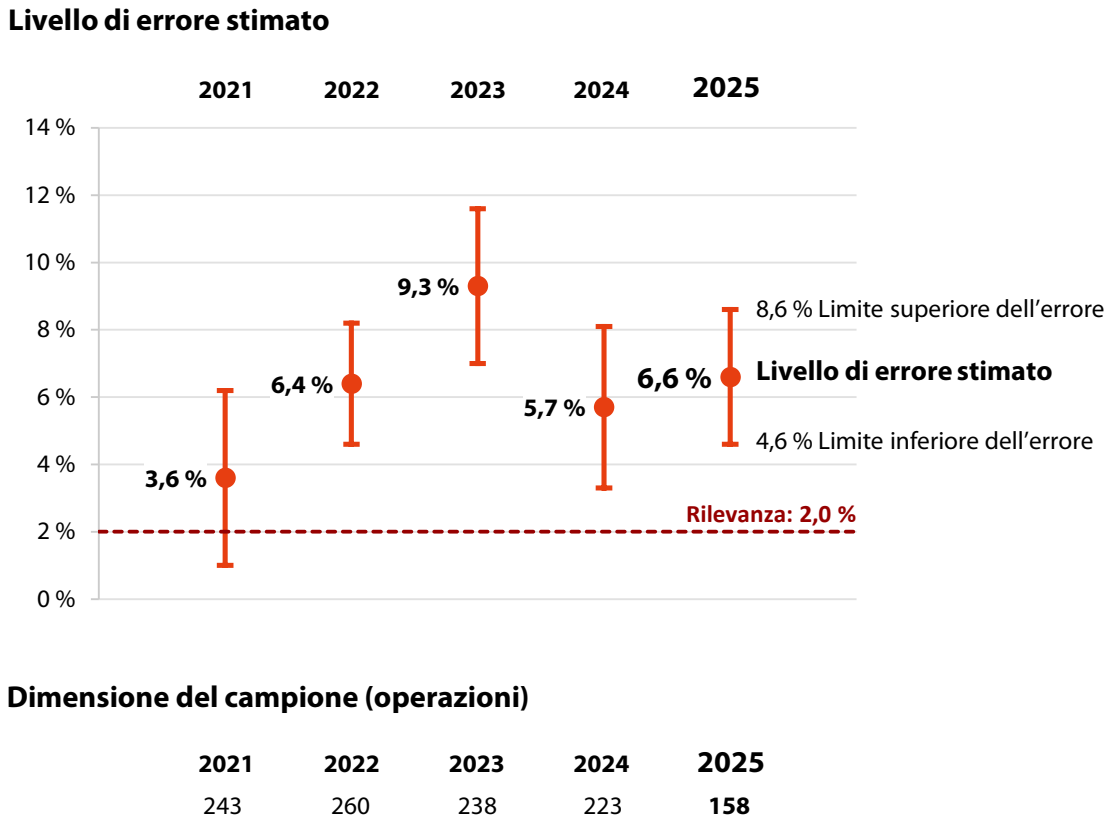
[4] Paragrafi VII e 86, nonché allegato IV della relazione speciale 03/2024.

Regolarità delle operazioni

Risultanze della verifica delle operazioni eseguita dalla Corte

6.18. Delle 158 operazioni controllate, 71 (45 %) erano inficiate da errori, 53 dei quali *quantificati* dalla Corte. A seguito del proprio audit, la Corte stima il livello di errore per la rubrica 2 del QFP al 6,6 %[5] (cfr. ***figura 6.6***).

Figura 6.6 – Risultanze della verifica delle operazioni

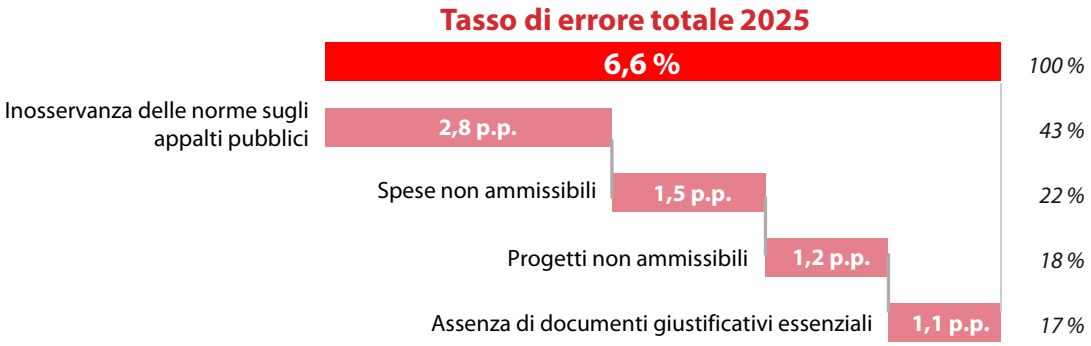


Fonte: Corte dei conti europea.

6.19. I principali tipi di errore riscontrati dalla Corte nel livello di errore stimato per quest'anno sono riportati nella ***figura 6.7***, indicati in punti percentuali del tasso di errore totale (paragrafi ***6.23-6.36*** e ***6.39***).

[5] Il *livello di errore stimato* per la sola sottorubrica 2a è pari al 12,4 %.

Figura 6.7 – Principali tipi di errore (*)



p.p.: punti percentuali

(*) Questa figura non mostra tutti gli errori rilevati dalla Corte perché alcune singole operazioni erano inficiate da più di un tipo di errore. Quando ciò si verifica, la stima del tasso di errore tiene conto solo dell'errore con la quantificazione più elevata.

Fonte: Corte dei conti europea.

Coesione — gestione concorrente

6.20. Questa sezione della relazione espone le constatazioni della Corte per le spese in regime di gestione concorrente nell'ambito della sottorubrica 2a (coesione) del QFP. L'***allegato 6.1*** fornisce maggiori dettagli sul campione di operazioni in regime di gestione concorrente selezionato dalla Corte e sulle constatazioni ad esse relative.

6.21. Quando le autorità di gestione degli Stati membri dichiarano le spese alla Commissione nei rispettivi conti, esse certificano che queste sono state eseguite conformemente alle norme UE e nazionali applicabili e che i finanziamenti sono stati concessi a *beneficiari* e progetti che soddisfano i requisiti di ammissibilità e altri requisiti dei programmi.

6.22. Sebbene quest'anno la selezione delle operazioni in regime di gestione concorrente eseguita dalla Corte non fosse basata sui campioni delle autorità di audit (paragrafo ***6.12***), il 27 % delle operazioni incluse nel campione della Corte era stato precedentemente sottoposto ad audit dalle autorità di audit. La Corte ha riscontrato e quantificato in queste operazioni 16 errori che non erano stati segnalati.

Spese e progetti non ammissibili

6.23. Ai fini dell'audit, la Corte verifica il rispetto del pertinente regolamento recante disposizioni comuni (RDC), delle leggi nazionali applicabili e di qualsiasi altra condizione per il sostegno. I tipi di errore più frequentemente riscontrati dagli auditor della Corte riguardavano costi o progetti non ammissibili. Dei 48 errori quantificati dalla Corte, 21 (44 %) erano di questo tipo. Diciotto[6] di questi errori riguardavano costi non ammissibili. Nel ***riquadro 6.1*** è illustrato un esempio di costi sostenuti ma non giustificati da una necessità espressa.

Riquadro 6.1

Esempio di materiale informatico fornito in quantità superiori al fabbisogno dei destinatari

Lo scopo del progetto, attuato in una regione della Germania e finanziato al 100 % a titolo di *REACT-EU*, era sviluppare la capacità digitale dei centri regionali di istruzione e formazione fornendo loro apparecchiature informatiche. Per determinare la domanda sia di hardware che di software, il *beneficiario* ha organizzato esaustive sessioni di informazione e consulenza online, a seguito delle quali ha invitato tali centri a rispondere ad un'indagine dettagliata per specificare le loro esigenze. Il beneficiario ha poi applicato un algoritmo per verificare che le necessità espresse non superassero una possibile soglia di ragionevolezza tenuto conto delle dimensioni e del personale di ciascun centro.

Nel corso dell'audit, gli auditor della Corte hanno riscontrato che le quantità di attrezzature informatiche consegnate ai *destinatari finali* erano spesso superiori alle richieste indicate in risposta all'indagine. Ad esempio, un destinatario che aveva richiesto 10 computer portatili in realtà ne ha ricevuti 30, oltre a 44 schermi di computer e 25 tablet, che non aveva richiesto. In un altro caso, un destinatario ha ricevuto tablet in quantità superiori al massimo definito dall'algoritmo. Ciò non era in linea con le norme del programma, che prevedono che le *sovvenzioni* pubbliche siano utilizzate per coprire solo le spese necessarie all'immediata attuazione. Non avendo ricevuto alcuna giustificazione per la fornitura di quantitativi superiori al fabbisogno espresso dai centri di formazione, la Corte ha ritenuto i relativi costi non ammissibili.

[6] Cechia, Germania, Francia, Italia, Polonia, Finlandia, Svezia e Interreg.

6.24. Ai fini della propria valutazione in merito all'ammissibilità, la Corte fa riferimento alla normativa UE e nazionale applicabile nonché alle convenzioni di sovvenzione tra i beneficiari e le autorità di gestione. In un caso in Francia, la convenzione di sovvenzione definiva azioni da attuare. Gli auditor della Corte hanno rilevato che la formulazione della convenzione di sovvenzione rendeva difficile stabilire il nesso tra le spese ammissibili e tali azioni. Tuttavia, hanno appurato che attività ammissibili erano state realizzate, ma che non vi era un chiaro nesso documentale tra tali attività e le spese dichiarate. Seguendo la propria metodologia, la Corte ha classificato tale errore come non quantificabile.

6.25. In un altro caso, gli auditor della Corte hanno rilevato un progetto in Ungheria non ammissibile al finanziamento UE e hanno quantificato tale errore. Altri cinque progetti inclusi nel campione (tre in Cechia e due in Francia) non soddisfacevano tutti i criteri stabiliti dai relativi inviti a presentare progetti. La Corte ritiene che tali errori di conformità siano significativi ma privi di incidenza finanziaria diretta e misurabile; pertanto non li ha quantificati.

Assenza di documenti giustificativi essenziali

6.26. L'RDC richiede che i beneficiari e le *autorità responsabili del programma* dispongano di sistemi, procedure e documentazione atti a garantire una *pista di controllo* adeguata. Secondo la metodologia della Corte, gli auditor hanno costituito un campione rappresentativo di operazioni sul quale basare le proprie conclusioni generali. Sulla base di tale approccio, gli auditor della Corte devono ottenere solidi elementi probatori per ciascuna operazione selezionata per far sì che le relative risultanze siano pienamente rappresentative. Ciò potrebbe avvenire molti anni dopo la realizzazione dell'attività, ma sempre in linea con il requisito dell'RDC relativo alla conservazione dei documenti.

6.27. La Corte ha riscontrato che, per 14[7] delle operazioni esaminate (il 29 % degli errori quantificati dalla Corte nel campione delle operazioni in regime di gestione concorrente), né le autorità responsabili del programma né i beneficiari sono stati in grado di fornirle documenti ritenuti essenziali per dimostrare il rispetto delle condizioni di ammissibilità e di altri requisiti (***riquadro 6.2***).

[7] Germania, Ungheria, Svezia, Regno Unito e Interreg.

Riquadro 6.2

Esempio di elementi probatori mancanti comprovanti l'ammissibilità dei partecipanti

In un progetto FSE+ attuato in 14 comuni della Svezia, il beneficiario (un consorzio di autorità pubbliche) ha offerto un'ampia gamma di misure di sostegno a gruppi di persone svantaggiate per migliorarne l'occupabilità. Tale sostegno poteva consistere in corsi di formazione professionale o sessioni di avviamento al lavoro basato su esigenze individuali. La partecipazione al progetto era limitata a 12 mesi.

Per essere ammissibile, la situazione di vita di un potenziale partecipante doveva essere valutata come "complessa". Per la maggior parte dei partecipanti inclusi nel campione, gli auditor della Corte non hanno ottenuto alcun elemento probatorio attestante la valutazione della loro situazione di vita, sotto forma di una consultazione dei servizi sociali o di una valutazione professionale effettuata prima della registrazione al progetto. Gli auditor della Corte hanno inoltre riscontrato che alcuni partecipanti sono rimasti nel programma per più di 12 mesi.

6.28. I criteri di ammissibilità non sono stabiliti solo nell'RDC, ma anche nelle convenzioni di sovvenzione redatte dalle autorità nazionali e approvate dalla Commissione. In alcuni casi, le autorità di gestione sono autorizzate a basare la valutazione dell'ammissibilità su un'autodichiarazione fornita dai destinatari senza disporre di una conferma indipendente attestante che tutti i requisiti sono effettivamente soddisfatti. La Corte ritiene che tale autodichiarazione non costituisca un elemento probatorio sufficiente su cui basare le proprie conclusioni di audit. In due casi non è stato possibile confermare il rispetto dei criteri di ammissibilità e di altri requisiti, in quanto le autorità di gestione hanno fatto affidamento esclusivamente sull'autodichiarazione dei beneficiari. In altri casi, gli auditor della Corte sono stati in grado di confermare le autodichiarazioni grazie ad altre fonti (ad esempio, i sistemi informativi nazionali e regionali) che ne hanno dimostrato l'ammissibilità, e pertanto non hanno segnalato alcun errore.

6.29. In tre casi, la Corte non ha potuto verificare l'impostazione della metodologia delle *opzioni semplificate in materia di costi* perché non erano disponibili documenti giustificativi (cfr. anche paragrafo ***6.38***).

Violazioni delle norme disciplinanti il mercato interno in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato

6.30. Durante l'audit delle procedure di *appalto pubblico*, la Corte verifica che queste siano conformi alle norme nazionali e dell'UE vigenti in materia di appalti pubblici, come richiesto dall'RDC. Le norme in materia di appalti pubblici sono destinate ad assicurare che il denaro pubblico sia speso *in maniera efficace*, *economica* ed *efficiente*, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

6.31. 64 operazioni del campione di spese in regime di gestione concorrente selezionato dalla Corte comportavano procedure di appalto. In 18 di queste, la Corte ha individuato casi di inosservanza delle norme UE o nazionali in materia di appalti pubblici in Cechia, Italia, Portogallo e Regno Unito e in progetti Interreg. La Corte ha quantificato 13 di questi casi conformemente alla propria metodologia (che differisce da quella precedente — paragrafi ***1.36*** e ***1.37***).

6.32. Un tipo di errore relativo agli appalti pubblici riscontrato si verifica quando le amministrazioni aggiudicatrici accettano che il contraente modifichi in misura sostanziale il contratto originario. Sebbene i contratti possano essere modificati, le direttive e le norme nazionali in materia di appalti pubblici devono essere rispettate. Il ***riquadro 6.3*** illustra un caso di inosservanza di tali norme. La Corte ha riscontrato errori simili in progetti attuati in Cechia, in Italia e nel Regno Unito, sia in regime di gestione concorrente che in regime di *gestione diretta*.

Riquadro 6.3

Esempio di modifica sostanziale di un contratto

In un progetto finanziato a titolo dell'FSE in Inghilterra il beneficiario, un istituto penitenziario, ha ricevuto una sovvenzione per preparare i detenuti a entrare nel mercato del lavoro dopo il rilascio. Il contratto per i relativi servizi di formazione è stato aggiudicato a un'impresa esterna mediante una procedura di appalto pubblico aperta. Detto contratto è stato firmato nel 2015 e copriva il periodo fino alla fine del 2020, con possibilità di proroga per 24 mesi.

Gli auditor della Corte hanno rilevato che nel 2018 il contratto è stato prorogato di altri 32 mesi e il suo valore è aumentato di oltre il 50 %. Il beneficiario ha firmato la modifica sapendo che la proroga di otto mesi non era in linea con le disposizioni del contratto iniziale. Il principale obiettivo del beneficiario era fare uso dei finanziamenti a titolo dell'FSE disponibili dopo il recesso del Regno Unito dall'UE.

Poiché ciò non incideva sull'attuazione del progetto originale, e la proroga oltre i 24 mesi non era necessaria ai fini del conseguimento degli obiettivi iniziali del progetto, non vi era una solida motivazione che giustificasse la modifica. La Corte ritiene che la modifica sostanziale del contratto senza l'avvio di una nuova procedura di appalto non sia conforme alla direttiva 2014/24/UE.

6.33. Gli auditor della Corte hanno anche rilevato altri tipi di errore nelle procedure di appalto pubblico (***riquadro 6.4***).

Riquadro 6.4

Esempio di barriere all'ingresso sul mercato che creano ostacoli ingiustificati alla concorrenza

Il progetto, attuato dall'autorità ferroviaria in Cechia, prevedeva l'installazione della componente a terra del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) su una tratta ferroviaria di 38 km. L'ETCS consente lo scambio di informazioni tra un'interfaccia di bordo nella cabina di guida e l'infrastruttura di terra, migliorando la sicurezza del traffico ferroviario. Nel 2011 è stato completato un progetto pilota e da allora tutti i contratti per l'attuazione dell'ETCS in Cechia sono stati aggiudicati a un'unica società responsabile dell'integrazione dell'ETCS nei sistemi nazionali di segnalamento ferroviario esistenti.

Per la selezione del contraente per il progetto di "progettazione e costruzione", l'autorità ferroviaria ha indetto una procedura di appalto aperta con un termine di 37 giorni per la presentazione delle offerte, appena al di sopra dei 30 giorni minimi richiesti dalla direttiva[8] applicabile. A giudizio della Corte, ciò non lascia abbastanza tempo ad altri potenziali offerenti di presentare una soluzione alternativa e compatibile al 100 %, data la complessità e la tempistica che essa implica.

Il capitolato d'oneri consentiva a potenziali offerenti di presentare una soluzione alternativa. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli tecnici che consentissero ai potenziali offerenti di valutare se fossero in grado o meno di soddisfare i requisiti di compatibilità con il sistema ETCS esistente e non vi era alcun obbligo giuridico per il fornitore allora incaricato di condividere informazioni sulla soluzione in uso.

Non divulgando i requisiti tecnici nel capitolato d'oneri, il beneficiario ha impedito l'accesso alla procedura di appalto in condizioni di parità. Inoltre, la Corte ha riscontrato che il completamento della procedura di approvazione per qualsiasi nuovo prodotto o soluzione tecnica conforme alle norme esistenti avrebbe richiesto almeno 120 giorni. In pratica, non era tecnicamente fattibile per offerenti diversi dalla società storica presentare un'offerta conforme entro il termine stabilito. La Corte ha concluso che ciò costituiva una barriera all'ingresso nel mercato che creava ostacoli ingiustificati alla concorrenza, il che non è in linea con le direttive dell'UE in materia.

Una situazione simile è stata osservata in altri due progetti ferroviari in Cechia.

[8] Articoli 45-49, della direttiva 2014/25/UE.

6.34. Il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato è fondamentale nell'attuazione dei programmi finanziati dall'UE, in quanto garantisce che il sostegno pubblico concesso non provochi una distorsione degli scambi commerciali tra gli Stati membri. Gli aiuti di Stato, a meno che non siano inferiori alla soglia stabilita dalla normativa[9], sono in linea di principio incompatibili con il corretto funzionamento del mercato interno. Vi sono tuttavia eccezioni a tale regola, in particolare se il progetto rientra nell'ambito di applicazione del *regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC)*[10].

6.35. In uno dei progetti Interreg sottoposti ad audit, la Corte ha riscontrato che gli aiuti erano concessi a un tasso superiore a quello previsto dall'RGEC. Sebbene si tratti di un errore, la Corte non lo ha quantificato in quanto non incideva sull'ammissibilità delle spese dichiarate. Gli auditor della Corte hanno rilevato altri due casi di mancato rispetto dell'RGEC che non sono stati quantificati, uno in Germania e uno in Francia.

6.36. In un altro programma Interreg sottoposto a audit, la Corte ha individuato un esempio di buona pratica. L'autorità di gestione aveva redatto una lista di controllo completa indicante tutti i requisiti applicabili in materia di aiuti di Stato ed effettuato controlli a tutti i livelli, anche sui beneficiari che ricevono finanziamenti dell'UE e sui destinatari finali che beneficiano di attività finanziate dall'UE. L'autorità di gestione ha valutato il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato non una volta sola, ma durante tutta la durata del progetto, in occasione di ogni modifica della convenzione di sovvenzione. Ciò ha garantito il costante rispetto delle norme.

Opzioni semplificate in materia di costi

6.37. Nella politica di coesione, le opzioni semplificate in materia di costi (OSC) sono state introdotte come importante misura di semplificazione. Alcune di esse sono elaborate dalle autorità di gestione e possono semplificare le procedure per i beneficiari. Le norme dell'UE impongono che la metodologia alla base delle OSC faccia sì che siano giuste, eque e verificabili. Tuttavia, quando le norme non sono stabilite o applicate correttamente, possono verificarsi errori, che possono essere sistematici in quanto un'unica OSC può applicarsi a molte operazioni.

---

[9] Regolamenti (UE) n.1407/2013 e 2023/2831della Commissione relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

[10] Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.

6.38. I beneficiari si sono avvalsi di OSC per dichiarare i costi di 65 operazioni del campione della Corte, (52 %), applicando importi forfettari, *tabelle standard di costi unitari* o una combinazione di entrambi. In cinque operazioni FSE+ in cui sono state utilizzate le OSC, gli auditor della Corte non hanno potuto confermare la base per il tasso forfettario o il costo unitario utilizzato (***riquadro 6.5***), oppure hanno riscontrato che non era aggiornata. In due di questi casi, hanno rilevato che era stata introdotta un'inutile complessità quando le autorità di gestione sceglievano di creare le proprie OSC anziché utilizzare quelle standard previste dall'RDC. In un caso gli auditor hanno inoltre riscontrato un'applicazione non corretta delle tabelle standard di costi unitari. In tutti e cinque i casi gli auditor della Corte hanno quantificato la differenza tra le spese dichiarate, che non è stato possibile confermare, e le OSC definite nei regolamenti oppure, in alternativa, la migliore approssimazione del valore dei costi ipotizzato. In 10 delle 65 operazioni in cui sono state utilizzate OSC, la Corte ha riscontrato errori nei *costi diretti* o nelle unità su cui si basavano le OSC.

Riquadro 6.5

Esempio di metodo di calcolo di una OSC non verificabile

In un progetto FSE attuato nell'ambito di un programma regionale 2014-2020 in Germania destinato a sostenere i disoccupati, la sovvenzione è stata calcolata moltiplicando il numero di partecipanti per un importo fisso prestabilito per partecipante al mese. Le autorità nazionali hanno spiegato che tale importo fisso (costo unitario) era stato stabilito sulla base di serie di dati storici per progetti simili del periodo di programmazione precedente. Tuttavia, i documenti sottostanti non erano più disponibili, per cui non è stato possibile verificare la base del costo unitario.

La Corte ha riscontrato una situazione analoga in quattro progetti FSE+ del periodo 2021-2027: due in un programma tedesco e due in un programma italiano. Nei casi tedeschi, i beneficiari hanno applicato un tasso forfettario per coprire i *costi indiretti* del progetto. Il calcolo di tale tasso forfettario era in parte basato su tassi storici, uno dei quali non ha potuto essere verificato a causa di serie di dati mancanti.

Nei due casi in Italia, un tasso forfettario per i costi indiretti era basato su uno studio del 2007 di enti di formazione nella regione. Nel 2009 la Commissione ha approvato tale tasso forfettario nonostante i dati sottostanti non fossero stati verificati e, al momento dell'audit della Corte, tale studio non era stato aggiornato. Poiché il metodo di calcolo si basava su dati finanziari incompleti, gli auditor della Corte non hanno potuto verificare che soddisfacesse i requisiti dell'RDC.

Resilienza e valori — gestione da parte della Commissione

6.39. Questa sezione del capitolo illustra le constatazioni della Corte in merito alle spese gestite direttamente o indirettamente dalla Commissione. La Corte ha quantificato quattro errori in casi in cui la Commissione ha sostenuto direttamente progetti attraverso l'*Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA)*, l'*Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA)* e la direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione (DG EMPL) della Commissione europea. La Corte ha quantificato un altro errore in un'azione finanziata nell'ambito di Erasmus+. Nella ***figura 6.6*** si tiene conto del contributo di questi errori. Il ***riquadro 6.6*** descrive un altro progetto Erasmus+ in cui il coordinatore del fondo ha trattenuto ingiustificatamente dei finanziamenti.

Riquadro 6.6

Esempio di un coordinatore del progetto che ha trattenuto il doppio della propria quota di finanziamenti iniziale

Nell'ambito di un progetto Erasmus+ gestito dall'EACEA, un consorzio di quattro club sportivi, ha ricevuto un importo fisso ("*importo forfettario*") per organizzare corsi di ginnastica in case di cura, sviluppare un programma di esercizi per gli anziani e fornire formazione al personale. La ripartizione della sovvenzione tra i quattro partner era chiaramente indicata nella convenzione di sovvenzione. Tuttavia, il club che fungeva da coordinatore del progetto ha firmato accordi di partenariato con gli altri tre partner per importi inferiori a quelli assegnati in origine mentre le responsabilità e il carico di lavoro restavano immutati. Alla fine ha trattenuto il 71 % della sovvenzione, percentuale notevolmente superiore alla quota attribuita inizialmente. Inoltre, la ripartizione rivista non era formalizzata mediante una modifica, nonostante ciò fosse esplicitamente richiesto dalla convenzione di sovvenzione.

Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance

Valutazione eseguita dalla Commissione per il 2025

I sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri non hanno funzionato bene per alcuni programmi

6.40. Nelle sue relazioni annuali di attività (RAA), la Commissione indica se le procedure di controllo in atto forniscono una ragionevole garanzia della legittimità e regolarità delle spese. Nelle RAA 2025, la Commissione aveva concluso che i sistemi di gestione e di controllo a livello degli Stati membri (autorità di gestione/organismi intermedi e autorità di audit) o non funzionavano adeguatamente o erano in parte inficiati da carenze per 72 dei 617 programmi gestiti dalla DG REGIO e per 41 dei 384 programmi gestiti dalla DG EMPL. Questi programmi riguardano entrambi i periodi di programmazione 2014-2020 e 2021-2027. Di conseguenza, la Commissione aveva formulato *riserve* nelle dichiarazioni di affidabilità del 2025 relative alla maggior parte di tali programmi.

6.41. Alla luce delle risultanze degli audit della Commissione e delle constatazioni della Corte, quest'ultima concorda con la conclusione della Commissione secondo cui i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri non hanno funzionato adeguatamente per alcuni programmi.

Livello rilevante di spese irregolari nei conti accettati

6.42. Nelle sue RAA, la Commissione valuta i singoli tassi errore comunicati dagli Stati membri, le risultanze del proprio lavoro sulla regolarità e altre informazioni disponibili, quali le risultanze degli audit espletati dalla Corte. Utilizza tali dati per stimare il *rischio al pagamento* e indica tale tasso di errore sotto forma di *indicatore chiave di performance (ICP)* per la *legittimità e regolarità*. Per il 2025 questo indicatore riguarda solo i programmi del periodo 2014-2020. La Commissione fornisce inoltre una stima del probabile rischio alla chiusura, che tiene conto delle *rettifiche finanziarie* che prevede di apportare a seguito dei propri futuri audit sulla legittimità e regolarità nonché di quelli della Corte dei conti europea.

6.43. Il rischio al pagamento è la migliore stima conservativa operata dalla Commissione dell'importo delle spese effettuate nel corso dell'esercizio che non erano legittime e regolari al momento dell'esecuzione del pagamento, alcune delle quali dovrebbero essere individuate e corrette negli anni successivi. La Commissione stima un tasso massimo con l'intenzione affrontare il rischio di errore al di fuori del campione di operazioni nei programmi su cui si basano i tassi di errore, nonché qualsiasi rischio aggiuntivo individuato dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea.

6.44. Per l'esercizio contabile 2023/2024, la DG REGIO ha comunicato un rischio al pagamento per i programmi del periodo 2014-2020 in regime di gestione concorrente pari al 2,1 % (2,5 % per l'esercizio 2022/2023). Il tasso massimo di errore è stato stimato al 3,1 % (3,6 % per il 2022/2023). Il tasso di errore calcolato dalla DG EMPL era lo stesso dell'anno precedente, pari al 2,2 %, con un tasso di errore massimo del 3,2 % (3,0 % per l'esercizio contabile precedente).

6.45. Solo un terzo circa dei programmi del periodo 2021-2027 ha presentato i propri conti nel 2025. Per questo motivo la Commissione ha deciso di stimare il rischio al pagamento per questi programmi al 2 % e non lo ha incluso nel calcolo dell'ICP. La Corte ha rilevato che la Commissione ha espresso riserve per alcuni di questi programmi.

6.46. Il rischio al pagamento stimato dalla Commissione nelle RAA 2025 per la coesione era ben al di sotto del *livello di errore stimato dalla Corte* (paragrafo ***6.18***). La Commissione ha calcolato in via eccezionale gli ICP per tale anno utilizzando i tassi di errore comunicati dagli Stati membri, sui quali ha effettuato solo controlli documentali. La Commissione ha ritenuto infatti che il numero di conti definitivi presentati nel 2024 fosse troppo basso per calcolare in modo affidabile il tasso di errore confermato. La Commissione analizzerà ulteriormente tali tassi di errore per programma nei suoi audit *ex post* (2026 e oltre) e questi potrebbero aumentare una volta che saranno noti i risultati di tali controlli.

6.47. Nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento (AMPR), la Commissione indica un rischio globale in sede di pagamento per i fondi della politica di coesione. Ciò si basa in primo luogo sui valori indicati dalla DG REGIO e DG EMPL e copre entrambi i periodi di programmazione. Nel 2025 il tasso di errore combinato si è mantenuto rilevante, nell'intervallo compreso tra il 2,0 % e il 2,7 %, e rappresenta una diminuzione rispetto alla stima per il 2024 (che si collocava in un intervallo compreso tra il 2,3 % e il 3,2 %). La Commissione spiega che tale diminuzione è principalmente dovuta alla percentuale significativamente maggiore della spesa relativa al periodo di programmazione 2021-2027 eseguita nel 2025 (80,5 % del totale della spesa per la coesione, a fronte del 15,3 % nel 2024), alla quale la Commissione ha applicato un tasso forfettario del 2 % (paragrafo ***6.45***).

6.48. Per la rubrica 2 del QFP, la Commissione ha stimato il rischio al pagamento al 2,3 % (2,9 % per il 2024). Il tasso si mantiene pertanto rilevante, seppur al di sotto dell'intervallo di errore calcolato dagli auditor della Corte per tale rubrica in esito al proprio audit (paragrafo ***6.18***).

6.49. La differenza intrinseca tra il tasso di errore calcolato della Corte e quello calcolato dalla Commissione è spiegata nel ***capitolo 1*** (paragrafi ***1.41***-***1.44***). Nelle RAA, la Commissione sottolinea le differenze tra le modalità di calcolo dei due tassi di errore. Specifica che, in linea con gli obblighi previsti dal trattato, la Corte segnala errori relativi a violazioni delle norme applicabili. Invece la Commissione e le autorità nazionali di audit si limitano a quantificare le irregolarità che possono condurre all'applicazione di rettifiche finanziarie conformemente all'RDC. Inoltre, il tasso di errore calcolato dalla Corte per il 2025 è basato sull'audit delle operazioni di entrambi i periodi di programmazione, mentre la DG REGIO e la DG EMPL basano gli ICP comunicati nelle proprie RAA solo sul periodo 2014-2020.

Valutazione del basso rischio per i programmi Interreg — non confermata dalle constatazioni della Corte

6.50. I programmi Interreg mirano a promuovere la cooperazione tra le regioni di tutta l'UE. Poiché coinvolgono più di un paese, la loro gestione è soggetta a fattori di rischio diversi rispetto ad altri programmi in regime di gestione concorrente. Nel 2025 la Commissione ha stimato che il tasso di errore nei programmi Interreg fosse inferiore all'1 %. Ritiene che tali programmi siano a basso rischio e raggruppa tutti i programmi per costituire un unico campione di audit. Questo approccio è stato introdotto come misura di semplificazione per ridurre l'onere complessivo dell'audit. Tuttavia, la Corte ha osservato che, nella propria RAA 2025, la DG REGIO aveva incluso una riserva riguardante tre programmi Interreg.

6.51. La composizione atipica del campione della Corte (paragrafo ***6.15***) per il 2025 ha fatto sì che la Corte abbia sottoposto ad audit un numero (12) di progetti Interreg superiore al solito. Ad esempio, nel campione della Corte per il 2024 non ve ne era alcuno. La Corte ha potuto così acquisire maggiori informazioni su questo settore. La Corte segnala sette casi di non conformità, di cui cinque sono stati quantificati. Di conseguenza, la Corte non conferma la valutazione dei rischi effettuata dalla Commissione.

Chiusura dei programmi 2014-2020

6.52. Alla fine di maggio 2025, termine originariamente stabilito per la chiusura dei programmi 2014-2020 (prima dell'entrata in vigore del regolamento STEP), la Commissione aveva accettato gli ultimi conti e le relazioni finali di attuazione per 93 programmi. Per i restanti 348 programmi, gli Stati membri si sono avvalsi della proroga del termine per la presentazione concessa nel regolamento STEP (paragrafo ***6.14***).

6.53. Per poter chiudere i programmi, la Commissione procede ad un esame documentale dei *pacchetti di affidabilità* finali che riceve dalle autorità nazionali alla fine del periodo di programmazione. Esamina quindi le informazioni presentate, esegue una valutazione delle relazioni finali di attuazione e successivamente include nei conti i saldi finali. Successivamente, la Commissione invia lettere di chiusura agli Stati membri, indicando però che tali programmi possono comunque essere soggetti a ulteriori controlli di legittimità e regolarità, che possono continuare fino a quando non saranno stati affrontati tutti i problemi.

6.54. La Corte ha osservato che la Commissione può iscrivere nei conti i saldi finali per i programmi senza aver effettuato rettifiche finanziarie per ovviare agli errori già individuati. Nel campione di 16 programmi del periodo di programmazione 2014-2020, la Corte ha individuato tre casi in cui erano pendenti constatazioni relative ad audit che la Corte aveva completato, ma per i quali la Commissione non aveva ancora chiuso le procedure di legittimità e regolarità. In quanto tali, i conti definitivi accettati dalla Commissione sono ancora soggetti a potenziali rettifiche.

6.55. Nelle RAA 2025, la Commissione ha comunicato di aver chiuso "completamente" 21 programmi gestiti dalla DG REGIO e 13 programmi gestiti dalla DG EMPL. Ciò significa che la stragrande maggioranza dei programmi deve ancora essere "completamente" chiusa. La chiusura "completa" si ha quando il *tasso di errore residuo* stimato è inferiore al 2 % e le autorità nazionali hanno adeguatamente posto rimedio a tutte le irregolarità individuate.

Periodo di programmazione 2021-2027

6.56. Per il periodo di programmazione 2021-2027, l'attuazione avanza più lentamente rispetto a quanto inizialmente previsto. Il lento *assorbimento* di cui al paragrafo ***2.17*** potrebbe comportare un'ulteriore pressione sugli Stati membri affinché spendano i fondi a loro disposizione dato che si avvicina la fine del periodo di programmazione e potrebbe ridurre l'efficacia dei controlli eseguiti dalle autorità di gestione e di audit. Nel settembre 2025 sono entrati in vigore due nuovi regolamenti che modificano i regolamenti FESR/FC e FSE+[11], che consentono di prorogare il periodo di ammissibilità fino al 31 dicembre 2030 a determinate condizioni.

6.57. L'RDC per il periodo di programmazione 2021-2027 (articolo 73, paragrafo 2) stabilisce requisiti più espliciti per gli Stati membri per quanto riguarda la selezione dei progetti da finanziare. Tra questi figurano la valutazione del contributo atteso dai progetti per il conseguimento degli obiettivi del programma, i risultati attesi e la conformità ai requisiti giuridici e ai princìpi orizzontali applicabili (ad esempio, l'impatto ambientale e la verifica che i progetti siano a prova di clima). Per i 14 programmi del periodo di programmazione 2021-2027 inclusi nel campione, la Corte ha valutato in che modo le autorità di gestione avevano verificato il rispetto di tali requisiti per i progetti. In sei casi, la Corte ha individuato debolezze nella qualità delle valutazioni delle autorità di gestione.

[11] Regolamento (UE) 2025/1914 e regolamento (UE) 2025/1913.

6.58. Le autorità di gestione sono tenute a effettuare “verifiche di gestione” prima di presentare i conti. Per il periodo di programmazione 2021-2027, l’RDC prevede che tali verifiche siano eseguite in base ad un’analisi dei rischi e proporzionate ai rischi individuati. Nelle RAA la Commissione ha comunicato che, per la maggior parte dei programmi, le autorità di gestione hanno eseguito, in tutto o in parte, controlli basati sul rischio. Tuttavia, l’applicazione di un approccio basato sul rischio comporta ancora controlli al 100 % in alcuni casi. L’audit espletato dalla Corte sui programmi 2021-2027 conferma queste informazioni fornite dalla Commissione.

Conclusione e raccomandazioni

Conclusione

6.59. Il livello di errore complessivo stimato dalla Corte per la rubrica “Coesione, resilienza e valori” del QFP per l’esercizio finanziario 2025 è del 6,6 % (paragrafo ***6.18***).

6.60. Dal lavoro della Corte emerge che il sistema di gestione e di controllo in vigore non sempre previene né individua e corregge gli errori nelle spese dichiarate. I costi e i progetti non ammissibili restano il tipo di errore più comune (paragrafi ***6.23***-***6.25***).

Raccomandazioni

6.61. L’***allegato 6.2*** illustra l’esito dell’esame del seguito dato a sei raccomandazioni formulate dalla Corte nella relazione annuale sull’esercizio finanziario 2022. La Corte ha constatato che la Commissione ne aveva attuata una integralmente, due per la maggior parte degli aspetti e tre per alcuni aspetti. La Corte ha inoltre verificato il seguito dato a cinque raccomandazioni formulate nelle relazioni annuali sugli esercizi 2023 e 2024, la cui attuazione era prevista entro la fine del 2025. La Corte ha altresì valutato nuovamente il seguito dato alle raccomandazioni formulate nelle relazioni annuali sugli esercizi 2017, 2020 e 2021 che non erano ancora state pienamente attuate al momento della relazione annuale 2024, ma che restano pertinenti. Di queste, una era stata respinta e sette erano state accettate ma non sono ancora state integralmente attuate.

6.62. Sulla base di quanto constatato e concluso per l’esercizio 2025, la Corte raccomanda quanto segue.

Raccomandazione 6.1 – Migliorare la scelta e la giustificazione delle opzioni semplificate in materia di costi

La Commissione dovrebbe:

a) promuovere presso le autorità di gestione il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi standardizzate di cui al regolamento recante disposizioni comuni e ai regolamenti specifici per ciascun fondo;

b) ribadire alle autorità di gestione l'obbligo di conservare la documentazione a giustificazione delle opzioni semplificate in materia di costi che rimangono in vigore dai precedenti periodi di programmazione e aggiornarla adeguatamente;

c) sostenere ulteriormente gli Stati membri affinché aumentino le proprie conoscenze riguardo alle opzioni semplificate in materia di costi incoraggiando la condivisione di buone pratiche tra le autorità di gestione per quanto riguarda l'impostazione e l'applicazione di tali opzioni e prestando al contempo particolare attenzione a ridurre al minimo la complessità per i beneficiari e i destinatari finali.

Termine di attuazione: fine 2027.

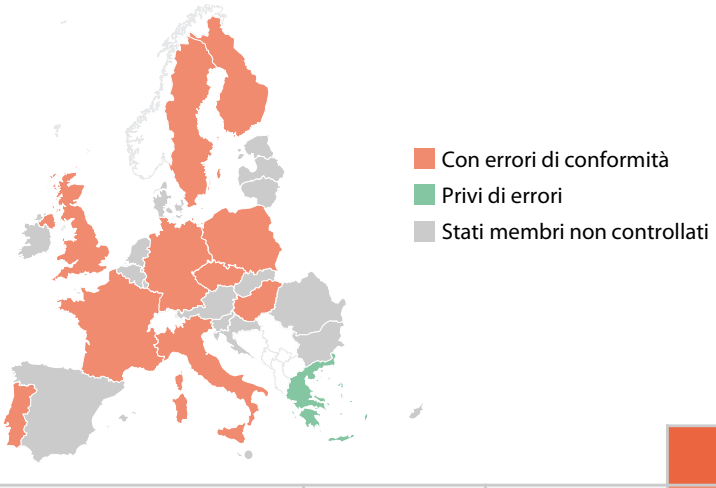
Raccomandazione 6.2 – Aggiornare la valutazione dei rischi per i programmi Interreg

La Commissione dovrebbe valutare, e aggiornare ove necessario, la propria valutazione dei rischi per i programmi Interreg, tenendo conto degli errori rilevati quest'anno dalla Corte e delle risultanze del suo lavoro di audit, per poi agire di conseguenza.

Termine di attuazione: fine 2027.

Allegati

Allegato 6.1 – Campione di operazioni in regime di gestione concorrente esaminato dalla Corte ed errori di conformità nel 2025



Stato membro (*)	Contributo dell'UE *(milioni di euro)*	Operazioni controllate	Errori di conformità	
			Quantificati	Non quantificati
Cechia	1 672	16	6	5
Regno Unito	1 601	21	6	4
Germania	1 159	16	10	5
Ungheria	838	9	9	-
Grecia	598	8	-	-
Interreg (**)	598	12	5	2
Italia	564	9	5	8
Polonia	551	11	1	-
Svezia	374	9	2	-
Francia	222	8	2	4
Finlandia	210	4	1	1
Estonia	113	--	-	-
Lituania	64	--	-	-
Bulgaria	57	--	-	-
Spagna	47	--	-	-
Portogallo	46	1	1	-
Slovacchia	30	--	-	-
Romania	27	--	-	-
Cipro	20	--	-	-
Lettonia	11	--	-	-
Slovenia	10	--	-	-
Austria	2	--	-	-
Lussemburgo	2	--	-	-
Malta	0,9	--	-	-
Belgio	0,7	--	-	-
Irlanda	0,4	--	-	-
Croazia	0	--	-	-
Danimarca	0	--	-	-
Paesi Bassi	0	--	-	-
TOTALE	**8 817,2**	**124**	**48**	**29**

(*) Il campione della Corte non è concepito per giungere a conclusioni a livello di ciascuno Stato membro separatamente.
(**) Interreg VI-B Mare del Nord (Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi e Svezia), Interreg V-A Francia-Regno Unito e Interreg V-A Belgio-Paesi Bassi. Tali contributi non sono inclusi in questa illustrazione.

Fonte: Corte dei conti europea.

Allegato 6.2 – Seguito dato a precedenti raccomandazioni

Grado di accettazione: accettata; parzialmente accettata; respinta; nessuna informazione.

Grado di attuazione: integralmente; per la maggior parte degli aspetti; per alcuni aspetti; non attuata; è impossibile pronunciarsi o raccomandazione non più pertinente.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Valutazione della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Grado di attuazione	Osservazioni
2017	La Corte raccomanda alla Commissione di: **Raccomandazione 1:** provvedere affinché le disposizioni in materia di audit per gli strumenti finanziari gestiti dal *FEI* siano adeguate a livello degli *intermediari finanziari*. Quando la BEI e/o il FEI ricorrono a procedure concordate con revisori esterni, la Commissione dovrebbe definire le condizioni minime di tali contratti in considerazione dell'esigenza di fornire garanzie, sancendo in particolare l'obbligo di un'attività di audit sufficiente a livello di Stato membro. (Termine di attuazione: immediato).			Il *regolamento omnibus* ha introdotto un nuovo requisito che impone alle autorità di audit di effettuare verifiche dei sistemi e degli interventi sugli strumenti finanziari a livello degli intermediari finanziari, includendo gli strumenti finanziari gestiti dal *gruppo BEI* ma escludendo i programmi dell'*iniziativa per le PMI* istituiti prima del 2 agosto 2018. Questo aspetto resta pertinente. Dagli audit espletati dalla Corte nel 2020 e nel 2022 (iniziativa per le PMI in Spagna) è emerso che tali controlli a livello degli intermediari finanziari non erano ancora stati effettuati in modo uniforme. Non sono stati forniti nuovi elementi che dimostrino che tale situazione è stata corretta nel 2025.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Valutazione della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Grado di attuazione	Osservazioni
2020	La Corte raccomanda alla Commissione di: **Raccomandazione 5.2 – Tenere traccia del rischio di *frode* negli audit delle operazioni svolti dalle autorità di audit** Incoraggiare esplicitamente le autorità di audit a introdurre domande specifiche in merito ai rischi di frode nelle proprie liste di controllo e documentare le azioni intraprese per ovviare a tali rischi rilevati nel corso di un audit. Le autorità di audit dovrebbero lavorare in collaborazione con i servizi di coordinamento antifrode (AFCOS) nazionali e tenere conto dei casi di frode presunta o accertata segnalati alla Commissione tramite il sistema di gestione delle irregolarità (IMS). Si rimanda anche alle raccomandazioni formulate dalla Corte nella relazione speciale 06/2019. (Termine di attuazione: giugno 2022).			

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Valutazione della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Grado di attuazione	Osservazioni
2021	**Raccomandazione 5.2 – Contributo dei regimi nazionali al conseguimento degli obiettivi dell'FSE** Far sì che, quando i programmi operativi sono basati su regimi nazionali esistenti, l'operazione attuata contribuisca in modo efficace al conseguimento degli obiettivi del programma, tenendo conto in particolare della situazione rilevata per l'esercizio in esame in relazione ai *partecipanti al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET)* nei programmi operativi FSE/IOG spagnoli. (Termine di attuazione: novembre 2022).			La Commissione aveva adottato misure in relazione al caso spagnolo al quale si fa riferimento nella raccomandazione. Tuttavia, non ha affrontato la questione del modo in cui le operazioni finanziate mediante programmi basati su regimi nazionali esistenti contribuiscono efficacemente agli obiettivi del programma.
	Raccomandazione 5.4 – Rispetto, da parte dei produttori, degli accordi preliminari di acquisto per i vaccini contro la COVID-19 Verificare che i produttori di vaccini contro la COVID-19 rispettino i termini degli accordi preliminari di acquisto, in particolare per quanto riguarda le stime dei costi di produzione, l'uso dei finanziamenti anticipati e, ove applicabile, le clausole relative all'assenza di margini di profitto, e adottare se necessario azioni correttive. (Termine di attuazione: dicembre 2025).			La Commissione ha adottato alcune misure e sta attualmente esaminando eventuali ulteriori azioni alla luce dei suoi recenti audit.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Valutazione della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Grado di attuazione	Osservazioni
2022	**Raccomandazione 6.1 – Misure di attenuazione degli errori ricorrenti** Rafforzare le misure concepite per correggere gli errori ricorrenti, in particolare in relazione a costi e progetti non ammissibili, far sì che i propri lavori di audit coprano in maniera sufficiente tutte le autorità di audit e diffondere i risultati al fine di ridurre le spese irregolari e il loro impatto. (Termine di attuazione: dicembre 2025).			La Commissione ha elaborato un piano d'azione, ma la Corte rileva lacune nell'attuazione e nella copertura.
	Raccomandazione 6.2 – Notifiche dei *grandi progetti* Verificare, al momento della chiusura dei programmi del periodo 2014-2020, che siano state accettate solo le spese connesse ai grandi progetti notificati, tenendo conto in particolare della situazione rilevata quest'anno. (Termine di attuazione: al più tardi entro marzo 2025).			A causa della proroga delle procedure di chiusura, i programmi maggiormente interessati dal problema saranno sottoposti ad audit solo nell'ambito della DAS 2026. Di conseguenza, la Corte non è ancora in grado di valutare appieno se la raccomandazione sia stata attuata in tutti i suoi aspetti, in particolare se si sia tenuto correttamente conto delle situazioni evidenziate nel riquadro 6.2 della relazione annuale sull'esercizio 2022.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Valutazione della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Grado di attuazione	Osservazioni
	Raccomandazione 6.4 – Controlli mirati sulle rettifiche finanziarie per le operazioni pluriennali durante la chiusura Effettuare controlli mirati specifici nel quadro dei propri audit di chiusura del periodo 2014-2020, al fine di accertare che gli Stati membri abbiano applicato le rettifiche finanziarie necessarie agli errori rilevati in un dato esercizio contabile aventi anche un'incidenza sulle spese di altri periodi contabili. (Termine di attuazione: da febbraio 2025 fino alla chiusura di tutti i PO del periodo 2014-2020).			La Commissione ha introdotto alcune iniziative, in particolare audit tematici e procedure di monitoraggio della chiusura, e ha comunicato alla Corte di prestare particolare attenzione a questo aspetto. La Corte continuerà a seguire i progressi al riguardo.
	Raccomandazione 6.5 – Attendibilità delle autodichiarazioni Far sì che le autorità di audit dispongano di metodi adeguati per verificare la validità e l'attendibilità delle autodichiarazioni e condividere le buone pratiche, tenendo conto in particolare della situazione rilevata quest'anno. (Termine di attuazione: dicembre 2023).			La Commissione ha adottato misure al riguardo e prevede di condividere un maggior numero di esempi di buone pratiche. Tuttavia, nell'audit del 2025, la Corte ha individuato quattro casi per i quali ha ritenuto che l'autodichiarazione non fosse una prova adeguata dell'ammissibilità dei partecipanti.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Valutazione della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Grado di attuazione	Osservazioni
	Raccomandazione 6.6 – Migliorare la sensibilizzazione ai rischi di frode, al fine di aumentare l'efficacia della segnalazione dei casi di presunta frode Pianificare e attuare audit tematici mirati sulla sensibilizzazione delle autorità di gestione e sull'uso di strumenti di estrazione dei dati e di valutazione del rischio per i programmi del periodo 2021-2027. (Termine di attuazione: per la raccomandazione 6.6, lettera a), entro dicembre 2025 […]).			
	Raccomandazione 6.7 – Introduzione di uno strumento di estrazione di dati e di valutazione del rischio Anticipare la data di introduzione dello strumento informatico unico integrato per l'estrazione di dati e la valutazione del rischio dal 2028 al 2025, il primo anno in cui un importo significativo di spesa per il periodo 2021-2027 dovrebbe essere dichiarato. Nel frattempo, far sì che l'OLAF, l'EPPO e la Corte dei conti europea abbiano accesso ad *Arachne*. (Termine di attuazione: dicembre 2025).			La Commissione ha concesso l'accesso alla Corte, all'EPPO e all'OLAF solo "caso per caso". La Corte ribadisce che ciò non è sufficiente affinché essa possa svolgere il proprio lavoro in modo efficiente. La Commissione non ha accettato la raccomandazione di anticipare la data di introduzione dello strumento integrato.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Valutazione della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Grado di attuazione	Osservazioni
2023	**Raccomandazione 6.1 – Dar seguito alle debolezze nei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri** a) Dare tempestivamente seguito a tutte le debolezze dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri individuate e segnalate nel contesto dell'audit sulla dichiarazione di affidabilità per il periodo 2014-2020. b) Individuare, congiuntamente alle autorità di audit, i principali insegnamenti tratti dal follow-up di cui alla lettera a) e applicarli alle disposizioni fissate per il periodo 2021-2027, e comunicare le azioni necessarie e le buone pratiche corrispondenti alle autorità responsabili dei programmi negli Stati membri. (Termine di attuazione: dicembre 2025).			La Commissione ha migliorato il monitoraggio e l'analisi delle cause profonde degli errori, ma vi sono lacune per quanto riguarda l'attuazione e la copertura.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Valutazione della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Grado di attuazione	Osservazioni
	Raccomandazione 6.2 – Trattamento armonizzato degli errori relativi agli appalti pubblici in gestione diretta e in gestione concorrente Stabilire un trattamento armonizzato delle irregolarità in materia di appalti pubblici per i progetti finanziati in regime di gestione diretta e di gestione concorrente, quali i progetti finanziati sia dall'*MCE* che dal FESR. Le irregolarità derivanti dalla violazione delle stesse disposizioni giuridiche dovrebbero dar luogo alla stessa valutazione e allo stesso tasso di rettifica. (Termine di attuazione: dicembre 2024).			

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Valutazione della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Grado di attuazione	Osservazioni
	Raccomandazione 6.3 – Ovviare ai rischi finanziari verificando al contempo il conseguimento degli obiettivi di performance Far sì che gli Stati membri istituiscano un processo per verificare sistematicamente l'adempimento degli obblighi contrattuali dopo il pagamento, in virtù dei quali il beneficiario si è impegnato a conseguire valori-obiettivo per gli indicatori di performance connessi alle azioni realizzate dopo l'attuazione del progetto. (Termine di attuazione: al momento della presentazione dei documenti di chiusura dei PO da parte degli Stati membri, ed al più tardi entro marzo 2026).			La Corte prende atto del fatto che la Commissione ha intrapreso azioni in tele ambito, compresi gli audit tematici, e sta attuando la raccomandazione.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Valutazione della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Grado di attuazione	Osservazioni
	Raccomandazione 6.4 – Assicurare una solida preparazione prima della chiusura del periodo 2014-2020 Elaborare procedure di chiusura dettagliate che affrontino i rischi segnalati nelle relazioni annuali della Corte: a) istituendo un sistema di monitoraggio delle chiusure che consenta di tracciare lo stato di avanzamento di tutti i PO del periodo 2014-2020, gli importi effettivamente chiusi nel corso dell'anno e, cumulativamente, gli importi ancora da liquidare e le azioni in attesa di chiusura; b) comunicando tali informazioni nelle RAA. Tali informazioni sulle chiusure del periodo 2014-2020 dovrebbero riguardare anche il *disimpegno* dei fondi non ancora liquidati nei conti della Commissione. (Termine di attuazione: giugno 2025).			La Commissione ha presentato la relazione Launchpad che offre una panoramica del monitoraggio della chiusura 2014-2020 e prevede di prestare maggiore attenzione a questo aspetto in futuro. La Corte continuerà a seguire i progressi al riguardo.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Valutazione della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Grado di attuazione	Osservazioni
2024	**Raccomandazione 6.2 – Ripetere le verifiche dopo l'applicazione dei tassi forfettari** In caso di debolezze sistematiche individuate nei programmi (operativi) e dell'applicazione conseguente di un tasso forfettario, far sì che le autorità dello Stato membro non utilizzino il meccanismo di rettifica forfettaria per sottrarsi alla loro responsabilità di verificare l'ammissibilità della spesa prima di dichiararla alla Commissione e procedano ai singoli recuperi ove necessario. (Termine di attuazione: fine 2025).			La Commissione ha introdotto una nuova sezione nella lista di controllo DAC per il requisito fondamentale 13 relativo agli audit delle operazioni. La Corte continuerà a seguire i progressi al riguardo.

Fonte: Corte dei conti europea.

Capitolo 7

Risorse naturali e ambiente

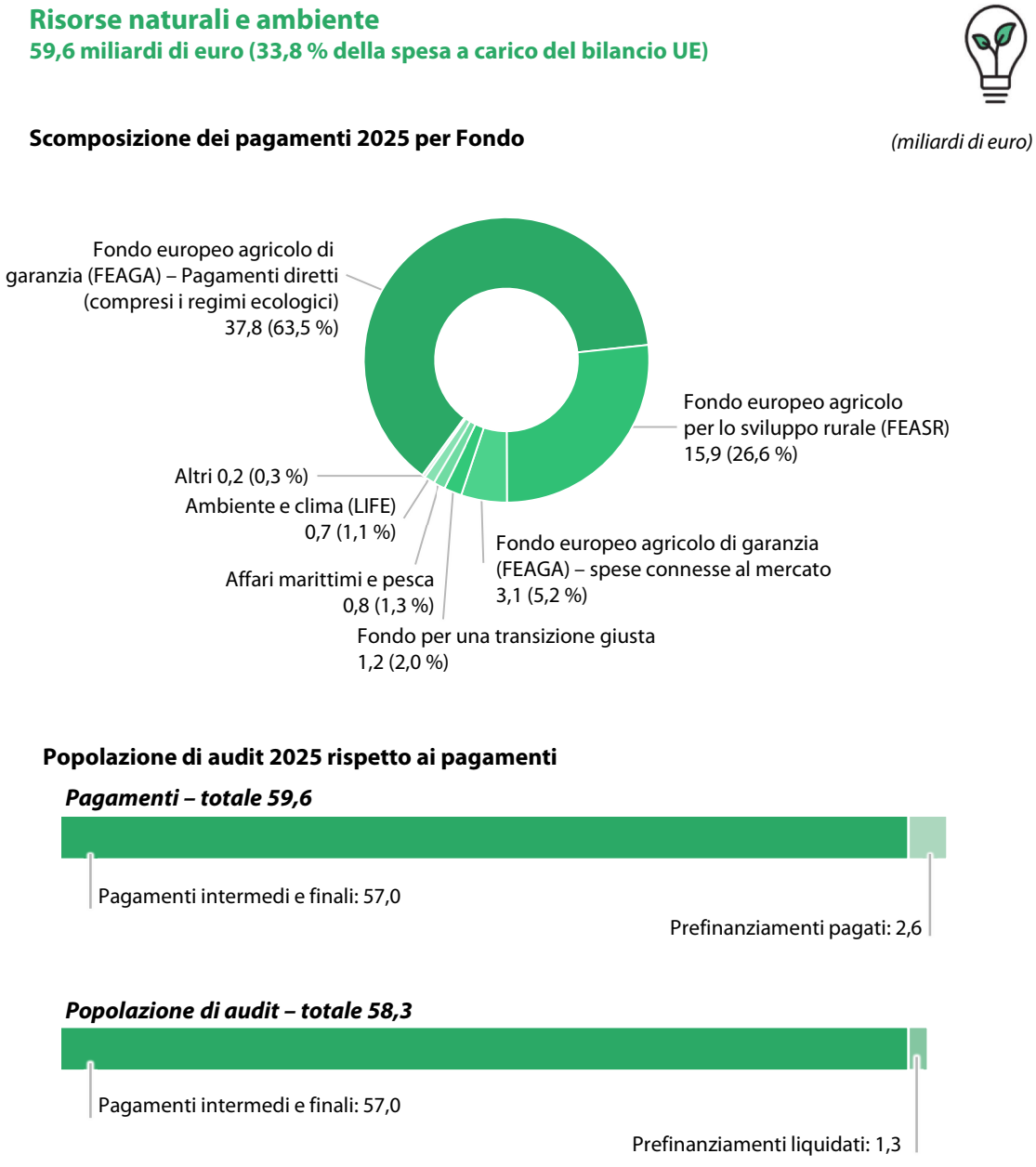
Indice

	Paragrafo
Introduzione	**7.1. - 7.15.**
Descrizione sintetica	7.2. - 7.14.
Obiettivi e ambiti dell'intervento	7.2. - 7.4.
Strumenti e quadri di spesa	7.5. - 7.14.
Estensione e approccio dell'audit	7.15.
Regolarità delle operazioni	**7.16. - 7.28.**
Risultati della verifica delle operazioni	7.16. - 7.28.
Pagamenti diretti	7.21. - 7.22.
Sviluppo rurale, misure di mercato e altri settori di intervento	7.23. - 7.28.
Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance	**7.29. - 7.42.**
Le relazioni della DG AGRI e della DG MARE sulla regolarità della spesa	7.29. - 7.34.
La relazione annuale sulla gestione e il rendimento (AMPR) della Commissione	7.35.
Analisi delle relazioni sulla performance nell'ambito della PAC 2023-2027	7.36. - 7.42.
Conclusione e raccomandazioni	**7.43. - 7.46.**
Conclusione	7.43.
Raccomandazioni	7.44. - 7.46.
Allegati	
Allegato 7.1 – Campione di operazioni esaminato dalla Corte ed errori di conformità nel 2025	
Allegato 7.2 – Seguito dato a precedenti raccomandazioni	

Introduzione

7.1. Il presente capitolo espone le risultanze dell'audit della Corte per la rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente" del quadro finanziario pluriennale (QFP). La ***figura 7.1*** presenta una panoramica delle principali attività e delle spese eseguite nel 2025 nell'ambito di detta rubrica.

Figura 7.1 – Pagamenti e popolazione di audit



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati tratti dai *conti consolidati* dell'Unione europea per l'esercizio 2025.

Descrizione sintetica

Obiettivi e ambiti dell'intervento

7.2. Nel 2025 la *politica agricola comune (PAC)* ha costituito la maggior parte (95,3 %) della spesa dell'UE nell'ambito della rubrica "Risorse naturali e ambiente". Per il periodo 2023-2027, la PAC persegue tre obiettivi generali[1]:

- promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine;
- sostenere e rafforzare la tutela dell'ambiente, compresa la biodiversità, e l'azione per il clima;
- rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali.

7.3. La Commissione europea, in particolare la direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale (DG AGRI), pur detenendo la responsabilità ultima per quanto riguarda la PAC, ne condivide la gestione con gli *organismi pagatori* negli Stati membri. Spetta a detti organismi garantire la *legittimità e regolarità* delle spese dichiarate alla Commissione.

7.4. La spesa effettuata a titolo di detta rubrica del QFP che esula dalla PAC (4,7 %) concerne:

- il *Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund – JTF)* a favore delle regioni e delle persone colpite dalla transizione verso la neutralità climatica[2]; la spesa imputabile a questo fondo è gestita dalla direzione generale Politica regionale e urbana (DG REGIO);
- gli interventi rientranti nella politica marittima e della pesca finanziati dal *Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)*, che ricade sotto la responsabilità della direzione generale Affari marittimi e pesca (DG MARE);
- il *programma LIFE* per l'ambiente e l'azione per il clima, sotto la responsabilità delle direzioni generali Ambiente (DG ENV), Azione per il clima (DG CLIMA) ed Energia (DG ENER).

---

[1] Articolo 5 del regolamento (UE) 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC).

[2] Articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1056 che istituisce il Fondo per una transizione giusta.

Strumenti e quadri di spesa

7.5. Per il periodo 2023-2027, gli Stati membri hanno definito *piani strategici della PAC* riguardanti spese a valere sul *Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)* e sul *Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)*. Nel 2025, dei 56,8 miliardi di euro di pagamenti complessivi eseguiti a titolo della PAC, 46,2 miliardi di euro erano riconducibili ai *piani strategici della PAC*, mentre 10,6 miliardi di euro riguardavano altre tipologie di spesa, anche con riferimento al quadro PAC 2014-2022.

7.6. Per l'esercizio 2025, i principali strumenti di spesa ("interventi") per la PAC sono stati:

- i *pagamenti diretti* agli agricoltori, finanziati integralmente dal bilancio dell'UE (FEAGA);
- gli *interventi di sviluppo rurale* nazionali e regionali degli Stati membri, cofinanziati dal bilancio dell'UE (FEASR) e dagli Stati membri;
- le *misure di mercato* agricole, finanziate integralmente dal bilancio dell'UE (FEAGA), tranne che per alcune misure, quali quelle di promozione dei prodotti agroalimentari, che sono cofinanziate dagli Stati membri.

7.7. I pagamenti diretti hanno costituito il 63,5 % della spesa a titolo della rubrica 3 del *QFP* (37,8 miliardi di euro nel 2025). Per i pagamenti diretti, i principali interventi sono stati i seguenti:

- il "*sostegno di base al reddito per la sostenibilità*" (18,8 miliardi di euro) e il "*sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità*" (4,0 miliardi di euro), che forniscono sostegno al reddito sulla base della superficie agricola dichiarata dagli agricoltori;
- i "*regimi ecologici*" (9,1 miliardi di euro), ossia sistemi facoltativi introdotti a favore degli agricoltori nell'ambito della PAC 2023-2027 per sostenere le pratiche agricole che contribuiscono agli obiettivi ambientali e climatici e al miglioramento del benessere degli animali;
- il "*sostegno accoppiato al reddito*" (4,5 miliardi di euro) per specifici settori agricoli in difficoltà, come ad esempio quelli delle carni bovine, del latte o delle colture proteiche). Nel ***riquadro 7.1*** è illustrato un esempio.

Riquadro 7.1

Esempio di sostegno accoppiato al reddito

In Svezia, una piccola azienda agricola con 17 capi di bestiame da pascolo ha ricevuto sostegno accoppiato al reddito. La produzione svedese di carne bovina e prodotti lattiero-caseari si basa principalmente su prati e pascoli, che contribuiscono alla cattura e allo stoccaggio del carbonio, nonché alla biodiversità. La foto mostra gli animali dell'azienda agricola al pascolo in prati naturali.
Nel corso dell'audit espletato, gli auditor della Corte hanno constatato che il beneficiario aveva rispettato le condizioni di ammissibilità.



Fonte: Corte dei conti europea.

7.8. I pagamenti diretti agli agricoltori sono basati prevalentemente su diritti acquisiti: sono percepiti al soddisfacimento di determinate condizioni. Questi pagamenti presentano un rischio di *errore* inferiore rispetto ai pagamenti a titolo di rimborso, purché le condizioni stabilite non siano complesse (paragrafo ***1.17***).
Ad eccezione di alcuni regimi ecologici, la Corte ritiene che le condizioni per ricevere i pagamenti diretti non siano complesse.

7.9. I pagamenti diretti sono gestiti da ciascuno Stato membro tramite il *Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC)*, che collega una serie di banche dati relative alle aziende, alle domande di aiuto, ai registri sugli animali e alle superfici agricole. Il SIGC comprende un *sistema di identificazione delle parcelle agricole*, un *sistema geospaziale per le domande di aiuto* e *un sistema di monitoraggio delle superfici*. Il SIGC aiuta gli agricoltori a presentare i moduli di domanda per l'aiuto connesso alla superficie e a fornire prova delle rispettive attività, facilitando i controlli effettuati dagli organismi pagatori. In tal modo, è possibile correggere alcuni errori presenti nelle domande di aiuto prima del pagamento e si riduce il rischio di errore.

7.10. Lo sviluppo rurale ha costituito il 26,6 % della spesa a titolo della rubrica 3 del QFP (15,9 miliardi di euro), suddiviso in:

- pagamenti agli agricoltori basati sull'applicazione di criteri connessi all'ambiente e al clima (5,2 miliardi di euro) alla superficie agricola o al numero di capi di bestiame in azienda ("connessi alla superficie o agli animali"), coperti anche dal SIGC degli Stati membri;

- aiuti per progetti di investimento (10,7 miliardi di euro) a sostegno dello sviluppo economico e sociale nelle zone rurali ("non basati sulla superficie").

7.11. Nel 2025 la maggior parte della spesa per sviluppo rurale sostenuta dagli Stati membri ha continuato ad essere connessa ad impegni assunti nell'ambito di *programmi di sviluppo rurale* nazionali e regionali relativi al periodo 2014-2022 (8,8 miliardi di euro).

7.12. Le misure di mercato agricole, che costituiscono il 5,2 % della spesa a titolo della rubrica 3 del QFP (3,1 miliardi di euro), comprendono numerosi regimi (ad esempio, il sostegno a organizzazioni di produttori ortofrutticoli e alla ristrutturazione di vigneti), ciascuno con le proprie condizioni di ammissibilità.

7.13. Anche il 4,7 % della spesa della rubrica 3 del QFP che non rientra nella PAC (riconducibile principalmente al JTF, al FEAMPA e al programma LIFE) prevede una molteplicità di criteri di selezione, requisiti di ammissibilità e metodi di erogazione.

7.14. Le condizioni di ammissibilità per i regimi ecologici, per la maggior parte delle spese effettuate a titolo dello sviluppo rurale, delle misure di mercato e dei settori di intervento della rubrica 3 del QFP al di fuori della PAC, sono più complesse rispetto a quelle applicabili ai pagamenti diretti (esclusi i regimi ecologici) e presentano un rischio di errore più elevato (paragrafo ***1.17***).

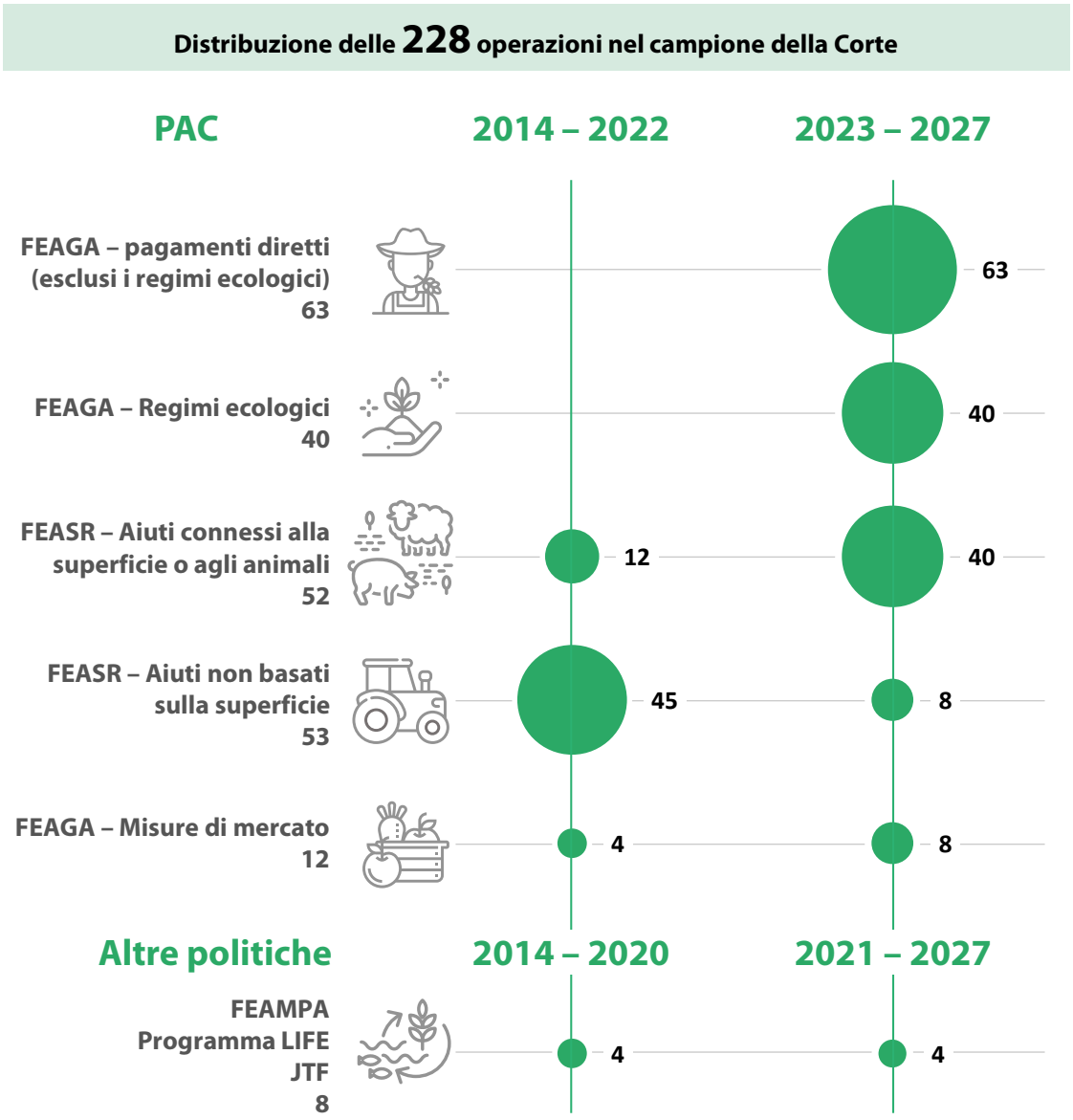
Estensione e approccio dell'audit

7.15. L'obiettivo dell'audit della Corte era stimare il livello di errore per questa rubrica del QFP e ricavarne un contributo ai fini della *dichiarazione di affidabilità (DAS)*. Applicando l'approccio e i metodi di audit di cui all'***allegato 1.1***, per la presente rubrica del QFP si è proceduto a esaminare in riferimento all'esercizio 2025:

a) un campione di 228 *operazioni* statisticamente rappresentativo di tutte le spese effettuate nell'ambito di questa rubrica del QFP (***figura 7.2***);

b) le informazioni sulla regolarità fornite nelle *relazioni annuali di attività (RAA)* della DG AGRI e della DG MARE, successivamente incluse nella *relazione annuale sulla gestione e il rendimento* (*annual management and performance report* – AMPR) della Commissione.

Figura 7.2 – Distribuzione del campione per il 2025



PAC Politica agricola comune
FEAGA Fondo europeo agricolo di garanzia
FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
FEAMPA Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura

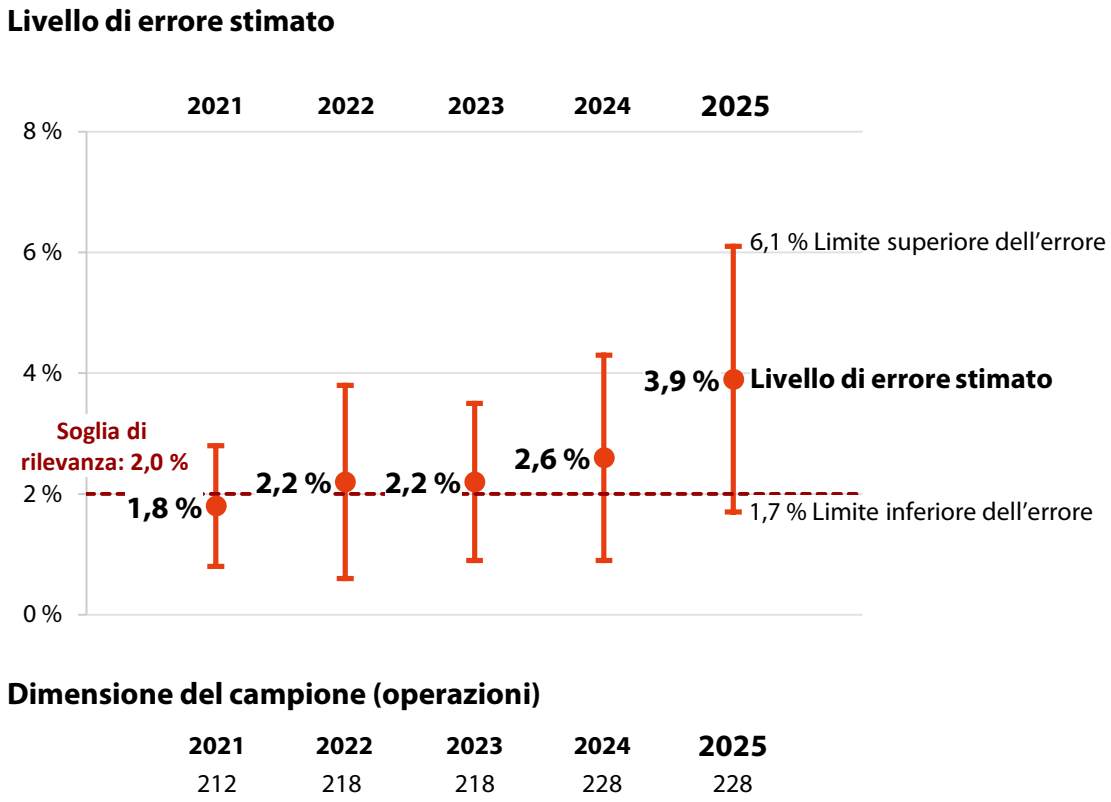
Fonte: Corte dei conti europea.

Regolarità delle operazioni

Risultati della verifica delle operazioni

7.16. Delle 228 operazioni esaminate, 46 (20 %) erano inficiate da errori. Sulla base dei 36 errori quantificati, la Corte stima che il livello di errore sia del 3,9 % (*figura 7.3*). Lo scorso anno, 39 (17 %) delle 228 operazioni componenti il campione contenevano errori, 22 dei quali sono stati quantificati dalla Corte.

Figura 7.3 – Risultanze della verifica delle operazioni

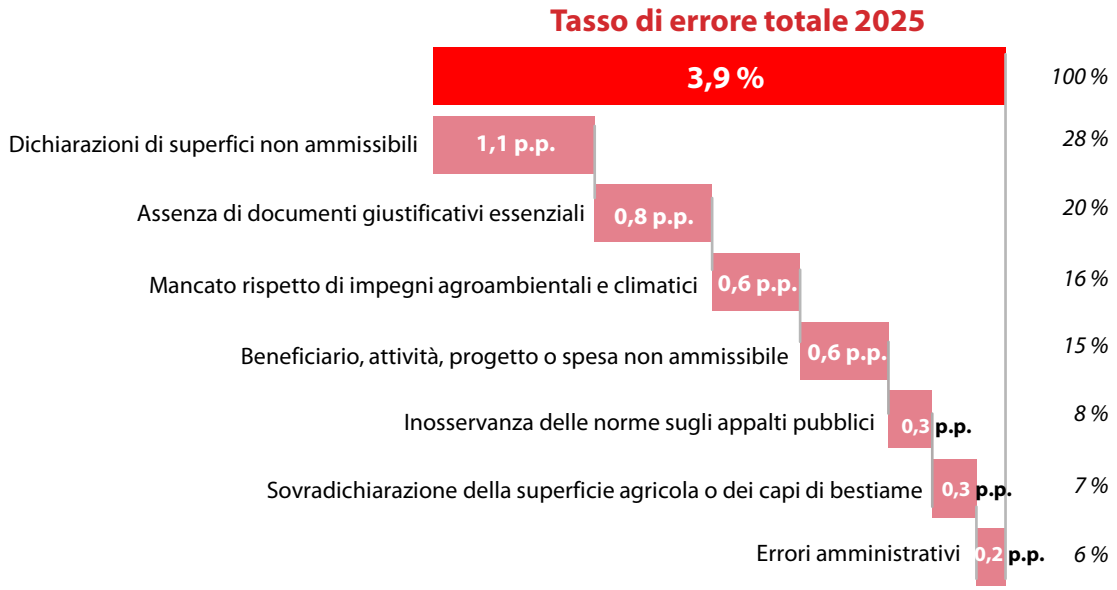


Fonte: Corte dei conti europea.

7.17. Le risultanze ottenute dalla Corte indicano che il livello di errore è stato inferiore per i pagamenti diretti (esclusi i regimi ecologici), che rappresentano oltre la metà della spesa PAC e il 49 % della spesa a titolo di questa rubrica del QFP, rispetto agli altri settori di spesa considerati nel loro insieme (regimi ecologici, sviluppo rurale, misure di mercato, JTF, politica marittima e della pesca, ambiente e azione per il clima), che rappresentano il 51 % della spesa.

7.18. La ***figura 7.4*** illustra la scomposizione del livello di errore stimato dalla Corte per il 2025, per categoria di errore. L'aumento del livello di errore stimato per il 2025 è in gran parte dovuto al fatto che i beneficiari hanno dichiarato superfici non ammissibili. La Corte osserva che, al momento dell'audit da essa condotto, la Commissione stava espletando audit di conformità relativi a debolezze nei sistemi di controllo riguardanti gli errori sottostanti.

Figura 7.4 – Una parte considerevole del livello di errore stimato riguarda la dichiarazione di superfici non ammissibili



p.p.: punti percentuali

Fonte: Corte dei conti europea.

7.19. Il maggior numero di errori quantificabili rilevati dagli auditor della Corte (17) riguardava operazioni per pagamenti diretti. Gli auditor della Corte hanno inoltre rilevato errori quantificabili in operazioni di sviluppo rurale (14), misure di mercato (1) e altri settori di intervento non rientranti nella PAC (4). Hanno peraltro riscontrato 17 problemi di conformità privi di incidenza sul tasso di errore.

7.20. Le autorità degli Stati membri avevano applicato misure correttive che hanno inciso in maniera diretta su 45 delle operazioni campionate dagli auditor della Corte. Le misure in questione erano pertinenti ai fini del calcolo effettuato dagli auditor della Corte, in quanto hanno ridotto il livello di errore stimato per questo capitolo di 0,7 punti percentuali. In 19 casi di *errori quantificabili*, le autorità degli Stati membri disponevano di informazioni sufficienti per prevenire, o individuare e correggere, l'errore prima di accettare le spese. Se le autorità degli Stati membri avessero usato in maniera adeguata tutte le informazioni di cui disponevano, il livello di errore stimato per questo capitolo sarebbe stato di 2,4 punti percentuali più basso. L'***allegato 7.1*** sintetizza le spese a titolo della rubrica 3 del QFP, illustrando le risultanze della verifica delle operazioni eseguita dalla Corte per 18 Stati membri[3].

Pagamenti diretti

7.21. Nelle 63 operazioni costituite da pagamenti diretti (ad esclusione dei regimi ecologici) che sono state verificate, gli auditor della Corte hanno rilevato otto errori quantificabili. Cinque di essi derivavano da modeste sovradichiarazioni della superficie o dei capi di bestiame, due dalla dichiarazione di superfici non ammissibili e uno dal calcolo errato dei diritti all'aiuto. Nel ***riquadro 7.2*** è riportato un esempio di dichiarazione di superficie non ammissibile alla luce del mancato rispetto del requisito relativo all'attività agricola.

[3] Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lituania, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Svezia.

Riquadro 7.2

Esempio di mancato rispetto di un requisito relativo all'attività agricola esercitata sulla superficie dichiarata

In Grecia, un beneficiario ha dichiarato 102 capi ovini e caprini e ha chiesto l'accesso ai pascoli pubblici. In linea con le norme nazionali, le autorità greche hanno assegnato 7,14 ettari di pascolo permanente, suddivisi in sei parcelle, al beneficiario sull'isola di Kythnos, che dista oltre 226 km dalla stalla dell'agricoltore e dai capi di bestiame a Creta. Il trasporto degli animali per pascolare a Kythnos non era stato annotato né nel registro centrale del bestiame tenuto dalle autorità greche né nella domanda presentata dal beneficiario. In base alle norme nazionali, per essere ammissibile al pagamento per "pascoli permanenti in produzione", il pascolo permanente deve soddisfare una densità minima di pascolo. Poiché nessun animale è stato trasportato a Kythnos, la densità di pascolo sulle parcelle assegnate era pari a zero. La Corte ha inoltre riscontrato che solo una delle sei parcelle assegnate era di proprietà pubblica, mentre le altre non avrebbero dovuto essere considerate nella legittima disponibilità del beneficiario.
Al momento dell'audit della Corte, la Commissione stava espletando una procedura di conformità riguardante, tra l'altro, debolezze nei sistemi di controllo delle autorità greche per la verifica del requisito relativo all'attività agricola.



Fonte: Eurostat – GISCO.

7.22. Nelle 40 operazioni relative a regimi ecologici, gli auditor della Corte hanno rilevato nove errori quantificabili. Tre di esse riguardavano dichiarazioni di superfici che non erano ammissibili poiché mancavano elementi attestanti il fatto che fossero legalmente nella disponibilità del beneficiario (***riquadro 7.3***). Inoltre, la Corte ha constatato due errori dovuti all'assenza di documentazione obbligatoria, due al mancato rispetto dei requisiti di finanziamento e altri due a una sovradichiarazione della superficie.

Riquadro 7.3

Esempi di mancanza di elementi attestanti il legittimo possesso dei terreni

Per prevenire domande irregolari è essenziale esigere che i beneficiari di interventi basati sulla superficie siano in grado di fornire, nell'ambito della propria domanda o su richiesta, elementi comprovanti il legittimo possesso dei terreni. Per tre operazioni in Croazia, gli auditor della Corte hanno riscontrato che il beneficiario non era in grado di produrre prove di avere legalmente titolo a disporre di una o più parcelle in affitto oggetto della domanda. Ai sensi della legislazione croata, gli agricoltori erano tenuti a presentare la documentazione comprovante il possesso legittimo dei terreni affittati entro il 31 gennaio 2026. Né l'organismo pagatore né il beneficiario avevano fornito elementi attestanti il legittimo possesso delle parcelle in causa registrate come affittate. Al momento dell'audit della Corte, la Commissione stava espletando una procedura di conformità riguardante debolezze nei sistemi di controllo delle autorità croate circa il possesso delle superfici.

Sviluppo rurale, misure di mercato e altri settori di intervento

7.23. Gli auditor della Corte hanno esaminato 52 pagamenti a titolo dello sviluppo rurale basati sulla superficie o sul numero di animali dichiarati dagli agricoltori. Tra essi vi erano pagamenti da erogare per il rispetto di specifici *impegni agro-climatico-ambientali*, pagamenti compensativi per l'agricoltura biologica, pagamenti agli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali e pagamenti compensativi per l'agricoltura in aree protette della rete Natura 2000. Dei 52 pagamenti, 40 si riferivano alla PAC 2023-2027 e 12 alla PAC 2014-2022.

7.24. Delle 52 operazioni di sviluppo rurale connesse alla superficie o agli animali sottoposte ad audit, sei erano inficiate da errori quantificabili. Gli errori comprendevano tre sovradichiarazioni di superficie, due casi di mancato rispetto degli impegni agro-climatico-ambientali e un caso di mancanza di elementi attestanti il legittimo possesso dei terreni.

7.25. Gli auditor della Corte hanno esaminato 53 pagamenti per lo sviluppo rurale a favore di progetti di investimento, come ad esempio investimenti in immobilizzazioni materiali, servizi di base e rinnovamento dei villaggi, nonché per lo sviluppo forestale. Dei 53 pagamenti, otto si riferivano alla PAC 2023-2027 e 45 alla PAC 2014-2022.

7.26. Sono stati quantificati errori in otto pagamenti, di cui uno relativo alla PAC 2023-2027 e sette alla PAC 2014-2022. I pagamenti comprendevano uno o più errori derivanti da dichiarazioni di spese o attività non ammissibili, inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici o calcolo errato dell'aliquota di sostegno. Nel ***riquadro 7.4*** è illustrato un esempio di pagamento relativo alla PAC 2014-2022 che includeva più errori.

Riquadro 7.4

Esempio di un progetto di investimento con più errori

In Ungheria, una società a responsabilità limitata senza scopo di lucro ha presentato domanda di sostegno nel giugno 2019 in risposta a un invito a presentare domande per il "Sostegno alla cooperazione per la progettazione, lo sviluppo e la promozione delle filiere corte e dei mercati locali". La decisione di sovvenzione è stata emanata nell'ottobre 2020. Il termine ultimo per il completamento del progetto, originariamente previsto per ottobre 2022, è stato prorogato dopo la scadenza, a seguito di una richiesta del beneficiario nel giugno 2024.

Gli errori riscontrati dagli auditor della Corte comprendevano il rimborso di costi non ammissibili per la locazione e l'arredamento di un ufficio, nonché un precedente coinvolgimento in affari tra il beneficiario e l'aggiudicatario della procedura di appalto, che non era stato dichiarato. La Corte ha inoltre riscontrato che l'organismo pagatore aveva prorogato di oltre un anno e mezzo il termine ultimo per il completamento del progetto.

7.27. Nelle 12 operazioni relative a misure di mercato verificate, gli auditor della Corte hanno rilevato un errore quantificabile. L'errore riguardava la sovradichiarazione della superficie per il reimpianto di un vigneto.

7.28. Per altre politiche d'intervento non rientranti nella PAC, la Corte ha sottoposto ad audit otto operazioni, riscontrando quattro errori quantificabili. Tre di essi riguardavano costi non ammissibili inclusi nei progetti LIFE e uno riguardava la valutazione in eccesso del contributo in natura fornito da un beneficiario a un progetto JTF.

Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance

Le relazioni della DG AGRI e della DG MARE sulla regolarità della spesa

7.29. Nel 2025 due insiemi di disposizioni hanno continuato a essere applicabili alla rendicontazione della DG AGRI sulla regolarità della spesa: il modello di affidabilità basato sulla performance per la spesa sostenuta nell'ambito dei piani strategici della PAC 2023-2027 e il quadro di conformità della PAC 2014-2022. Quest'ultimo continua ad essere d'applicazione per le spese eseguite al di fuori dei piani strategici per la PAC, compresi i pagamenti residui effettuati dagli Stati membri nel corso dell'esercizio nel quadro dei rispettivi programmi di sviluppo rurale 2014-2022. Dal 2024 né la Commissione né gli Stati membri sono tenuti a fornire stime del rischio di errore al momento del pagamento per la spesa a titolo dei piani strategici della PAC.

7.30. Ciascuno Stato membro è tenuto a fornire alla DG AGRI un "*pacchetto di affidabilità*" che include i conti annuali riferiti alle spese, una *relazione annuale sulla performance* per ogni organismo pagatore e una dichiarazione di gestione redatta dal rispettivo direttore. Quest'ultimo dichiara che le informazioni fornite sono complete ed esatte e che i sistemi di governance, compresi quelli volti ad assicurare la legittimità e regolarità delle spese dichiarate, funzionano in modo adeguato. Tale pacchetto comprende anche le relazioni e i pareri di *organismi di certificazione* indipendenti relativi ai conti finanziari, ai sistemi di governance e alla relazione annuale sulla performance degli organismi pagatori, nonché alla legittimità e regolarità delle spese da questi sostenute al di fuori dei piani strategici per la PAC.

7.31. Per quanto riguarda la spesa nel quadro dei piani strategici per la PAC 2023-2027 (46,3 miliardi di euro), la DG AGRI, basandosi sul proprio lavoro di audit e sulle relazioni degli organismi di certificazione, ha valutato il livello di rischio degli interventi. Per il 2025 la Commissione ha valutato che il 68 % della spesa imputabile ai piani strategici della PAC fosse a basso rischio, il 24 % a rischio medio e il rimanente 8 % ad alto rischio. La spesa a basso rischio corrisponde agli interventi i cui sistemi di governance non sono inficiati da potenziali gravi carenze. La maggior parte della spesa a basso rischio si riferisce ai pagamenti diretti e ad altro sostegno coperto dal SIGC (29,0 miliardi di euro).

7.32. Per la spesa non rientrante nei piani strategici per la PAC coperta dal quadro di conformità della PAC 2014-2022 (10,6 miliardi di euro), la DG AGRI ha continuato a calcolare un "rischio di errore al momento del pagamento" per i pagamenti diretti, lo sviluppo rurale e le misure di mercato, sulla base dei tassi di errore comunicati dagli organismi pagatori che la Commissione adegua per tenere conto dei propri audit e di quelli degli organismi di certificazione. Per il 2025, la DG AGRI ha calcolato "l'importo stimato a rischio al momento del pagamento" a circa il 3,5 % della spesa non rientrante nei piani strategici della PAC pari a 10,6 miliardi di euro, compresi l'1,6 % circa dei pagamenti diretti pari a 0,5 miliardi di euro, il 3,8 % della spesa per lo sviluppo rurale pari a 8,8 miliardi di euro e il 2,4 % della spesa per le misure di mercato pari a 1,3 miliardi di euro.

7.33. Nel complesso, per il 2025 la DG AGRI ha valutato il 64 % della spesa della PAC a basso rischio (77 % nel 2024), il 20 % a rischio medio (10 % nel 2024) e il 16 % ad alto rischio (13 % nel 2024). La Commissione ha segnalato tre fattori chiave alla base dei risultati della valutazione del 2025:

- il fatto che sia stata formulata una riserva per l'intera spesa PAC della Grecia, dove il riconoscimento dell'organismo pagatore è stato sottoposto a verifica nell'esercizio finanziario 2025, a seguito di persistenti carenze che incidevano sul rispetto di diversi criteri di accreditamento e dell'imposizione di una rettifica finanziaria di 415 milioni di euro[4];

- migliorate valutazioni da parte degli organismi di certificazione in diversi Stati membri, tra cui la Francia, nel secondo anno di attuazione delle disposizioni relative al periodo 2023-2027;

- l'accelerazione della spesa da parte di alcuni Stati membri per massimizzare l'assorbimento dei fondi prima della chiusura dei programmi di sviluppo rurale 2014-2022.

7.34. La Corte ha inoltre condotto un esame limitato delle informazioni sulla regolarità contenute nella relazione annuale di attività della DG MARE, rilevando che la metodologia applicata per il calcolo del rischio al momento del pagamento e alla *chiusura* per la DG MARE era in linea con gli orientamenti della Commissione.

---

[4] Decisione di esecuzione (UE) 2025/1147 della Commissione dell'11 giugno 2025.

La relazione annuale sulla gestione e il rendimento (AMPR) della Commissione

7.35. Nell'AMPR, la Commissione non fornisce più una stima del *rischio al pagamento* per la rubrica "Risorse naturali e ambiente", in quanto solo il 20 % di essa è coperto dai quadri di conformità delle DG AGRI, DG MARE, DG ENV e DG CLIMA.

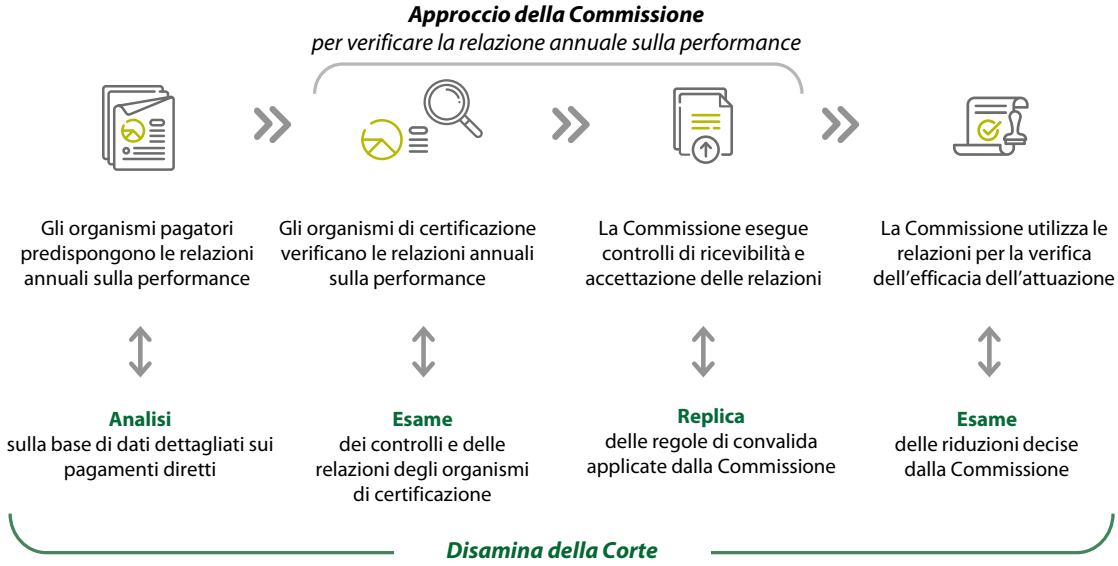
Analisi delle relazioni sulla performance nell'ambito della PAC 2023-2027

7.36. Gli organismi pagatori redigono relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione (ossia sulla performance) che illustrano le realizzazioni e le spese per gli interventi nell'ambito dei piani strategici della PAC, la cui esattezza è verificata dagli organismi di certificazione. Prima di accettare le relazioni sulla performance, la Commissione effettua controlli automatici basati su regole di convalida. Utilizza quindi dette relazioni e le risultanze dei controlli eseguiti dagli organismi di certificazione per valutare la coerenza tra le realizzazioni comunicate e la spesa corrispondente. Nel corso della "*procedura di verifica dell'efficacia dell'attuazione*" può decidere di ridurre le spese non congrue alle realizzazioni corrispondenti.

7.37. La Corte ha esaminato l'approccio adottato dalla Commissione per fornire garanzie sull'esattezza delle relazioni annuali sulla performance redatte dagli organismi pagatori per l'esercizio finanziario 2024. Ha selezionato 10 organismi pagatori, che coprono nove Stati membri[5] e ha esaminato i controlli chiave svolti dai rispettivi organismi di certificazione e dalla Commissione per assicurare l'esattezza dei dati sulla performance. Le relazioni sulla performance sono state presentate alla Commissione nel febbraio e nel marzo 2025 e utilizzate per la procedura di verifica dell'efficacia dell'attuazione nell'ottobre 2025. La ***figura 7.5*** riassume il processo e l'approccio di analisi della Corte.

[5] Bulgaria, Germania (Bassa Sassonia – Brema – Amburgo), Spagna (Andalusia e Galizia), Francia (ASP), Grecia, Ungheria, Italia (AGREA), Polonia e Romania.

Figure 7.5 – Esame della Corte sulle garanzie fornite nelle relazioni sulla performance



Fonte: Corte dei conti europea.

7.38. L'analisi svolta dalla Corte sui dati sottostanti per i pagamenti diretti ha confermato le cifre comunicate per nove dei 10 organismi pagatori selezionati. Per la relazione annuale sulla performance della Francia, l'analisi della Corte ha confermato il rilevamento, da parte della Commissione, di discrepanze significative (superiori al 2 %) tra la spesa netta e la spesa lorda per cinque dei 35 importi unitari dei pagamenti diretti, che potrebbero comportare riduzioni della spesa, nonché svariate differenze modeste (inferiori al 2 %) relative alla spesa e alle realizzazioni tra i dati sottostanti degli organismi pagatori e i dati comunicati.

7.39. L'esame delle relazioni degli organismi di certificazione ha confermato che le informazioni fornite nelle relazioni erano conformi ai requisiti normativi[6]. Per nove delle 10 relazioni, gli organismi di certificazione hanno fornito elementi probatori sufficienti dei controlli effettuati circa l'esattezza dei dati sulla performance. L'organismo di certificazione francese è stato in grado di effettuare solo controlli parziali su alcuni elementi della relazione sulla performance, a causa della tardiva trasmissione dei dati da parte dell'organismo pagatore.

[6] Articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116 e articoli 5-7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116.

7.40. La Corte ha replicato le regole di convalida utilizzate dalla Commissione per effettuare controlli automatizzati sulle riconciliazioni e individuare discrepanze tra le realizzazioni e le spese comunicate. Le risultanze di tali verifiche erano coerenti con quelle della Commissione.

7.41. La Corte ha constatato che le riduzioni apportate dalla Commissione alla spesa degli Stati membri nell'ambito della procedura di verifica dell'efficacia dell'attuazione erano coerenti con i dati contenuti nelle relazioni annuali sulla performance e con le risultanze dei controlli. Nel caso della Germania, una parte dei dati relativi alla rendicontazione sulla performance è stata trasmessa alla Commissione molto dopo il termine ultimo stabilito per metà febbraio.

7.42. Nel complesso, la Corte non ha riscontrato problemi relativi alla garanzia fornita per otto dei 10 organismi pagatori esaminati. Per la Francia e la Germania, il lavoro della Corte ha confermato che i ritardi nella trasmissione dei dati hanno limitato la capacità degli organismi di certificazione di verificarli e quindi la loro capacità di fornire garanzie sull'esattezza di alcune delle informazioni comunicate. La Corte osserva che, a partire dall'esercizio finanziario 2025, la procedura di verifica dell'efficacia dell'attuazione è stata abbandonata.

Conclusione e raccomandazioni

Conclusione

7.43. Nel complesso, dagli elementi probatori di audit raccolti e illustrati nel presente capitolo risulta che il livello di errore per l'insieme della spesa a titolo della rubrica "Risorse naturali e ambiente" è rilevante (paragrafo ***7.16***). Per questa rubrica del QFP, la verifica delle operazioni svolta dalla Corte ha determinato che il livello di errore globale stimato è del 3,9 %.

Raccomandazioni

7.44. L'esame del seguito dato alla raccomandazione formulata dalla Corte nella relazione annuale sull'esercizio 2022 è già stato effettuato nel 2024[7]. Questa raccomandazione è stata integralmente attuata dalla Commissione.

7.45. È stata inoltre verificata l'attuazione delle raccomandazioni formulate nelle relazioni annuali per gli esercizi 2023 e 2024 per le quali era richiesta un'azione immediata o il cui termine di attuazione cadeva nel 2025. Per una raccomandazione formulata dalla Corte nella relazione annuale sull'esercizio 2023, il termine di attuazione cadeva nel 2025 (allegato 7.2). La Corte ritiene che questa raccomandazione sia stata attuata.

7.46. Sulla base di quanto constatato e concluso per l'esercizio 2025, la Corte raccomanda quanto segue.

[7] Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2024, allegato 7.2.

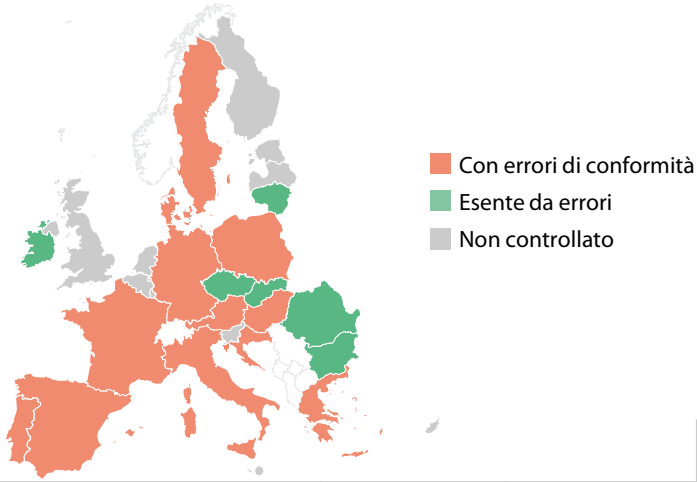
Raccomandazione 7.1 – Collaborare con gli Stati membri per migliorare i controlli sul possesso dei terreni

Nel contesto della pianificazione dell'attuazione della PAC 2028-2034, la Commissione dovrebbe collaborare con gli Stati membri per migliorare i sistemi di controllo di questi ultimi per accertare che le superfici dichiarate siano nella legittima disponibilità dei beneficiari.

Termine di attuazione: 2027.

Allegati

Allegato 7.1 – Campione di operazioni esaminato dalla Corte ed errori di conformità nel 2025



Stato membro	Contributo UE *(milioni di euro)*	Operazioni controllate	Errori di conformità	
			Quantificati	Non quantificati
Francia	9 538	26	5	1
Spagna	7 361	24	4	3
Italia	6 457	17	1	1
Germania	6 296	24	5	-
Polonia	5 301	24	-	1
Romania	3 123	13	-	-
Grecia	2 609	12	3	3
Ungheria	1 725	8	2	2
Irlanda	1 466	5	-	-
Bulgaria	1 230	4	-	-
Portogallo	1 220	6	2	-
Austria	1 197	9	4	-
Cechia	1 056	5	-	-
Danimarca	1 023	9	1	5
Lituania	946	9	-	-
Svezia	918	11	-	1
Slovacchia	913	4	-	-
Croazia	721	10	5	-
Stati membri non controllati	4 519	N.a.	N.a.	N.a.
Spesa per la PAC	56 900	**220**	**32**	**17**
Altre spese	2 700	**8**	**4**	**0**
TOTALE	59 600	**228**	**36**	**17**

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.

Allegato 7.2 – Seguito dato a precedenti raccomandazioni

Grado di attuazione: pienamente; per la maggior parte degli aspetti; per alcuni aspetti; non attuata.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
		Grado di attuazione	Osservazioni
2023	La Corte raccomanda alla Commissione di: **Raccomandazione 7.1: Esaminare l'efficacia dei meccanismi nazionali con i quali il sostegno dell'UE a grandi imprese viene limitato ad un tetto massimo** Dato che spetta agli Stati membri indirizzare il sostegno al reddito a chi ne ha più bisogno, la Commissione dovrebbe esaminare l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri per limitare i pagamenti diretti alle grandi imprese. Termine di attuazione: 2025.		La Corte ritiene che questa raccomandazione sia stata attuata, in quanto la Commissione, al momento di stilare le proposte per la PAC 2028-2034, ha esaminato la distribuzione del sostegno al reddito alle aziende agricole di diverse dimensioni negli Stati membri.

Fonte: Corte dei conti europea.

Capitolo 8

Migrazione e gestione delle frontiere
Sicurezza e difesa

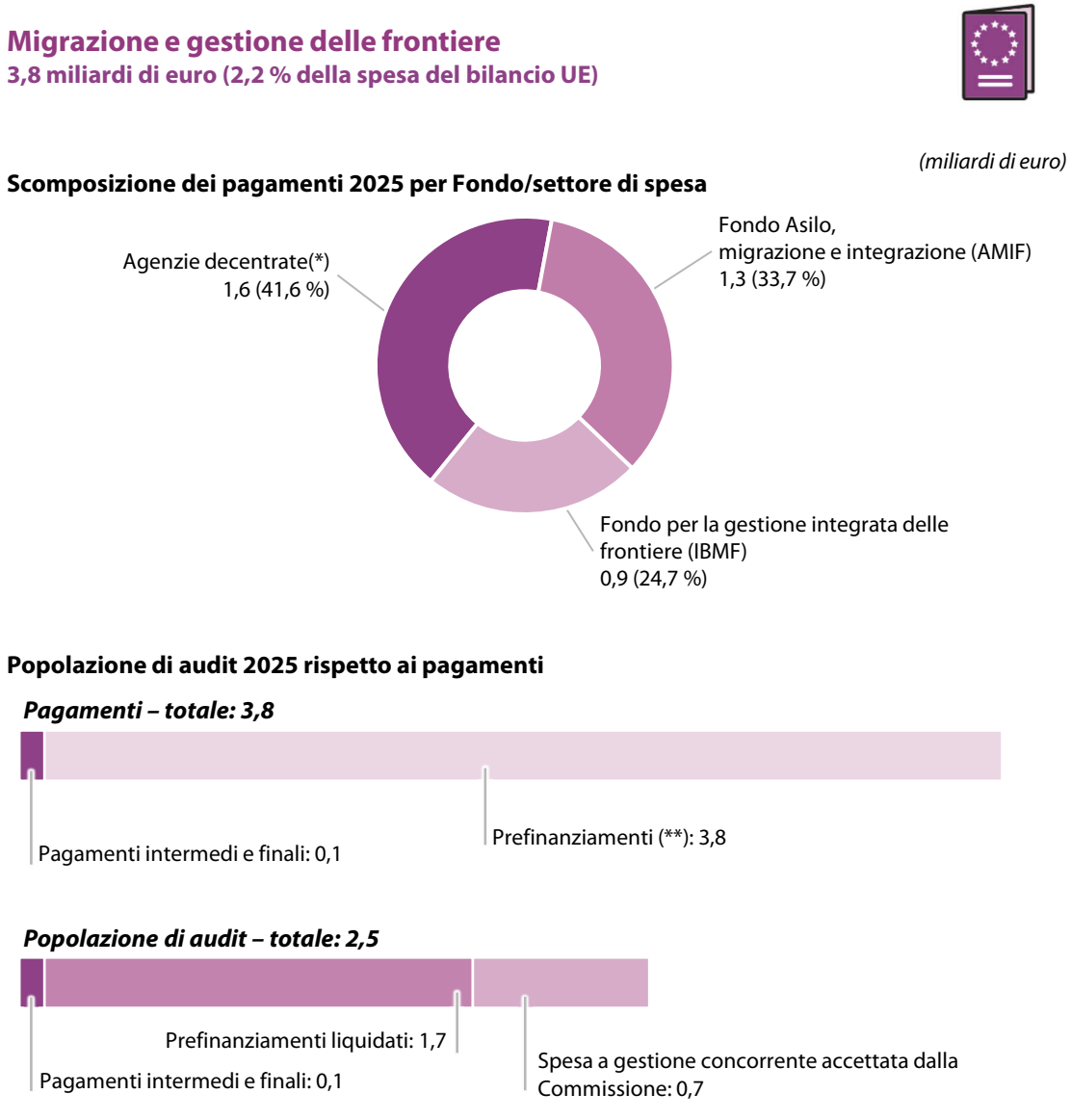
Indice

	Paragrafo
Introduzione	**8.1. - 8.10.**
Descrizione sintetica	8.2. - 8.6.
Estensione e approccio dell'audit	8.7. - 8.10.
Regolarità delle operazioni	**8.11. - 8.12.**
Analisi di elementi dei sistemi di controllo interno	**8.13. - 8.16.**
Analisi dell'attività svolta dalle autorità di audit	8.13. - 8.15.
Analisi delle azioni di chiusura della Commissione	8.16.
Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance	**8.17. - 8.19.**
Conclusione e raccomandazioni	**8.20. - 8.22.**
Conclusione	8.20.
Raccomandazioni	8.21. - 8.22.
Allegato	
Allegato 8.1 – Seguito dato a precedenti raccomandazioni	

Introduzione

8.1. Questo capitolo espone le risultanze dell'audit della Corte per le rubriche 4 "Migrazione e gestione delle frontiere" e 5 "Sicurezza e difesa" del *QFP*. La ***figura 8.1*** e la ***figura 8.2*** presentano una panoramica delle principali attività, delle spese eseguite e della popolazione di audit nell'ambito di dette rubriche per il 2025.

Figura 8.1 – Pagamenti e popolazione di audit – Migrazione e gestione delle frontiere



(*) La Corte riferisce in merito ai pagamenti alle agenzie decentrate nella relazione annuale sulle agenzie dell'UE.
(**) Compresi gli anticipi annuali in regime di gestione concorrente ed i pagamenti intermedi non ancora accettati dalla Commissione.

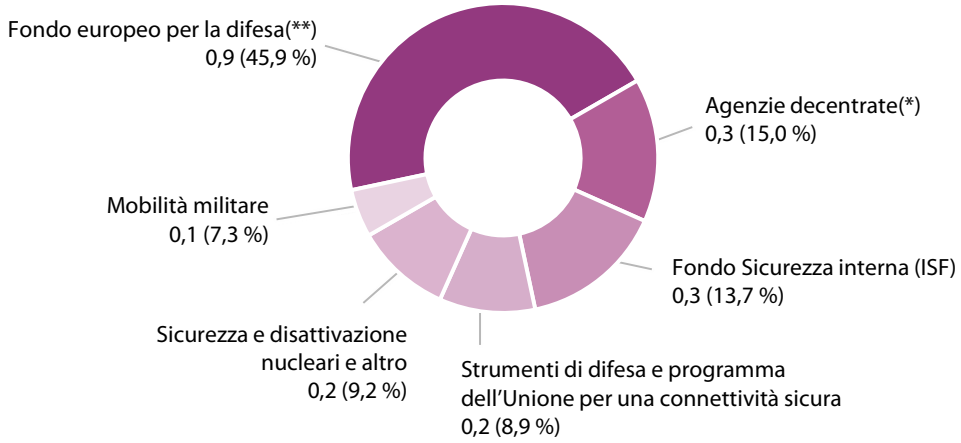
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati tratti dai conti consolidati dell'UE per l'esercizio 2025.

Figura 8.2 – Pagamenti e popolazione di audit – Sicurezza e difesa

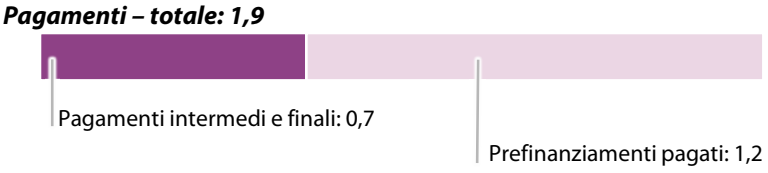
Sicurezza e difesa
1,9 miliardi di euro (1,1 % della spesa a carico del bilancio UE)

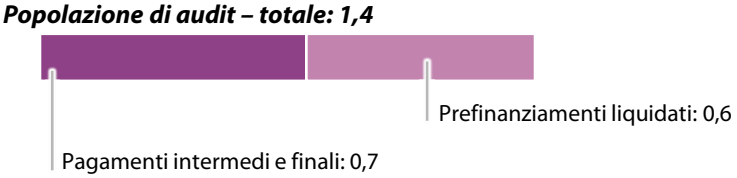
(miliardi di euro)

Scomposizione dei pagamenti 2025 per Fondo/settore di spesa



Popolazione di audit 2025 rispetto ai pagamenti





(*) La Corte riferisce in merito ai pagamenti alle agenzie decentrate nella relazione annuale sulle agenzie dell'UE.
(**) Si tratta di un settore di spesa che comprende il finanziamento di progetti a titolo di diversi fondi (Fondo europeo per la difesa, programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa e misure previste dal regolamento UE sul sostegno alla produzione di munizioni).

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati tratti dai conti consolidati dell'UE per l'esercizio 2025.

Descrizione sintetica

8.2. La spesa a titolo della rubrica 4 comprende principalmente il sostegno alle autorità nazionali che accolgono i richiedenti asilo e i migranti immediatamente al loro arrivo, la definizione di una politica comune in materia di asilo e migrazione e le misure volte a garantire rimpatri efficaci. Comprende inoltre il sostegno per la gestione delle frontiere e la politica in materia di visti. La spesa a titolo della rubrica 5 comprende *programmi* che rafforzano la sicurezza e la protezione dei cittadini europei, migliorano le capacità di difesa dell'UE e forniscono strumenti di risposta alle crisi. La ***figura 8.3*** illustra gli obiettivi strategici di entrambe le rubriche e i relativi fondi e strumenti.

Figura 8.3 – Obiettivi strategici e modalità di attuazione

Rubrica 4 – "Migrazione e gestione delle frontiere"



Modalità di gestione

Concorrente
Diretta
Indiretta

Fondo Asilo, migrazione e integrazione
Sostenere i servizi di alloggio e accoglienza per i richiedenti asilo, le misure di informazione nei paesi non-UE sui canali di migrazione legale, la formazione linguistica, l'assistenza alle persone vulnerabili e la cooperazione tra gli Stati membri dell'UE

Fondo per la gestione integrata delle frontiere
Sostenere misure comuni per un controllo efficace delle frontiere esterne dell'UE

Concorrente
Diretta
Indiretta

Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
Garantire una gestione europea integrata delle frontiere esterne, salvaguardando nel contempo la libera circolazione delle persone all'interno dell'UE, rispettando i diritti fondamentali e contribuendo a un elevato livello di sicurezza

Diretta

Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale
Sostenere l'Unione doganale e le autorità doganali per proteggere l'UE dal commercio sleale e illecito e garantire la sicurezza e la protezione all'interno dell'UE, agevolando nel contempo le attività commerciali legittime

---

Rubrica 5 – "Sicurezza e difesa"



Concorrente
Diretta
Indiretta

Fondo Sicurezza interna
Sostenere le reti tematiche di unità nazionali specializzate e una risposta efficace e coordinata alle crisi, la formazione del personale e degli esperti e la lotta alla criminalità informatica

Diretta
Indiretta

Sicurezza e disattivazione nucleari e altro
Proteggere l'ambiente e la salute mediante lo smantellamento sicuro di otto reattori nucleari dell'era sovietica e la disattivazione e la gestione dei rifiuti degli impianti nucleari obsoleti del Centro comune di ricerca

Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa
Promuovere la cooperazione tra l'industria e gli Stati membri, sostenere la competitività dell'industria europea della difesa e migliorare lo sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa

Fondo europeo per la difesa
Promuovere la competitività e la capacità di innovazione della base industriale e tecnologica di difesa europea e realizzare una maggiore interoperabilità tra le capacità degli Stati membri

Regolamento sul sostegno alla produzione di munizioni
Rafforzare l'industria della difesa dell'UE per garantire l'approvvigionamento tempestivo di munizioni e missili

Diretta

Mobilità militare
Sviluppare le infrastrutture di trasporto strategiche dell'UE a sostegno della mobilità duale

Strumenti di difesa e programma dell'Unione per una connettività sicura
Rafforzare l'industria europea della difesa mediante appalti comuni e garantire l'accesso in tutto il mondo a servizi governativi di comunicazione satellitare sicuri, nonché consentire al settore privato di fornire servizi commerciali in tutta l'UE

Fonte: Corte dei conti europea.

8.3. Un altro rilevante settore di spesa è il finanziamento delle agenzie decentrate. Nell'ambito della rubrica 4 del QFP, si tratta dell'*Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera (Frontex)*, dell'*Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA)* e dell' *Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)*. Nell'ambito della rubrica 5 del QFP, si tratta dell'*Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA)*, dell'*Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)* e dell'*Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)*.

8.4. In regime di gestione concorrente, gli Stati membri attuano i programmi pluriennali approvati dalla Commissione. Detta modalità di attuazione si applica, per il periodo 2014-2020, alla maggior parte dei finanziamenti del *Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF)*, al *Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti (ISF-BV)* e al *Fondo Sicurezza interna – Polizia (ISF-P)*, mentre per il periodo 2021-2027 ai finanziamenti dei fondi che sono loro succeduti, ossia l'AMIF, lo *Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI*, ex ISF-BV) e l'*ISF* (ex ISF-P). Per quanto concerne l'ISF-BV e il BMVI, ciò riguarda anche i paesi associati Schengen: l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera (per il periodo 2021-2027, tutti i finanziamenti per il Liechtenstein sono attuati direttamente dalla Commissione). La ***figura 8.4*** fornisce maggiori dettagli sul funzionamento della gestione concorrente.

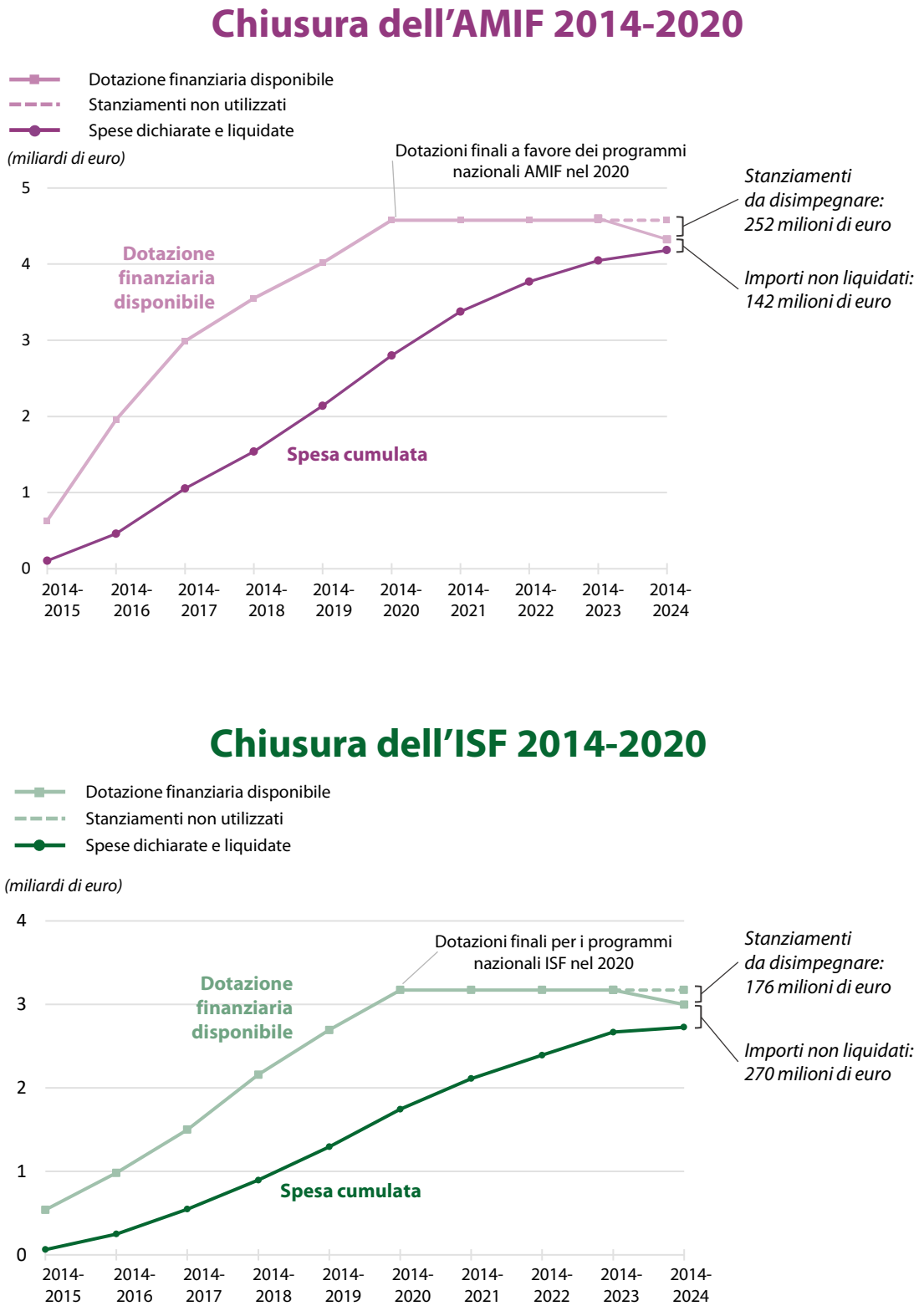
Figura 8.4 – Gestione concorrente, processi di controllo e di affidabilità per il periodo di programmazione 2021-2027 nel settore della migrazione, della gestione delle frontiere e della sicurezza interna



Fonte: Corte dei conti europea.

8.5. Gli *stanziamenti* definitivi a titolo dei programmi dell'AMIF e dell'ISF per il periodo 2014-2020 sono ammontati rispettivamente a 4 576 milioni di euro e 3 172 milioni di euro. Alla *chiusura* dei programmi, gli Stati membri avevano dichiarato spese cumulative pari a 4 324 milioni di euro per l'AMIF e a 2 996 milioni di euro per l'ISF. Sono rimasti inutilizzati stanziamenti per un totale di 252 milioni di euro (pari al 5,5 %) e 176 milioni di euro (5,5 %), che saranno pertanto disimpegnati. Al 31 dicembre 2025 la Commissione aveva accettato 4 182 milioni di euro e 2 726 milioni di euro di spese cumulative a titolo, rispettivamente, dell'AMIF e dell'ISF, con ulteriori 142 milioni di euro (3,3 %) dichiarati per l'AMIF e 270 milioni di euro (9,0 %) dichiarati per l'ISF ancora da liquidare. Nella ***figura 8.5*** è illustrata la spesa oggetto delle domande di rimborso presentate dagli Stati membri alla Commissione dall'inizio del *periodo di programmazione* 2014-2020 e lo stato attuale del processo di chiusura.

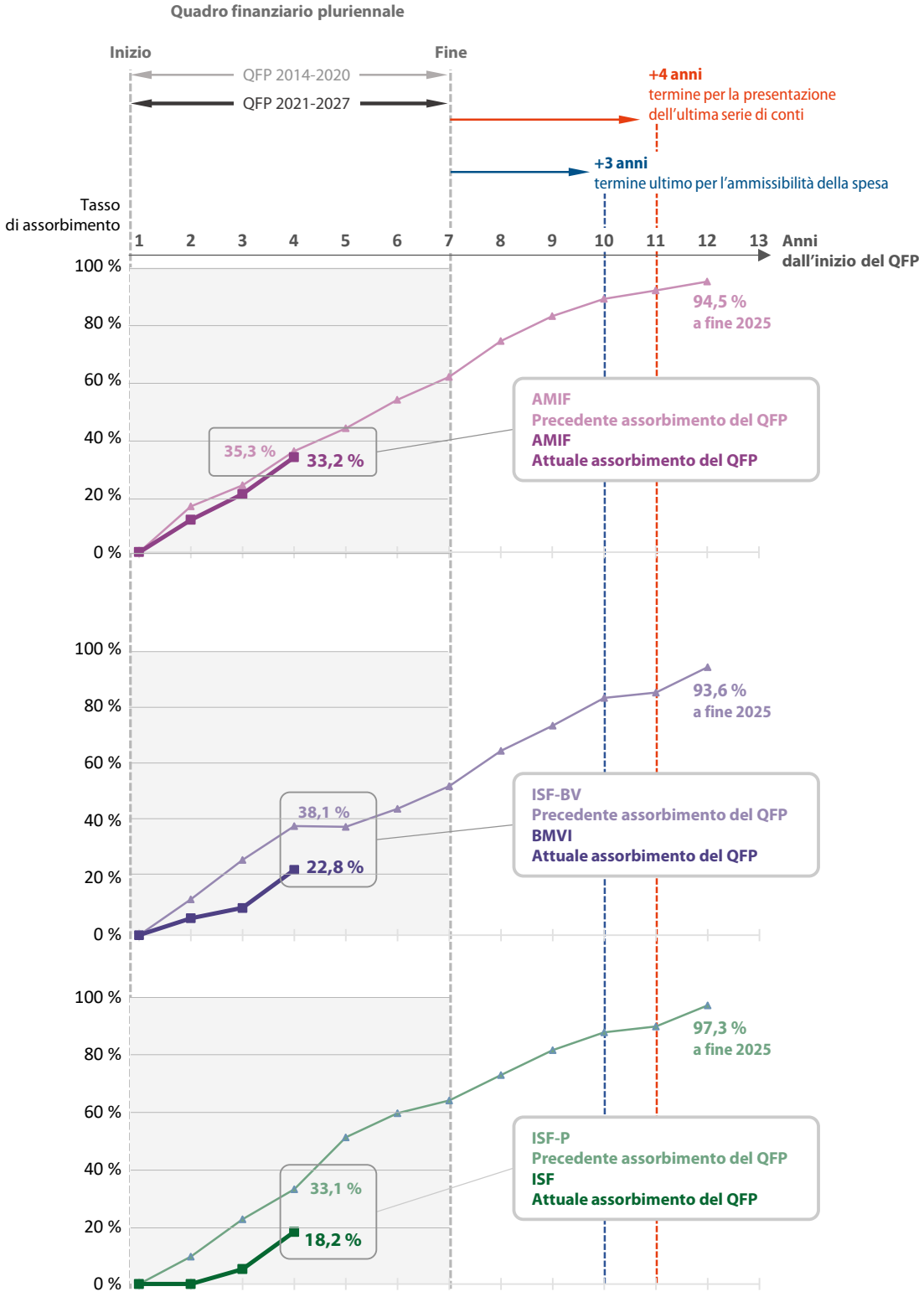
Figura 8.5 – Stato di avanzamento dei programmi in regime di gestione concorrente del periodo 2014-2020 a valere sull'AMIF e sull'ISF



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti 2024 presentati dagli Stati membri e delle decisioni di liquidazione adottate dalla Commissione al 31 dicembre 2025.

8.6. La ***figura 8.6*** illustra la spesa che la Commissione ha accettato di rimborsare agli Stati membri dall'inizio del *periodo di programmazione* 2021-2027 e confronta l'assorbimento con il periodo precedente fino all'anno *N+4* di attuazione (2018 rispetto al 2025). Tra i principali motivi del ritardo nell'attuazione figurano l'approvazione tardiva della normativa e dei programmi per il periodo 2021-2027 e la proroga del periodo di attuazione per il periodo di programmazione 2014-2020. Sono fornite informazioni sull'attuazione di tali programmi in regime di gestione concorrente anche al ***paragrafo 2.13***.

Figura 8.6 – Stato di avanzamento dei programmi in regime di gestione concorrente nell'ambito dell'AMIF, del BMVI e dell'ISF del periodo 2021-2027 e confronto con il periodo precedente



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base degli importi accettati dalla Commissione secondo i dati del portale di sostegno SFC al 12 aprile 2026.

Estensione e approccio dell'audit

8.7. Per l'audit delle rubriche 4 e 5 del QFP per il 2025, la Corte ha applicato l'approccio e i metodi di audit di cui all'***allegato 1.1***. Gli auditor della Corte hanno esaminato un campione di 28 *operazioni* che ha contribuito alla *dichiarazione di affidabilità* globale della Corte. Tuttavia, tale campione non è rappresentativo della spesa a titolo di dette rubriche del QFP e, pertanto, non consente alla Corte di *stimare il tasso di errore* per queste ultime. Il campione comprendeva:

a) 11 operazioni in regime di *gestione concorrente* con Stati membri: Bulgaria, Germania, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito (quest'ultimo ex membro) in relazione alla rubrica 4 del QFP; e Cechia per la rubrica 5 del QFP;

b) 14 operazioni nell'ambito della *gestione diretta* della Commissione (cinque per la rubrica 4 del QFP, nove per la rubrica 5 del QFP);

c) tre operazioni in regime di *gestione indiretta* (due per la rubrica 4 del QFP, una per la rubrica 5 del QFP).

8.8. La Corte ha inoltre esaminato selezionati sistemi di controllo verificando:

a) le *relazioni annuali di controllo* delle *autorità di audit* nazionali di Bulgaria, Cechia e Francia, presentate con i conti annuali 2024 per l'ISF nell'ambito del QFP 2021-2027;

b) il lavoro svolto da tali autorità di audit sui conti annuali 2024 per l'ISF di tali Stati membri;

c) se dette autorità di audit avessero[1]:

   i) posto in essere procedure adeguate per stilare giudizi di audit affidabili e relazioni annuali di controllo;

   ii) utilizzato una metodologia di campionamento appropriata;

   iii) estratto un campione di operazioni sufficiente a trarre conclusioni per l'intera popolazione;

   iv) calcolato correttamente il tasso di errore.

[1] Come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1060.

8.9. La Corte ha altresì esaminato la chiusura dei programmi AMIF 2014-2020 per i Paesi Bassi e il Regno Unito e ha valutato le azioni intraprese dalla Commissione per verificare l'ammissibilità delle spese dichiarate nei conti definitivi.

8.10. Inoltre, ha analizzato la regolarità delle informazioni fornite nella rispettiva *relazione annuale di attività* (RAA) della direzione generale della Migrazione e degli affari interni (DG HOME) e della direzione generale per l'Industria della difesa e lo spazio (DG DEFIS), e in seguito incluse nella *relazione annuale sulla gestione e il rendimento* (*Annual Management and Performance Report* – AMPR) della Commissione.

Regolarità delle operazioni

8.11. Delle 28 operazioni esaminate, 14 erano inficiate da *errori*. Gli auditor della Corte hanno quantificato 9 errori che hanno avuto un'incidenza finanziaria sugli importi imputati al bilancio dell'UE. Tali errori riguardavano carenze nelle procedure di attribuzione delle sovvenzioni e modifiche improprie di contratti o convenzioni di sovvenzione nonché altri tipi di spese non ammissibili. Il ***riquadro 8.1*** mostra esempi degli errori quantificati dagli auditor della Corte.

Riquadro 8.1

Esempi di carenze nelle procedure di attribuzione delle sovvenzioni

La Corte ha controllato due progetti AMIF attuato in regime di gestione concorrente in Francia: uno ha fornito corsi obbligatori di educazione civica e l'altro ha fornito sostegno di prima accoglienza a persone richiedenti asilo. Gli auditor della Corte hanno verificato l'attuazione dell'invito aperto a presentare proposte pubblicato nel 2022 che aveva portato all'attribuzione di tali *sovvenzioni*. L'invito imponeva ai richiedenti di fornire servizi per facilitare l'integrazione dei cittadini di paesi non-UE in Francia.

La Corte ha riscontrato che i potenziali richiedenti non erano stati adeguatamente informati in merito al processo di valutazione. L'*autorità di gestione* ha applicato criteri di valutazione diversi da quelli pubblicati nell'invito (ad esempio, introducendo un nuovo criterio e utilizzando una scala di punteggio diversa per un altro criterio). Ciò ha costituito una violazione del principio di trasparenza.

La Corte ha ritenuto che entrambi i progetti (con spese accettate per un totale, rispettivamente, di 34,7 milioni di euro e 43,1 milioni di euro) fossero inficiati da un errore del 10 %.

Esempio di modifiche contrattuali senza procedura competitiva

La Corte ha controllato un progetto AMIF attuato in regime di gestione concorrente con il Regno Unito. Il progetto è stato attuato dal febbraio 2021 al dicembre 2023 dalla competente autorità nazionale. Ha comportato il trasporto di minori non accompagnati richiedenti asilo, adulti e famiglie bisognosi di protezione verso luoghi diversi all'interno del Regno Unito e il loro collocamento sicuro, nell'ambito del *National Transfer Scheme*.

Nel novembre 2021, a seguito di una procedura di *appalto pubblico*, il *beneficiario* ha firmato un contratto di servizi per 3,3 milioni di GBP con un fornitore di servizi di trasporto. La Corte ha riscontrato che il beneficiario ha modificato tale contratto tre volte, senza indire una procedura competitiva, prorogandone la durata ed ampliando i servizi da fornire, portando così in ultima analisi il valore del contratto a 9,7 milioni di GBP. Questa modifica sostanziale del contratto viola le norme applicabili in materia di appalti.

Pertanto, la Corte ha ritenuto non ammissibile al finanziamento dell'UE il 71 % della spesa accettata (ammontante in totale a 1,3 milioni di GBP).

Esempio di modifica sostanziale del contratto di mobilità militare che incide sulle condizioni di aggiudicazione dell'appalto

La Corte ha sottoposto ad audit un progetto di trasporto per la mobilità militare attuato in regime di gestione diretta. Il progetto è stato attuato da un ente pubblico lettone e consisteva nell'acquisto di moderne attrezzature rompighiaccio per un duplice uso militare-civile nel Golfo di Riga. La Commissione ha accettato tutti i costi, ad eccezione del pagamento finale, che è avvenuto al di fuori del periodo di attuazione.

La Corte ha riscontrato che il beneficiario aveva modificato in modo sostanziale il contratto di consegna nel corso del progetto, violando i princìpi di trasparenza e parità di trattamento. L'equilibrio economico del contratto si è spostato a favore del fornitore, in quanto tre quarti del pagamento finale sono stati anticipati di cinque mesi tramite un nuovo pagamento intermedio, il termine ultimo di consegna dell'imbarcazione è stato prorogato e non sono state applicate le clausole penali previste dal contratto originario per il ritardo nella consegna.

Pertanto, la Corte ha ritenuto non ammissibile al finanziamento dell'UE il 25 % della spesa accettata (ammontante in totale a 10,1 milioni di euro).

8.12. La Corte ha inoltre rilevato 17 casi di inosservanza di disposizioni giuridiche e finanziarie, non aventi però alcuna incidenza finanziaria sul bilancio UE. Tali casi riguardavano, ad esempio, una *pista di controllo* insufficiente, nessuna prova di misure relative al conflitto di interessi e debolezze nella concezione delle sovvenzioni di *importo forfettario*. Il ***riquadro 8.2*** mostra esempi degli errori constatati dalla Corte.

Riquadro 8.2

Esempio di pista di controllo insufficiente

La Corte ha controllato un progetto AMIF soggetto al regime di gestione concorrente nei Paesi Bassi. È stato attuato a norma del regolamento FAST – CARE da giugno a dicembre 2023 e ha comportato il rimborso parziale alle autorità dei Paesi Bassi delle spese sostenute per ricevere e accogliere gli sfollati ai quali era stata concessa protezione temporanea in seguito alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina.

Gli auditor della Corte hanno chiesto i registri alla base del progetto, in modo da poter verificare che il sostegno fornito a titolo del bilancio dell'UE riguardasse le persone sfollate a causa dell'aggressione militare. Le autorità olandesi non avevano però mantenuto una pista di controllo adeguata. Stando agli orientamenti della Commissione, non era obbligatorio mantenere una pista di controllo a livello del singolo individuo, a meno che vi fosse uno specifico rischio di *irregolarità* o di *frode* individuato da una valutazione dei rischi. Ciò ha impedito una verifica dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalla normativa dell'UE per quanto attiene al numero di persone accolte e alla durata del loro soggiorno. In assenza di tali dati, gli auditor della Corte non sono stati in grado di verificare che le spese risultanti fossero connesse a persone sfollate a causa dell'aggressione militare.

La Corte ha pertanto concluso che il progetto era inficiato da un errore non quantificabile.

Esempi di documentazione mancante circa le misure relative al conflitto di interessi

La Corte ha sottoposto ad audit due progetti AMIF in regime di gestione concorrente con la Francia: uno per l'erogazione di corsi obbligatori di educazione civica e l'altro per la fornitura di sostegno di prima accoglienza ai richiedenti asilo.

Per entrambi i progetti, mediante un diverso bando di gara per ciascuno, sono stati appaltati servizi per l'attuazione della sovvenzione. Gli auditor della Corte hanno esaminato tali inviti per verificare che l'aggiudicazione dei contratti rispettasse i requisiti in materia di appalti pubblici.

La Corte ha altresì sottoposto ad audit un progetto di trasporto per la mobilità militare che era soggetto al regime di gestione diretta. Il progetto, attuato da un ente pubblico svedese, consisteva nella costruzione di una nuova galleria a doppio binario per un duplice uso militare-civile.

La Corte ha constatato che nelle procedure di appalto pubblico condotte dai beneficiari in tutti e tre i casi non è stata mantenuta un'adeguata pista di controllo in merito all'identità dei membri del comitato di valutazione. Inoltre, non era stata effettuata alcuna dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. Pertanto, la Corte non è stata in grado di verificare l'assenza di conflitto di interessi ed ha concluso che i tre progetti erano inficiati da un errore non quantificabile.

Esempio di debolezza nella concezione delle sovvenzioni forfettarie da parte della Commissione

La Corte ha sottoposto ad audit un progetto a gestione diretta attuato ai sensi del *regolamento sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP)*; il progetto era inteso a sostenere l'estensione degli impianti di produzione presso una società manifatturiera privata operante nel settore della difesa in Germania. Al momento dell'audit, il progetto era in corso. Gli auditor della Corte hanno controllato il primo pagamento intermedio.

Il progetto è finanziato mediante una sovvenzione forfettaria stabilita sulla base del bilancio di previsione presentato nella proposta del richiedente. La Corte ritiene che il bilancio di previsione non fosse sufficientemente preciso, in quanto si intendeva sviluppare la necessaria verità di bilancio solo nel corso della sua esecuzione.

In molti casi, i risultati tangibili che assicuravano le condizioni di pagamento non erano stati definiti con precisione. Di conseguenza, non è stato possibile verificare se i documenti che il beneficiario ha presentato alla Commissione per detti risultati tangibili soddisfacessero effettivamente gli obblighi nella convenzione di sovvenzione.

La Corte ha pertanto concluso che il progetto era inficiato da un errore non quantificabile.

Analisi di elementi dei sistemi di controllo interno

Analisi dell'attività svolta dalle autorità di audit

8.13. Le tre autorità di audit (cfr. paragrafo ***8.8***, lettera ***(a)***) esaminate dalla Corte avevano definito e applicato procedure dettagliate e di qualità sufficiente per riferire in merito al lavoro svolto nella rispettiva relazione annuale di controllo.

8.14. Gli auditor della Corte hanno selezionato sei fascicoli di audit per verificare il sottostante lavoro di audit svolto da tali autorità e verificare se contemplasse tre requisiti fondamentali (RF) specifici[2].

- RF 12 – audit adeguati dei sistemi;
- RF 13 – audit adeguati delle operazioni;
- RF 15 – procedure adeguate per l'emissione di un "parere di audit" affidabile e per la preparazione della relazione annuale di controllo.

8.15. Nel complesso, la Corte ha constatato che le autorità di audit disponevano di programmi di audit dettagliati e avevano utilizzato liste di controllo a sostegno delle conclusioni tratte. Tuttavia, la Corte ha rilevato una carenza presso un'autorità di audit: una parte di un costo sottoposto ad audit non era suffragata da prove documentali (cfr. ***riquadro 8.3***).

Riquadro 8.3

Esempio di carenza nell'attività svolta da un'autorità di audit

Fondo	Carenza	Impatto potenziale
Fondo Sicurezza interna della Cechia	L'autorità di audit non ha ottenuto tutta la documentazione necessaria per verificare l'ammissibilità di spese specifiche.	Rischio di mancata individuazione di spese non ammissibili.

[2] Allegato XI del regolamento (UE) 2021/1060.

Analisi delle azioni di chiusura della Commissione

8.16. La Corte ha altresì valutato le azioni intraprese dalla Commissione per verificare l'ammissibilità delle spese per due Stati membri alla chiusura del periodo di programmazione 2014-2020. Ha rilevato una carenza nella chiusura dei programmi relativi al Regno Unito: la Commissione non ha escluso dalla propria decisione di liquidazione un importo che la Corte aveva precedentemente individuato come non ammissibile[3].

[3] Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2023, riquadro 8.1.

Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance

8.17. Per l'esercizio finanziario 2025, la Corte ha esaminato la RAA della DG HOME e quella della DG DEFIS. La Corte ha verificato in particolare se dette DG avessero presentato le informazioni sulla regolarità conformemente alle istruzioni della Commissione e se avessero applicato in modo coerente la metodologia per stimare le rettifiche future.

8.18. La Corte ha riscontrato che le stime di dette DG per il *rischio al pagamento* complessivo e alla chiusura sono state calcolate e comunicate nell'AMPR conformemente alla metodologia. Per la spesa del 2025 (3 782,0 milioni di euro), la DG HOME ha stimato che l'importo totale a rischio al pagamento fosse di 40,3 milioni di euro (1,1 %) e ha stimato un ammontare di 36,9 milioni di euro (1,0 %) per il rischio globale alla chiusura risultante dalle proprie rettifiche future stimate. Le principali spese effettuate dalla DG DEFIS a titolo della rubrica 5 del QFP nel 2025, ammontanti a 490,7 milioni di euro, riguardavano sovvenzioni in regime di gestione diretta e indiretta a titolo dei programmi di difesa dell'UE (ossia il *Fondo europeo per la difesa* ed i programmi che lo hanno preceduto, il regolamento ASAP e lo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni). In mancanza delle risultanze dei controlli *ex post*, non sono ancora disponibili per questo settore tassi di errore di audit specifici. Pertanto, la DG DEFIS ha ritenuto prudente comunicare un tasso forfettario del 2,0 % per il rischio stimato al pagamento.

8.19. La direttrice generale della DG HOME e il direttore generale della DG DEFIS hanno dichiarato di avere la ragionevole certezza che le risorse assegnate alle attività descritte nella rispettiva RAA sono state utilizzate per la finalità prevista e conformemente ai princìpi della sana gestione finanziaria, con alcune *riserve* da parte della DG HOME. Poiché il numero di operazioni controllate dalla Corte costituisce solo una piccola parte di quelle gestite da queste due DG, la Corte non può convalidare tali dichiarazioni sulla base delle risultanze della propria attività di audit.

Conclusione e raccomandazioni

Conclusione

8.20. Dall'esame delle operazioni e dei sistemi effettuato dalla Corte sono emersi tre settori in cui vi sono margini di miglioramento: adeguatezza delle misure volte a garantire l'assenza di conflitti di interesse, appropriatezza della gestione degli appalti pubblici e mantenimento di una pista di controllo adeguata. Sebbene la Corte non abbia sottoposto ad audit operazioni sufficienti a stimare il livello di errore per le rubriche del QFP oggetto del presente capitolo (paragrafo ***8.7***), le risultanze dell'audit da essa espletato indicano che si tratta di un settore ad alto rischio, data la frequenza degli errori rilevati. Le risultanze della verifica delle operazioni concorrono alla dichiarazione di affidabilità della Corte.

Raccomandazioni

8.21. L'***allegato 8.1*** mostra le risultanze dell'esame svolto dalla Corte sul seguito dato alle due raccomandazioni da essa formulate nella relazione annuale sull'esercizio 2023 e alla raccomandazione da essa formulata nella relazione annuale sull'esercizio 2024, il cui termine di attuazione era fissato alla fine del 2025. La Commissione aveva pienamente attuato due raccomandazioni. Pur non avendo accettato la terza, l'aveva comunque attuata per alcuni aspetti.

8.22. Sulla base di quanto constatato e concluso per l'esercizio 2025, la Corte raccomanda quanto segue.

Raccomandazione 8.1 – Accrescere la consapevolezza delle autorità di gestione degli Stati membri circa i loro obblighi

La Commissione dovrebbe agire per aumentare la consapevolezza delle autorità di gestione degli Stati membri circa i loro obblighi relativi all'attribuzione delle sovvenzioni e all'aggiudicazione degli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda:

a) le misure necessarie per garantire l'assenza di conflitti di interesse e l'adeguata documentazione di tali misure;

b) le potenziali conseguenze della violazione delle norme nazionali o dell'UE in materia di modifica di appalti pubblici;

c) l'obbligo per i beneficiari di conservare una documentazione sufficiente a giustificare i costi dichiarati.

Termine di attuazione: fine 2027.

Raccomandazione 8.2 – Riesaminare i controlli di verifica

Per i progetti a gestione diretta, la Commissione dovrebbe riesaminare e, se necessario, rafforzare i controlli per verificare che:

a) i beneficiari abbiano adottato misure per accertare l'assenza di conflitti d'interesse e abbiano adeguatamente documentato tali misure;

b) i beneficiari abbiano rispettato le norme nazionali e dell'UE in materia di modifica di appalti pubblici;

c) la documentazione conservata dai beneficiari sia sufficiente a giustificare i costi dichiarati.

Termine di attuazione: fine 2027.

Allegato

Allegato 8.1 – Seguito dato a precedenti raccomandazioni

Grado di accettazione: accettata; parzialmente accettata; respinta; nessuna informazione.

Grado di attuazione: integralmente; per la maggior parte degli aspetti; per alcuni aspetti; non attuata; è impossibile pronunciarsi o raccomandazione non più pertinente.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Valutazione della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Grado di attuazione	Osservazioni
2023	La Corte raccomanda alla Commissione quanto segue. **Raccomandazione 1:** Fornire ulteriori orientamenti alle autorità degli Stati membri responsabili dell'esecuzione dei finanziamenti della DG HOME in regime di gestione concorrente ai fini del rispetto:			Questa raccomandazione è stata pienamente attuata. Nel giugno 2024 la Commissione ha tenuto un *webinar* con le autorità degli Stati membri responsabili dell'esecuzione dei finanziamenti della DG HOME per attuare il punto a) della raccomandazione relativo all'obbligo di conservare una documentazione giustificativa adeguata da presentare in caso di controlli o audit.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Valutazione della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Grado di attuazione	Osservazioni
	a) delle norme sulla conservazione di una documentazione giustificativa adeguata che possa essere prodotta nel caso di verifiche o audit; b) dell'obbligo di attenersi alle norme nazionali e dell'UE in materia di trasparenza e parità di trattamento al momento di aggiudicare sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte aperti.			Il 27 ottobre 2025 la Commissione ha dato seguito al punto b) della medesima raccomandazione organizzando una sessione di orientamento per le autorità nazionali responsabili dell'attuazione dei fondi di competenza della DG HOME in regime di gestione concorrente; in detta sessione, sono state affrontate le carenze nelle procedure di attribuzione delle sovvenzioni ed è stata ribadita la necessità di rispettare i princìpi di trasparenza e parità di trattamento.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Valutazione della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Grado di attuazione	Osservazioni
2023	**Raccomandazione 2:** Verificare attentamente e documentare gli aspetti tecnici delle domande di sovvenzione per la mobilità militare presentate a titolo del meccanismo per collegare l'Europa durante la procedura di aggiudicazione delle sovvenzioni. In particolare, stabilire se i progetti infrastrutturali per duplice uso soddisfino le condizioni di ammissibilità e fare in modo che il sostegno finanziario dell'UE non superi il livello dei requisiti necessari per il duplice uso.			Questa raccomandazione non è stata accettata dalla Commissione. Tuttavia, la Corte osserva che, a seguito dell'audit, la Commissione ha ricordato al beneficiario di descrivere in modo più accurato gli elementi infrastrutturali esistenti da aggiornare o sostituire, nonché i futuri parametri da conseguire mediante i lavori, in modo che potessero essere adeguatamente valutati rispetto ai requisiti *TEN*-T/*MCE*.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Valutazione della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Grado di attuazione	Osservazioni
2024	**Raccomandazione 2** Nel quadro della gestione concorrente, fornire ulteriori orientamenti alle *autorità di gestione* degli Stati membri in merito ai loro obblighi di rispettare i princìpi di parità di trattamento e trasparenza nell'esecuzione degli inviti a presentare proposte per ovviare alle carenze nelle procedure di aggiudicazione delle sovvenzioni.			Questa raccomandazione è stata pienamente attuata. Il 27 ottobre 2025 la Commissione ha dato seguito alla raccomandazione organizzando una sessione di orientamento per le autorità nazionali responsabili dell'attuazione dei fondi di competenza della DG HOME in regime di gestione concorrente; in detta sessione, sono state affrontate le carenze nelle procedure di attribuzione delle sovvenzioni ed è stata ribadita la necessità di rispettare i princìpi di trasparenza e parità di trattamento testé ricordati.

Fonte: Corte dei conti europea.

Capitolo 9

Vicinato e resto del mondo

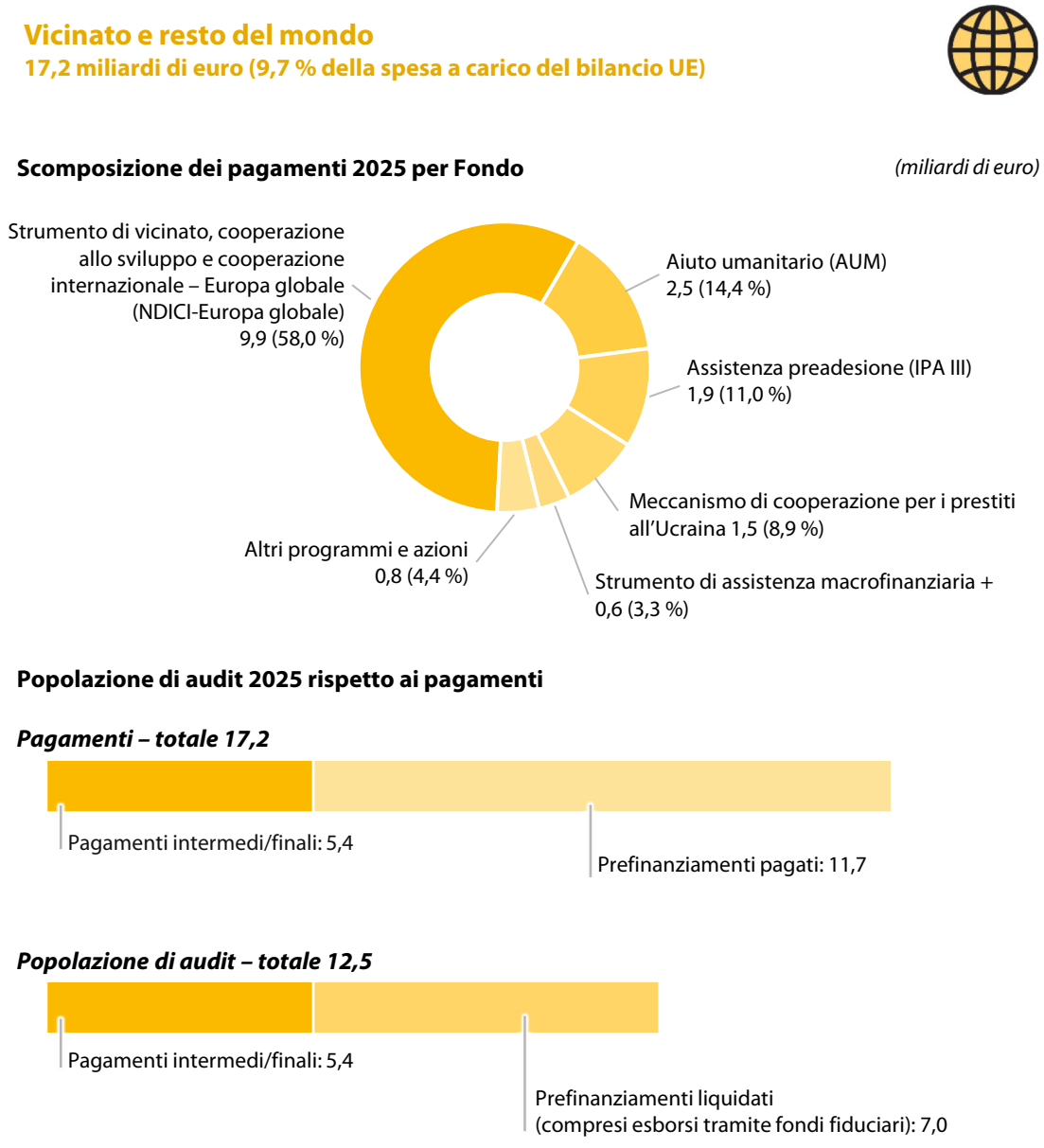
Indice

	Paragrafo
Introduzione	**9.1. - 9.10.**
Descrizione sintetica	9.2. - 9.8.
Estensione e approccio dell'audit	9.9. - 9.10.
Regolarità delle operazioni	**9.11. - 9.23.**
Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance	**9.24. - 9.29.**
Relazione annuale di attività della DG MENA	9.24. - 9.27.
Relazione annuale di attività della DG INTPA	9.28.
Relazione annuale sulla gestione e il rendimento	9.29.
Altri elementi	**9.30.**
Conclusione e raccomandazioni	**9.31. - 9.33.**
Conclusione	9.31.
Raccomandazioni	9.32. - 9.33.
Allegati	
Allegato 9.1 – Pagamenti a singoli paesi da parte della DG INTPA, della DG ENEST e della DG MENA	
Allegato 9.2 – Seguito dato a precedenti raccomandazioni	

Introduzione

9.1. Il presente capitolo espone le risultanze dell'audit della Corte per la rubrica 6 del QFP "Vicinato e resto del mondo". La ***figura 9.1*** presenta una panoramica delle principali attività, delle spese eseguite e della popolazione di audit nell'ambito di detta rubrica per il 2025.

Figura 9.1 – Pagamenti e popolazione di audit



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati tratti dai *conti consolidati* dell'Unione europea per l'esercizio 2025.

Descrizione sintetica

9.2. L'UE attua strumenti di azione esterna in tutto il mondo, spesso in contesti geopolitici e organizzativi difficili. Tali strumenti coprono varie regioni, con differenti quadri giuridici e istituzionali, il che presuppone la capacità di adattarsi a differenti condizioni normative e operative. La spesa in questo settore viene erogata attraverso diversi strumenti, in particolare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale ("NDICI-Europa globale")[1], la dotazione destinata agli aiuti umanitari (HUMA) e lo strumento di assistenza preadesione (IPA III)[2].

9.3. L'obiettivo generale dell'NDICI-Europa globale è affermare e promuovere i valori, i princìpi e gli interessi fondamentali dell'Unione in tutto il mondo e di contribuire a promuovere il multilateralismo e partenariati rafforzati con i paesi non-UE.

9.4. L'UE fornisce inoltre assistenza umanitaria in base alle esigenze delle popolazioni colpite da catastrofi provocate dall'uomo e da calamità naturali, prestando particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili.

9.5. L'obiettivo dello strumento di assistenza preadesione è sostenere i paesi *beneficiari* nell'adozione e attuazione delle riforme necessarie per conformarsi ai valori dell'UE in vista di una loro adesione, nonché contribuire alla loro stabilità, sicurezza e prosperità.

9.6. Per la prima volta nel 2025, la rubrica 6 ha incluso pagamenti relativi al meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina (ULCM)[3]. L'ULCM utilizza le entrate derivanti dalle attività sovrane russe bloccate per il servizio e il rimborso dei prestiti di assistenza macrofinanziaria dell'UE e del G7 all'Ucraina.

9.7. Le direzioni generali e i servizi principali preposti alla conduzione dell'azione esterna dell'UE nel 2025 sono stati la direzione generale per i Partenariati internazionali (DG INTPA), la direzione generale dell'Allargamento e del vicinato orientale (DG ENEST), la direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (DG ECHO), la direzione generale per il Medio Oriente, il Nordafrica e il Golfo (DG MENA) e il servizio degli strumenti di politica estera (FPI).

---

[1] Regolamento (UE) 2021/947 che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale.

[2] Regolamento (UE) n. 2021/1529 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III).

[3] Regolamento (UE) 2024/2773 che istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina.

9.8. Nel 2025 i pagamenti a titolo della rubrica "Vicinato e resto del mondo" sono ammontati a 17,2 miliardi di euro (prefinanziamenti, pagamenti intermedi e finali). Sono stati erogati utilizzando diversi strumenti (***9.1***) e metodi di erogazione, quali appalti di lavori, forniture e servizi, sovvenzioni, prestiti speciali, garanzie su prestiti e azioni di assistenza finanziaria, *sostegno al bilancio* e altre forme mirate di aiuti di bilancio in paesi non-UE (***allegato 9.1***). Nel 2024 il totale dei pagamenti a titolo di questa rubrica è ammontato a 15,4 miliardi di euro.

Estensione e approccio dell'audit

9.9. L'obiettivo dell'audit della Corte era stimare il livello di errore per questa rubrica del QFP e ricavarne un contributo ai fini della *dichiarazione di affidabilità*. Applicando l'approccio e i metodi di audit di cui all'***allegato 1.1***, per la presente rubrica del QFP si è proceduto a esaminare in riferimento all'esercizio 2025:

a) un campione di 138 *operazioni* statisticamente rappresentativo di tutte le spese nell'ambito di questa rubrica del QFP. Detto campione si compone di 57 operazioni della DG INTPA, 30 della DG ENEST, 21 della DG ECHO, 13 dell'FPI, 12 della DG MENA, nonché cinque operazioni di altri servizi, ossia l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA) e le seguenti direzioni generali: Affari economici e finanziari (DG ECFIN, due operazioni), Istruzione, gioventù, sport e cultura (DG EAC), Commercio e sicurezza economica (DG TRADE);

b) un'operazione finanziata al di fuori del massimale annuo del QFP, relativa allo strumento per l'Ucraina[4]. Le risultanze dell'audit espletato dalla Corte su questa operazione non hanno alcun *impatto* sul *livello di errore stimato* per la rubrica 6 del QFP, ma incidono sul livello di errore complessivo stimato dalla Corte.

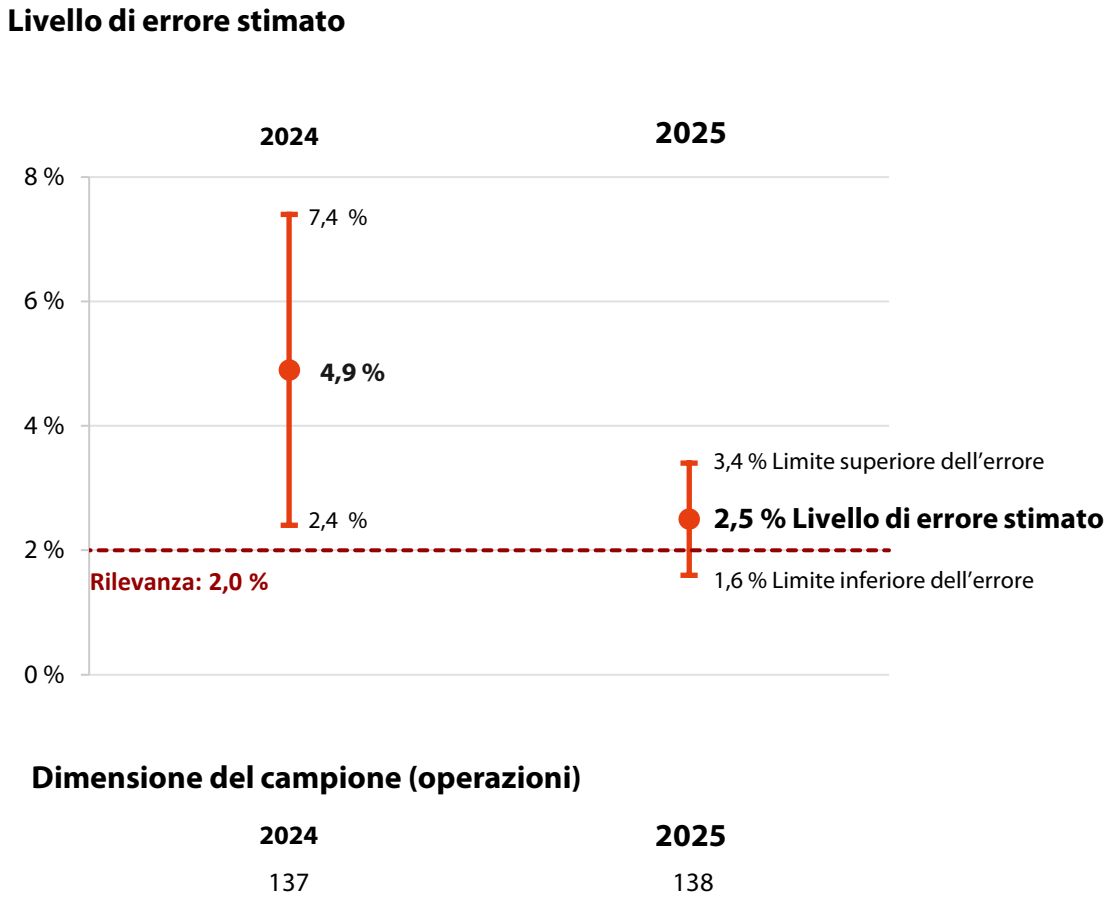
9.10. La Corte ha esaminato anche le informazioni sulla regolarità fornite nelle *relazioni annuali di attività* (RAA) della DG MENA e della DG INTPA e le ha successivamente incluse nella *relazione annuale sulla gestione e il rendimento* (*Annual Management and Performance Report* – AMPR) della Commissione.

[4] Regolamento (UE) 2024/792, che istituisce lo strumento per l'Ucraina.

Regolarità delle operazioni

9.11. Delle 138 operazioni esaminate, 52 (37,7 %) erano inficiate da errori. Sulla base dei 43 errori quantificati, la Corte stima che il livello di errore sia del 2,5 % (*figura 9.2*).

Figura 9.2 – Risultanze della verifica delle operazioni

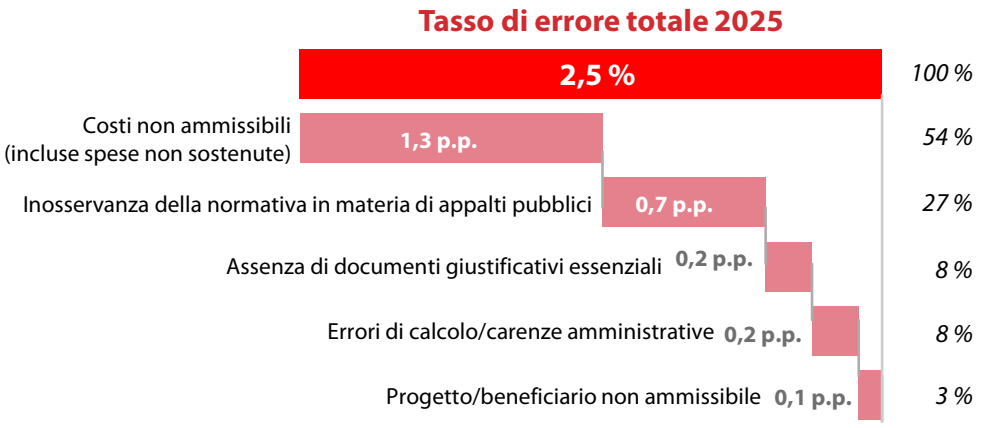


Fonte: Corte dei conti europea.

9.12. I pagamenti relativi all'ULCM sono ammontati a 1,53 miliardi di euro (12 % della popolazione di audit esaminata dalla Corte, cfr. *figura 9.1*). Si tratta di uno strumento temporaneo e le operazioni ad esso associate (pagamenti di proventi straordinari all'Ucraina) sono radicalmente diverse dal resto della popolazione di audit esaminata dalla Corte nell'ambito di questa rubrica. La Corte ha sottoposto ad audit due operazioni relative all'ULCM, per un valore totale di 1,23 miliardi di euro.

9.13. La ***figura 9.3*** illustra la ripartizione del livello di errore stimato dalla Corte per il 2025, per tipo di errore.

Figura 9.3 – Incidenza dei diversi tipi di errore sul livello di errore stimato



p.p.: punti percentuali

Fonte: Corte dei conti europea.

9.14. La Corte ha individuato vari tipi di errore, inficianti molteplici operazioni, che ricorrono anno dopo anno negli audit espletati (***riquadro 9.1*** e ***riquadro 9.2***). Le principali tipologie di errore riscontrate erano le seguenti:

- inclusione di *costi indiretti* come *costi diretti* nei libri paga;
- inosservanza della normativa in materia di *appalti pubblici*;
- applicazione di tassi di cambio erronei;
- *liquidazione* in eccesso dei prefinanziamenti.

9.15. Come per gli esercizi precedenti, una parte degli errori individuati dalla Corte riguarda contratti attuati da *entità valutate per pilastro* (organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali e agenzie degli Stati membri dell'UE) in regime di *gestione indiretta*. Per tali contratti, la Commissione ha accettato le spese sulla base di una relazione finanziaria e di una dichiarazione di gestione. Quest'ultima è un'autocertificazione dell'entità valutata per pilastro, attestante che le informazioni finanziarie trasmesse sono presentate correttamente e che sono complete, precise, nonché elaborate conformemente agli obblighi previsti dal contratto. Dei 43 errori quantificati dagli auditor della Corte (paragrafo ***9.11***), 14 erano relativi a tali contratti e contribuivano per 0,6 punti percentuali al livello di errore stimato.

9.16. Quest'anno, le organizzazioni internazionali hanno dato alla Corte pieno accesso ai documenti in loro possesso a sostegno delle operazioni sottoposte ad audit. Si tratta di un miglioramento rispetto agli anni precedenti, quando l'accesso era limitato alla consultazione elettronica temporanea in un ambiente di sola lettura senza trasmissione dei documenti, approccio che ostacolava la pianificazione, l'attuazione e il controllo della qualità dell'audit. Lo scorso anno la Corte ha raccomandato alla Commissione di adottare ulteriori misure per far sì che le organizzazioni internazionali fornissero alla Corte un accesso completo, illimitato e tempestivo ai documenti necessari per lo svolgimento dei suoi compiti in conformità del TFUE e, in particolare, far sì che gli accordi contrattuali con le organizzazioni internazionali fossero chiari e rispettassero pienamente il diritto della Corte dei conti di ricevere, su richiesta, qualsiasi informazione o documento necessario all'espletamento delle sue funzioni di audit[5]. La Corte continuerà a monitorare la questione e a riferire in merito.

9.17. Il ***riquadro 9.1*** riporta esempi di alcuni degli errori quantificati dagli auditor della Corte.

Riquadro 9.1

Esempio di esperto non conforme ai requisiti relativi all'esperienza professionale

DG MENA

La Corte ha sottoposto ad audit una fattura nell'ambito di un contratto da 1,88 milioni di euro per il sostegno alla società civile in un paese nordafricano.

Gli auditor della Corte hanno esaminato le commissioni addebitate per un esperto senior assunto per il progetto. La Corte ha concluso che l'esperto non possedeva l'esperienza professionale minima richiesta per essere considerato "senior" ai sensi del capitolato d'oneri del contratto. In base alla durata della sua esperienza professionale, avrebbe dovuto essere considerato esperto junior. Inoltre, il contraente e l'amministrazione aggiudicatrice non hanno seguito una procedura di selezione e di approvazione adeguata.

Pertanto, la Corte ha ritenuto non ammissibile la differenza tra la tariffa di un esperto senior e quello di un esperto junior.

[5] Paragrafo 8.13 e raccomandazione 8.1 della relazione annuale sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2024.

Esempio di costi indiretti inclusi nei libri paga

DG INTPA

La Corte ha sottoposto ad audit una fattura nell'ambito di un *accordo di contributo* da 7,94 milioni di euro per promuovere la governance economica regionale concluso con un'organizzazione internazionale in un paese dell'Africa occidentale.

Dall'esame delle spese relative al personale, è emerso che l'organizzazione aveva anche incluso nei propri libri paga, come costi diretti, costi che sono indiretti, quali costi per la gestione delle retribuzioni, per la sicurezza, l'informatica e la formazione. I costi indiretti inclusi nella *retribuzione* dell'organizzazione internazionale (fino al 7 % dei costi diretti) non possono essere dichiarati come costi diretti ammissibili.

Inoltre, gli auditor della Corte non hanno ricevuto documenti giustificativi che confermassero che tali costi fossero stati effettivamente sostenuti o calcolati correttamente. La Corte ha pertanto ritenuto non ammissibili tali costi.

La Corte ha già individuato problemi analoghi in esercizi precedenti (riquadro 9.3 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2024).

Esempio di spese di trasporto non ammissibili a causa dell'assenza di documenti

DG INTPA

La Corte ha sottoposto ad audit una fattura nell'ambito di un accordo di contributo dell'UE da 19,20 milioni di euro per attività di conservazione ambientale in un paese dell'Africa centrale.

Il beneficiario ha addebitato le spese di trasporto, sostenendo che erano stati percorsi chilometri in relazione al progetto finanziato dall'UE. Tuttavia, nel corso dell'audit, gli auditor della Corte non hanno ricevuto documenti giustificativi adeguati, quali ordini di missione, giornali di bordo dei veicoli o registri delle attività, che dimostrassero che tali spostamenti fossero effettivamente collegati all'attuazione dell'azione dell'UE.

In assenza di elementi probatori attendibili a sostegno dell'imputazione di tali costi al progetto, gli auditor della Corte hanno ritenuto che questi non fossero ammissibili.

Esempio di uso non previsto e sottoutilizzo di attrezzature

DG INTPA

La Corte ha sottoposto ad audit una fattura nell'ambito di un contratto di *sovvenzione* da 2,56 milioni di euro per la promozione dell'energia solare in un paese del sud-est asiatico.

Durante la visita *in loco*, gli auditor della Corte hanno esaminato 15 pannelli solari acquistati con i fondi del progetto. Tali panelli erano intesi a creare siti dimostrativi che presentassero applicazioni pratiche dell'energia solare per le piccole imprese.

Dall'audit della Corte è emerso che il beneficiario aveva mantenuto i panelli per cinque anni senza utilizzarli. Li aveva poi donati a una scuola superiore pubblica, un uso non previsto dal contratto e non coperto da un emendamento di bilancio approvato. La Corte ha pertanto ritenuto non ammissibili tali costi.

Inoltre, durante la visita alla scuola, gli auditor della Corte hanno riscontrato che erano in uso solo due panelli. I restanti tredici erano ancora riposti in magazzino e inutilizzati.

Esempio di criteri di valutazione non applicati secondo quanto pubblicato

DG INTPA

La Corte ha sottoposto ad audit una fattura nell'ambito di un contratto di sovvenzione da 2,57 milioni di euro a favore di un'organizzazione non governativa (ONG) per attività di risposta alla COVID-19 in un paese del sud-est asiatico.

Gli auditor della Corte hanno controllato l'appalto di servizi di consulenza indetto dalle ONG mediante una procedura negoziata. Hanno rilevato che il comitato di valutazione non aveva applicato i criteri di aggiudicazione e il metodo di attribuzione del punteggio stabiliti nei documenti di gara: diversi requisiti di qualifica non erano stati valutati, erano stati introdotti criteri aggiuntivi non previsti nella documentazione di gara ed erano state utilizzate scale di punteggio diverse. Ciò ha violato il principio della trasparenza e quello della parità di trattamento.

Pertanto, la Corte ha ritenuto che la procedura di appalto fosse irregolare. Ciò ha inciso sull'ammissibilità dei costi.

9.18. Per 19 casi di errori quantificabili commessi dai beneficiari finali, la Commissione disponeva di informazioni sufficienti per prevenire o individuare e correggere gli errori prima di accettare la spesa. Se la Commissione avesse utilizzato in maniera adeguata tutte le informazioni di cui disponeva, il livello di errore stimato per questo capitolo sarebbe stato inferiore di 1,1 punti percentuali.

9.19. Sono stati inoltre rilevati 33 casi di inosservanza di disposizioni giuridiche e finanziarie, che non hanno avuto però alcuna incidenza finanziaria diretta sul bilancio dell'UE. Il ***riquadro 9.2*** mostra esempi di errori che la Corte non ha quantificato.

Riquadro 9.2

Esempio di spese per il personale calcolate in modo errato

DG ECHO

Sono state controllate le spese dichiarate tramite sette diverse fatture emesse nel quadro di convenzioni di sovvenzione concluse in regime di gestione diretta con ONG.

In base ai termini di tali convenzioni, le spese per il personale dovevano essere calcolate utilizzando tariffe giornaliere basate sui costi effettivi annuali e su un numero predeterminato di giorni lavorativi, oppure applicando costi unitari coerenti con le prassi contabili consolidate delle ONG.

Tuttavia, in nessuna delle operazioni sottoposte ad audit le spese per il personale erano state calcolate utilizzando uno di questi metodi.

Pur ritenendo che tale approccio non fosse in linea con le norme applicabili, la Corte non disponeva di informazioni sufficienti per calcolare il corrispondente importo non ammissibile.

Esempio di differenze di tasso di cambio imputate al progetto

DG ENEST

La Corte ha sottoposto ad audit una fattura nell'ambito di un accordo di contributo da 2,03 milioni di euro per il sostegno alla società civile in un paese del Caucaso meridionale.

Secondo i termini di tale accordo, le fluttuazioni del tasso di cambio potevano essere coperte solo qualora in bilancio fosse stata predisposta una riserva per imprevisti, cosa che non è avvenuta. La Corte ha rilevato che le minus- e plusvalenze derivanti dalla conversione valutaria erano state comunque registrate come spese relative al progetto.

Pur ritenendo che tale approccio non fosse in linea con le norme applicabili, la Corte non disponeva di informazioni sufficienti per calcolare il corrispondente importo non ammissibile.

Esempio di inosservanza dei requisiti in materia di visibilità dell'UE

DG ENEST

La Corte ha sottoposto ad audit una fattura nell'ambito di una sovvenzione da 1,0 milioni di euro per lo sviluppo territoriale integrato in un paese del Caucaso meridionale. L'audit ha compreso una verifica *in loco* dei lavori selezionati.

Durante la visita, la Corte ha riscontrato che un complesso sportivo e sanitario e il sistema di illuminazione esterna finanziati nell'ambito del progetto non presentavano alcuna indicazione visibile del sostegno finanziario ricevuto dall'UE.

La Corte ha concluso che ciò violava gli obblighi di visibilità del contratto, che imponevano ai beneficiari di pubblicizzare i finanziamenti dell'UE e di esporre il logo dell'UE sulle infrastrutture finanziate.

9.20. Nel corso degli anni, la Corte ha costantemente rilevato meno errori in due settori di spesa, grazie alle rispettive condizioni di pagamento specifiche. Si tratta: i) del *sostegno al bilancio* e ii) dei progetti sottoposti all'"*approccio nozionale*". Nel 2025, la Corte ha sottoposto ad audit quattro operazioni di sostegno al bilancio (tre nel 2024) e 10 operazioni soggette all'"approccio nozionale" (tante quante nel 2024).

9.21. Il sostegno al bilancio fornisce un contributo al bilancio generale di uno Stato o alla dotazione da questo destinata a una politica o a un obiettivo specifico. I pagamenti per il sostegno al bilancio a carico del bilancio generale dell'UE nel 2025 sono ammontati a 58 milioni di euro. La Corte ha valutato se la Commissione avesse rispettato le condizioni che disciplinano i pagamenti a sostegno del bilancio dei paesi partner e se avesse verificato il rispetto, da parte di questi ultimi, delle condizioni di ammissibilità (ad esempio, se vi fossero stati miglioramenti soddisfacenti nella gestione finanziaria del settore pubblico). L'estensione dell'audit della Corte sulla regolarità non comprende nulla di ciò che accade successivamente al versamento degli aiuti da parte della Commissione al paese destinatario, poiché tali fondi confluiscono da quel momento nelle risorse proprie del paese in questione.

9.22. Nell'ambito dell'"approccio nozionale", quando i contributi della Commissione ai progetti finanziati da più donatori vanno ad aggiungersi a quelli degli altri donatori e non vengono destinati a voci di spesa specifiche e identificabili, la Commissione presuppone che le norme UE in materia di ammissibilità siano rispettate fintanto che l'importo aggregato comprende spese ammissibili sufficienti a coprire il contributo dell'UE. Ove pertinente, nelle verifiche di convalida svolte dalla Corte si è tenuto conto di questo approccio.

9.23. L'esame sulla regolarità delle operazioni ha anche consentito alla Corte di rilevare esempi di controlli efficaci da parte della Commissione. Nel ***riquadro 9.3*** è riportato un esempio di questo tipo.

Riquadro 9.3

Esempio di attuazione efficace delle sovvenzioni

DG INTPA

La Corte ha sottoposto ad audit una fattura relativa a un contratto di sovvenzione relativo a una ONG con un bilancio totale di 0,65 milioni di euro in un paese dell'Africa occidentale. Gli obiettivi del progetto erano migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e promuovere l'integrazione e l'inclusione dei bambini e dei giovani che ne sono affetti.

Durante la visita *in loco*, gli auditor della Corte hanno verificato le attrezzature e i materiali forniti a diversi centri di riabilitazione nel 2022 e nel 2023. Gli auditor della Corte hanno ispezionato gli elementi acquisiti e li hanno trovati in ottime condizioni. Le attrezzature erano utilizzate attivamente e avevano notevolmente migliorato la capacità dei centri di fornire servizi di riabilitazione.

Dagli elementi probatori acquisiti nel corso dell'audit è emerso che i meccanismi di controllo della Commissione avevano contribuito a garantire che i fondi fossero utilizzati per lo scopo previsto e che l'azione producesse le realizzazioni previste.

Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance

Relazione annuale di attività della DG MENA

9.24. Gli auditor della Corte hanno esaminato la RAA della DG MENA per l'esercizio finanziario 2025, verificando in particolare se questa avesse presentato nella propria RAA le informazioni sulla regolarità conformemente alle istruzioni della Commissione e se fosse stata coerente nell'applicazione della metodologia per stimare le rettifiche e i recuperi futuri.

9.25. Per la spesa totale accettata nel 2025 (1,15 miliardi di euro), la DG MENA ha stimato che l'importo complessivo a rischio al momento del pagamento fosse di 11,92 milioni di euro (1,04 %). Il valore stimato delle rettifiche e deduzioni future è pari allo 0,01 % della spesa totale pertinente, mentre il rischio alla chiusura è calcolato all'1,03 % (pertanto al di sotto della *soglia di rilevanza*).

9.26. Il rischio alla chiusura della DG MENA si basa sullo studio del *tasso di errore residuo* (TER) eseguito da un contraente esterno. Lo studio stima il tasso degli errori non rilevati dalle verifiche di gestione della DG MENA in tutti i settori di sua competenza e funge da base per valutare l'efficacia di tali controlli. Lo studio sul TER non costituisce né un *incarico di assurance* né un audit. Per il 2025, lo studio ha esaminato un campione di 138 contratti chiusi.

9.27. Il direttore generale della DG MENA ha dichiarato che l'esposizione finanziaria della DG era inferiore alla soglia di rilevanza della Commissione del 2 % della spesa complessiva accettata di 1,15 miliardi di euro. Poiché il numero di operazioni controllate dalla Corte costituiva solo una piccola parte di quelle gestite dalla DG MENA (cfr. paragrafo ***9.9***), la Corte non può convalidare tale affermazione sulla base delle risultanze della propria attività di audit.

Relazione annuale di attività della DG INTPA

9.28. Il lavoro svolto dalla Corte relativamente alla RAA 2025 della DG INTPA è illustrato in dettaglio nella relazione annuale della Corte sul nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo.

Relazione annuale sulla gestione e il rendimento

9.29. La Corte ha esaminato le informazioni fornite dalla Commissione nell'AMPR 2025 sulla stima del rischio al pagamento in relazione ai settori di intervento inclusi nella rubrica "Vicinato e resto del mondo". La Commissione non ha dichiarato alcun rischio al pagamento per questa rubrica del QFP.

Altri elementi

9.30. La Corte ha sottoposto ad audit un'operazione relativa a spese che esulano dai massimali annui del QFP (cfr. paragrafo ***9.9***). L'operazione riguardava sovvenzioni concesse nell'ambito dello strumento per l'Ucraina. L'audit espletato dalla Corte non ha rilevato alcun errore. Poiché tale spesa non rientra nella rubrica 6 del QFP, le corrispondenti risultanze di audit non hanno alcun impatto sul livello stimato di errore per tale rubrica, ma incidono sul livello complessivo di errore stimato dalla Corte.

Conclusione e raccomandazioni

Conclusione

9.31. Nel complesso, dagli elementi probatori di audit raccolti e illustrati nel presente capitolo risulta che la spesa per la rubrica "Vicinato e resto del mondo" è inficiata da un livello rilevante di errore. Per questa rubrica del QFP, dalla verifica delle operazioni svolta dalla Corte risulta un livello di errore globale stimato del 2,5 %.

Raccomandazioni

9.32. Nell'***allegato 9.2*** figurano le risultanze del seguito dato alle quattro raccomandazioni formulate dalla Corte nella relazione annuale sull'esercizio finanziario 2022. Nella relazione annuale sull'esercizio 2024, la Corte aveva già riferito in merito al seguito dato a tre raccomandazioni. Dette raccomandazioni erano state integralmente attuate dalla Commissione. Una quarta raccomandazione non era stata accettata e pertanto non vi era stato dato alcun seguito.

9.33. Sulla base di quanto constatato e concluso per l'esercizio 2025, la Corte raccomanda quanto segue.

Raccomandazione 9.1 – Migliorare la procedura di selezione degli esperti

La Commissione dovrebbe far sì che la propria procedura di approvazione degli esperti assunti nell'ambito di contratti di servizi comprenda la verifica della conformità della loro esperienza professionale al capitolato d'oneri in termini di durata e di settore specifico.

Termine di attuazione: fine 2027.

Raccomandazione 9.2 – Rafforzare i controlli per evitare che i costi coperti dalla retribuzione siano accettati come diretti

Nell'ambito degli accordi di contributo, per ridurre il rischio che costi che potrebbero essere coperti dalla retribuzione siano erroneamente accettati come costi diretti nelle spese relative ai libri paga, la Commissione dovrebbe fornire ulteriori orientamenti che chiariscano:

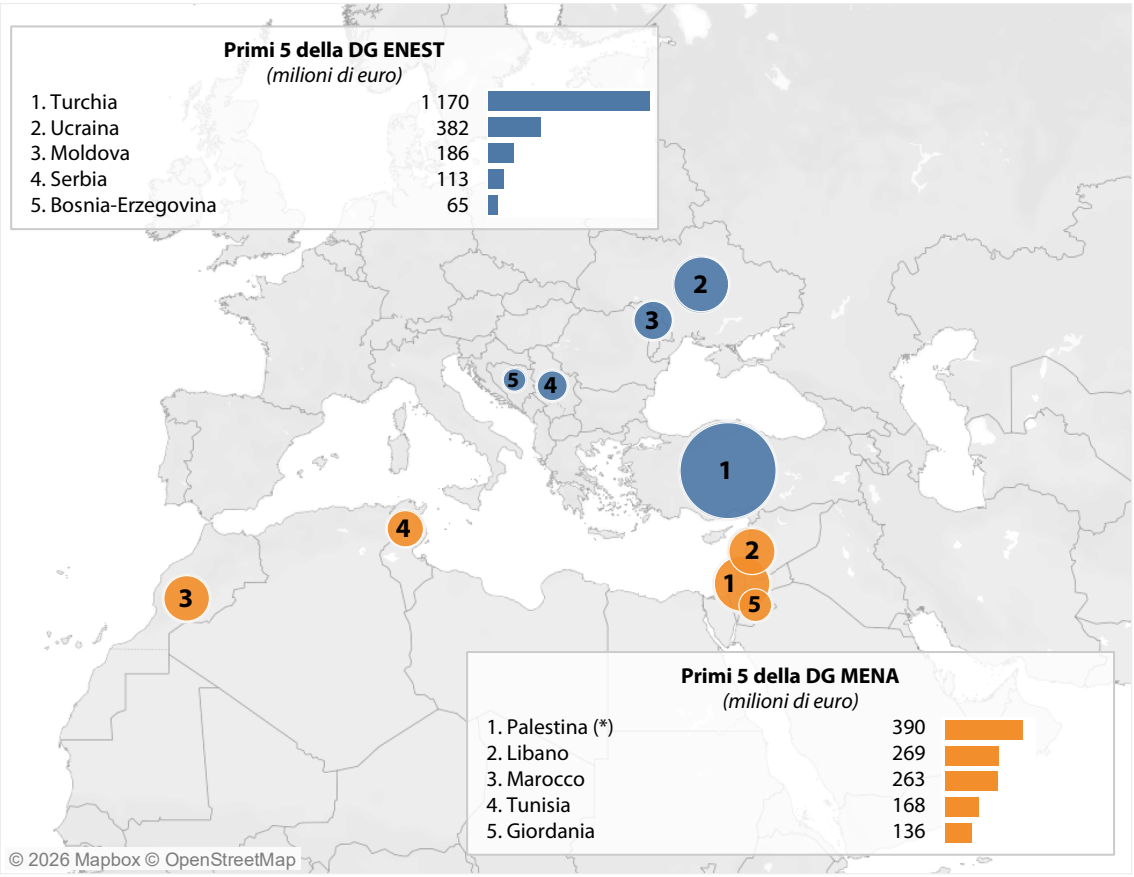
a) la distinzione tra costi diretti e retribuzione;

b) la necessità che le dichiarazioni connesse i libri paga escludano spese che non rappresentano costi diretti ammissibili ma che potrebbero essere già coperte dalle retribuzioni.

Termine di attuazione: fine 2027.

Allegati

Allegato 9.1 – Pagamenti a singoli paesi da parte della DG INTPA, della DG ENEST e della DG MENA



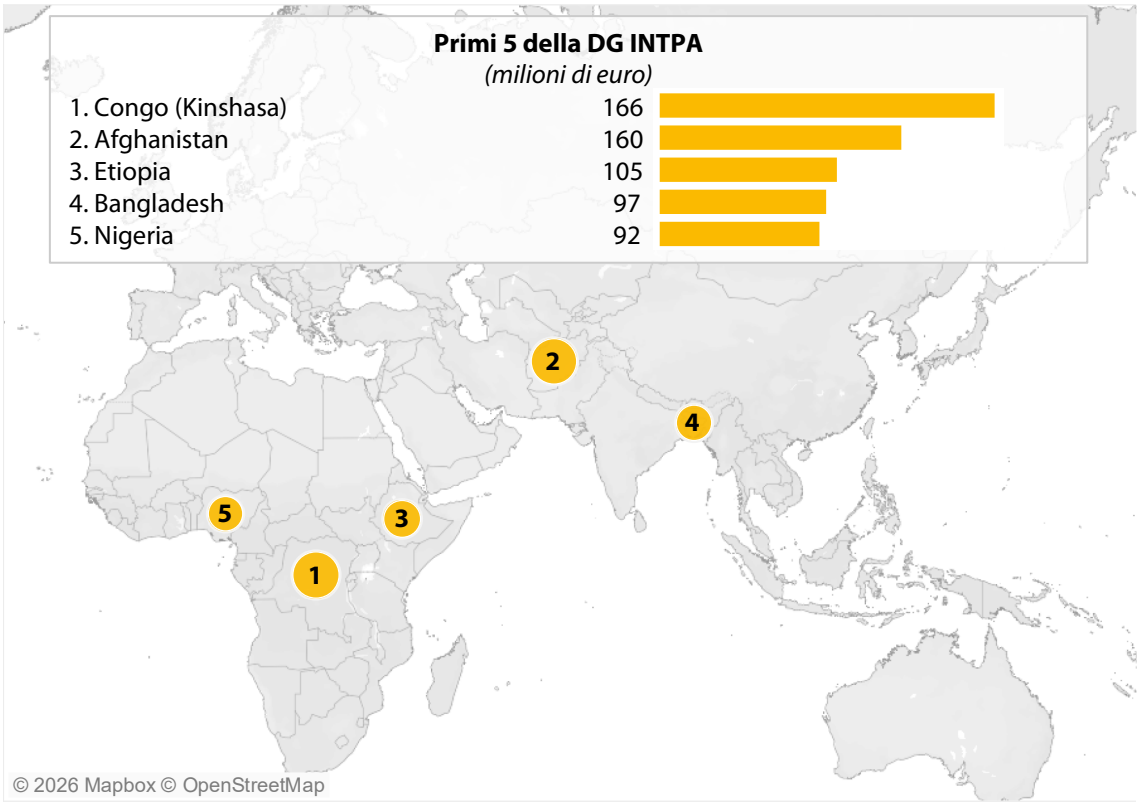
Fonte: Sfondo della mappa © Mapbox e © OpenStreetMap sotto licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.0 Generico (CC BY-SA).

DG NEAR[6]: primi cinque destinatari dei fondi negli esercizi precedenti *(in milioni di euro)*

2021		2022		2023		2024	
Turchia	127	Ucraina	714	Turchia	992	Turchia	1 077
Moldova	109	Tunisia	268	Ucraina	399	Ucraina	736
Marocco	106	Egitto	124	Serbia	338	Palestina (*)	429
Egitto	88	Palestina (*)	120	Palestina (*)	223	Tunisia	263
Giordania	70	Marocco	102	Marocco	195	Marocco	228

(*) Tale designazione non si intende come il riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

[6] Dal 1° febbraio 2025 la DG NEAR è stata suddivisa in due DG distinte: DG ENEST e DG MENA.



Fonte: Sfondo della mappa © Mapbox e © OpenStreetMap sotto licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.0 Generico (CC BY-SA).

Inoltre, la DG INTPA ha effettuato pagamenti per programmi regionali riguardanti diversi paesi. Nel 2025 questi pagamenti sono ammontati a 1,1 miliardi di euro per l'Africa, a 197,1 milioni di euro per l'Asia e 142,8 milioni di euro per le Americhe.

DG INTPA: primi cinque destinatari dei fondi negli esercizi precedenti *(in milioni di euro)*

2021		2022		2023		2024	
Bangladesh	140	Afghanistan	200	Afghanistan	135	Bangladesh	166
Iraq	103	Congo (Kinshasa)	79	Bangladesh	120	Afghanistan	120
Pakistan	89	Pakistan	76	Iraq	81	Somalia	88
Nepal	85	Etiopia	76	Pakistan	79	Zambia	82
Afghanistan	77	Yemen	69	Congo (Kinshasa)	76	Nigeria	7

Allegato 9.2 – Seguito dato a precedenti raccomandazioni

Grado di accettazione: accettata; parzialmente accettata; respinta; nessuna informazione.

Grado di attuazione: integralmente; per la maggior parte degli aspetti; per alcuni aspetti; non attuata; impossibile pronunciarsi o raccomandazione non più pertinente.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Valutazione della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Grado di attuazione	Osservazioni
2022	La Corte raccomanda alla Commissione quanto segue. **Raccomandazione 1:** rafforzare i controlli per evitare alterazioni irregolari delle proposte in fase di aggiudicazione quando le sovvenzioni sono assegnate sulla base di un invito a presentare proposte. Termine di attuazione: giugno 2024.			
2022	La Corte raccomanda alla Commissione quanto segue. **Raccomandazione 2:** procedere alle valutazioni dei rischi previste dal manuale delle procedure, per far sì che i prefinanziamenti compresi tra 60 000 euro e 300 000 euro siano effettuati in assenza di una garanzia bancaria solo se il rischio è valutato basso. Termine di attuazione: fine 2024.			

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Valutazione della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Grado di attuazione	Osservazioni
2022	La Corte raccomanda alla Commissione quanto segue. **Raccomandazione 3:** Per le convenzioni di sovvenzione, stabilire un termine adeguato affinché i contraenti possano pubblicare le proprie relazioni di verifica delle spese prima del trattamento dei pagamenti o della liquidazione delle spese. Termine di attuazione: fine 2025.	⊗	✕	
2022	La Corte raccomanda alla DG NEAR di: **Raccomandazione 4:** Rafforzare i controlli al fine di escludere dal calcolo della *capacità correttiva* della DG NEAR gli ordini di recupero riguardanti prefinanziamenti non spesi. Termine di attuazione: dalla redazione della relazione annuale di attività 2023 in poi.	✓	▨	

Fonte: Corte dei conti europea.

Capitolo 10

Pubblica amministrazione europea

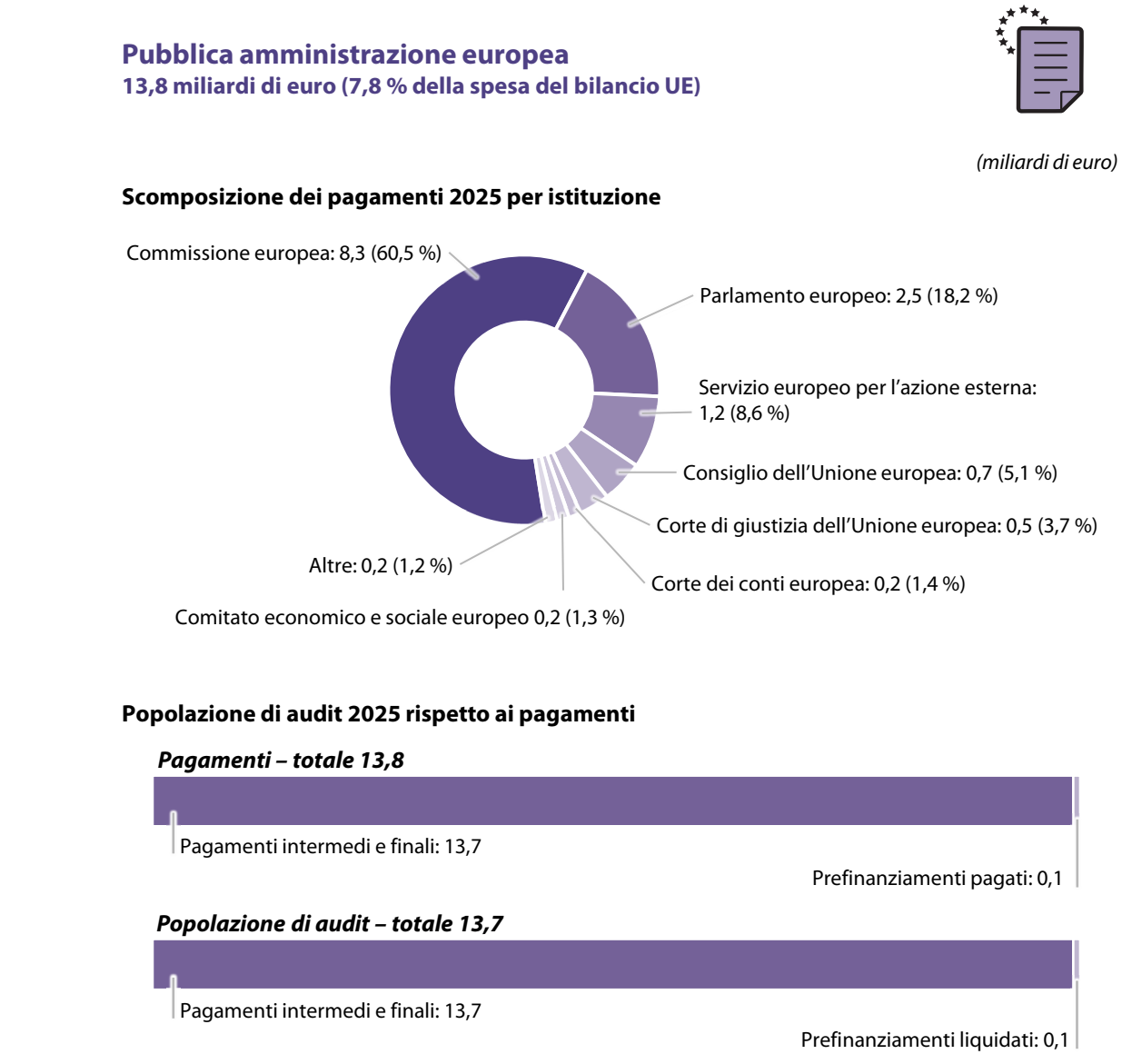
Indice

	Paragrafo
Introduzione	**10.1. - 10.3.**
Descrizione sintetica	10.2.
Estensione e approccio dell'audit	10.3.
Regolarità delle operazioni	**10.4. - 10.21.**
Parlamento europeo	10.7. - 10.9.
Consiglio dell'Unione europea	10.10. - 10.11.
Commissione europea	10.12. - 10.19.
Corte dei conti europea	10.20.
Servizio europeo per l'azione esterna	10.21.
Analisi di elementi dei sistemi di controllo interno	**10.22. - 10.23.**
Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance	**10.24.**
Conclusione e raccomandazioni	**10.25. - 10.27.**
Conclusione	10.25.
Raccomandazioni	10.26. - 10.27.
Allegati	
Allegato 10.1 — Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per la rubrica "Pubblica amministrazione europea"	

Introduzione

10.1. Il presente capitolo espone le constatazioni della Corte per la rubrica 7 "Pubblica amministrazione europea" del QFP. La ***figura 10.1*** offre una panoramica sulla spesa delle istituzioni e degli organi dell'UE nell'ambito di tale rubrica nel 2025.

Figura 10.1 – Pagamenti e popolazione di audit



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati tratti dai *conti consolidati* dell'Unione europea per l'esercizio 2025.

Descrizione sintetica

10.2. Le spese amministrative includono le spese per le risorse umane, comprese le pensioni, che nel 2025 hanno rappresentato circa il 71 % del totale, e le spese per gli immobili, gli impianti e le apparecchiature, le comunicazioni e le tecnologie dell'informazione. Dal lavoro svolto dalla Corte nel corso di molti anni risulta che nel complesso questo settore di spesa è a basso rischio.

Estensione e approccio dell'audit

10.3. Applicando l'approccio e i metodi di audit di cui all'***allegato 1.1***, per la presente rubrica del QFP si è proceduto a esaminare in riferimento all'esercizio 2025:

a) un campione di 70 *operazioni* statisticamente rappresentativo dell'intera gamma di spese effettuate nell'ambito della presente rubrica ed estratto da ciascuna istituzione e ciascun organo dell'UE. L'obiettivo della Corte era stimare il livello di *errore* e ricavarne un contributo ai fini della *dichiarazione di affidabilità*;

b) i sistemi di supervisione e di controllo dell'Ufficio "Gestione e liquidazione dei diritti individuali"(PMO), in particolare l'applicazione delle norme di controllo interno, la gestione dei rischi e i controlli fondamentali;

c) le informazioni sulla *regolarità* fornite nelle *relazioni annuali di attività* di tutte le istituzioni e gli organi dell'UE, comprese quelle delle direzioni generali e degli uffici della Commissione principalmente responsabili per le spese amministrative[1], come riportate nella *relazione annuale sulla gestione e il rendimento* della Commissione.

[1] La direzione generale Risorse umane e sicurezza (DG HR), la direzione generale dei Servizi digitali (DG DIGIT), l'Ufficio "Gestione e liquidazione dei diritti individuali" (PMO) e gli Uffici per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB) e a Lussemburgo (OIL).

Regolarità delle operazioni

10.4. Delle 70 operazioni esaminate, 18 (26 %) erano inficiate da errori. Sulla base dei nove errori quantificati, la Corte stima che il livello di errore sia inferiore alla *soglia di rilevanza.*

10.5. Gli *errori quantificabili* riguardavano le spese del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione europea e del *Servizio europeo per l'azione esterna*: si tratta per la maggior parte di carenze nelle procedure di *appalto pubblico*, ad esempio la mancanza di documenti essenziali. La Corte ha rilevato errori non quantificabili per il Parlamento europeo, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna. Nessun problema significativo è stato individuato per il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato europeo delle regioni, il Mediatore europeo o il Garante europeo della protezione dei dati. L'auditor esterno della Corte dei conti europea ha segnalato un problema (paragrafo ***10.20***). La Corte riferisce sugli errori legati alle procedure di appalto pubblico principalmente nella sezione dedicata all'istituzione che ha gestito la procedura in questione.

10.6. Un errore non quantificabile è stato riscontrato per tutte le istituzioni con sede in Lussemburgo: si tratta di un pagamento per le spese di trasporto in favore di un'associazione di genitori che gestisce il trasporto degli alunni verso le Scuole europee in Lussemburgo. La Corte ha rilevato l'assenza di un quadro contrattuale scritto che definisse i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte e i termini per calcolare, verificare ed effettuare tali pagamenti. Ciò genera incertezza sulle responsabilità e potrebbe rendere difficile la risoluzione di controversie o errori nella fatturazione.

Parlamento europeo

10.7. Due delle 15 operazioni esaminate dalla Corte erano inficiate da errori quantificabili. Il primo errore riguardava un pagamento a un gruppo politico: uno dei contratti è stato aggiudicato da tale gruppo senza aver richiesto un numero sufficiente di offerte, come è invece previsto dal regolamento del Parlamento europeo[2], limitando in tal modo la concorrenza. In un altro contatto relativo allo stesso pagamento mancava una chiara distinzione tra i criteri di selezione e quelli di aggiudicazione e la ponderazione per questi ultimi non era sufficientemente dettagliata: la trasparenza del processo di valutazione è così risultata compromessa.

10.8. Il secondo errore riguardava una *procedura di appalto* relativa a un contratto quadro per servizi informatici della durata di sei anni, periodo considerato non sufficientemente motivato: il *regolamento finanziario* impone infatti un limite di quattro anni per i contratti quadro, salvo in casi debitamente giustificati.

10.9. La Corte ha inoltre rilevato un errore non quantificabile in un'operazione costituita da un pagamento che la Commissione europea aveva effettuato a fronte di una procedura di appalto gestita dal Parlamento europeo. Per tale procedura mancavano i documenti previsti dal regolamento finanziario.

Consiglio dell'Unione europea

10.10. Due delle quattro operazioni esaminate dalla Corte sono inficiate da errori quantificabili. Il primo riguardava un pagamento per servizi informatici prestati da un fornitore esterno: un criterio per la determinazione della tariffa oraria di un consulente non era stato applicato correttamente,

10.11. Il secondo errore quantificabile riguardava un contratto gestito dalla Commissione europea, come indicato nel paragrafo ***10.16***.

[2] Regolamento relativo alla voce di bilancio 400, modificato da ultimo il 15 luglio 2024.

Commissione europea

10.12. Tre delle 25 operazioni esaminate dalla Corte erano inficiate da errori quantificabili.

10.13. Uno di questi errori riguardava l'indebito pagamento di un'indennità di nuova sistemazione a un pensionato: in questo caso la Corte ha concluso che i controlli esistenti erano insufficienti al fine di prevenire l'errata determinazione dei diritti del pensionato.

10.14. Gli altri errori riguardavano due operazioni relative a immobili inficiate da criticità nelle procedure di appalto e dalla mancanza di documenti essenziali. Per quanto riguarda la prima di queste operazioni, la Corte non ha ottenuto elementi probatori per confermare che i documenti essenziali (quali un invito a presentare offerte, il capitolato d'oneri o la conferma della nomina di una commissione di apertura e un comitato di valutazione) fossero disponibili come prevede il regolamento finanziario per le procedure negoziate.

10.15. La seconda operazione relativa a immobili consisteva nel pagamento di lavori di allestimento di un centro dati per oltre il 50 % del costo complessivo del contratto di locazione di tale centro. Le indagini di mercato che hanno preceduto la procedura negoziata per il contratto di locazione erano mancavano di elementi sostanziali, in quanto consideravano solo i costi di locazione ma non i lavori di allestimento. Di conseguenza, tali lavori non sono stati sottoposti a una valutazione indipendente o a un confronto competitivo dei costi. La Corte considera quindi che la procedura negoziata non fosse conforme alle prescrizioni del regolamento finanziario. Ha peraltro rilevato la mancanza di documenti essenziali, come per i casi riportati nel paragrafo ***10.14***.

10.16. Inoltre, per altre istituzioni sono stati individuati errori quantificabili in tre operazioni incluse nel campione, le cui procedure di appalto sono state gestite dalla Commissione europea. La prima operazione, il cui pagamento è stato eseguito dal Consiglio dell'Unione europea, riguardava l'acquisto di attrezzature d'ufficio. Il contratto quadro relativo a tale operazione includeva una clausola di revisione dei prezzi che non rispettava la normativa dell'UE in materia di appalti pubblici, in quanto non riportava riferimenti a un indice indipendente, a una formula o a un parametro verificabile: era dunque carente sotto il profilo dell'obiettività e della trasparenza, princìpi previsti dal regolamento finanziario.

10.17. Nella seconda operazione, il cui pagamento è stato eseguito dal Servizio europeo per l'azione esterna, l'invito a presentare offerte non includeva criteri di selezione e di aggiudicazione, come invece prevede il regolamento finanziario.

10.18. La terza operazione, il cui pagamento è stato eseguito dalla Corte dei conti europea, riguardava un contratto per l'acquisto di attrezzature e per l'acquisizione di servizi professionali. La durata specifica del contratto, sei anni, non era sufficientemente giustificata: si tratta di un caso simile a quello riportato nel paragrafo ***10.8***.

10.19. Un'altra operazione relativa a immobili, identificata come errore non quantificabile, riguardava un contratto gestito dal Parlamento europeo, come indicato nel paragrafo ***10.9***.

Corte dei conti europea

10.20. L'auditor esterno indipendente dell'istituzione ha esaminato due operazioni e ha rilevato un errore quantificabile, legato a un contratto gestito dalla Commissione europea, come riportato nel paragrafo ***10.18***.

Servizio europeo per l'azione esterna

10.21. La Corte ha esaminato 15 operazioni e ha constatato un errore quantificabile relativo a un contratto gestito dalla Commissione europea, come riportato nel paragrafo ***10.17***.

Analisi di elementi dei sistemi di controllo interno

10.22. La Corte ha esaminato sistemi di supervisione e di controllo dell'Ufficio "Gestione e liquidazione dei diritti individuali" (PMO) come indicato nel paragrafo ***10.3***, lettera ***b)***. È stato riscontrato che, delle otto unità dell'Ufficio, solo una aveva recentemente esaminato i propri *posti sensibili*. Inoltre, la strategia antifrode 2022-2024 del PMO non era stata aggiornata e non vi era una valutazione formale e tempestiva dell'attuazione delle azioni incluse nel relativo piano d'azione.

10.23. Dal 2019 il PMO ha progressivamente automatizzato i controlli per la verifica dell'ammissibilità dei pensionati al proseguimento dei pagamenti pensionistici. Nell'esaminare la funzione utilizzata per gestire le prove di esistenza in vita dei pensionati nel sistema informatico del PMO, è stata riscontrata la mancanza di:

a) analisi periodiche dei diritti di accesso degli utenti;

b) un processo di monitoraggio per identificare i pensionati per i quali non sono registrate prove di esistenza in vita, assicurando poi il seguito del caso;

c) procedure formali per gli addetti all'inserimento dei dati e i validatori sul trattamento delle dichiarazioni di esistenza in vita dei pensionati e sulla verifica dell'identità degli stessi mediante visite in presenza o telefonate.

Queste carenze potrebbero compromettere l'*efficacia* dei controlli automatizzati del PMO, aumentando il rischio di pagamenti indebiti e la necessità di recuperarli.

Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance

10.24. Le relazioni annuali di attività esaminate dalla Corte non hanno riscontrato livelli di errore rilevanti, il che è in linea con le risultanze di audit della Corte (paragrafo ***10.4***).

Conclusione e raccomandazioni

Conclusione

10.25. Nel complesso, dagli elementi probatori di audit raccolti e illustrati nel presente capitolo risulta che la spesa per la rubrica “Pubblica amministrazione europea” non è inficiata da un livello rilevante di errore.

Raccomandazioni

10.26. L’***allegato 10.1*** illustra il seguito dato alla raccomandazione rivolta al Parlamento europeo nella relazione annuale della Corte sull’esercizio 2022. La raccomandazione è considerata attuata per alcuni aspetti e, secondo l’audit della Corte sull’esercizio 2025 (paragrafo ***10.7***), rimane ancora pertinente.

10.27. Alla luce dell’attività di audit svolta, la Corte formula la seguente raccomandazione:

Raccomandazione .10,1 – Migliorare i controlli per verificare l’ammissibilità dei pensionati al proseguimento dei pagamenti pensionistici

Il PMO dovrebbe:

a) rafforzare i propri processi di monitoraggio per individuare i pensionati per i quali mancano prove di esistenza in vita e assicurare un seguito adeguato a tali rilevazioni;

b) istituire procedure formali per il trattamento delle dichiarazioni di esistenza in vita nel proprio sistema informatico e per la verifica dell’identità dei pensionati.

Termine di attuazione: metà 2027.

Allegati

Allegato 10.1 — Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per la rubrica "Pubblica amministrazione europea"

Grado di accettazione: accettata; parzialmente accettata; respinta; nessuna informazione.

Grado di attuazione: integralmente; per la maggior parte degli aspetti; per alcuni aspetti; non attuata; impossibile pronunciarsi o raccomandazione non più pertinente.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Valutazione della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Grado di attuazione	Osservazioni
2022	La Corte raccomanda che: **Raccomandazione 1** L'amministrazione del Parlamento europeo dovrebbe migliorare gli orientamenti sull'esecuzione degli stanziamenti di bilancio da parte dei gruppi politici europei e proporre all'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo azioni per richiedere ai gruppi politici di applicare efficacemente le norme interne e garantire la conformità con le procedure d'appalto. Termine di attuazione: entro la fine del 2024.			L'amministrazione del Parlamento europeo si è adoperata per migliorare i propri orientamenti sull'esecuzione degli *stanziamenti* di bilancio da parte dei gruppi politici europei organizzando diverse sessioni di formazione e fornendo assistenza ai gruppi politici sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici. Tuttavia, non ha proposto all'Ufficio di presidenza del Parlamento azioni per richiedere ai gruppi politici di applicare efficacemente le norme interne del Parlamento e garantire la conformità con le procedure di appalto.

Fonte: Corte dei conti europea.

Capitolo 11

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza

Indice

	Paragrafo
Introduzione	**11.1. - 11.10.**
Breve descrizione dell'RRF	**11.1. - 11.5.**
Obiettivi dell'intervento	11.2.
Quadro di gestione e di controllo	11.3. - 11.4.
Stato di avanzamento	11.5.
Estensione e approccio dell'audit	**11.6. - 11.10.**
Valutazione del rispetto delle condizioni di ammissibilità e di pagamento	**11.11. - 11.21.**
Conseguimento non soddisfacente di traguardi e obiettivi	**11.13. - 11.14.**
Misure iniziate prima del periodo di ammissibilità	**11.15. - 11.17.**
Duplicazione dei finanziamenti	**11.18. - 11.21.**
Disamina di alcuni sistemi di monitoraggio e di controllo	**11.22. - 11.38.**
Debolezze nella valutazione preliminare della Commissione	**11.22.**
Sebbene vi siano meno raccomandazioni pendenti significative risultanti dagli audit della Commissione, la maggior parte di esse avrebbe già dovuto essere attuata	**11.23. - 11.28.**
I sistemi di controllo degli Stati membri non sono ancora sufficientemente efficaci	**11.29. - 11.38.**
Continua necessità di traguardi di controllo	11.29. - 11.32.
Debolezze nei sistemi di alcuni Stati membri volti a garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato	11.33. - 11.37.
Debolezze nelle domande di pagamento	11.38.

Analisi delle modifiche alle decisioni di esecuzione del Consiglio (DEC) 11.39. - 11.48.

Numerose DEC sono state modificate dopo la presentazione della domanda di pagamento per adeguarle a quanto effettivamente conseguito 11.41. - 11.42.

Le “circostanze oggettive” non sono sempre state spiegate a sufficienza e, spesso, non sono state suffragate da elementi probatori appropriati 11.43. - 11.44.

Alcune modifiche hanno eliminato importanti fasi di attuazione dalla misura dell’RRF 11.45.

Debolezze relative all’impatto delle modifiche sulle stime dei costi 11.46. - 11.48.

Problematiche relative alla concezione delle misure, dei traguardi e degli obiettivi 11.49. - 11.53.

Relazioni annuali di attività e relazione annuale sulla gestione e il rendimento 11.54. - 11.59.

Conclusioni e raccomandazioni 11.60. - 11.62.

Conclusioni 11.60. - 11.61.

Raccomandazioni 11.62.

Allegati

Allegato 11.1 – Approccio e metodologia di audit

Allegato 11.2 – Risultanze dell’audit sui pagamenti delle sovvenzioni agli Stati membri

Allegato 11.3 – Seguito dato alle precedenti raccomandazioni

Introduzione

Breve descrizione dell'RRF

11.1. L'RRF è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/241 ("il regolamento"), entrato in vigore il 19 febbraio 2021. È stato modificato due volte: dapprima nel febbraio 2023, per consentire agli Stati membri di aggiungere un "capitolo *REPowerEU*" nei rispettivi piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR)[1]; successivamente, nel febbraio 2024[2], per consentire agli Stati membri di includere nei rispettivi PNRR, come costi stimati, l'importo da essi versato per istituire la *piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (Strategic Technologies for Europe Platform – STEP*). L'RRF sostiene riforme e investimenti negli Stati membri dall'inizio della pandemia di COVID-19 nel febbraio 2020 (dal 1° febbraio 2022 nel caso di REPowerEU) e durerà fino al 31 dicembre 2026.

Obiettivi dell'intervento

11.2. Il principale obiettivo dell'RRF è attenuare le ricadute economiche e sociali della pandemia di COVID-19 e, al contempo, rendere le economie degli Stati membri più resilienti e meglio preparate ad affrontare le sfide future, anche accelerandone in progressi verso le transizioni verde e digitale. Il piano REPowerEU (la risposta dell'UE alle perturbazioni del mercato energetico mondiale causate dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina) ha aggiunto un ulteriore obiettivo: porre fine alla dipendenza dell'UE dai combustibili fossili russi trasformando il sistema energetico dell'UE.

---

[1] Regolamento (UE) 2023/435.

[2] Regolamento (UE) 2024/795.

Quadro di gestione e di controllo

11.3. La Commissione attua l'RRF in regime di *gestione diretta*: ciò significa che è direttamente responsabile dell'attuazione. I pagamenti erogati a titolo dell'RRF sono subordinati al conseguimento soddisfacente da parte degli Stati membri dei *traguardi* e degli *obiettivi* fissati negli allegati delle *decisioni di esecuzione del Consiglio (DEC)* con cui sono stati approvati i rispettivi PNRR[3]. Come ulteriori requisiti, non devono essere state annullate le misure relative ai traguardi e agli obiettivi già conseguiti in modo soddisfacente e non deve essere violato il principio del divieto di duplicazione dei finanziamenti. Le condizioni di ammissibilità di cui al regolamento comprendono il rispetto del periodo di ammissibilità, del principio "non arrecare un danno significativo" (*Do No Significant Harm – DNSH*) e del divieto di sostituire le spese di bilancio correnti a livello nazionale (tranne in casi debitamente motivati)[4]. Gli Stati membri sono tenuti a far sì che l'impiego dei fondi sia conforme alla normativa dell'UE e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle *frodi*, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse. Gli Stati membri possono presentare le domande di pagamento fino a due volte l'anno, allegando una sintesi degli audit e una dichiarazione di gestione relativa alle informazioni fornite.

11.4. Ai sensi del regolamento, la Commissione verifica il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi, che è la condizione di pagamento nel quadro dell'RRF. La conformità della spesa alle norme nazionali e dell'UE non è una condizione perché gli Stati membri ricevano i pagamenti a titolo dell'RRF. Come già indicato negli anni passati, ciò costituisce una differenza significativa[5] per il lavoro di audit espletato dalla Corte rispetto a quello svolto in altri settori del bilancio dell'UE, per i quali essa valuta la conformità a tutte le pertinenti norme nazionali e dell'UE a ogni livello, fino a quello del destinatario finale (con riferimento, ad esempio, all'ammissibilità dei costi sostenuti o al rispetto delle norme in materia di *aiuti di Stato* e *appalti pubblici*)[6].

---

[3] Articolo 24, paragrafo 2, della versione consolidata del regolamento (UE) 2021/241.

[4] Ibidem, articoli 5, 9, 17, paragrafo 2, e 24, paragrafo 3.

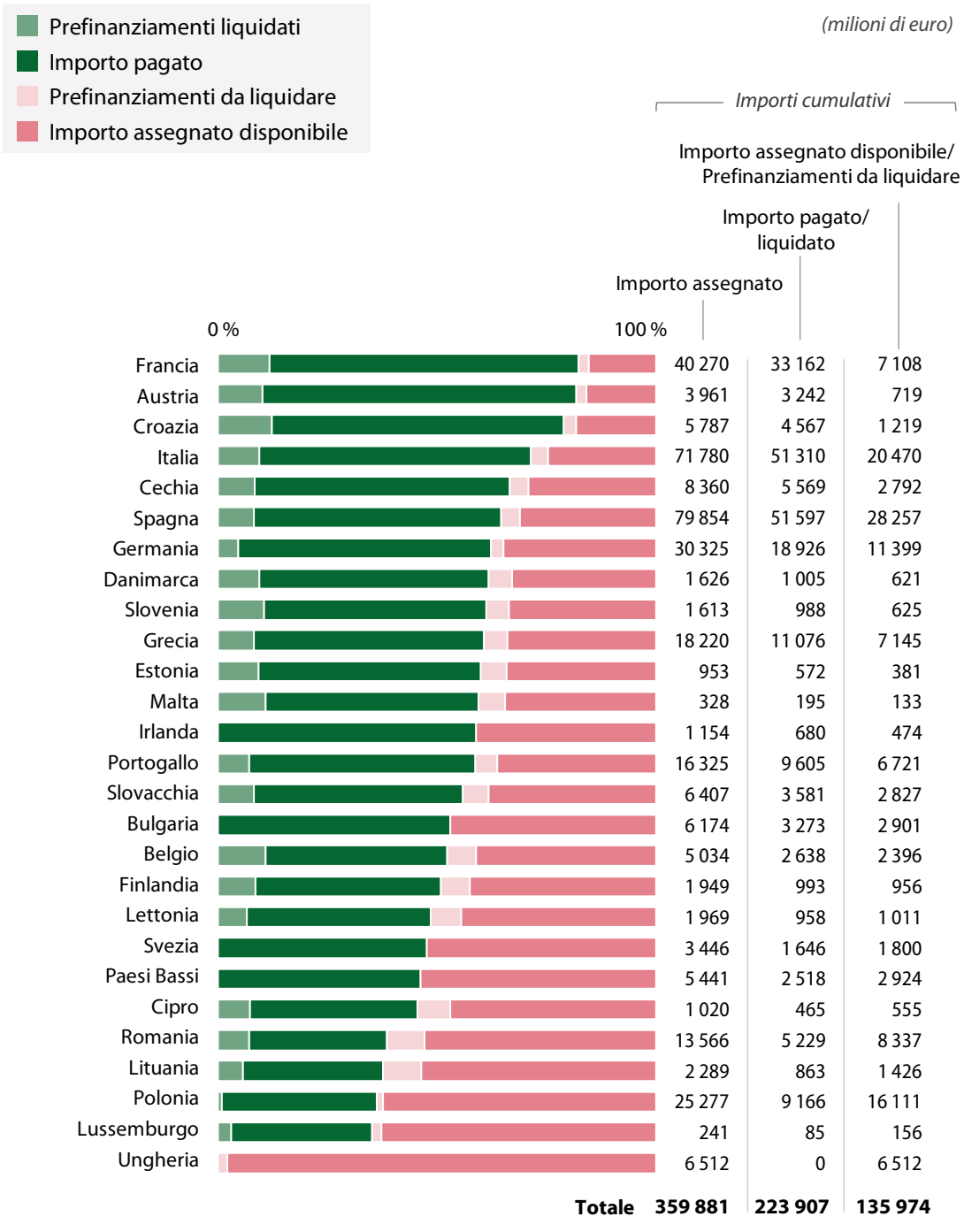
[5] Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2023, paragrafo XXXVIII.

[6] Ibidem, paragrafo 11.13.

Stato di avanzamento

11.5. Alla fine del 2025, la Commissione aveva effettuato 102 pagamenti di *sovvenzioni*: uno nel 2021, 13 nel 2022, 23 nel 2023, 28 nel 2024 e 37 nel 2025; la spesa è ammontata in totale a 223,9 miliardi di euro. In altre parole, il 38 % del totale dei fondi disponibili (per sovvenzioni) rimane disponibile per essere erogato nell'ultimo anno dell'RRF (cfr. ***figura 11.1***). La Corte osserva che, a fine 2025, l'Ungheria non aveva ancora presentato alcuna domanda di pagamento.

Figura 11.1 – Pagamenti delle sovvenzioni RRF agli Stati membri: stato di avanzamento al 31 dicembre 2025



	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Prefinanziamenti	36 373	271	1 692	2 412	0	**40 748**
Importo pagato	10 000	46 897	46 326	53 484	40 078	**196 785**
Prefinanziamenti liquidati	1 494	6 803	7 150	6 370	5 305	**27 122**

Fonte: Corte dei conti europea.

Estensione e approccio dell'audit

11.6. Nel 2025, la spesa per sovvenzioni dell'RRF è ammontata in totale a 45,4 miliardi di euro; l'audit della Corte ha riguardato tutti i 37 pagamenti di sovvenzioni, per un totale di 40,1 miliardi di euro, e la *liquidazione* di prefinanziamenti, per un totale di 5,3 miliardi di euro.

11.7. In linea con l'approccio e i metodi di audit di cui all'***allegato 11.1***, per formulare un giudizio sulla regolarità della spesa RRF del 2025 la Corte ha verificato:

a) 200 traguardi e 220 obiettivi inclusi nelle domande per i 37 pagamenti di sovvenzioni eseguiti nel 2025, per valutare se le condizioni di ammissibilità e di pagamento siano state rispettate (cfr. ***figura 11.2***). La Corte ha esaminato il 40 % della popolazione totale di audit costituita da traguardi e obiettivi. Tale valutazione ha comportato:

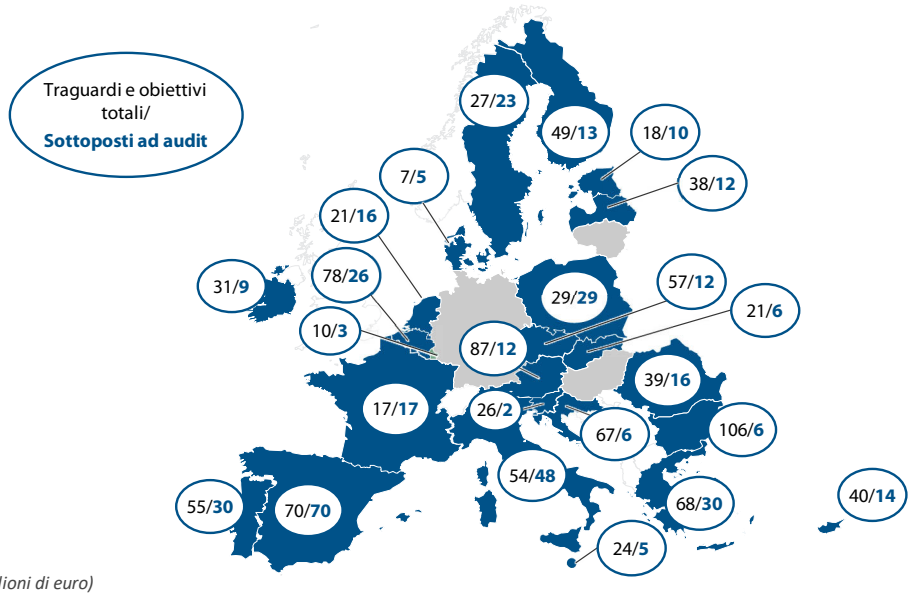
   i) un esame documentale delle valutazioni preliminari della Commissione e degli otto traguardi connessi ai sistemi di audit e di controllo degli Stati membri;

   ii) visite *in loco*, per 27 traguardi e obiettivi, in cinque Stati membri (Belgio, Spagna, Lettonia, Austria e Polonia);

b) un'esame delle relazioni di audit *ex post* della Commissione, per analizzare il lavoro di audit da questa svolto e le risultanze comunicate, compresa l'attuazione delle raccomandazioni derivanti da tali audit;

c) un esame della rendicontazione effettuata dalla direzione generale degli Affari economici e finanziari (DG ECFIN) della Commissione sulla regolarità della spesa RRF del 2025 nella propria *relazione annuale di attività (RAA)* nonché del modo in cui tali informazioni sono presentate nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento (*Annual Management and Performance Report – AMPR*).

Figura 11.2 – Traguardi e obiettivi controllati e totali alla base della spesa RRF eseguita nel 2025



(milioni di euro)

		Popolazione di audit		Campione di audit		Percentuale sottoposta ad audit del totale di traguardi e obiettivi
Stato membro	Spesa	**Traguardi totali**	**Obiettivi totali**	**Traguardi controllati**	**Obiettivi controllati**	
Belgio (*)	1 695	55	23	**10**	**16**	33 %
Bulgaria (*)	1 904	96	10	**2**	**4**	6 %
Cechia (*)	2 003	31	26	**2**	**10**	21 %
Danimarca	148	5	2	**3**	**2**	71 %
Estonia	143	13	5	**6**	**4**	56 %
Irlanda (*)	356	19	12	**2**	**7**	29 %
Grecia (*)	3 997	58	10	**20**	**10**	44 %
Spagna (*)	8 136	28	42	**28**	**42**	100 %
Francia	3 776	7	10	**7**	**10**	100 %
Croazia (*)	1 204	29	38	**2**	**4**	9 %
Italia (*)	8 836	31	23	**25**	**23**	89 %
Cipro (*)	220	30	10	**8**	**6**	35 %
Lettonia	339	27	11	**7**	**5**	32 %
Lussemburgo	60	6	4	**1**	**2**	30 %
Malta	57	12	12	**3**	**2**	21 %
Paesi Bassi	1 185	15	6	**10**	**6**	76 %
Austria (*)	2 438	63	24	**6**	**6**	14 %
Polonia	2 266	19	10	**19**	**10**	100 %
Portogallo (*)	2 176	31	24	**6**	**24**	55 %
Romania	1 044	34	5	**11**	**5**	41 %
Slovenia	463	20	6	**1**	**1**	8 %
Slovacchia	569	15	6	**4**	**2**	29 %
Finlandia (*)	720	39	10	**7**	**6**	27 %
Svezia	1 646	14	13	**10**	**13**	85 %
Totale	**45 383**	**697**	**342**	**200**	**220**	**40 %**

(*) Nel 2025 è stato eseguito più di un pagamento.
Per la selezione dei traguardi e degli obiettivi, cfr. ***allegato 11.1***, paragrafi ***(9)-(11)***. La copertura dell'audit della Corte varia da un paese all'altro, in quanto l'audit è stato incentrato sui pagamenti di valore elevato.

Fonte: Corte dei conti europea.

11.8. L’audit della Corte non ha riguardato né la regolarità delle spese sostenute dai destinatari finali né la componente prestiti dell’RRF.

11.9. Dato l’elevato numero di modifiche delle decisioni di esecuzione del Consiglio (DEC) e la loro importanza per l’efficace attuazione dell’RRF, gli auditor della Corte hanno esaminato anche un campione basato sul rischio di 32 modifiche (relative a 20 traguardi e obiettivi). Hanno analizzato la misura in cui gli Stati membri hanno fornito una giustificazione del fatto che la modifica era dovuta a “circostanze oggettive” (articolo 21 del regolamento), nonché la successiva analisi della Commissione. In aggiunta, la Corte sta attualmente svolgendo un audit specifico per valutare se le ultime tornate di revisioni dei PNRR nel 2025/2026, valutate dalla Commissione e approvate dal Consiglio, rimangano in linea con il livello generale di ambizione originaria dei piani.

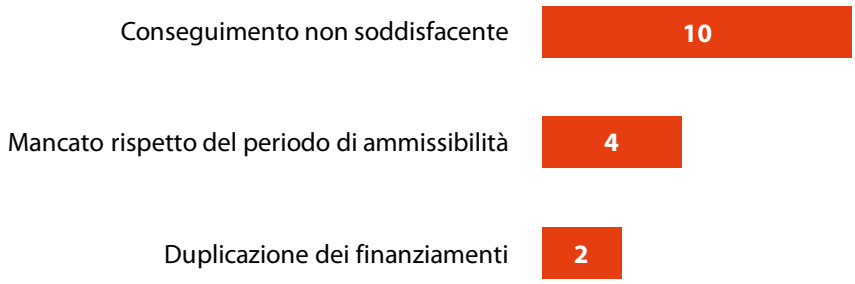
11.10. Inoltre, gli auditor della Corte hanno esaminato un campione (basato sul rischio) di 20 appalti pubblici in cinque Stati membri (Belgio, Spagna, Francia, Portogallo e Romania) e 10 casi di aiuti di Stato in quattro Stati membri (Danimarca, Francia, Cipro e Svezia) in relazione a pagamenti effettuati a titolo dell’RRF nel 2025. L’obiettivo di questo lavoro era stabilire se fossero stati attuati in linea con le norme dell’UE e nazionali.

Valutazione del rispetto delle condizioni di ammissibilità e di pagamento

11.11. La Corte ha rilevato che, dei 420 traguardi e obiettivi esaminati, 16 erano inficiati da errori aventi incidenza finanziaria, oggetto di constatazioni (cfr. ***allegato 11.2***). Queste riguardavano nove dei 37 pagamenti RRF (e relativi prefinanziamenti liquidati), in nove Stati membri. La Corte conclude che l'incidenza finanziaria minima degli errori oggetto di tali constatazioni è superiore alla *soglia di rilevanza* stabilita.

11.12. Data la natura del modello di spesa dell'RRF e poiché la metodologia della Commissione per la sospensione dei pagamenti[7] si basa su molti giudizi soggettivi, la Corte non fornisce un tasso di *errore* comparabile a quello di altri settori di spesa dell'UE (cfr. ***allegato 11.1***). La ***figura 11.3*** illustra i tipi di constatazioni relative ad errori aventi incidenza finanziaria.

Figura 11.3 – Tipi di constatazioni aventi incidenza finanziaria



Fonte: Corte dei conti europea.

[7] COM(2023) 99, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, "Due anni di dispositivo per la ripresa e la resilienza – Uno strumento peculiare al centro della trasformazione verde e digitale dell'UE", allegato II.

Conseguimento non soddisfacente di traguardi e obiettivi

11.13. Sulla scorta delle verifiche effettuate, la Corte ha individuato 10 traguardi e obiettivi in sette Stati membri che non erano stati conseguiti in misura soddisfacente. La Corte ha riscontrato che non tutti gli elementi richiesti dal traguardo o dall'obiettivo erano stati raggiunti e che tali elementi mancanti rappresentavano qualcosa di più di uno scostamento minimo accettabile (cfr. l'esempio di cui al ***riquadro 11.1***).
La Commissione aveva tuttavia proceduto ai pagamenti corrispondenti.

Riquadro 11.1

Esempio di un traguardo non raggiunto in modo soddisfacente

Polonia – descrizione del traguardo B5G: Il regolamento "stabilisce norme di qualità esclusivamente per [i combustibili solidi da biomassa] destinati all'uso domestico, compresi i pellet di legno".

Nel maggio 2025 la Polonia ha adottato un regolamento che fissa norme di qualità solo per i pellet di legno (12 norme) e le mattonelle di legno (8 norme), rappresentanti il 14,9 % di tutti i dispositivi di riscaldamento che utilizzano biomassa come combustibile nelle famiglie polacche. Gli altri tipi di biomassa (principalmente legna da ardere), che rappresentano l'85,1 % di tutti i dispositivi di riscaldamento, non sono soggetti al regolamento.

La Commissione ha valutato il traguardo come raggiunto in maniera soddisfacente e ha considerato l'esclusione degli altri tipi di biomassa uno scostamento minimo. La Commissione ritiene che non vi era bisogno di fissare norme di qualità per gli altri tipi di biomassa, in quanto essi sono soggetti alle norme fissate nelle risoluzioni "anti-smog".

Tuttavia, le risoluzioni "anti-smog" sono atti regionali e non normativa nazionale, come invece disposto dalla DEC. Per di più, dette risoluzioni esistono solo in 14 delle 16 regioni polacche e fissano solo una norma (umidità massima) relativa a tutti i tipi di biomassa, inclusi pellet di legno e mattonelle di legno.

La Corte ritiene che lo scostamento non sia minimo, perché la vasta maggioranza della biomassa usata come combustibile dalle famiglie non è coperta dal regolamento nell'ambito di detto traguardo, e ha pertanto concluso che il traguardo in questione non è stato conseguito in modo soddisfacente.

La Corte ha inoltre rilevato traguardi/obiettivi che non erano stati conseguiti in misura soddisfacente nei pagamenti effettuati a favore di Bulgaria, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia e Svezia.

11.14. Lo scorso anno, la Corte si è astenuta dal trarre conclusioni sul conseguimento soddisfacente di due *traguardi di controllo* connessi al primo pagamento in favore della Polonia[8]. Detti traguardi, che costituivano una condizione preliminare per qualsiasi pagamento alla Polonia a titolo dell'RRF, miravano a rafforzare l'indipendenza e l'imparzialità degli organi giurisdizionali riformando il regime disciplinare dei giudici. Sebbene la Corte abbia rilevato gravi debolezze nella nomina dei giudici, si è astenuta dal trarre conclusioni a causa di una domanda di pronuncia pregiudiziale pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nella causa C-517/24, che riguardava direttamente tale questione. La CGUE ha successivamente dichiarato "manifestamente irricevibile" la domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto ha ritenuto che essa esulasse dalla competenza della CGUE a pronunciarsi in via pregiudiziale. Non ha quindi esaminato nel merito le questioni sollevate dal giudice del rinvio. Ciononostante, la causa è ancora pendente dinanzi al giudice nazionale. Ad ogni modo, la Corte osserva che altre cause correlate in relazione a tali traguardi sono ancora pendenti dinanzi alla CGUE (ad esempio, la causa C-555/24). Attenderà pertanto le sentenze definitive della CGUE in merito a dette cause prima di trarre conclusioni sul conseguimento soddisfacente di tali traguardi e di un altro traguardo direttamente connesso.

Misure iniziate prima del periodo di ammissibilità

11.15. Il regolamento stabilisce che solo le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020[9] possono essere finanziate nell'ambito dell'RRF, ma non fornisce ulteriori criteri in merito a cosa si intenda per "avvio" di una misura. Nell'ottobre 2024 la Commissione ha emanato orientamenti[10] in cui chiarisce che, a suo avviso, per "avvio" di una misura si intende l'inizio della sua attuazione sul campo quando i costi si concretizzano.

---

[8] Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2024, paragrafo 11.16.

[9] Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento.

[10] COM(2024) 474, allegato 2 della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

11.16. La Corte resta dell'avviso[11] che come avvio di una misura si dovrebbe considerare la data del primo *impegno* (giuridico): ad esempio, sotto forma di contratto, ordine di acquisto o decisione di finanziamento, in quanto ciò costituisce l'inizio della prima attività connessa alla misura. Tale contratto o decisione di finanziamento stabilisce un obbligo, innescando un'attività economica e produttiva a livello di appaltatore e di subappaltatore e comportando in seguito pagamenti.

11.17. La Corte ha riscontrato che i progetti relativi a quattro obiettivi per due pagamenti (Belgio e Svezia) erano iniziati prima del febbraio 2020. Pertanto, questi quattro progetti non avrebbero dovuto essere finanziati a titolo dell'RRF.

Duplicazione dei finanziamenti

11.18. Evitare il doppio finanziamento è un principio cardine per l'ammissibilità di tutta la spesa dell'UE[12] e sta alla base della tutela degli interessi dell'UE[13].

11.19. Il regolamento applica la definizione tradizionale di doppio finanziamento basata sui costi, anche se i pagamenti RRF non sono rimborsi di costi ammissibili sostenuti bensì compensi per il soddisfacente conseguimento di traguardi e obiettivi. La Corte ritiene che, per l'RRF, il doppio finanziamento si verifica quando gli stessi costi alla base di un traguardo o di un obiettivo sono finanziati due volte e/o quando gli stessi risultati tangibili (*deliverables*) sono dichiarati, e di conseguenza finanziati, due volte. Ne consegue che lo stesso prodotto (*deliverable*) non può essere finanziato due volte dal bilancio dell'UE, anche se uno degli strumenti di finanziamento in questione non è basato sui costi.

11.20. Nella relazione speciale 22/2024 la Corte ha concluso che i sistemi istituiti ed attuati dalla Commissione e dagli Stati membri non erano ancora sufficienti a mitigare l'accresciuto rischio di doppio finanziamento da parte dell'RRF e di altri fondi dell'UE.

11.21. La Corte ha riscontrato due casi di doppio finanziamento (cfr. esempio nel ***riquadro 11.2***) che non avrebbero dovuto essere finanziati dall'RRF.

---

[11] Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2023, paragrafo 11.22.

[12] Articolo 191, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

[13] Articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio.

Riquadro 11.2

Esempio di traguardo finanziato dall'RRF e da altri fondi dell'UE

Lettonia – descrizione del traguardo 144: "*La mappatura [dell'assistenza sanitaria] comprende informazioni dettagliate sul numero di operatori sanitari che lavorano in diverse discipline, nel settore pubblico e privato, a tutti i livelli di assistenza*".

La Commissione ritiene che non possa esservi doppio finanziamento quando l'RRF non copre lo stesso costo, ed utilizza i costi presentati da uno Stato membro nel PNRR per stabilirlo.

La Corte ha riscontrato che il conseguimento tangibile del traguardo (la mappatura delle risorse umane nel settore dell'assistenza sanitaria) era già stato integralmente finanziato, sviluppato ed adottato nell'ambito di un progetto a valere sullo strumento di sostegno tecnico dell'UE.

Quello descritto è stato uno dei due casi di doppio finanziamento in Lettonia.

Disamina di alcuni sistemi di monitoraggio e di controllo

Debolezze nella valutazione preliminare della Commissione

11.22. Per 12 delle 16 constatazioni aventi impatto finanziario, la Corte ha rilevato debolezze nella valutazione operata dalla Commissione. La Corte ha altresì rilevato ulteriori 28 casi di debolezze nella valutazione della Commissione che non hanno influito sul soddisfacente conseguimento del traguardo/obiettivo. In tali casi, la Commissione non aveva effettuato sufficienti verifiche per accertare l'affidabilità dei dati forniti con la domanda di pagamento; la Corte ha ottenuto ulteriori informazioni dagli Stati membri (cfr. esempio nel ***riquadro 11.3***).

Riquadro 11.3

Esempio di debolezza nella valutazione preliminare della Commissione

Cipro – descrizione del traguardo 193: "*Riduzione dell'arretrato di cause pendenti per il rilascio di titoli di proprietà … Di questo totale di 20 000 titoli di proprietà in sospeso, l'80 % è risolto mediante il rilascio di titoli di proprietà o il rigetto del caso*".

La Commissione ha basato la propria valutazione su una relazione sullo stato di avanzamento presentata dalle autorità cipriote e sulla verifica a distanza del sistema. Non ha però verificato l'attendibilità delle informazioni aggregate.

Nello specifico, la Commissione non ha richiesto un elenco di casi pendenti o completati, né ha incluso nel campione singole domande per verificare l'esattezza dei dati comunicati, come invece richiesto dalle proprie linee guida sul campionamento.

Di conseguenza, la Commissione non disponeva di elementi probatori sufficienti, idonei ad accertare che l'arretrato dell'80 % nei 20 000 titoli di proprietà in sospeso fosse stato ridotto.

Sebbene vi siano meno raccomandazioni pendenti significative risultanti dagli audit della Commissione, la maggior parte di esse avrebbe già dovuto essere attuata

11.23. In linea con il *regolamento finanziario*[14] e le convenzioni di finanziamento firmate con gli Stati membri, la Commissione espleta audit *ex post* per individuare e correggere gli errori relativi alle operazioni dopo la loro autorizzazione.

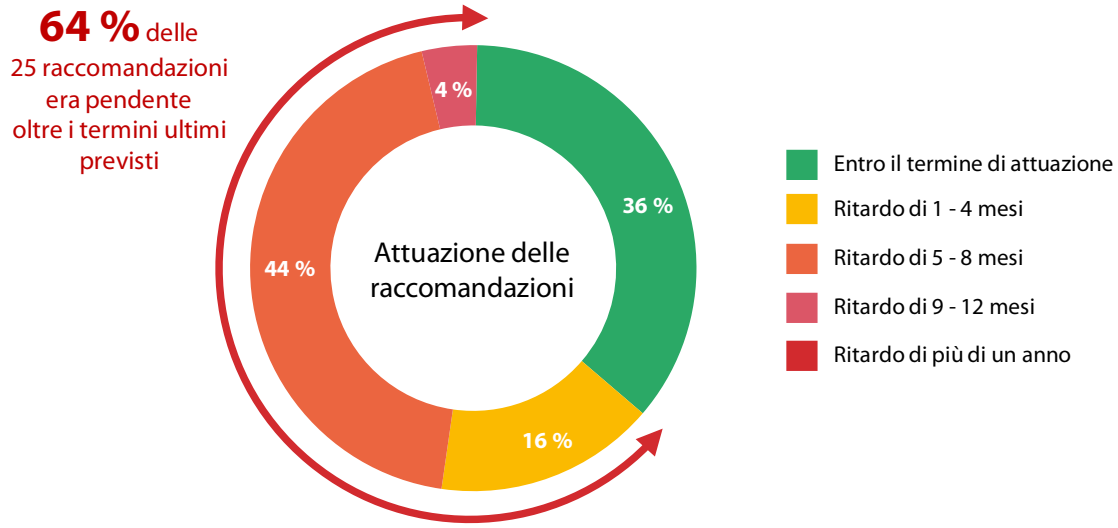
11.24. Dal 2021, la Commissione ha pubblicato 37 relazioni finali di audit contenenti 852 raccomandazioni rivolte a 21 Stati membri. All'11 maggio 2026, la Commissione riteneva che 758 raccomandazioni (89 %) fossero state attuate e le restanti 94 (11 %) fossero pendenti. Le relazioni della Commissione sono strutturate in tre fasi principali: relazione flash, progetto di relazione e relazione finale. La Commissione fissa un termine ultimo interno di 40 giorni, a decorrere dalla data di conclusione del lavoro sul campo, per il completamento del progetto di relazione di audit. La Corte osserva che, a fine maggio 2026, 34 audit rimangono nella fase della relazione flash, per una media di 9 mesi dopo detta data, il che fa slittare l'adozione di potenziali raccomandazioni.

11.25. La Commissione classifica le proprie constatazioni come "critiche", "molto importanti", "importanti" o "a cui è auspicabile porre rimedio". Le constatazioni critiche o molto importanti possono dar luogo all'introduzione di traguardi di controllo (cfr. paragrafo ***11.29***), oppure all'apposizione di una *riserva* nella RAA della Commissione, se gli Stati membri non hanno ancora accettato, respinto oppure attuato le raccomandazioni cui hanno dato origine. Dette constatazioni critiche o molto importanti possono anche riguardare una grave violazione degli obblighi della convenzione di finanziamento.

11.26. Il numero di raccomandazioni pendenti relative a constatazioni critiche o molto importanti è diminuito, passando da 136 nel 2025 a 25 nel 2026. Nonostante tale miglioramento, al dicembre 2025, durante l'ultimo anno di attuazione dell'RRF, per il 64 % di queste ultime raccomandazioni il termine ultimo di attuazione era già scaduto (cfr. ***figura 11.4***).

[14] Articolo 74, paragrafo 6, del regolamento finanziario.

Figura 11.4 – Ritardi nell'attuazione delle raccomandazioni relative a constatazioni critiche e molto importanti degli audit della Commissione



Fonte: Corte dei conti europea.

11.27. La ***tabella 11.1*** presenta il numero di raccomandazioni connesse a constatazioni critiche e molto importanti riguardanti i sistemi di controllo degli Stati membri, insieme a dettagli sulla relativa attuazione.

Tabella 11.1 – I termini di attuazione della maggior parte delle raccomandazioni pendenti connesse a constatazioni critiche e molto importanti sono scaduti

	Critiche			Molto importanti		
	Pendenti		Chiuse	Pendenti		Chiuse
	Pendenti (entro il termine)	Pendenti (oltre il termine)		Pendenti (entro il termine)	Pendenti (oltre il termine)	
Debolezze nei sistemi di controllo degli Stati membri e nella tutela degli interessi finanziari dell'UE						
Debolezze nei controlli su conflitti di interesse, doppio finanziamento, frode e corruzione	-	5	22	-	1	65
Controlli inadeguati o insufficienti sulla conformità alle norme dell'UE e nazionali (anche in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato) o al principio DNSH	-	-	8	-	4	43
Caso di presunta frode	-	-	2	-		7
Uso limitato o assente di Arachne come strumento di individuazione dei rischi	-	-	-	2	-	7
Debolezze nella domanda di pagamento						
Progetti o voci dichiarati non ammissibili	-	-	2	-	-	3
Debolezze negli audit espletati dagli organismi nazionali di audit (ad esempio, valutazione errata, debolezze metodologiche, ecc.)	-	-	-	6	-	26
Debolezza o inadeguatezza della *pista di controllo* o del processo di gestione dei dati	-	-	43	-	1	78

Altre debolezze						
Raccolta di dati inadeguata in violazione dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento	-	-	14	-	4	27
Mancanza di capacità/formazione amministrativa o di una chiara struttura organizzativa	-	-	1	-	-	28
Inosservanza delle norme in materia di pubblicità	-	-	4	1	1	43
Totali (numero di raccomandazioni/ Stati membri)	**-**	**5/2**	**96/12**	**9/1**	**11/6**	**327/19**

Fonte: Corte dei conti europea.

11.28. Gli auditor della Corte hanno estratto un campione di otto raccomandazioni non pendenti, connesse a constatazioni critiche e molto importanti, per verificare che fossero state effettivamente attuate. È emerso che la Commissione aveva classificato come "chiuse" due raccomandazioni senza disporre di elementi probatori adeguati. In questi due casi, le raccomandazioni miravano ad ovviare a constatazioni relative ad una mancanza di procedure applicate per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Gli elementi probatori forniti non hanno dimostrato l'effettiva attuazione di tali procedure.

I sistemi di controllo degli Stati membri non sono ancora sufficientemente efficaci

Continua necessità di traguardi di controllo

11.29. Se, nel corso degli audit da essa espletati, la Commissione rileva debolezze nel sistema di controllo di uno Stato membro, può aggiungere *traguardi di controllo* in sede di revisione del PNRR di tale paese. L'aggiunta di traguardi di controllo blocca tutti i futuri pagamenti RRF fino a quando lo Stato membro non li avrà conseguiti in modo soddisfacente. La Corte reputa che l'introduzione di traguardi di controllo sia un passo nella giusta direzione per migliorare i sistemi di controllo degli Stati membri[15]. Tuttavia, la necessità di traguardi di controllo è anche un'indicazione del fatto che i sistemi degli Stati membri non sono pienamente efficaci.

[15] Analisi 02/2025, "Orientamento alla performance, obbligo di rendiconto e trasparenza: cosa insegnano le criticità dell'RRF", paragrafo 63.

11.30. Il lavoro di audit espletato dalla Corte non mira a formulare un giudizio sull'*efficacia* complessiva dei sistemi di controllo degli Stati membri. Ciononostante, il fatto che la Corte accerti il conseguimento soddisfacente dei traguardi di controllo le consente di valutare le componenti chiave di tali sistemi. Nel 2025 (il penultimo anno dell'RRF), gli Stati membri stavano ancora conseguendo traguardi di controllo per garantire che i loro sistemi di controllo fossero pronti per gestire l'RRF. Nel complesso, la Corte conclude che tutti gli otto traguardi di controllo relativi ai pagamenti per sovvenzioni del 2025 sono stati conseguiti in modo soddisfacente.

11.31. Le debolezze nei sistemi di controllo degli Stati membri i cui secondi o successivi pagamenti erano subordinati al conseguimento di traguardi di controllo generano un rischio per la tutela degli interessi finanziari dell'UE finché tali traguardi non saranno conseguiti, con un potenziale impatto sulla regolarità della spesa. La Corte ha constatato che, degli otto traguardi di controllo citati in precedenza, cinque (due in Belgio e uno ciascuno in Irlanda, Austria e Finlandia) sono stati aggiunti alle seconde domande di pagamento, mentre i restanti tre (tutti in Svezia) si riferiscono alla prima domanda di pagamento.

Vi sono persistenti debolezze nei sistemi di controllo di alcuni Stati membri

11.32. Esaminando le relazioni di audit *ex post* della Commissione e l'attuazione delle raccomandazioni pertinenti, la Corte ha riscontrato quanto segue.

- Per quanto riguarda le problematiche di doppio finanziamento, la relazione della Commissione sulla *tutela degli interessi finanziari dell'Unione* contiene una constatazione molto importante in relazione alle verifiche dell'assenza di doppio finanziamento, con incidenza su una parte significativa del sistema di controllo della Germania. Pertanto, non vi è certezza che detto Stato membro abbia attuato il proprio PNRR con adeguate garanzie in merito all'assenza di doppio finanziamento; ciò vale dal momento della constatazione di audit (dicembre 2023) fino alla chiusura della raccomandazione nel gennaio 2025.

- Per quanto riguarda le constatazioni sui conflitti di interesse, le relazioni di audit *ex post* della Commissione contengono constatazioni molto importanti relative a due Stati membri. Pertanto, non vi è certezza che questi due Stati membri abbiano attuato i rispettivi PNRR con adeguate garanzie circa l'assenza di conflitti di interesse; ciò vale almeno dalla data di redazione delle constatazioni di audit (nell'agosto 2023 e nel maggio 2024 rispettivamente). Al momento delle verifiche condotte dalla Corte, dette constatazioni non avevano ancora avuto seguito.
  La Commissione ha inoltre rilevato (ottobre 2023 e agosto 2024) debolezze significative (constatazioni critiche e molto importanti) nei sistemi di controllo di un altro Stato membro. Pertanto non vi è certezza che detto Stato membro abbia attuato il proprio PNRR con adeguate garanzie in merito all'assenza di conflitti di interesse; ciò vale almeno dal momento delle constatazioni di audit fino alla chiusura delle relative raccomandazioni nel novembre 2025.

La Corte non può rivelare di quali Stati membri si tratta, poiché la Commissione ritiene che le relazioni di audit citate siano confidenziali fino alla conclusione della procedura di follow-up di tutte le proprie raccomandazioni.

Debolezze nei sistemi di alcuni Stati membri volti a garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato

11.33. Sebbene il rispetto delle norme in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato non sia una condizione per i pagamenti dei finanziamenti a titolo dell'RRF agli Stati membri, la tutela degli interessi finanziari dell'UE impone agli Stati membri di assicurarsi che i progetti dell'RRF siano conformi a tali norme. In quanto responsabile ultima dell'esecuzione del bilancio, la Commissione deve garantire che i sistemi degli Stati membri siano adatti allo scopo. Nella relazione speciale 09/2025[16], la Corte ha rilevato debolezze nei sistemi degli Stati membri volti ad assicurare il rispetto delle norme in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato. La Corte osserva che le violazioni di tale norme costituiscono un problema cronico nell'ambito della spesa per la coesione e in altri settori di spesa del bilancio dell'UE.

[16] Relazione speciale 09/2025, "Verificare se i finanziamenti dell'RRF sono spesi in conformità alle norme in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato – I sistemi di controllo migliorano, ma restano insufficienti".

11.34. La Corte ha rilevato le seguenti violazioni delle norme in materia di appalti pubblici:

a) in due casi (in Spagna e Romania), l'amministrazione aggiudicatrice non ha giustificato la propria decisione di non suddividere gli appalti in lotti;

b) in un caso in Romania, l'amministrazione aggiudicatrice ha scelto una procedura semplificata violando le norme applicabili e non ha garantito la corretta pubblicazione del bando di gara;

c) in un caso in Romania, l'amministrazione aggiudicatrice ha fatto illegittimamente ricorso a una procedura negoziata senza previa pubblicazione.

11.35. Per di più, la Corte ha constatato errori riguardanti altri criteri di conformità che non incidono sulla regolarità complessiva delle procedure in questione. Tali errori riguardano la mancanza di controlli per prevenire/individuare i conflitti di interesse (quattro casi in Belgio e Francia) e la mancata pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione dell'appalto (quattro casi in Francia).

11.36. Per quanto riguarda le norme in materia di aiuti di Stato, la Corte ha rilevato le seguenti irregolarità:

a) suddivisione artificiale dei progetti per evitare soglie di notifica[17] (cfr. esempio nel ***riquadro 11.4***) e calcolo errato dei costi ammissibili (due casi/progetti in Svezia);

b) mancato rispetto delle condizioni di esclusione (quattro casi/progetti in Francia) e pubblicazione tardiva delle informazioni sulla trasparenza (un caso/progetto in Francia);

c) debolezze nella valutazione del rispetto delle soglie "*de minimis*"[18] (due casi/progetti in Danimarca).

---

[17] Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato – testo consolidato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1° luglio 2023 (di seguito: "regolamento generale di esenzione per categoria" o "RGEC").

[18] Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

Riquadro 11.4

Esempio di inosservanza delle norme in materia di aiuti di Stato

Svezia – Obiettivo 1: "Assegnazione di progetti che riducono le emissioni di biossido di carbonio di 300 000 tonnellate previste"

Il 9 dicembre 2021 l'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente ha concesso aiuti di Stato alla stessa impresa destinataria mediante 24 decisioni di sovvenzione distinte[19]. Il costo totale ammissibile, per tutte le 24 decisioni, era di 506,9 milioni di corone svedesi (pari a 49,5 milioni di euro) e il valore totale dell'aiuto concesso ai sensi di tutte le 24 decisioni era di 354,9 milioni di corone svedesi (pari a 34,6 milioni di euro).

La Corte ha riscontrato che tutte le decisioni hanno fornito aiuti allo stesso destinatario, nell'ambito dello stesso regime, da parte della stessa autorità che concedeva l'aiuto, e sono state approvate alla stessa data. Dai dettagli della domanda unica presentata dal destinatario e delle relazioni sullo stato di avanzamento emerge l'intenzione di creare una rete di stazioni di rifornimento di idrogeno.

Sulla base di quanto precede, la Corte è dell'avviso che le 24 decisioni di sovvenzione costituiscano un unico progetto. Poiché i costi ammissibili totali e l'aiuto totale concesso superano le soglie di notifica[20], l'aiuto non avrebbe dovuto essere concesso senza previa notifica alla Commissione.

La Corte osserva che 13 delle 24 decisioni di sovvenzione sono state successivamente annullate, con il conseguente recupero di 192,3 milioni di corone svedesi.

11.37. La Corte ha altresì rilevato errori riguardanti altri criteri di conformità che non incidono sulla regolarità complessiva delle procedure o dei casi in questione. Si trattava di casi di inosservanza di lieve gravità del RGEC per quanto riguarda lo status di "piccola e media impresa"[21] (un caso/progetto in Francia) e di debolezze quanto all'obbligo di tenere traccia degli aiuti "*de minimis*" (due casi/progetti in Danimarca).

---

[19] Ai sensi dell'articolo 56 del RGEC.

[20] Cfr. articolo 4, paragrafo 1, lettera c *quater*), del RGEC.

[21] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1422], 2003/361/CE.

Debolezze nelle domande di pagamento

11.38. La Corte ha individuato inesattezze nelle domande di pagamento in quattro Stati membri: Italia, Polonia, Slovacchia e Svezia. In due di essi (Italia e Svezia), la Corte ha riscontrato problematiche nelle dichiarazioni di gestione. Scopo di tali dichiarazioni è fornire garanzie riguardo alla completezza, esattezza e affidabilità delle informazioni presentate con le richieste di pagamento[22]. Nelle dichiarazioni di gestione alla Commissione, gli Stati membri dovrebbero all'occorrenza includere *riserve* per evidenziare gli elementi probatori mancanti. La Corte ha appurato che questi due Stati membri sapevano, al momento della presentazione della domanda di pagamento, che gli elementi attestanti il soddisfacente conseguimento di alcuni traguardi e obiettivi erano insufficienti. Tuttavia, nessuno di questi due Stati membri ha apposto una riserva nella rispettiva dichiarazione di gestione evidenziando che un traguardo/obiettivo era stato raggiunto solo parzialmente al momento della domanda di pagamento.

[22] Articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento.

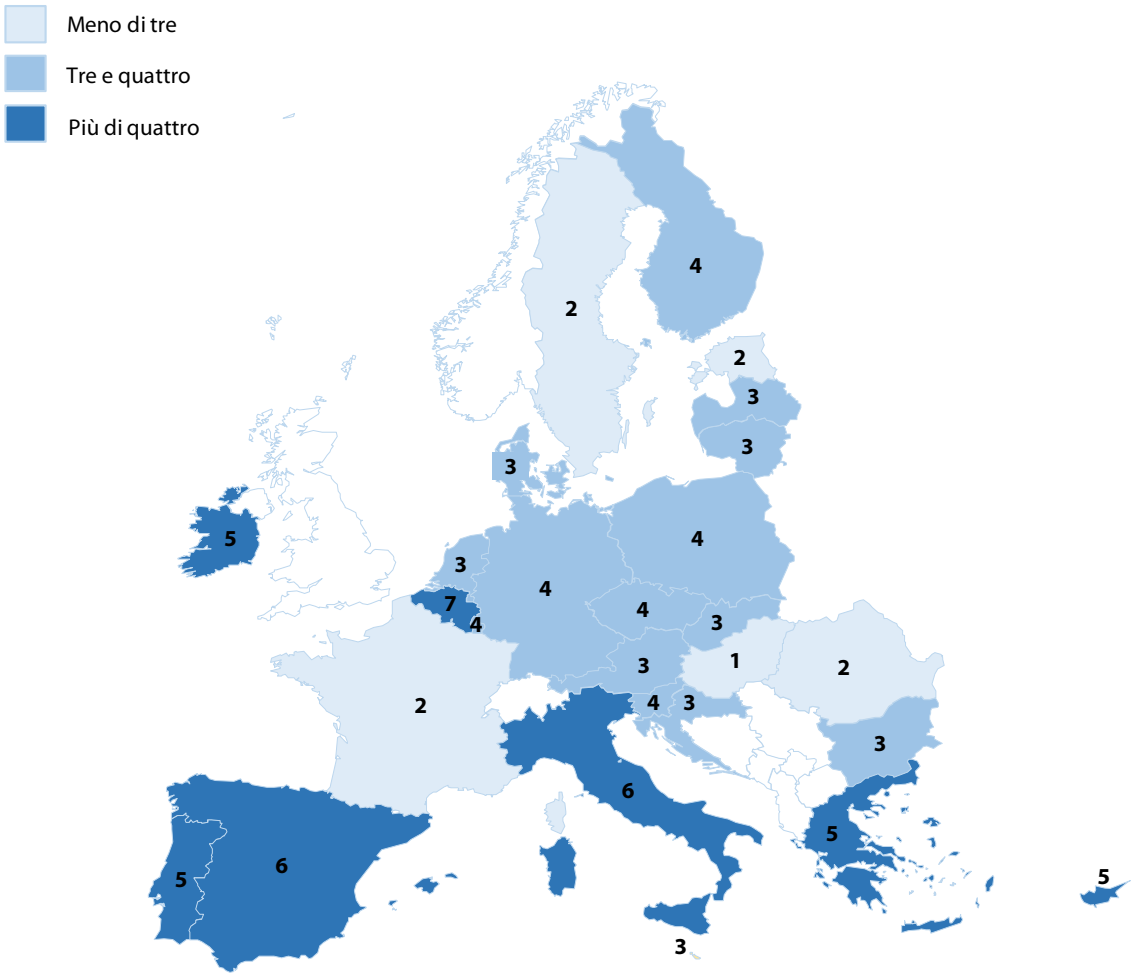
Analisi delle modifiche alle decisioni di esecuzione del Consiglio (DEC)

11.39. Gli Stati membri possono chiedere[23] una modifica dei rispettivi PNRR se uno o più traguardi e obiettivi non sono più realizzabili a causa di circostanze oggettive. In caso di valutazione positiva da parte della Commissione, quest'ultima prepara una DEC modificata che viene adottata dal Consiglio. Nel giugno 2025 la Commissione ha pubblicato una comunicazione[24] illustrante tutte le opzioni a disposizione degli Stati membri per ottimizzare i rispettivi PNRR salvaguardandone la dotazione finanziaria e assicurandosi che rispettassero tutti i criteri di valutazione stabiliti dal regolamento. Dall'avvio dell'RRF e fino al dicembre 2025, il Consiglio aveva adottato 99 modifiche, che andavano da una in Ungheria a sette in Belgio (cfr. ***figura 11.5***). Il lavoro della Corte ha riguardato i traguardi e gli obiettivi in 18 modifiche della decisione di esecuzione del Consiglio (DEC).

[23] Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento.

[24] COM(2025) 310, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, "NextgenerationEU – La strada verso il 2026".

Figura 11.5 – Modifiche delle DEC adottate entro la fine del 2025



al 31.12.2025

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati del quadro di valutazione dell'RRF.

11.40. La Corte ha esaminato 32 modifiche di 20 traguardi e obiettivi che facevano parte di 18 modifiche della DEC in otto Stati membri[25]. La Corte ha verificato se gli Stati membri giustificassero adeguatamente le circostanze oggettive sulla base delle quali chiedevano di modificare la DEC. In aggiunta, ha verificato se la Commissione abbia valutato le modifiche sulla base di elementi probatori sufficienti a sostegno della giustificazione fornita dagli Stati membri.

[25] Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia e Slovacchia.

Numerose DEC sono state modificate dopo la presentazione della domanda di pagamento per adeguarle a quanto effettivamente conseguito

11.41. Per 13 traguardi e obiettivi analizzati (relativi a 13 delle 32 modifiche), la Corte ha constatato che i requisiti della DEC per tali traguardi e obiettivi sono stati modificati dopo che gli Stati membri avevano presentato la rispettiva domanda di pagamento alla Commissione (cfr. esempio nel ***riquadro 11.5***). In nove casi, la richiesta di modifica della DEC è stata presentata solo dopo la domanda di pagamento.
Le DEC sono state adottate durante la valutazione preliminare del conseguimento soddisfacente e sono state allineate alle *realizzazioni* effettive conseguite, rendendo così possibile il pagamento.

11.42. Il regolamento non fissa un termine ultimo per chiedere modifiche.
A giudizio della Corte, la pratica di modificare i requisiti dei traguardi e degli obiettivi in funzione del pagamento riduce l'efficacia della leva finanziaria dell'UE e invia il messaggio che il conseguimento insoddisfacente può essere evitato modificando una DEC per sbloccare il pagamento.

Le "circostanze oggettive" non sono sempre state spiegate a sufficienza e, spesso, non sono state suffragate da elementi probatori appropriati

11.43. Gli Stati membri devono fornire una giustificazione adeguata e dimostrare un chiaro nesso causale tra le circostanze oggettive e il fatto che la misura non è più realizzabile come previsto, oppure dimostrare la necessità di ridurre gli oneri amministrativi[26]. A titolo di documenti giustificativi, gli Stati membri dovrebbero fornire elementi attestanti la circostanza addotta.

11.44. Per 17 delle 32 modifiche, la Corte ha constatato che le circostanze oggettive erano descritte in modo sufficiente, ma non corredate da elementi probatori sufficienti. Per altre 12, la Corte ha constatato che gli Stati membri non spiegavano a sufficienza le circostanze oggettive e non fornivano elementi probatori sufficienti (cfr. esempio nel ***riquadro 11.5***).

[26] "Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza" (2023/C 80/01), pag. 34; "Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza" (C/2024/4618).

Alcune modifiche hanno eliminato importanti fasi di attuazione dalla misura dell'RRF

11.45. La Corte ha rilevato cinque modifiche della DEC che hanno eliminato, in tutto o parzialmente, la parte della misura relativa alla fase di attuazione. Ciò è stato fatto, ad esempio, sostituendo la "consegna" concreta delle realizzazioni con fasi preparatorie. Con i traguardi e obiettivi rivisti, i pagamenti sono collegati a *risorse* o processi, lasciando le realizzazioni sostanziali al di fuori del periodo di attuazione dell'RRF. Tali casi dimostrano che alcune modifiche della DEC sono andate oltre l'adeguamento della tempistica o delle specifiche tecniche e hanno invece eliminato, in tutto o in parte, le realizzazioni che inizialmente costituivano elementi chiave per il completamento delle misure. Gli orientamenti della Commissione[27] sottolineano che le modifiche apportate ai PNRR a norma dell'articolo 21 non dovrebbero ridurne l'ambizione complessiva. Tuttavia, gli orientamenti non trattano specificamente le situazioni descritte nel presente paragrafo.

Debolezze relative all'impatto delle modifiche sulle stime dei costi

11.46. La Corte ha osservato che 10 delle 32 modifiche, relative a 9 dei 20 traguardi/obiettivi, hanno comportato una revisione delle stime dei costi. La Commissione ha verificato le spiegazioni dettagliate in merito ai costi fornite dagli Stati membri. Tuttavia, nonostante una giustificazione dettagliata, gli elementi probatori a sostegno si limitavano spesso a calcoli descrittivi senza documentazione primaria. Sebbene il regolamento non imponga agli Stati membri di fornire sistematicamente tali elementi probatori, l'assenza di dati sottostanti e di elementi probatori di prima mano indebolisce la pista di controllo e riduce la garanzia circa la solidità delle stime dei costi riviste.

11.47. Nella relazione speciale 14/2026 sulla trasparenza e la tracciabilità dell'RRF, la Corte ha altresì constatato che alcuni Stati membri utilizzano i dati sui costi effettivi per aggiornare i costi stimati e riassegnano i fondi nell'eventualità di un risparmio sulla spesa. Tuttavia, non esiste un approccio uniforme seguito da tutti gli Stati membri e la Commissione non richiede sistematicamente tali informazioni, anche se disponibili a livello nazionale. La Corte ha concluso che la limitata disponibilità dei dati sottostanti, dei costi effettivi e della documentazione giustificativa ha ridotto la trasparenza e la garanzia riguardo all'utilizzo dei fondi UE.

---

[27] C/2024/4618, Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza (orientamenti del 2024).

11.48. A differenza delle misure basate sui costi, per le quali la riduzione delle realizzazioni deve riflettersi in un adeguamento dei costi stimati, le modifiche alle riforme a "costo zero" non comportano una modifica dei costi complessivi stimati né incidono sugli importi dei relativi pagamenti (cfr. esempio nel ***riquadro 11.5***), purché i criteri di valutazione per i piani siano soddisfatti. Ciò potrebbe indebolire gli incentivi a mantenere la portata e l'ambizione iniziali delle riforme.

Riquadro 11.5

Esempio di criticità nelle modifiche delle DEC

La riforma 2.7 del PNRR irlandese consiste in una misura volta ad aumentare il numero di laureati con competenze TIC di alto livello. Dopo la prima modifica del 2024, il corrispondente obiettivo 75 richiedeva che almeno 12 450 discenti nel settore delle TIC si fossero laureati nel 2021.

Il 23 dicembre 2024 l'Irlanda ha presentato una domanda di pagamento corredata della dichiarazione di gestione, dichiarando che per l'obiettivo 75 erano in corso di raccolta, e sarebbero stati forniti, ulteriori elementi probatori. Tuttavia, il 31 gennaio 2025 l'Irlanda ha chiesto una modifica del proprio PNRR, modificando per la seconda volta l'obiettivo 75: l'obiettivo di 12 450 laureati è stato ridotto di circa il 12,5 %, fino a 10 900. L'Irlanda ha motivato tale modifica sostenendo vi fosse un onere amministrativo ingiustificato e la Commissione ha approvato la richiesta. Di conseguenza, l'obiettivo è stato modificato nel 2025, quando ne è stato valutato il soddisfacente conseguimento, e la Commissione ha effettuato il pagamento corrispondente.

Le circostanze oggettive non sono state dimostrate con elementi attestanti che l'obiettivo originario causasse un onere amministrativo ingiustificato e in che modo tali oneri fossero evitati mediante la modifica. La modifica del 2025 è stata approvata sulla base di documenti che dimostrano il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo rivisto, non sulla base delle motivazioni della modifica. L'obiettivo presentava un rischio di mancato conseguimento: a ciò è stato posto rimedio durante la valutazione della Commissione mediante la modifica della DEC. Inoltre, per tale riforma non vi era una stima dei costi nel PNRR (misura "a costo zero"): in altre parole, la modifica al ribasso dell'indicatore quantitativo non ha inciso sul costo totale del piano e non ha avuto conseguenze finanziarie per lo Stato membro.

Problematiche relative alla concezione delle misure, dei traguardi e degli obiettivi

11.49. Questa parte del capitolo, benché illustri problematiche non direttamente connesse alla dichiarazione di affidabilità della Corte, evidenzia debolezze nella concezione delle misure, dei traguardi e degli obiettivi. Precedenti relazioni speciali, nonché un'analisi[28] della Corte, forniscono una visione più completa degli aspetti di *sana gestione finanziaria* riguardanti l'RRF.

11.50. I traguardi e gli obiettivi dovrebbero misurare i progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuare gli investimenti e le riforme elencati nel rispettivo PNRR e, dunque, il raggiungimento degli obiettivi globali dell'RRF. Per far sì che tali traguardi e obiettivi siano pregnanti e in linea con i princìpi di sana gestione finanziaria, è importante che coprano tutti gli elementi principali della riforma o dell'investimento che sta alla base, in particolare il suo completamento[29].

11.51. La Corte ha individuato sette casi di riforme o investimenti in cui non tutti gli elementi erano coperti da traguardi o obiettivi, oppure il cui completamento non veniva colto da un traguardo o un obiettivo. Casi analoghi sono stati rilevati negli anni precedenti[30].

11.52. Inoltre, in Svezia, un traguardo di controllo esistente è stato modificato al fine di dar seguito alle constatazioni molto importanti e critiche emerse dall'audit sulla tutela degli interessi finanziari della UE espletato dalla Commissione del 2023. Tuttavia, il traguardo presenta un vizio di concezione, in quanto non garantisce che le procedure necessarie siano messe in atto e applicate in modo efficace dagli organismi attuatori (cfr. ***riquadro 11.6***).

---

[28] Analisi 02/2025.

[29] Relazione speciale 26/2023, "Il quadro di monitoraggio della performance del dispositivo per la ripresa e la resilienza – Misura i progressi compiuti nell'attuazione, ma non è sufficiente per rilevare la performance", paragrafi 30-32.

[30] Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2022, paragrafo 11.36; relazione annuale sull'esercizio finanziario 2023, paragrafi 11.44-11.46; relazione annuale sull'esercizio finanziario 2024, paragrafi 11.50-11.52.

Riquadro 11.6

Esempio di debolezza nella definizione di un traguardo di controllo

Il PNRR svedese prevede tre traguardi di controllo, tra cui il traguardo 41, che impone al governo di assegnare mandati alle autorità competenti per garantire l'effettiva attuazione del PNRR. Detto traguardo è stato modificato dopo le importanti constatazioni di un audit della Commissione.

Nella valutazione preliminare di questo traguardo, la Commissione ha concluso che era stato conseguito in modo soddisfacente, sulla base dell'emissione di mandati governativi che imponevano agli organismi attuatori di istituire procedure relative a frode, corruzione, conflitti di interesse, doppio finanziamento e raccolta di dati. Pur riconoscendo che il governo ha formalmente conferito tali mandati, il traguardo presenta un vizio di concezione, in quanto richiede semplicemente l'emanazione formale di mandati/incarichi da parte del governo, ma non obbliga gli organismi di attuazione a porre in atto le procedure necessarie e ad applicarle in modo efficace.

Di conseguenza, il traguardo non ha affrontato le cause profonde di quanto constatato dall'audit della Commissione che ha dato luogo alla modifica. Le principali raccomandazioni di audit rimangono in sospeso e un successivo audit della Commissione ha riscontrato le stesse problematiche.

11.53. La Corte ha inoltre rilevato sei casi di traguardi o obiettivi definiti in modo vago: tali traguardi ed obiettivi fanno aumentare il rischio di valutazioni discrezionali circa il loro soddisfacente conseguimento.

Relazioni annuali di attività e relazione annuale sulla gestione e il rendimento

11.54. Le RAA sono il principale strumento utilizzato da ciascuna direzione generale (DG) della Commissione per comunicare di avere o meno ottenuto la ragionevole certezza che le procedure di controllo assicurano la regolarità della spesa.

11.55. La Commissione non stima un *rischio al pagamento* quantificabile, ma attribuisce un livello di rischio (basso, medio o elevato) per la legittimità e regolarità di ciascun pagamento RRF. La Commissione ha valutato che il pagamento alla Polonia sia ad alto rischio, e dunque il giudizio del direttore generale della DG ECFIN è assortito di una riserva finanziaria. Un pagamento a favore dell'Italia è stato valutato a medio rischio, mentre i restanti 35 pagamenti a basso rischio. Nel complesso, tale valutazione non è in linea con le constatazioni della Corte.

11.56. Per attribuire un livello di rischio a ciascun pagamento RRF, la Commissione utilizza, tra altre cose, le informazioni tratte dalle proprie relazioni di audit *ex post*, comprese le relazioni flash e i progetti di relazione, a seconda del grado di "maturità" delle constatazioni al momento della valutazione. Per la RAA del 2025, la Commissione ha ritenuto che tutti i pagamenti connessi alle 24 relazioni flash fossero a basso rischio, sebbene nove di dette relazioni contenessero indicazioni incidenti sulla regolarità dei pagamenti in questione. Se da un lato, come riconosciuto dalla Corte, questo approccio permette alla Commissione di tener conto di tutte le informazioni disponibili, dall'altro potrebbe compromettere la classificazione del rischio per questi nove pagamenti. Ad esempio, nel 2023 la Commissione ha pubblicato una relazione flash su una missione in uno Stato membro: essa conteneva una constatazione sulla regolarità del pagamento in questione, valutando quest'ultimo come a basso rischio nella RAA del 2023. Tuttavia, nella relazione di audit *ex post* definitiva, la Commissione ha concluso che un traguardo non era stato conseguito e che dunque la valutazione iniziale del pagamento era sottostimata.

11.57. Per quanto riguarda le garanzie nel campo degli appalti pubblici e degli aiuti di Stato, la Commissione ha classificato 12 pagamenti come a medio rischio. Per questi casi, gli audit della Commissione hanno dato luogo a constatazioni critiche o molto importanti per più di un organismo attuatore; in proposito, non vi è alcun elemento attestante che lo Stato membro abbia effettuato l'azione correttiva raccomandata. L'approccio seguito per trarre conclusioni circa la valutazione del rischio non è in linea con la precedente raccomandazione della Corte[31] e verosimilmente condurrà a sottostimare il livello di rischio stimato, in quanto non vi è certezza che gli Stati membri effettueranno l'azione correttiva.

11.58. La Corte ha altresì raccomandato[32] alla Commissione di precisare la copertura delle verifiche effettuate: ossia, per ciascuno Stato membro, la percentuale di organismi attuatori coinvolti in investimenti connessi ad appalti e ad aiuti di Stato che essa ha sottoposto ad audit. La Commissione non ha accettato tale raccomandazione e, quindi, tali informazioni non sono indicate nella RAA.

11.59. Per quanto riguarda le gravi irregolarità non corrette dagli Stati membri, il giudizio del direttore generale della DG ECFIN è assortito di una riserva finanziaria, per due pagamenti alla Cechia, concernente due distinti casi di conflitto di interesse. La Commissione ha anche giudicato 25 pagamenti a medio rischio e 10 pagamenti a basso rischio. Poiché l'approccio seguito per valutare i rischi è simile a quello utilizzato per controllare gli appalti e gli aiuti di Stato, la Corte è dell'avviso che anche tale valutazione sottostimi il livello di rischio.

---

[31] Relazione speciale 09/2025.

[32] Ibidem.

Conclusioni e raccomandazioni

Conclusioni

11.60. Le norme che disciplinano la spesa RRF sono notevolmente diverse da quelle applicabili alla spesa a titolo del bilancio generale dell'UE. Nel quadro dell'RRF, la regolarità delle spese sostenute dai destinatari finali non è una condizione da rispettare affinché la Commissione esegua pagamenti agli Stati membri. Ciò si ripercuote sulla copertura dell'audit della regolarità espletato dalla Corte e sulla portata delle garanzie che la Corte è in grado di fornire. Nel complesso, dall'esame degli elementi probatori di audit ricavati dal lavoro della Corte e presentati in questo capitolo, emerge che:

a) per 16 dei 420 traguardi e obiettivi esaminati dalla Corte le condizioni di ammissibilità e di pagamento non erano soddisfatte. Riguardavano nove pagamenti effettuati a nove Stati membri (cfr. paragrafi ***11.13***-***11.21***). L'incidenza finanziaria minima delle 16 constatazioni è superiore alla *soglia di rilevanza* fissata dalla Corte;

b) la Corte ha riscontrato debolezze nella valutazione *ex ante* della Commissione. In 40 casi, questa si è basata sulle informazioni e sui controlli degli Stati membri senza eseguire un livello sufficiente di verifiche di tutti i requisiti della DEC in questione (cfr. paragrafo ***11.22***);

c) le raccomandazioni in sospeso scaturite da audit *ex post* della Commissione relative a constatazioni critiche e molto importanti sono diminuite; tuttavia, per la maggior parte (64 %) di esse, i termini ultimi concordati sono già scaduti (cfr. paragrafi ***11.23***-***11.27***);

d) nel penultimo anno di attuazione dell'RRF persistono debolezze nei sistemi di controllo degli Stati membri, comprese irregolarità in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato (cfr. paragrafi ***11.33***-***11.37***);

e) le informazioni che gli Stati membri hanno incluso nelle proprie domande di pagamento non erano sempre attendibili (cfr. paragrafo ***11.38***);

f) vi erano sette riforme e investimenti per i quali i corrispondenti traguardi/obiettivi non coprivano tutti gli elementi della misura, limitando in tal modo i risultati che l'RRF può conseguire nell'ambito di dette misure (cfr. paragrafo ***11.51***);

g) vi sono stati sei casi di traguardi/obiettivi definiti in modo vago che hanno fatto aumentare il rischio di discrezionalità nella valutazione del loro conseguimento soddisfacente (cfr. paragrafo ***11.53***);

h) la dichiarazione fornita dal direttore generale della DG ECFIN non è in linea con le constatazioni e le conclusioni della Corte (cfr. paragrafi ***11.54***-***11.59***).

11.61. A fine 2025, il Consiglio aveva adottato 99 modifiche delle misure di cui alle DEC. Numerosi traguardi e obiettivi sono stati rivisti durante la valutazione preliminare effettuata dalla Commissione e sono stati allineati a quanto effettivamente conseguito, agevolando in tal modo i pagamenti a titolo dell'RRF. Dall'analisi condotta dalla Corte sui traguardi e sugli obiettivi modificati, emerge che le modifiche sono state spesso apportate senza una spiegazione sufficiente o senza sufficienti elementi comprovanti le "circostanze oggettive", come invece richiesto dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento. Alcune modifiche hanno eliminato fasi di attuazione importanti dalle misure dell'RRF; in altre parole, i pagamenti erano talvolta collegati a risorse o processi preparatori piuttosto che alle realizzazioni inizialmente previste. Per di più, la Corte ha constatato che non vi è necessariamente un'incidenza finanziaria quando le modifiche al ribasso riguardano riforme "a costo zero" (cfr. paragrafi ***11.39***-***11.48***).

Raccomandazioni

11.62. Nell'***allegato 11.3*** figurano le risultanze dell'esame del seguito dato alle raccomandazioni formulate dalla Corte nella ***relazione annuale sull'esercizio finanziario 2022***. in quella ***sull'esercizio finanziario 2023*** e in quella ***sull'esercizio finanziario 2024***. La Commissione ha attuato una raccomandazione integralmente e tre per alcuni aspetti; cinque rimangono da attuare ("aperte") o non sono state accettate. Poiché l'attuazione dell'RRF terminerà entro dicembre 2026, la Corte non formulerà ulteriori raccomandazioni. Tuttavia, in una serie di pareri sulle proposte legislative della Commissione per il QFP 2028-2034[33], ha espresso il proprio punto di vista in merito all'uso di finanziamenti non collegati ai costi e ai rischi connessi a tali strumenti.

[33] Bilancio dell'UE per il periodo 2028– 2034: secondo la Corte dei conti europea, i numerosi cambiamenti potrebbero non renderlo migliore.

Allegati

Allegato 11.1 – Approccio e metodologia di audit

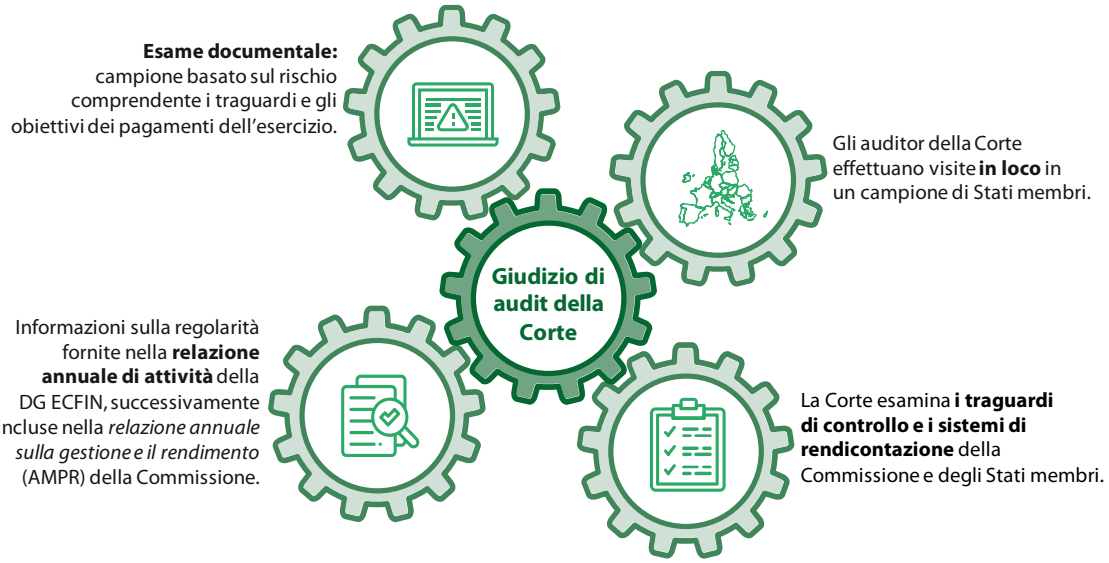
Aspetti generali

1) Il presente allegato illustra l'approccio e la metodologia di audit della Corte per la dichiarazione di affidabilità sulla regolarità della spesa RRF.

2) La Corte formula un giudizio separato sulla regolarità della spesa RRF nell'ambito della dichiarazione di affidabilità sul bilancio dell'UE poiché, secondo la Corte, il modello di erogazione dell'RRF è diverso e costituisce uno strumento temporaneo. Con detto giudizio di audit, la Corte intende fornire ragionevoli garanzie sui pagamenti e fornire informazioni dettagliate su esso basate nella dichiarazione di affidabilità.

3) Dette garanzie discendono in gran parte da verifiche di convalida e da una valutazione dei sistemi di supervisione e di controllo. Esse vengono integrate dalle RAA, dall'AMPR e dalle relazioni del servizio di audit interno (cfr. ***figura 11.1***).

Figura 11.1 – Giudizio di audit



Fonte: Corte dei conti europea.

4) Il lavoro della Corte è conforme ai princìpi internazionali di audit e fa sì che i giudizi di audit della Corte siano basati su elementi probatori di audit sufficienti e appropriati.

5) Per quanto riguarda le procedure di audit relative alle frodi, la Corte segue l'approccio descritto nella parte 3 dell'***allegato 1.1***.

Regolarità delle *operazioni*

Modalità per definire le operazioni sottostanti e verificarle

6) Le operazioni sottostanti pertinenti per il lavoro finalizzato alla dichiarazione di affidabilità della Corte sull'RRF sono costituite dai pagamenti di sovvenzioni agli Stati membri e/o dalla liquidazione di precedenti prefinanziamenti. Contrariamente alla maggior parte della spesa nell'ambito del *quadro finanziario pluriennale*, le richieste di pagamento a titolo dell'RRF non sono suffragate dai costi sostenuti, ma dalla motivazione di un soddisfacente conseguimento di traguardi e obiettivi. Dal momento che i prestiti RRF non sono riconosciuti come spese nei conti dell'UE, essi non rientrano nell'audit della Corte.

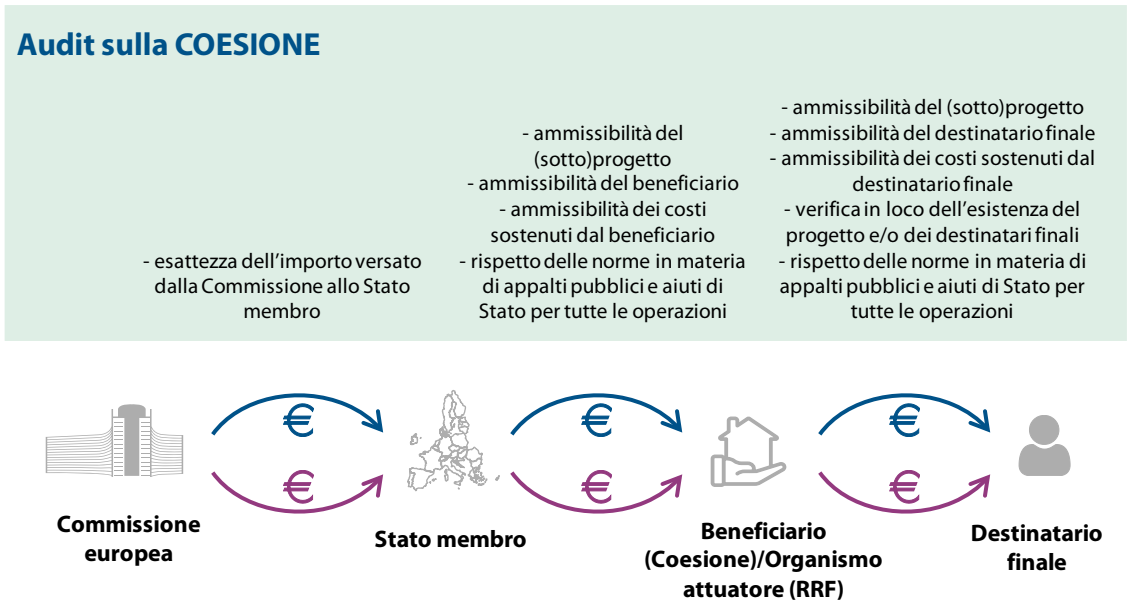
7) Le verifiche di convalida della Corte consistono principalmente nel valutare se i pagamenti RRF siano stati effettuati nel rispetto delle condizioni di pagamento stabilite dal regolamento[34]. Ove possibile, la Corte verifica il rispetto del divieto di annullare le misure già attuate e del divieto di duplicazione dei finanziamenti. La Corte valuta anche il rispetto di altre condizioni di ammissibilità, come il divieto di sostituire spese di bilancio correnti a livello nazionale nonché il rispetto del periodo di ammissibilità e del principio "non arrecare un danno significativo"[35].

[34] Articolo 24, paragrafo 3, del regolamento.

[35] Ibidem, articoli 5 e 9, nonché articolo 17, paragrafo 2.

8) L'audit della Corte sulla regolarità dei pagamenti delle sovvenzioni RRF agli Stati membri mira ad accertare se i traguardi e gli obiettivi predefiniti siano stati conseguiti in modo soddisfacente e se le condizioni di ammissibilità definite dal regolamento siano state soddisfatte. Si tratta di una differenza significativa rispetto al lavoro di audit svolto dalla Corte in altri settori del bilancio dell'UE, in occasione dei quali essa valuta la conformità a tutte le pertinenti norme nazionali e dell'UE a ogni livello, fino a quello del destinatario finale (ad esempio, l'ammissibilità dei costi sostenuti e il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici). La ***figura 11.2*** mette a confronto che cosa viene controllato dalla Corte nella spesa per la coesione e nella spesa RRF e illustra le differenze tra il lavoro svolto nei due settori.

Figura 11.2 – L'attività di audit della Corte relativa alla regolarità della spesa per la coesione e della spesa RRF



Fonte: Corte dei conti europea.

9) Per trarre le proprie conclusioni, la Corte utilizza dapprima un campione basato sul rischio per verificare se la Commissione abbia raccolto elementi probatori sufficienti e adeguati durante le valutazioni preliminari a sostegno del proprio giudizio sul soddisfacente conseguimento. Se la Corte ritiene che gli elementi probatori disponibili nei fascicoli della Commissione non siano sufficienti per giungere a una conclusione, chiede direttamente allo Stato membro di fornirne altri. Inoltre, gli auditor della Corte effettuano visite *in loco* in un campione di Stati membri.

10) In primo luogo, la Corte seleziona i traguardi di controllo e i traguardi relativi al *regime generale di condizionalità* per la tutela del bilancio dell'Unione[36]. Per selezionare il campione rimanente applica quindi una serie di criteri di rischio.

11) Per stabilire se i singoli traguardi e obiettivi siano stati conseguiti in modo soddisfacente, la Corte utilizza il quadro di riferimento della Commissione[37]. In linea con tale quadro, se la natura del traguardo (e, se del caso, la natura dell'obiettivo) non consente una valutazione basata su elementi quantitativi, la Corte accetta scostamenti minimi nella sostanza, nella forma e nei tempi. Per i traguardi e gli obiettivi per i quali è possibile una valutazione basata su elementi quantitativi, accetta scostamenti inferiori al 5 %.

12) È possibile che vengano individuati casi di frode, corruzione, conflitti di interessi, duplicazione dei finanziamenti o violazioni della convenzione di finanziamento (ad esempio, la mancanza di informazioni sui destinatari finali e su eventuali finanziamenti provenienti da altri fondi dell'UE). In questi casi, la Corte valuta (ove possibile) in che modo queste "gravi irregolarità" incidano sulla legittimità e regolarità della spesa RRF.

---

[36] Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092.

[37] COM(2023) 99.

Come la Corte valuta le risultanze della verifica delle *operazioni*

13) Gli auditor della Corte formulano diversi tipi di constatazioni, ossia:

14) constatazioni quantitative, che riguardano casi di mancato rispetto delle condizioni di pagamento e di ammissibilità stabilite nel regolamento, vale a dire il conseguimento non soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi, l'annullamento di misure i cui traguardi e obiettivi sono stati considerati già conseguiti, l'inosservanza del periodo di ammissibilità, del principio DNSH o del divieto di duplicazione dei finanziamenti.

    In linea con i princìpi di audit, l'auditor dovrebbe considerare di utilizzare criteri esistenti[38]. Alla luce di questo approccio, per quantificare l'incidenza finanziaria di tali constatazioni la Corte utilizza come base la metodologia di sospensione dei pagamenti della Commissione[39]. La metodologia prevede un approccio in tre fasi per giungere all'importo oggetto di sospensione:

    i) viene determinato il valore unitario di un traguardo o obiettivo incluso in un piano;

    ii) si correggono i valori unitari applicando un coefficiente e

    iii) si adeguano i valori unitari corretti.

    La Corte non stima in maniera sistematica l'incidenza finanziaria quando il traguardo o l'obiettivo è raggiunto in modo soddisfacente entro sei mesi[40] dal pagamento ed entro l'esercizio sottoposto ad audit;

15) constatazioni connesse a presunti casi di frode, corruzione e conflitti di interessi, che sono quantificate solo se vi sono elementi sufficienti a dimostrare che incidono sul conseguimento di un traguardo o di un obiettivo (ossia un caso fraudolento che mette in discussione l'esistenza stessa degli elementi da realizzare o la totale assenza di una procedura di appalto);

16) constatazioni prive di incidenza finanziaria, che sono constatazioni qualitative.

---

[38] ISSAI 4000.

[39] COM(2023) 99, allegato II.

[40] Articolo 24, paragrafo 8, del regolamento.

L’esame dei sistemi di supervisione e controllo

17) L’esame condotto dalla Corte sui sistemi di supervisione e di controllo selezionati può rilevare:

i) debolezze nell’attività di controllo e audit della Commissione e degli Stati membri atta a garantire la regolarità della spesa RRF e la tutela degli interessi finanziari dell’UE;

ii) debolezze nell’elenco di destinatari finali, contraenti, subappaltatori e titolari effettivi messo a disposizione;

iii) debolezze quanto alla disponibilità delle informazioni sulla misura e sul finanziamento pubblico totale in questione;

iv) debolezze nella tenuta dei registri.

18) Tali debolezze potrebbero incidere sulla regolarità della spesa RRF a livello degli Stati membri e comportano un recupero (ossia una riduzione dell’importo complessivo del piano) dopo che la Commissione ha effettuato il pagamento allo Stato membro. Le convenzioni di finanziamento prevedono rettifiche forfettarie per violazioni gravi, tenendo conto della frequenza e della portata di tali violazioni. Ai fini della propria valutazione, la Corte considera le debolezze sistemiche e le violazioni delle convenzioni di finanziamento constatazioni qualitative.

19) La Corte valuta inoltre gli audit *ex post* eseguiti dalla Commissione, mediante i quali si possono individuare traguardi e obiettivi che non sono stati conseguiti in modo soddisfacente. Ove possibile, la Corte basa il proprio giudizio sulle constatazioni che non sono state corrette nel corso dell’anno di pagamento.

Formulazione del giudizio di audit della Corte

20) Quello della rilevanza è un concetto fondamentale, in quanto stabilisce il livello di deviazione che, a giudizio della Corte, probabilmente influenza le decisioni dei portatori di interessi.

21) La Corte definisce la rilevanza su base sia quantitativa che qualitativa.

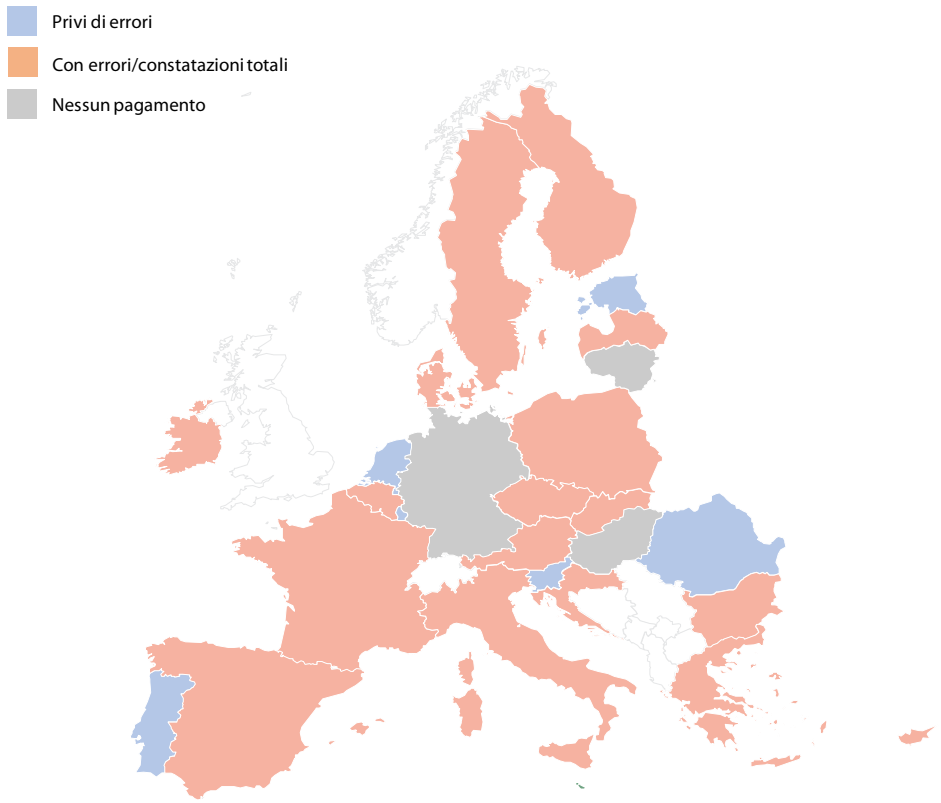
22) Per analogia con gli altri audit, la Corte utilizza una soglia di rilevanza del 2 % per formulare un giudizio e tiene conto anche della natura, dell'importo e del contesto degli errori e di altre informazioni disponibili.

23) Le constatazioni quantitative sono un elemento importante per trarre conclusioni. Per valutare la regolarità della spesa RRF, la Corte accerta, sulla base di tali constatazioni, come si colloca l'importo stimato dell'errore rispetto alla soglia di rilevanza. Per calcolare l'incidenza complessiva delle constatazioni quantitative (comprese quelle inizialmente individuate dai controlli *ex post* della Commissione), la Corte utilizza come base la metodologia di sospensione dei pagamenti della Commissione.

24) La Corte prende anche in considerazione l'incidenza delle constatazioni qualitative e delle debolezze dei sistemi. Oltre al giudizio professionale, la Corte tiene conto del numero di tali constatazioni e della rilevanza dei pagamenti interessati.

25) Il giudizio di audit della Corte non indica un importo dell'errore o un tasso di errore. Dato il modello di spesa dell'RRF, non è possibile determinare un tasso di errore comparabile a quelli riportati negli altri capitoli del QFP. Ciò è dovuto al fatto che non esiste alcun nesso tra i pagamenti RRF e i costi sostenuti dai destinatari finali. Inoltre, la natura dei traguardi e degli obiettivi e il campionamento basato sul rischio non consentono di estrapolare le risultanze ottenute dalla Corte. In altre parole, la verifica della Corte fornisce come risultanza solo una stima dell'importo minimo dell'errore.

Allegato 11.2 – Risultanze dell'audit sui pagamenti delle sovvenzioni agli Stati membri



Stato membro	Traguardi e obiettivi totali controllati	Numero di traguardi e obiettivi oggetto di constatazioni	Constatazioni quantitative	Debolezze nella valutazione ex ante della Commissione	Traguardi e obiettivi definiti in modo vago	Debolezze sistemiche	Constatazioni totali
Belgio (*)	26	3	2	1	0	0	3
Bulgaria (*)	6	3	1	2	1	0	4
Cechia (*)	12	1	0	1	0	0	1
Danimarca	5	1	0	1	0	1	2
Estonia	10	0	0	0	0	0	0
Irlanda (*)	9	1	1	1	0	1	3
Grecia (*)	30	6	3	5	1	0	9
Spagna (*)	70	3	1	3	0	1	5
Francia	17	3	0	3	0	0	3
Croazia (*)	6	1	0	0	1	0	1
Italia (*)	48	7	1	6	0	1	8
Cipro (*)	14	1	0	1	0	0	1
Lettonia	12	2	2	2	0	0	4
Lussemburgo	3	0	0	0	0	0	0
Malta	5	0	0	0	0	0	0
Paesi Bassi	16	0	0	0	0	0	0
Austria (*)	12	4	0	4	1	0	5
Polonia	29	6	2	4	0	3	9
Portogallo (*)	30	0	0	0	0	0	0
Romania	16	0	0	0	0	0	0
Slovenia	2	0	0	0	0	0	0
Slovacchia	6	3	0	2	2	1	5
Finlandia (*)	13	2	0	2	0	0	2
Svezia	23	4	3	2	0	2	7
Totale	**420**	**51**	**16**	**40**	**6**	**10**	**72**

(*) Nel 2025 è stato eseguito più di un pagamento.

Fonte: Corte dei conti europea.

Allegato 11.3 – Seguito dato alle precedenti raccomandazioni

Grado di accettazione: accettata; parzialmente accettata; respinta; nessuna informazione.

Livello di attuazione: integralmente; per la maggior parte degli aspetti; per alcuni aspetti; non attuata; è impossibile pronunciarsi o raccomandazione non più pertinente.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Analisi della Corte sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Livello di attuazione	Osservazioni
2022	**Raccomandazione 1, lettera a)** Nella valutazioni preliminari e negli audit *ex post*, la Commissione dovrebbe verificare il rispetto del periodo di ammissibilità e del principio che vieta la sostituzione delle spese di bilancio correnti a livello nazionale.			Le valutazioni preliminari e gli audit *ex post* della Commissione comprendono alcune verifiche sul rispetto del periodo di ammissibilità, ma non sulla sostituzione delle spese correnti a livello nazionale. Tuttavia, per accertare l'avvio di una misura, la Commissione usa come criterio l'inizio dei lavori fisici anziché la firma del primo impegno giuridico.
	Raccomandazione 1, lettera b) la Commissione dovrebbe rivedere le proprie procedure di audit *ex post* in modo tale che prevedano controlli volti a verificare se, dopo il pagamento, non vi sia stato un annullamento delle misure relative agli obiettivi controllati e ritenuti già raggiunti.			La Commissione ha aggiornato la strategia di audit *ex post* per includere controlli su un eventuale annullamento.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Analisi della Corte sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Livello di attuazione	Osservazioni
	Raccomandazione 2 Sulla base dell'esperienza acquisita durante l'attuazione dell'RRF, la Commissione dovrebbe verificare che, in sede di revisione, i piani definiscano chiaramente tutti i traguardi e gli obiettivi e che per tutti gli elementi essenziali di una misura siano stabiliti traguardi e obiettivi.			Dall'audit espletato dalla Corte per il 2025 sono emersi sei casi di traguardi/obiettivi definiti in modo vago che hanno fatto aumentare il rischio discrezionalità nella valutazione del loro conseguimento soddisfacente (cfr. paragrafo ***11.53***). La Corte ha altresì rilevato sette casi di riforme o investimenti per i quali non tutti gli elementi erano coperti da traguardi o obiettivi, oppure il cui completamento non veniva misurato da un traguardo o da un obiettivo (cfr. paragrafo ***11.51***).
2023	**Raccomandazione 1** Applicare criteri più rigorosi per valutare il rispetto del periodo di ammissibilità			Respinta e non attuata.
	Raccomandazione 2 Definire criteri specifici per valutare la sostituzione della spesa di bilancio corrente a livello nazionale.			L'allegato III della relazione annuale 2024 sull'RRF illustra i criteri utilizzati dalla Commissione per valutare l'eventuale sostituzione delle spese di bilancio correnti a livello nazionale.
	Raccomandazione 3 Ovviare alle restanti debolezze rilevate nei sistemi di controllo degli Stati membri			Il numero di raccomandazioni pendenti relative a constatazioni critiche o molto importanti è diminuito, passando da 136 nel 2025 a 25 nel 2026 (cfr. paragrafo ***11.26***). Tuttavia, come segnalato dalla Corte, vi sono persistenti debolezze nei sistemi di controllo di alcuni Stati membri, quali ad esempio i sistemi per garantire il rispetto della normativa UE e nazionale (cfr. paragrafi ***11.32***-***11.37***).
	Raccomandazione 4 Fornire garanzie sull'efficace funzionamento dei sistemi di controllo degli Stati membri			Respinta e non attuata.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Analisi della Corte sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Livello di attuazione	Osservazioni
2024	**Raccomandazione 1** Estendere la copertura dei controlli effettuati durante le valutazioni preliminari.			Tramite l'audit espletato sull'esercizio 2025, la Corte ha rilevato 40 casi in cui la Commissione aveva effettuato controlli limitati (cfr. paragrafo ***11.22***).
	Raccomandazione 2 Fronteggiare i ritardi degli Stati membri nell'attuare le raccomandazioni di audit della Commissione.			Sebbene il numero totale di raccomandazioni pendenti e molto importanti sia diminuito, per il 64 % delle raccomandazioni pendenti relative a constatazioni critiche e molto importanti riguardanti i sistemi di controllo degli Stati membri non è stato rispettato il termine di attuazione fissato (cfr. paragrafo ***11.26***).

Fonte: Corte dei conti europea.

Capitolo 12

Seguito dato alle raccomandazioni formulate dalla Corte nelle relazioni speciali del 2022

Indice

	Paragrafo
Introduzione	**12.1. - 12.3.**
Descrizione sintetica	12.1.
Estensione e approccio	12.2. - 12.3.
Osservazioni	**12.4. - 12.17.**
La percentuale di raccomandazioni attuate integralmente o per la maggior parte degli aspetti è rimasta generalmente stabile	12.4. - 12.5.
Il 74 % delle raccomandazioni rivolte alla Commissione europea è stato attuato integralmente o per la maggior parte degli aspetti	12.6. - 12.10.
Il 78 % delle raccomandazioni rivolte ad altre entità controllate è stato attuato integralmente o per la maggior parte degli aspetti	12.11. - 12.13.
La percentuale di raccomandazioni attuate entro i termini è leggermente aumentata	12.14. - 12.15.
Le raccomandazioni relative alla fase di definizione delle politiche o dei *programmi* registrano il più alto grado di attuazione e rispetto dei termini	12.16. - 12.17.
Conclusione	**12.18.**
Allegati	
Allegato 12.1 – Seguito dato alle raccomandazioni contenute nelle relazioni speciali del 2022 – Commissione europea	
Allegato 12.2 – Seguito dato alle raccomandazioni contenute nelle relazioni speciali del 2022 – Altre entità controllate	

Introduzione

Descrizione sintetica

12.1. Ogni anno la Corte esamina in che misura le entità controllate abbiano adottato provvedimenti in seguito alle raccomandazioni da essa formulate tre anni prima. Detto esame costituisce una fase importante del ciclo di audit, in quanto consente di accertare se le entità controllate abbiano attuato gli interventi raccomandati dalla Corte e se le questioni sollevate siano state affrontate. È altresì importante per elaborare e pianificare futuri lavori di audit della Corte e tenere traccia dei rischi.

Estensione e approccio

12.2. Quest'anno la Corte ha analizzato le raccomandazioni incluse in tutte le 28 relazioni speciali pubblicate nel 2022. Ha esaminato il seguito dato a un totale di 226 raccomandazioni, 194 delle quali (86 %) rivolte alla Commissione europea. Le restanti 32 (14 %) erano indirizzate al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, all'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza e all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale.

12.3. Per monitorare il seguito dato alle raccomandazioni, la Corte ha eseguito esami documentali e tenuto colloqui con rappresentanti delle entità controllate. Per garantire un esame corretto ed equilibrato, la Corte ne ha trasmesso i risultati alle suddette entità e nell'analisi finale ha tenuto conto delle risposte da queste fornite. Per evitare eventuali ripetizioni, le raccomandazioni sono raggruppate in base dell'entità controllata alla quale erano principalmente rivolte. Le risultanze del lavoro svolto rispecchiano la situazione alla fine di aprile 2026.

Osservazioni

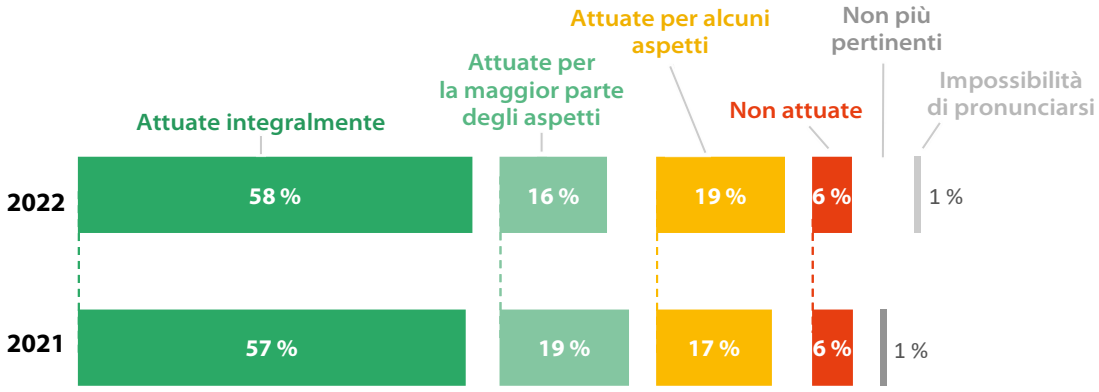
La percentuale di raccomandazioni attuate integralmente o per la maggior parte degli aspetti è rimasta generalmente stabile

12.4. Il termine di attuazione fissato per quattro delle 226 raccomandazioni di cui la Corte ha esaminato il seguito dato non era ancora scaduto al momento dell'esame condotto. Delle restanti 222 raccomandazioni, le entità controllate ne hanno attuato integralmente o per la maggior parte degli aspetti 165 (il 74 %, come illustrato nella ***figura 12.1***). Tale percentuale è rimasta sostanzialmente stabile rispetto al dato corrispondente dell'esercizio precedente (76 %).

12.5. La percentuale di raccomandazioni non attuate è rimasta invariata: 6 %. Quando le entità controllate non hanno dato attuazione alle raccomandazioni della Corte, in circa un terzo dei casi ciò era dovuto al fatto che non le avevano accettate. Per due casi (1 %), la Corte non ha potuto trarre conclusioni, perché le circostanze descritte nelle raccomandazioni non si erano ancora verificate[1]. L'***allegato 12.1*** mostra lo stato di attuazione delle raccomandazioni rivolte alla Commissione, mentre l'***allegato 12.2*** riguarda le raccomandazioni rivolte ad altre entità controllate. Gli allegati forniscono inoltre brevi descrizioni dei miglioramenti e delle debolezze rimanenti.

[1] Per informazioni sulle raccomandazioni nn. 1, punto a), e 2, punto b), della relazione speciale 25/2022, si veda l'***allegato 12.1***.

Figura 12.1 – Attuazione da parte delle entità controllate delle raccomandazioni formulate dalla Corte nelle relazioni speciali del 2021 e del 2022



Fonte: Corte dei conti europea.

Il 74 % delle raccomandazioni rivolte alla Commissione europea è stato attuato integralmente o per la maggior parte degli aspetti

12.6. Al momento dell'esame condotto dalla Corte, il termine di attuazione fissato per quattro delle 194 raccomandazioni del 2022 rivolte alla Commissione non era ancora scaduto. Delle 190 raccomandazioni rimanenti, la Commissione ne ha attuate 110 (58 %) integralmente (cfr. esempio nel ***riquadro 12.1***) e altre 30 (16 %) per la maggior parte degli aspetti. Rispetto all'esercizio precedente, la percentuale complessiva di raccomandazioni della Corte attuate pienamente o per la maggior parte degli aspetti è scesa dal 77 % al 74 %.

Riquadro 12.1

Esempio di raccomandazione integralmente attuata dalla Commissione

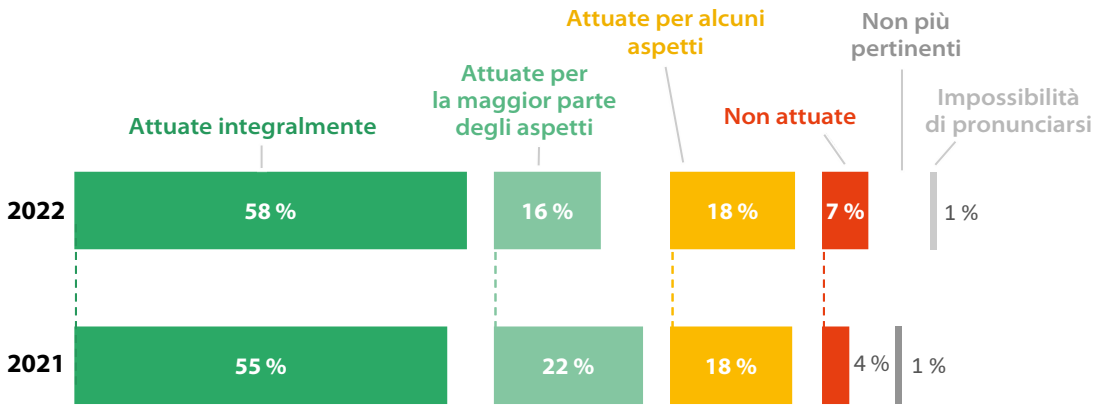
Nella relazione speciale 01/2022 sul sostegno dell'UE allo Stato di diritto nei Balcani occidentali, la Corte ha raccomandato alla Commissione di aiutare le organizzazioni della società civile e dei mezzi di comunicazione indipendenti a sviluppare strumenti su misura per monitorare l'evoluzione della corruzione. Tale raccomandazione è stata accolta dalla Commissione, la quale ha poi sostenuto iniziative regionali volte a combattere la corruzione, ad esempio mediante il contratto "*Integrity Watch in the Western Balkans and Turkey: civil society combating corruption with political integrity data*". Questo sostegno aiuterà gli organismi di controllo delle autorità statali, della società civile e dei media a prevenire e individuare i rischi di corruzione politica avvalendosi di dati aperti.



Fonte: © Proxima Studio, stock.adobe.com.

12.7. Inoltre, 35 (18 %) sono state attuate dalla Commissione per alcuni aspetti e 13 (7 %) non sono state attuate affatto (cfr. ***figura 12.2***). Rispetto all'esercizio precedente, la percentuale complessiva di raccomandazioni non attuate è aumentata dal 4 % al 7 %.

Figura 12.2 – Attuazione delle raccomandazioni rivolte alla Commissione dalla Corte nelle relazioni speciali del 2022 e del 2021

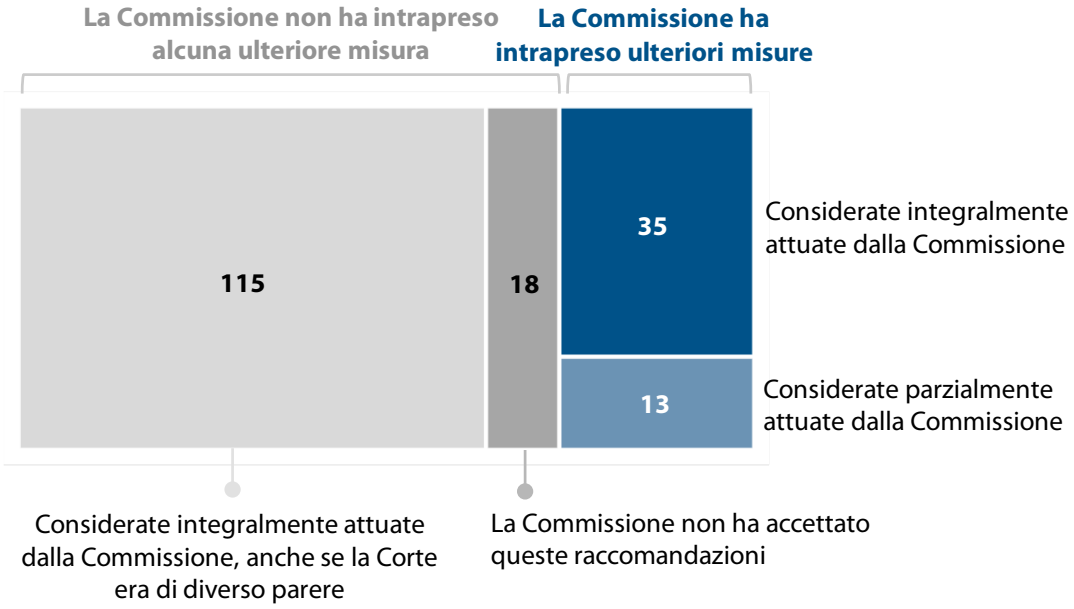


Fonte: Corte dei conti europea.

12.8. La Corte misura il livello di attuazione rispetto a quanto raccomandato dalla Corte, mentre la Commissione lo misura rispetto a quanto da essa accettato. Di conseguenza, la Commissione presenta talvolta una valutazione diversa da quella della Corte quando si tratta di stabilire se e in quale misura le raccomandazioni siano state attuate. Se la Commissione ritiene che una raccomandazione sia stata attuata integralmente, di solito smette di monitorarla, anche se la valutazione della Corte sul grado di attuazione non è concorde. La Corte continua a monitorare le raccomandazioni ancora in sospeso emerse dai nostri due precedenti esercizi di follow-up (relativi alle nostre relazioni speciali del 2020 e del 2021) analizzando i dati della Commissione; ciò significa che non le esamina in dettaglio.

12.9. Pertanto, ha monitorato 89 raccomandazioni da essa formulate nelle relazioni speciali del 2020 e 92 di quelle del 2021, che aveva considerato come ancora da attuare durante l'esame del seguito dato condotto nel 2023 e nel 2024[2]. Dalla banca dati della Commissione è emerso che, per 133 di quelle 181 raccomandazioni, la Commissione non ha adottato alcuna ulteriore misura (***figura 12.3***). La Commissione, nelle sue risposte alle relazioni speciali, non aveva accettato 18 di quelle 133 raccomandazioni. A suo giudizio, le rimanenti 115 raccomandazioni erano state integralmente attuate al momento degli audit di follow-up degli ultimi due anni, anche se la Corte era di diverso parere.

Figura 12.3 – Seguito dato alle raccomandazioni delle relazioni speciali del 2020 e del 2021 che non erano state integralmente attuate dalla Commissione al momento degli audit di follow-up della Corte degli ultimi due anni



Fonte: Corte dei conti europea.

12.10. La Commissione ha adottato ulteriori misure per le restanti 48 raccomandazioni che non erano state integralmente attuate. Ha giudicato che, da allora, 35 di queste 48 raccomandazioni siano state completamente attuate.

[2] Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2023, paragrafi 3.73-3.76; relazione annuale sull'esercizio finanziario 2024, paragrafi 12.10-12.12.

Il 78 % delle raccomandazioni rivolte ad altre entità controllate è stato attuato integralmente o per la maggior parte degli aspetti

12.11. Le relazioni speciali 04/2022, 05/2022, 06/2022, 13/2022 e 18/2022 contenevano in totale 32 raccomandazioni rivolte ad entità controllate diverse dalla Commissione europea (paragrafo ***12.2***).

12.12. Dette entità controllate hanno attuato integralmente 20 raccomandazioni (62 %, cfr. esempio nel ***riquadro 12.2***), ne hanno attuate altre 5 (16 %) per la maggior parte degli aspetti e 7 (22 %) per alcuni aspetti.

Riquadro 12.2

Esempio di raccomandazione integralmente attuata da entità controllate diverse dalla Commissione

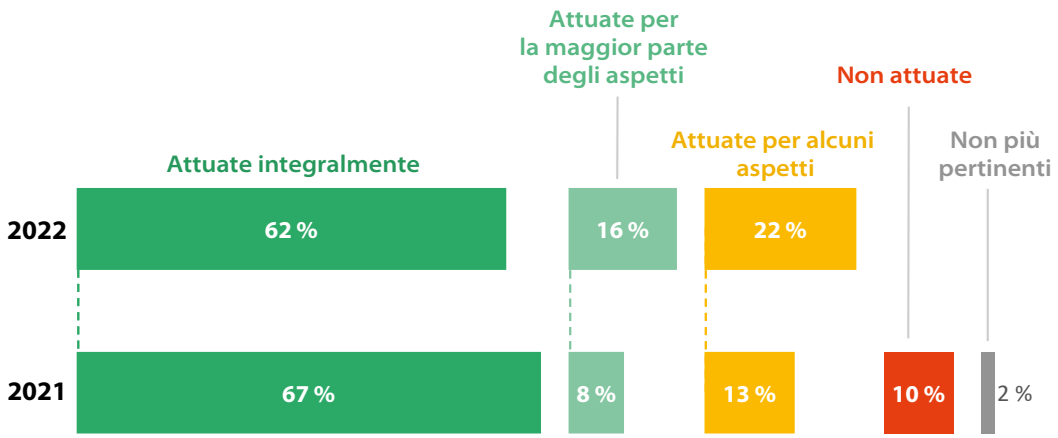
Nella relazione speciale 18/2022 sulla risposta delle istituzioni dell'UE alla COVID-19, la Corte ha raccomandato al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea, alla Commissione europea e alla Corte di giustizia dell'Unione europea di promuovere il dispiegamento di flussi di lavoro privi di supporti cartacei e l'estensione dell'uso della firma elettronica. Questa raccomandazione è stata accettata da tutte le istituzioni, determinando un aumento significativo dell'uso delle firme elettroniche qualificate nell'ambito di EU Sign. Il Parlamento europeo non utilizza EU Sign, ma dal 2022 viene impiegato un volume consistente di firme elettroniche avanzate e l'introduzione delle firme elettroniche qualificate nel 2023 migliorerà ulteriormente le procedure digitali.



Fonte: © WrightStudio, stock.adobe.com.

12.13. Rispetto all'anno precedente, la percentuale complessiva di raccomandazioni attuate integralmente o per la maggior parte degli aspetti è aumentata dal 75 % al 78 %, mentre la percentuale complessiva delle raccomandazioni attuate per alcuni aspetti o non attuate è diminuita lievemente, passando dal 23 % al 22 % (***figura 12.4***).

Figura 12.4 – Attuazione delle raccomandazioni rivolte dalla Corte a entità controllate diverse dalla Commissione nelle relazioni speciali del 2022 e del 2021



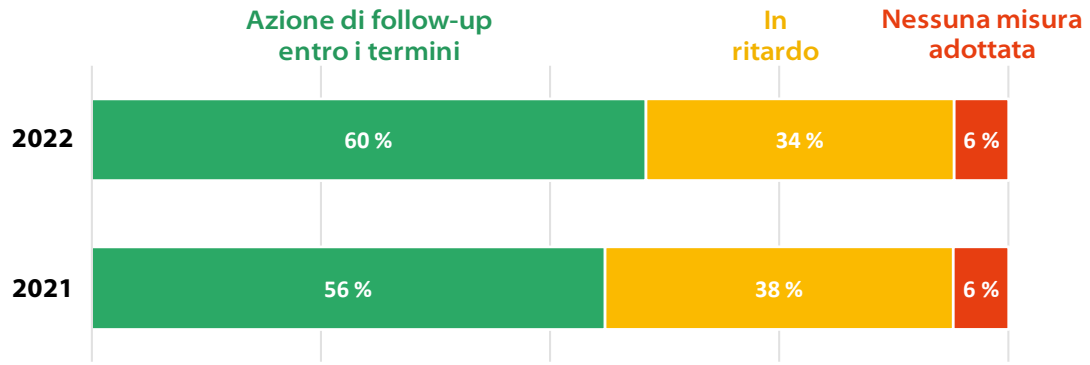
Fonte: Corte dei conti europea.

La percentuale di raccomandazioni attuate entro i termini è leggermente aumentata

12.14. I termini per l'attuazione delle raccomandazioni sono discussi e concordati con l'entità controllata e specificati nelle relazioni speciali della Corte.

12.15. Rispetto all'esercizio precedente, la percentuale di raccomandazioni attuate entro i termini è aumentata dal 56 % al 60 %, mentre la percentuale delle raccomandazioni a cui è stato seguito in ritardo è diminuita dal 38 % al 34 % (cfr. ***figura 12.5***).

Figura 12.5 – Grado di tempestività delle misure adottate dalle entità controllate in risposta alle raccomandazioni formulate dalla Corte nelle relazioni speciali del 2022 e del 2021



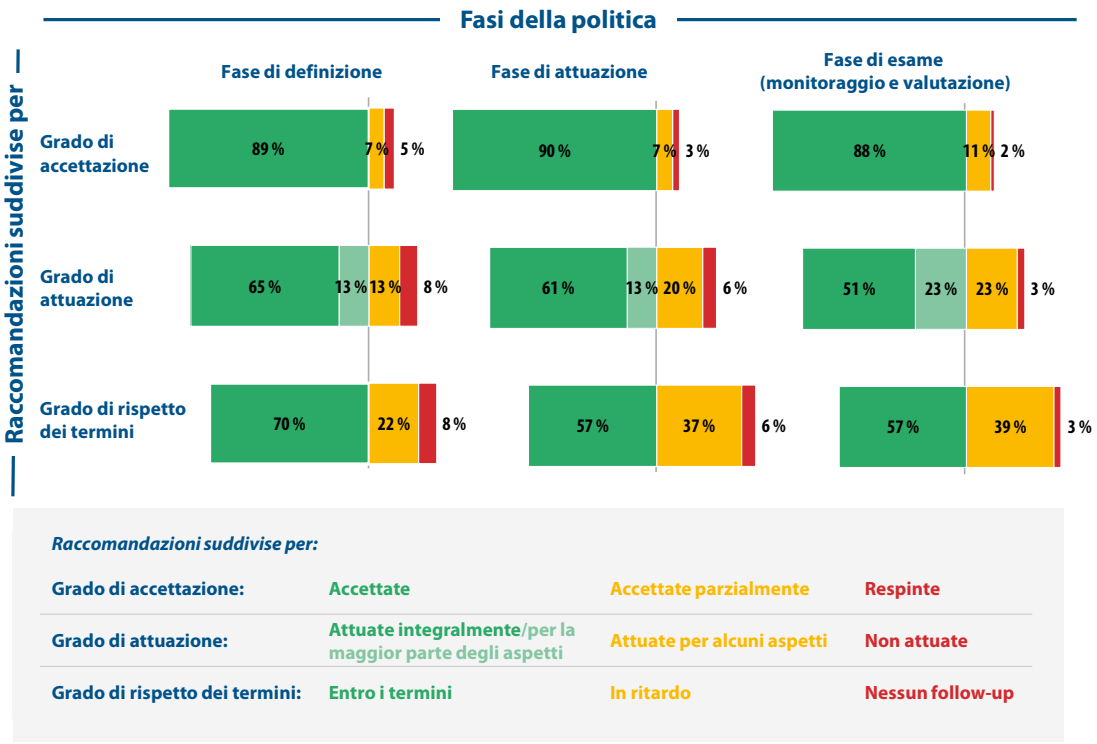
Fonte: Corte dei conti europea.

Le raccomandazioni relative alla fase di definizione delle politiche o dei *programmi* registrano il più alto grado di attuazione e rispetto dei termini

12.16. La Corte ha classificato le raccomandazioni formulate nelle relazioni speciali del 2022 in base alla fase del ciclo della politica alla quale sono principalmente relative: fase di definizione, fase di attuazione o fase di esame (monitoraggio e valutazione). Questa classificazione ha consentito alla Corte di analizzare se vi fossero differenze tra le tre fasi per quanto riguarda il grado di accettazione, il grado di attuazione e il grado di rispetto dei termini delle azioni correttive adottate in risposta alle raccomandazioni.

12.17. Per quanto riguarda le fasi del ciclo della politica, circa la metà delle raccomandazioni della Corte riguarda criticità riscontrate nella fase di attuazione (45 %), un quarto nella fase di definizione (27 %) e un altro quarto nella fase di esame (28 %). Il grado di accettazione è risultato piuttosto omogeneo (tra il 95 % e il 98 %) nelle diverse fasi del ciclo della politica. La percentuale di raccomandazioni attuate integralmente o per la maggior parte degli aspetti è stata la più elevata per la fase di definizione (78 %). Il rispetto dei termini per le azioni intraprese dalle entità controllate in risposta alle raccomandazioni della Corte è stato nettamente più basso nelle fasi di attuazione e di esame (ognuna il 57 %) rispetto alla fase di definizione (70 %).
Le risultanze dettagliate dell'analisi della Corte sono esposte nella ***figura 12.6***.

Figura 12.6 – Grado di accettazione, attuazione e rispetto dei termini per fase del ciclo della politica



Nota: sono possibili discrepanze dovute all'arrotondamento delle cifre all'unità, finalizzato a una maggiore leggibilità.

Fonte: Corte dei conti europea.

Conclusione

12.18. La Corte conclude che il 74 % delle raccomandazioni pubblicate nelle relazioni speciali del 2022 è stato attuato integralmente o per la maggior parte degli aspetti (76 % lo scorso anno). La percentuale di raccomandazioni attuate in maniera tempestiva è aumentata, passando dal 56 % dell'anno scorso al 60 % di quest'anno. Circa la metà delle raccomandazioni della Corte (45 %) è relativa alla fase di attuazione delle politiche o dei programmi. I livelli più elevati di attuazione (78 %) e di tempestività (70 %) riguardano le raccomandazioni relative alla fase di definizione delle politiche o dei programmi.

Allegati

Allegato 12.1 – Seguito dato alle raccomandazioni contenute nelle relazioni speciali del 2022 – Commissione europea

Grado di accettazione: accettata; accettata parzialmente; respinta.

Grado di attuazione: integralmente; per la maggior parte degli aspetti; per alcuni aspetti; non attuata; è impossibile pronunciarsi o raccomandazione non più pertinente.

Grado di tempestività: entro i termini; in ritardo; termine non ancora scaduto; nessun seguito dato; nessuna valutazione del grado di rispetto dei termini.

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
RS 01/2022: "Sostegno dell'UE allo Stato di diritto nei Balcani occidentali: nonostante gli sforzi, permangono problemi fondamentali"	1	72				
	2, a)	75				
	2, b)	75			La Commissione aiuta le organizzazioni della società civile (OSC) e dei mezzi di comunicazione mediante lo strumento di vicinato per la società civile e il Programma per i media per i Balcani occidentali e la Turchia. I fondi complessivi destinati a detto strumento sono aumentati in modo significativo, passando da 48,1 milioni di euro all'anno nel periodo 2014-2020 a 70,18 milioni di euro all'anno nel periodo 2021-2027. La Commissione ha pubblicato gli Orientamenti per il sostegno dell'UE alla società civile nella regione	

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
					dell'allargamento per il periodo 2021-2027, con l'obiettivo di assistere il personale dell'UE nella progettazione e nell'attuazione del sostegno dell'Unione alla società civile. Ogni anno viene effettuata una valutazione di questi orientamenti. Nonostante l'aumentato sostegno finanziario, gli elementi probatori forniti non dimostrano che tale sostegno sia un sostegno finanziario a lungo termine a favore delle organizzazioni della società civile e dei media indipendenti "in un modo non basato esclusivamente sul finanziamento dei progetti".	
	2, c)	75				
	2, d)	75				
	3	77				
	4, a)	80				
	4, b)	80				
	4, c)	80				

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
RS 02/2022: "Efficienza energetica nelle imprese – In alcuni casi è stato conseguito un risparmio energetico, ma vi sono debolezze nella pianificazione e nella selezione dei progetti"	1, a)	125			Non esiste ancora una valutazione sistematica, in fase di programmazione, del contributo potenziale dei fondi UE all'efficientamento energetico nelle imprese, né vi è un collegamento strutturato tra gli stanziamenti della politica di coesione e il fabbisogno finanziario individuato nei piani nazionali per l'energia e il clima. Di conseguenza, le decisioni relative alla programmazione continuano a basarsi principalmente sulle giustificazioni fornite dagli stessi Stati membri, senza che vi sia una valutazione a livello dell'UE volta a verificare se la portata e la concezione degli investimenti previsti in materia di efficienza energetica nelle imprese rispondano adeguatamente ai bisogni individuati.	
	1, b)	125				
	2	134				
RS 03/2022: "L'introduzione del 5G nell'UE – Vi sono ritardi nel dispiegamento delle reti e le questioni di sicurezza rimangono irrisolte"	1, a)	83			La Commissione ha compiuto i primi passi, ma non esiste ancora una definizione comune della qualità del servizio attesa per le reti 5G che copra aspetti quali le soglie di velocità minima e latenza massima.	
	1, b)	83				
	1, c)	83				
	2, a)	91				
	2, b)	91				

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
	2, c)	91	✓		La Commissione, insieme agli Stati membri, ha valutato per quali aspetti della sicurezza delle reti 5G vi sia la necessità di specificare requisiti da far rispettare. All'inizio del 2026, la Commissione ha proposto una revisione del regolamento dell'UE sulla cibersicurezza che definisce un meccanismo volto ad affrontare i rischi strategici nelle catene di approvvigionamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). La Commissione intende pubblicare atti di esecuzione che specifichino i requisiti da far rispettare; tuttavia, tali atti di esecuzione non sono stati ancora posti in essere.	
	3, a)	93	✓		La Commissione ha monitorato regolarmente e riferito in merito ai quadri normativi adottati o proposti dagli Stati membri per concedere agli operatori di reti mobili il tempo necessario a sostituire le apparecchiature fornite da fornitori ad alto rischio. Nella *valutazione d'impatto* del regolamento dell'UE sulla cibersicurezza rivisto sono stati analizzati i costi finanziari legati alla sostituzione delle apparecchiature 5G fornite da fornitori ad alto rischio. Vi è una mancanza di informazioni, perché non tutti gli Stati membri hanno adottato misure in merito a tutte le questioni rilevanti, e non vi sono indicazioni specifiche su come trattare i costi sostenuti dagli operatori di reti mobili per la sostituzione delle apparecchiature 5G acquistate da venditori ad alto rischio.	
	3, b)	93	✓			

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
RS 04/2022: "Fondi di investimento: le azioni dell'UE non hanno ancora generato un vero mercato unico a vantaggio degli investitori"	1, a)	129	⊗		La Commissione ha condotto una consultazione mirata per raccogliere i pareri dei portatori d'interesse in merito agli ostacoli all'integrazione dei mercati finanziari in tutta l'UE. Il 4 dicembre 2025, la Commissione ha presentato il pacchetto relativo all'Unione europea del risparmio e degli investimenti (SIU), modificando parzialmente la direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi e la direttiva sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, apportando miglioramenti in particolare nei settori della distribuzione transfrontaliera e della *convergenza* in materia di vigilanza. Il recente compromesso sulla strategia per gli investimenti al dettaglio si è basato su altre tre valutazioni d'impatto. La consultazione mirata verte sugli ostacoli specifici alle attività transfrontaliere derivanti dal quadro normativo, che non è ancora pienamente armonizzato. I fattori strutturali – quali la domanda, le reti di distribuzione e i sistemi di vigilanza – non sono stati presi in considerazione o lo sono stati solo in parte. Il pacchetto SIU contribuisce solo in parte al raggiungimento più efficace degli obiettivi di un mercato unico dei fondi di investimento, poiché non affronta i fattori strutturali alla base della concentrazione della domiciliazione, quali i sistemi di vigilanza o i cluster di servizi di supporto ai fondi. Inoltre, molte disposizioni si basano ancora su direttive invece che su regolamenti.	

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
	1, b)	129			La Commissione non ha migliorato l'insieme di indicatori per la misura della *performance* dei fondi di investimento nel Piano di gestione 2025 della direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA). L'unico nuovo indicatore previsto dal piano non apporta alcun valore aggiunto nel valutare se il quadro normativo della Commissione abbia raggiunto gli obiettivi prefissati nel settore dei fondi di investimento.	
	2, a)	132				
	3, a)	134			La proposta della Commissione relativa alla strategia per gli investimenti al dettaglio ha migliorato l'informazione sui costi e la trasparenza. Mirava a limitare gli incentivi e ribadiva il principio già esistente del "miglior interesse del cliente". Sono stati vietati gli incentivi per i pagamenti per il flusso di ordini (PFOF), il che riguarda principalmente le società che si limitano a eseguire gli ordini (*execution only*). I consulenti finanziari (*advisory brokers*) possono continuare a vendere prodotti con commissioni elevate. Nella sua proposta, la Commissione ha inoltre suggerito di vietare gli incentivi in determinati canali e di imporre obblighi più rigorosi in materia di azione nel migliore interesse del cliente, mentre i colegislatori hanno introdotto un nuovo criterio di valutazione degli incentivi nell'accordo provvisorio sulla strategia, consentendo il mantenimento degli incentivi qualora siano giustificati (vantaggio tangibile).	
	5, a)	138				
	5, b)	138				

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
RS 05/2022: "Cibersicurezza delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE – Il livello complessivo di preparazione non è commisurato alle minacce"	1, a)	98	✓			
	1, b)	98	✓			
	1, c)	98	✓			
	1, d)	98	✓			
	1, e)	98	✓			
	1, f)	98	✓			
	1, g)	98	✓			
	2, a)	99	✓			
	2, b)	99	✓			
	2, c)	99	✓			
RS 06/2022: "Diritti di proprietà intellettuale nell'UE – Protezione non completamente infallibile"	1, a)	96	✓			
	1, b)	96	✓		La Commissione ha esteso l'ambito di applicazione dei diritti connessi ai disegni e modelli registrati ai prodotti contraffatti che transitano nell'Unione europea o che sono soggetti a regimi doganali. Tuttavia, non ha introdotto una soglia di intervento per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) da parte delle autorità doganali né ha ampliato la definizione di "piccole spedizioni", come invece raccomandato.	

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
	2	97	✓	✗	La Commissione non ha fornito alcuna prova di aver valutato (nell'ambito della valutazione ai sensi dell'articolo 210 del regolamento (UE) 2017/1001) i meccanismi di governance e la mancanza di una metodologia chiara per stabilire le tasse.	✗
	4	100	✓	▬		!
	5, a)	101	✓	▬	La Commissione ha indetto diversi studi, gruppi di lavoro e valutazioni al fine di dare attuazione alla raccomandazione. Le risultanze serviranno da base per la futura legislazione. Tuttavia, il progetto di proposta relativo a una strategia di controllo basata sulla gestione dei rischi in materia di DPI è ancora pendente.	!
	5, b)	101	✓	▬		!
	5, c)	101	✓	✗	La Commissione ha avviato uno studio finalizzato alla standardizzazione delle connesse attività di rendicontazione, ma la relazione non è ancora disponibile e la Commissione non ha avviato la procedura legislativa.	✗
RS 07/2022: "Strumenti di internazionalizzazione delle PMI – Numerose azioni di sostegno, che non sono però del tutto coerenti o coordinate tra loro"	1, a)	90	✓	▬		✓
	1, b)	90	✓	▬		✓
	1, c)	90	✓	▬		✓
	1, d)	90	✓	▬		✓
	2, a)	90	✓	▬		!

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
	2, b)	90	✓			
	2, c)	90	✓			
	2, d)	90	✓			
	3, a)	90	✓		Sono stati definiti *indicatori chiave di performance* (ICP) per i progetti nell'ambito dell'iniziativa "Startup Europe". Tuttavia, la mancanza di pratiche coerenti di rendicontazione e di un monitoraggio a lungo termine in materia di ICP rende difficile valutare le start-up a livello di progetto, nonché l'*efficacia* e la sostenibilità complessive dell'iniziativa "Startup Europe".	
	3, b)	90	✓			
	3, c)	90	✓		I criteri volti a misurare il contributo delle start-up alla crescita e alla creazione di posti di lavoro nell'UE sono stati inseriti nei bandi come criteri di selezione. Tuttavia, mancano attualmente criteri che consentano di valutare in che misura una start-up candidata trarrebbe vantaggio dalla partecipazione al progetto finanziato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo completo del proprio potenziale e della propria competitività.	

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
RS 08/2022: "Il sostegno del FESR a favore della competitività delle PMI – Le debolezze nell'impostazione riducono l'efficacia dei finanziamenti"	1, a)	80	✓	Completata		Tempestiva
	1, b)	80	✓	Completata		Tempestiva
	1, c)	80	✓	Completata		Tempestiva
	2, a)	80	✗	Non attuata	La Commissione non ha accettato questa raccomandazione. Non ha invitato gli Stati membri a rivedere le procedure di selezione del *Fondo europeo di sviluppo regionale* (FESR) – in particolare per quanto riguarda il finanziamento di *sovvenzioni* – al fine di selezionare i progetti mediante un processo non competitivo solo in casi debitamente motivati, né ha aiutato gli Stati membri a farlo.	Non tempestiva
	2, b)	80	✓	Completata		Tempestiva
	3, a)	80	✓	Completata		Tempestiva
	3, b)	80	✓	Completata		Tempestiva
RS 09/2022: "La spesa per il clima nel bilancio dell'UE per il periodo 2014 2020 – Valori inferiori a quelli comunicati"	1	58	✓	In corso	Nel gennaio 2026, la Commissione ha pubblicato uno studio sul tracciamento di bilancio del contributo della politica agricola comune alla lotta contro i cambiamenti climatici. Sebbene lo studio indichi una sovrastima del 24 % nell'attuale metodologia di tracciamento della spesa per il clima rispetto alla metodologia sviluppata nell'ambito dello studio, la Commissione ha deciso di non apportare alcuna modifica.	In corso

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
	2, a)	60			La Commissione non ha né accettato né attuato la raccomandazione di "identificare la spesa dell'UE con un potenziale effetto negativo sul clima e riferire in merito".	
	2, b)	60				
	2, c)	60				
	3	63			Nelle *relazioni annuali sulla gestione e il rendimento* (AMPR) relative al 2023 e al 2024, la Commissione ha riportato i dati relativi agli indicatori concernenti i risparmi in termini di efficienza energetica, le emissioni evitate e la capacità installata di energia da fonti rinnovabili. Tuttavia, la politica agricola comune, una componente primaria della spesa dell'UE per il clima, non è presa in considerazione in nessuna delle cifre riportate in dette relazioni. Non vengono presi in considerazione nemmeno gli effetti negativi per il clima della spesa dell'UE.	
RS 10/2022: "Leader e lo sviluppo locale di tipo partecipativo facilitano l'impegno a livello locale, ma i benefici supplementari apportati non sono ancora dimostrati a sufficienza"	1, a)	84				
	1, b)	84				
	1, c)	84				
	1, d)	84				
	1, e)	84			Nel 2023 la Commissione ha pubblicato uno studio di supporto alla valutazione dei costi e dei benefici dell'attuazione di Leader. Leader è un metodo in base al quale le comunità locali sono coinvolte nella	

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
					definizione e nella realizzazione di strategie e nell'assegnazione di risorse per lo sviluppo delle zone rurali. Tuttavia, sebbene nella fase preliminare della valutazione fosse stato concordato di valutare in che misura i fondi Leader avessero finanziato i compiti statutari degli organismi dell'UE, nazionali, regionali o locali, ciò non è stato effettuato in modo sistematico o quantitativo, a causa della scarsità di dati sufficientemente dettagliati e comparabili.	
	2	84			La Commissione ha indetto due valutazioni: una relativa alla politica di coesione e l'altra al *Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca* (FEAMP). Sulla base degli elementi probatori disponibili (ad esempio, la pubblicazione della valutazione della politica di coesione e il capitolato d'oneri, nonché le pubblicazioni della Rete di monitoraggio, valutazione e sostegno locale per la pesca e l'acquacoltura (FAMENET) relative alla valutazione del FEAMP), le valutazioni coprono solo alcuni degli aspetti descritti nei punti da a) ad e) della raccomandazione n. 1. La valutazione del FEAMP deve ancora essere pubblicata.	
RS 11/2022: "Proteggere il bilancio dell'UE – Lo strumento dell'esclusione va utilizzato meglio"	1	90				
	2, 1)	93				
	2, 2)	93			La Commissione ha compiuto progressi nel miglioramento della supervisione istituzionale del sistema di individuazione precoce ed esclusione (EDES), istituendo meccanismi di monitoraggio per le informazioni provenienti dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalla Procura europea (EPPO) e formalizzando i controlli centralizzati mediante modifica delle norme interne. L'integrazione dei meccanismi di supervisione nelle norme interne costituisce un	

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
					miglioramento significativo, in quanto garantisce la rendicontabilità e la coerenza nelle decisioni relative alle esclusioni. L'istituzione di sistemi di monitoraggio, sia per le raccomandazioni dell'OLAF che per quelle dell'EPPO, garantisce un processo di follow-up più sistematico e basato su fatti. Nonostante questi miglioramenti, permangono notevoli criticità. In particolare, la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di alcun monitoraggio a livello istituzionale di nessuna delle principali fonti di dati specificatamente menzionate nella raccomandazione della Corte, tra cui i registri del Sistema di gestione delle irregolarità, le risultanze finali degli audit, le decisioni in materia di concorrenza e le notifiche dei partner esecutivi. Sebbene la Commissione abbia spiegato che l'uso di tali fonti rientra principalmente nella responsabilità degli *ordinatori*, in linea con la gestione decentrata del bilancio dell'UE, non ha dimostrato in che modo il loro uso sia supervisionato a livello istituzionale per garantire un'individuazione coerente di potenziali casi EDES in tutti i servizi. Tali lacune limitano la capacità della Commissione di individuare correttamente potenziali casi di esclusione e costituiscono una carenza fondamentale nell'attuazione della raccomandazione 2, punto 2). Inoltre, sebbene il quadro di monitoraggio dell'EPPO sia stato istituito di recente e le prime attività siano state svolte nel 2025, la sua efficacia nella pratica non è stata ancora dimostrata.	

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
	2, 3)	93			L'obbligo di verificare la banca dati EDES in diverse fasi della procedura di appalto e gli avvisi integrati nel sistema contabile *ABAC* (e successivamente in *SUMMA*) riflettono un approccio sistematico volto a mitigare il rischio di concludere accordi contrattuali con entità escluse. Il riferimento a documenti interni di orientamento dettagliati dimostra l'istituzionalizzazione di tali controlli. Sebbene tali garanzie siano ora integrate negli orientamenti aggiornati e nel nuovo sistema SUMMA, la Commissione non ha introdotto nuovi controlli di verifica *ex post* sostanziali oltre a quelli già in essere al momento dell'audit della Corte. La Commissione ha sviluppato un servizio web volto a facilitare l'accesso alla banca dati EDES da parte di sistemi esterni, ma tale funzionalità non è operativa nella pratica. Inoltre, non ha ancora posto in essere controlli analitici potenziati né interconnessioni efficaci con altri strumenti istituzionali.	
	2, 4)	93			La Commissione ha elaborato linee guida a sostegno del funzionamento dell'EDES e ha fornito una più chiara assistenza agli ordinatori, in particolare per quanto riguarda le procedure relative all'OLAF. Gli orientamenti del 2024 sull'utilizzo delle relazioni dell'OLAF mirano a garantire un trattamento uniforme e trasparente delle informazioni a livello dell'UE da parte degli ordinatori. Nel loro insieme, tali misure migliorano la governance e la rendicontabilità complessive del sistema e rappresentano un progresso significativo nell'ambito oggetto della raccomandazione. Nonostante questi conseguimenti, l'ambito di applicazione degli orientamenti formali rimane per lo più limitato alle procedure relative all'OLAF all'interno dell'EDES. Per le restanti fonti di dati a livello dell'UE (quali i registri del Sistema di gestione delle irregolarità, i casi dell'EPPO, le risultanze	

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
					degli audit, i casi di concorrenza o le notifiche dei partner esecutivi), la Commissione si avvale di preesistenti meccanismi *ad hoc* che non sono stati ancora integrati in un quadro coerente. Di conseguenza, l'obiettivo della raccomandazione di garantire procedure standard ed esaustive per le fonti di dati a livello dell'UE non è stato ancora pienamente raggiunto.	
	2, 5)	93			La Commissione ha compiuto progressi nell'istituzionalizzazione della conoscenza dell'EDES. Il varo del workshop annuale EDES e della Piattaforma degli esperti EDES segna il passaggio da iniziative di sensibilizzazione *ad hoc* a un approccio più strutturato, sostenibile e collaborativo per i soggetti coinvolti a livello interno. Sebbene siano stati compiuti notevoli progressi in seno alla Commissione, non sono state documentate attività di sensibilizzazione rivolte ai partner attuatori in regime di gestione indiretta e tali attività sono state limitate per quanto riguarda le autorità degli Stati membri. Poiché tali gruppi gestiscono parti significative del bilancio dell'UE, la loro esclusione totale o parziale dalle iniziative di sensibilizzazione costituisce una debolezza fondamentale nell'attuazione della raccomandazione.	
	3	95			Aggiornando il modello della dichiarazione di gestione e i modelli degli *accordi di contributo*, la Commissione ha rafforzato il quadro formale, assicurandosi che ai partner venga ricordato l'obbligo di segnalare i casi di *frode*, irregolarità e situazioni di esclusione. La Commissione fa affidamento sull'autonomia amministrativa dei partner e non ha integrato tale approccio con attività di monitoraggio	

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
					o di verifica volte a garantire che i partner adempiano all'obbligo di segnalare le situazioni di esclusione.	
	4	96			La proposta della Commissione relativa alla revisione del *regolamento finanziario* ha dato seguito alla raccomandazione estendendo l'EDES alla *gestione concorrente* e ai fondi attuati in regime di gestione diretta con gli Stati membri. Tuttavia, l'ambito di applicazione definitivo del regolamento finanziario adottato, per quanto concerne tale questione, è più limitato, a causa dei compromessi raggiunti con i colegislatori nel corso dell'iter legislativo.	
	5, 1)	97				
	5, 2)	97				
	5, 3)	97			Il regolamento (UE) 2024/2509 impone a tutti i soggetti che eseguono il bilancio dell'UE di fornire dati pertinenti allo strumento per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio, rafforzando così la capacità della Commissione di individuare i rischi e di tutelare il bilancio dell'UE. Prevede inoltre che il nuovo strumento introduca un'architettura informatica moderna che faccia leva sull'*interoperabilità* e l'intelligenza artificiale, modernizzando i meccanismi di gestione finanziaria e di controllo in tutta l'UE. La Commissione non ha ancora completato lo sviluppo dello strumento comune per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio. Inoltre, poiché detto strumento sarà utilizzato su base volontaria, la sua efficacia potrebbe risultare limitata fino a quando il riesame proposto per il 2027 non valuterà la possibilità di renderne obbligatoria	

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
					l'applicazione. Ci si attende che la piena interoperabilità con i sistemi nazionali sia raggiunta entro il 2028.	
	5, 4)	97			La Commissione ha adottato misure volte a promuovere il coordinamento a livello istituzionale in materia di condivisione dei dati, comprese riunioni periodiche dei gruppi di lavoro ed eventi mirati, come il workshop del 2025 dedicato ad *Arachne*. Queste iniziative hanno contribuito a far conoscere meglio Arachne e hanno offerto alle direzioni generali (DG) un'occasione per scambiarsi informazioni sulle esigenze e sugli sviluppi in materia di dati. Nonostante tali sforzi, lo strumento principale per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio, che è alla base della disponibilità e della condivisione dei dati a livello istituzionale, non ha ancora raggiunto la piena maturità in termini di funzionalità avanzate ed interoperabilità. Di conseguenza, l'adozione da parte delle DG rimane disomogenea e la condivisione dei dati non è ancora né sistematica né completa. Tali limitazioni sono sostanziali, poiché derivano dalle più ampie difficoltà individuate nella raccomandazione 5, punto 3), e incidono sulla capacità complessiva della Commissione di garantire la disponibilità e la condivisione esaustive dei dati a livello istituzionale.	
	5, 5)	97			Il regolamento finanziario (rifusione) istituisce un quadro giuridico che rafforza le azioni della Commissione volte a migliorare l'accessibilità dei dati, l'integrazione e i meccanismi di valutazione del rischio per tutti i programmi finanziati dall'UE. Il continuo sviluppo di Arachne, che ora dispone di funzionalità e indicatori aggiuntivi, dimostra un chiaro impegno verso la modernizzazione della vigilanza finanziaria basata sui dati. Sebbene il regolamento finanziario (rifusione)	

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
					istituisca un quadro a sostegno dell'utilizzo di dati digitali, accessibili e interoperabili, la Commissione non ha ancora definito, come invece raccomandato dalla Corte, una strategia globale volta a garantire che i dati nazionali e dell'UE relativi alle controparti dell'Unione europea siano standardizzati e interoperabili. Detto quadro non prevede ancora meccanismi specifici né modalità di governance per coordinare l'armonizzazione dei dati tra Stati membri. Di conseguenza, l'obiettivo dell'interoperabilità rimane in parte subordinato alla misura in cui gli Stati membri allineano i propri sistemi nazionali e condividono i dati pertinenti in un formato compatibile.	
RS 12/2022: "La durabilità nello sviluppo rurale – I progetti rimangono in gran parte operativi per il periodo richiesto, ma è possibile conseguire risultati di più lunga durata"	1	69				
	2, a)	69				
	2, b)	69				
	3, a)	70			La Commissione ha condotto un'indagine tra gli Stati membri per individuare fonti di informazione pertinenti sul proseguimento dei progetti finanziati dall'UE. Tuttavia, la Commissione non è riuscita a individuare fonti di informazione pertinenti in materia dopo la scadenza del periodo di durabilità previsto dalla normativa. Nessuno Stato membro ha fornito indicazioni in merito a tali fonti.	

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
	3, b)	70	✓	✗	L'attuazione della raccomandazione 3, lettera a) – ovvero l'individuazione di "fonti di informazioni pertinenti sulla continuità operativa dei progetti finanziati dall'UE" – costituisce un presupposto indispensabile per l'attuazione della raccomandazione 3, lettera b), ovvero l'utilizzo di tali informazioni per "stilare un elenco dei fattori di rischio". Poiché la raccomandazione 3, lettera a), è stata attuata solo in parte, la Commissione non ha potuto stilare un elenco dei fattori di rischio sulla base di esempi di progetti meno duraturi.	✗
RS 13/2022: "Libera circolazione nell'UE durante la pandemia di COVID-19 – Il controllo dei controlli alle frontiere interne è limitato, e le azioni intraprese dagli Stati membri non sono coordinate"	1, a)	80	✓	▬		✓
	1, b)	80	✓	▬		✓
	1, c)	80	✓	▬		✓
	1, d)	80	✓	▬		✓
	1, e)	80	✗	✗	La Commissione non ha accettato questa raccomandazione, né ha elaborato un approccio chiaro per rafforzare la valutazione della conformità e l'applicazione di sanzioni.	✗
	2	82	✓	▬		✓
	3, a)	83	✓	▬		✓
	3, b)	83	✓	▬		✓

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
RS 14/2022: "La risposta della Commissione alle frodi nella politica agricola comune – È ora di affrontare il problema alla radice"	1, a)	112				
	1, b)	112				
	1, c)	112				
	2, a)	112				
	2, b)	112				
	2, c)	112			La Commissione ha organizzato diversi scambi con gli Stati membri sul tema dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico, sebbene tali discussioni si siano svolte in un contesto generale, ovvero non specifico della *politica agricola comune* (PAC). Nel contesto specifico della PAC, la Commissione ha avviato una valutazione orizzontale del rischio di frode che riguarda, tra l'altro, l'uso dell'intelligenza artificiale e di altri strumenti avanzati a livello degli *organismi pagatori*. La Commissione deve ancora completare e divulgare la valutazione orizzontale del rischio di frode. Il programma di lavoro antifrode della Commissione per il 2024 comprendeva finanziamenti per l'*assistenza tecnica* volti a sostenere l'acquisto di sistemi di intelligenza artificiale e strumenti di estrazione di dati da parte delle autorità pubbliche nazionali o regionali. Tuttavia, la Corte non ha reperito alcun elemento comprovante che i fondi di assistenza tecnica siano utilizzati per finanziare progetti nell'ambito della PAC.	

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
RS 15/2022: "Le misure volte ad ampliare la partecipazione a *Orizzonte 2020* sono state ben concepite, ma un cambiamento sostenibile dipenderà per lo più dalle autorità nazionali"	1, a)	90				
	1, b)	90				
	2	92				
	3	94			La Commissione ha adottato una comunicazione sulle sinergie tra i programmi del FESR e *Orizzonte Europa*, volta a promuovere un approccio integrato e a potenziare le sinergie tra Orizzonte Europa e il FESR al fine di aumentare l'impatto dei finanziamenti destinati alla ricerca e all'innovazione. Per quanto riguarda i finanziamenti complementari destinati ai progetti "Teaming for Excellence" (Raggruppamento a fini di eccellenza), la comunicazione sulle sinergie chiarisce che il cofinanziamento dei progetti del Raggruppamento è esente dall'obbligo di notifica degli *aiuti di Stato* alla Commissione. La comunicazione introduce inoltre una valutazione unica della proposta di progetto che copre entrambe le parti del progetto: la parte relativa a Orizzonte Europa e quella relativa alla fonte di finanziamento complementare scelta, come ad esempio un programma della politica di coesione. La comunicazione sulle sinergie non fornisce dettagli su come le singole valutazioni debbano essere condotte nella pratica, né chiarisce le responsabilità. Per di più, non viene specificato in che modo le risorse nazionali possano essere destinate ai progetti volti ad ampliare la partecipazione e a diffondere l'eccellenza. Gli altri documenti citati dalla Commissione – quali il nuovo modello per la dichiarazione dei finanziamenti complementari relativi ai progetti del Raggruppamento del 2025, il documento sullo stato di avanzamento dei progetti del Raggruppamento e i nuovi	

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
					modelli per le relazioni di attuazione – riguardano il monitoraggio e la verifica del rispetto degli impegni; il loro scopo principale non è "esortare le *autorità di gestione* a seguire una procedura semplificata per approvare le sovvenzioni", come invece raccomandato dalla Corte.	
	4, a)	96	✓	Completato		Completato
	4, b)	96	✓	Completato		Completato
	4, c)	96	✓	In fase iniziale	Aggiornando periodicamente i risultati dei progetti sulla piattaforma dei risultati di Orizzonte e assicurandone la consultabilità da parte del pubblico, la Commissione ha migliorato la visibilità dei progetti sulle piattaforme dell'UE. I *beneficiari* che ricevono sostegno dal "widerAdvance Facility" sono invitati a rendere pubblici i propri risultati attraverso tali strumenti. Il progetto "widerAdvance Facility" è stato avviato nel gennaio 2025; è dunque ancora troppo presto per valutarne l'impatto complessivo sulla visibilità dei progetti. Nella relazione speciale, la Corte ha concluso che le informazioni relative ai risultati dei progetti della filiera "Ampliamento" non erano state adeguatamente aggiornate nella banca dati del Servizio comunitario di informazione in materia di ricerca e sviluppo (CORDIS) e che erano "solo in parte attendibili". La Commissione non ha fornito informazioni in merito a eventuali modifiche intervenute da allora.	In ritardo

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
	5, a)	99			La Corte ha raccomandato alla Commissione di fissare obiettivi specifici e adeguati indicatori chiave di performance (ICP) a livello di misura per monitorare le misure di ampliamento e i relativi impatti in modo efficace. Si prende atto del fatto che la Commissione ha aggiornato i modelli delle relazioni di attuazione per il Raggruppamento e ha individuato migliori ICP. Tuttavia, non ha fornito prove del fatto di aver fissato degli obiettivi e di averne monitorato il raggiungimento a livello di misura, ovvero in che misura le misure Raggruppamento e Cattedre SER abbiano migliorato i risultati della ricerca e dello sviluppo tecnologico nei paesi partecipanti ai progetti del Raggruppamento.	
	5, b)	99			Per dare seguito a questa raccomandazione, la Commissione ha soltanto introdotto una misura: un'indagine tramite questionario sul Raggruppamento, al quale ha risposto il 25 % dei responsabili dei progetti del Raggruppamento. Dall'indagine è emerso che solo per il 38 % dei progetti di "Teaming for Excellence" i responsabili ritengono di aver raggiunto una sostenibilità a lungo termine e che i finanziamenti e la stabilità finanziaria costituiscono i principali ostacoli alla sostenibilità a lungo termine, come segnalato dal 50 % di coloro che hanno risposto al questionario. La Commissione non ha elaborato un approccio sistematico per raccogliere informazioni *ex post* sui progetti del Raggruppamento al termine del periodo di finanziamento, azione invece necessaria per valutarne l'impatto a medio/lungo termine.	

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
RS 16/2022: "I dati nella politica agricola comune – Per valutare la PAC non si sfruttano le potenzialità dei big data"	1	87	✓			
	2, a)	87	✓			
	2, b)	87	✓			
	2, c)	87	✓			
RS 17/2022: "Consulenti esterni presso la Commissione europea – Una gestione migliorabile"	1, a)	87	✓			
	1, b)	87	✓			
	1, c)	87	✓			
	2, a)	89	✓			
	2, b)	89	✓			
	2, c)	89	✓			
	2, d)	89	✓			
	3, a)	90	✓			
	3, b)	90	✓			
	3, c)	90	✓			
	4	91	✓			

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
RS 18/2022: "Le istituzioni dell'UE e la COVID-19 – La risposta è stata rapida, ma vi sono ancora sfide all'orizzonte per sfruttare al meglio l'innovazione e la flessibilità indotte dalla crisi"	1	96	✓	▰		✓
	2, a)	99	✓	▰		✓
	2, b)	99	✓	▰		✓
	3, a)	101	✓	▰		✓
	3, b)	101	✓	▰		✓
	3, c)	101	✓	▰		!
	3, d)	101	✓	▰		✓
RS 19/2022: "Approvvigionamento di vaccini anti-COVID-19 nell'UE – Superate le difficoltà iniziali, le dosi necessarie sono state garantite, ma manca un'adeguata valutazione della performance del procedimento d'appalto"	1	78	✓	▰		!
	2, a)	81	✓	▱	La stesura di linee guida sugli appalti in situazioni di crisi ha comportato elementi di una valutazione dei rischi. Tuttavia, la Commissione non ha ancora effettuato "una valutazione dei rischi dell'approccio adottato dall'UE per l'appalto di vaccini", né proposto "misure adeguate" per porre rimedio alle criticità individuate.	!
	2, b)	81	✓	▱	La Commissione ha firmato il contratto quadro unico necessario per lo svolgimento delle prove di stress e delle simulazioni. Non ha ancora svolto "esercitazioni per testare tutte le parti del suo nuovo quadro di appalto in caso di pandemia, compresa la raccolta di informazioni e intelligence, per individuare eventuali debolezze e ambiti di miglioramento".	!

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
RS 20/2022: "Azione dell'UE per contrastare la pesca illegale – Regimi di controllo in atto ma indeboliti da verifiche e sanzioni non uniformi applicate dagli Stati membri"	1, a)	98				
	1, b)	98			La Commissione ha rivisto i criteri di rischio e gli obblighi di segnalazione introdotti dal regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione in materia di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, adottando il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1522 della Commissione. Ciò dovrebbe garantire un'applicazione uniforme dei criteri di rischio da parte degli Stati membri e consentire alla Commissione di accertare se i controlli e le verifiche siano in linea con tali criteri rivisti. La Commissione potrà accertare se i controlli e le verifiche effettuati dagli Stati membri si siano concentrati esclusivamente sui criteri di rischio rivisti solo dopo aver ricevuto, nel 2028, le loro prime relazioni biennali, relative al periodo 2026-2027.	
	1, c)	98			La Commissione ha pubblicato una relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (basata sulla propria analisi delle relazioni relative al periodo 2018-2021 presentate dagli Stati membri) e ha avviato una *procedura di infrazione* nei confronti di uno di essi. La Commissione non ha ancora completato l'analisi delle relazioni degli Stati membri sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata per il periodo 2022-2023. Solo una volta fatto ciò sarà in grado di adottare le misure adeguate e porre rimedio alle carenze.	
	2, a)	103				
	2, b)	103				

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
	2, c)	103				
	2, d)	103				
RS 21/2022: "Piani nazionali per la ripresa e la resilienza: la valutazione della Commissione – È adeguata nel complesso, ma l'attuazione rimane a rischio"	1, a)	113			Gli orientamenti aggiornati del 2023 per *REPowerEU* e l'aggiornamento degli orientamenti del 2024 introducono ulteriori criteri per la valutazione delle modifiche ai *piani nazionali per la ripresa e la resilienza* (PNRR), con l'obiettivo di standardizzare l'approccio in tutti i paesi. In tal senso, detti orientamenti definiscono un insieme comune di criteri di valutazione per tutte le revisioni dei PNRR. Le linee guida interne aggiornate del 2024 comprendono l'allegato IIA e l'allegato IIB, che possono essere considerati una lista di controllo per la valutazione qualitativa delle revisioni dei PNRR e che devono essere compilati. La Corte ritiene che ciò costituisca un notevole miglioramento. Per quanto riguarda i piani modificati, la struttura del *documento di lavoro dei servizi della Commissione* che accompagna la proposta della Commissione volta a modificare la *decisione di esecuzione del Consiglio* presenta l'esito delle valutazioni effettuate dalla Commissione, seguendo la struttura dei criteri di valutazione definiti negli allegati IIA e IIB. Per quanto riguarda la compilazione degli allegati IIA o IIB per i piani modificati, la Corte ha riscontrato differenze in termini di qualità e completezza. In alcuni casi, la giustificazione motivata delle valutazioni è insufficiente e/o mancano i sottostanti elementi probatori.	

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
	1, b)	113			La Commissione non ha modificato né migliorato le modalità con cui documenta la valutazione delle revisioni dei PNRR né il processo di reperimento dei documenti giustificativi. Di conseguenza, permangono le stesse difficoltà nel rintracciare e reperire rapidamente i documenti fondamentali.	
	2	114				
	3, a)	116				
	3, b)	116			Nel complesso, le relazioni stilate dagli Stati membri per il ciclo del Semestre europeo forniscono alla Commissione *input* sufficienti per monitorare l'attuazione delle misure del *dispositivo per la ripresa e la resilienza* (RRF) e la loro pertinenza rispetto ad alcuni specifici sottoinsiemi delle raccomandazioni specifiche per paese (CSR). Tuttavia, i diversi approcci seguiti e la discrezionalità di cui godono le équipe nazionali non garantiscono che tutte le relazioni per paese forniscano un elenco chiaro ed esaustivo delle misure del RRF che hanno contribuito ai progressi nell'attuazione delle CSR. Per di più, dette relazioni non evidenziano in che misura tali misure abbiano svolto un ruolo fondamentale nei progressi compiuti verso l'attuazione delle CSR in ciascuno Stato membro.	
	4, a)	117				
	4, b)	117				
	5, a)	119				

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
	5, b)	119	✓		La Commissione ha cercato di dare seguito a questa raccomandazione nel corso del processo di approvazione delle revisioni dei PNRR e ha fornito chiarimenti su una serie di *traguardi* e di *obiettivi* definiti in modo vago o incompleti. Tramite propri audit di *conformità* e controlli di gestione, la Corte continua a reperire misure con insiemi di traguardi e obiettivi che non comprendono tutte le fasi fondamentali di attuazione o tutti gli elementi essenziali di una misura, in particolare per quel che concerne il suo completamento. In aggiunta, la Corte ha individuato casi in cui la Commissione ha applicato pratiche divergenti tra uno Stato membro e l'altro per quanto riguarda i traguardi e gli obiettivi di misure di tipo simile.	
	6, a)	121	✓			
	6, b)	121	✓			
RS 22/2022: "Sostegno dell'UE alle regioni carbonifere – Modesto accento posto sulla transizione socioeconomica ed energetica"	2	63	✓		È stato adottato il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia. In conformità con le disposizioni di quest'ultimo, è stato istituito un gruppo di esperti, che ha concordato di avviare in futuro un dibattito sulle buone pratiche per la misurazione e la gestione delle emissioni di metano provenienti da miniere di carbone chiuse o abbandonate. Non è chiaro quando il gruppo di esperti si riunirà effettivamente per condividere esempi di buone pratiche.	

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
RS 23/2022: "Sinergie tra Orizzonte 2020 e i *Fondi strutturali e d'investimento europei* – Il potenziale non è sfruttato appieno"	1, a)	80	✓	Completato		Completato
	1, b)	80	✓	Completato		Completato
	2, a)	83	✓	Completato		Completato
	2, b)	83	✓	Non applicabile	Con il varo del *dashboard* del marchio di eccellenza del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) e la creazione del nuovo sottogruppo del Forum del SER denominato "Accesso all'eccellenza" – Rete delle autorità di gestione per la ricerca, l'innovazione e la coesione (RIMA), la Commissione ha fornito esempi degli strumenti che utilizza per "monitorare le sinergie esistenti e individuare e promuovere gli esempi di buone pratiche". Tuttavia, il modulo recentemente sviluppato del *dashboard* del marchio di eccellenza del CEI e lo strumento di estrazione Cortex garantiscono solo una copertura parziale dei fondi e delle sinergie. Il l *dashboard* del marchio di eccellenza del CEI riguarda esclusivamente le sinergie di finanziamento alternative, mentre Cortex rimane limitato ai fondi dell'UE in regime di *gestione diretta*. Il lavoro svolto dalla Commissione in merito a *eGrants* è stato un'iniziativa isolata e non vi sono prove che i suoi risultati siano stati utilizzati per promuovere esempi di buone pratiche presso le autorità degli Stati membri.	Non completato
	3, a)	89	✓	Completato		Completato
	3, b)	89	✓	Completato		Completato

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
	3, c)	89	✓		La Commissione ha finanziato il progetto "widerAdvance Facility" nell'ambito dell'invito "Dissemination and Exploitation Support Facility (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-05)". Ha inoltre adottato il piano strategico di Orizzonte Europa per il periodo 2025-2027. Si tratta di due esempi di misure adottate dalla Commissione che costituiscono un buon inizio, ma che rispondono solo in parte alla raccomandazione 3, lettera c). Va sottolineato che il progetto "widerAdvance Facility" ha avuto inizio solo nel gennaio 2025; pertanto, è ancora troppo presto affinché la Corte possa valutarne l'impatto complessivo. Inoltre, l'ambito geografico del progetto è limitato ai "paesi oggetto dell'ampliamento" e, sebbene tali paesi ricevano in genere ingenti fondi strutturali, la maggior parte dei beneficiari di Orizzonte (ossia i destinatari principali della raccomandazione della Corte) ha sede in paesi "non oggetto dell'ampliamento". Inoltre, il piano strategico di Orizzonte Europa per il periodo 2025-2027 esiste attualmente solo sulla carta e non ha ancora dato luogo ad alcuna azione concreta. Per di più, sebbene la piattaforma sui risultati di Orizzonte possa fungere da fonte di informazioni per i (potenziali) beneficiari del FESR, non è ancora chiaro in che modo tale piattaforma fornirebbe ai beneficiari di Orizzonte Europa informazioni sulle opportunità di finanziamento del FESR, aspetto che costituiva il punto centrale della raccomandazione della Corte.	
	4	90	✓			

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
RS 24/2022: "Azioni di e-government rivolte alle imprese – Le azioni della Commissione sono state attuate, ma la disponibilità di servizi amministrativi elettronici nell'UE non è ancora uniforme"	1, a)	93				
	1, b)	93				
	1, c)	93				
	2	97			La Commissione ha compiuto alcuni progressi tramite l'adozione del regolamento su un'Europa interoperabile, l'istituzione di un quadro di governance e la realizzazione di un portale di accesso unico (rivolto principalmente a responsabili delle politiche, funzionari pubblici competenti, ingegneri dei dati, specialisti IT e responsabili dell'architettura operativa) che offre accesso a una serie di servizi e strumenti: ad esempio, formazione, conferenze, *dashboard*, software "open source"). La Commissione ha continuato a incoraggiare la collaborazione e lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri in diversi modi: ad esempio, gruppi di esperti, piattaforme, workshop, seminari. Tuttavia, la Commissione non ha pubblicato una strategia esaustiva volta a promuovere i servizi di e-government disponibili tra i principali utenti finali (imprese o cittadini) a livello dell'UE e a coordinare tali servizi con le misure adottate a livello nazionale dagli Stati membri. Non sono state condotte indagini specifiche tra gli utenti finali per valutare il loro livello di conoscenza al riguardo. Per di più, le tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale non hanno previsto in modo omogeneo misure di diffusione analoghe da attuare da parte degli Stati membri.	

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
RS 25/2022: "Verifica del *reddito nazionale lordo* ai fini del finanziamento del bilancio dell'UE – I rischi riguardanti la compilazione dei dati sono complessivamente ben coperti, ma vi sono margini per una migliore definizione della priorità delle azioni"	1, a)	106	✓	Inadeguato	La Corte ha raccomandato che, quando sia necessario trattare numerose questioni trasversali, Eurostat dovrebbe dare priorità a quelle che hanno "maggiore probabilità di avere un impatto molto marcato nella maggior parte degli Stati membri". Tuttavia, dato il numero esiguo (tre) di questioni individuate da Eurostat per il ciclo di verifica 2025-2029, non è stato necessario stabilire un ordine di priorità: tutte saranno affrontate. La Corte non ha quindi potuto valutare la definizione della priorità dei lavori da essa raccomandata.	Da aggiornare
	1, b)	106	✓	In corso		In tempo
	1, c)	106	✓	In corso		In tempo
	1, d)	106	✓	In corso		In tempo
	2, a)	107	✓	In corso		In tempo
	2, b)	107	✓	Inadeguato	La Corte ha raccomandato che, quando sia necessario decidere in merito alla limitazione del periodo di applicazione di future *riserve*, Eurostat effettui "una solida analisi costi-benefici basata su sufficienti informazioni" quantitative o qualitative e sul rischio specifico in ciascuno Stato membro interessato. Tuttavia, la Corte non può valutare il grado di attuazione di detta raccomandazione, poiché le decisioni in merito alla limitazione del periodo di applicazione delle riserve sono state basate su specifici aspetti tecnici e non hanno richiesto un'analisi costi-benefici.	Da aggiornare
	3, a)	109	✓	In corso		In tempo

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
	3, b)	109				
	3, c)	109				
RS 26/2022: "Statistiche europee – Una qualità ancora migliorabile"	1	92			La Commissione non ha adottato misure volte a garantire una rappresentanza più equilibrata di tutti gli utilizzatori in seno al comitato consultivo europeo di statistica.	
	2, a)	93				
	2, b)	93				
	3, a)	98				
	3, b)	98				
	4, a)	100			La Commissione non ha né accettato né attuato la raccomandazione di "valutare […] la necessità di concedere l'accesso prima della diffusione e il valore aggiunto di tale pratica".	
	4, b)	100				
	5	103			La Commissione non ha accettato la raccomandazione e non ha adottato alcuna misura per "esaminare la fattibilità e l'adeguatezza dell'estensione dell'attuale mandato del Comitato consultivo europeo per la governance statistica al fine di abilitarlo a decidere in merito a tutti i principali elementi della concezione delle valutazioni *inter pares*".	

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
RS 27/2022: "Il sostegno dell'UE alla cooperazione transfrontaliera con i paesi limitrofi – Il sostegno è prezioso, ma l'attuazione è iniziata con grande ritardo ed è necessario affrontare i problemi riguardanti il coordinamento"	1, a)	91	✓			
	1, b)	91	✓			
	2	92	✓			
	3	95	✓			
	4	99	✓			
	5	101	✓			
	6	102	✓			
RS 28/2022: "*Sostegno per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE)* – I finanziamenti SURE hanno contribuito a mantenere i posti di lavoro durante la crisi dovuta alla COVID-19, ma l'incidenza globale dello strumento non è nota"	1	70	✓			

Fonte: Corte dei conti europea.

Allegato 12.2 – Seguito dato alle raccomandazioni contenute nelle relazioni speciali del 2022 – Altre entità controllate

Grado di accettazione: accettata; accettata parzialmente; respinta.

Grado di attuazione: integralmente; per la maggior parte degli aspetti; per alcuni aspetti; non attuata; è impossibile pronunciarsi o raccomandazione non più pertinente.

Grado di tempestività: entro i termini; in ritardo; termine non ancora scaduto; nessun seguito dato; nessuna valutazione del grado di rispetto dei termini.

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)						
RS 04/2022: "Fondi di investimento: le azioni dell'UE non hanno ancora generato un vero mercato unico a vantaggio degli investitori"	2, b)	132	✓	per la maggior parte degli aspetti		entro i termini
	2, c)	132	✓	per alcuni aspetti	Per quanto riguarda le verifiche *inter pares*, l'ESMA ha mappato le pratiche osservate presso le autorità nazionali competenti (ANC) e le ha confrontate con le aspettative. Anche le priorità strategiche di vigilanza dell'Unione (USSP) e le azioni di vigilanza comuni possono far luce sul livello di convergenza delle ANC. L'ESMA ha iniziato a mappare le pratiche e i miglioramenti delle ANC a livello di strumenti o di tematiche (ad esempio, verifiche *inter pares*, discussioni sui casi, inventario delle USSP). Non esiste un piano completo che indichi in che modo e in quali ambiti mappare sistematicamente le pratiche divergenti tra gli altri strumenti e le altre tematiche. L'ESMA non ha ancora dimostrato di aver utilizzato le conoscenze acquisite attraverso attività diverse dalle verifiche *inter pares* e dalle USSP per mappare sistematicamente il livello di convergenza e dare seguito alle divergenze. L'ESMA non ha affinato	in ritardo

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
					i propri indicatori chiave di performance (ICP) per valutare le pratiche divergenti delle ANC e il livello complessivo di convergenza. Sebbene l'ESMA abbia migliorato i propri ICP per misurare l'evoluzione dei rischi di vigilanza, non misura ancora il livello di convergenza nel proprio quadro di performance. Tale valutazione viene invece effettuata *ad hoc* nel contesto delle USSP in alcuni ambiti.	
	3, b)	134				
	3, c)	134			L'ESMA ha promosso attivamente la creazione di uno strumento di confronto dei costi e ha contribuito al processo legislativo. Da un'ulteriore analisi è emerso che, per poter sviluppare lo strumento, sarebbero necessarie modifiche legislative. L'idea è stata inserita nella posizione negoziale relativa alla strategia per gli investimenti al dettaglio della Commissione. Detto strumento non esiste ancora. Il mandato per il suo sviluppo spetta ai colegislatori.	
	4	136			L'ESMA e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) hanno compiuto progressi misurabili verso la creazione di un'architettura coerente per le *prove di stress* in tutto il settore dei fondi di investimento. Il ciclo annuale di prove di stress del Fondo comune monetario è divenuto una pratica consolidata. Ai sensi dell'articolo 25 della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi, è stata istituita una procedura di monitoraggio periodico. La prova di stress congiunta intersettoriale sui fondi, condotta dal Fondo Monetario Internazionale e dall'ESMA nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (FSAP) della zona euro, ha migliorato la profondità analitica. La definizione, da parte del CERS, di un modello top-down e intersettoriale costituisce un passo importante verso un quadro macroprudenziale	

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
					coerente a livello dell'UE. Nonostante i progressi tangibili, permangono numerose criticità fondamentali. Non esiste un quadro armonizzato a livello dell'UE che definisca "per quali tipi di fondi siano necessarie prove di stress prudenziali". La frammentazione dei dati tra i vari settori e la limitatezza degli accordi in materia di condivisione dei dati continuano a ostacolare la piena attuazione di modelli sistemici. Tali questioni rientrano nella consultazione della Commissione su un quadro macroprudenziale per le istituzioni finanziarie non bancarie. Permangono ancora incertezze circa l'utilizzo a fini di vigilanza delle misurazioni del valore a rischio per gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari aventi un'elevata leva finanziaria. Per di più, la pubblicazione incompleta degli esiti delle prove di stress riduce la trasparenza e limita la disciplina di mercato.	
Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)						
RS 05/2022: "Cibersicurezza delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE – Il livello complessivo di preparazione non è commisurato alle minacce"	3, a)	100				
	3, b)	100				

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)						
RS 06/2022: "Diritti di proprietà intellettuale nell'UE – Protezione non completamente infallibile"	3, a)	99	✓			
	3, b)	99	✓			
	3, c)	99	✓			
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)						
RS 13/2022: "Libera circolazione nell'UE durante la pandemia di COVID-19 – Il controllo dei controlli alle frontiere interne è limitato, e le azioni intraprese dagli Stati membri non sono coordinate"	4	86	✓			

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
Parlamento europeo						
RS 18/2022: "Le istituzioni dell'UE e la COVID-19 – La risposta è stata rapida, ma vi sono ancora sfide all'orizzonte per sfruttare al meglio l'innovazione e la flessibilità indotte dalla crisi"	1	96	✓	Completata		In ritardo
	2, a)	99	✓	Completata		Completata
	2, b)	99	✓	Completata		Completata
	3, a)	101	✓	Completata		Completata
	3, b)	101	✓	Completata		Completata
	3, c)	101	✓	Parzialmente completata	I risultati delle nuove modalità di lavoro sono illustrati nelle dichiarazioni ambientali annuali, incentrate su aspetti ambientali quali il consumo di acqua o di carta da ufficio. L'impatto delle nuove modalità di lavoro non è stato quantificato in termini monetari, il che limita la capacità di valutare le conseguenze finanziarie di tali modalità.	In ritardo
	3, d)	101	✓	Completata		Completata

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
Consiglio dell'Unione europea						
RS 18/2022: "Le istituzioni dell'UE e la COVID-19 – La risposta è stata rapida, ma vi sono ancora sfide all'orizzonte per sfruttare al meglio l'innovazione e la flessibilità indotte dalla crisi"	1	96	✓		Per quanto riguarda la cooperazione interistituzionale, le istituzioni dell'UE hanno aggiornato il regolamento interno del *Comité de préparation pour les questions statutaires* (il comitato preparatorio per le questioni concernenti lo statuto del personale) al fine di affidare a tale comitato il compito di assicurare la cooperazione tra le istituzioni in caso di crisi. I piani di continuità operativa comprendono una nuova sezione dedicata alla cooperazione tra le istituzioni dell'UE in caso di perturbazioni di lunga durata, nonché alle misure relative alle perturbazioni di breve durata. Sebbene il Segretariato generale del Consiglio abbia accettato la raccomandazione e abbia risposto che "i piani di continuità operativa saranno aggiornati per quanto riguarda le crisi a più lungo termine", tali piani non specificano misure relative alle perturbazioni di lunga durata.	
	2, a)	99	✓			
	2, b)	99	✓			
	3, a)	101	✓			
	3, b)	101	✓			
	3, c)	101	✓		Lo studio condotto dal consiglio consultivo di amministrazione del Consiglio nel 2022 ha valutato i potenziali risparmi derivanti da diversi scenari caratterizzati da livelli variabili di telelavoro. Le relazioni sull'impronta di carbonio delle singole istituzioni del 2023 e del 2024 indicano gli spostamenti casa-lavoro (ovvero gli spostamenti quotidiani	

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
					del personale da e verso l'ufficio) e la mobilità come fonti di emissioni. Le emissioni legate al telelavoro sono incluse in queste cifre. Lo studio condotto dal consiglio consultivo di amministrazione nel 2022 è basato su scenari e non su dati effettivi. Nelle due relazioni citate, i dati non sono né suddivisi per tipo di consumo (ad esempio, riscaldamento, elettricità, acqua o consumo di carta) né espressi in termini monetari. Pertanto, l'effettivo impatto delle nuove modalità di lavoro non è stato quantificato in termini monetari; ciò limita la capacità di valutare le conseguenze finanziarie di tali nuove modalità.	
	3, d)	101			Lo studio condotto dal consiglio consultivo di amministrazione del Consiglio nel 2022 ha valutato le potenziali emissioni di CO_2 e la potenziale riduzione dell'impronta di carbonio derivanti da diversi scenari caratterizzati da livelli variabili di telelavoro. Le relazioni sull'impronta di carbonio delle singole istituzioni del 2023 e del 2024 indicano gli spostamenti casa-lavoro (ovvero gli spostamenti quotidiani del personale da e verso l'ufficio) e la mobilità come fonti di emissioni. Le emissioni legate al telelavoro sono incluse in queste cifre. Entrambe le relazioni forniscono inoltre un dato relativo al consumo aggiuntivo di gas ed elettricità connesso al telelavoro dei dipendenti da casa. Lo studio condotto dal consiglio consultivo di amministrazione nel 2022 è basato su scenari e non su dati effettivi. Nelle due relazioni citate, le emissioni legate al telelavoro sono presentate soltanto come un unico dato che rappresenta il consumo aggiuntivo di gas ed elettricità nelle abitazioni dei dipendenti. Non viene fornita alcuna ripartizione per tipo di consumo (ad esempio, riscaldamento, consumo di acqua o di carta presso il posto di lavoro), che consentirebbe di valutare l'impatto ambientale delle nuove modalità di lavoro.	

Numero e titolo della relazione	N.	Par. dell'RS	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione		
				Grado di attuazione	Osservazioni	Grado di tempestività
Corte di giustizia dell'Unione europea						
RS 18/2022: "Le istituzioni dell'UE e la COVID-19 – La risposta è stata rapida, ma vi sono ancora sfide all'orizzonte per sfruttare al meglio l'innovazione e la flessibilità indotte dalla crisi"	1	96	✓			
	2, a)	99	✓			
	2, b)	99	✓			
	3, a)	101	✓			
	3, b)	101	✓			
	3, c)	101	✓			
	3, d)	101	✓			

Fonte: Corte dei conti europea.

Appendice

Relazione

**(ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4,
del regolamento (UE) n. 806/2014)**

**su eventuali passività potenziali relative all'esercizio
finanziario 2025 derivanti dallo svolgimento,
da parte della Commissione e del Consiglio,
dei compiti loro attribuiti dal regolamento (UE) n. 806/2014**

Introduzione

Base giuridica

01 L'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico (*Single Resolution Mechanism* – SRM) impone alla Corte di riferire "in merito a eventuali passività potenziali (per il Comitato, il Consiglio, la Commissione o altro) derivanti dallo svolgimento da parte del Comitato, del Consiglio o della Commissione dei compiti loro attribuiti dal presente regolamento". La presente appendice riguarda le passività potenziali relative all'SRM della Commissione e del Consiglio, mentre quelle del Comitato di risoluzione unico (*Single Resolution Board* – SRB) sono trattate nella relazione annuale della Corte sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2025. Le passività potenziali relative all'SRM della Commissione e del Consiglio sono anche oggetto del giudizio della Corte sull'affidabilità dei conti consolidati dell'UE (cfr. paragrafo II della dichiarazione di affidabilità della Corte al Parlamento europeo e al Consiglio — relazione del revisore indipendente).

Passività potenziali: definizione e criteri di rilevazione

02 Una passività potenziale è definita come:

- un'obbligazione possibile che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti che non sono totalmente sotto il controllo dell'Unione europea; oppure
- un'obbligazione attuale che deriva da eventi passati ma che non è rilevata perché è improbabile che, per adempiere ad essa, sia necessario un impiego di risorse economiche che incorporano benefici economici o un potenziale servizio, oppure perché l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.

03 Per stabilire se una passività potenziale debba essere indicata o se un accantonamento debba essere rilevato, occorre valutare la probabilità di un impiego di risorse economiche (solitamente in denaro). Se un futuro impiego di risorse è:

- probabile, si deve rilevare un accantonamento;
- possibile, si deve indicare una passività potenziale;
- remoto, non occorre nessuna indicazione.

Informazioni generali sulle passività potenziali relative al meccanismo di risoluzione unico

04 Nel contesto dello svolgimento dei compiti che loro incombono in forza del regolamento sull'SRM, l'SRB, il Consiglio e la Commissione possono incorrere in passività potenziali connesse a procedimenti giudiziari in corso (dinanzi ai giudici dell'UE o nazionali) in relazione a:

- **le decisioni di procedere o di non procedere a risoluzione** – Nella sentenza del 18 giugno 2024 (causa C-551/22 P), la Corte di giustizia ha stabilito che solo le decisioni con cui la Commissione approva il programma di risoluzione possono essere impugnate dinanzi agli organi giurisdizionali dell'UE. Può essere impugnata dinanzi a un organo giurisdizionale sia la decisione di applicare gli strumenti di risoluzione che quella di non applicarli;

- **il principio secondo cui "nessun creditore può essere svantaggiato"**: al fine di salvaguardare i diritti di proprietà fondamentali, il regolamento SRM prevede che nessun creditore debba essere svantaggiato nell'ambito della procedura di risoluzione rispetto a quanto non sarebbe stato nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza. Sulla base del principio, tutti i creditori che avrebbero ricevuto un trattamento migliore in una procedura ordinaria di insolvenza devono essere risarciti dal Fondo di risoluzione unico. Al fine di valutare il trattamento di azionisti e creditori, deve essere operata una valutazione della differenza di trattamento.

Osservazioni

Parte I: passività potenziali della Commissione

05 La ***tabella 1*** mostra il numero di procedimenti giudiziari relativi all'SRM che potrebbero avere ricadute sulla Commissione in ragione dei compiti da questa svolti in forza del regolamento SRM, nonché le relative passività potenziali, pari a 0 euro, indicate nei conti della Commissione, e i relativi accantonamenti di 0 euro, iscritti in tali conti.

Tabella 1 – Procedimenti giudiziari relativi all'SRM che potrebbero avere ricadute sulla Commissione, con relative passività potenziali e accantonamenti

Cause relative a	Numero di cause dinanzi agli organi giurisdizionali dell'UE	Passività potenziali correlate indicate nei conti della Commissione *(in milioni di euro)*	Accantonamenti correlati iscritti nei conti della Commissione *(in milioni di euro)*
	(I numeri tra parentesi sono quelli indicati nella relazione della Corte sull'esercizio 2024)		
Decisioni di procedere o di non procedere a risoluzione	**2 (6)**	**0 (0)**	**0 (0)**
Risoluzione del Banco Popular Español S.A. (BPE)	*0 (4)*	*0 (0)*	*0 (0)*
Risoluzione di Sberbank d.d. e Sberbank banka d.d. e non risoluzione di Sberbank Europe AG	*2 (2)*	*0 (0)*	*0 (0)*
Decisioni in applicazione del principio secondo cui "nessun creditore può essere svantaggiato"	**2 (2)**	**0 (non applicabile)**	**0 (non applicabile)**
TOTALE	**4 (8)**	**0 (0)**	**0 (0)**

Fonte: conti della Commissione per il 2025 e ulteriori informazioni fornite dalla Commissione, nonché informazioni tratte da curia.europa.eu.

06 Il 7 giugno 2017 la Commissione ha approvato la decisione di risoluzione dell'SRB relativa al **Banco Popular Español S.A.** (BPE). Benché a metà del 2026 nessuno dei contenziosi fosse più pendente, a metà del 2025 erano ancora in attesa di giudizio dinanzi ai tribunali dell'UE quattro cause[1] con potenziali ricadute sulla Commissione. Per tutte queste cause il Tribunale, con ordinanza del 21 luglio 2025, ha respinto i ricorsi in quanto manifestamente infondati.

07 Il 1° marzo 2022 la Commissione ha approvato la decisione di risoluzione dell'SRB relativa a **Sberbank banka d.d.** e **Sberbank d.d.** Lo stesso giorno l'SRB ha adottato la decisione di non procedere a risoluzione per **Sberbank Europe AG**. Nella relazione sull'esercizio finanziario 2024 la Corte ha dichiarato che, a metà del 2025, vi erano due cause pendenti[2] dinanzi agli organi giurisdizionali dell'UE con potenziali ricadute sulla Commissione. Per tali cause, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dai ricorrenti con sentenza del 26 novembre 2025. Successivamente, nel febbraio 2026, sono stati presentati due ricorsi[3] contro la sentenza del Tribunale del 26 novembre 2025 per quanto riguarda le cause T-523/22 e T-524/22, che a metà 2026 sono ancora pendenti.

08 Nel marzo 2025 sono stati presentati due ricorsi[4] riguardanti le decisioni assunte dall'SRB con riferimento al principio secondo cui "nessun creditore può essere svantaggiato" in merito a Sberbank banka d.d. e Sberbank d.d.; tali ricorsi sono ancora pendenti a metà 2026. La Commissione interviene in difesa della legittimità del regolamento SRM e delle decisioni dell'SRB.

09 La Commissione ritiene che la probabilità di un esito sfavorevole in questi casi sia remota e pertanto non ha indicato alcuna passività potenziale né ha iscritto alcun accantonamento al riguardo.

---

1 Cause T-678/17, T-600/17, T-499/17 e T-498/17.

2 Cause T-523/22 e T-524/22.

3 Cause C-61/26 P e C-62/26 P.

4 Cause T-147/25 e T-149/25.

Parte II: passività potenziali del Consiglio

10 La ***tabella 2*** mostra il numero di procedimenti giudiziari relativi all'SRM che potrebbero avere ricadute sul Consiglio in ragione dei compiti da questo svolti in forza del regolamento SRM, nonché le relative passività potenziali, pari a 0 euro, indicate nei conti del Consiglio, e i relativi accantonamenti di 0 euro, iscritti in tali conti.

Tabella 2 – Procedimenti giudiziari relativi all'SRM che potrebbero avere ricadute sul Consiglio, con relative passività potenziali e accantonamenti

Cause relative a	Numero di cause dinanzi agli organi giurisdizionali dell'UE	Passività potenziali correlate indicate nei conti del Consiglio *(in milioni di euro)*	Accantonamenti correlati iscritti nei conti del Consiglio *(in milioni di euro)*
	(I numeri tra parentesi sono quelli indicati nella relazione della Corte sull'esercizio 2024)		
Decisioni di procedere o di non procedere a risoluzione	**0 (0)**	**Non applicabile**	
Decisioni in applicazione del principio secondo cui "nessun creditore può essere svantaggiato"	**0 (0)**	**Non applicabile**	
TOTALE	0 (0)	0 (0)	0 (0)

Fonte: conti del Consiglio per il 2025 e ulteriori informazioni fornite dal Consiglio, nonché informazioni tratte da curia.europa.eu.

11 Il Consiglio non ha indicato alcuna passività potenziale (né iscritto alcun accantonamento) derivante dallo svolgimento dei compiti ad esso conferiti dal regolamento SRM, in quanto non vi sono cause pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali dell'UE in cui il Consiglio è convenuto e che potrebbero dare luogo a passività potenziali.

Risposte delle istituzioni alla relazione annuale sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2025

Indice

		Pagina
Capitolo 1	Dichiarazione di affidabilità e informazioni a sostegno della stessa	
	Risposta della Commissione europea	460
Capitolo 2	Gestione finanziaria e di bilancio	
	Risposta della Commissione europea	472
Capitolo 3	Ottenere risultati dal bilancio dell'UE	
	Risposta della Commissione europea	477
Capitolo 4	Entrate	
	Risposta della Commissione europea	486
Capitolo 5	Mercato unico, innovazione e agenda digitale	
	Risposta della Commissione europea	492
Capitolo 6	Coesione, resilienza e valori	
	Risposta della Commissione europea	500
Capitolo 7	Risorse naturali e ambiente	
	Risposta della Commissione europea	516
Capitolo 8	Migrazione e gestione delle frontiere Sicurezza e difesa	
	Risposta della Commissione europea	522

Capitolo 9	**Vicinato e resto del mondo**	
	Risposta della Commissione europea	**527**
Capitolo 10	**Pubblica amministrazione europea**	
	Risposta del Parlamento europeo	**531**
	Risposta del Consiglio dell'Unione europea	**533**
	Risposta della Commissione europea	**534**
	Risposta della Corte di giustizia dell'Unione europea	**537**
	Risposta della Corte dei conti europea.	**538**
Capitolo 11	**Il dispositivo per la ripresa e la resilienza**	
	Risposta della Commissione europea	**539**
Capitolo 12	**Seguito dato alle raccomandazioni formulate dalla Corte nelle relazioni speciali del 2022**	
	Risposta del Parlamento europeo	**551**
	Risposta della Commissione europea	**552**
	Risposta dell'Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati (ESMA)	**578**

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE ANNUALE 2025 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA – CAPITOLO 1: Dichiarazione di affidabilità

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

1. Affidabilità dei conti

La Commissione riconosce la validità delle constatazioni generali della Corte dei conti europea sull'affidabilità dei conti, come indicato nel capitolo 1. La Commissione ha già adottato misure o sta attuando modifiche per rispondere a molte di tali osservazioni.

Nei conti finali la Commissione ha corretto tutti gli errori rilevanti individuati nelle sintesi delle constatazioni preliminari inviate ai commissari in relazione alle operazioni e ai programmi attuati sotto la loro responsabilità. È questo il caso, in particolare, degli errori relativi ai programmi pluriennali in cui gli impegni giuridici richiesti non sono stati correttamente registrati nei conti provvisori e nei conti finali non sono stati corretti gli errori. La Commissione introdurrà controlli sistematici per impedire che ricorrano errori nei programmi pertinenti.

La Commissione desidera sottolineare che molte delle osservazioni formulate dalla Corte sulla base dell'audit informatico su SUMMA derivano dal contesto eccezionale e transitorio in cui tale sistema ha operato nel corso del 2025. Il fatto che il 2025 sia stato un anno di transizione non sminuisce in alcun modo la pertinenza delle osservazioni della Corte, che la Commissione è determinata ad affrontare. Tuttavia la Commissione desidera ricordare brevemente che l'attuazione di una modifica di ampia portata del suo sistema di informativa finanziaria richiederà inevitabilmente un adattamento.

La Commissione, anticipando le sfide che deriverebbero inevitabilmente da una trasformazione così radicale del sistema, ha attuato controlli sistematici e rafforzati per preservare l'affidabilità dei primi conti annuali sulla base delle informazioni finanziarie trasmesse tramite SUMMA.

Nei primi mesi successivi all'entrata in funzione di SUMMA è stato segnalato un gran numero di errori e incidenti, man mano che un'ampia parte dei team finanziari e contabili della Commissione e delle agenzie esecutive acquisiva familiarità con le nuove modalità introdotte dal sistema. Questa situazione ha comportato un notevole carico di lavoro per l'assistenza agli utenti finali e ha aumentato sia i tempi di risposta che la necessità di aiutare gli utenti ad adottare soluzioni alternative.

Nei casi in cui le esperienze iniziali hanno evidenziato la necessità di rettifiche nelle configurazioni di SUMMA, il team di attuazione del sistema ha rapidamente messo in atto interventi mirati, ove possibile. Anche la documentazione delle modifiche ai processi ha subito ritardo in questo contesto complesso e dinamico.

Le problematiche legate alla transizione sono state gradualmente superate grazie ai miglioramenti apportati attraverso un rilascio costante di aggiornamenti/potenziamenti di SUMMA nel corso del 2026. In linea con la raccomandazione formulata dalla Corte, nel corso del 2026 saranno intraprese

ulteriori azioni per migliorare la qualità dei dati e potenziare il sistema e l'architettura di SUMMA, i processi informatici di supporto e la continuità operativa.

2. Regolarità delle operazioni

Tra le molte sfide che l'Unione europea si trova ad affrontare, la Commissione ha continuato a dare priorità all'uso ottimale del denaro dei contribuenti, garantendo che il bilancio dell'UE sia impiegato in modo responsabile e corretto. Nel complesso la Commissione si adopera per trovare il giusto equilibrio tra un basso livello di errore, la rapidità nei pagamenti, la ragionevolezza dei costi dei controlli e il conseguimento tempestivo tutti i suoi obiettivi strategici.

Come parte delle loro strategie di controllo, la Commissione e gli Stati membri effettuano ogni anno migliaia di verifiche nell'ambito del quadro di controllo interno per prevenire, individuare e correggere errori e debolezze nei sistemi di gestione e di controllo per l'esecuzione del bilancio dell'UE. Tutti i controlli e gli audit effettuati hanno fornito alla Commissione prove dettagliate e solide del livello di rischio differenziato per le spese e le entrate di bilancio dell'UE. Pertanto la Commissione ritiene che nel 2025 il bilancio dell'UE sia stato nel complesso ben protetto. Ciò è confermato anche dalla conclusione generale del revisore interno.

La Commissione prende atto del livello di errore stimato segnalato dalla Corte (3,8%) in relazione alle spese, cfr. la ***sezione II.2 seguente***. La Commissione accoglie con favore la valutazione della Corte secondo cui, come negli anni precedenti, il livello di errore nelle entrate e nelle spese amministrative non era rilevante.

L'approccio adottato dalla Commissione in qualità di gestore del bilancio dell'UE è diverso da quello seguito dalla Corte nel suo ruolo di revisore esterno.

In qualità di revisore indipendente dell'UE, il mandato della Corte consiste nello stimare il livello di errore che interessa l'insieme delle spese dell'UE, rilevato in un determinato momento su base annuale e basato su un campione statistico (**paragrafo 1.22**).

La **Commissione e gli Stati membri** eseguono il bilancio in linea con i principi di sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE stabiliti nel regolamento finanziario dell'UE. Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione istituisce sistemi di gestione e di controllo per prevenire, individuare e correggere irregolarità e frodi. Data la **natura pluriennale** dei programmi e delle azioni finanziati dal bilancio dell'UE, le azioni correttive possono essere intraprese uno o più anni dopo che un rischio di irregolarità o frode si è materializzato ed è stato rilevato. La Commissione stabilisce pertanto tassi di errore per quantificare il rischio al pagamento (e alla chiusura) quali uno degli strumenti di gestione per prevenire le spese irregolari.

A partire dal 2024 la Commissione presenta le sue conclusioni sul livello di protezione del bilancio dell'UE a livello delle rubriche del quadro finanziario pluriennale (QFP). Ciò è dovuto al passaggio a modelli di erogazione maggiormente basati sui risultati nella politica agricola comune (PAC) 2023-2027 e, dal 2025, negli strumenti per l'Ucraina, i Balcani occidentali e la Moldova, in cui la Commissione non può più determinare un rischio quantitativo al pagamento (e alla chiusura). Per le **rubriche** "**Risorse naturali e ambiente**" e "**Vicinato e resto del mondo**", ciò ha portato all'utilizzo di un nuovo indicatore: la **quota di spesa considerata a basso rischio**. Questo indicatore è fondato sulla classificazione "basso-medio-alto rischio" per le spese basate sui risultati. Per **tutte le altre rubriche del QFP**, i **rischi al pagamento e alla chiusura** continuano a essere quantificati. Va osservato che nel 2025, per la prima volta dall'inizio del periodo di programmazione 2021-2027, i pagamenti relativi a tale periodo di programmazione sono stati superiori a quelli relativi al periodo 2014-2020.

Nel 2025, per le rubriche del QFP per le quali è determinato un **rischio quantitativo al pagamento e alla chiusura**, il **rischio alla chiusura è rimasto al di sotto della soglia di rilevanza del 2 % per tutte le rubriche**. Per tutte le rubriche del QFP per le quali è determinato un rischio quantitativo al pagamento, la Commissione determina un **rischio alla chiusura** che misura il livello di errore residuo dopo tutti i controlli e tutte le rettifiche ex post. Ciò è in linea con il **carattere pluriennale delle spese della Commissione** e delle sue strategie di controllo differenziate, in base alle quali, unitamente agli Stati membri nell'ambito della gestione concorrente, essa compie notevoli sforzi per effettuare controlli e apportare rettifiche dopo che i pagamenti sono stati effettuati e fino alla fine del ciclo di programmazione. La Commissione ritiene che il rischio alla chiusura sia l'indicatore più rappresentativo delle proprie azioni e di quelle intraprese dagli Stati membri. **Il rischio al pagamento è rimasto inferiore al 2 %, fatta eccezione per le rubriche "Coesione, resilienza e valori"** e **"Mercato unico, innovazione e agenda digitale"**.

Persistono differenze tra il livello di errore stimato dalla Corte e il rischio al pagamento calcolato dalla Commissione (**paragrafo 1.42**). Ad esempio, la Corte quantifica gli errori quando le condizioni di pagamento sono interessate, indipendentemente dal fatto che sia applicabile o meno una rettifica finanziaria o un recupero ai sensi del regolamento vigente (**paragrafo 1.43**). Per le irregolarità dovute a carenze nelle proprie procedure, la Commissione non procede a recuperi; tuttavia, in caso di gravi errori procedurali negli appalti, l'errore è quantificato e incluso nel rischio al pagamento. Questa differenza nel modo in cui sono quantificati gli errori continua ad avere un impatto sulla rubrica "Coesione, resilienza e valori", in aggiunta alle caratteristiche specifiche della popolazione di audit nel settore della coesione nel 2025, e di conseguenza del campione della Corte (**paragrafi 6.14** e **6.15**). Infine la Commissione ritiene che sia necessaria una maggiore cooperazione con la Corte sull'interpretazione delle norme applicabili e degli approcci metodologici, in quanto la Commissione è giunta comunque a conclusioni diverse nella valutazione di alcuni singoli casi sottoposti ad audit dalla Corte.

Per la rubrica "**Risorse naturali e ambiente**", la quota di spesa a basso rischio è stata del 64 %, in linea con l'intervallo compreso tra il 50,6 % e il 77,6 % per gli anni 2020-2024. Per la rubrica "**Vicinato e resto del mondo**", la quota di spesa a basso rischio è stata dell'89,6 %, anch'essa in linea con l'intervallo compreso tra il 76,6 % e il 100 % per gli anni 2020-2024.

II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE

1. Affidabilità dei conti

Il risultato economico dell'esercizio è negativo, mentre il risultato di bilancio è positivo

La Commissione prende atto del fatto che la Corte definisce "inusuale" il trattamento di bilancio delle somme prese a prestito nell'ambito di NextGenerationEU (NGEU). L'NGEU ha rappresentato una risposta eccezionale a circostanze temporanee ma estreme, che ha fornito mezzi supplementari straordinari e temporanei per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19 a norma dell'articolo 5 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053. L'NGEU è stato istituito a causa dell'urgente necessità di far fronte alla crisi e alle sue conseguenze economiche, nel pieno rispetto delle norme del TFUE che consentono di affrontare tali situazioni e crisi straordinarie.

La differenza tra il risultato di bilancio e il risultato economico menzionata dalla Corte al **paragrafo 1.6** è una normale conseguenza dei diversi principi concettuali alla base della contabilità di bilancio e della contabilità per competenza. Mentre nella contabilità di bilancio i flussi di cassa in entrata e in uscita si equivalgono nell'esercizio finanziario, nella contabilità per competenza, e sulla base di principi contabili riconosciuti a livello internazionale, la parte relativa alle sovvenzioni (non rimborsabile nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza) non conferisce alcun diritto a un'attività e aumenta pertanto l'attivo netto negativo (ossia le passività non ancora coperte dal bilancio).

Come osserva la Corte, la base giuridica richiede che le somme prese a prestito per l'NGEU che sono dirette alle sovvenzioni dell'NGEU e alle integrazioni dei programmi dell'UE siano trattate come entrate con destinazione specifica esterne, contabilizzate in aggiunta al bilancio annuale. La contabilità per competenza presenta fedelmente la realtà economica secondo cui le somme prese a prestito ed erogate a titolo di sostegno a fondo perduto creano un attivo netto negativo che rappresenta importi da finanziare con bilanci futuri.

Osservazioni relative ai conti annuali consolidati per il 2025 e al corrispondente quadro di controllo interno

I conti annuali consolidati per il 2025 sono la prima serie di conti elaborata utilizzando SUMMA; in un progetto di così vasta portata possono sorgere problematiche legate alla transizione, come sottolineato dalla Corte al **paragrafo 1.11.**

Come evidenziato dalla Corte al paragrafo 1.12, il valore totale degli impegni giuridici per i contratti pluriennali non era generalmente disponibile in SUMMA, né per i contratti migrati da ABAC a SUMMA né per i nuovi contratti creati nel sistema. Di conseguenza le spese maturate registrate nella contabilità in sede di chiusura dell'esercizio hanno dovuto essere corrette per i conti finali. La soluzione tecnica individuata dalla Commissione per correggere le informazioni mancanti in SUMMA è in fase di attuazione. La Commissione si sta inoltre adoperando per sensibilizzare tutti i servizi (direzioni generali, uffici e agenzie esecutive) in merito alla soluzione esistente e per diramare istruzioni sul suo corretto utilizzo. L'obiettivo è evitare che questo problema si riproponga in futuro.

Grazie alla solidità del proprio sistema di controllo interno, la Commissione ha rilevato con sufficiente anticipo nel 2025, prima della chiusura dei conti annuali per l'esercizio finanziario 2025, il problema del trasferimento delle fatture da eGrants a SUMMA (**paragrafo 1.13**). Ciò ha consentito di impartire tempestivamente istruzioni ai servizi affinché l'importo delle fatture mancanti fosse contabilizzato in sede di chiusura dell'esercizio. Nel febbraio 2026 era stato concordato con la DG RTD un piano d'azione per risolvere il problema sollevato dall'osservazione della Corte, consentendo di inserire gli importi corretti delle fatture in SUMMA dal maggio 2026.

La Commissione riconosce che vi è stata una parametrizzazione errata (**paragrafo 1.14**) dello strumento di rendicontazione di gruppo SUMMA che ha comportato l'indicazione di un importo irrilevante come detenuto per conto di terzi anziché come saldo intergruppo. Questo errore di parametrizzazione è stato immediatamente corretto. Sono stati attuati controlli supplementari per impedire il ripetersi di problemi simili.

Con riferimento all'osservazione della Corte al **paragrafo 1.15** sulla convalida completa dei sistemi contabili locali della Commissione, la Commissione desidera sottolineare che il regolamento finanziario non impone al contabile di effettuare una convalida completa di tutti i sistemi contabili locali.

Conformemente al regolamento finanziario, tutti i sistemi locali esistenti sono stati convalidati al momento del loro sviluppo e della loro attuazione in ABAC, e la Corte ha valutato positivamente il lavoro svolto dalla Commissione nell'ultimo decennio. Poiché l'introduzione di SUMMA ha modificato le modalità di trasmissione delle informazioni finanziarie dai sistemi contabili locali al sistema contabile centrale della Commissione (verso SUMMA anziché verso ABAC), il contabile ha adottato le misure necessarie per ottenere un adeguato livello di garanzia sia prima che dopo l'entrata in funzione di SUMMA.

Per attenuare i rischi durante la transizione e garantire il corretto funzionamento dei sistemi locali, a tutte le direzioni generali responsabili di tali sistemi è stato richiesto di effettuare verifiche di convalida e di presentarne i risultati al contabile prima dell'avvio di SUMMA. Tale processo ha costituito parte integrante della documentazione della decisione di entrata in funzione e tutta la relativa documentazione sulle verifiche è disponibile.

Inoltre, per ridurre ulteriormente i rischi, nel 2025 i servizi del contabile hanno effettuato revisioni mirate dei tre principali sistemi integrati con SUMMA (che coprono oltre il 90 % dei pagamenti della Commissione nel 2025), concentrandosi in particolare sui rischi derivanti dall'introduzione del sistema. La Commissione concorda sul fatto che sarebbe utile una convalida completa di tutti i sistemi contabili locali. Tuttavia il lavoro svolto, basato su un approccio fondato sul rischio, è stato sufficiente ad attenuare i rischi per l'affidabilità dei conti.

Un aumento del numero di errori è inevitabile durante la transizione a un nuovo sistema contabile, come rilevato dalla Corte al **paragrafo 1.16**, a causa del contesto eccezionale e transitorio in cui SUMMA ha operato nel 2025. Nel primissimo anno di utilizzo di SUMMA, un'ampia parte dei team finanziari e contabili dei servizi ha dovuto familiarizzare con il sistema. Allo stesso tempo, il team di attuazione di SUMMA aveva già messo in atto interventi mirati per affrontare problemi ricorrenti e migliorare il funzionamento del sistema. La Commissione continuerà ad affrontare tali questioni, con l'obiettivo di ridurre la frequenza degli errori e infine di eliminarli.

Osservazioni formulate in esito al lavoro di audit informatico svolto dalla Corte su SUMMA

Come osservato dalla Corte al **paragrafo 1.18**, all'inizio del 2025 la Commissione ha avviato SUMMA concentrandosi sulla funzionalità principale, riducendo al minimo il rischio di un'introduzione su così vasta scala. Altre funzionalità non essenziali sono state rinviate e rilasciate gradualmente a partire dal 2025. Si tratta di un approccio standard per l'introduzione di sistemi informatici su larga scala. L'obiettivo è minimizzare il rischio operativo e l'interruzione delle attività, riducendo l'ambito quanto più possibile e concentrando l'introduzione iniziale sulle funzionalità principali.

Dall'introduzione di SUMMA, la Commissione si è adoperata per migliorare ulteriormente il sistema introducendo nuovi elementi volti ad aumentare l'efficienza dei processi finanziari in seno alla Commissione. Le soluzioni alternative necessarie durante il periodo di transizione saranno gradualmente eliminate da qui al 2027.

Saranno migliorati i controlli relativi alla gestione degli accessi tecnici e alla gestione delle modifiche informatiche. Per limitare i rischi, a partire dal 2025 e prima della chiusura dei conti annuali per il 2025 sono stati messi in atto misure di attenuazione, il monitoraggio mediante quadri operativi, un processo di gestione dei rilasci e il comitato per il controllo delle modifiche in qualità di organo di governance operativa. Le approvazioni richiedevano un principio del doppio controllo con il coinvolgimento di almeno due unità diverse, e nel corso dell'anno non è stata riscontrata alcuna introduzione indebita di modifiche. Le debolezze nella gestione della risoluzione degli incidenti riscontrate dalla Corte (**paragrafo 1.19**) sono state affrontate mediante un ampio sostegno agli utenti finali e canali di comunicazione regolare consolidati con successo.

In tale contesto sono state messe in atto diverse misure di sostegno: tutti i ticket sono stati registrati in uno strumento dedicato. È stata inoltre creata una comunità di coordinatori locali ed esperti di SUMMA all'interno dei servizi, ai quali è stato garantito un accesso diretto alla DG BUDG attraverso canali dedicati, tra cui chat moderate e corsi di formazione specifici. È stata altresì istituita un'ampia struttura di sostegno agli utenti finali, con rendicontazione settimanale all'alta dirigenza della DG BUDG. Le riunioni di sostegno agli utenti finali si sono tenute almeno una volta alla settimana, adottando un approccio a porte aperte e con esperti della DG BUDG a disposizione per assistere gli utenti. Infine sono state organizzate sessioni di formazione aggiuntive per un pubblico più ampio su temi specifici, come la chiusura di fine anno, ma anche su qualsiasi altra funzionalità per la quale la comunità degli utenti aveva manifestato un maggiore interesse a ottenere sostegno. Il confronto tra questa fase e le pratiche standard di gestione degli incidenti di un sistema stabile non tiene conto della realtà di una situazione complessa e dei fattori attenuanti attuati.

2. Regolarità delle operazioni

Entrate

Per quanto riguarda le entrate del bilancio dell'UE, la Commissione si compiace del fatto che la Corte consideri le entrate esenti da errori rilevanti e i sistemi di gestione delle entrate generalmente efficaci (**paragrafo 1.24, lettera a)**).

La Commissione mantiene il suo pieno impegno ad affrontare e risolvere le restanti questioni in sospeso nei settori delle risorse proprie basate sull'IVA e delle risorse proprie tradizionali. Nel primo trimestre del 2026 la Commissione ha concluso il primo ciclo di ispezioni per le entrate derivanti dai rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati e sta seguendo da vicino le questioni individuate con gli Stati membri (cfr. anche la ***risposta dettagliata al capitolo 4***).

Spese

La Commissione prende atto dell'aumento complessivo del livello di errore stimato dalla Corte per il 2025 al 3,8 % (**paragrafo 1.24, lettera b)**), rispetto al 3,6 % del 2024. Nel complesso, il livello di errore stimato dalla Corte collegato alle norme, ai sistemi e agli organismi attuatori della spesa dell'attuale QFP rientra nell'intervallo degli esercizi precedenti (cfr. la **figura 1.7** Livelli di errore stimati (2021-2025)).

Nel settore "**Coesione, resilienza e valori**" (**paragrafo 1.27**), la Commissione rileva che il tasso di errore calcolato dalla Corte si basa su un campione di audit che riflette le specificità di una popolazione di audit atipica e sostanzialmente più ridotta rispetto agli anni precedenti, come spiegato dalla Corte nel **capitolo 6** (**paragrafi 6.8-6.15**). Ciò limita la possibilità di effettuare confronti diretti con i risultati riportati negli anni precedenti.

Inoltre la Corte è tornata al suo approccio di audit precedente al 2017, che prevede la selezione delle operazioni direttamente dall'intera popolazione di audit (i conti presentati dagli Stati membri e accettati dalla Commissione) anziché la verifica esclusiva delle operazioni già controllate in precedenza dalle autorità di audit. Di conseguenza le autorità di gestione (anziché le autorità di audit) sono diventate i principali interlocutori per le operazioni sottoposte ad audit, ma non sempre sono state in grado di fornire tempestivamente tutta la documentazione di audit richiesta dalla Corte (**paragrafo 6.14**). La Commissione ritiene che ciò possa aver influito sul tasso di errore calcolato dalla Corte. La Commissione si adopererà per sensibilizzare le autorità di gestione in merito al nuovo approccio e agli insegnamenti tratti da questo primo esercizio, in modo che siano meglio attrezzate per rispondere alle richieste degli auditor della Corte negli anni futuri.

Questo calcolo di un tasso di errore complessivo effettuato dalla Corte per i pagamenti annuali a titolo della coesione differisce dall'approccio della Commissione, che applica una valutazione programma per programma. Il calcolo della Commissione si basa su un'aggregazione di tutti i tassi di errore specifici dei programmi comunicati dalle autorità di audit, risultanti dai loro controlli su oltre 9 000 (parti di) operazioni nell'ambito di campioni rappresentativi selezionati per programma (o gruppo di programmi). L'obiettivo dell'"approccio dell'audit unico" applicato dalla Commissione è ridurre gli oneri amministrativi e ottenere una ragionevole garanzia attraverso esami approfonditi dei risultati degli audit nazionali e dei pareri trasmessi ogni anno per tutti i programmi, integrati dai propri audit basati sul rischio.

Come ogni anno, la Commissione darà debitamente seguito a tutti gli errori segnalati dalla Corte e richiederà misure correttive o rettifiche finanziarie, ove ritenuto necessario e giuridicamente fattibile. La Commissione raccomanderà inoltre alle autorità di gestione interessate di migliorare ulteriormente i sistemi di gestione e di controllo, se necessario, in vista dell'attuazione del periodo 2021-2027 (cfr. anche le ***risposte al capitolo 6***).

Per quanto riguarda il settore "**Risorse naturali e ambiente**" (**paragrafo 1.30**), la Commissione prende atto delle constatazioni della Corte in merito alla **condizione di "possesso dei terreni"**, che costituisce un importante requisito di ammissibilità per il sostegno diretto. La verifica di tale condizione è affrontata sistematicamente negli audit della Commissione e degli organismi di certificazione, data la sua importanza per la tutela degli interessi finanziari dell'UE e per garantire che il sostegno sia concesso conformemente alle norme applicabili. La Commissione ha attualmente in corso procedure di conformità per ovviare alle carenze nei sistemi di controllo del possesso dei terreni negli stessi Stati membri in cui la Corte ha rilevato errori. Tali procedure di conformità sono state avviate prima delle visite della Corte. Per quanto riguarda i regimi ecologici e gli impegni agro-climatico-ambientali, la valutazione della Corte è in linea con quella della Commissione, che individua anch'essa un maggiore rischio di errori in tali misure a causa della loro complessità, della diversità delle condizioni di ammissibilità e, nel caso dei regimi ecologici, della loro recente introduzione nell'ambito della PAC 2023-2027. La Commissione continua a sostenere gli Stati membri mediante orientamenti e la condivisione di migliori pratiche e raccomandazioni per aiutarli a concepire, controllare e attuare efficacemente tali misure e condizioni di ammissibilità, dando nel contempo seguito ai rischi individuati attraverso procedure di conformità ove necessario per proteggere il bilancio dell'UE (cfr. anche le ***risposte al capitolo 7***).

La Commissione condivide la posizione della Corte secondo cui le modalità di erogazione dei fondi hanno un impatto sul rischio di errore (**paragrafo 1.28**), e in particolare quella secondo cui il rischio di errore è inferiore per le spese basate sui diritti acquisiti, per le quali i beneficiari devono soddisfare determinate condizioni (come le sovvenzioni *Erasmus+*). Tuttavia la maggior parte dei pagamenti a carico del bilancio dell'UE sono **pagamenti a titolo di rimborso** per i quali i beneficiari devono dimostrare il rispetto delle **norme di ammissibilità** e, se del caso, delle norme in materia di appalti pubblici o di aiuti di Stato. Tali pagamenti sono soggetti a errori (**paragrafi 1.32-1.35**) in quanto, per conseguire gli obiettivi del programma, le norme applicabili in materia di ammissibilità e rimborso sono spesso complesse.

La Commissione continua a promuovere l'uso di regimi che contribuiscono a una più semplice attuazione dei finanziamenti dell'UE, riducendo in tal modo il rischio di errore. Fra questi figura, tra l'altro, la promozione di opzioni semplificate in materia di costi e di finanziamenti non collegati ai costi. Di conseguenza i regimi di finanziamento semplificati sono sempre più utilizzati in vari settori di intervento, compreso il ricorso a somme forfettarie nelle **iniziative in materia di ricerca e sanità**. Per la **politica di coesione**, nei programmi 2021-2027 la Commissione ha continuato a promuovere il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi o ai "finanziamenti non collegati ai costi". Inoltre il passaggio, a partire dal 2026, verso modelli maggiormente basati sui risultati (PAC

2023-2027, strumenti dell'azione esterna o Fondo sociale per il clima) è in linea con questa tendenza verso approcci di finanziamento semplificati.

Nel settore "**Mercato unico, innovazione e agenda digitale**", la Commissione riconosce che i **costi per il personale non ammissibili** sono rimasti la principale fonte di errori, il che è in linea con le aspettative in quanto tali spese rappresentano ancora la quota maggiore del costo totale dichiarato dai beneficiari nell'ambito di Orizzonte Europa. La Commissione mantiene il suo pieno impegno a semplificare ulteriormente le norme e le procedure, ricorrendo maggiormente alle somme forfettarie e ai costi unitari per ridurre sia gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari sia il rischio di errore. Per altri costi diretti, come nel caso degli errori nei costi per il personale, la Commissione continua ad attenuare il rischio di errore mediante attività di sensibilizzazione presso i beneficiari tramite eventi di comunicazione e webinar, tramite gli orientamenti forniti nella convenzione di sovvenzione tipo commentata di Orizzonte 2020 e nella convenzione di sovvenzione commentata per Orizzonte Europa, nonché incoraggiando l'uso del servizio informazioni sulla ricerca (cfr. anche le ***risposte al capitolo 5***).

Inoltre la Commissione accoglie con favore l'**approccio** più **differenziato** e **proporzionato** della Corte **alla quantificazione degli errori in materia di appalti pubblici** (**paragrafo 1.36**), che è in linea con quello adottato dalla Commissione e dagli Stati membri in regime di gestione concorrente, in particolare per la coesione, dove ha portato a una significativa diminuzione dei relativi errori segnalati dalla Corte.

La Commissione prende atto del fatto che dal 2025 la Corte applica tale metodologia anche **ad altre rubriche del QFP e a tutte le procedure di appalto e di concessione di sovvenzioni**. Per alcune rubriche del QFP, in particolare nella "Pubblica amministrazione europea" (**figura 1.14**), il nuovo approccio ha comportato un aumento del tasso di errore a causa di errori in operazioni che in passato non erano considerati quantificabili (come questioni procedurali nelle procedure di appalto nel settore immobiliare, cfr. ***risposte al capitolo 10***). Pertanto l'applicazione generale del nuovo metodo da parte della Corte porta alla quantificazione di errori procedurali in materia di appalti che non hanno causato alcuna perdita per il bilancio dell'UE.

Informazioni fornite dalla Commissione sulla regolarità

Valutazione da parte della Commissione del livello di rischio nella spesa

La Commissione fonda il proprio **sistema di affidabilità** su un approccio dal basso verso l'alto e su misura, ossia per programma o altro segmento di spesa pertinente, dato che l'attuazione non è omogenea tra i vari programmi e Stati membri. Le migliaia di controlli effettuati ogni anno dalla Commissione e dagli Stati membri in regime di gestione concorrente sono utilizzate per determinare i **rischi al pagamento** e i **rischi alla chiusura**, nonché la **quota di spesa considerata a rischio basso, medio e alto**, che rappresentano la migliore stima del rischio di errore da parte dei servizi della Commissione.

Le informazioni affidabili, verificate e basate su dati concreti così ottenute consentono inoltre alla Commissione di dimostrare che non tutti i pagamenti a titolo di rimborso presentano un rischio elevato e che il livello dei rischi non è uniforme e potrebbe variare all'interno dello stesso settore di intervento e persino all'interno dello stesso programma di spesa.

Ciò consente alla Commissione di classificare la spesa pertinente secondo tre categorie di rischio:

- **rischio più basso:** spese con un rischio al pagamento inferiore al 2 %, o rientranti nella categoria "a basso rischio" sulla base di una valutazione qualitativa (spese nell'ambito della

PAC 2023-2027 e degli strumenti dell'azione esterna), che rappresentano il **58,6 %** della spesa totale del bilancio dell'UE nel 2025 (54,7 % nel 2024);

- **rischio medio:** spese con un rischio al pagamento compreso tra il 2 % e il 2,5 %, o rientranti nella categoria "a medio rischio", che rappresentano il **25,2 %** della spesa totale (24,5 % nel 2024); e

- **rischio più alto:** spese con un rischio al pagamento superiore al 2,5 %, o rientranti nella categoria "ad alto rischio", che rappresentano il **16,2 %** della spesa totale (20,8 % nel 2024).

La diminuzione della quota di spesa a rischio più alto rispetto al 2024 si spiega principalmente con: i) una diminuzione dei programmi con spese ad alto rischio per la coesione, che si tratti del periodo 2014-2020, in cui i conti finali sono stati presentati con molte rettifiche effettuate preventivamente dagli Stati membri, o del periodo 2021-2027 per il quale, in questa fase, il livello degli errori rimane inferiore rispetto al precedente periodo di programmazione; e ii) una diminuzione della spesa ad alto rischio nel settore agricolo.

Valutazioni della Commissione basate sui risultati

La **relazione annuale sulla gestione e il rendimento** presenta i risultati dei controlli per rubrica e senza indicatori quantitativi per la Commissione nel suo complesso (**paragrafo 1.40**). A partire dal 2024 non è disponibile **alcuna stima quantitativa del rischio al pagamento e alla chiusura** per la rubrica "**Risorse naturali e ambiente**" e dal 2025 per la rubrica "**Vicinato e resto del mondo**", a causa dell'introduzione di strumenti basati sui risultati (cfr. relazione annuale sulla gestione e il rendimento 2025 vol. I, pag. 22, vol. II, allegato 2, pag. 23 e 24).

Valutazione della Commissione per la rubrica "Coesione, resilienza e valori"

Per quanto riguarda la **politica di coesione**, la Commissione prende atto della valutazione della Corte in merito al tasso di errore della Commissione (**paragrafo 1.40** e **figura 1.15**) e del fatto che i **sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri** non sono sempre efficaci nel prevenire o individuare tutte le irregolarità (**paragrafi 1.47 e 1.48**). Sulla base di tutti i risultati di audit disponibili, compresi i propri audit, la Commissione ha ritenuto e riferito nelle proprie relazioni annuali di attività (RAA) che i sistemi di gestione e di controllo funzionano bene per l'85 % dei programmi del periodo 2014-2020 e per il 92 % dei programmi del periodo 2021-2027 e, grazie al suo approccio di audit mirato per ciascun programma, ha richiesto i miglioramenti necessari per tutti i programmi o parti di essi in cui sono state riscontrate gravi carenze. La Commissione confida che la capacità correttiva pluriennale della politica di coesione consentirà di ridurre il rischio alla chiusura al di sotto della soglia di rilevanza. Dopo aver attuato tutte le misure correttive, la Commissione ha stimato nelle proprie RAA che in questa fase il rischio alla chiusura è inferiore al 2 % per tutti gli esercizi contabili fino al 2024, mentre si continuano ad applicare ulteriori azioni correttive nell'ambito della valutazione della legittimità e regolarità alla chiusura, ove ritenuto necessario.

Sulla base delle constatazioni e raccomandazioni formulate dalla Corte e dalla Commissione stessa negli ultimi anni, alla fine del 2024 la Commissione ha concordato con le autorità di audit e di gestione nazionali un piano d'azione volto a rafforzare ulteriormente la loro capacità di rilevamento e ad affrontare le questioni in sospeso prima della chiusura del periodo di programmazione 2014-2020. Gli sviluppi positivi derivanti dall'attuazione del piano d'azione sono regolarmente monitorati e sono stati riportati nelle RAA (per maggiori dettagli cfr. le ***risposte al capitolo 6, sezione II.2***).

La Commissione ha inoltre riesaminato la propria strategia di audit al fine di: i) svolgere un maggior numero di audit di conformità per rieseguire il lavoro delle autorità di audit in una fase precedente del periodo di programmazione, coprendo tutte le principali autorità di audit almeno una volta entro

la fine del 2026; e ii) esaminare preventivamente le liste di controllo di audit utilizzate dalle autorità di audit per il periodo 2021-2027. A livello delle autorità di audit i risultati cominciano a concretizzarsi in quanto, per la prima volta, il tasso di errore comunicato dalle autorità di audit si attesta rispettivamente al 3,9 % e al 3,7 % per i fondi della DG EMPL e della DG REGIO, a dimostrazione di una maggiore efficacia.

La Commissione ritiene tuttavia che siano necessari ulteriori sforzi per garantire l'affidabilità e la tracciabilità delle verifiche di gestione basate sul rischio. Di recente ha pubblicato un bando di gara sullo sviluppo delle capacità amministrative per la futura politica di coesione, al fine di analizzare le cause profonde degli errori più comuni e delle difficoltà di attuazione e di tradurle in priorità per lo sviluppo di capacità.

La Commissione ha integrato tutti gli insegnamenti tratti nella concezione del periodo di programmazione successivo al 2027, proponendo un modello di pagamento basato sugli obiettivi e un modello di affidabilità più semplice e solido e garantendo di continuare a svolgere un forte ruolo di controllo e che le spese dichiarate siano conformi al diritto applicabile.

La Commissione continua a adoperarsi per migliorare l'efficacia dei controlli ex post. Ricorda tuttavia che, per rimanere efficaci sotto il profilo dei costi, i controlli devono essere mirati e basati sul rischio e l'approccio di audit deve rimanere proporzionato, in linea con le richieste di semplificazione e di riduzione degli oneri di audit avanzate dalle autorità di programma e dai beneficiari.

3. Relazione su presunte frodi

La Commissione ricorda che solo una minoranza di irregolarità o casi di inosservanza delle norme costituisce frode.

La Commissione accoglie con favore la valutazione della Corte espressa al capitolo 6 (**paragrafo 1.55**), secondo cui la raccomandazione 5.2 della relazione annuale 2020 concernente il monitoraggio del rischio di frode negli audit delle operazioni delle autorità di audit, e la raccomandazione 6.6 della relazione annuale 2022 sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione ai rischi di frode da parte delle autorità di gestione sono state pienamente attuate.

Per quanto riguarda la relazione speciale sugli **organismi dell'UE che lottano contro le frodi** (**paragrafo 1.56**), la Commissione accoglie con favore la constatazione della Corte secondo cui i mandati dei rispettivi attori antifrode dell'UE sono definiti in maniera chiara e non si sovrappongono (**paragrafo 3.25**) e riconosce che lo scambio di informazioni e la vigilanza della Commissione possono essere rafforzati per garantire un'architettura antifrode più coerente. La Commissione ha accettato a tal fine le raccomandazioni della Corte, come illustrato in dettaglio nelle ***risposte al capitolo 3*** (*parte 1, Risultati dei controlli di gestione effettuati dalla Corte: messaggi principali*) e continuerà a riflettere sulle corrispondenti azioni di seguito.

La relazione speciale 06/2026 della Corte riconosce che la Commissione ha adottato misure per migliorare il **quadro antifrode dell'RRF** (**paragrafo 1.57**) e che gli audit della Commissione hanno contribuito a migliorare i sistemi antifrode nazionali. Per quanto riguarda le osservazioni della Corte sull'individuazione, la segnalazione e la rettifica delle frodi, la Commissione ricorda che, a norma dell'articolo 22 del regolamento RRF, gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di prevenire, individuare e rettificare le frodi e che il regolamento RRF consente agli Stati membri di utilizzare i loro normali sistemi nazionali di gestione dei bilanci, il che può naturalmente portare a una varietà di approcci. La Commissione ha già attuato le raccomandazioni accettate relative all'RRF, ha

aggiornato i propri orientamenti[1] e ha pubblicato istruzioni dettagliate sugli obblighi degli Stati membri dopo la fine dell'RRF, compresi gli obblighi di segnalazione per i presunti casi di frode[2].

Pertanto la varietà degli approcci alla segnalazione delle frodi è una logica conseguenza del quadro giuridico dell'RRF. Gli Stati membri sono nella posizione migliore per determinare le azioni più efficaci e appropriate per prevenire e individuare le frodi nei loro contesti specifici e in linea con il quadro giuridico nazionale applicabile. Tuttavia, ove rilevi irregolarità specifiche, lo Stato membro deve intervenire per porvi rimedio e informarne la Commissione, in particolare nella dichiarazione di gestione.

La Commissione, da parte sua, verifica che i sistemi nazionali funzionino efficacemente e ottemperino ai requisiti fondamentali fissati dal quadro giuridico, monitora l'attuazione e adotta misure correttive o di recupero ove necessario per salvaguardare il bilancio dell'Unione.

Per quanto riguarda la **relazione speciale sulla strategia antifrode della Commissione (CAFS)**, la Commissione ribadisce che la CAFS riflette un livello di ambizione adeguato e comprende azioni antifrode orientate al futuro. Ciononostante la Commissione utilizzerà la relazione per rafforzare ulteriormente la CAFS e le strategie antifrode adottate dai servizi e dalle agenzie esecutive della Commissione. La Commissione sottolinea che la sua valutazione del rischio di frode a livello di istituzione si basa su un processo globale che si avvale di informazioni solide e pertinenti, a sostegno di un'efficace supervisione istituzionale sui rischi di frode. Ciò è garantito dalla combinazione di diverse fonti di informazione per l'individuazione dei rischi di frode a livello di istituzione. Infine, la Commissione riconosce l'importanza di indicatori di risultato comuni per il monitoraggio dei risultati e individuerà un insieme pertinente di tali indicatori nella sua prossima strategia antifrode.

III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione 1.1 – Colmare le lacune funzionali e rafforzare i controlli su SUMMA

Sulla base del lavoro di audit informatico svolto su SUMMA, la Corte raccomanda alla Commissione quanto segue:

(a) individuare le lacune funzionali rimanenti, stabilire un ordine di priorità in base al loro potenziale impatto sull'affidabilità delle operazioni finanziarie e colmare quelle ad alta priorità;

(b) far sì che le soluzioni temporanee siano efficaci, prevedano i controlli necessari per prevenire gli errori finanziari, siano attentamente monitorate e accompagnate da un piano per il completamento tempestivo di soluzioni permanenti;

[1] Orientamenti per gli Stati membri relativi alla preparazione della sintesi degli audit nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; orientamenti sulla valutazione dei sistemi di controllo interno istituiti dagli Stati membri nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

[2] Orientamenti per gli Stati membri sugli aspetti operativi relativi alla fase finale e alla chiusura del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

(c) stabilire un ordine di priorità e affrontare le carenze del controllo interno relative all'introduzione e al funzionamento di SUMMA.

Termine di attuazione: fine 2026.

La Commissione **accoglie** la raccomandazione 1.1, lettere a), b) e c).

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE ANNUALE 2025 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA – CAPITOLO 2: Gestione finanziaria e di bilancio

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Nel 2025 il bilancio dell'UE ha continuato a svolgere un ruolo fondamentale nell'aiutare l'UE a **realizzare le proprie priorità politiche**. A titolo di esempio, non solo ha contribuito a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, a sostenere gli agricoltori e a migliorare la produttività agricola, ma ha anche concorso a rafforzare le frontiere esterne e le capacità di difesa dell'UE e permesso di affrontare le pressioni migratorie e fornire un fermo sostegno all'Ucraina.

Come peraltro sottolineato dalla Corte (**paragrafi da 2.25** a **2.29**), il **livello di impegni da liquidare** (RAL, "*reste à liquider*") ha continuato a diminuire nel 2025. Oltre la metà dei RAL residui (esclusi i fondi di NextGenerationEU (NGEU)) è legata alla politica di coesione, attraverso la quale la Commissione aiuta gli Stati membri a rafforzare la capacità amministrativa e ad eliminare le strozzature negli investimenti. La Commissione **continuerà a monitorare l'attuazione** dei programmi e degli strumenti dell'UE, pubblicando informazioni sulle previsioni di esecuzione del bilancio annuale e una relazione sullo stato di avanzamento degli impegni non ancora liquidati.

Per quanto concerne i **RAL di NGEU**, molti Stati membri hanno rivisto i propri piani per la ripresa e la resilienza, riassegnato fondi a progetti più avanzati, adeguato i traguardi e gli obiettivi e affrontato i ritardi di attuazione, mantenendo nel contempo le ambizioni originarie dei piani. Le **revisioni erano intese a consentire l'adattamento alle nuove circostanze** e a garantire il completamento tempestivo dei pagamenti a titolo dell'RRF entro la fine del 2026.

Nel luglio 2025 la Commissione ha presentato la sua proposta per un **quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034** ambizioso, agile e orientato al futuro. Traendo spunto dai punti di forza e dai principi fondamentali del QFP attuale nonché dalle indicazioni tratte da quest'ultimo, la proposta lo rende nel contempo più semplice, più flessibile e più incisivo. La Commissione collabora strettamente con il Parlamento e il Consiglio per raggiungere un accordo ambizioso, equilibrato e tempestivo sul prossimo QFP e sui programmi settoriali.

II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE

1. Gestione di bilancio nel 2025

Esecuzione del bilancio dell'UE

La Commissione sottolinea che gli **stanziamenti NGEU** dovrebbero essere distinti dal bilancio votato. Data la natura dei crediti NGEU (entrate con destinazione specifica esterne che possono

essere riportate), qualsiasi confronto tra l'utilizzo degli stanziamenti di impegno e l'utilizzo degli stanziamenti di pagamento dovrebbe essere interpretato con cautela.

Per quanto riguarda i **fondi della politica di coesione**, l'**utilizzo** degli importi netti è pubblicato regolarmente sulla piattaforma di dati aperti ai fini della trasparenza e di un accurato monitoraggio finanziario.

La Commissione rileva che la Corte ha incluso nell'analisi tutti i tipi di stanziamenti (**paragrafi da 2.2 a 2.9**). Nell'esaminare i tassi definitivi di **esecuzione del bilancio dell'UE** la Commissione ricorda che il regolamento finanziario e alcune basi giuridiche **prevedono la possibilità di riportare** all'esercizio successivo gli stanziamenti di impegno e di pagamento che non sono stati eseguiti a fine esercizio. Si tratta di una prassi comune soprattutto per le entrate con destinazione specifica.

Come peraltro sottolineato dalla Corte (**paragrafo 2.6**), è stato riportato un importo di circa 1,9 miliardi di EUR di **stanziamenti di impegno**. Tenendo conto di questi riporti, **l'esecuzione degli impegni di bilancio votati ha raggiunto il 99,4 %**. Circa 100 milioni di EUR degli stanziamenti di impegno non eseguiti sono decaduti a fine esercizio; di questi, solo 50 milioni di EUR provenivano dalla sezione del bilancio relativa alla Commissione (13,8 milioni di EUR dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, che non sono stati mobilitati; la restante parte era costituita dagli importi esigui rimasti inutilizzati dopo il completamento delle procedure di appalto o di concessione di sovvenzioni).

Per quanto riguarda gli **stanziamenti di pagamento** (**paragrafi 2.7** e **2.8**), la Commissione desidera aggiungere che, per via del riporto di stanziamenti dal 2025 al 2026, il tasso di esecuzione ha raggiunto il 99,9 % del totale dei pagamenti disponibili. Pertanto 111 milioni di EUR degli stanziamenti di pagamento votati sono rimasti inutilizzati a fine esercizio; solo 55,4 milioni di EUR provengono dalla sezione del bilancio relativa alla Commissione.

Esecuzione di bilancio dei fondi a gestione concorrente a norma dell'RDC 2021-2027

Per quanto riguarda il tasso di assorbimento (**paragrafi da 2.13 a 2.17, figure 2.7, 2.8 e 2.9**), la Commissione ricorda che, a causa di fattori esterni, i **programmi** 2021-2027 **sono stati adottati sette mesi più tardi** rispetto a quelli relativi al periodo di programmazione 2014-2020. Inoltre anche l'RRF ha avuto un impatto sull'avvio della politica di coesione 2021-2027, non solo perché ha diretto altrove una parte della riserva di investimenti della politica di coesione ed esercitato un'ulteriore pressione amministrativa sugli organismi incaricati dell'attuazione, ma anche perché gli investimenti nell'ambito dell'RRF sono stati spesso considerati prioritari per via del termine di attuazione più ravvicinato.

Per quanto riguarda l'**elevato livello delle domande di pagamento** presentate a fine esercizio e rimaste in sospeso, è un segnale positivo il fatto che, a causa del crescente ritmo di selezione dei progetti, l'attuazione dei programmi abbia registrato una netta accelerazione. L'arretrato dei pagamenti alla fine del 2025 è stato in effetti il risultato di un **livello di attuazione superiore al previsto** e della massiccia concentrazione delle domande di pagamento presentate proprio alla fine dell'esercizio. Nelle ultime due settimane del mese di dicembre 2025 si è registrato un livello record di domande, pari al 32 % di tutte le domande di pagamento per tutti i fondi della **politica di coesione** nell'ambito dell'RDC (per un importo di **circa** 14 miliardi di EUR). Si tratta generalmente di domande di cui è previsto il pagamento a titolo del bilancio dell'esercizio successivo.

La **presentazione tardiva delle domande di pagamento** potrebbe essere dovuta, tra l'altro, alla disposizione di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento recante disposizioni comuni (RDC), che limita il numero di domande di pagamento che possono essere presentate per programma ogni anno. Ciò può comportare il **differimento delle domande di pagamento** verso la fine di ciascun periodo di presentazione, con una crescente concentrazione delle domande di pagamento presentate nell'ultimo trimestre dell'esercizio.

Sovvenzioni dell'RRF ed esecuzione di NGEU

La Commissione prende atto delle osservazioni della Corte sull'**assorbimento dei pagamenti delle sovvenzioni a titolo dell'RRF** (**paragrafi da 2.19 a 2.24**). A seguito della comunicazione della Commissione dello scorso anno[1], tutti gli Stati membri hanno rivisto i rispettivi piani per la ripresa e la resilienza in modo da agevolarne l'efficace attuazione entro la fine del 2026. La Commissione **collabora strettamente con gli Stati membri** per conseguire tale obiettivo e adotta tutte le misure necessarie per trattare i restanti pagamenti a titolo dell'RRF nel 2026.

2. Gestione finanziaria nel 2025

La Commissione prende atto dell'osservazione della Corte in merito all'**aumento dei prestiti in essere assunti dall'UE** (**paragrafi da 2.30 a 2.47**). Ciò è coerente in particolare con il profilo di **NextGenerationEU**, i cui **rimborsi inizieranno nel 2028**, e dei nuovi programmi adottati negli ultimi anni, che forniscono prestiti finanziati mediante assunzione di prestiti. Come sottolineato nella relazione della Corte, le scadenze sono strutturate su un lungo periodo di tempo per evitare una forte concentrazione di obbligazioni in scadenza in singoli esercizi.

Per quanto riguarda le osservazioni formulate dalla Corte al **paragrafo 2.43**, comprese quelle sull'assenza di informazioni pubblicate in merito all'impatto di eventi specifici (come il conflitto in Medio Oriente o la guerra in Ucraina) sui **costi di finanziamento dello strumento dell'UE per la ripresa**, la Commissione sottolinea che essa monitora costantemente l'impatto sul bilancio delle sue emissioni sul mercato, non solo rispetto a un evento specifico, ma anche per quanto riguarda le condizioni generali di mercato. Tale attività si traduce successivamente in proposte di bilancio e può determinare modifiche qualora un qualsiasi evento dovesse avere un impatto significativo sui **costi previsti per l'assunzione di prestiti**. La Commissione evidenzia inoltre che vi è uno scarto temporale tra il verificarsi di un evento sul mercato e il relativo impatto sui costi di finanziamento. I costi di finanziamento riflettono le condizioni di mercato esistenti nel momento in cui il sostegno è stato finanziato; inoltre la Commissione ha attuato una **strategia di emissione costante** che limita l'impatto idiosincratico di un particolare evento sugli oneri di finanziamento medi. L'impatto del conflitto in Medio Oriente sui costi di finanziamento si rifletterebbe quindi principalmente nel prossimo QFP e solo parzialmente nel 2027.

La Commissione sottolinea che il **livello dei costi di finanziamento attesi per NGEU** per l'attuale QFP dipenderà dagli esborsi effettivi di NGEU fino alla fine del terzo trimestre del 2026. Come osservato in anni precedenti, è piuttosto difficile prevedere gli importi che saranno erogati entro la fine del terzo trimestre dell'esercizio finanziario. Inoltre vi è incertezza circa l'andamento dei **tassi di interesse**. La Commissione **monitora attentamente il mercato** e adegua le proprie proiezioni sulla base di metriche lungimiranti. **Continuerà a fornire aggiornamenti periodici**

[1] Comunicazione COM(2025) 310 final/2.

sulle erogazioni e sui costi legati ai tassi di interesse attraverso le sue relazioni sulle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti[2].

La Commissione prende inoltre atto della valutazione, da parte della Corte, delle esposizioni garantite dal **margine di manovra del bilancio dell'UE** (**paragrafi da 2.60 a 2.65**) e fa presente che essa stessa valuta regolarmente la **sostenibilità delle passività potenziali** coperte dal margine di manovra e riferisce in merito in una relazione annuale in conformità con l'articolo 256 del regolamento finanziario. Quando è introdotto un nuovo programma, la Commissione valuta ulteriormente la sostenibilità del margine di manovra, anche con scenari avversi.

III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione 2.1 – Ridurre il rischio di un arretrato nei pagamenti per i fondi della politica di coesione

La Commissione dovrebbe intervenire tempestivamente, insieme agli Stati membri, per garantire una pianificazione e un'esecuzione adeguate del fabbisogno di pagamenti, entro i limiti del bilancio annuale e in linea con i massimali del QFP, con particolare attenzione ai fondi della politica di coesione. La finalità dovrebbe essere quella di ridurre l'eventuale rischio di arretrati dovuti a stanziamenti di pagamento insufficienti nel bilancio annuale, per limitare la pressione sugli stanziamenti di pagamento nei futuri esercizi finanziari.

Termine di attuazione: fine 2026.

La Commissione **accoglie** la raccomandazione e ha già iniziato ad attuarla.

Sebbene la presentazione delle domande di pagamento a fine esercizio sia normale e prevista, l'impennata delle domande di pagamento nella seconda metà di dicembre 2025 è stata molto più accentuata del solito. Questo arretrato, superiore al previsto, dei pagamenti nell'ambito della politica di coesione a fine 2025 ha messo sotto pressione il bilancio 2026. La Commissione ha pertanto già proposto, il 9 giugno 2026, un progetto di bilancio rettificativo per rafforzare il bilancio per la coesione 2026 e garantire il rimborso tempestivo delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri. La Commissione continuerà a monitorare attentamente la situazione e a intervenire, se necessario, sulla base delle previsioni aggiornate degli Stati membri.

Raccomandazione 2.2 – Sviluppare una strategia di gestione e di rimborso delle passività di NGEU

La Commissione dovrebbe definire una strategia di gestione e di rimborso delle passività per il debito associato all'NGEU che copra il periodo di rimborso fino al 2058, tenendo conto dei rischi macroeconomici e finanziari, compresi i rischi di "rinnovo del debito", di tasso di interesse, di liquidità e di mercato. Per il periodo coperto dal QFP attuale e da quello futuro, la Commissione

[2] https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/analyses-and-reports_en?prefLang=it.

dovrebbe tenere conto dei vincoli di bilancio applicabili, compreso il massimale annuo per i rimborsi del capitale e gli stanziamenti di pagamento disponibili. Per il sostegno a fondo perduto, poiché i relativi costi di finanziamento saranno a carico del bilancio dell'UE, la Commissione dovrebbe stabilire i criteri e le priorità per decidere l'entità del debito in scadenza da "rinnovare", al fine di contenere i costi di finanziamento mantenendo al contempo un accesso efficiente al mercato e una flessibilità operativa.

Termine di attuazione: fine 2027.

La Commissione **accoglie** la raccomandazione.

La Commissione **concorda** sull'importanza di tenere conto dei profili di rimborso dei diversi programmi al momento di pianificare nuove assunzioni di prestiti e conferma di avere già integrato tale aspetto a livello dei suoi piani di finanziamento semestrali. Per quanto riguarda il debito associato al sostegno a fondo perduto di NGEU, la proposta della Commissione per il QFP 2028-2034 comprende accantonamenti per un importo annuo fisso di 24 miliardi di EUR a prezzi correnti per il servizio del debito di NGEU tra il 2028 e il 2034 (compresi sia gli interessi che il capitale) entro i massimali del QFP. Tale proposta riflette una riduzione costante e prevedibile delle passività e offre prevedibilità per la programmazione di bilancio e per i contributi degli Stati membri al bilancio, tenendo conto dei rischi di tasso di interesse. La Commissione continuerà a formulare le sue proposte per il rimborso del debito associato al sostegno a fondo perduto tenendo conto di tali considerazioni. L'autorità di bilancio decide in merito agli importi da rimborsare. Le modalità di rimborso del debito relativo ai prestiti a titolo di NGEU sono stabilite nei rispettivi accordi di prestito.

La Commissione **concorda** sull'importanza di contenere i costi di finanziamento mantenendo al contempo un accesso efficiente al mercato e una flessibilità operativa. Il quadro giuridico attualmente in vigore regola il rimborso del debito emesso per finanziare NGEU. Per quanto riguarda i prestiti a titolo dell'RRF, il calendario di rimborso concordato con gli Stati membri interessati garantisce che il rimborso dei prestiti all'UE sia effettuato al più tardi entro il 2058. Il debito corrispondente al sostegno a fondo perduto di NGEU deve essere rimborsato attraverso il bilancio dell'UE in modo costante e prevedibile, con rimborso integrale entro la fine del 2058, in linea con le decisioni dell'autorità di bilancio. Gli importi da assegnare ai costi di finanziamento di NGEU nel prossimo QFP sono attualmente in fase di negoziazione nel contesto della summenzionata proposta della Commissione per il prossimo bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2028-2034. La Commissione sottolinea che l'approccio proposto fornirebbe una copertura naturale: se in un determinato anno i tassi di interesse sono più elevati di quanto previsto al momento dell'adozione del QFP, il rimborso effettivo in tale anno sarà leggermente inferiore, rendendo pertanto necessario un maggiore "rinnovo", mentre se gli oneri finanziari sono inferiori al previsto il rimborso effettivo aumenterà.

La Commissione continuerà a comunicare i propri piani di finanziamento con cadenza semestrale in modo strutturato e trasparente. Tale comunicazione garantisce agli investitori prevedibilità, contenendo in tal modo i costi di finanziamento e mantenendo al contempo un accesso efficiente al mercato e una flessibilità operativa, in linea con la raccomandazione della Corte.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE ANNUALE 2025 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA – CAPITOLO 3: ottenere risultati dal bilancio dell'UE

PARTE 1 – RISULTATI DEI CONTROLLI DI GESTIONE EFFETTUATI DALLA CORTE: MESSAGGI PRINCIPALI

Le conclusioni presentate nella parte 1 del capitolo 3 derivano dalle relazioni speciali della Corte dei conti europea pubblicate nel 2025. Tali relazioni speciali sono state oggetto di ampie procedure di conferma delle constatazioni e in contraddittorio, in linea con le prescrizioni del regolamento finanziario. Le risposte dettagliate della Commissione che rispecchiano la sua posizione in merito alle relazioni speciali e alle raccomandazioni ivi formulate sono state pubblicate insieme alle relazioni e sono disponibili al pubblico.

La Commissione prende atto delle sintesi delle dichiarazioni del Parlamento europeo e del Consiglio elaborate dalla Corte e rilasciate dopo la pubblicazione delle relazioni speciali nel 2025, elencate nella parte 1 del capitolo 3.

La Commissione sottolinea che il tasso di accettazione delle raccomandazioni della Corte formulate nel 2025 di cui alla parte 1 (**paragrafo 3.4**) è generalmente molto elevato (94 % di raccomandazioni accettate integralmente o parzialmente), il che dimostra l'approccio costruttivo della Commissione nell'affrontare le questioni individuate dalla Corte. Soltanto il 6 % delle raccomandazioni della Corte non è stato accettato dalla Commissione.

Più specificamente la Commissione desidera ricordare la sua posizione su determinate relazioni speciali cui fa riferimento la Corte nella parte 1 del capitolo 3.

Relazione speciale 11/2025: trasparenza dei finanziamenti dell'UE alle ONG[1]

Per quanto riguarda la raccomandazione 1, la Commissione[2] ha convenuto di esaminare se questa recente definizione di organizzazioni non governative (ONG) possa essere ulteriormente chiarita. Allo stesso tempo, ha sottolineato la necessità di non aumentare gli oneri amministrativi per le ONG o di non limitare l'accesso ai fondi dell'UE da parte delle stesse, in quanto non vi è alcuna indicazione secondo cui il fatto di essere un'ONG presenti un rischio più elevato per il bilancio dell'UE rispetto ad altri tipi di entità. Inoltre lo status di ONG non è generalmente un prerequisito per ricevere i finanziamenti dell'UE. Nel 2025 la Commissione ha esaminato se l'attuale definizione di ONG, in particolare il concetto di "indipendenza dal governo" e la possibilità che una ONG persegua gli interessi commerciali dei suoi membri, potesse essere ulteriormente chiarita. Ha concluso che era possibile fornire ulteriori chiarimenti. Orientamenti sono attualmente in fase di finalizzazione e saranno pubblicati a breve.

Per quanto riguarda la raccomandazione 2, la Commissione esaminerà la fattibilità di un aumento progressivo della frequenza degli aggiornamenti nel sistema di trasparenza finanziaria. Inoltre, conformemente agli articoli 38 e 277, paragrafo 6, del regolamento finanziario, la Commissione renderà disponibili in detto sistema le informazioni sui destinatari dei fondi dell'UE nell'ambito di

[1] Cfr. risposte della Commissione alla relazione speciale 11/2025 della Corte: trasparenza dei finanziamenti dell'UE concessi alle ONG, COM-Replies-SR-2025-11_EN.pdf.

tutte le modalità di gestione per i programmi adottati e finanziati a partire dal periodo successivo al 2027.

Per quanto riguarda la raccomandazione 3, la Commissione desidera sottolineare che la relazione di audit non ha dimostrato alcuna violazione dei valori dell'UE. Tuttavia la Commissione si è detta disposta a valutare la possibilità di introdurre ulteriori indicatori di rischio al fine di rafforzare i controlli sul rispetto dei valori dell'UE, purché sia possibile sotto il profilo tecnico e conforme alle norme applicabili.

Relazione speciale 12/2025: la strategia dell'UE in materia di microchip[3]

La Commissione prende atto della valutazione della Corte in merito alle sfide poste dal conseguimento dell'obiettivo del decennio digitale di una quota dell'UE pari al 20 % del mercato globale dei semiconduttori (**paragrafo 3.17**). Allo stesso tempo, il regolamento sui chip ha già prodotto risultati significativi mobilitando oltre 80 miliardi di EUR di investimenti annunciati e accelerandone l'attuazione nell'ambito di tutti e tre i suoi pilastri. Tali investimenti stanno rafforzando l'ecosistema europeo dei semiconduttori, aumentando la resilienza e rafforzando la posizione competitiva dell'UE in un mercato globale altamente dinamico.

In linea con la seconda raccomandazione della Corte, sulla base dell'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento sui chip e a seguito di consultazioni di ampia portata dei portatori di interessi, di studi di sostegno, di attività di valutazione e di una valutazione d'impatto, il 3 giugno 2026 la Commissione ha adottato una strategia riveduta in materia di semiconduttori ("regolamento sui chip 2.0"). Tale proposta risponde all'evoluzione del mercato e del contesto geopolitico, fa il punto sugli insegnamenti tratti e mira a rafforzare ulteriormente la competitività, la resilienza e la leadership tecnologica a lungo termine dell'ecosistema europeo dei semiconduttori.

Relazione speciale 9/2025: sistema di controllo dell'RRF[4]

La Corte ha riscontrato che la Commissione non era stata in grado di fornire garanzie sufficienti in merito all'esistenza, negli Stati membri, di sistemi di controllo efficaci in grado di far sì che la spesa a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility* – RRF) fosse erogata conformemente alle norme in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato (**paragrafo 3.8**). La Commissione non condivide i pareri della Corte in merito all'esistenza di una lacuna in termini di garanzie a livello dell'UE per quanto riguarda il rispetto, da parte degli Stati membri, delle norme nazionali e dell'UE. La Commissione ritiene di avere ottenuto, sin dall'inizio dell'attuazione del dispositivo, ragionevoli garanzie sul rispetto dell'obbligo degli Stati membri di verificare regolarmente la conformità alle norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato.

Il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza stabilisce chiaramente che la responsabilità primaria di garantire il rispetto del diritto dell'UE e nazionale, in particolare delle norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato, spetta agli Stati membri. La Commissione effettua audit al fine di garantire che gli Stati membri rispettino i loro obblighi. La Commissione ricorda altresì che la legittimità e la regolarità dei pagamenti agli Stati membri a titolo dell'RRF si basano esclusivamente sul conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi. Fin dall'inizio la Commissione ha esaminato se i sistemi di controllo degli Stati membri garantissero il rispetto del diritto nazionale e dell'UE.

[3] Cfr. risposte della Commissione alla relazione speciale 12/2025 della Corte: la strategia dell'UE in materia di microchip | Corte dei conti europea, COM-Replies-SR-2025-12_IT.pdf.

[4] Cfr. risposte della Commissione alla relazione speciale 09/2025 della Corte: sistemi per garantire la conformità della spesa a titolo dell'RRF alle norme in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato | Corte dei conti europea, COM-Replies-SR-2025-09_IT.pdf.

A seguito di raccomandazioni precedenti della Corte, la Commissione ha attuato tutte le raccomandazioni accettate in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato. La Commissione ha intensificato il proprio lavoro di audit. Nel 2023 ha aggiornato la propria strategia di audit al fine di accertare sistematicamente, nel contesto di tutti i tipi di audit, se gli Stati membri verifichino regolarmente il rispetto delle norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato, compresa l'efficacia di tali verifiche. Sulla base di questo lavoro di audit esteso, la Commissione ha la ragionevole certezza che gli Stati membri rispettano i loro obblighi giuridici di verificare regolarmente il rispetto delle norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato, compresa l'efficacia di tali verifiche.

Relazione speciale 18/2025: flessibilità del bilancio dell'UE[5]

Per quanto riguarda la raccomandazione 1, che invitava la Commissione a fornire ulteriori informazioni a sostegno dell'elaborazione del quadro di flessibilità per i futuri quadri finanziari pluriennali (QFP), la Commissione ha già affrontato la questione nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta del 2025 relativa al QFP. La raccomandazione 2, che propone la semplificazione del quadro di flessibilità per il prossimo QFP, è stata pienamente attuata nel luglio 2025 attraverso la proposta relativa al QFP 2028-2034, prima del termine previsto per il 2026. Infine, per quanto riguarda la raccomandazione 3, la Commissione ha rivisto la propria procedura interna al fine di mostrare in modo chiaro e più strutturato che, prima di utilizzare strumenti speciali, esamina sempre le possibilità di riassegnazione e ridefinizione delle priorità in caso di nuove esigenze. Allo stesso tempo, la Commissione rileva che spesso le riassegnazioni rispecchiano cambiamenti nelle priorità politiche e pertanto potrebbe non essere sempre possibile documentare le riassegnazioni, in quanto possono comportare scelte politiche e compromessi decisi a livello politico (ad esempio dal Consiglio europeo).

Relazione speciale 26/2025: organismi dell'UE che lottano contro le frodi[6]

La Commissione accoglie con favore la conclusione della Corte secondo cui i mandati dei rispettivi attori antifrode dell'UE sono definiti in maniera chiara e non generano sovrapposizioni (**paragrafo 3.25**). La Commissione riconosce inoltre che una serie di settori nel ciclo antifrode possono essere rafforzati per garantire un'architettura antifrode più coerente. La Commissione riconosce che le procedure a sostegno della consultazione e dello scambio di informazioni sulle accuse di frode tra l'OLAF e l'EPPO sono complesse. Accoglie pertanto con favore la raccomandazione 1 di istituire un sistema informatico interoperabile per uno scambio efficiente di informazioni sulle accuse di frode. A seguito della raccomandazione 2, la Commissione analizzerà le variazioni dei livelli di frode segnalati dagli Stati membri e dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'UE, tenendo conto delle ragioni intrinseche che potrebbero spiegare i diversi livelli di segnalazione. La Commissione ha accettato la raccomandazione 3 volta allo sviluppo di una metodologia coerente per misurare tutti gli importi dei casi di frode o irregolarità accertati, prevenuti ed effettivamente recuperati sulla base di procedure sia amministrative che penali, a livello dell'UE e nazionale, facendo leva sui sistemi già in essere.

Relazione speciale 22/2025: rettifiche finanziarie nella politica di coesione[7]

La relazione speciale è molto importante in quanto riguarda la capacità correttiva della Commissione nell'ambito della politica di coesione. Secondo la relazione della Corte, soltanto le rettifiche finanziarie nette avrebbero un effetto deterrente nel tutelare il bilancio dell'UE e ogni rettifica finanziaria

[5] Cfr. risposte della Commissione alla relazione speciale 18/2025 della Corte: flessibilità del bilancio dell'UE | Corte dei conti europea, COM-Replies-SR-2025-18_IT.pdf.
[6] Cfr. risposte della Commissione alla relazione speciale 26/2025 della Corte: organismi dell'UE che lottano contro le frodi | Corte dei conti europea, COM-Replies-SR-2025-26_IT.pdf.
[7] Cfr. risposte della Commissione alla relazione speciale 22/2025 della Corte: rettifiche finanziarie nella politica di coesione | Corte dei conti europea, COM-Replies-SR-2025-22_IT.pdf.

avrebbe dovuto comportare una perdita di contributi dell'UE al fine di "penalizzare" lo Stato membro interessato (**paragrafo 3.36**). Tuttavia la Commissione ritiene che tutti i tipi di rettifiche finanziarie, non solo le rettifiche finanziarie nette, siano volte a tutelare il bilancio dell'UE. Il bilancio dell'UE è tutelato indipendentemente dal fatto che le rettifiche finanziarie siano attuate dalla Commissione o dagli Stati membri o che comportino o meno una riduzione dei contributi dell'UE, in quanto le spese irregolari sono escluse dal bilancio dell'UE.

Inoltre, nonostante le condizioni rigorose di cui al quadro giuridico delle rettifiche finanziarie nette nel periodo 2014-2020, la Commissione ha adottato la sua prima decisione di rettifica finanziaria netta nel settembre 2025 e altre tre procedure sono in corso.

Pur riconoscendo che i controlli della Commissione hanno portato a un volume significativo di rettifiche finanziarie (oltre 1,578 miliardi di EUR fino ad aprile 2026), la relazione non menziona la capacità correttiva senza precedenti degli Stati membri che hanno essi stessi ritirato 22,9 miliardi di EUR dai conti annuali (compresi 3,4 miliardi di EUR di rettifiche definitive). Di conseguenza le disposizioni giuridiche per le rettifiche finanziarie che tutelano il bilancio dell'UE hanno un effetto preventivo e la possibilità di rettifiche finanziarie nette ha un effetto deterrente e rafforza la capacità di individuazione e correzione.

Infine, il quadro giuridico 2021-2027 semplifica e razionalizza l'applicazione immediata delle rettifiche finanziarie nette, indipendentemente dal fatto che nel sistema sia dimostrata o meno una carenza grave, il che aumenta in primo luogo gli incentivi a favore di procedure di controllo nazionali rigorose. Inoltre la Commissione ha già elaborato orientamenti interni e aggiornato le modalità per poter applicare accuratamente le disposizioni riguardanti il periodo 2021-2027.

Nella sua relazione, la Corte ha formulato quattro raccomandazioni, tre delle quali sono state accettate e una parzialmente accolta dalla Commissione e sono attualmente in fase di attuazione.

Relazione speciale 16/2025: i finanziamenti dell'UE per affrontare gli incendi boschivi[8]

La Commissione accoglie con favore la relazione speciale della Corte sui finanziamenti dell'UE per affrontare gli incendi boschivi (**paragrafo 3.29**). Per quanto riguarda la mancanza di una visione d'insieme completa della spesa dell'UE destinata alle misure sugli incendi boschivi, la Commissione rileva che per i fondi eseguiti in regime di gestione concorrente il Parlamento europeo e il Consiglio hanno concordato un numero limitato di indicatori. La dichiarazione della Corte sulle modalità di assegnazione dei finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza[9] si basa su un numero limitato di casi che non possono essere considerati rappresentativi di tutte le pertinenti misure finanziate a titolo dell'RRF. La proposta di regolamento della Commissione che istituisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e di performance del bilancio contiene il settore di intervento 276 Misure di prevenzione per attenuare il rischio di incendi boschivi, con specifici indicatori relativi a realizzazioni e risultati associati.

La Commissione ha accolto tutte le raccomandazioni della Corte e promuoverà buone pratiche nella selezione dei progetti aventi il maggiore impatto potenziale. Nella pratica, ciò si traduce nell'utilizzo di mappe dei rischi chiare e aggiornate, tenendo conto della sostenibilità a lungo termine e facendo ricorso tanto al criterio della copertura geografica quanto a criteri basati sul rischio complementari.

La Commissione ha pubblicato una nuova comunicazione sulla gestione integrata del rischio di incendi boschivi (2026), che delinea un approccio olistico dell'UE alla prevenzione, alla preparazione,

[8] Cfr. risposte della Commissione alla relazione speciale 16/2025 della Corte: i finanziamenti dell'UE per affrontare gli incendi boschivi | Corte dei conti europea, COM-Replies-SR-2025-16_IT.pdf.

[9] Cfr. Corte dei conti dell'Unione europea, sottotitolo che precede il paragrafo 29, nonché i paragrafi 10 e 32 e i riquadri 2 e 3.

alla risposta e al recupero con azioni che devono essere intraprese dalla Commissione e dagli Stati membri.

PARTE 2 – PERFORMANCE DEI PROGRAMMI NELL'AMBITO DELLA RUBRICA 2 DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE

Quadro di rendicontazione della performance

La Commissione accoglie con favore la valutazione della Corte secondo cui la rendicontazione della performance della Commissione per la rubrica 2 del QFP nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento (*Annual Management and Performance Report* – AMPR) 2024 ha seguito le istruzioni istituzionali e non sono stati individuati errori rilevanti negli impegni o nei pagamenti rendicontati (**paragrafi 3.45-3.46**).

Indicatori di performance

La Commissione accoglie con favore la valutazione della Corte secondo cui gli indicatori di performance comunicati per i periodi 2014-2020 e 2021-2027 sono stati in gran parte definiti secondo il principio SMART (**paragrafo 3.50**).

Gli indicatori chiave di performance riportati nelle dichiarazioni sulla performance dei programmi (allegato 4 dell'AMPR) sono quelli stabiliti nei rispettivi quadri legislativi dei programmi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, quali il quadro di performance della politica di coesione.

La Commissione ritiene che, nel contesto del monitoraggio e della rendicontazione annuali sulla performance dei programmi di bilancio dell'UE, le realizzazioni e i risultati siano gli indicatori più appropriati e utili ai fini della valutazione della performance. Tali indicatori consentono un monitoraggio tempestivo dei progressi in termini di attuazione e sono direttamente attribuibili agli interventi finanziati dall'UE (**paragrafi 3.52-3.54**).

La Commissione concorda in merito all'importanza di valutare gli impatti dei finanziamenti dell'UE nel contesto delle valutazioni. Tuttavia, come riconosciuto nel pacchetto di strumenti per legiferare meglio, l'uso di indicatori di impatto nell'ambito del monitoraggio annuale è soggetto a notevoli limiti metodologici, tra cui figurano in particolare la difficoltà di stabilire collegamenti tra le attività finanziate e i cambiamenti osservati, nonché lo sfasamento temporale inerente all'ottenimento di effetti misurabili. Tale limitazione riguarda particolarmente i settori dell'occupazione, dell'istruzione e della formazione, nonché dell'inclusione sociale. Per gli interventi destinati alle persone fisiche, una misurazione affidabile degli impatti richiede in genere valutazioni d'impatto controfattuali e l'uso di dati relativi al gruppo di controllo e di metodologie analitiche avanzate.

Il quadro di performance per il periodo 2021-2027 rispecchiava gli insegnamenti tratti dal precedente periodo di programmazione e affrontava i limiti individuati, compresa la disponibilità limitata di indicatori di risultato nell'ambito del quadro della politica di coesione per il periodo 2014-2020.

Selezione degli indicatori di performance nelle dichiarazioni sulla performance dei programmi

Tra le dichiarazioni sulla performance dei programmi figura una selezione di un massimo di nove indicatori di performance tra gli indicatori chiave di performance stabiliti nei rispettivi regolamenti che istituiscono ciascun programma. La selezione si basa principalmente sulla pertinenza degli indicatori e sulla loro capacità di fornire una copertura significativa degli obiettivi del programma. Inoltre l'intera serie di indicatori chiave di performance rimane disponibile al pubblico in un apposito file PDF pubblicato sul sito web delle dichiarazioni sulla performance dei programmi.

Per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione (FC), gli indicatori sono stati selezionati sulla base della loro frequenza di utilizzo negli Stati membri e del loro contributo agli obiettivi strategici dell'UE pertinenti. Di conseguenza i valori comunicati forniscono una panoramica rappresentativa dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dei programmi dell'UE.

Sezione "Esempi concreti di traguardi raggiunti"

Le dichiarazioni sulla performance dei programmi contengono diverse sezioni complementari che presentano informazioni sulla performance dei programmi (**paragrafo 3.49**). Una di queste sezioni è "Esempi concreti di traguardi raggiunti", che fornisce esempi illustrativi dell'attuazione e dei risultati dei programmi. A seconda della natura del programma e della sua fase di attuazione, gli esempi in questione possono riferirsi a risultati già conseguiti sul campo o ad altri traguardi di attuazione pertinenti, comprese le realizzazioni e i risultati attesi da operazioni selezionate. Ciò è particolarmente importante per i programmi aventi cicli di attuazione più lunghi, quali il FESR e il Fondo di coesione (FC). Le descrizioni incluse in questa sezione indicano in modo trasparente la natura e la fase dei risultati comunicati.

Valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento dei valori-obiettivo degli indicatori

La Commissione accoglie con favore la valutazione della Corte secondo cui il fatto che la metodologia per valutare i progressi degli indicatori verso il conseguimento dei loro valori-obiettivo sia rimasta invariata ha garantito la stabilità del quadro generale di performance (**paragrafo 3.78**).

La Commissione riconosce che, in taluni casi, esistono differenze tra le valutazioni della Corte e quelle della Commissione atte a stabilire se gli indicatori di performance siano sulla buona strada ai fini del conseguimento dei rispettivi valori-obiettivo. Tali differenze derivano dall'applicazione di approcci metodologici diversi, che possono portare a conclusioni diverse. La valutazione della Commissione tiene conto non soltanto dei risultati comunicati in passato, ma anche di ulteriori informazioni pertinenti, tra cui lo stato di avanzamento delle operazioni selezionate e attuate, l'esecuzione finanziaria e gli insegnamenti tratti dai periodi di programmazione precedenti.

Per quanto concerne il numero limitato di traguardi per il FESR e l'FC, la Commissione rileva che la struttura attuale del sistema di monitoraggio della performance è pienamente allineata al quadro applicabile stabilito dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Per quanto riguarda gli indicatori di Erasmus+, il conseguimento tempestivo di determinati valori-obiettivo rispecchia il contesto in cui sono stati fissati. Alcuni valori-obiettivo sono stati fissati all'inizio del programma sulla base di ipotesi prudenti, in un periodo caratterizzato dalla ripresa della mobilità ai fini dell'apprendimento a seguito della pandemia di COVID-19, che è progredita più rapidamente rispetto a quanto inizialmente previsto. La Commissione riesaminerà, se del caso, i valori-obiettivo per il restante periodo di attuazione.

La Commissione sottolinea inoltre che una valutazione globale della performance dei programmi richiede un'analisi combinata dei dati degli indicatori e di altri elementi probatori quantitativi e qualitativi.

Tracciabilità dei dati comunicati

La Commissione accoglie con favore la valutazione della Corte secondo cui la maggior parte dei riferimenti quantitativi ai programmi si basava su elementi probatori pertinenti e la tracciabilità dei dati sulla performance comunicati era buona (**paragrafi 3.47, 3.55-3.57**).

Per quanto riguarda gli indicatori Erasmus+, la Commissione accoglie con favore la valutazione della Corte secondo cui il programma è un esempio di buona pratica nel monitoraggio e nella valutazione della performance (**paragrafo 3.76**). In tale contesto, la Commissione accoglie con favore la valutazione positiva della Corte per quanto concerne il monitoraggio degli indicatori di performance ed esprime il proprio impegno a continuare a seguire da vicino i loro progressi, anche garantendo il pieno allineamento alle istruzioni di cui all'AMPR, nei futuri cicli di rendicontazione (**paragrafi 3.55 e 3.76**).

La Commissione ritiene che garantire l'affidabilità, la coerenza e la qualità dei dati sulla performance sia fondamentale ai fini di un monitoraggio rigoroso e della rendicontazione dell'attuazione del programma. Presta particolare attenzione a questo aspetto durante l'intero ciclo di rendicontazione della performance.

Raccomandazione 3.1 – Migliorare la rendicontazione sulla performance

La Commissione dovrebbe:

a) individuare indicatori di impatto per agevolare la valutazione della performance a lungo termine dei programmi che andrebbero ad alimentare le valutazioni ex post del QFP 2021-2027;

b) aggiornare i valori-obiettivo per Erasmus+ sulla base dei traguardi raggiunti e del restante periodo di attuazione.

Termine di attuazione: AMPR 2026.

La Commissione **non accoglie** la raccomandazione 3.1, lettera a).

La Commissione ritiene che il monitoraggio della performance dovrebbe basarsi principalmente su indicatori di realizzazione e di risultato, che sono direttamente collegati agli interventi finanziati e possono essere misurati tempestivamente. Di contro, nella maggior parte dei settori, gli impatti possono essere valutati in modo significativo soltanto attraverso valutazioni, effettuate nell'ambito del quadro per legiferare meglio, che spesso richiedono un lavoro analitico dedicato basato su metodologie avanzate, compresa un'analisi d'impatto controfattuale. Questo lavoro di analisi si basa spesso su molteplici fonti di dati ed è sostenuto da informazioni supplementari, tra cui figurano dati qualitativi e studi specifici. Inoltre la pubblicazione di tali indicatori nel contesto di un esercizio annuale di rendicontazione di bilancio potrebbe essere percepita come implicante uno stretto legame tra i cambiamenti relativi a tali indicatori e i relativi finanziamenti. L'individuazione di indicatori di impatto in questo contesto rischia di introdurre parametri che non rispecchiano in modo significativo gli effetti causali e può portare a una semplificazione eccessiva delle valutazioni.

La Commissione **accoglie** la raccomandazione 3.1, lettera b).

Raccomandazione 3.2 – Migliorare la sintesi che presenta i principali traguardi raggiunti dal programma

La Commissione dovrebbe divulgare nel titolo di apertura "Esempi concreti di traguardi raggiunti" delle dichiarazioni sulla performance dei programmi (PPS) solo i traguardi effettivi.

Termine di attuazione: AMPR 2026.

La Commissione **accoglie in parte** questa raccomandazione.

La Commissione concorda sul fatto che le informazioni presentate nel titolo di apertura, che mostrano esempi concreti, dovrebbero includere i traguardi effettivi. Per taluni programmi in regime di gestione concorrente, la rendicontazione sui progetti selezionati che sono in fase di attuazione rimane pertinente, in quanto numerosi investimenti hanno natura pluriennale e richiedono molto tempo per essere attuati. La Commissione continuerà a garantire una rendicontazione trasparente nell'allegato 4 della relazione annuale sulla gestione e il rendimento, indicando chiaramente dove i dati comunicati si riferiscono a progetti selezionati o in corso, che non sono ancora pienamente attuati. Con l'avanzare dell'attuazione, la rendicontazione si baserà sempre più sui valori e sui risultati effettivi dell'attuazione.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE ANNUALE 2025 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA – CAPITOLO 4: ENTRATE

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione accoglie con favore l'osservazione della Corte dei conti europea secondo cui le operazioni relative alle entrate continuano a essere esenti da errori rilevanti e i sistemi relativi alle entrate da essa esaminati sono nel complesso efficaci. La Commissione darà seguito alle questioni individuate dalla Corte, anche attraverso il proprio lavoro di controllo e di audit.

Per quanto concerne le **risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo (RNL)**, la Commissione attribuisce grande importanza all'attento monitoraggio della tempestività con la quale gli Stati membri trasmettono i risultati dei lavori relativi alle riserve RNL. La Commissione ha messo a punto un sistema per monitorare la conformità degli Stati membri agli obblighi giuridici e informa in modo trasparente i portatori di interessi in merito allo stato delle riserve.

Per quanto concerne la **risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA)**, la Commissione accoglie con favore l'osservazione della Corte secondo cui vi è stata una riduzione significativa del numero di riserve IVA, nonché i progressi compiuti nello sciogliere le riserve pendenti da più di cinque anni. La Commissione continua a adoperarsi al fine di ridurre il numero di riserve aperte. La Commissione mantiene inoltre il proprio pieno impegno ad affrontare e risolvere le questioni in sospeso.

Per quanto riguarda le **risorse proprie tradizionali** (RPT), la Commissione continuerà a monitorare le osservazioni aperte relative alle RPT e ha incluso l'esame della contabilità ordinaria e di quella separata come tema secondario nel programma di ispezione 2026 per 19 Stati membri.

Per quanto riguarda le **entrate dell'UE basate sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati**, nel primo trimestre del 2026, la Commissione ha concluso il primo ciclo di ispezioni riguardanti questa nuova risorsa propria. La Commissione ha formulato riserve in relazione agli Stati membri che non utilizzano i due approcci di compilazione e in relazione ad altri casi in cui sono state individuate criticità.

II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE

Regolarità delle operazioni

La Commissione accoglie con favore la valutazione della Corte (**paragrafo 4.8**) di un campione di 65 ordini di riscossione dalla quale è emerso che nessuno di essi era inficiato da errori quantificabili.

1. Esame di alcuni elementi dei sistemi di gestione e di controllo

Ritardi di alcuni Stati membri nell'affrontare le riserve RNL

La Commissione attribuisce grande importanza all'attento monitoraggio della tempestività con la quale gli Stati membri trasmettono i risultati dei lavori relativi alle riserve RNL (**paragrafi 4.10-4.11**). La Commissione ha messo a punto un sistema per monitorare la conformità degli Stati membri agli obblighi giuridici a questo proposito (anche inviando solleciti e addebitando interessi di mora, a seconda dei casi) e informa in modo trasparente i portatori di interessi in merito allo stato delle riserve.

Limitazioni nell'applicazione degli interessi per le riserve RNL

In relazione alle osservazioni della Corte in merito all'addebito di interessi di mora (**paragrafi 4.12-4.13 e 4.15**), la Commissione non concorda con l'affermazione secondo cui la stessa sta utilizzando in misura limitata questo strumento legislativo.

Come già indicato nella propria risposta alla relazione della Corte del 2023[1], la Commissione desidera sottolineare di aver valutato, per tutte le riserve sciolte, se le disposizioni giuridiche relative agli interessi di mora fossero applicabili. Nel 2025 la Commissione ha sciolto 19 riserve in 10 Stati membri e ha addebitato interessi per le 2 riserve per le quali erano dovuti interessi di mora.

La Commissione sostiene l'osservazione della Corte (**paragrafo 4.16**) secondo cui gli interessi di mora incentivano gli Stati membri ad affrontare le riserve in tempo utile. La Commissione chiarisce che tutti gli Stati membri sono trattati allo stesso modo. Nei casi in cui è possibile quantificare l'impatto delle riserve soggette a interessi, gli interessi di mora sono sempre applicati allo stesso modo e senza alcuna discriminazione a tutti gli Stati membri.

Semplificazione del sistema di risorse proprie basate sull'IVA

La Commissione accoglie con favore la valutazione della Corte (**paragrafo 4.17**) secondo cui la semplificazione della risorsa propria basata sull'IVA per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ha ridotto in maniera significativa il numero di riserve IVA.

Gestione e contabilizzazione delle RPT da parte degli Stati membri

Per quanto concerne il seguito dato alle osservazioni aperte RPT (**paragrafo 4.18**), la Commissione sottolinea che l'aumento (14 %) del numero di osservazioni aperte RPT pendenti alla fine del 2025 è dovuto principalmente alla pubblicazione del doppio del numero di relazioni di ispezione nel 2025 rispetto al 2024 a seguito della nuova applicazione TORMIS, che ha consentito alla Commissione di finalizzare un maggior numero di relazioni nell'anno effettivo dell'ispezione. L'aumento del numero di relazioni ha avuto per conseguenza un numero più che raddoppiato di osservazioni nel 2025 rispetto al 2024.

Per quanto concerne la diminuzione del numero di osservazioni chiuse nel 2025 rispetto al 2024 e le osservazioni aperte RPT pendenti da lunga data (**paragrafo 4.19**), la Commissione desidera

[1] Relazioni annuali 2023 sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2023 e sulle attività finanziate dal nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo (FES) per l'esercizio finanziario 2023.

sottolineare che la complessità e la varietà delle osservazioni aperte RPT richiedono una valutazione caso per caso. Nella maggior parte dei casi, tali osservazioni riguardano situazioni molto complesse o sono in attesa dell'esito di procedimenti giudiziari in corso negli Stati membri o di modifiche di procedure interne, di sistemi informatici o della legislazione degli Stati membri.

Dati sui rifiuti di imballaggio di plastica degli Stati membri e riserve al riguardo

Come indicato anche nella risposta alla relazione speciale 16/2024 (COM-Replies-SR-2024-16_IT.pdf), nel corso delle sue ispezioni la Commissione effettua controlli sui dati fonte per il calcolo dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati (**paragrafi 4.25-4.27**) al fine di garantire che i dati siano adeguati, di qualità sufficiente e con una copertura sufficiente, che siano raccolti in modo adeguato, che i metodi di calcolo dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati siano affidabili e tracciabili e che i risultati siano coerenti. Per le carenze individuate, la Commissione ha formulato riserve ogniqualvolta necessario e ha incluso scadenze entro le quali le riserve avrebbero dovuto essere affrontate. A giugno 2026, la Commissione aveva formulato 52 riserve sulla base delle ispezioni effettuate fino a quel momento; tali riserve riguardano tra l'altro il calcolo dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti e i due metodi utilizzati per la relativa stima. Nel primo trimestre del 2026 la Commissione ha concluso il primo ciclo di ispezioni in relazione a questa nuova risorsa propria facendo visita ai restanti cinque Stati membri. La Commissione ribadisce l'importanza del meccanismo delle riserve nel processo di miglioramento dei dati ed è fiduciosa che i dati raggiungeranno i livelli richiesti in termini di qualità, accuratezza e conformità prima che le riserve siano sciolte.

Autorità doganale dell'UE e centro doganale digitale dell'UE

La Corte riferisce che la Commissione ha compiuto progressi nella procedura di appalto per la selezione dello sviluppatore della fase del centro doganale digitale dell'UE relativa al commercio elettronico (**paragrafi 4.28-4.30**). Un primo prototipo è stato sviluppato dal secondo al quarto trimestre 2025 al fine di modellizzare gli elementi fondamentali del centro doganale digitale dell'UE e confermarne la fattibilità. Parallelamente è stata sviluppata la soluzione transitoria per l'abolizione della soglia *de minimis* per le spedizioni di modesto valore nell'ambito del commercio elettronico e per l'applicazione di dazi e commissioni di gestione pari a 3 EUR, che è in fase di attuazione ed è pronta per diventare operativa (dal 1º luglio 2026 per i dazi pari a 3 EUR e dal 1º novembre 2026 per le commissioni di gestione).

L'8 giugno 2026 è stata pubblicata una gara d'appalto completa per l'appalto del centro digitale per il commercio elettronico attraverso una procedura di dialogo competitivo.

Parallelamente, in occasione di varie riunioni a partire dal quarto trimestre del 2025, il gruppo di lavoro ad hoc con gli Stati membri ha effettuato una valutazione *inter pares* del lavoro della Commissione e integrato le osservazioni. Discussioni parallele analoghe hanno avuto luogo anche con i principali operatori del commercio elettronico. Secondo le previsioni, la procedura di gara dovrebbe concludersi entro il primo trimestre del 2027. Ciò lascerebbe un anno e un trimestre di tempo per sviluppare, sottoporre a prova e attuare il centro doganale digitale dell'UE per il commercio elettronico prima che diventi operativo il 1º luglio 2028. Data la complessità intrinseca di tale progetto, vi è sempre il rischio di lievi ritardi, ma va rilevato che la tassa doganale di 3 EUR per le spedizioni di modesto valore (dovuta a partire dal 1º luglio 2026) e la commissione di gestione del commercio elettronico dell'UE (dovuta a partire dal 1º novembre 2026) sono gestite al di fuori di tale appalto e saranno operative entro le date previste.

Sulla base dell'esperienza del centro digitale per il commercio elettronico, l'intero centro doganale digitale dell'UE sarà sviluppato nell'ambito della governance dell'Autorità doganale dell'UE, che sarà formalmente istituita. Secondo le previsioni, l'intero centro digitale dell'UE dovrebbe essere operativo entro il 2030, prima del 2031, quando entreranno in vigore le disposizioni pertinenti (combinazione degli articoli 39 e 208 dell'accordo finale[2]).

Transizione verso un ambiente doganale dell'UE digitale e interoperabile

La Commissione concorda in merito al fatto che i benefici dell'attuale digitalizzazione del codice doganale dell'Unione (CDU) potranno essere conseguiti pienamente solo una volta che tutti gli Stati membri avranno completato l'introduzione dei sistemi pertinenti e avranno iniziato a trasmettere alla Commissione serie di dati complete (**paragrafi 4.31-4.34**). Tale attuazione faciliterà la rapida integrazione di tutti i sistemi informatici doganali dell'UE e metterà a disposizione di imprese private e portatori di interessi un ambiente informatico armonioso.

La Commissione rileva che l'attuazione complessiva dell'ambiente elettronico del CDU ha registrato notevoli progressi e che la maggior parte dei sistemi previsti dal programma di lavoro per il CDU è operativa e, in tale contesto, gli Stati membri operano in un ambiente digitale del CDU pienamente integrato e apportano i benefici reali offerti da tale codice. I ritardi rimanenti riguardano un numero limitato di Stati membri e, in diversi casi, concernono soltanto le fasi finali della migrazione verso i nuovi sistemi. Attualmente sono stati attivati il 100 % di tutti i sistemi centrali e il 97 % di tutti i sistemi nazionali. Per i sistemi transeuropei decentrati, il grado di completamento è pari al 93 %; cinque Stati membri registrano ancora ritardi per quanto riguarda una o più funzionalità non essenziali del sistema automatizzato di esportazione (*Automated Export System* – AES), undici Stati membri non hanno ancora attuato l'intero ambito di applicazione del progetto di sdoganamento centralizzato all'importazione e tre Stati membri registrano ritardi per quanto riguarda la componente nazionale del sistema di gestione delle garanzie. Nel frattempo sono stati introdotti gli altri sistemi transeuropei che richiedono sviluppi nazionali, con la versione 1-2-3 del sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2), le fasi 5 e 6 del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), la fase 1 dell'AES o le funzioni essenziali, le fasi 1 e 2 della prova dell'Unione (PoU) (sebbene quest'ultima non contenga ancora l'interfaccia con il sistema di interfaccia unica marittima europea, per la quale è stata concessa una deroga fino al 1º marzo 2027).

Nel 2025 sono state avviate procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non avevano ancora rispettato i loro obblighi relativi all'introduzione di sistemi nazionali di importazione (*National Import System* – NIS), alla custodia temporanea per il sistema aereo (*Temporary Storage for Air* – TS Air) e alla trasmissione dei dati di Surveillance III. Per quanto concerne il NIS e il TS Air, sono state avviate procedure di infrazione nei confronti di otto Stati membri rispettivamente per ciascun sistema

[2] Accordo politico del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2026, sulla proposta della Commissione del 2023 relativa a una riforma globale dell'unione doganale dell'UE - https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs/eu-customs-reform_it.

elettronico a causa di ritardi nell'attuazione. Diversi Stati membri hanno già raggiunto la conformità a seguito dell'intervento della Commissione e quest'ultima prevede di porre fine alle infrazioni nel prossimo futuro. Diversi altri Stati membri stanno attualmente ultimando l'attuazione e si sono impegnati a completare la conformità nel corso del 2026, sotto un monitoraggio attento da parte della Commissione. Per il NIS e il TS Air, solo un numero molto limitato di casi richiede ancora un'intensificazione dell'intervento nell'ambito della procedura di infrazione.

Per quanto concerne l'AES, è in corso una procedura di infrazione e i servizi della Commissione stanno verificando la conformità per alcuni altri Stati membri, ai quali sono indirizzate lettere amministrative. A seconda delle risposte, la Commissione potrà decidere di avviare ulteriori procedure di infrazione nel prossimo futuro.

Analogamente, per quanto riguarda Surveillance III, sono state avviate procedure di infrazione nei confronti di tredici Stati membri che non trasmettevano la serie completa di dati di cui all'allegato 21-03. A seguito dell'avvio di tali procedure, diversi Stati membri hanno raggiunto la conformità e le rispettive infrazioni sono state ora proposte per la chiusura. Tra i casi rimanenti, gli altri Stati membri si sono impegnati a completare la transizione all'intera serie di dati nel corso del primo semestre del 2026 e sono già stati compiuti progressi tecnici significativi. La Commissione sta monitorando attentamente tali impegni ed è pronta ad avviare, ove necessario, ulteriori azioni coercitive.

La Commissione ritiene pertanto che le procedure di infrazione si siano dimostrate uno strumento efficace per accelerare la conformità. Per quanto riguarda le procedure di infrazione in corso, dai piani di attuazione attuali emerge che nella maggior parte dei casi si potrebbe raggiungere la piena conformità prima che si renda necessaria la fase procedurale successiva della procedura di infrazione.

La Commissione continua a monitorare attentamente l'attuazione di tutti i sistemi elettronici previsti dal CDU e a sostenere gli Stati membri ove necessario.

Entro la fine del 2026 la proiezione del tasso complessivo di completamento del CDU a livello digitale dovrebbe raggiungere circa il 99 %. La diffusione dei sistemi transeuropei dovrebbe raggiungere il 99,3 % e la prontezza operativa dei sistemi nazionali il 98,5 %. Molto probabilmente alcuni ritardi si protrarranno oltre il 2026; si tratta di ritardi noti che sono stati individuati e sono in fase di gestione. Gli Stati membri con date di completamento successive al 2026 sono incoraggiati ad anticiparle ove possibile.

La Commissione continuerà a perseguire la piena attuazione del programma di lavoro per il CDU e, se necessario, si avvarrà di tutti gli strumenti disponibili a sostegno dell'applicazione delle norme, compresi i deferimenti alla Corte di giustizia, al fine di garantire l'attuazione uniforme della normativa doganale dell'Unione.

2. Relazioni annuali di attività

La Commissione accoglie con favore la valutazione della Corte (**paragrafi 4.35-4.36**) secondo cui le informazioni relative alla regolarità delle risorse proprie fornite nelle relazioni annuali di attività sul 2025 pubblicate dalla DG BUDG e da Eurostat corroborano nel complesso le constatazioni e le conclusioni della Corte.

3. Conclusioni e raccomandazioni

Si veda la risposta della Commissione di cui alla sezione III per quanto riguarda il **paragrafo 4.41**, raccomandazione 4.1.

III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione 4.1 – Proporre norme più chiare per l'applicazione degli interessi di mora

Nella sua proposta di regolamento sulla messa a disposizione dell'RNL, chiarire norme inequivocabili e complete per gli interessi di mora, affinché gli interessi siano addebitati qualora gli Stati membri non forniscano le informazioni necessarie entro il termine prescritto.

Termine di attuazione: entro la fine del 2027.

La Commissione **accoglie in parte** la raccomandazione 4.1.

La Commissione valuta sistematicamente l'applicazione degli interessi quando gli Stati membri non forniscono le informazioni necessarie entro il termine prescritto e applica gli interessi in tutti i casi in cui sono soddisfatte le condizioni per il calcolo degli interessi.

Nella sua imminente proposta di regolamento sulla messa a disposizione, attualmente oggetto di discussione interna, la Commissione intende semplificare e armonizzare l'applicazione degli interessi di mora sull'RNL nei casi in cui gli Stati membri non forniscano le informazioni richieste. Tuttavia la Commissione sottolinea di non essere in grado, in questa fase, di assumere impegni specifici in relazione a eventuali proposte legislative e all'esito dei negoziati legislativi con il Parlamento e il Consiglio.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE ANNUALE 2025 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA – CAPITOLO 5: "Mercato unico, innovazione e agenda digitale"

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

I pagamenti del 2025 nell'ambito della rubrica 1 "Mercato unico, innovazione e agenda digitale" del quadro finanziario pluriennale (QFP, rubrica 1) riguardano diversi programmi quali Orizzonte Europa, che è l'attuale programma quadro faro per la ricerca e l'innovazione nell'Unione europea, il suo predecessore Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa (MCE). Data la natura solitamente pluriennale dei progetti di ricerca, nel 2024 due terzi dei pagamenti per la ricerca sottoposti a audit riguardavano ancora Orizzonte 2020.

La Commissione prende atto del livello di errore stimato dalla Corte dei conti europea ("Corte") (**paragrafo 5.11**), che rientra nell'intervallo rilevato negli ultimi anni, ma si attesta su valori leggermente inferiori a quelli del 2024.

Le modalità di erogazione dei fondi hanno un impatto diretto sul rischio di errore e la semplificazione delle norme è potenzialmente in grado di ridurre tale rischio. La Commissione ricorda inoltre che Orizzonte Europa utilizza già il modello istituzionale di convenzione di sovvenzione, che figura quale allegato del regolamento interno della Commissione, per tutti i programmi di finanziamento dell'UE, prevede un ampio ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi (costo unitario, tasso forfettario e importi forfettari) e applica regimi di rimborso dei costi più semplici negli ambiti appropriati. Ulteriori orientamenti sul modello di convenzione di sovvenzione sono forniti nella convenzione di sovvenzione commentata. La Commissione ribadisce il suo pieno impegno a semplificare ulteriormente le norme e le procedure per ridurre sia il rischio di errore che l'onere a carico dei beneficiari.

In tale contesto, l'obiettivo della Commissione è che entro il 2027 circa il 50 % della dotazione dell'invito, nei programmi di lavoro pubblicati, sia erogato sotto forma di importi forfettari. La Commissione è impegnata a monitorare e valutare costantemente l'uso degli importi forfettari per sostenere la qualità e l'integrità e aggiorna regolarmente i suoi orientamenti in materia.

Dall'analisi effettuata dalla Commissione su un campione di sovvenzioni (120 sovvenzioni forfettarie selezionate nell'ambito del pilastro II di Orizzonte Europa) emerge che non vi è alcuna differenza significativa in termini di spese totali per il personale come percentuale dei costi totali se si confrontano le sovvenzioni forfettarie con le sovvenzioni a fronte di costi effettivamente sostenuti. Inoltre dall'analisi della Commissione non risultano elementi indicanti che le tariffe per le spese per il personale siano sistematicamente più elevate quando si utilizzano importi forfettari.

II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE

1. Regolarità delle operazioni

La Commissione prende atto del livello di errore del 2,9 % stimato dalla Corte (**paragrafo 5.11**) e darà seguito alle criticità rilevate dalla Corte (**paragrafi da 5.11 a 5.27**), come illustrato nella sezione in appresso.

La Commissione prende atto dei casi di errori quantificabili riportati dalla Corte ai fini di ulteriori azioni.

Le spese per il personale sono quelle maggiormente inficiate da errori

La Commissione riconosce che le spese per il personale continuano a costituire la principale fonte di errori (**paragrafo 5.16**), il che è la logica conseguenza del fatto che tali spese rappresentano la quota più consistente del totale delle spese dichiarate dai beneficiari di Orizzonte Europa. Prende altresì atto che due errori non quantificabili sono il risultato dell'errata applicazione delle norme sul calcolo delle spese per il personale nei progetti di Orizzonte Europa.

Costi dichiarati per tempo non dedicato al progetto

Per quanto riguarda l'osservazione di cui al **paragrafo 5.17**, la Commissione prende atto delle risultanze secondo cui in alcuni progetti il tempo dedicato all'azione è stato dichiarato erroneamente. In effetti, nell'ambito delle sovvenzioni a fronte di costi effettivamente sostenuti le spese per il personale necessarie per l'attuazione dell'azione devono essere misurate direttamente. A tal fine è necessario registrare il numero effettivo di ore (nell'ambito di Orizzonte 2020) o di giorni (nell'ambito di Orizzonte Europa) dedicati all'attuazione dell'azione attraverso sistemi affidabili di registrazione del tempo di lavoro.

Questo aspetto fondamentale è stato posto costantemente in rilievo nel corso degli eventi di sensibilizzazione passati e attuali, in particolare durante gli eventi nazionali recentemente avviati per l'attuazione di Orizzonte Europa ("tour des capitales") del 2026, che si svolgono nei diversi paesi dell'UE e si concentrano specificamente sulla prevenzione degli errori nelle dichiarazioni di spesa, compresi errori relativi alle spese per il personale.

La Commissione monitora costantemente l'attuazione dei programmi di finanziamento dell'UE e trae insegnamenti al fine di individuare i modelli di finanziamento più appropriati tenendo conto degli obiettivi strategici e delle priorità politiche, entro i limiti del quadro giuridico applicabile. Per quanto riguarda le osservazioni specifiche di cui al **riquadro 5.1**, la Commissione riconosce l'importanza di garantire che il modello di finanziamento rimanga adeguato allo scopo e ne valuterà le implicazioni pratiche per quanto riguarda il beneficiario interessato.

Calcolo inesatto delle tariffe orarie e giornaliere

Per quanto concerne le osservazioni di cui ai **paragrafi 5.19** e **5.20**, la Commissione prende atto delle risultanze secondo cui in alcuni progetti la tariffa oraria (per Orizzonte 2020) e la tariffa giornaliera (per Orizzonte Europa) sono state calcolate in modo errato. In effetti i beneficiari devono calcolare le spese per il personale secondo le formule pertinenti, ricavate dalle convenzioni di sovvenzione applicabili di Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa e ulteriormente specificate e spiegate

nel modello di convenzione di sovvenzione commentata di Orizzonte 2020 e nella convenzione di sovvenzione commentata istituzionale che è utilizzata anche per il programma Orizzonte Europa.

Nell'ambito di Orizzonte 2020 esistevano di fatto diverse opzioni per determinare le ore produttive da utilizzare per calcolare correttamente la tariffa oraria. Nell'ambito di Orizzonte Europa è invece applicato un metodo di calcolo comune alla maggior parte dei programmi dell'UE per l'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP), in base al quale è effettuato un calcolo semplificato della tariffa giornaliera utilizzando il valore di base di 215 giorni, riparametrato in base alla durata del periodo di riferimento.

Per quanto riguarda le osservazioni specifiche di cui al **riquadro 5.2** relative ai *costi non ammissibili inclusi nelle spese per il personale dichiarate*, la Commissione prende atto che alcuni costi non sono rimasti definitivamente a carico dei beneficiari, in quanto sono stati rimborsati dai sistemi previdenziali nazionali. Come correttamente rilevato, conformemente alle condizioni generali in materia di ammissibilità dei costi effettivi, questi ultimi devono essere effettivamente e definitivamente sostenuti dai beneficiari.

La Commissione ha costantemente posto l'accento sul calcolo e sulle formule corretti da utilizzare a tale riguardo nel corso di eventi di sensibilizzazione passati e attuali, compresi gli eventi nazionali avviati di recente per l'attuazione di Orizzonte Europa ("tour des capitales") del 2026.

Altri costi diretti non necessari ai fini dell'azione

Per quanto riguarda le osservazioni di cui al **paragrafo 5.21**, la Commissione prende atto che vi sono stati casi in cui alcuni costi non sono stati ritenuti necessari per l'attuazione dell'azione. Questa è una delle condizioni generali in materia di ammissibilità dei costi che si applicano trasversalmente a tutte le categorie di costi e che devono essere soddisfatte dai beneficiari (articolo 6.1 del modello di convenzione di sovvenzione applicabile).

A tale riguardo la Commissione ha sottolineato l'importanza del rispetto delle condizioni sia generali sia specifiche in materia di ammissibilità dei costi nel corso di eventi di sensibilizzazione passati e attuali e nelle risposte alle domande ricevute dai beneficiari, ad esempio attraverso l'helpdesk Servizio informazioni sulla ricerca.

Carenze nell'utilizzo delle sovvenzioni forfettarie

Risposta al riquadro 5.3

Esempi di carenze nei pagamenti delle sovvenzioni forfettarie

Mancanza di elementi comprovanti una solida valutazione ex ante del bilancio preventivo

La Commissione ricorda che l'obiettivo delle riunioni di concertazione, che sfociano nella relazione consuntiva di valutazione, è giungere a una visione e a una valutazione comuni tra gli esperti incaricati della valutazione. Nel corso di tali riunioni i singoli punti di vista degli esperti sono vagliati e possono cambiare. Pertanto non è inusuale che le riserve formulate nella relazione di valutazione individuale di un esperto non siano riportate nella relazione consuntiva di valutazione finale. Nel caso in cui non raggiungano una posizione comune, gli esperti incaricati della valutazione possono registrare nella relazione di concertazione le opinioni minoritarie/dissenzienti. In nessuno dei tre casi sottoposti a audit è stata registrata un'opinione minoritaria, il che indica che le riserve iniziali di alcuni esperti sono state ritirate per decisione unanime durante le riunioni di concertazione.

Per quanto riguarda il confronto con un parametro di riferimento delle spese per il personale proposte, la Commissione sottolinea che spesso la proposta di preventivo delle organizzazioni che partecipano a più progetti di Orizzonte Europa prevede tariffe per le spese per il personale e spese totali per il personale sostanzialmente diverse a seconda dei progetti. Ciò può essere dovuto, ad esempio, alla diversa natura di tali progetti o al coinvolgimento di diversi servizi dell'organizzazione.

Il portale "Horizon Dashboard" per le valutazioni degli importi forfettari si basa sulla media delle tariffe per le spese per il personale riferite a sovvenzioni erogate in passato a fronte di costi effettivamente sostenuti. È pertanto normale che le tariffe preventivate per il personale senior siano superiori a tale media e che superino addirittura l'80º percentile. Agli esperti è impartita l'esplicita istruzione di accettare tale situazione a giustificazione delle maggiori spese per il personale, a condizione che essi considerino adeguato e necessario il livello di qualifica del personale senior. Analogamente, si prevede che le spese per il personale preventivate per gli anni successivi saranno superiori ai valori storici, considerato l'aumento delle retribuzioni e dell'inflazione.

Per le tre sovvenzioni sottoposte a audit la Commissione ritiene che fosse giustificato accettare gli importi iscritti nei preventivi al momento della valutazione.

Definizione poco chiara dei risultati tangibili da produrre e attuazione insufficiente dei pacchetti di lavoro

Al momento dell'accettazione dei pacchetti di lavoro, le sovvenzioni forfettarie sono erogate se il progetto è attuato come indicato nella descrizione dell'azione di cui all'allegato 1 della convenzione di sovvenzione commentata[1]. Nell'ambito di Orizzonte Europa i pacchetti di lavoro sono valutati sulla base delle attività svolte, indipendentemente dai risultati ottenuti o dagli obiettivi conseguiti. Non si dovrebbe derogare al principio secondo cui le sovvenzioni forfettarie di Orizzonte Europa sono basate sulle attività e non sui risultati o sulla riuscita delle stesse.

Tuttavia, perché le attività siano accettate come completate, i beneficiari devono non solo realizzarle ma anche garantire uno standard minimo di qualità. Vige l'obbligo di "corretta attuazione", in base al quale è necessario che le attività siano svolte a regola d'arte (ossia abbiano raggiunto un buon livello di qualità e siano conformi agli standard del settore interessato) e nei tempi previsti[2].

Lo standard minimo di qualità applicato deve essere lo stesso per tutti i progetti di Orizzonte Europa, indipendentemente dal fatto che si utilizzino i costi effettivi o le opzioni semplificate in materia di costi.

La Commissione osserva che in una delle tre sovvenzioni sottoposte a audit la descrizione dell'azione avrebbe potuto essere definita meglio nella descrizione del pacchetto di lavoro. Ciononostante, la Commissione è del parere che il consorzio abbia realizzato le attività ad un livello accettabile nell'ambito di ciascun pacchetto di lavoro e abbia riferito in merito ad attività sulla base delle quali il pacchetto di lavoro può considerarsi completo.

Inoltre, le proposte su cui si basano le sovvenzioni sottoposte a audit dalla Corte sono state valutate nel 2022. Da allora, la Commissione ha fornito ai servizi di attuazione e agli esperti valutatori orientamenti più dettagliati sia su come valutare il preventivo basato su costi forfettari e documentare tale lavoro nelle relazioni di valutazione, sia su come valutare il completamento del pacchetto di lavoro per attivare i pagamenti. Inoltre nell'aprile 2024 sono stati aggiornati anche i modelli di proposta di Orizzonte Europa per quanto riguarda il livello di dettaglio nella descrizione dei pacchetti di lavoro e dei compiti.

[1] Cfr. gli orientamenti istituzionali in materia di somme forfettarie *EU grants: How to manage your lump sum grants* (orientamenti per esterni) e *Lump sum guide A-Z* (orientamenti interni).
[2] Convenzione di sovvenzione commentata, articolo 11.

Nel complesso la Commissione ritiene che i suoi finanziamenti forfettari nell'ambito di Orizzonte Europa si basino su un approccio solido che garantisce una sana gestione finanziaria, offrendo nel contempo ai beneficiari delle sovvenzioni una semplificazione sostanziale. Tuttavia la Commissione conferma il suo pieno impegno a monitorare attentamente i finanziamenti basati su costi forfettari e provvederà ad adeguare gli orientamenti e la metodologia, se necessario e nella misura necessaria. Questo processo di miglioramento continuo tiene conto delle raccomandazioni della Corte e degli insegnamenti tratti dai riscontri degli utilizzatori, dai dati di attuazione e dalle risultanze del riesame.

Per quanto riguarda l'osservazione di cui al **paragrafo 5.25**, la Commissione riconosce che gli orientamenti sulla valutazione dell'attuazione parziale dei pacchetti di lavoro e delle relative implicazioni finanziarie possono essere ulteriormente chiariti, in particolare per i pagamenti finali, in modo da rispecchiare l'approccio già definito negli orientamenti per le analisi tecniche ex post e le riduzioni delle sovvenzioni. Allo stesso tempo la Commissione ritiene che il grado di completamento di un pacchetto di lavoro sia valutato dagli esperti incaricati dell'analisi e che, in caso di completamento parziale, il conseguente tasso di riduzione della sovvenzione debba sempre essere valutato caso per caso, tenendo conto delle specificità di ciascuna sovvenzione per la ricerca e l'innovazione.

Maggiori errori per i beneficiari in paesi non-UE e le piccole e medie imprese

La Commissione condivide la valutazione della Corte secondo cui i nuovi entranti e le PMI sono i beneficiari più soggetti a errore. Tuttavia la loro partecipazione è ritenuta cruciale per il successo del programma ed è incoraggiata a tutti i livelli.

Al fine di mitigare il rischio di errore, la Commissione fornisce sostegno ai candidati e ai beneficiari mediante campagne di informazione e comunicazione online e seminari sulla prevenzione degli errori nella dichiarazione delle spese. Tali azioni sono rivolte alle entità più "soggette a errori".

La Commissione prende atto delle risultanze della Corte riguardanti i beneficiari al di fuori dell'UE. Continua a raccogliere elementi probatori e ad esaminarli e pertanto, in questa fase, non può confermare che i beneficiari al di fuori dell'UE siano più soggetti a errori. Continuerà a monitorare attivamente la conformità delle attività e delle operazioni con beneficiari di paesi terzi al fine di individuare potenziali rischi aggiuntivi.

Risposta al riquadro 5.4

Esempi di beneficiari di paesi non-UE che hanno dichiarato costi non ammissibili

La Commissione riconosce la non ammissibilità dei costi di cui al riquadro 5.4. I beneficiari dispongono di orientamenti chiari, emanati dalla Commissione, che stabiliscono la non ammissibilità di questo tipo di spesa e tale regola sarà ribadita ai beneficiari. La Commissione ha informato i beneficiari in merito alle risultanze della Corte e recupererà gli importi non ammissibili.

2. I sistemi di controllo posti in essere dalla Commissione per prevenire il plagio e il doppio finanziamento nel settore della ricerca

La Commissione riconosce le criticità rilevate nei sistemi di controllo posti in essere per prevenire il plagio e il doppio finanziamento nell'ambito di Orizzonte Europa (**paragrafo 5.32**) e prevede di

rafforzare le procedure formalizzando il processo di convalida e approvazione per la fissazione di una soglia dell'indice di somiglianza ed eliminando dalla banca dati le proposte respinte. Per quanto riguarda l'ultima criticità rilevata, la Commissione osserva che essa emerge solo quando le proposte confrontate differiscono notevolmente in termini di lunghezza, in particolare quando il documento di partenza è notevolmente più lungo del documento rispetto al quale è valutato. Tuttavia, nella pratica, pochissime proposte presentano disparità così grandi in termini di lunghezza. Inoltre il comportamento del sistema SIMBA (*SIMilarity-Based Analysis*) è in linea con quello di altri sistemi commerciali di rilevazione del plagio.

3. Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance

La Commissione accoglie con favore la valutazione della Corte secondo cui le RAA dell'HaDEA e della REA hanno presentato una valutazione obiettiva della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità delle operazioni di loro competenza.

Per quanto concerne gli importi forfettari, la Commissione terrà conto del previsto aumento della quota di tali sovvenzioni nell'ambito di Orizzonte Europa e, sulla base dei risultati delle analisi ex post di tali operazioni, aggiornerà il suo piano di audit pluriennale per continuare a fornire una ragionevole garanzia sulla regolarità dei pagamenti di Orizzonte Europa a livello di programma.

III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione 5.1 – Migliorare il quadro di controllo per i finanziamenti a importo forfettario nel settore della ricerca

La Commissione dovrebbe migliorare il quadro di controllo per i finanziamenti a importo forfettario nel settore della ricerca, e in particolare:

(a) far sì che gli esperti incaricati della valutazione ex ante delle proposte di bilancio effettuino e documentino le verifiche richieste in modo omogeneo;

Termine di attuazione: fine 2027.

La Commissione **accoglie** la raccomandazione 5.1, lettera a);

(b) stabilire criteri chiari e gli intervalli delle percentuali da applicare in caso di eventuali riduzioni delle sovvenzioni qualora i pacchetti di lavoro siano stati completati solo in parte;

Termine di attuazione: fine 2027.

La Commissione **accoglie** la raccomandazione 5.1, lettera b).

La Commissione osserva che i suoi orientamenti e modelli per le analisi tecniche ex post delineano già alcuni principi generali e stabiliscono le modalità di calcolo dell'incidenza finanziaria di eventuali risultanze negative derivanti da tale analisi. Inoltre gli orientamenti istituzionali interni della Commissione sulle riduzioni delle sovvenzioni comprendono istruzioni su come calcolare l'incidenza finanziaria in caso di inadempimento di obblighi non finanziari.

La Commissione aggiornerà ulteriormente tali orientamenti interni per quanto riguarda l'accertamento dell'attuazione parziale dei pacchetti di lavoro e la valutazione delle relative implicazioni finanziarie al momento del pagamento finale per le sovvenzioni forfettarie, al fine di stabilire criteri e intervalli di percentuali chiari da applicare per la riduzione della sovvenzione. L'aggiornamento degli orientamenti comprenderà anche esempi illustrativi per l'applicazione di criteri e percentuali ai pacchetti di lavoro comuni a diversi progetti.

Nondimeno la Commissione ritiene che il grado di completamento di un pacchetto di lavoro debba sempre essere valutato caso per caso.

In tale contesto la Commissione ricorda che i risultati delle sovvenzioni forfettarie non sono giudicati con maggiore o minore rigore rispetto a quelli delle sovvenzioni a copertura dei costi effettivi. Si applicano in effetti le stesse norme.

Secondo i dati della Commissione stessa, circa il 4 % dei progetti finanziati con importi forfettari risulta non pienamente completato e quindi non interamente pagato. Si tratta di una percentuale nettamente superiore rispetto alle sovvenzioni a copertura dei costi effettivi; ciò indica che per le sovvenzioni forfettarie è prestata maggiore attenzione alle attività di ricerca e alla qualità delle stesse.

(c) stabilire il numero delle proprie revisioni tecniche ex post, al fine di garantire che i pagamenti forfettari siano adeguatamente rappresentati all'interno del campione statisticamente rappresentativo a livello di programma. Il piano di audit pluriennale dovrebbe essere aggiornato di conseguenza.

Termine di attuazione: fine 2027.

La Commissione **accoglie** la raccomandazione 5.1, lettera c).

Raccomandazione 5.2 – Formalizzare le procedure relative ai controlli sul plagio e sul doppio finanziamento (in SIMBA)

La Commissione dovrebbe:

(a) documentare e approvare formalmente il livello selezionato della soglia dell'indice di somiglianza, indicandone la motivazione;

(b) definire la procedura per l'approvazione e l'attuazione delle future modifiche alla soglia dell'indice, comprese le modalità minime di controllo e la pista di controllo.

Termine di attuazione: metà 2027.

La Commissione **accoglie** la raccomandazione 5.2, lettera a), che invita a documentare e approvare formalmente il livello selezionato della soglia dell'indice di somiglianza, indicandone la motivazione.

La Commissione **accoglie** la raccomandazione 5.2, lettera b), che invita a stabilire una procedura documentata per l'approvazione e l'attuazione di eventuali future modifiche alla soglia dell'indice, comprese le modalità minime di controllo e la pista di controllo.

Seguito dato alle precedenti raccomandazioni

(**paragrafo 5.43, allegato 5.1**)

Raccomandazione 1, lettera a), del 2022: la Commissione si compiace che la raccomandazione sia stata considerata come pienamente attuata.

In futuro, grazie alla disponibilità di una maggiore quantità di dati e alla crescente esperienza in materia di finanziamenti forfettari, la Commissione provvederà ad esaminare ulteriormente l'idoneità delle sovvenzioni forfettarie per diversi tipi di progetti e beneficiari.

Raccomandazione 2 del 2023:

la Commissione ritiene che tale raccomandazione sia stata **pienamente attuata**.

Le norme del modello istituzionale di convenzione di sovvenzione relative alle spese effettive per il personale necessitano di ulteriori dettagli pratici in modo da contemplare parametri specifici e situazioni individuali, quali la durata effettiva del periodo di riferimento, il periodo di occupazione del dipendente e l'organizzazione del lavoro durante tale periodo. Pertanto la convenzione di sovvenzione commentata fornisce ulteriori indicazioni su come tenere conto di questi elementi nel calcolo delle spese effettive per il personale ammissibili.

In tale contesto la convenzione di sovvenzione commentata chiarisce sia il metodo standard raccomandato per il calcolo della tariffa giornaliera nel periodo di riferimento sia un metodo alternativo a partire dall'anno civile (basato sui mesi di un anno civile che rientrano in un periodo di riferimento). La possibilità di utilizzare questo metodo di calcolo alternativo è stata introdotta formalmente mediante un'apposita nota in calce nella versione 1.0 del 1º aprile 2023.

L'ultima versione della convenzione di sovvenzione commentata (versione 2.0 del 1º aprile 2025) comprende ora oltre 20 pagine in cui sono delineate le norme che disciplinano le spese per il personale. Tale versione fornisce le istruzioni necessarie e dettagliate su come calcolare tali costi e determinare le tariffe giornaliere, utilizzando esempi pratici. Inoltre sono state costantemente fornite spiegazioni sulle norme giuridiche attraverso webinar, attività di formazione, helpdesk, punti di contatto nazionali, eventi di sensibilizzazione (compresi gli eventi nazionali per l'attuazione di Orizzonte Europa del 2026) e scambi con i portatori di interessi, attività che ha consentito ai beneficiari di comprendere meglio e applicare in modo coerente le disposizioni istituzionali relative alle tariffe giornaliere nei vari progetti e nelle varie organizzazioni.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE ANNUALE 2025 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA – CAPITOLO 6: coesione, resilienza e valori

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Nel 2025 la politica di coesione ha continuato a svolgere un ruolo fondamentale nella **promozione della coesione economica, sociale e territoriale** a vantaggio di tutte le regioni, come confermato dalla valutazione ex post per il periodo 2014-2020 e dalla valutazione intermedia per il periodo 2021-2027[1]. Il **regolamento sul riesame intermedio**, adottato nel settembre 2025, ha consentito di modernizzare la politica di coesione e di riorientare l'attuazione dei programmi 2021-2027, con l'aiuto degli Stati membri, sulle **priorità strategiche europee**: competitività dell'UE, difesa e preparazione nel settore civile, alloggi sostenibili e a prezzi accessibili, resilienza idrica e transizione energetica. Nel settore dell'occupazione e degli affari sociali la Commissione ha continuato a realizzare la sua ambiziosa agenda per rafforzare la competitività e la coesione sociale dell'Europa, dotando le persone e le imprese delle competenze necessarie e creando le condizioni affinché esse possano prosperare in un mondo del lavoro in evoluzione, rafforzando il modello sociale europeo e contribuendo a un'Europa aperta verso l'esterno che promuove i diritti sociali e del lavoro a livello globale.

I fondi dedicati alla coesione economica, sociale e territoriale nell'UE sono erogati mediante un sistema di **gestione concorrente tra la Commissione europea e le autorità nazionali**. Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione di sistemi di gestione e di controllo idonei a conseguire obiettivi concordati e a prevenire, individuare e correggere le irregolarità nelle spese dichiarate. Per i programmi del periodo 2021-2027, il processo di consolidamento della garanzia di affidabilità è simile a quello del periodo 2014-2020, ma sono state introdotte diverse modifiche con l'obiettivo di realizzare una maggiore semplificazione mantenendo nel contempo un solido sistema di controllo. L'attuazione rimane soggetta alla rigorosa supervisione e agli audit della Commissione, che agisce in collaborazione con le autorità responsabili dei programmi attingendo all'esperienza maturata e ai risultati degli audit espletati nel periodo 2014-2020. In linea con la propria strategia di audit, la **Commissione sorveglia e valuta l'efficace funzionamento** di tali sistemi sulla base di tutti i risultati di audit disponibili e formula raccomandazioni relative a possibili miglioramenti. Cerca inoltre di ottenere ogni anno la ragionevole garanzia che il tasso di errore per ciascun programma sia inferiore alla soglia di rilevanza del 2 %, se necessario dopo avere avviato procedure di rettifica finanziaria che possono aggiungersi a quelle già applicate dagli Stati membri.

Nell'ambito della responsabilità condivisa, **spetta in primo luogo alle autorità di audit degli Stati membri** eseguire audit della spesa per la coesione e riferire in merito alla Commissione. Al fine di ridurre l'onere di audit a carico dei beneficiari e delle amministrazioni ed utilizzare in modo efficiente le proprie risorse, la Commissione applica l'**approccio di audit unico**, che mira a ottenere una ragionevole garanzia attraverso esami approfonditi dei pareri e dei risultati degli audit nazionali comunicati ogni anno per tutti i programmi, integrati dai propri audit basati sul rischio. Questi ultimi comportano la ripetizione delle attività di controllo svolte dalle autorità responsabili dei programmi, al fine di valutare l'affidabilità del loro lavoro di rendicontazione. Valutando costantemente la qualità del sistema di gestione e di controllo di ciascun programma e ripetendo le verifiche o gli audit eseguiti

[1] SWD_2025_299_F1_SWD_EVALUATION_EN_V3_P1_4373705.pdf.

dalle autorità responsabili dei programmi, la Commissione può individuare i programmi o le parti di programmi che presentano carenze e quindi chiedere l'applicazione di misure correttive mirate per correggere le spese pregresse, ove ciò sia ritenuto necessario, e migliorare i sistemi per il futuro. La Commissione può valutare altresì se tali carenze o irregolarità si siano verificate in altre parti del programma, in altri programmi nello stesso Stato membro o in altri Stati membri, al fine di concentrare la propria attività di audit e le azioni correttive su tali aspetti.

Tale approccio di audit è inoltre integrato da **azioni di sviluppo delle capacità**, che comprendono la condivisione di metodologie comuni, azioni correttive raccomandate, la promozione di scambi tra pari e feedback relativi agli errori individuati al fine di migliorare la capacità di individuazione degli errori a tutti i livelli, ove necessario. A seguito delle raccomandazioni formulate nell'ambito degli audit espletati dalla Corte dei conti europea (Corte) e dalla Commissione, nel dicembre 2024 quest'ultima ha concordato con gli Stati membri un **piano d'azione per migliorare la capacità di individuazione delle autorità responsabili dei programmi**. Tale piano d'azione mira a porre rimedio alle debolezze rilevate nell'individuazione degli errori, a ridurre il rischio di errori rilevanti residui alla chiusura e a migliorare la legittimità e la regolarità della spesa nel periodo 2021-2027. La Commissione ha monitorato l'attuazione del piano d'azione nel corso del 2025 e i risultati conseguiti sono stati riportati nelle relazioni annuali di attività (RAA) 2025. Il primo effetto constatato è il livello di errore più elevato che è stato comunicato nei pacchetti di affidabilità ricevuti nel 2026.

Nel 2025 la **popolazione delle spese per la politica di coesione è stata atipica** e notevolmente ridotta rispetto agli anni precedenti, con un numero insolitamente basso di conti presentati alla Commissione. Sebbene la chiusura dei programmi 2014-2020 sia iniziata ufficialmente nell'anno di riferimento, oltre l'80 % dei programmi ha beneficiato della possibilità, prevista dal regolamento STEP[2], di rinviarla al febbraio 2026. Allo stesso tempo l'attuazione per il periodo 2021-2027 ha iniziato a concretizzarsi nei pagamenti, ma non per tutti i programmi.

Nel 2025, sulla base dei risultati disponibili ottenuti dagli audit nazionali e della Commissione, quest'ultima ha concluso, nelle sue RAA e nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento (*Annual Management and Performance Report* – AMPR), che il **rischio al pagamento** per la politica di coesione, nel suo complesso, **è rimasto rilevante** (al di sopra della soglia del 2 %), **sebbene si sia attestato a un livello inferiore** rispetto a quello indicato dalla Corte. La valutazione della legittimità e della regolarità delle spese nei pacchetti di affidabilità ricevuti nel febbraio 2026 per la chiusura è in corso e sarà presa in considerazione nelle future conclusioni sull'affidabilità. I risultati degli audit comunicati in questi pacchetti di affidabilità riflettono, tra l'altro, la costante attuazione di misure volte a rafforzare l'individuazione e la comunicazione degli errori da parte delle autorità responsabili dei programmi[3].

La Commissione ricorda che il tasso di errore da essa comunicato **non è direttamente comparabile** a quello calcolato dalla Corte, per i motivi illustrati nella sezione II di cui in appresso e indicati dalla Corte nella sua relazione annuale (**paragrafi da 1.41 a 1.44 e paragrafo 6.47**). Quest'anno, in particolare, la **popolazione atipica** dei conti e delle spese accettati dalla Commissione si riflette automaticamente nel campione di audit della Corte, che è di dimensioni inferiori rispetto agli scorsi anni e presenta caratteristiche specifiche, in particolare una **concentrazione in tre Stati membri**: Cechia, Germania e Regno Unito (**paragrafo 6.15**). La Commissione prende inoltre atto della **modifica apportata all'approccio di audit della Corte**. La Corte è tornata a utilizzare l'approccio di audit applicato anteriormente al 2017, che comporta una selezione diretta delle operazioni

[2] Regolamento (UE) 2024/795.

[3] Le autorità di audit hanno comunicato un tasso di errore totale del 3,7 % per i programmi della DG REGIO e del 3,9 % per i programmi della DG EMPL, a fronte di tassi più bassi registrati negli anni precedenti. Cfr. RAA della DG REGIO e della DG EMPL, rispettivamente pag. 34 e pag. 33.

dall'intera popolazione di audit (conti presentati dagli Stati membri e accettati dalla Commissione), anziché l'esecuzione di audit delle sole operazioni che erano state precedentemente controllate dalle autorità di audit. Di conseguenza le autorità di gestione (anziché le autorità di audit) sono diventate la principale fonte di informazioni sulle operazioni sottoposte ad audit, ma non sempre erano adeguatamente preparate per svolgere tale compito, ossia per fornire tempestivamente tutti gli elementi probatori di audit richiesti dalla Corte, che si aspettava di ottenere solidi elementi probatori per ciascuna operazione selezionata, talvolta molti anni dopo lo svolgimento dell'attività (**paragrafo 6.29**). La Commissione osserva che **ciò potrebbe avere inciso sul tasso di errore** calcolato dalla Corte.

La Commissione si compiace che la Corte abbia quantificato per il primo anno gli **errori relativi agli appalti pubblici** riscontrati **utilizzando la griglia di quantificazione della Commissione** applicata nella gestione concorrente, il che si è tradotto in un migliore allineamento con l'approccio della Commissione e degli Stati membri e in una minore incidenza degli errori riscontrati in relazione agli appalti pubblici.

Dai risultati dell'analisi programma per programma da parte della Commissione emerge che la situazione differisce da uno Stato membro all'altro e da un programma all'altro: la Commissione ha concluso che **i sistemi di gestione e di controllo funzionano bene per l'85 %** dei 441 programmi della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e per il 92 % dei 380 programmi per il periodo 2021-2027. La Commissione ha inoltre constatato che alcuni errori non sono stati rilevati o non sono stati adeguatamente comunicati da alcune autorità di audit[4]. La Commissione ha chiesto i miglioramenti necessari per tutti i programmi o per una parte dei programmi che risultano essere inficiati da carenze, anche nell'ambito del suddetto piano d'azione; ha interrotto i pagamenti e richiederà ulteriori rettifiche finanziarie (nette), ove lo ritenga necessario.

La Commissione è convinta che la **capacità correttiva su base pluriennale della politica di coesione** consenta di portare il rischio alla chiusura al di sotto della soglia di rilevanza, anche sostituendo le spese irregolari o ritirate con altre spese ritenute ammissibili, come consentito dal regolamento recante disposizioni comuni (RDC). In effetti ogni anno le autorità responsabili dei programmi ritirano dai conti certificati importi significativi dichiarati in precedenza e che successivamente risultano irregolari o a rischio. Alla chiusura, nei conti ricevuti entro il 15 febbraio 2026 gli Stati membri hanno corretto un importo totale di fondi dell'UE senza precedenti, pari a 6,5 miliardi di EUR, a dimostrazione del serio lavoro svolto alla chiusura per eliminare dai programmi gli errori residui. Cumulativamente dall'inizio del periodo di programmazione 2014-2020 tali ritiri da parte degli Stati membri sono ammontati a 22,9 miliardi di EUR per i fondi della politica di coesione. Nel corso dello stesso periodo, in esito alla sua attività di audit, allo svolgimento del suo ruolo di vigilanza e al seguito dato alle constatazioni della Corte e dell'OLAF, **la Commissione ha chiesto oltre 1,58 miliardi di EUR di rettifiche finanziarie supplementari** per i fondi, che le autorità responsabili dei programmi hanno potuto riutilizzare ai sensi dell'RDC. La Commissione può inoltre applicare rettifiche finanziarie nette, che comportano una perdita diretta di finanziamenti per lo Stato membro, nel rispetto delle condizioni giuridiche applicabili e dei criteri rigorosi correlati. Ha avviato finora cinque procedure di rettifica finanziaria netta per i programmi multifondo e i programmi FESR/FC: una decisione è stata adottata nel 2025, tre procedure sono in fase avanzata e una procedura è stata chiusa in quanto si è accertata la mancanza di una base giuridica. Dopo aver attuato tutte le misure correttive, nelle sue RAA **la Commissione ha comunicato che il rischio alla chiusura è** in questa fase **inferiore al 2 %** per tutti gli esercizi contabili fino al 2024, mentre continuano a essere applicate ulteriori azioni correttive nel corso della valutazione della legittimità e regolarità nell'ambito dei programmi alla chiusura, ove ritenuto necessario.

[4] 21 autorità di audit per il periodo 2014-2020 e sei autorità di audit per il periodo 2021-2027.

La Commissione ha pertanto concluso nelle sue RAA di avere **ottenuto una ragionevole garanzia** del fatto che in generale i sistemi di gestione e di controllo funzionano bene per assicurare la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti, **tranne per i programmi per i quali ha formulato una riserva**, e che sono adottate misure correttive proporzionate ed efficaci in linea con il quadro giuridico ove siano individuate carenze del sistema o violazioni delle norme applicabili tali da compromettere la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti.

In tale contesto e sulla base dei risultati degli audit della Corte e dei propri audit nel corso degli anni, la Commissione ha concluso che l'**attuale modello di attuazione** della politica di coesione, tuttora basato principalmente sul rimborso dei costi, e la complessità delle norme dettagliate in materia di ammissibilità **rendono l'approccio soggetto a errori e complesso** da gestire per le amministrazioni nazionali e i beneficiari. Per il periodo 2021-2027 la Commissione continua a collaborare con gli Stati membri per incoraggiare l'attuazione di **regimi di rimborso semplificati alternativi e meno soggetti a errori** (opzioni semplificate in materia di costi o finanziamenti non collegati ai costi), contrastando attivamente la sovraregolamentazione ("gold plating") e fornendo strumenti per rafforzare la capacità amministrativa, ove necessario. Per il prossimo quadro finanziario pluriennale la Commissione ha proposto ai colegislatori un **nuovo modello basato su obiettivi** per i pagamenti dell'UE, associato a un sistema di affidabilità più semplice e maggiormente solido che garantisca il costante rispetto del diritto applicabile e una forte tutela degli interessi finanziari dell'UE.

II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE

1. Regolarità delle operazioni

Risultati della verifica delle operazioni da parte della Corte

La Commissione rileva che il tasso di errore comunicato dalla Corte per la rubrica 2 del QFP (**paragrafi 6.18 e 6.19**) si basa su un campione di audit che riflette le specificità della popolazione atipica di conti accettati di quest'anno (cfr. considerazioni di cui sopra e **figure 6.4 e 6.5** della relazione annuale della Corte). Ciò rende **difficile** un **confronto diretto** con i risultati comunicati negli anni precedenti; di conseguenza qualsiasi confronto di questo tipo dovrebbe essere interpretato con cautela.

Inoltre, a differenza degli anni precedenti, un'ampia quota delle operazioni sottoposte ad audit dalla Corte era stata verificata esclusivamente dalle autorità di gestione e **solo** il **27 %** di esse era stato controllato **anche dalle autorità di audit**. Come indicato sopra, le autorità di gestione, che sono ora direttamente sottoposte ad audit e alle quali la Corte rivolge le proprie constatazioni preliminari (invece di indirizzarle alle autorità di audit, come avveniva negli anni precedenti) **non sempre erano adeguatamente preparate**, in questo primo anno di transizione, per fornire tempestivamente tutti gli elementi probatori di audit richiesti dalla Corte, che si aspettava di ottenere solidi elementi probatori per ciascuna operazione selezionata, **talvolta molti anni dopo** lo svolgimento dell'attività (**paragrafo 6.29**). Ciò potrebbe aver inciso sul tasso di errore. La **Commissione intende** collaborare con la Corte per **sensibilizzare le autorità di gestione** in merito a tale approccio e agli insegnamenti tratti nel corso di questo esercizio, affinché esse siano meglio attrezzate per rispondere alle richieste dei revisori della Corte nei prossimi anni. Inoltre alcuni errori riscontrati nel campione di audit della Corte per l'esercizio contabile in questione, nonostante i controlli annuali effettuati

(**paragrafo 6.13**), possono ancora essere rilevati nel corso di ulteriori verifiche di gestione o audit negli esercizi contabili successivi o alla chiusura durante la valutazione della legittimità e della regolarità da parte della Commissione, che deve ancora essere effettuata e che fa parte dell'**intera serie di meccanismi di affidabilità** normalmente integrati nei sistemi di gestione e di controllo della coesione e della **capacità correttiva su base pluriennale** della politica.

Nel 2025 la Commissione ha stimato che il **rischio al pagamento** per il periodo 2014-2020 sarebbe rimasto rilevante fino a un massimo del 3,2 % per tutti i fondi della politica di coesione, il che indica un leggero aumento rispetto ai tassi comunicati negli anni precedenti, anche se il livello è comunque inferiore a quello calcolato dalla Corte. Conformemente alla metodologia della Commissione e in linea con l'obbligo spettante ai direttori generali che sono ordinatori delegati di fornire garanzie a livello di ciascun programma per il quale sono stati effettuati pagamenti nell'esercizio, tale stima è basata su un **esame completo di tutti i pareri di audit e dei tassi di errore** comunicati dalle autorità di audit dei programmi, eventualmente adeguati dalla Commissione in esito alla propria valutazione e tenendo anche conto delle constatazioni della Corte sulle singole operazioni. Grazie all'approccio adottato, la Commissione può trarre conclusioni sui rischi a livello di Stato membro e persino di singolo programma, potendo così delineare una situazione differenziata per ciascun programma.

Vari fattori spiegano perché **i tassi di errore** della Commissione e quelli della Corte **non sono direttamente comparabili**, soprattutto quest'anno data la popolazione atipica sottoposta a campionamento da parte della Corte. La Commissione rinvia al capitolo 1 della relazione (**paragrafi da 1.42 a 1.44**) e alle sue risposte ivi contenute per spiegare la differenza tra i livelli dei tassi di errore comunicati dalle due istituzioni e il motivo per cui la Commissione non può, in tutti i casi di errori segnalati dalla Corte, applicare rettifiche finanziarie.

La Corte ha chiarito che quest'anno per la rubrica 2 del QFP la popolazione delle operazioni nei conti accettati dalla Commissione era **relativamente ridotta e atipica** (**paragrafo 6.15**). Il campione della Corte, che di conseguenza è anch'esso più ridotto del solito, comprendeva una combinazione di operazioni del periodo 2014-2020 e del periodo 2021-2027, con un tasso di errore complessivo che copriva entrambi i periodi. La Commissione ha comunicato due tassi di errore nelle proprie RAA, uno per il periodo 2014-2020 sulla base dei tassi di errore comunicati dalle autorità di audit e l'altro per il periodo 2021-2027 sulla base di una stima forfettaria prudente, a causa del diverso profilo di rischio dei primi pagamenti, che spesso comprendevano pagamenti anticipati (cfr. paragrafo 6.53).

Un'altra caratteristica specifica di questo esercizio, sempre dovuta alle dimensioni eccezionalmente esigue della popolazione sottoposta ad audit dalla Corte, è la **concentrazione delle operazioni incluse nel campione in pochi paesi**, come indicato dalla Corte (**paragrafo 6.15**). In particolare la Corte ha sottoposto ad audit un numero relativamente elevato di programmi del Regno Unito in quanto, **a seguito della Brexit**, per tutti **i programmi del Regno Unito sono stati presentati conti di chiusura anticipata** nel 2025. A causa dello smantellamento delle autorità responsabili dei programmi della politica di coesione e per via della riassegnazione di compiti e personale esperto alle amministrazioni nazionali a seguito della Brexit, si è rivelato difficile ottenere, entro il termine previsto, elementi probatori di audit per i programmi del Regno Unito sottoposti ad audit in alcuni casi in cui la Corte ha rilevato criticità (in particolare in una serie di procedure di appalto pubblico o nel clima di incertezza in cui si sono svolte le discussioni sulla Brexit, con un'incidenza elevata sul tasso di errore, in particolare per via di errori relativi agli appalti pubblici). Le specifiche criticità legate alla situazione nel Regno Unito non sono necessariamente rappresentative della situazione negli Stati membri.

Infine la Commissione ravvisa margini per un **dialogo costante con** i servizi della **Corte**, in particolare per quanto riguarda l'interpretazione giuridica di talune prescrizioni (come la possibilità offerta dall'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento FSE), che ha fatto sì che la Commissione

giungesse a **conclusioni diverse** nella valutazione di alcuni casi sottoposti ad audit dalla Corte quest'anno. Ad esempio, per quanto concerne la definizione delle opzioni semplificate in materia di costi, la Commissione prende atto che **la Corte si aspetta** di ottenere **solidi elementi probatori** sottostanti per poter verificare la metodologia stabilita a livello di Stato membro, come prescritto dal regolamento, talvolta più di 15 anni dopo la definizione della metodologia stessa (**paragrafo 6.29**). Tenendo conto del principio di **proporzionalità**, **la Commissione è del parere** che potrebbero essere applicati requisiti meno rigorosi per le metodologie definite e utilizzate nei periodi di programmazione precedenti e riutilizzate nei periodi di programmazione successivi come consentito nell'RDC, in quanto nel corso del tempo tali **costi semplificati** sono stati sottoposti a varie verifiche attraverso il sistema di gestione e di controllo applicato. La Commissione conviene che l'aggiornamento di tali metodologie è una buona pratica che consentirebbe anche di ridurre i tempi di conservazione della documentazione di riferimento comprovante l'impostazione di tali metodologie (e di archiviare i vecchi dati). Per quanto riguarda l'ammissibilità di determinate categorie di partecipanti, come quelle relative ai gruppi vulnerabili (riscontrate quest'anno in Svezia e Germania), la Commissione **ha pubblicato** e condiviso con gli Stati membri **orientamenti** sull'approccio di audit proporzionato da adottare per tali operazioni nel settore della coesione sociale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche e della sensibilità dei gruppi sociali interessati.

Sebbene non tutti i casi menzionati dalla Corte costituiscano irregolarità ai sensi dell'RDC, come chiarito durante la procedura in contraddittorio con la Corte sui singoli casi, **la Commissione darà debitamente seguito a tutti gli errori segnalati dalla Corte** e **chiederà misure correttive o rettifiche finanziarie**, se ritenuto necessario e giuridicamente fattibile. Raccomanderà inoltre alle autorità responsabili dei programmi interessate di migliorare ulteriormente, ove necessario, i sistemi di gestione e di controllo, in considerazione dell'attuazione per il periodo 2021-2027.

Coesione – gestione concorrente

La Commissione **tiene debitamente conto** delle debolezze segnalate dalla Corte nelle attività svolte dalle autorità di gestione e dalle autorità di audit (**paragrafi da 6.20 a 6.38**), oltre ai casi già segnalati nelle RAA. Tuttavia la Commissione ritiene che **alcune** delle **risultanze riflettano** anche **differenze nelle aspettative di audit** per quanto riguarda la natura, il livello di dettaglio e la disponibilità di elementi probatori, **piuttosto che carenze** che sarebbero state sicuramente rilevabili da parte delle autorità responsabili dei programmi durante l'attuazione delle operazioni. Gli Stati membri e la Corte possono avere aspettative diverse riguardo alla documentazione di audit che dovrebbe essere considerata essenziale (cfr. la sezione "Disponibilità di documenti giustificativi essenziali"). La Commissione sottolinea a tale riguardo che le aspettative riguardo alla possibilità di trovare la documentazione di audit, talvolta più di dieci anni dopo la chiusura di un programma, non sono necessariamente compatibili con i vincoli amministrativi che le autorità responsabili dei programmi incontrano quotidianamente e **possono comportare oneri sproporzionati** sia per le autorità di gestione che per i beneficiari, con un effetto deterrente sull'attrattiva dei fondi dell'UE.

La Commissione riconosce nondimeno talune criticità rilevate dalla Corte a livello di sistemi. Continuerà ad adoperarsi per **migliorare ulteriormente la capacità delle autorità responsabili dei programmi di individuare gli errori**, nel quadro del piano d'azione concordato alla fine del 2024 con tutte le autorità responsabili dei programmi. Nel 2025 la Commissione ha svolto un'indagine presso le autorità di gestione e le autorità di audit per valutare l'adesione complessiva alle azioni proposte; i progressi compiuti nell'attuazione del **piano d'azione** sono stati discussi nelle pertinenti riunioni tra le autorità di ciascuno Stato membro e la Commissione. I risultati dell'indagine hanno indicato sviluppi positivi già in atto, anche se è tuttora essenziale compiere sforzi costanti in settori quali il **sostegno ai beneficiari**, le **verifiche di gestione basate sul rischio**, la **gestione delle conoscenze**, l'**uso dell'intelligenza artificiale**/delle banche dati disponibili nell'attività di controllo e la **collaborazione** tra le autorità di gestione e le autorità di audit. Maggiori dettagli sui

risultati di tali indagini sono disponibili nelle rispettive RAA della DG EMPL e della DG REGIO (sezione "Efficacia dei controlli").

Per quanto riguarda i **tipi di errore**, in base alla loro tipologia comune, il contributo ai tassi di errore della Commissione e delle autorità di audit proviene in genere dalle stesse categorie di irregolarità rilevate dalla Corte, ossia **spese non ammissibili**, **pista di controllo**, **appalti pubblici** e, in minor misura (in linea con gli anni precedenti), aiuti di Stato. Tale **convergenza** conferma che le principali fonti di errore sono ben individuate a tutti i livelli del regime di affidabilità e continuano a essere al centro delle azioni preventive e correttive. La Commissione continuerà a collaborare strettamente con le autorità competenti responsabili dei programmi al fine **rafforzare le loro capacità nel prevenire e nell'individuare meglio tali irregolarità**. Continuerà inoltre a promuovere la semplificazione e il ricorso a regimi meno soggetti a errori, in particolare le **opzioni semplificate in materia di costi** (OSC) e i **finanziamenti non collegati ai costi**, attraverso le sue reti transnazionali dedicate che consentono ai rappresentanti degli organismi di coordinamento, delle autorità di gestione e delle autorità di audit di tutti gli Stati membri e ai servizi della Commissione di lavorare alla definizione di tali regimi e di scambiare buone prassi ed esperienze.

Infine la Commissione è del parere che gli errori segnalati dalla Corte, talvolta dovuti al fatto che le autorità di gestione o i beneficiari non comprendono appieno le **norme complesse** applicabili e commettono errori, oppure dovuti alla mancanza o alla scarsa disponibilità di documenti giustificativi, non mettano in discussione **le realizzazioni o l'impatto dei progetti cofinanziati** per quanto riguarda gli obiettivi strategici perseguiti (cfr. gli esempi descritti nei riquadri di cui al capitolo 6 o nelle risposte della Commissione di cui alle sezioni che seguono).

Spese e progetti non ammissibili

Le **spese non ammissibili** (**paragrafi da 6.23 a 6.25**) continuano a rappresentare **il tipo di errore più frequente** rilevato dalle autorità di audit e dalla Commissione. Ne consegue che è ancora **necessario migliorare costantemente** il lavoro svolto dalle autorità di gestione in questo ambito secondo un modello che è tuttora basato per lo più sul rimborso dei costi effettivi dichiarati dai beneficiari. Tale aspetto sarà preso in considerazione nel contesto del **piano d'azione** attualmente in corso con le autorità responsabili dei programmi e delle opportunità di sviluppo delle capacità che la Commissione ha perfezionato e messo a disposizione di dette autorità, sulla base dell'esperienza di attuazione e dei risultati degli audit. Dato il ruolo cruciale delle autorità di gestione nella prevenzione e nell'individuazione degli errori e data la necessità di rafforzare la capacità di individuazione a livello delle verifiche di gestione, **la Commissione incoraggia tali autorità a utilizzare le OSC o i finanziamenti non collegati ai costi** per dichiarare le spese ed evitare la complessità connessa alla giustificazione dei costi effettivi. Inoltre le **cause profonde degli errori** che non sono stati individuati dalle autorità responsabili dei programmi sono costantemente oggetto di **analisi**. Tale analisi confluisce nella valutazione annuale dei rischi svolta dalla Commissione per i suoi audit basati sul rischio ed è condivisa con le autorità responsabili dei programmi affinché queste ultime possano adeguare le proprie valutazioni dei rischi e i propri approcci di audit. La Commissione incoraggia inoltre le autorità di audit a **riferire** alle autorità di gestione i **risultati dettagliati dei propri audit** e a discuterne con queste ultime, con particolare riferimento agli errori che non sono stati rilevati al primo livello, al fine di migliorare la capacità di prevenzione e individuazione di primo livello (ad esempio predisponendo ulteriori orientamenti e/o attività di formazione sia per il personale delle autorità di gestione sia per i beneficiari) e di **aggiornare** di conseguenza le **valutazioni del rischio** che sottendono le verifiche di gestione basate sul rischio.

La Commissione riconosce alcuni, ma non la totalità, degli errori quantificati dalla Corte sulla base di tale motivazione. Ad esempio per quanto riguarda l'operazione dell'FSE in Germania illustrata nel **riquadro 6.1** (che riguardava la trasformazione di centri di formazione in centri di formazione digitali

a seguito della pandemia di COVID), la Commissione non condivide la decisione della Corte di respingere (in quanto non ammissibili) i costi relativi alle attrezzature informatiche fornite dal beneficiario ai centri di formazione in quantità eccessive rispetto a quelle indicate dallo stesso in risposta all'indagine preliminare, fondando il proprio ragionamento sul fatto che il beneficiario non avrebbe dimostrato che tali quantità superiori erano effettivamente necessarie. L'obiettivo dell'operazione non era soltanto fornire attrezzature informatiche ai centri di formazione ma anche aiutare questi ultimi a definire il rispettivo fabbisogno affinché fosse possibile dotarli del materiale necessario per il nuovo approccio digitale alla formazione. Pertanto per alcuni centri gli ordinativi definitivi concernenti le attrezzature sono risultati superiori rispetto a quanto inizialmente stimato dai centri stessi, mentre per altri centri (sia all'interno sia all'esterno del sottocampione della Corte) sono risultati inferiori rispetto alle stime iniziali. La Commissione rileva inoltre che i **riesami periodici delle esigenze stimate** a livello globale e individuale, effettuati dal beneficiario durante l'attuazione dell'operazione sotto la supervisione dell'autorità di gestione (attraverso quattro riunioni di esperti e un'attività di orientamento su misura per ciascun centro di formazione), hanno inoltre garantito la parità di trattamento tra tutti i centri di formazione e l'adeguamento delle esigenze da loro espresse. La Commissione ritiene pertanto che i quantitativi ordinati **fossero in linea con le norme del programma**, in quanto coprivano il fabbisogno individuato dal beneficiario sulla base delle indagini, dell'attività di orientamento individuale e del suo giudizio professionale, nonché mediante l'uso dell'algoritmo che il beneficiario ha sviluppato e convalidato con un esperto universitario.

Disponibilità di documenti giustificativi essenziali

In relazione ai paragrafi **da 6.26 a 6.29** la Commissione conviene che sono necessari documenti essenziali al fine di garantire una pista di controllo adeguata delle spese dichiarate per ciascuna operazione, in linea con l'articolo 72, lettera g), RDC per il periodo 2014-2020 e fino al termine del **periodo di conservazione della documentazione**; in caso contrario non sarà possibile dimostrare l'ammissibilità dell'operazione che riceve il sostegno. La Commissione rileva che la mancanza di informazioni o documenti giustificativi rimane la **terza principale fonte di errori** segnalati **tanto dalle autorità di audit quanto dai revisori della Commissione** nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020.

Tuttavia le informazioni richieste ai beneficiari e alle autorità responsabili dei programmi **dovrebbero rimanere proporzionate** in ciascun caso, tenendo conto dell'impatto e dei costi amministrativi delle richieste documentali, delle richieste dei portatori di interessi e degli sforzi profusi nel contesto dell'agenda della Commissione volti a conseguire un'ulteriore semplificazione nell'attuazione dei fondi dell'UE. Nel 2019 la Commissione ha elaborato con le autorità di audit un **documento di riflessione per migliorare la documentazione di audit**, fornendo raccomandazioni minime nel rispetto della proporzionalità dei costi amministrativi. Nella sua relazione annuale 2019 la Corte ha indicato che tale iniziativa rappresenta un passo positivo (**riquadro 5.8**). La Commissione rimanda anche alle proprie risposte in relazione al **paragrafo 6.26**.

La Commissione sta compiendo sforzi analoghi per quanto riguarda la documentazione della pista di controllo anche in altri settori. Ad esempio, per quanto concerne la spesa a titolo dell'**FSE+**, data l'importanza vitale delle operazioni destinate a sostenere i gruppi svantaggiati e/o vulnerabili nell'ambito dell'obiettivo di inclusione sociale, la Commissione ha pubblicato e condiviso con gli Stati membri una **nota metodologica** nella quale illustra in che cosa consiste un **approccio di audit proporzionato ed equilibrato** per questa popolazione di destinatari nell'ambito dell'inclusione sociale. I requisiti di audit non possono essere quelli applicabili ad altri tipi di operazioni e devono tenere conto del contesto specifico in cui tali operazioni sono attuate con l'intervento di personale specializzato e professionale, nonché della necessità di rispettare sia il principio di proporzionalità sia la dignità dei gruppi o delle persone vulnerabili interessati da tali azioni. Le autodichiarazioni

confermate dai servizi sociali incaricati possono costituire un documento giustificativo sufficiente a livello delle verifiche di gestione (a condizione che le autorità di audit effettuino controlli supplementari ai fini degli audit espletati su campioni rappresentativi di operazioni). La Commissione ritiene che, per quanto concerne alcuni degli errori segnalati dalla Corte in relazione alla mancanza di documenti giustificativi essenziali, tale **situazione specifica** e l'affidabilità del lavoro svolto dagli assistenti sociali specializzati che avevano formalmente preso in carico tali gruppi negli Stati membri interessati non siano state sufficientemente prese in considerazione (cfr. esempio dell'FSE+ in Svezia citato nel **riquadro 6.3**).

Ciò premesso, la Commissione continuerà a **sensibilizzare ulteriormente** le autorità di gestione su **come mantenere una pista di controllo adeguata** di tutte le verifiche di gestione che esse svolgono, in particolare per quanto riguarda l'ammissibilità dei partecipanti in un determinato momento.

Conformità alle norme disciplinanti il mercato interno in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato

La Commissione rileva che le norme in materia di appalti pubblici (**paragrafi da 6.30 a 6.36**) continuano a costituire una fonte di errori come segnalato dalla Corte. Apprezza il fatto che la **Corte abbia allineato** agli orientamenti della Commissione il proprio approccio alla quantificazione degli errori relativi agli appalti pubblici. Questo sviluppo contribuisce a una **maggiore coerenza e proporzionalità** nella valutazione (**paragrafi 1.36** e **1.37** e **figura 1.14**). Tuttavia la Commissione rileva che quest'anno i programmi del Regno Unito contribuiscono in misura significativa a questo tipo di errori per via della Brexit (come spiegato sopra nella sezione "*Risultati della verifica delle operazioni da parte della Corte*"). La Commissione non condivide necessariamente la valutazione della Corte per quanto riguarda tutti gli errori quantificati in relazione al mancato rispetto delle norme dell'UE o nazionali in materia di appalti pubblici (ad esempio in un sistema dinamico di acquisizione utilizzato nel Regno Unito), o ritiene che si debba tenere conto di **circostanze particolari** nella valutazione della violazione; ad esempio nel caso citato nel **riquadro 6.4** la proroga del contratto è avvenuta nel 2018 per circostanze effettivamente imprevedibili emerse dopo l'aggiudicazione dei contratti in un contesto di incertezza determinato dalla Brexit. Tale proroga ha consentito di utilizzare le dotazioni residue dell'FSE prima della conclusione del programma del Regno Unito.

Per quanto riguarda i casi segnalati nell'ambito della gestione diretta, in almeno due casi (**paragrafo 6.32**-Cechia e **paragrafo 6.39**-CINEA) la Commissione non concorda neppure sul fatto che vi sia stata un'inosservanza delle norme dell'UE o nazionali in materia di appalti pubblici in termini di modifiche sostanziali del contratto originario. In entrambi i casi, la Commissione non dispone di una base giuridica sufficiente per quantificare le modifiche come errori; inoltre i costi associati non sono mai stati dichiarati per il cofinanziamento dell'UE.

La Commissione rileva che quest'anno l'inosservanza delle norme in materia di aiuti di Stato non è stata una fonte di errori quantificati.

Opzioni semplificate in materia di costi

L'RDC prevede la possibilità di **fare maggiormente ricorso a regimi di finanziamento semplificati e non collegati ai costi effettivi**, come le opzioni semplificate in materia di costi e i regimi di finanziamento non collegati ai costi (**paragrafi 6.37 e 6.38**). Sulla base dell'esperienza acquisita e come riferito dalla Corte in precedenti relazioni, tali regimi sono meno soggetti a errori e la Commissione ne incoraggia fortemente l'uso (che è persino obbligatorio per le operazioni di minore entità ai sensi dell'RDC), sollecitando le autorità di gestione e le autorità di audit a integrare tali regimi nei loro programmi.

La Commissione riconosce che possono comunque verificarsi errori legati all'uso di tali regimi, come emerge dai propri audit o da quelli espletati dalle autorità di audit (cfr. RAA 2025 della DG EMPL – allegato 7L). Ciò dimostra che l'attuazione dei regimi semplificati deve essere **costantemente monitorata**.

Tuttavia la Commissione non concorda con tutte le risultanze che la Corte ha quantificato in relazione ai metodi di calcolo delle opzioni semplificate in materia di costi. Per quanto riguarda i due casi di tassi forfettari per i costi indiretti menzionati nel **riquadro 6.6**, la Commissione sottolinea di aver approvato il riporto di tali tassi forfettari dal periodo di programmazione 2007-2013 ai periodi di programmazione successivi. Tale possibilità è esplicitamente prevista nell'RDC e si riflette negli orientamenti della Commissione sulle opzioni semplificate in materia di costi. Le autorità responsabili dei programmi non hanno alcun obbligo giuridico di aggiornare le metodologie precedentemente approvate, qualora le condizioni per la loro applicazione rimangano invariate, sebbene la Commissione condivida il parere secondo cui gli adeguamenti periodici sono effettivamente una buona prassi (come raccomandato nei suoi orientamenti sulle OSC). In un caso, a seguito dell'audit della Corte, l'autorità di gestione ha fornito la documentazione giustificativa per motivare l'applicazione del metodo del periodo 2007-2013 e il ricorso a un tasso forfettario del 20 % per i costi indiretti. Inoltre l'autorità di gestione ha avviato in parallelo un nuovo studio basato sui bilanci approvati per gli esercizi 2023 e 2024 di 21 centri di formazione accreditati, da cui emerge che il tasso forfettario del 20 % rimane un tasso soddisfacente per stimare i costi indiretti relativi ai centri di formazione accreditati. La Commissione ritiene che gli **elementi** forniti per questo caso **non confermino un'irregolarità quantificata**. Nell'altro caso la Commissione conviene con la Corte che la tabella standard di costi unitari utilizzata nel progetto e calcolata 12 anni fa sulla base di oltre 500 operazioni attuate nel periodo 2007-2013 conteneva inesattezze non rilevate all'epoca, che secondo i calcoli si aggirano attorno al 4 %.

Resilienza e valori – gestione da parte della Commissione

Per quanto riguarda le risultanze di cui al **paragrafo 6.39**, la Commissione rinvia alle sue risposte di cui alla suddetta sezione "Conformità alle norme disciplinanti il mercato interno in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato" (**paragrafi da 6.30 a 6.36**) per quanto riguarda gli errori segnalati nell'ambito dei progetti sostenuti attraverso l'*Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA).*

La Commissione non condivide il parere riguardo alla risultanza di cui al **riquadro 6.7** e richiama l'attenzione sui suoi **orientamenti "*How to manage your lump sum grants*"**, in cui si afferma chiaramente che *il consorzio è libero di spendere l'importo forfettario come ritiene opportuno, a condizione che il progetto sia realizzato come descritto nella convenzione di sovvenzione*. Se da un lato la Commissione può convenire che una modifica possa costituire una buona pratica, dall'altro lato essa non ritiene che tale modifica configuri una violazione delle condizioni di ammissibilità contenute nella convenzione di sovvenzione.

2. Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance

Valutazione eseguita dalla Commissione per il 2025

Sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri

Nelle **relazioni annuali di attività (RAA) 2025 della DG EMPL e della DG REGIO** la Commissione ha indicato che i **sistemi di gestione e di controllo** degli Stati membri (**paragrafi 6.40 e 6.41**)

non hanno funzionato adeguatamente per quasi il 15 % dei programmi per entrambi i periodi di programmazione 2014-2020 e 2021-2027.

Per tutti questi programmi la Commissione esercita una **vigilanza** e un **monitoraggio rafforzati e collabora strettamente con le autorità responsabili dei programmi per attenuare i rischi individuati**. Nei casi in cui erano soddisfatti i criteri per la formulazione di una riserva, **la Commissione ha formulato** di conseguenza **giudizi con riserva nelle proprie dichiarazioni di affidabilità del 2025** nelle rispettive RAA.

Le riserve sono revocate solo dopo che le autorità responsabili dei programmi abbiano attuato misure correttive sufficienti. Il fatto che sia stata revocata una percentuale compresa tra il 25 % (per la DG REGIO) e il 33 % (per la DG EMPL) delle riserve dello scorso anno dimostra che gli Stati membri interessati hanno già adottato efficacemente misure correttive, migliorando in tal modo l'efficacia dei sistemi esistenti e riducendo pertanto il rischio di dichiarare spese irregolari per i programmi interessati.

Livello di spese irregolari nei conti per la coesione

Per quanto riguarda le osservazioni formulate dalla Corte ai **paragrafi da 6.42 a 6.49**, si sottolinea che la valutazione per il periodo di programmazione 2014-2020 riflette le circostanze specifiche della chiusura dei programmi, **caratterizzata dalla dichiarazione di una spesa elevata, in termini di volume e valore, nei conti definitivi** (**paragrafo 6.16**). Sulla base della serie più recente di **pacchetti di affidabilità** presentata per il periodo 2014-2020, i direttori generali hanno concluso, nelle rispettive RAA, che permangono irregolarità rilevanti nelle spese certificate alla Commissione nei conti accettati nel 2025, come constatato anche lo scorso anno. Per determinare il **rischio al pagamento (indicatore chiave di performance - ICP)**, la Commissione ha utilizzato i tassi di errore comunicati dagli Stati membri, sui quali finora ha effettuato solo controlli documentali, anziché i tassi di errore "confermati" sulla base dell'intero ciclo dei suoi audit, come avvenuto negli anni precedenti. Ciò riflette il fatto che circa l'80 % dei pacchetti di affidabilità per l'ultimo esercizio contabile del periodo 2014-2020 è stato ricevuto nel 2026. Tale situazione ha inoltre consentito di fornire una valutazione rappresentativa dei rischi associati anche per il 20 % delle chiusure presentate nel 2025. Per il futuro **il piano di audit** completo **2026 della Commissione**, che comprende attività di verifica sul posto ove ritenuto necessario, **consentirà di valutare gli ICP**, garantendo l'individuazione e la gestione di eventuali scostamenti. Questo **processo di convalida in due fasi** rafforza la fiducia nell'integrità delle spese dichiarate, consentendo nel contempo adeguamenti tempestivi sulla base di risultanze di audit dettagliate.

Inoltre la **Commissione riferisce** anche un **livello massimo prudente stimato di rischio al pagamento** per tenere conto dei potenziali rischi aggiuntivi, utilizzando tassi forfettari per alcuni singoli programmi in funzione della loro situazione specifica. In linea con la raccomandazione[5] della Corte, tale valore massimo prevede altresì un approccio prudente al fine di tenere conto di potenziali errori nelle spese non sottoposte ad audit, ad esempio nei casi in cui è stato effettuato soltanto un esame documentale o quando si rende ancora necessaria un'attività di audit supplementare nell'ambito delle procedure in contraddittorio in corso e/o tenendo conto anche dei risultati degli audit degli anni precedenti che suggeriscono l'esistenza di possibili rischi residui nella spesa in esame.

A seguito di tale valutazione programma per programma, la Commissione è stata in grado di individuare quali (parti di) programmi presentano **carenze gravi** (cfr. allegati 7.F delle rispettive RAA) e **per quali sono state richieste azioni correttive, oggetto altresì di rendicontazione**, in

[5] Cfr. relazione speciale 26/2021, raccomandazione 3, lettera a), e analisi 03/2024, conclusioni, pag. 23.

merito alle rettifiche finanziarie adottate al fine di dare seguito a irregolarità rilevate negli anni precedenti.

Per il periodo di programmazione 2021-2027, dato il basso livello di operazioni comunicate, la Commissione ha adottato una stima prudente del 2 % per il rischio al pagamento.

Valutazione dei rischi per i programmi Interreg

Nel periodo 2021-2027 i programmi Interreg (**paragrafi 6.50 e 6.51)** sono sottoposti ad audit da parte delle autorità di audit dei programmi interessate nell'ambito di un **unico campione di audit**, estratto dalla Commissione per tutti i **programmi di CTE**. Ciò rappresenta un'**importante semplificazione** e una riduzione dell'onere di audit per i programmi Interreg, che di norma presentano rischi inferiori rispetto ai programmi tradizionali, in base ai tassi di errore comunicati per singolo programma Interreg nel corso del periodo 2014-2020. Per quanto riguarda i conti del periodo 2024-2025, il **tasso di errore totale** per il campione Interreg relativo a 48 programmi **è inferiore all'1 %** (dunque simile a quello registrato l'anno precedente), a conferma del basso profilo di rischio di tali programmi e dell'efficacia dell'approccio comune di audit.

La Commissione prende atto degli errori individuati dalla Corte nei tre programmi Interreg sottoposti ad audit quest'anno e vi darà seguito, ove ciò sia ritenuto necessario e giuridicamente fattibile. La Commissione continuerà a monitorare e valutare il possibile impatto delle questioni individuate negli audit della Corte e della Commissione sul proprio approccio di audit per i programmi interessati durante il periodo di attuazione 2021-2027.

3. Chiusura dei programmi 2014-2020

I **termini** amministrativi **per la chiusura** sono stati **prorogati fino al febbraio 2026**[6] dai colegislatori per consentire alle autorità responsabili dei programmi di svolgere tutti i controlli e tutte le attività di dovuta diligenza prima della dichiarazione della spesa finale.

La chiusura dei programmi 2014–2020 **si articola in due fasi** a livello della Commissione: l'**accettazione dei conti dei programmi e la relazione finale di attuazione correlata**, con la corrispondente operazione finanziaria (pagamento del saldo dell'ultimo esercizio finanziario o recupero), seguita da una **conferma scritta allo Stato membro in cui si comunica se tutte le questioni di legittimità e regolarità siano considerate adeguatamente trattate**. Solo allora la chiusura è considerata completata.

Come stabilito nell'RDC per il periodo 2014-2020 (regolamento (UE) n. 1303/2013), l'accettazione dei conti da parte della Commissione deve essere distinta dalla valutazione della legittimità e della regolarità. Pertanto la Commissione continuerà a **effettuare controlli approfonditi sulla legittimità e sulla regolarità per tutti i programmi**, anche dopo il pagamento del saldo (o il recupero) alla chiusura. Ciò garantisce che nessuna questione di audit in sospeso rimanga irrisolta prima del completamento del processo di chiusura. La Commissione può chiudere definitivamente un programma solo se ha la garanzia che il **tasso di errore totale residuo stimato non supera il 2 %** per ciascun esercizio contabile del periodo di programmazione in questione e che tutte le irregolarità e i rischi individuati sono stati adeguatamente affrontati dalle autorità responsabili dei programmi. La Commissione ha iniziato a riferire in merito ai progressi compiuti in relazione alla chiusura del periodo 2014-2020 nelle sue RAA 2025. Alla fine di maggio 2025 erano stati chiusi 73

[6] Regolamento (UE) 2024/795 (adottato dai colegislatori il 29 febbraio 2024) che istituisce la *piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)*.

programmi della DG REGIO e 56 programmi della DG EMPL, di cui rispettivamente 21 e 13 erano stati "completamente" chiusi, ossia chiusi anche sotto il profilo della legittimità e regolarità.

Per verificare lo stato di preparazione alla chiusura delle autorità responsabili dei programmi, nel 2024 e nel 2025 la Commissione ha effettuato **audit preventivi** su un campione di programmi considerati a rischio, al fine di garantire che le autorità interessate effettuassero tempestivamente tutte le verifiche necessarie in linea con gli orientamenti della Commissione sulla chiusura, anche per prevenire e correggere le irregolarità residue e dare un seguito adeguato a tutti i risultati degli audit comunicati entro la chiusura. Maggiori dettagli su tali audit sono disponibili negli allegati 7I delle RAA 2024 della DG REGIO e della DG EMPL.

La chiusura costituisce una garanzia fondamentale nell'ambito del regime di affidabilità per la politica di coesione ai fini della protezione del bilancio dell'UE. Alla chiusura nel febbraio 2026 gli Stati membri hanno segnalato un livello record di rettifiche finanziarie pari a 6,5 miliardi di EUR, che è notevolmente superiore rispetto agli anni precedenti. Se i tassi di errore residuo comunicati superano ancora il 2 % (o se la Commissione ha ricalcolato tali tassi al di sopra del 2 % a seguito della propria valutazione del pacchetto di chiusura o in esito ai propri audit), la Commissione applica rettifiche finanziarie per garantire che i rischi per tutti i programmi rimangano al di sotto della soglia di rilevanza prima della chiusura definitiva di un programma. Ciò garantisce che i rischi residui siano ridotti al di sotto della soglia di rilevanza prima della chiusura definitiva del programma e prima che le spese irregolari siano debitamente escluse dal bilancio dell'UE.

4. Periodo di programmazione 2021-2027

La Commissione fornisce sostegno agli Stati membri **per rafforzare la loro capacità amministrativa, migliorare e accelerare l'attuazione e affrontare le strozzature** negli investimenti in molteplici modi. Negli ultimi anni ha presentato diverse proposte, tra cui il **riesame intermedio della politica di coesione**, di recente adozione, con l'obiettivo di aiutare gli Stati membri ad affrontare le priorità emergenti, aumentando nel contempo le flessibilità disponibili e introducendo ulteriori misure di semplificazione. Poiché il **livello di selezione dei progetti** sul campo si è attestato a **circa il 65 %** delle dotazioni disponibili per i programmi di coesione 2021-2027, l'esecuzione finanziaria ha subito una notevole accelerazione nel 2025 e molti Stati membri hanno presentato domande di pagamento che vanno ben oltre il loro obiettivo di disimpegno n+3. La Commissione ritiene che le modifiche introdotte nella concezione e nell'impostazione del sistema di gestione e di controllo nel periodo 2021-2027 consentano di **aumentare l'efficacia dei controlli** (**paragrafo 6.12**). Le autorità di gestione sono ora tenute a concentrare gli sforzi e le risorse sui settori più soggetti a errori attraverso **verifiche di gestione basate sul rischio**, a seguito di una valutazione prudente dei rischi che deve costantemente tenere conto dei risultati di tutte le verifiche e di tutti gli audit effettuati. Nel 2025 la maggior parte dei programmi negli Stati membri applicava efficacemente tali verifiche basate sul rischio, mentre altri programmi facevano ancora ricorso, per ragioni di prudenza, a un approccio di controllo al 100 %. Gli **audit** (delle autorità di audit e della Commissione) verificano costantemente se le autorità di gestione valutino efficacemente i rischi nei loro programmi e attuino tali verifiche di gestione basate sul rischio ove pertinente, al fine di **garantire una maggiore efficienza e una migliore capacità di individuazione degli errori**. Inoltre, per ridurre l'onere di audit quando i risultati passati dimostrano che i sistemi funzionano correttamente, il regolamento consente ai programmi di utilizzare "**modalità proporzionate migliorate**", che offrono una serie di flessibilità e semplificazioni nelle verifiche e negli audit. Qualora gli elementi di prova dimostrino un deterioramento della situazione, la Commissione può chiedere allo Stato membro di ripristinare controlli completi per il programma o i programmi in questione.

Nonostante il basso livello di attuazione registrato finora, la **capacità correttiva su base pluriennale** è già operativa per i programmi 2021-2027: gli Stati membri hanno già ritirato 1

miliardo di EUR dai conti annuali per il periodo 2021-2027. È stata inoltre razionalizzata l'applicazione delle rettifiche finanziarie nette, che incentiva l'attuazione di procedure di controllo rigorose. Sulla base delle raccomandazioni della Corte e delle disposizioni dell'RDC, ora la Commissione avvia immediatamente procedure nei casi in cui le spese nei conti accettati risultano irregolari e non sono state individuate e segnalate dagli Stati membri.

5. Conclusioni della relazione della Corte

La Commissione è convinta che i suoi calcoli relativi al **rischio al pagamento**, compreso il rischio massimo, che tiene conto delle risultanze della Corte senza estrapolazione ma sulla base di un'attenta valutazione atta a stabilire se possano essere interessati altri programmi, **fornisca un quadro fedele** della realtà sul campo, tenendo conto dei rischi specifici individuati per ciascun programma.

Tuttavia il fatto che il rischio al pagamento calcolato dalla Commissione fosse **ancora al di sopra della soglia di rilevanza** per il periodo 2014-2020, anche se non al livello indicato dalla Corte per i motivi di cui alla suddetta sezione II.1, indica **persistenti problemi di legittimità e regolarità per alcuni programmi, che richiedono un attento monitoraggio**.

Negli ultimi anni, tenendo anche conto delle conclusioni e delle raccomandazioni della Corte, la Commissione ha notevolmente **rafforzato il proprio sistema di vigilanza**, in particolare attraverso una sorveglianza rafforzata delle autorità responsabili dei programmi tramite un piano d'azione mirato stabilito di comune accordo alla fine del 2024 per affrontare le debolezze in termini di capacità di individuazione rilevate tanto dalla Corte quanto dalla Commissione. La **Commissione** ha inoltre **riesaminato la propria strategia di audit** per espletare un maggior numero di audit di conformità ai fini della riesecuzione del lavoro svolto dalle autorità di audit in una fase precedente del periodo di programmazione, includendo tutte le principali autorità di audit almeno una volta entro la fine del 2026, e per esaminare preventivamente le liste di controllo per gli audit utilizzate dalle autorità di audit per il periodo 2021-2027.

A livello delle autorità di audit, i risultati iniziano a concretizzarsi in quanto, per la prima volta, il **tasso di errore comunicato dalle autorità di audit** è pari rispettivamente al 3,9 % e al 3,7 % per i fondi della DG EMPL e della DG REGIO, **a dimostrazione di una maggiore efficacia**. Inoltre i piani d'azione concordati a livello bilaterale per rafforzare la capacità di individuazione delle autorità responsabili dei programmi sono riesaminati ogni anno con tutti gli Stati membri, garantendo che i problemi siano affrontati tempestivamente per razionalizzare l'attuazione. La Commissione ritiene che siano necessari ulteriori sforzi per garantire l'affidabilità e la tracciabilità delle verifiche di gestione basate sul rischio. A tale riguardo ha inoltre pubblicato di recente un bando di gara dal titolo "**Administrative capacity building for the future cohesion Policy**: tackling errors, implementation challenges and emerging capacity needs" (rafforzamento delle capacità amministrative per la futura politica di coesione: affrontare gli errori, le sfide relative all'attuazione e le esigenze emergenti in materia di capacità). Per garantire che gli sforzi di sviluppo delle capacità producano miglioramenti concreti, è essenziale che i servizi di sostegno attingano agli insegnamenti tratti dall'esperienza di attuazione e ai risultati degli audit. Analizzando le cause profonde degli errori più comuni e delle difficoltà di attuazione in modo da definire le priorità in materia di sviluppo delle capacità, la Commissione può adattare e perfezionare le soluzioni offerte per il rafforzamento delle capacità. Questo **approccio basato su dati probanti** contribuisce a garantire che gli strumenti, la formazione e gli orientamenti offerti dalla Commissione rispondano direttamente alle difficoltà pratiche incontrate dalle autorità responsabili dei programmi.

La Commissione ha integrato tutte queste **esperienze** e i loro risultati nella **progettazione del periodo di programmazione successivo al 2027**, proponendo un sistema di pagamento basato

sulle realizzazioni e avvalendosi degli insegnamenti tratti per sviluppare un modello di affidabilità più semplice e più solido tale da garantire che la Commissione continui a svolgere un forte ruolo di vigilanza e che le spese dichiarate siano conformi al diritto applicabile. L'obiettivo è **ridurre ulteriormente i rischi di errore**, mantenendo nel contempo una sana gestione finanziaria a tutti i livelli.

III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione 6.1 – Migliorare la scelta e la giustificazione delle opzioni semplificate in materia di costi

La Commissione dovrebbe:

a) promuovere l'uso, da parte delle autorità di gestione, delle opzioni semplificate in materia di costi "pronte all'uso" (standard) contemplate dall'RDC e dai relativi regolamenti specifici dei fondi;

b) ribadire alle autorità di gestione l'obbligo di conservare la documentazione che giustifica le opzioni semplificate in materia di costi che rimangono in vigore dai precedenti periodi di programmazione e aggiornarla adeguatamente;

c) sostenere ulteriormente gli Stati membri affinché migliorino le loro conoscenze relative alle opzioni semplificate in materia di costi incoraggiando la condivisione di buone pratiche tra le autorità di gestione per quanto riguarda l'impostazione e l'applicazione di opzioni semplificate in materia di costi, prestando particolare attenzione a ridurre al minimo la complessità per i beneficiari e i destinatari finali.

Termine di attuazione: fine 2027.

La Commissione accoglie la raccomandazione 6.1, lettere a), b) e c).

La Commissione sostiene costantemente gli Stati membri nell'adozione e nell'uso delle opzioni semplificate in materia di costi attraverso un'ampia gamma di iniziative, tra cui le reti transnazionali dell'FSE+ e della DG REGIO in materia di semplificazione, seminari multinazionali ed eventi nazionali. La Commissione continuerà a promuovere la condivisione delle conoscenze e lo scambio di informazioni con le autorità responsabili dei programmi interessate degli Stati membri tramite tali forum ed eventi.

In particolare, la **Commissione promuoverà ulteriormente la semplificazione agevolando la condivisione di buone pratiche tra gli Stati membri**. La semplificazione può essere conseguita con diversi metodi, a seconda delle esigenze specifiche dello Stato membro. Per i programmi che hanno necessità specifiche e richiedono conoscenze approfondite, la semplificazione può essere conseguita mediante l'elaborazione e l'attuazione di metodologie specifiche per il calcolo delle opzioni semplificate in materia di costi, mentre per altri programmi è più semplice utilizzare le opzioni semplificate in materia di costi pronte all'uso previste dall'RDC e dai pertinenti regolamenti specifici dei fondi e quelle adottate dalla Commissione nei regolamenti delegati. La **Commissione incoraggerà gli Stati membri ad adattare il proprio uso delle OSC in funzione delle esigenze dei programmi**.

Per quanto riguarda l'uso delle opzioni semplificate in materia di costi derivanti da periodi di programmazione precedenti, la Commissione ha pubblicato domande interpretative su questo argomento e ha chiarito le condizioni alle quali tale utilizzo è consentito nella nota orientativa sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi C/2024/7467, sezione 3.2.6. La Commissione inoltre continua a promuovere la buona pratica che consiste nell'aggiornare i dati utilizzati nell'ambito di metodologie meno recenti. Le informazioni sono state ulteriormente condivise con gli Stati membri nel contesto di un webinar sulle OSC organizzato il 26 marzo 2026 dalla DG EMPL, dalla DG REGIO e dalla DG DAC e nella riunione del gruppo di esperti sui fondi disciplinati dal regolamento recante disposizioni comuni (gruppo di esperti CPR) tenutasi il 17 giugno 2026.

Per il periodo di programmazione 2021-2027 **la Commissione continuerà a dedicare sessioni specifiche all'uso delle opzioni semplificate in materia di costi**, compreso l'uso di quelle derivanti da periodi di programmazione precedenti, ponendo particolare attenzione alla semplificazione per i beneficiari nelle prossime riunioni delle reti transnazionali sulla semplificazione nonché in occasione dei prossimi seminari multinazionali ed eventi nazionali.

Raccomandazione 6.2 – Aggiornare la valutazione dei rischi per i programmi Interreg

La Commissione dovrebbe valutare, e se del caso aggiornare, la valutazione dei rischi per i programmi Interreg tenendo conto degli errori rilevati quest'anno dalla Corte nonché dell'esito della propria attività di audit e agire di conseguenza.

Termine di attuazione: fine 2027.

La Commissione **accoglie** la raccomandazione 6.2.

La **Commissione valuterà e aggiornerà costantemente, se necessario, la valutazione dei rischi per i programmi Interreg 2021-2027**, tenendo conto degli errori rilevati. I risultati degli audit espletati sul campione annuale di programmi Interreg saranno monitorati per garantire un'adeguata attenuazione dei rischi individuati. L'approccio di audit deciso per il periodo 2021-2027, che si fonda sulla base giuridica concordata dai colegislatori, consente di tenere conto di rischi specifici che possono essere individuati durante l'attuazione e di adottare misure di attenuazione (come l'aumento del numero di riscontri positivi (*hit*) nell'ambito di programmi specifici considerati maggiormente a rischio).

La **Commissione rieseguirà ulteriormente il lavoro svolto nell'ambito del campione Interreg**. Dopo aver ricevuto i risultati del prossimo (e terzo) esercizio, **la Commissione farà il punto** della situazione **e deciderà se sia necessaria un'attività di audit supplementare**.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE ANNUALE 2025 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA – CAPITOLO 7: risorse naturali e ambiente

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

La rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale (QFP), "Risorse naturali e ambiente", riguarda la spesa dell'UE relativa a quanto segue: i) la politica agricola comune (PAC); ii) il Fondo per una transizione giusta; iii) la politica marittima e della pesca; e iv) il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima.

Gli obiettivi della PAC stabiliti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dai regolamenti sulla PAC sono i seguenti: i) incrementare la produttività dell'agricoltura; ii) assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola; iii) stabilizzare i mercati; iv) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; e v) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Inoltre la PAC sostiene gli investimenti volti a modernizzare l'agricoltura, aumentare la sostenibilità ambientale e climatica e sviluppare le zone rurali.

La PAC 2023-2027 ha segnato il passaggio da un approccio basato sulla conformità a un modello basato sull'efficacia dell'attuazione, concedendo agli Stati membri maggiore flessibilità nell'elaborazione dei piani strategici della PAC con interventi ad hoc che rispondono alle loro esigenze specifiche. Una relazione della Commissione[1] del 2025 sull'attuazione di tali piani ha confermato che, in media, nel 2024 la maggior parte dei traguardi in materia di ambiente e clima stabiliti in tali piani strategici era stata superata.

La PAC opera in regime di gestione concorrente, sostenuta da un sistema globale di gestione e di controllo. Tale solido quadro di affidabilità a più livelli, che comprende controlli a livello nazionale, audit indipendenti e supervisione da parte della Commissione, nonché verifiche biennali dell'efficacia dell'attuazione, ha garantito la tutela degli interessi finanziari dell'UE.

La Commissione si concentra sui risultati in termini di efficacia dell'attuazione e sul corretto funzionamento dei sistemi di governance degli Stati membri, garantendo sia la qualità dei risultati sia la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Di conseguenza, contrariamente al precedente periodo di programmazione 2014-2022 della PAC, gli Stati membri non sono più tenuti a riferire in merito a statistiche di controllo dettagliate a livello di beneficiari. Sono invece tenuti a riferire in merito all'efficacia dell'attuazione delle politiche sulla base di indicatori di realizzazione e di risultato. Pertanto la Commissione non calcola più un tasso di errore o un rischio al pagamento per le spese nell'ambito dei piani strategici della PAC[2].

La Commissione si compiace del livello di errore stimato nei pagamenti diretti (esclusi i regimi ecologici), relativamente più basso, che ribadisce l'importante ruolo svolto dal sistema integrato di

---

1 COM(2026) 37 final EUR-Lex - 52026DC0037 - IT - EUR-Lex.

2 Invece di determinare un tasso di errore e un rischio al pagamento, la Commissione raggruppa le spese nell'ambito della PAC 2023-2027 in tre categorie di rischio (basso, medio e alto) sulla base della classificazione finale e corretta dei sistemi di governance istituiti dagli Stati membri. Gli organismi di certificazione determinano annualmente tale classificazione mediante valutazioni del corretto funzionamento dei sistemi di governance in vigore per ciascun intervento di ogni organismo pagatore; la Commissione può adeguare la classificazione caso per caso, tenendo conto delle risultanze dei propri audit e di quelli della Corte.

gestione e di controllo, compreso il suo sistema di identificazione delle parcelle agricole (ISAP), nel prevenire e ridurre il rischio di errore.

II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE

1. Regolarità delle operazioni

Risultati della verifica delle operazioni

La PAC gestisce un sistema di pianificazione, audit e correzione che copre diversi anni. La Commissione accoglie con favore il fatto che, al **paragrafo 7.18** e ai **riquadri 7.2** e **7.3**, la Corte dei conti europea ("Corte") riconosca che in sei casi, riguardanti terreni a disposizione in Croazia (**riquadro 7.3**) e in Francia e il mancato rispetto di un requisito per l'attività agricola in Grecia (**riquadro 7.2**), la Commissione ha individuato risultanze analoghe nel corso dei propri audit, svolti in modo indipendente rispetto a quelli condotti dalla Corte e prima di questi ultimi, in detti Stati membri. Le procedure di conformità per tali audit sono attualmente in corso e il rischio per i Fondi sarà coperto dalla rettifica finanziaria proposta, qualora in esito alla procedura siano confermate potenziali carenze gravi.

I sei casi di cui sopra rappresentano un tasso di errore dell'1,1 % (la categoria "terreni non ammissibili dichiarati" nella **figura 7.4**), il che significa che, se escluso, il tasso di errore stimato dalla Corte sarebbe stato inferiore di 1,1 punti percentuali.

Un elemento chiave del quadro di controllo per gli interventi connessi alla superficie e agli animali nell'ambito della PAC è il sistema integrato di gestione e di controllo, che ha interessato il 66 % della spesa della PAC nel 2025 e ha quindi continuato a svolgere un ruolo molto importante nel garantire la vigilanza finanziaria.

Come osservato al **paragrafo 7.20** della relazione della Corte, le autorità degli Stati membri disponevano delle informazioni necessarie per prevenire o correggere errori in 19 casi di errori quantificabili, il che avrebbe potuto ridurre il tasso di errore stimato di 2,4 punti percentuali. La Commissione sostiene attivamente gli Stati membri nella riduzione degli errori semplificando le norme, promuovendo strumenti quali le opzioni semplificate in materia di costi e sfruttando tecnologie quali i dati dei satelliti di Sentinel di Copernicus e il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS). La prevenzione e l'individuazione di errori sono ulteriormente rafforzate grazie a orientamenti aggiuntivi, allo sviluppo di capacità e alla condivisione delle migliori pratiche.

In base alla propria valutazione, la Commissione ritiene che circa la metà del tasso di errore stimato dalla Corte sia attribuibile a errori legati a terreni non ammissibili dichiarati, compresi i terreni a disposizione, e al mancato rispetto degli impegni agroambientali e dei regimi ecologici.

La Commissione non concorda con la valutazione della Corte nel contesto di due operazioni, una delle quali riguarda l'assenza di documenti giustificativi essenziali, in quanto a suo parere la presenza di documenti giustificativi non costituisce un elemento di ammissibilità per tale specifica operazione.

Pagamenti diretti

La Commissione accoglie con favore la conclusione della Corte secondo cui il livello di errore è stato inferiore per i pagamenti diretti (esclusi i regimi ecologici) (**paragrafo 7.17**).

Terreni a disposizione

Gli agricoltori devono rispettare la condizione giuridica di possedere i terreni per ricevere pagamenti diretti. Verificare questa condizione è importante al fine di prevenire le irregolarità e tutelare gli interessi finanziari dell'UE.

Già nel 2021 la DG AGRI ha pubblicato una nota[3] indirizzata agli Stati membri, sulla base del regolamento (UE) n. 1307/2013 e della sentenza della Corte nella causa C-216/19[4]. Il regolamento (UE) 2021/2115 attualmente in vigore non ha modificato tale requisito e la giurisprudenza è stata ulteriormente sviluppata dalla sentenza della Corte nella causa C-434/24[5]. Gli orientamenti della Commissione rivolti agli Stati membri chiariscono i quattro punti principali illustrati di seguito.

- L'agricoltore deve disporre dell'uso legittimo ed effettivo dei terreni, stabilito su una base giuridica ai sensi del diritto nazionale applicabile;
- gli Stati membri dovrebbero accettare qualsiasi tipo di accordo o titolo giuridico che renda l'uso del terreno "legittimo" ai sensi del loro diritto nazionale. Ad esempio gli Stati membri possono basare il rispetto della condizione relativa ai "terreni a disposizione" su un rapporto di fatto concordato tra l'utilizzatore e il proprietario dei terreni, come un accordo verbale, oppure possono richiedere un contratto di locazione formale;
- anche la possibilità di presumere che il terreno sia a disposizione dell'agricoltore (possesso da parte dell'agricoltore), qualora siano soddisfatte determinate condizioni, rientra nelle competenze dello Stato membro;
- gli Stati membri hanno l'obbligo generale di effettuare controlli sistematici, non limitati alle domande doppie. Gli Stati membri possono decidere la portata di tali controlli alla luce delle loro specificità nazionali e in linea con il principio di proporzionalità. Gli Stati membri possono inoltre decidere in quale momento gli agricoltori devono dimostrare di possedere i terreni: al momento della domanda, durante i controlli in loco, durante i controlli amministrativi, ecc.

La Commissione e gli organismi di certificazione si occupano sistematicamente della verifica dei terreni a disposizione nell'ambito dei loro audit. Figurano in tale contesto verifiche mirate dei sistemi di controllo attuati dagli organismi pagatori per garantire il rispetto di tale condizione di ammissibilità. I terreni a disposizione sono individuati esplicitamente nel documento di lavoro della Commissione sulle carenze gravi[6], dato il loro potenziale di compromettere gli interessi finanziari dell'UE e gli obiettivi della PAC. Per questo motivo tale criterio è soggetto a una tolleranza inferiore in termini di margine di inesattezze nelle verifiche dei controlli, a dimostrazione della sua importanza fondamentale.

Qualora siano individuate carenze, la Commissione agisce attraverso la procedura di conformità, applicando rettifiche finanziarie ove necessario al fine di salvaguardare il bilancio. Gli organismi di certificazione possono inoltre fare affidamento sulla linea direttrice n. 2 (esercizio finanziario 2025)[7] per dare priorità alla verifica sui controlli in relazione ai terreni a disposizione, unitamente ad altri

---

3 Nota sul requisito degli "ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore".

4 *Land Berlin* - ECLI:EU:C:2020:1046.

5 *(APIA) – Centrul Județean Bistrița-Năsăud* - ECLI:EU:C:2026:247.

6 Documento di lavoro intitolato "*Identifying potential serious deficiencies for the purpose of DG AGRI Assurance and audit Directorate's mission to provide assurance*".

7 *Guideline on the annual certification audit EAGF/EAFRD expenditure, financial year (FY) 2025.*

settori ad alto rischio quali i conflitti di interessi e il doppio finanziamento. Ciò garantisce una solida sorveglianza e un'azione correttiva per attenuare i rischi sistemici.

Specifici Stati membri

La Commissione è a conoscenza dell'annosa situazione in Grecia, che segue oramai da diversi anni. In passato sono state applicate rettifiche finanziarie di importo considerevole e sono attualmente in corso nuove procedure di conformità. Una di queste procedure riguarda le carenze nel controllo del rispetto del requisito per l'attività agricola, citato dalla Corte nel **riquadro 7.2**.

Regimi ecologici e impegni agro-climatico-ambientali

I regimi ecologici e le misure agro-climatico-ambientali sono strumenti centrali della PAC 2023-2027, concepiti per allineare le pratiche agricole agli obiettivi ambientali e climatici dell'UE. Introdotti come strumento volontario nell'ambito dei pagamenti diretti, i regimi ecologici ricompensano gli agricoltori per l'adozione di pratiche sostenibili (quali la diversificazione delle colture, miglioramenti della salute del suolo o la riduzione di fattori di produzione chimici) che aumentano la biodiversità, migliorano l'efficienza delle risorse e promuovono il sequestro del carbonio. Nel frattempo, le misure agro-climatico-ambientali (nell'ambito dello sviluppo rurale) sostengono impegni agroecologici a più lungo termine, affrontando sfide quali la protezione delle acque, la conservazione degli habitat e la resilienza ai cambiamenti climatici. Entrambi gli strumenti incarnano il duplice impegno della PAC a favore della sostenibilità e della produttività, garantendo che l'agricoltura dell'UE rimanga competitiva sui mercati globali e fornisca nel contempo beni pubblici. L'ambizione e l'adattabilità dei regimi danno luogo a una complessità intrinseca. Al fine di garantire l'efficacia, la loro progettazione deve tenere conto delle diverse condizioni regionali, delle strutture agricole e delle priorità ambientali, unitamente a norme di ammissibilità chiare.

La Commissione riconosce gli errori individuati dalla Corte nel contesto dei regimi ecologici (**paragrafo 7.22**) e degli impegni agro-climatico-ambientali (**paragrafo 7.24**). Gli errori possono essere attribuiti alla complessità intrinseca di tali regimi, come indicato in precedenza. Tale complessità è dovuta al fatto che la natura volontaria e innovativa di tali regimi implica che gli stessi debbano essere adattati alle diverse condizioni regionali, ai criteri di ammissibilità dettagliati e alle diversità delle strutture agricole. Inoltre, dato che i regimi ecologici costituiscono uno strumento nuovo nell'ambito dei piani strategici della PAC, taluni regimi hanno incontrato difficoltà a livello di attuazione, in particolare quando gli Stati membri hanno introdotto misure nuove o altamente mirate. Al fine di affrontare tali questioni, la Commissione ha fornito un sostegno sostanziale agli Stati membri, compresi orientamenti sulle migliori pratiche per gli impegni agroambientali e climatici e raccomandazioni su come migliorare i sistemi di controllo. La recente semplificazione delle procedure di modifica dei piani strategici nazionali della PAC consente inoltre adeguamenti più rapidi al fine di rendere i regimi più attraenti e aumentare la conformità. Qualsiasi rischio per il Fondo continua a essere monitorato mediante procedure di conformità, mentre la collaborazione in corso con gli Stati membri mira a garantire un'attuazione coerente ed efficace.

2. Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance

Le relazioni della DG AGRI e della DG MARE sulla regolarità della spesa

Ogni anno gli Stati membri sono tenuti a inviare alla Commissione i loro "pacchetti di affidabilità", che comprendono le nuove relazioni annuali sulla performance e il parere e le relazioni dell'organismo di certificazione. La Commissione utilizza tali informazioni, nonché le risultanze dei propri audit e i

risultati desunti dalla Corte a partire dalle risultanze dei suoi audit, per trarre conclusioni sull'affidabilità della spesa della PAC.

Per quanto concerne la spesa della PAC (che comprende sia la spesa basata sulla performance che quella basata sulla conformità), la Commissione stima che il 64 % si collochi nel segmento a basso rischio, mentre il 20 % e il 16 % si collochino rispettivamente nei segmenti a medio e ad alto rischio.

Tali risultati non sono direttamente comparabili alle stime del tasso di errore della Corte, in quanto la classificazione dei rischi della Commissione si basa su valutazioni del funzionamento dei sistemi di governance degli Stati membri piuttosto che su misurazioni statistiche degli errori. Tuttavia dai risultati continua a emergere un livello elevato di affidabilità, che rispecchia l'efficacia dei sistemi di controllo degli Stati membri grazie, da un lato, al miglioramento delle valutazioni e delle conseguenti classificazioni dei sistemi da parte degli organismi di certificazione e, dall'altro, alle azioni della Commissione volte a proteggere costantemente il bilancio dell'UE.

La diminuzione nel 2025 della spesa stimata nel segmento a basso rischio al 64 % (dal 77 % nel 2024) rispecchia principalmente un controllo maggiore da parte degli organismi di certificazione, in particolare in settori di spesa quali il sostegno di base al reddito, il sostegno accoppiato al reddito e i regimi ecologici, piuttosto che un aumento effettivo dei rischi sottostanti. Tale adeguamento rispecchia il miglioramento delle capacità di individuazione e gli effetti di chiusura dei programmi di sviluppo rurale 2014-2022, nel contesto dei quali gli Stati membri hanno accelerato la spesa al fine di massimizzare l'assorbimento dei fondi ed evitare il disimpegno. Congiuntamente tali fattori confermano che i sistemi di controllo funzionano come previsto.

La DG AGRI collabora costantemente con gli Stati membri per affrontare le principali sfide nell'attuazione della PAC, attraverso diverse azioni che mirano allo sviluppo delle capacità e alla promozione delle migliori pratiche. Ove necessario, sono avviate procedure di conformità per escludere dal finanziamento dell'UE le spese non sostenute in conformità delle norme dell'UE, proteggendo in tal modo il bilancio dell'UE dalle spese che non avrebbero dovuto essergli imputate.

Analisi delle relazioni sulla performance nell'ambito della PAC 2023-2027

La Commissione prende atto delle osservazioni della Corte, che confermano l'efficacia delle proprie procedure volte a garantire l'accuratezza della rendicontazione sulla performance della PAC. La Commissione accoglie con favore il riconoscimento, da parte della Corte, della corretta applicazione dei controlli e degli adeguamenti delle spese da parte della Commissione.

Come rileva la Corte, la verifica dell'efficacia dell'attuazione è stata interrotta a partire dal 2025, dato il rapporto sproporzionato tra sforzi e risultati durante tale esercizio, anche con l'obiettivo di semplificare le procedure. La Commissione ribadisce il proprio pieno impegno a mantenere solidi meccanismi di garanzia nell'ambito della PAC.

III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione 7.1 - Collaborare con gli Stati membri al fine di migliorare i controlli sul possesso dei terreni

Nel contesto della pianificazione dell'attuazione della PAC 2028-2034, la Commissione dovrebbe collaborare con gli Stati membri con l'obiettivo di migliorare i loro sistemi di controllo al fine di garantire il legittimo possesso dei terreni da parte dei beneficiari.

Termine di attuazione: 2027.

La Commissione **accoglie** la raccomandazione.

Sebbene i sistemi di controllo degli Stati membri debbano andare oltre i casi ovvi, la Commissione ricorda che la Corte di giustizia ha affermato la discrezionalità degli Stati membri nella definizione di controlli proporzionati ed efficienti, adattati alle loro specificità nazionali.

Al fine di sostenere gli Stati membri, la Commissione sta lavorando alla condivisione delle migliori pratiche e di esempi su come affrontare situazioni difficili (ad esempio in assenza di un accordo scritto sull'uso dei terreni), sottolineando che i controlli devono andare oltre la verifica delle domande doppie per garantire l'efficacia senza imporre oneri indebiti agli agricoltori o alle amministrazioni.

Seguito dato alle raccomandazioni degli anni precedenti

La Commissione accoglie con favore la valutazione della Corte (**paragrafo 7.45, allegato 7.2**) secondo cui la raccomandazione 7.1 di cui alla relazione annuale 2023 (sull'esame dell'efficacia delle disposizioni nazionali per la limitazione e la prevista attuazione entro la fine del 2025) è stata attuata.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE ANNUALE 2025 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA – CAPITOLO 8: MIGRAZIONE E GESTIONE DELLE FRONTIERE – SICUREZZA E DIFESA

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione continuerà a compiere sforzi nei settori in cui sono state individuate carenze al fine di ridurre il rischio di errori in futuro.

La Commissione accoglie con favore le conclusioni della Corte dei conti europea ("Corte") secondo cui: 1) le autorità di audit soggette a visita avevano definito e applicato procedure dettagliate tali da consentire loro di riferire in merito al lavoro svolto nella relazione annuale di controllo; e 2) nel complesso, le autorità di audit soggette a visita disponevano di programmi di audit dettagliati e avevano utilizzato liste di controllo a sostegno delle conclusioni tratte.

La Commissione stima che il rischio al pagamento sia inferiore al 2 % (**paragrafo 8.20**). Tale stima si basa sui controlli e sugli audit effettuati dalla Commissione e dagli Stati membri. Sono state verificate numerose operazioni.

II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE

1. Regolarità delle operazioni

Per quanto riguarda le operazioni esaminate che erano inficiate da errori (**paragrafo 8.11**), la Commissione esaminerà le problematiche individuate, rafforzando gli orientamenti, ove necessario, per ridurre il numero di errori in futuro.

Risposta al riquadro 8.1

Esempi di carenze nelle procedure di attribuzione delle sovvenzioni

La Commissione prende atto delle osservazioni della Corte e le esaminerà ulteriormente insieme alla Francia.

La Commissione desidera ricordare che, a seguito delle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti europea nel 2023 e nel 2024, in una sessione tenutasi il 27 ottobre 2025 sono stati forniti ulteriori orientamenti alle autorità nazionali degli Stati membri in merito alle procedure di attribuzione di sovvenzioni. Particolare enfasi è stata posta sui principi di trasparenza e parità di trattamento in tutte le fasi del processo e gli errori più comuni individuati dalla Corte sono stati

condivisi. La Commissione prevede che ciò avrà un impatto sui futuri inviti a presentare proposte organizzati dalle autorità nazionali.

Esempio di modifiche contrattuali senza procedura competitiva

La Commissione prende atto delle osservazioni della Corte e le esaminerà ulteriormente insieme al Regno Unito.

Esempio di modifica sostanziale del contratto di mobilità militare che incide sulle condizioni di aggiudicazione dell'appalto

Per quanto concerne il progetto di trasporto per la mobilità militare attuato in regime di gestione diretta in Lettonia, la Commissione prende atto delle osservazioni della Corte in merito alle modifiche contrattuali. La Commissione ritiene tuttavia che tali modifiche contrattuali non abbiano costituito una violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Risposta al riquadro 8.2

Esempio di pista di controllo insufficiente

La Commissione ritiene che la pista di controllo mantenuta dalle autorità dei Paesi Bassi sia in linea con quella di cui agli orientamenti di FAST CARE e sembri pertanto sufficiente per trarre conclusioni sul metodo di calcolo. La Commissione ritiene inoltre che non vi sia stato alcun rischio per il bilancio dell'UE. Questo approccio sostiene la proporzionalità nella rendicontazione, nella valutazione, nella gestione e nel controllo.

Esempi di mancata documentazione delle misure relative al conflitto di interessi

Per quanto riguarda i due progetti del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF - *Asylum Migration And Integration Fund*) in regime di gestione concorrente con la Francia, la Commissione sottolinea l'importanza di solide garanzie procedurali (compreso un meccanismo di verifica basato sul rischio) per garantire l'integrità delle valutazioni degli inviti a presentare proposte. In tale contesto la Commissione ha fornito orientamenti sui conflitti di interesse nella nota metodologica per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo. Tali orientamenti chiariscono l'obbligo di dichiarare eventuali conflitti e detto obbligo è soggetto a verifica da parte delle autorità di audit nell'ambito dei loro audit dei sistemi e durante gli audit della Commissione (se del caso).

La Commissione prende atto delle osservazioni della Corte e le esaminerà ulteriormente insieme alla Francia.

Esempio di debolezza nella concezione delle sovvenzioni forfettarie da parte della Commissione

Il regolamento sul sostegno alla produzione di munizioni è uno strumento a breve termine istituito in risposta all'emergenza innescata dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia. Tale regolamento mira ad aumentare la capacità di produzione di munizioni in tutta l'UE sostenendo i produttori di prodotti per la difesa. L'obiettivo è consentire un adattamento urgente della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB - *European defence technological and industrial base*). La rapida attuazione del programma è esplicitamente richiesta dai colegislatori,

come indicato nei considerando di detto regolamento. Tale urgenza ha portato a una pressione notevole per ridurre il tempo concesso per preparare e presentare le proposte e per preparare e firmare le convenzioni di sovvenzione.

La Commissione ritiene che il bilancio stimato fosse sufficientemente preciso. I dettagli di bilancio forniti rispecchiavano il tipo di informazioni disponibili al momento della presentazione della proposta, tenuto conto della complessità e della fase iniziale di sviluppo del progetto. La Commissione ha effettuato una valutazione durante la preparazione della convenzione di sovvenzione al fine di ottenere ulteriori dettagli sul bilancio proposto e sulle ipotesi sottostanti, in modo da ottenere una garanzia ragionevole sul livello di spesa necessario per svolgere i compiti.

La Commissione esaminerà ulteriormente le osservazioni dettagliate della Corte in merito alla definizione dei risultati tangibili e trarrà insegnamenti per progetti futuri. Tuttavia, nel corso dell'attuazione del progetto, la Commissione ha ottenuto informazioni sufficienti e l'accesso a documenti pertinenti in un ambiente sicuro, che le hanno consentito di verificare che i lavori stavano progredendo verso il conseguimento dell'aumento principale degli obiettivi di produzione stabiliti nella convenzione di sovvenzione.

2. Analisi di elementi dei sistemi di controllo interno

Analisi dell'attività svolta dalle autorità di audit

Risposta al riquadro 8.3

Esempio di carenza nell'attività svolta da un'autorità di audit

La Commissione prende atto del potenziale impatto[1] della carenza individuata in Cechia, che non si è concretizzato poiché l'autorità di audit ha successivamente effettuato una verifica, ottenendo dal beneficiario la documentazione completa.

L'autorità di audit ha accolto la constatazione e rafforzerà i propri processi di controllo di audit adeguando le liste di controllo interne. Verificherà la completezza dei documenti contabili.

Analisi delle azioni di chiusura della Commissione

Per quanto riguarda il riferimento alla carenza nella chiusura del periodo di programmazione 2014-2020 per il Regno Unito (**paragrafo 8.16**), come spiegato nella risposta della Commissione al riquadro 8.1 della relazione annuale per il 2023, lo Stato membro e la Commissione ritengono che: 1) siano stati forniti elementi di prova sufficienti in relazione agli importi in questione; e 2) che l'importo non sia stato pertanto escluso dalla decisione finale di liquidazione. La Commissione ritiene che non vi sia stata alcuna carenza nel contesto della chiusura.

[1] Rischio di mancata individuazione di spese non ammissibili.

3. Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance

La Commissione ricorda che le dichiarazioni di affidabilità dei direttori generali si basano sull'esame di diverse informazioni provenienti da più fonti (quali l'autovalutazione, i controlli ex post, le relazioni del servizio di audit interno o della Corte), che ne garantiscono l'affidabilità, in linea con le istruzioni della Commissione (**paragrafo 8.19**).

III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione 8.1 – Sensibilizzare le autorità di gestione degli Stati membri in merito ai loro obblighi

La Commissione dovrebbe adottare misure volte ad aumentare la sensibilizzazione delle autorità di gestione degli Stati membri in relazione ai loro obblighi concernenti l'attribuzione di sovvenzioni e l'aggiudicazione di appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda:

(a) le misure necessarie per garantire l'assenza di conflitti di interesse e l'adeguata documentazione di tali misure;

(b) le potenziali conseguenze della violazione delle norme nazionali o dell'UE in materia di modifica di appalti pubblici;

(c) l'obbligo per i beneficiari di conservare una documentazione sufficiente a giustificare i costi dichiarati.

Termine di attuazione: fine 2027.

La Commissione **accoglie** la raccomandazione 8.1, lettere a), b) e c).

Raccomandazione 8.2 – Riesame dei controlli di verifica

Per i progetti a gestione diretta, la Commissione dovrebbe riesaminare, e se necessario, potenziare i controlli per verificare che:

(a) i beneficiari abbiano adottato misure per accertare l'assenza di conflitti di interesse e abbiano adeguatamente documentato tali misure;

(b) i beneficiari abbiano rispettato le norme nazionali e dell'UE in materia di modifica di appalti pubblici;

(c) la documentazione conservata dai beneficiari sia sufficiente a giustificare i costi dichiarati.

Termine di attuazione: fine 2027.

La Commissione **accoglie** la raccomandazione 8.2, lettera a), fermo restando che tali controlli di verifica possono essere attuati anche ex post.

La Commissione **non accoglie** la raccomandazione 8.2, lettera b), in quanto non concorda con la risultanza relativa alle modifiche sostanziali di un contratto.

La Commissione **accoglie** la raccomandazione 8.2, lettera c), fermo restando che tali controlli di verifica possono essere attuati anche ex post.

Seguito dato alle raccomandazioni degli anni precedenti

(**paragrafo 8.21** e **allegato 8.1**)

La Commissione accoglie con favore l'analisi della Corte e il riconoscimento della piena attuazione di: 1) una delle due raccomandazioni formulate nella relazione annuale 2023; e 2) una delle tre raccomandazioni formulate nella relazione annuale 2024 la cui attuazione era prevista entro la fine del 2025.

La Commissione prende atto dell'osservazione di fatto corretta in merito alla **raccomandazione 2 dell'anno 2023**, che è stata attuata per alcuni aspetti, anche se la Commissione non aveva accolto tale raccomandazione.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE ANNUALE 2025 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA – CAPITOLO 9: VICINATO E RESTO DEL MONDO

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

La rubrica 6 "Vicinato e resto del mondo" del bilancio dell'UE copre diversi strumenti di finanziamento, in particolare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (NDICI-Europa globale), lo strumento di assistenza preadesione (IPA III), che accompagna i paesi candidati nel loro percorso di adesione, e la dotazione destinata agli aiuti umanitari (HUMA), nonché altri programmi mirati (ad esempio lo strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare). Attraverso l'NDICI-Europa globale, l'UE mira a cooperare con i paesi partner per superare le sfide in materia di sviluppo a medio e lungo termine e perseguire i valori e gli interessi dell'UE, affrontando nel contempo le esigenze urgenti e immediate. L'NDICI-Europa globale è attuato mediante gestione diretta (da parte della Commissione e delle delegazioni dell'UE nei paesi terzi) e gestione indiretta (da parte di soggetti quali agenzie degli Stati membri dell'UE, organizzazioni internazionali o paesi partner). Per massimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'UE, l'assistenza può essere fornita mediante sovvenzioni, contratti di appalto, sostegno di bilancio, garanzie di bilancio, operazioni di finanziamento misto e assistenza finanziaria. Il mandato del bilancio per gli aiuti umanitari è di salvare e preservare vite, prevenire e alleviare le sofferenze umane e salvaguardare l'integrità e la dignità delle popolazioni colpite da catastrofi naturali e da crisi provocate dall'uomo, anche nei contesti più difficili.

La Commissione sottolinea che l'attuazione dell'NDICI, dell'IPA III e del bilancio per gli aiuti umanitari si svolge spesso in contesti rischiosi, complessi e in rapida evoluzione. È caratterizzata da diversità:

- in termini di dispersione geografica e lontananza, in quanto interessa molte delegazioni dell'UE in tutto il mondo nel caso dell'NDICI e dell'IPA III;
- in termini di soggetti esecutivi e paesi partner con le loro diverse capacità di gestione e di controllo, spaziando dalle piccole organizzazioni non governative (ONG) locali alle organizzazioni internazionali e alle agenzie statali;
- in relazione al fatto che il sostegno dell'UE ai beneficiari è fornito attraverso metodi diversi di attuazione, che spaziano dall'approccio tradizionale ai progetti a forme innovative di operazioni di finanziamento misto, contributi a strumenti globali e assistenza umanitaria multisettoriale.

La Commissione si compiace dei risultati positivi segnalati dalla Corte dei conti europea ("Corte"), evidenziati in particolare dal fatto che il livello di errore stimato per la rubrica 6 è diminuito significativamente rispetto allo scorso anno, passando dal 4,9 % al 2,5 % (**paragrafo 9.11)**. Tale riduzione sostanziale del tasso di errore scaturisce dal miglioramento della regolarità delle operazioni sottostanti e dai continui sforzi della Commissione volti a rafforzare i propri sistemi di gestione e di controllo (come indicato dalla Corte nel riquadro **9.3**, dando risalto all'attuazione efficace delle sovvenzioni da parte della Commissione) e a dare seguito alle raccomandazioni della Corte. La

Commissione prende inoltre atto con soddisfazione del miglioramento segnalato dalla Corte per quanto riguarda l'accesso ai documenti durante gli audit relativi alle operazioni con organizzazioni internazionali. Negli ultimi anni la Commissione si è adoperata per dare un seguito da vicino ai casi di accesso limitato ai documenti e ha migliorato la comunicazione con i beneficiari dei fondi dell'UE al fine di attenuare i limiti osservati dalla Corte negli anni precedenti.

La Commissione prende inoltre debitamente atto delle constatazioni formulate dalla Corte e si impegna ad attuare le opportune azioni correttive, compreso il recupero delle spese non ammissibili, ove necessario.

II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE

1. Regolarità delle operazioni

La Commissione prende atto del livello di errore pari al 2,5 % stimato dalla Corte (**paragrafo 9.11**). La Commissione affronterà gli errori individuati dalla Corte attraverso un seguito adeguato dato in collaborazione con i beneficiari dei fondi dell'UE.

In risposta alle osservazioni sulla regolarità delle operazioni sottoposte ad audit, la Commissione fornisce chiarimenti sugli errori segnalati in questo capitolo della relazione annuale della Corte.

Nel 2025 i tassi di errore residuo calcolati dalla DG INTPA, dalla DG ENEST, dalla DG MENA, dalla DG ECHO e dal servizio degli strumenti di politica estera (FPI) rimangono inferiori alla soglia di rilevanza del 2 %. La valutazione dei livelli di rischio è effettuata secondo la metodologia della Commissione ed è pubblicata nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento della Commissione per il 2025.

Il tasso di errore annuale della Corte include la misurazione degli errori presenti nei contratti che possono ancora essere sottoposti a controlli e rettifiche da parte della Commissione negli esercizi contabili successivi. Attraverso lo studio sul tasso di errore residuo, la Commissione stima il livello di errore sulla base di un campione rappresentativo di contratti chiusi, per i quali tutti i controlli hanno già avuto luogo, individuando in tal modo errori che potrebbero essere sfuggiti ai controlli precedenti. Per questa differenza metodologica, il tasso di errore comunicato dalla Corte e i tassi di errore residuo comunicati dalla DG INTPA, dalla DG ENEST, dalla DG MENA, dalla DG ECHO e dall'FPI nel 2025, che rappresentano la grande maggioranza della spesa per la rubrica 6, non sono comparabili.

Risposta al riquadro 9.1

Esempio di costi indiretti inclusi nei libri paga

La Commissione riconosce che la Corte può ritenere che alcuni costi relativi al personale siano legati al funzionamento generale dell'organizzazione piuttosto che all'azione specifica. La Commissione condivide il parere secondo cui i costi del personale e gli altri costi che sono chiaramente ed esclusivamente imputabili a una determinata azione, effettivamente sostenuti e correttamente registrati nella contabilità del beneficiario (compresi costi adeguatamente ripartiti), e che non sono già coperti dal tasso forfettario per i costi indiretti/la retribuzione, dovrebbero essere trattati come costi diretti ammissibili.

Risposta al riquadro 9.2

Esempio di spese per il personale calcolate in modo errato

La Commissione continuerà a intraprendere azioni di sensibilizzazione rivolte alle ONG al fine di garantire che i due metodi di calcolo dei costi stabiliti nell'accordo pertinente per calcolare i costi del personale sulla base dei costi unitari siano applicati rigorosamente.

Esempio di differenze di tasso di cambio imputate al progetto

Nei suoi documenti di orientamento, la Commissione chiarirà l'interpretazione delle norme applicabili alle perdite dovute alla fluttuazione dei tassi di cambio, al fine di evitare il ripetersi di questo tipo di errore.

III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione 9.1 – Migliorare la procedura di selezione degli esperti

La Commissione dovrebbe far sì che la propria procedura di approvazione degli esperti assunti nell'ambito di contratti di servizi comprenda la verifica della conformità della loro esperienza professionale al capitolato d'oneri in termini di durata e di settore specifico.

Termine di attuazione: fine 2027.

La Commissione **accoglie** la raccomandazione.

La procedura di verifica dei profili degli esperti principali è stabilita nel documento "*Practical guide to contract award procedures for European Union external action*" (PRAG). Al fine di evitare il ripetersi di errori in questo settore, la Commissione svolgerà attività di sensibilizzazione in merito all'applicazione di tale procedura. La Commissione verificherà inoltre che la procedura di approvazione degli esperti non principali contempli adeguatamente la verifica dei loro profili.

Raccomandazione 9.2 – Rafforzare i controlli per evitare che i costi di retribuzione siano accettati come diretti

Al fine di ridurre il rischio che i costi che possono essere coperti dalla retribuzione siano erroneamente accettati come costi diretti nelle spese relative ai libri paga nell'ambito degli accordi di contributo, la Commissione dovrebbe fornire ulteriori orientamenti che chiariscano:

(a) la distinzione tra costi diretti e retribuzione; e

(b) la necessità che le richieste di rimborso relative ai libri paga escludano le spese che non sono costi diretti ammissibili ma che possono essere già coperte dalla retribuzione.

Termine di attuazione: fine 2027.

La Commissione **accoglie** la raccomandazione 9.2, lettere a) e b).

Seguito dato alle raccomandazioni degli anni precedenti

Per quanto concerne il seguito dato alle precedenti raccomandazioni rivolte alla Commissione in questo capitolo (**paragrafo 9.32, allegato 9.2**), tre raccomandazioni della relazione annuale 2022 sono state giudicate pienamente attuate; una di esse (raccomandazione 3) non è stata accolta dalla Commissione, pertanto non è stata intrapresa alcuna azione per darvi seguito.

Европейски парламент Parlamento Europeo Evropský parlament Europa-Parlamentet Europäisches Parlament
Euroopa Parlament Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο European Parliament Parlement européen Parlaimint na hEorpa
Europski parlament Parlamento europeo Eiropas Parlaments Europos Parlamentas Európai Parlament
Parlament Ewropew Europees Parlement Parlament Europejski Parlamento Europeu Parlamentul European
Európsky parlament Evropski parlament Euroopan parlamentti Europaparlamentet

RISPOSTE DEL PARLAMENTO EUROPEO ALLA RELAZIONE ANNUALE 2025 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

CAPITOLO 10: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EUROPEA

RISPOSTE DEL PARLAMENTO ALLE OSSERVAZIONI

Regolarità delle operazioni

10.6. Il Parlamento prende atto delle osservazioni della Corte dei conti.

Sebbene il Parlamento non disponga di un accordo formale o di un memorandum d'intesa con l'associazione per il trasporto scolastico della scuola europea (Association Transport Scolaire de l'École Européenne - ATSEE), esiste una procedura chiara per garantire che tutti i costi sostenuti siano adeguatamente verificati.

L'associazione ATSEE presenta un elenco di alunni che utilizzano il trasporto scolastico da essa organizzato e i cui genitori hanno dichiarato di lavorare per il Parlamento. Il servizio del Parlamento che si occupa del rimborso delle spese scolastiche, sulla base dell'articolo 3 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari, verifica che il genitore sia un membro del personale dell'istituzione e abbia diritto al rimborso delle spese scolastiche per il figlio indicato nell'elenco. Eventuali discrepanze sono comunicate all'ATSEE prima dell'emissione della fattura. Tale procedura viene ripetuta ogni trimestre dell'anno scolastico.

Se la modifica del fascicolo di un membro del personale richiede la rettifica di una fattura già emessa, l'ATSEE emette una nota di credito che viene detratta dalla fattura successiva. Finora non sono sorte controversie.

Dato il numero di alunni che frequentano la scuola europea di tipo I, il pagamento diretto dei costi di trasporto genera notevoli risparmi amministrativi e di bilancio.

Per rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla Corte dei conti, il Parlamento interverrà per formalizzare la procedura mediante un memorandum d'intesa scritto con l'ATSEE.

10.7. Il Parlamento prende atto delle osservazioni della Corte dei conti.

A norma del capitolo 1.4 del regolamento relativo alla voce di bilancio 400, i gruppi politici sono responsabili di fronte all'Istituzione della gestione degli stanziamenti nei limiti dei poteri loro conferiti dall'Ufficio di presidenza ai fini dell'attuazione di detto regolamento. Essi vigilano a che gli stanziamenti siano gestiti nel rispetto di tale regolamento prendendo ogni disposizione atta ad evitare spese non conformi al regolamento stesso.

L'amministrazione del Parlamento ha tuttavia continuato ad assistere i gruppi politici nel miglioramento della loro gestione finanziaria interna, organizzando nel novembre 2025 una nuova sessione di formazione sugli appalti, estesa alla sana gestione finanziaria e ai conflitti di interessi. Su richiesta dei gruppi politici, i servizi competenti del Parlamento sono sempre disponibili a fornire consulenza personalizzata su questioni generali e in singoli casi. L'amministrazione del Parlamento continuerà a fornire orientamenti e formazioni specifiche ai gruppi politici.

10.8. Il Parlamento prende atto delle osservazioni della Corte dei conti.

Affinché il contraente sia in grado di eseguire i servizi appaltati al livello richiesto, la complessità tecnica e organizzativa di tale contratto quadro di servizi richiede un lungo periodo di introduzione graduale per consentire al contraente di acquisire le necessarie conoscenze dell'infrastruttura TIC del Parlamento. In pratica, detto processo di apprendimento indispensabile assume la forma di un periodo di presa in carico che si svolge contemporaneamente a un periodo di trasferimento conclusivo, nel corso dei quali il contraente entrante e quello uscente eseguono il contratto in parallelo.

È pertanto opportuno poter stipulare un contratto di "servizi a lungo termine", nell'ambito del quale l'amministrazione aggiudicatrice possa beneficiare dei servizi del contraente per un periodo superiore a quattro anni.

Di conseguenza, la durata massima di sei anni del contratto quadro può essere giustificata dal lungo periodo e dalla difficoltà per il contraente di acquisire la comprensione essenziale dell'infrastruttura TIC del Parlamento, il che impone la necessità di disporre di un periodo iniziale di introduzione graduale e di un periodo di conclusione graduale.

Alla luce di quanto precede, il Parlamento ritiene legittima la durata massima di sei anni del contratto quadro.

Il Parlamento può tuttavia concordare sul fatto che le giustificazioni fornite in merito alla durata prolungata di tale contratto quadro sono suscettibili di ulteriori miglioramenti. Pertanto, le spiegazioni per eventuali futuri contratti quadro di durata superiore a quattro anni saranno più dettagliate.

10.9. Il Parlamento prende atto delle osservazioni della Corte in merito al contratto di locazione dei locali della rappresentanza della Commissione europea a Madrid.

Sin dalla procedura oggetto di esame, che ha avuto luogo nel 2011, il Parlamento ha ulteriormente rafforzato il proprio quadro interno che disciplina i contratti immobiliari negoziati dopo la prospezione del mercato locale.

Sono stati adottati orientamenti scritti specifici e sono stati rafforzati i requisiti in materia di documentazione al fine di garantire una registrazione più sistematica delle diverse fasi delle procedure negoziate relative ai contratti immobiliari.

Il Parlamento mantiene il suo pieno impegno a garantire il rispetto del regolamento finanziario e la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione.

10.26. Il Parlamento prende atto delle osservazioni della Corte dei conti.

L'amministrazione del Parlamento è del parere che il quadro normativo esistente attribuisca già ai gruppi politici la chiara responsabilità di garantire l'effettiva applicazione delle norme interne e il rispetto delle procedure di appalto. L'amministrazione del Parlamento ribadisce la propria disponibilità a sostenere l'attuazione coerente del quadro applicabile, anche attraverso orientamenti, formazioni e chiarimenti ad hoc, se del caso.

RISPOSTA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
ALLA RELAZIONE ANNUALE 2025 DELLA CORTE DEI CONTI
CAPITOLO 10: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EUROPEA, PUNTO 10.10

Dopo tre tentativi falliti di assumere un candidato o una candidata con un profilo informatico specifico nell'ambito di un contratto quadro a cascata, si è deciso di derogare a uno dei criteri predefiniti utilizzati per il calcolo degli anni di esperienza, così da trovare un quarto candidato o una quarta candidata utilizzando il profilo senior previsto. Tale decisione è stata economicamente vantaggiosa per l'istituzione, in quanto il metodo alternativo per il reperimento di un candidato o una candidata avrebbe comportato un profilo diverso, con costi più elevati. La decisione ha anche permesso di intraprendere lavori urgenti e complessi, attribuendo in tal modo la priorità al più ampio principio della sana gestione finanziaria e performance.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE ANNUALE 2025 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA – CAPITOLO 10: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EUROPEA

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione prende atto della conclusione della Corte secondo cui il livello di errore stimato per le spese nell'ambito della rubrica 7 "Pubblica amministrazione europea" rimane al di sotto della soglia di rilevanza. La Commissione ritiene che i suoi sistemi di controllo e di supervisione abbiano fornito una ragionevole garanzia in merito alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti.

Diverse osservazioni riguardano questioni procedurali in materia di appalti pubblici che non comportano un'effettiva perdita finanziaria per il bilancio dell'UE. La Commissione fornisce contesto e spiegazioni ulteriori nelle risposte dettagliate riportate di seguito.

La Commissione ribadisce il suo impegno a favore di una sana gestione finanziaria e sta attuando misure per rafforzare la governance degli appalti, potenziare il monitoraggio dei processi relativi alle pensioni e migliorare ulteriormente le sue disposizioni in materia di controllo interno.

II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE

1. Regolarità delle operazioni

Per quanto riguarda l'osservazione sull'assenza di un quadro contrattuale scritto per il pagamento delle spese di trasporto a Lussemburgo (paragrafo **10.6**), la Commissione desidera ricordare che applica la decisione C(2013) 8971 che stabilisce le disposizioni generali di esecuzione relative all'attribuzione dell'indennità scolastica. L'articolo 4, paragrafo 2, della decisione stabilisce le condizioni per il calcolo del costo per alunno.

La Commissione desidera sottolineare due punti in particolare. In primo luogo, le associazioni dei genitori emettono fatture separate per ciascuna istituzione o agenzia dell'UE. In secondo luogo, l'Ufficio "Gestione e liquidazione dei diritti individuali" (PMO) della Commissione gestisce solo le fatture delle associazioni dei genitori relative al personale della Commissione. La Commissione compara gli elenchi forniti dalle associazioni dei genitori con le sue fonti di dati interne (Sysper) al fine di individuare l'ammissibilità all'indennità scolastica. Tali controlli a posteriori comportano rettifiche finanziarie nelle fatture successive presentate dalle associazioni dei genitori (sia a Lussemburgo che a Bruxelles). Questo sistema ha finora funzionato bene e senza controversie. Per il momento il rischio sollevato dalla Corte non si è pertanto concretizzato per quanto riguarda la Commissione. La Commissione ritiene tuttavia utile formalizzare la procedura in un memorandum d'intesa scritto con l'Association Transports de l'École Européenne (ATSEE). Sono in corso discussioni con le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione europea con sede a Lussemburgo al fine di garantire un approccio coordinato.

Per quanto riguarda l'osservazione sull'indebito pagamento di un'indennità di nuova sistemazione a un pensionato (paragrafo **10.13**), la Commissione riconosce l'errore rilevato dalla Corte in merito a un'operazione. Da allora i controlli preventivi sono stati rafforzati attraverso azioni di sensibilizzazione e il miglioramento della lista di controllo.

La Commissione ritiene che le constatazioni relative alla presenza di documenti essenziali (paragrafo **10.14**) e ai criteri di selezione e di aggiudicazione (paragrafo **10.17**) costituiscano questioni procedurali. Desidera sottolineare che sono state adottate le misure necessarie per migliorare ulteriormente la procedura di appalto immobiliare. La gestione standard dei fascicoli immobiliari garantisce ora la documentazione delle fasi di analisi, governance e convalida. È importante sottolineare che tali questioni procedurali non comportano un'effettiva perdita finanziaria e non determinano alcun danno misurabile per il bilancio dell'UE.

Per quanto riguarda l'osservazione relativa all'operazione connessa a una procedura di appalto pubblico immobiliare sotto la responsabilità del Parlamento europeo (paragrafo **10.9** e paragrafo **10.19**), la Commissione ritiene importante distinguere tra le carenze procedurali pregresse e la valutazione della legittimità e della regolarità di questo particolare pagamento. L'operazione di pagamento del 2025 è stata eseguita nel pieno rispetto del contratto di locazione applicabile, degli obblighi contrattuali in vigore e delle condizioni di mercato prevalenti.

La Commissione non è mai stata in grado di porre rimedio alle carenze connesse alla procedura di appalto, che esulavano dalla sua responsabilità e dal suo controllo, né di riesaminarle.

I sistemi di controllo interno della Commissione hanno individuato e affrontato la constatazione relativa al ricorso alla procedura negoziata (paragrafo **10.15**). La Commissione ha individuato e riferito tale questione indipendentemente dalla Corte e l'ha inclusa nella relazione annuale di attività 2025 dell'Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB) della Commissione. Il fatto che la questione sia stata individuata e affrontata internamente dimostra che i sistemi di controllo interno della Commissione hanno funzionato in modo efficace. Per quanto riguarda la constatazione sulla revisione dei prezzi (paragrafo **10.16**), la Commissione ritiene che la clausola di revisione dei prezzi del contratto quadro sia stata obiettiva, trasparente e verificabile, come previsto dal regolamento finanziario. La Commissione non condivide pertanto la valutazione della Corte.

La constatazione di cui al paragrafo **10.18** deriva dall'esame di un'operazione effettuata dalla Corte e riguarda l'entità della durata estesa del relativo contratto quadro gestito dalla Commissione. Quest'ultimo era già stato oggetto della stessa osservazione nella relazione annuale 2024 della Corte (paragrafo **10.16**). La Commissione ribadisce che il criterio giuridico (stabilito dal regolamento finanziario) per il superamento del limite di 4 anni sia stato debitamente giustificato nonché pienamente e comprovatamente rispettato. La giustificazione fornita nei documenti di gara in relazione alla proroga della durata del contratto quadro di 4 anni è completa, deliberata e proporzionata. La durata estesa del contratto mirava a creare condizioni favorevoli a una concorrenza effettiva, come dimostrato dalle disposizioni dei documenti di gara e dall'esito della procedura, e a garantire la continuità delle infrastrutture critiche. Sebbene richieda una giustificazione per il superamento del limite di 4 anni per i contratti quadro, il regolamento finanziario non impone una giustificazione per ogni anno supplementare al di là della soglia dei 4 anni. La percentuale quantificata dell'errore non riflette l'effettiva perdita finanziaria e non misura il danno reale.

2. Analisi di elementi dei sistemi di controllo interno

Per quanto riguarda l'osservazione sull'individuazione delle funzioni sensibili all'interno del PMO (paragrafo **10.22, lettera a)**), queste ultime sono state individuate in tutte le unità del PMO. La valutazione deve tuttavia essere riesaminata, in particolare alla luce degli sviluppi tecnologici e dei controlli integrati. Il riesame è già stato completato per un'unità e una seconda unità è prossima al

completamento di questo esercizio. Si tratta di un processo in corso che riguarderà tutte le unità del PMO.

Per quanto riguarda l'osservazione sulla strategia antifrode e sul relativo piano d'azione (paragrafo **10.22, lettera b)**), il progetto di strategia antifrode ha integrato le osservazioni e le raccomandazioni ricevute dall'OLAF ed è attualmente oggetto di una valutazione inter pares.

Per quanto riguarda le osservazioni sui controlli automatizzati dell'ammissibilità dei pensionati al proseguimento dei pagamenti pensionistici, compreso il monitoraggio delle prove di esistenza in vita e il trattamento delle dichiarazioni di esistenza in vita (paragrafo **10.23**), la Commissione ribadisce il suo impegno a rafforzare le procedure di conformità e monitoraggio all'interno del PMO. È in corso un'esercitazione su vasta scala (che riguarda quasi 600 pensionati) per la verifica e il monitoraggio delle prove di esistenza in vita mancanti ed è in fase di elaborazione una procedura formale per il trattamento delle dichiarazioni di esistenza in vita e dell'identità dei pensionati. A titolo informativo, l'analisi dei diritti di accesso è stata completata e sarà effettuata con frequenza annuale dai servizi competenti.

III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione 10.1 — Migliorare i controlli per verificare l'ammissibilità dei pensionati al proseguimento dei pagamenti pensionistici

Il PMO dovrebbe:

(a) rafforzare i propri processi di monitoraggio per individuare i pensionati per i quali mancano prove di esistenza in vita e assicurare un seguito adeguato a tali rilevazioni;

(b) istituire procedure formali per il trattamento delle dichiarazioni di esistenza in vita nel proprio sistema informatico e per la verifica dell'identità dei pensionati.

Termine di attuazione: metà 2027.

La Commissione **accoglie** la raccomandazione 10.1, lettera a). La Commissione sta rafforzando le procedure di conformità e monitoraggio all'interno del PMO. È in corso un'esercitazione su vasta scala (che riguarda quasi 600 pensionati) per verificare e monitorare le prove di esistenza in vita mancanti.

La Commissione **accoglie** la raccomandazione 10.1, lettera b). È in fase di elaborazione una procedura formale per il trattamento delle dichiarazioni di esistenza in vita e per la verifica dell'identità dei pensionati.

Tali azioni rientrano nei più ampi sforzi profusi dalla Commissione per rafforzare le procedure di conformità e monitoraggio all'interno del PMO.

RISPOSTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE ANNUALE 2025 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA CAPITOLO 10: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EUROPEA

10.6.

Per quanto riguarda l'osservazione relativa all'assenza di un quadro contrattuale scritto per il pagamento delle spese di trasporto in Lussemburgo (paragrafo 10.6.), la CGUE desidera ricordare che il quadro generale esistente per la CGUE, rimasto invariato negli ultimi 20 anni, si basa sulla decisione del comitato amministrativo della CGUE del 12 maggio 2004, recante disposizioni generali di esecuzione relative all'articolo 3 dell'allegato VII dello Statuto (in prosieguo: la «decisione»).

L'articolo 4, paragrafo 2, della decisione disciplina il caso specifico del trasporto scolastico organizzato da un'associazione di genitori (ATSEE) ed è stato sempre considerato dall'amministrazione della CGUE quale base giuridica per i pagamenti. La situazione è identica, per quanto è a nostra conoscenza, per le altre istituzioni dell'Unione, che hanno adottato decisioni di esecuzione analoghe.

Il flusso di lavoro esistente si basa su un meccanismo pragmatico in cui le amministrazioni delle istituzioni dell'Unione agiscono come intermediari tra i rispettivi agenti, da un lato, e l'associazione ATSEE, dall'altro. Nel sistema attualmente in vigore, i pagamenti alla ATSEE da parte di ciascuna istituzione sono effettuati per conto dei propri agenti, sulla base delle dichiarazioni scolastiche da essi presentate. In altre parole, i pagamenti alla ATSEE da parte della CGUE sono semplicemente, a nostro avviso, pagamenti effettuati (indirettamente) ai genitori sulla base dell'articolo 3 dell'allegato VII dello Statuto.

La CGUE confronta gli elenchi forniti dalla ATSEE con le proprie fonti interne di dati (Sysper), al fine di determinare il diritto all'indennità scolastica. Tali controlli *a posteriori* danno luogo a rettifiche finanziarie nelle fatture successive presentate dalla ATSEE. Nonostante l'assenza di un accordo formale con la ATSEE, la CGUE non ha finora avuto alcuna controversia né alcuna difficoltà a rimediare agli errori di fatturazione.

Ciò nondimeno, la CGUE ritiene utile formalizzare la procedura in un *memorandum* d'intesa scritto con la ATSEE, al fine di definire meglio le responsabilità di tutte le parti interessate; sono in corso discussioni con le altre istituzioni dell'Unione con sede in Lussemburgo per garantire un approccio coordinato.

RISPOSTE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA ALLA RELAZIONE ANNUALE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

CAPITOLO 10: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EUROPEA

Paragrafi 10.5, 10.18 e 10.20

L'amministrazione della Corte dei conti europea non ha gestito la procedura di appalto per il contratto quadro in questione.

Il contratto riguarda apparecchiature e servizi professionali a supporto delle infrastrutture TIC critiche dell'organizzazione, la cui continuità operativa, stabilità e supporto a lungo termine sono essenziali. Queste tecnologie non sono prodotti di base ordinari, ma componenti chiave di sistemi critici sotto il profilo funzionale, la cui sostituzione o migrazione implica notevoli rischi tecnici, operativi e finanziari.

In questo contesto, sostituire tali tecnologie ogni quattro anni potrebbe essere sproporzionato. La Corte dispone di risorse umane e finanziarie limitate per effettuare ricorrenti aggiornamenti tecnologici di questa natura su larga scala. Un tale approccio comporterebbe ingenti costi di transizione e maggiori rischi operativi, nonché potrebbe compromettere la continuità dei servizi essenziali.

Le stesse considerazioni valgono per i servizi professionali coperti dal contratto. Dato il modesto numero di addetti di supporto all'interno, è fondamentale preservare nel tempo le competenze e le conoscenze dell'ambiente tecnico. Cambiamenti frequenti dei contraenti porterebbero a una perdita di conoscenze, a ulteriori sforzi di integrazione e formazione, nonché a un aumento del rischio operativo.

Va inoltre presa in considerazione la struttura del mercato per le soluzioni in causa. L'estensione della durata può assicurare un sufficiente interesse di mercato e un'adeguata partecipazione: in assenza di queste condizioni, potrebbe risultare ridotta la disponibilità delle soluzioni tecniche e dei servizi di supporto specializzati necessari al sostegno delle infrastrutture critiche.

Inoltre, il contratto quadro non garantiva nessun incarico ai contraenti, in quanto la maggior parte delle acquisizioni rimaneva soggetta alla riapertura del confronto competitivo. L'estensione della durata, dunque, non ha conferito ad alcun fornitore una posizione esclusiva sul mercato, ma ha invece assicurato la continuità delle modalità d'appalto competitive.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE ANNUALE 2025 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA – CAPITOLO 11: Il dispositivo per la ripresa e la resilienza

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione europea prende atto del capitolo 11 redatto dalla Corte dei conti europea in merito al dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility* – RRF).

Nel 2025 la Commissione ha valutato 37 richieste di pagamento relative a 1 174 traguardi e obiettivi, 11 dei quali sono risultati non conseguiti in misura soddisfacente. Ha erogato 87,3 miliardi di EUR in sovvenzioni e prestiti sulla base di 1 163 traguardi e obiettivi conseguiti in misura soddisfacente, tra cui tre relativi alla revoca di sospensioni emesse nel 2025. La Corte ha esaminato 420 traguardi e obiettivi riguardanti tutti i pagamenti delle sovvenzioni. Di questi, la Corte ha individuato constatazioni "con incidenza finanziaria" per soli 16 traguardi e obiettivi relativi a nove pagamenti a titolo dell'RRF a favore di nove Stati membri. Per gli altri 404 traguardi e obiettivi sottoposti ad audit, che rappresentano il 96 % della popolazione sottoposta ad audit, la Corte non ha individuato problemi finanziari.

Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di pagamento e di ammissibilità, la Commissione osserva che le 16 constatazioni della Corte con incidenza finanziaria (**paragrafo 11.11**) rappresentano l'1,5 % del totale dei traguardi e degli obiettivi relativi alle sovvenzioni valutati dalla Commissione nel 2025.

Le 10 constatazioni della Corte in cui questa non concorda con la valutazione della Commissione di un "soddisfacente conseguimento di traguardi e obiettivi" sono dovute a differenze specifiche per caso nell'interpretazione da parte della Corte dei requisiti giuridici stabiliti dal Consiglio o delle prove fornite dallo Stato membro interessato per dimostrare che tali requisiti sono stati soddisfatti. La Commissione ha valutato attentamente le analisi e le conclusioni della Corte per ciascun caso ed è rimasta del parere che i traguardi e gli obiettivi siano stati conseguiti in modo soddisfacente per quasi tutti i casi valutati positivamente nel 2025. Per quanto riguarda un traguardo la Commissione, sulla base dei fatti individuati dalla Corte, ha inviato un progetto di relazione di riesame allo Stato membro interessato chiedendo informazioni e prove supplementari ai fini del conseguimento soddisfacente di tale traguardo, a norma dell'articolo 12 dell'accordo di finanziamento dell'RRF. Sulla base di ulteriori prove fornite dallo Stato membro, la Commissione ritiene che il traguardo sia stato conseguito in modo soddisfacente. A tale riguardo, ringrazia la Corte per la sua analisi diligente. La Commissione osserva inoltre che, se avesse concordato con le constatazioni della Corte, in alcuni casi avrebbe applicato in modo diverso la metodologia pubblicata per le sospensioni[1], al fine di tenere pienamente conto dei progressi compiuti nell'attuazione e/o dell'importanza della misura.

Le restanti quattro constatazioni della Corte relative al periodo di ammissibilità secondo l'RRF e le due constatazioni della Corte relative al "doppio finanziamento" si basano su differenze

[1] COM(2023) 99 final del 21.2.2023: comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Due anni di dispositivo per la ripresa e la resilienza – Uno strumento peculiare al centro della trasformazione verde e digitale dell'UE.

nell'interpretazione delle disposizioni giuridiche del regolamento RRF. Tali differenze interpretative hanno portato la Corte a constatazioni analoghe negli anni precedenti e si prevede che tale tendenza permarrà per tutta la durata dell'RRF. A seguito delle raccomandazioni della Corte, la Commissione ha pubblicato orientamenti sul doppio finanziamento e sull'ammissibilità[2]. Tuttavia la Corte interpreta entrambe le questioni (doppio finanziamento e ammissibilità) in modo diverso rispetto alla Commissione e agli Stati membri. La Commissione sostiene che la sua interpretazione delle disposizioni giuridiche è pienamente in linea con il quadro giuridico applicabile e rileva di non poter risolvere le differenze in questa fase di attuazione, data la scadenza dell'RRF nel dicembre 2026. Inoltre ricorda che, a suo avviso, le constatazioni sulle questioni di ammissibilità non hanno alcuna incidenza sulla legittimità e regolarità dei pagamenti a titolo dell'RRF. Come espresso nella risposta della Commissione alle relazioni annuali 2022, 2023 e 2024 della Corte, dopo la valutazione da parte della Commissione dell'ammissibilità delle misure in sede di valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza (PNRR), il Consiglio stabilisce, mediante decisione di esecuzione del Consiglio (DEC), se una misura è ammissibile o meno. Nella fase di pagamento la Commissione non può prevalere sul Consiglio, decidendo se una misura sia ammissibile o meno. La Commissione ricorda che essa verifica che gli elementi probatori siano conformi al concetto di data di inizio dell'ammissibilità applicato sia dalla Commissione stessa che dagli Stati membri, ma conferma di non verificare il rispetto dell'interpretazione della Corte.

Come negli anni precedenti, la Corte presenta constatazioni di "criticità" in relazione alla valutazione preliminare della Commissione (**paragrafo 11.22**), alla documentazione degli Stati membri al momento della presentazione delle richieste di pagamento (**paragrafo 11.38**) e alla concezione delle misure nella DEC (**paragrafo 11.51**). La Commissione osserva che in molti casi la Corte presenta molteplici constatazioni basate su un unico caso. Ciò riguarda, ad esempio, una constatazione secondo cui un obiettivo non è stato raggiunto in modo soddisfacente e, poiché la Commissione è giunta a una conclusione diversa, la Corte riferisce anche una "criticità nella valutazione della Commissione". La Commissione rileva inoltre che la Corte presenta due o più constatazioni per oltre la metà dei traguardi o degli obiettivi in cui individua problemi. La Commissione ritiene pertanto che il numero di traguardi e obiettivi per i quali la Corte individua constatazioni fornisca un indicatore più accurato del numero di problemi distinti rispetto al numero totale di constatazioni, in quanto diverse constatazioni possono riferirsi allo stesso traguardo o obiettivo.

La Commissione accoglie con favore il riconoscimento, da parte della Corte, dei progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni di audit. Tale risultato è stato conseguito grazie a una metodologia ben definita, una stretta e costante cooperazione con gli Stati membri, nonché un seguito rigoroso da parte della Commissione. La fase finale e la chiusura dell'RRF non segnano la fine del seguito dato alle raccomandazioni di audit; la Commissione manterrà piuttosto una rigorosa sorveglianza della loro attuazione durante questo periodo, avendo annunciato che il suo lavoro di audit sull'RRF proseguirà nel 2027 e oltre.

Per quanto riguarda i sistemi di controllo degli Stati membri volti a garantire il rispetto delle norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato, la Commissione osserva che la Corte ha rilevato alcune singole irregolarità nelle procedure di appalto pubblico e di aiuto di Stato. La Commissione determinerà il seguito appropriato da dare a tali constatazioni per quanto riguarda gli Stati membri interessati. Tuttavia tali irregolarità non mettono in discussione la legittimità e la regolarità dei pagamenti, in quanto l'erogazione dei pagamenti a livello dell'UE agli Stati membri si basa esclusivamente sul conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi. In particolare, per quanto riguarda gli aiuti di Stato, la Commissione non condivide l'interpretazione della Corte secondo cui il regolamento "de minimis" sarebbe stato violato in Danimarca. Per quanto riguarda un

[2] COM(2024) 474 final, allegato II "Ammissibilità delle misure nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza — data di inizio delle misure ammissibili" e allegato IV "Il concetto di doppio finanziamento nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza".

altro Stato membro (Francia), la Commissione ritiene che le constatazioni della Corte siano di natura procedurale (ad esempio mancanza di una pista di controllo) (**paragrafo 11.37**). Più in generale, la Commissione ricorda che, per quanto riguarda gli aiuti di Stato, gli Stati membri restano responsabili di garantire il rispetto delle norme applicabili e dovrebbero notificare alla Commissione qualsiasi misura di aiuto di Stato che non rientri nell'ambito di applicazione dei regolamenti di esenzione in materia di aiuti di Stato.

La Corte riferisce inoltre in merito a un nuovo filone di lavoro volto ad analizzare la modifica delle DEC. Il regolamento RRF prevede la possibilità per gli Stati membri di chiedere che le DEC siano modificate se "il piano per la ripresa e la resilienza, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte"[3], ossia per affrontare le sfide in materia di attuazione. La Commissione valuta ciascuna richiesta sulla base di un'analisi dettagliata in linea con i criteri stabiliti nel regolamento RRF[4]. In caso di valutazione positiva, pubblica una proposta di nuova decisione di esecuzione da sottoporre all'esame del Consiglio, il quale adotta la decisione finale. In linea con l'intento legislativo secondo cui i traguardi e gli obiettivi dovrebbero essere realizzabili, gli Stati membri possono, ad esempio, chiedere di ridurre l'ambito di applicazione di una misura e di ridurne proporzionalmente la stima dei costi (purché i costi complessivi stimati corrispondano ancora alla dotazione), o di eliminare traguardi intermedi non necessari per ridurre gli oneri amministrativi. Pur prendendo atto delle preoccupazioni della Corte in merito alla tenuta dei registri interni, la Commissione ritiene che tutte le modifiche siano state apportate in linea con la base giuridica.

La Commissione osserva che la Corte non formula ulteriori raccomandazioni sull'RRF, data la sua scadenza nel dicembre 2026 (**paragrafo 11.62**), e accoglie con favore questo approccio pragmatico. Per quanto riguarda le raccomandazioni contenute nelle relazioni annuali della Corte per il 2022, il 2023 e il 2024, la Commissione ritiene che tutte le raccomandazioni siano state attuate nella misura in cui erano state accettate nelle sue risposte iniziali.

II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE

1. Valutazione del rispetto delle condizioni di ammissibilità e di pagamento

Conseguimento di traguardi e obiettivi

Per ricevere un pagamento a titolo dell'RRF, lo Stato membro deve conseguire una serie di traguardi (indicatori qualitativi) e obiettivi (indicatori quantitativi) predefiniti che misurino i progressi compiuti nell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR. Il regolamento RRF impone alla Commissione di valutare il "conseguimento soddisfacente" di ciascun traguardo e obiettivo. Nel febbraio 2023 la Commissione ha pubblicato un quadro che delinea le modalità con cui valuta se un traguardo o un obiettivo sia stato conseguito in modo soddisfacente in linea con la base giuridica[5]. Per ciascun traguardo o obiettivo, la Commissione esamina tutti gli elementi di prova forniti dallo

[3] Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF).
[4] Articolo 22 e allegato V del regolamento RRF.
[5] COM(2023) 99 final, allegato I, "Metodo di valutazione di traguardi e obiettivi nell'ambito del regolamento istitutivo del dispositivo".

Stato membro e presenta la sua analisi in una "valutazione preliminare" pubblica[6]. Prima di adottare una decisione e di effettuare il pagamento, la Commissione riceve il parere del comitato economico e finanziario e di un apposito comitato di esperti degli Stati membri sulla valutazione preliminare[7]. Con riferimento ai **paragrafi 11.13** e **11.14**, la Commissione ritiene pertanto che ogni decisione di pagamento sia presa in modo trasparente e sia soggetta a un attento controllo.

Per 10 dei 420 traguardi e obiettivi sottoposti ad audit, la Corte ha espresso un parere diverso da quello della Commissione. In tutti questi casi tale parere era dovuto, come negli anni precedenti, a divergenze nell'interpretazione dei requisiti o a una diversa interpretazione del fatto che gli elementi di prova forniti dimostrassero il soddisfacimento di tali requisiti.

In relazione al conseguimento del traguardo B5G della Polonia "Entrata in vigore del regolamento che stabilisce norme di qualità per i combustibili solidi da biomassa" (**riquadro 11.1**), la Commissione ha ritenuto che tale traguardo richiedesse l'entrata in vigore di un regolamento volto a stabilire norme di qualità per i pellet di legno e le mattonelle di legno (e non per tutta la biomassa destinata all'uso domestico; escludendo, in particolare, anche i regolamenti antismog). Tale interpretazione è corroborata, tra l'altro, dalla descrizione della misura nella DEC, dagli elementi di prova precedenti l'adozione del PNRR originario, nonché dal fatto che, al momento dell'elaborazione del PNRR, il quadro giuridico polacco era privo di norme di qualità adeguate per i pellet di legno. Per contro, esistevano già norme di qualità adeguate per altri tipi di combustibili solidi da biomassa, tra cui, in particolare, regolamenti regionali antismog. Su tale base, la Commissione non condivide il parere della Corte secondo cui il traguardo non è stato conseguito in modo soddisfacente. La Commissione rileva inoltre che, accogliendo l'interpretazione della Corte dei requisiti relativi al traguardo (secondo cui il conseguimento del traguardo avrebbe dovuto riguardare altri tipi di biomassa solida, come la legna da ardere), la misura sarebbe considerata non ammissibile al sostegno dell'RRF, piuttosto che non conseguita in modo soddisfacente. Ciò è dovuto al fatto che tali norme di qualità sono state adottate e attuate in Polonia prima del 1º febbraio 2020.

[6] Tutta la documentazione è disponibile attraverso i siti web specifici per paese dell'RRF; https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility/country-pages_it.

[7] Comitato per il dispositivo per la ripresa e la resilienza; tutti i documenti delle riunioni sono disponibili all'indirizzo https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/committees/C102400/consult?lang=it.

Per quanto riguarda i due traguardi giudiziari della Polonia (**paragrafo 11.14**), la Commissione mantiene le sue risposte alla relazione annuale 2024 della Corte[8]. La Commissione osserva di aver erogato fondi per tali traguardi già nel 2024. La Corte fornisce un aggiornamento su questo caso del 2024 nella relazione annuale 2025, omettendo tuttavia di formulare una conclusione sulla base delle informazioni a sua disposizione. La Commissione rileva che la Corte rimanda ogni conclusione in attesa delle future sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. La Commissione osserva di aver dovuto accertare l'indipendenza e l'imparzialità della sezione per la responsabilità professionale della Polonia nel 2024 sulla base della giurisprudenza esistente al momento della valutazione e di non aver potuto utilizzare le sentenze pronunciate anni dopo per stabilire se i traguardi fossero stati conseguiti in modo soddisfacente. La Commissione mantiene la propria valutazione dei traguardi, come spiegato nella pertinente valutazione preliminare[9].

Periodo di ammissibilità secondo l'RRF

Per quanto riguarda le quattro constatazioni sul periodo di ammissibilità dell'RRF, come osservato anche dalla Corte (**paragrafi 11.15-11.17**), persistono interpretazioni divergenti tra la Commissione e gli Stati membri da un lato, e la Corte dall'altro, in merito all'"avvio" di una misura. A tale riguardo, la Commissione rimanda alle sue risposte alle relazioni annuali 2023 e 2024 della Corte[10].

In risposta a una precedente raccomandazione della Corte[11], nell'ottobre 2024 la Commissione ha pubblicato ulteriori orientamenti[12] che illustrano le due verifiche da essa applicate per garantire un approccio coerente: 1) "l'attuazione della misura proposta ha avuto inizio il 1º febbraio 2020 o successivamente a tale data?"; e 2) "i costi sostenuti per tale attuazione decorrono dal 1º febbraio 2020 o da una data successiva? Nello specifico, la totalità dei costi è stata registrata (secondo i termini del sistema europeo dei conti (SEC2010)) dopo il 1º febbraio 2020?". La Commissione osserva che le misure per le quali la Corte riferisce questo tipo di constatazione superano le due verifiche.

Duplicazione dei finanziamenti

Come osservato nella risposta alle relazioni annuali 2022 e 2024 della Corte[13] e nella risposta a una relazione speciale della Corte incentrata su questo argomento, la Corte applica un concetto diverso di "doppio finanziamento" rispetto alla Commissione e agli Stati membri. La Corte ritiene che "il doppio finanziamento si può verificare quando gli stessi costi alla base di un traguardo o di un obiettivo sono finanziati due volte e/o quando gli stessi risultati tangibili (*deliverables*) sono dichiarati, e di conseguenza finanziati, due volte" (**paragrafo 11.19**). Per contro, la Commissione segue il concetto di doppio finanziamento stabilito dal regolamento RRF, in base al quale "il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo". Ciò significa che il sostegno dell'UE a una singola misura può provenire da più strumenti a condizione che "non copra lo stesso costo". A tale riguardo, sia nel regolamento finanziario che nel regolamento RRF, il concetto di doppio

[8] Risposte della Commissione al capitolo 11 delle relazioni annuali 2024 della Corte, pag. 548.
[9] Cfr. Positive preliminary assessment of the satisfactory fulfilment of milestones and targets related to the first payment request submitted by Poland on 15 December 2023, trasmessa al comitato economico e finanziario dalla Commissione europea (52bd45c7-da37-4ba0-b623-95da8cdad7f9_en).
[10] Risposte della Commissione al capitolo 11 delle relazioni annuali 2023 della Corte, pag. 537.
[11] Risposte della Commissione al capitolo 11 delle relazioni annuali 2023 della Corte, pag. 545.
[12] COM(2024) 474 final, allegato II "Ammissibilità delle misure nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza – data di inizio delle misure ammissibili".
[13] Risposte della Commissione al capitolo 11 delle relazioni annuali 2022 della Corte, pag. 490; risposte della Commissione al capitolo 11 della relazione annuale 2024 della Corte, pag. 549.

finanziamento è collegato ai costi. La Commissione ha fornito orientamenti[14] che spiegano come applicare il concetto di doppio finanziamento basato sui costi alla logica di attuazione basata sui risultati dell'RRF.

La Commissione ricorda inoltre che l'inclusione nei PNRR di riforme, che per lo più non comportano costi, è condizione essenziale per una valutazione positiva dei piani ed è pertanto esplicitamente prevista e persino richiesta dal regolamento RRF. Vari considerando del regolamento RRF elencano possibili misure di riforma che probabilmente non comporteranno costi diretti, come le riforme volte a rafforzare il dialogo sociale o ridurre al minimo gli oneri amministrativi, chiarendo in tal modo che il Parlamento e il Consiglio si aspettavano e hanno persino imposto l'inclusione di misure a costo zero nei PNRR. In molti casi, poiché non vi sono costi connessi all'attuazione di tali riforme, lo Stato membro dichiara "costi pari a zero" nella stima dei costi presentata durante la preparazione del PNRR. In base alla sua concezione, la Corte ritiene che tali azioni, che gli Stati membri si sono impegnati a intraprendere con risorse diverse dai fondi dell'RRF, siano "finanziate" o "doppiamente finanziate" se vi è un contributo da parte di altri fondi dell'UE.

La constatazione sul "doppio finanziamento" presentata dalla Corte in relazione al traguardo 144 della Lettonia "Adozione della mappatura delle risorse umane nell'assistenza sanitaria" (**riquadro 11.2**), dimostra tale problema. Sebbene la Corte affermi che "la mappatura delle risorse umane nel settore dell'assistenza sanitaria era già stat[a] interamente finanziat[a] a valere sullo strumento di sostegno tecnico dell'UE", la Commissione ritiene che, per definizione, in questo caso non possa esservi un doppio finanziamento, in quanto lo Stato membro non ha presentato alcun costo in relazione a tale traguardo. Inoltre lo strumento di sostegno tecnico (SST) non eroga fondi allo Stato membro, bensì richiede a quest'ultimo di mettere a disposizione personale e risorse per sostenere l'attuazione del progetto. Di conseguenza l'RRF non avrebbe potuto coprire in alcun modo lo stesso costo dell'SST. Inoltre la Commissione osserva che, indipendentemente dal sostegno fornito, l'SST non può di per sé garantire l'"adozione" di una tale strategia, la quale dipende dalle azioni e dal sostegno delle autorità nazionali.

2. Disamina di alcuni sistemi di monitoraggio e di controllo

Criticità relative alla valutazione delle richieste di pagamento

La Corte rileva 40 casi di "criticità nella valutazione della Commissione" (**paragrafo 11.22**). Si tratta di un'ampia gamma di constatazioni che riguardano, ad esempio, la mancanza di documentazione specifica o il fatto che la Commissione non abbia esaminato in modo specifico un elemento che la Corte ritiene avrebbe dovuto essere controllato. La Commissione riconosce alcune di queste constatazioni, ma non concorda con la maggior parte di esse.

La Commissione prende atto dell'individuazione, da parte della Corte, di 12 "criticità nella valutazione della Commissione" (**paragrafo 11.22**) segnalate in relazione a constatazioni con incidenza finanziaria. Nei casi in cui la Corte ritiene che un traguardo o un obiettivo non sia stato conseguito, mentre la Commissione è giunta a una conclusione diversa, la Corte segnala anche tale conclusione come "criticità". La Commissione rileva inoltre che in alcuni casi la Corte segnala per un singolo traguardo o obiettivo diverse criticità prive di incidenza finanziaria (ad esempio "traguardi o obiettivi definiti in modo vago" (**paragrafo 11.53**) unitamente a una "criticità nella valutazione della Commissione"). La Commissione ritiene pertanto che il numero di traguardi e obiettivi per i quali la Corte individua constatazioni fornisca un indicatore più accurato del numero di problemi distinti rispetto al numero delle constatazioni totali.

[14] COM(2024) 474 final, allegato IV "Il concetto di doppio finanziamento nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza".

Per quanto riguarda l'esempio dell'obiettivo 193 di Cipro "Riduzione dell'arretrato di casi per l'emissione di titoli di proprietà mediante l'emissione di titoli di proprietà o il rigetto del caso" (**riquadro 11.3**), la Corte ritiene che la Commissione avrebbe dovuto effettuare ulteriori verifiche. La Commissione osserva tuttavia che la sua valutazione era appropriata e rileva che la Corte ha richiesto ed esaminato elementi di prova primari a campione e non ha riscontrato alcuno scostamento, confermando così la valutazione di un conseguimento soddisfacente.

La Corte segnala inoltre quattro "criticità nelle domande di pagamento", in quanto ritiene che le dichiarazioni di gestione contenessero informazioni parzialmente inesatte (**paragrafo 11.38**). La Commissione prende atto delle constatazioni, ma non concorda con tutti i casi e ricorda che le autorità nazionali presentano la dichiarazione di gestione sulla base del proprio giudizio e delle informazioni a loro disposizione al momento della presentazione. La Commissione ricorda che la dichiarazione di gestione è accompagnata da un'ampia documentazione e non deve pertanto contenere ogni singola informazione, e che il processo di valutazione offre ampie possibilità affinché le autorità di gestione forniscano, e la Commissione richieda, qualsiasi informazione o chiarimento aggiuntivo. La Commissione ritiene che, in tutti i casi individuati dalla Corte, le informazioni pertinenti, qualora non rinvenute nella dichiarazione di gestione sotto forma di riserva, siano state rese disponibili nella documentazione completa della richiesta di pagamento.

Raccomandazioni di audit della Commissione

La Corte riconosce i progressi compiuti dalla Commissione nell'attuazione delle raccomandazioni di audit (**paragrafo 11.26**), ma osserva che alcune raccomandazioni "critiche" e "molto importanti" rimangono pendenti durante l'ultimo anno di attuazione dell'RRF.

Dall'avvio del dispositivo, la Commissione ha formulato oltre 2 700 raccomandazioni di audit in tutti i 27 Stati membri. Al 28 maggio 2026 la stragrande maggioranza di questi (91 %) era già stata chiusa o valutata in via preliminare come chiusa dalla Commissione. Questo risultato è stato ottenuto attraverso una metodologia ben definita. La Commissione applica un approccio prudente e chiude le raccomandazioni di audit solo nel caso in cui lo Stato membro presenti prove sufficienti, affidabili e adeguate dell'attuazione. Tale risultato riflette inoltre una stretta e costante cooperazione con gli Stati membri, nonché un monitoraggio rigoroso da parte della Commissione. Ciò dimostra i progressi tangibili compiuti nei sistemi di controllo interno degli Stati membri.

La Commissione continuerà a monitorare attentamente l'attuazione delle sue raccomandazioni formulate dopo il 31 dicembre 2026 e di quelle formulate prima di tale data che rimangono pendenti[15]. Continuerà inoltre a esercitare il suo diritto di procedere al recupero dei fondi nei casi previsti dal quadro di riferimento per le riduzioni e i recuperi di fondi nell'ambito del dispositivo[16]. La Corte presenta dati sul numero di raccomandazioni "critiche" e "molto importanti" pendenti per 37 relazioni finali di audit selezionate pubblicate tra l'inizio del dispositivo e la data limite dell'11 maggio 2026 (**figura 11.4**). A tale riguardo la Commissione sottolinea che, su un totale di 448 raccomandazioni relative a constatazioni "critiche" e "molto importanti" formulate in tali relazioni finali di audit incluse nel campione, ne rimangono "pendenti" solo 25, pari al 5,6 % di tale totale. Di queste, per nove raccomandazioni il termine a disposizione dello Stato membro per rispondere non era ancora scaduto. Per i restanti casi, le risposte degli Stati membri sono state trasmesse. Per 12 raccomandazioni, i casi sono valutati come chiusi e le lettere di follow-up sono in fase di preparazione. Per le restanti quattro raccomandazioni, la Commissione sta seguendo da vicino i casi corrispondenti per garantire l'attuazione di azioni correttive.

[15] C(2026) 2647 final, "Orientamenti per gli Stati membri sugli aspetti operativi relativi alla fase finale e alla chiusura del dispositivo per la ripresa e la resilienza" (sezione 6.3).
[16] C/2024/4990, comunicazione della Commissione – Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza, allegato IV.

Per quanto riguarda le due raccomandazioni di audit che la Corte ritiene siano state chiuse senza elementi probatori sufficienti (**paragrafo 11.28**), la conclusione della Corte non riflette l'intera portata della base probatoria della Commissione utilizzata per chiudere queste due raccomandazioni di audit. La Commissione ricorda che la chiusura di una raccomandazione non si basa esclusivamente sulle prove presentate dallo Stato membro nel processo formale di follow-up; in linea con la normale prassi di audit, la Commissione prende in considerazione anche le informazioni provenienti da altri audit, le sintesi di audit e i dati disponibili attraverso strumenti informatici come Arachne.

Efficacia dei sistemi di controllo degli Stati membri

La Commissione accoglie con favore il riconoscimento da parte della Corte dei traguardi in materia di audit e controllo quale passo positivo verso il rafforzamento dei sistemi di controllo degli Stati membri. Tuttavia non concorda con l'affermazione secondo cui "Le criticità nei sistemi di controllo degli Stati membri i cui secondi o successivi pagamenti erano subordinati al conseguimento di traguardi di controllo generano un rischio per la tutela degli interessi finanziari dell'UE finché tali traguardi non saranno conseguiti, con un potenziale impatto sulla regolarità della spesa" (**paragrafo 11.31**). La Commissione riesamina sistematicamente l'adeguatezza dei sistemi di controllo proposti dagli Stati membri rispetto al criterio 2.10 dell'allegato V del regolamento RRF ogni volta che gli Stati membri presentano richieste di revisione dei rispettivi PNRR. In un'ottica di monitoraggio dinamico, ciò avviene sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, integrate da ulteriori elementi probatori ottenuti dalla Commissione, comprese le constatazioni di audit. La Commissione ritiene che il suo crescente lavoro di audit abbia messo in luce criticità specifiche che possono essere risolte mediante un traguardo di audit e di controllo senza mettere in discussione l'adeguatezza dei sistemi di controllo degli Stati membri. In tale contesto, i traguardi di audit e di controllo si concentrano sulle modalità che lo Stato membro deve mettere in atto per affrontare le pertinenti constatazioni di audit. Di conseguenza i successivi miglioramenti dei sistemi nazionali di controllo da parte degli Stati membri hanno ulteriormente rafforzato il livello di affidabilità. Pertanto l'introduzione di traguardi di audit e di controllo non dovrebbe essere interpretata nel senso che i sistemi di controllo degli Stati membri non erano fino a quel momento idonei all'attuazione dell'RRF. La Commissione ricorda inoltre che la regolarità della spesa nell'ambito dell'RRF è determinata esclusivamente dal conseguimento soddisfacente di traguardi e obiettivi, il quale è soggetto a controlli sia ex ante che ex post.

La Corte segnala "persistenti criticità" nei sistemi di controllo di quattro Stati membri durante il periodo in cui le raccomandazioni di audit specifiche della Commissione rivolte a tali Stati membri sono rimaste pendenti (**paragrafo 11.32**). La Commissione osserva che le constatazioni e le raccomandazioni di audit segnalate riguardano non tanto la progettazione dei sistemi di controllo interni degli Stati membri, quanto piuttosto criticità nell'attuazione dei controlli. Gli Stati membri hanno debitamente accettato tali constatazioni e da allora la Commissione ha valutato tutte le raccomandazioni come adeguatamente attuate nell'ambito del seguito dato agli audit. La Commissione ritiene che nessuna di queste constatazioni di audit abbia messo in discussione le garanzie complessive offerte dai sistemi di controllo di tali Stati membri e che pertanto non vi fosse alcuna giustificazione per l'introduzione di un traguardo di audit e di controllo. Di conseguenza ribadisce che i pagamenti a favore di tali Stati membri sono stati effettuati in presenza di adeguate modalità di controllo.

La Commissione prende atto del fatto che la Corte ha individuato, attraverso il suo lavoro di audit, una serie di possibili irregolarità nelle procedure di appalto pubblico in due Stati membri e possibili irregolarità per quanto riguarda le procedure in materia di aiuti di Stato in tre Stati membri. La Commissione determinerà il seguito appropriato da dare a tali constatazioni per quanto riguarda gli Stati membri interessati. Tuttavia tali casi non incidono sulla legittimità e la regolarità dei relativi pagamenti, in quanto l'erogazione dei fondi si basa esclusivamente sul conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi. Da parte sua, la Commissione ha ampliato l'estensione dei propri audit a seguito della relazione annuale 2023 della Corte e ha aggiornato la propria strategia di audit

per verificare sistematicamente, in tutti i tipi di audit, il rispetto da parte degli Stati membri dell'obbligo di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento RRF. Ciò comprende la verifica, se del caso, che gli Stati membri controllino regolarmente che i finanziamenti erogati siano utilizzati correttamente in conformità di tutte le norme dell'UE e nazionali applicabili, in particolare nei settori degli appalti pubblici e degli aiuti di Stato, compresa l'efficacia di tali controlli. Tali verifiche sono state effettuate avvalendosi del pacchetto di strumenti potenziato della Commissione, che comprende liste di controllo dettagliate.

3. Modifiche delle DEC

Come filone di lavoro specifico del processo di dichiarazione di affidabilità di quest'anno, la Corte ha analizzato le modifiche delle DEC e ha esaminato 32 modifiche ai traguardi e agli obiettivi in otto Stati membri (**paragrafo 11.9**). La Commissione ricorda che il regolamento RRF consente a ciascuno Stato membro di chiedere che la DEC che approva il piano nazionale per la ripresa e la resilienza sia modificata o sostituita "se il piano per la ripresa e la resilienza, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte"[17]. Riconoscendo che spetta esclusivamente alla Corte decidere l'estensione degli audit, la Commissione osserva che l'estensione dell'audit riguarda solo le modifiche dei traguardi e degli obiettivi per i quali è stato effettuato un pagamento. L'estensione dell'audit non comprende pertanto i casi in cui la Commissione non ha proposto al Consiglio di modificare la DEC, sebbene tali casi siano altrettanto pertinenti ai fini di qualsiasi conclusione sull'interazione tra le modifiche delle DEC e le richieste di pagamento. Le conclusioni che ne derivano, e in particolare l'affermazione secondo cui ciò "riduce l'efficacia della leva finanziaria dell'UE e invia il messaggio che il conseguimento insoddisfacente può essere evitato modificando una DEC per sbloccare il pagamento" (**paragrafo 11.42**), derivano da questa estensione dell'audit. La Commissione non condivide tale punto di vista e sottolinea l'esplicita disposizione giuridica che giustifica una revisione quando uno o più traguardi e obiettivi "non sono più realizzabili". La Commissione rileva pertanto che i colegislatori hanno esplicitamente scelto di consentire la revisione di traguardi e obiettivi quando circostanze oggettive ne impediscono il completamento, a condizione che il PNRR continui a rispettare complessivamente tutti gli altri criteri.

Per quanto riguarda le constatazioni della Corte sulla giustificazione e sugli elementi probatori relativi a circostanze oggettive (**paragrafi 11.43** e **11.44**), la Corte osserva che la Commissione ha fornito orientamenti sulle modifiche nel 2023, nel 2024 (**paragrafo 11.43**) e nel 2025 (**paragrafo 11.39**). Sebbene tali orientamenti forniscano un quadro di riferimento, la valutazione deve comunque essere effettuata caso per caso a causa della varietà di possibili circostanze oggettive che possono giustificare una revisione. Poiché le sue valutazioni comportano giudizi di natura qualitativa, la Commissione riconosce che la Corte potrebbe avere un'opinione diversa in merito alle giustificazioni e agli elementi di prova forniti dagli Stati membri. Tuttavia la Commissione sostiene che le proprie valutazioni erano fondate e basate sulla documentazione, nonché su approfondite discussioni con gli Stati membri. La Commissione ha esposto in modo trasparente i motivi alla base delle proprie valutazioni nelle proposte di modifica delle DEC.

La Commissione prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui alcune modifiche hanno eliminato parti di fasi specifiche di una misura dal PNRR (**paragrafo 11.45**), ma osserva che tali modifiche sono consentite dal regolamento RRF, come spiegato in precedenza. La Commissione rileva di valutare se il PNRR riveduto sia conforme ai criteri di valutazione previsti dal regolamento e di codificare tale valutazione nelle sue proposte di DEC riveduta. Questo approccio trasparente dimostra come la Commissione garantisca che tutte le modifiche siano apportate in modo da rispettare il regolamento RRF. Qualora le modifiche all'ambito di applicazione di una misura riducano il costo complessivo stimato del PNRR al di sotto della dotazione finanziaria dello Stato membro, la Commissione impone a quest'ultimo di potenziare proporzionalmente un'altra misura o di ridurre la

[17] Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento RRF.

dotazione finanziaria richiesta. In linea con gli orientamenti della Commissione secondo cui "[s]e la modifica riguarda unicamente la portata della misura, la revisione delle stime dei costi deve essere effettuata in maniera proporzionale", tale modifica non richiede una nuova giustificazione delle stime dei costi[18].

Se gli Stati membri inseriscono nei rispettivi PNRR una riforma con una stima dei costi pari a zero euro, ciò non aumenta né diminuisce la dotazione finanziaria. Pertanto la Commissione conferma la constatazione della Corte (**paragrafo 11.48**) secondo cui la modifica di tale misura non ha implicazioni finanziarie dirette, il che deriva dalla base giuridica dell'RRF. La Commissione valuta tuttavia l'impatto di tale modifica sul PNRR nel suo complesso, in particolare per quanto riguarda il rispetto di tutti i criteri di valutazione stabiliti per legge. A tale proposito la Commissione respinge fermamente l'affermazione della Corte secondo cui le modifiche alle misure a costo zero "potrebbe[ro] indebolire gli incentivi a mantenere la portata e l'ambizione iniziali delle riforme", laddove il regolamento RRF ha introdotto garanzie rigorose, applicate dalla Commissione e dal Consiglio in modo trasparente e pubblicamente accessibile, per assicurare che tutti i PNRR, comprese le loro riforme, rispettino in ogni momento il quadro giuridico dell'RRF.

L'esempio della riforma 2.7 dell'Irlanda "Affrontare il divario digitale e migliorare le competenze digitali" (**riquadro 11.5**) illustra pienamente questo punto. Nell'ambito di uno dei quattro elementi della riforma, interamente finanziata e attuata con fondi nazionali, l'Irlanda si è impegnata ad adottare misure volte ad aumentare il numero di laureati in TIC e ha inizialmente proposto un obiettivo per misurare l'*impatto* di tale misura. Dato che tale obiettivo faceva parte di una riforma non essenziale a costo zero, l'Irlanda ha chiesto di poterlo modificare per attuare un'alternativa migliore che consentisse di ridurre gli oneri amministrativi, pur continuando a conseguire gli obiettivi della rispettiva misura. La Commissione ha proposto di modificare la DEC in linea con la richiesta dell'Irlanda, e il Consiglio ha concordato. Pur avendo abbassato l'obiettivo che misura l'impatto della riforma (del 12 %), tale modifica non altera l'obiettivo strategico né la sua attuazione da parte dello Stato membro, ossia l'attuazione delle riforme delle competenze digitali. Sia prima che dopo la revisione, tutti i discenti continuano a essere interamente finanziati a livello nazionale e di conseguenza la dotazione finanziaria dell'RRF non è stata interessata da tale modifica.

4. Concezione delle misure, dei traguardi e degli obiettivi

Come negli anni precedenti[19], la Corte afferma che i traguardi e gli obiettivi dovrebbero coprire "tutti gli elementi principali della riforma o dell'investimento che sta alla base, in particolare il suo completamento" (**paragrafo 11.50**). La Commissione riconosce che garantire una buona copertura delle riforme e degli investimenti attraverso traguardi e obiettivi è fondamentale per misurare i progressi e ritiene che ciò valga per tutti i PNRR. Tuttavia ricorda che il regolamento RRF definisce esplicitamente i traguardi e gli obiettivi come "misure dei progressi compiuti"[20].

In relazione all'esempio del traguardo di audit e di controllo 41 della Svezia "M 1: Decisioni del governo per garantire un'attuazione efficace ed efficiente del piano per la ripresa e la resilienza, compreso l'assetto di audit e controllo" (**riquadro 11.6**), la Commissione ricorda che i traguardi di audit e di controllo sono intesi ad affrontare le criticità nella concezione delle modalità di controllo

[18] C/2024/4618, parte II, sezione IV.
[19] Relazione annuale 2024 della Corte, paragrafo 11.51; relazione annuale 2023 della Corte, paragrafo 11.45.
[20] Articolo 2, punto 4), del regolamento RRF: "'traguardi e obiettivi': le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, intendendo per 'traguardi' i risultati qualitativi e per 'obiettivi' i risultati quantitativi". Cfr. anche le risposte della Commissione al capitolo 11 delle relazioni annuali 2024 della Corte, pag. 556.

stabilite nei PNRR, al fine di garantire la conformità all'articolo 22 del regolamento RRF. La Commissione ha introdotto questo traguardo incentrato sulla progettazione e sull'attuazione del sistema di controllo necessario a livello nazionale in Svezia, oltre a richiedere l'istituzione di un quadro chiaro che imponesse obblighi giuridici a tutti gli organismi attuatori nel sistema di controllo nazionale svedese. Le questioni relative all'attuazione di tali modalità a livello dei singoli organismi attuatori, che non mettono in alcun modo in discussione il sistema di controllo complessivo del paese, sono successivamente monitorate ed esaminate attraverso un approfondito lavoro di audit della Commissione, anche mediante controlli in loco. Tale approccio, volto a garantire la tutela degli interessi finanziari dall'alto verso il basso attraverso traguardi di audit e di controllo e dal basso verso l'alto mediante la verifica dettagliata dei singoli organismi attuatori, assicura un metodo efficiente e globale per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione, anziché un processo di richiesta di pagamento basato sui documenti e vincolato a scadenze temporali.

5. Relazioni annuali di attività e relazione annuale sulla gestione e il rendimento

La relazione annuale di attività della DG ECFIN (**paragrafi 11.54-11.59**) illustra in che modo la Commissione ha ottenuto garanzie in merito i) alla legittimità e regolarità dei pagamenti; ii) ai sistemi degli Stati membri relativi agli appalti pubblici e agli aiuti di Stato e iii) alle rettifiche a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento RRF, delineando nel contempo in modo trasparente il livello di rischio previsto in relazione a ciascuna di tali questioni per ogni Stato membro. Nel corso del 2025 la Commissione ha effettuato un numero maggiore di controlli ex ante ed ex post relativi ai pagamenti a titolo dell'RRF rispetto a qualsiasi anno precedente. I risultati di tali controlli sono considerati insieme al lavoro della Corte e dell'OLAF nel determinare il livello di rischio appropriato.

In attuazione delle precedenti raccomandazioni della Corte, la Commissione ha aggiornato la propria metodologia di valutazione del rischio in materia di rilevanza per tutta la durata dell'RRF[21]. Ciò ha incluso la presa in considerazione delle relazioni flash derivanti dagli audit prima che il lavoro sia ultimato, laddove la Commissione accoglie con favore il riconoscimento da parte della Corte del fatto che tale approccio consente alla Commissione di prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili (**paragrafo 11.56**). La Commissione ritiene che i vantaggi ottenuti prendendo in considerazione le informazioni più recenti disponibili in termini di trasparenza sui rischi superino gli svantaggi che potrebbero derivarne.

La Commissione ritiene che i risultati derivanti dalla metodologia riveduta di valutazione del rischio forniscano una ragionevole garanzia per quanto riguarda il livello di rischio assegnato a ciascuno Stato membro. A tale riguardo, come negli anni precedenti, essa non concorda con l'affermazione della Corte secondo cui tale approccio potrebbe sottostimare il livello di rischio.

6. Raccomandazioni

Nel corso dell'attuazione dell'RRF, la Commissione ha mantenuto un approccio costruttivo e proattivo nella sua cooperazione con la Corte. Ha accettato la maggior parte delle raccomandazioni formulate dalla Corte negli audit relativi all'RRF e continuerà a rafforzare il proprio quadro di controllo attingendo alle constatazioni e alle raccomandazioni della Corte fino alla conclusione del dispositivo. La Commissione osserva che la Corte non formula ulteriori raccomandazioni, dato che l'attuazione dell'RRF terminerà entro dicembre 2026 (**paragrafo 11.62**), e accoglie con favore questo approccio pragmatico. Le proposte della Commissione per il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034 si basano sugli insegnamenti tratti dai programmi attuati nell'ambito dell'attuale QFP, nonché sulle

[21] Cfr. l'allegato 5 della relazione annuale di attività 2024 e 2025 della DG ECFIN.

raccomandazioni formulate dalla Corte. La Commissione ha preso debitamente atto dei pareri della Corte sulle sue proposte.

Delle nove raccomandazioni contenute nelle relazioni annuali 2022, 2023 e 2024 della Corte, la Commissione ne ha accettate, o parzialmente accettate, sette. La Commissione ritiene di aver attuato pienamente gli elementi accettati di tutte e sette le raccomandazioni conformemente alle sue risposte iniziali.

La Commissione osserva che la Corte valuta il livello di attuazione rispetto alla raccomandazione formulata, indipendentemente dal fatto che tale raccomandazione sia stata accettata pienamente dalla Commissione oppure no. La Commissione, d'altra parte, valuta il livello di attuazione rispetto all'impegno assunto nelle risposte alle relazioni speciali. Pertanto, in alcuni casi, la Corte considera le raccomandazioni solo parzialmente attuate, mentre la Commissione le ritiene pienamente attuate.

La Commissione prende atto della valutazione della Corte in merito alla raccomandazione 3 della relazione annuale 2023 della Corte. Tuttavia la Commissione ritiene che sia stato adottato un insieme completo di azioni per garantire che gli Stati membri intraprendano tempestivamente azioni correttive volte ad affrontare le criticità residue nei sistemi di controllo, anche nei settori degli appalti pubblici e degli aiuti di Stato. Tali azioni comprendono controlli approfonditi su tutti i tipi di audit, l'introduzione di traguardi di audit e di controllo laddove siano individuate criticità sistemiche e un monitoraggio rigoroso del seguito dato alle raccomandazioni di audit.

Европейски парламент Parlamento Europeo Evropský parlament Europa-Parlamentet Europäisches Parlament
Euroopa Parlament Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο European Parliament Parlement européen Parlaimint na hEorpa
Europski parlament Parlamento europeo Eiropas Parlaments Europos Parlamentas Európai Parlament
Parlament Ewropew Europees Parlement Parlament Europejski Parlamento Europeu Parlamentul European
Európsky parlament Evropski parlament Euroopan parlamentti Europaparlamentet

RISPOSTE DEL PARLAMENTO EUROPEO ALLA RELAZIONE ANNUALE 2025 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

CAPITOLO 12: SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI FORMULATE DALLA CORTE NELLE RELAZIONI SPECIALI DEL 2022

RISPOSTE DEL PARLAMENTO AL SEGUITO DATO ALLA RELAZIONE SPECIALE 18/2022:
"Le istituzioni dell'UE e la COVID-19 – La risposta è stata rapida, ma si prospettano ancora sfide all'orizzonte per sfruttare al meglio l'innovazione e la flessibilità indotte dalla crisi"

Allegato 12.2 — Seguito dato alle raccomandazioni contenute nelle relazioni speciali del 2022 — Altre entità controllate

Il Parlamento prende atto dell'analisi sui progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni della Corte dei conti.

A seguito della pandemia di COVID-19, il Parlamento non ha introdotto una nuova modalità di lavoro globale che incida sulla sua politica immobiliare. Al contrario, ha rafforzato la sua strategia esistente mantenendo nel contempo l'attuale parco immobiliare. Tale modello dà priorità all'ottimizzazione complessiva delle risorse esistenti e pertanto non genera alcun particolare impatto di bilancio per la politica immobiliare.

È essenziale che il Parlamento fornisca un sostegno diretto, personale e continuo ai deputati al Parlamento europeo nello svolgimento delle loro funzioni quotidiane. Ciò richiede un'assistenza costante in loco, servizi di prossimità, strutture per riunioni sicure e fattori di continuità operativa costanti che influenzano l'approccio del Parlamento alla gestione degli edifici adibiti a uffici necessari per il suo personale e che determinano le sue esigenze infrastrutturali. I vantaggi di bilancio sono quindi limitati, mentre gli effetti ambientali del telelavoro sono considerevoli.

Di conseguenza, il Parlamento ritiene che la raccomandazione 3, lettera c), non sia applicabile.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE ANNUALE 2025 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA – CAPITOLO 12: seguito dato alle raccomandazioni formulate dalla Corte nelle relazioni speciali del 2022

Per quanto riguarda le raccomandazioni della Corte dei conti europea (Corte) indirizzate alla Commissione (**paragrafi da 12.6 a 12.10**), **la Commissione attribuisce la massima importanza all'attuazione di tutte le raccomandazioni accettate.** La Commissione dà seguito alle azioni che si è impegnata ad attuare e che rientrano nel suo mandato. La Corte valuta il livello di attuazione rispetto alla raccomandazione formulata, indipendentemente dal fatto che tale raccomandazione sia stata accettata pienamente dalla Commissione oppure no. La Commissione, dall'altro lato, valuta il livello di attuazione rispetto all'impegno assunto nelle risposte alle relazioni speciali. Pertanto, in alcuni casi, la Corte ritiene che le raccomandazioni siano state attuate solo in parte, mentre la Commissione reputa invece di averle attuate integralmente.

In tale contesto la Commissione prende atto della valutazione della Corte riguardo al **livello di attuazione delle raccomandazioni rivolte alla Commissione**: secondo la Corte il 74 % delle raccomandazioni è stato attuato integralmente o per la maggior parte degli aspetti (con una leggera diminuzione rispetto al 77 % osservato nell'ambito del seguito dato alle raccomandazioni della Corte del 2021) (**paragrafo 12.6**). La Commissione conferma che possono esistere differenze nella valutazione atta a stabilire in quale misura le raccomandazioni siano state attuate (**paragrafo 12.8**). Se da un lato la Commissione stabilisce se sia stato dato pienamente seguito a una raccomandazione, dall'altro lato essa mantiene il suo impegno a garantire che gli obiettivi sottesi a tutte le raccomandazioni siano conseguiti efficacemente.

In termini generali, in relazione al grado di accettazione delle raccomandazioni, la percentuale delle raccomandazioni non accettate nel 2022 è leggermente aumentata rispetto al 2021 (circa il 4 % delle raccomandazioni formulate nel 2022 rispetto al 2 % nel 2021). Nel 2022 la Commissione ha parzialmente accettato il 9 % delle raccomandazioni della Corte. I motivi della **mancata accettazione** o dell'**accettazione parziale delle raccomandazioni** possono essere diversi, ad esempio: i) i limiti imposti dal quadro normativo vigente e/o la difficoltà di anticipare la futura legislazione dell'UE; ii) l'ambito dei ruoli e delle competenze (compresi gli accordi in materia di responsabilità e rendicontabilità) tra le diverse istituzioni e i diversi organi, Stati membri e portatori di interessi dell'UE; iii) la complementarità con le politiche, la legislazione e i programmi; iv) la valutazione, da parte della Commissione, della fattibilità delle raccomandazioni e/o delle implicazioni in termini di risorse e tempistiche.

Per quanto riguarda l'**attuazione tempestiva delle raccomandazioni** (**paragrafo 12.18**), la Commissione accoglie con favore la conclusione della Corte secondo cui la percentuale di raccomandazioni attuate entro i termini dalla Commissione ha continuato ad aumentare quest'anno. La Commissione rileva in tale contesto che la tempestività delle azioni di follow-up deve essere considerata anche alla luce del grado di accettazione delle raccomandazioni. La Commissione ribadisce il suo pieno impegno ad attuare tutte le raccomandazioni accettate entro i termini indicati nelle relazioni speciali della Corte. Ciò non si applica tuttavia alle raccomandazioni che la Commissione ha respinto fin da subito per le ragioni indicate nelle risposte pubblicate alla pertinente relazione speciale.

In alcuni casi il tempo necessario per le azioni di follow-up può superare quello inizialmente previsto, per motivi legati alla complessità delle misure, a sviluppi legislativi o politici, a vincoli in termini di risorse, a fattori esterni oppure all'esigenza di coinvolgere altre istituzioni o entità. Il fatto di non avere attuato pienamente una raccomandazione entro la data di completamento inizialmente

prevista non significa che tale raccomandazione non sarà attuata in seguito. L'evoluzione delle circostanze o cambiamenti nel contesto strategico o politico possono in genere portare a una ridefinizione delle priorità delle azioni.

Nell'allegato sono illustrate le risposte della Commissione alle 53 raccomandazioni che, secondo la valutazione della Corte, sono attuate per alcuni aspetti o non sono ancora state attuate. Di queste, la Commissione ha respinto 7 raccomandazioni, ritiene attuate 33 raccomandazioni e continua a dare seguito a 13 raccomandazioni che risultavano ancora in fase di attuazione a fine maggio 2026.

Allegato – Seguito dato alle raccomandazioni contenute nelle relazioni speciali del 2022 – Commissione europea

Relazione speciale 01/2022 – Sostegno dell'UE allo Stato di diritto nei Balcani occidentali: nonostante gli sforzi, permangono problemi fondamentali.

Risposta alla raccomandazione 2, lettera b), paragrafo 75. La Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) hanno parzialmente accettato la raccomandazione 2, lettera b), e ritengono che sia stata attuata per quanto riguarda gli elementi che sono stati accettati.

La Commissione ritiene che il finanziamento di progetti sia la forma di finanziamento più appropriata per le organizzazioni della società civile (OSC), dato che il sostegno organizzativo o di base è di per sé rischioso, in quanto crea dipendenza. Nelle azioni a favore dello Stato di diritto il finanziamento delle organizzazioni della società civile è tenuto debitamente in considerazione. Il quadro di programmazione dello strumento di assistenza preadesione (IPA) III considera il sostegno alla società civile e ai media una delle priorità per migliorare la democrazia e lo Stato di diritto. La Commissione ritiene che per realizzare progressi nel campo dello Stato di diritto nei paesi beneficiari dell'IPA interessati sia essenziale sostenere il ruolo attivo delle OSC nell'elaborazione delle politiche e nei processi decisionali, nella promozione della buona governance, delle attività anticorruzione, dell'integrazione della dimensione di genere e della tutela dei diritti umani, nonché la loro funzione di vigilanza. Ad esempio la Commissione concede sostegno finanziario a progetti attuati da OSC attive nella lotta contro la corruzione. Tale sostegno è attualmente esteso a progetti volti a creare strumenti regionali di analisi comparativa per l'individuazione della corruzione. In linea con le raccomandazioni formulate dalla Corte, il programma multinazionale per la società civile ha offerto un sostegno consistente allo sviluppo della società civile nella regione (218,5 milioni di EUR nel periodo 2021-2023). Nell'ambito del programma IPA III, nell'aprile 2022 è stato pubblicato un invito regionale a presentare proposte per la società civile, con un lotto specifico dedicato alla buona governance, allo Stato di diritto e alla lotta contro la corruzione. Nel 2024 è stato pubblicato un altro invito, anch'esso incentrato su temi pertinenti, quali la libertà dei media e la libertà di espressione, i contesti favorevoli alle OSC e la partecipazione civica, nonché la buona governance e lo sviluppo economico. A seguito di un'ampia consultazione con la società civile nei Balcani occidentali nel giugno 2022, la Commissione ha rivisto i propri "Orientamenti per il sostegno dell'UE alla società civile nella regione dell'allargamento". Gli orientamenti sono ancorati a un solido insieme di norme, in particolare l'*acquis* dell'UE in materia di Stato di diritto (capitolo 23 "Sistema giudiziario e diritti fondamentali" e capitolo 24 "Giustizia, libertà e sicurezza"). Sono inoltre in linea con le raccomandazioni, i pareri e gli orientamenti adottati dalle organizzazioni internazionali e dai forum intergovernativi.

I finanziamenti per le OSC e le organizzazioni dei media sono aumentati in modo significativo nell'ambito del programma IPA III. La Commissione ha adottato misure per fornire "finanziamenti di base" laddove ciò è stato ritenuto pertinente e possibile. Si prevedono ulteriori progressi in questa direzione. Attraverso partenariati strategici, la Commissione sta valutando in che modo garantire la continuità e una prospettiva a più lungo termine per le attività delle OSC indipendenti, delle reti e delle organizzazioni dei media nella regione, in particolare nei paesi in cui si osserva un deterioramento dello spazio civico. Sta inoltre allineando il proprio sostegno a favore delle OSC con la strategia dell'UE per la società civile. Infine la Commissione continua a rafforzare il proprio ruolo di coordinatore dei donatori con l'obiettivo di fornire un'assistenza mirata alle OSC e ai media per contrastare la minaccia rappresentata dal restringimento dello spazio civico.

Pur non partecipando al processo di programmazione/attuazione o di monitoraggio dei risultati del sostegno finanziario dell'IPA che è oggetto della relazione della Corte, il SEAE fornisce: a) sostegno attraverso messaggi politici sull'importanza della società civile e dei media per affrontare questioni attinenti allo Stato di diritto; b) sostegno alle OSC e ai media nella lotta alla disinformazione (in linea

con il *piano d'azione dell'UE contro la disinformazione* e con il *piano d'azione per la democrazia europea*); e c) informazioni alle OSC e ai media dei Balcani occidentali riguardo all'impegno dell'UE, anche con riferimento al processo di integrazione nell'UE.

Relazione speciale 02/2022 – Efficienza energetica nelle imprese - In alcuni casi è stato conseguito un risparmio energetico, ma vi sono debolezze nella pianificazione e nella selezione dei progetti

Risposta alla raccomandazione 1, lettera a), paragrafo 125. La Commissione non ha accolto la raccomandazione.

Nella sua valutazione dei programmi del periodo 2021-2027 la Commissione ha stabilito se i finanziamenti previsti per l'efficienza energetica possano fornire il miglior valore aggiunto possibile, in linea con gli obiettivi e le priorità dell'UE, nonché con le esigenze e i vincoli nazionali, regionali e locali. Ha inoltre valutato il rispetto della "condizione abilitante" relativa ai piani nazionali per l'energia e il clima.

Relazione speciale 03/2022 – L'introduzione del 5G nell'UE: vi sono ritardi nel dispiegamento delle reti e le questioni di sicurezza rimangono irrisolte

Risposta alla raccomandazione 1, lettera a), paragrafo 83. A seguito della consultazione pubblica sul secondo progetto di metodologia per la mappatura della qualità del servizio nelle reti 5G, la Commissione ha compiuto progressi sostanziali nell'elaborazione di una metodologia comune dell'UE per sostenere la futura attuazione dei nuovi indicatori chiave di performance relativi alla qualità del servizio (QoS) del 5G nel quadro del decennio digitale e la rendicontazione a tale riguardo. Sulla base dei risultati del processo di consultazione pubblica e degli scambi con l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche e con gli Stati membri, dall'inizio del 2026 i lavori si sono orientati verso consultazioni tecniche con i pertinenti fornitori di apparecchiature radio e di strumenti di pianificazione delle reti, al fine di garantire che la metodologia possa essere attuata nella pratica attraverso gli strumenti esistenti degli operatori, preservando nel contempo la comparabilità, la proporzionalità e la verificabilità in tutti gli Stati membri. Tale attività ha l'obiettivo di superare l'attuale approccio basato esclusivamente sulla copertura del segnale consentendo in futuro la comunicazione di indicatori QoS armonizzati per il 5G nell'ambito di una metodologia comune. In particolare il quadro emergente è articolato attorno a indicatori basati su soglie ricavati dai risultati armonizzati ottenuti nell'ambito di uno scenario comune di riferimento nelle "ore di punta" e ipotizzando un profilo di dispositivo utente di riferimento, in modo che i risultati possano essere aggregati, comunicati e verificati in modo coerente a livello nazionale e dell'UE, evitando nel contempo un onere di comunicazione sproporzionato, ipotesi di modellizzazione artificiali e l'inutile pubblicazione di dati sensibili sotto il profilo commerciale.

Risposta alla raccomandazione 2, lettera c), paragrafo 91. Il gruppo di cooperazione per le reti e i sistemi informativi ha discusso la necessità di specificare i requisiti applicabili. Le risultanze sono state integrate nella seconda relazione sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione del pacchetto di strumenti dell'UE sulla cibersicurezza del 5G nella sezione 4 "Attuazione delle raccomandazioni della Corte dei conti europea" (pagg. 21-22). Inoltre, nella sua comunicazione del 15 giugno 2023 sull'attuazione del pacchetto di strumenti (C(2023) 4049 final), la Commissione ha annunciato che, nell'ambito della sua politica interna in materia di cibersicurezza e in linea con il pacchetto di strumenti dell'UE, adotterà misure atte a evitare l'esposizione delle proprie comunicazioni istituzionali su reti mobili che utilizzano venditori ad alto rischio come fornitori. Tali

misure comprendono la decisione di non acquistare nuovi servizi di connettività basati su apparecchiature di tali fornitori, in linea con le pertinenti condizioni di sicurezza. La Commissione attua inoltre tale decisione, nell'ambito delle proprie competenze ai sensi delle rispettive norme di governance, in tutti i pertinenti programmi e strumenti di finanziamento dell'UE.

La Commissione ha inoltre proposto un quadro legislativo per la sicurezza delle catene di approvvigionamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), anche per le reti 5G, conformemente alla raccomandazione della Corte di proporre atti legislativi sulla cibersicurezza del 5G. La proposta di regolamento sulla cibersicurezza 2, pubblicata il 20 gennaio 2026, stabilisce un quadro affidabile per la catena di approvvigionamento delle TIC per affrontare i rischi strategici di natura non tecnica nelle catene di approvvigionamento delle TIC. In particolare per le reti 5G la proposta di regolamento sulla cibersicurezza 2 prevede il divieto di utilizzare in risorse TIC chiave componenti TIC forniti da fornitori ad alto rischio. Dopo l'entrata in vigore del regolamento sulla cibersicurezza e del pertinente atto di esecuzione che designa i paesi terzi che destano preoccupazioni per la cibersicurezza e fornisce l'elenco dei fornitori ad alto rischio saranno entrati in vigore, gli operatori di reti mobili disporrebbero di 36 mesi per eliminare gradualmente le apparecchiature di fornitori ad alto rischio utilizzate nelle risorse TIC chiave. La proposta della Commissione trasformerebbe la raccomandazione sul pacchetto di strumenti per il 5G relativa ai fornitori ad alto rischio in un requisito vincolante. Gli atti di esecuzione sarebbero adottati una volta entrato in vigore il regolamento sulla cibersicurezza 2.

Risposta alla raccomandazione 3, lettera a), paragrafo 93. Alla raccomandazione è stato dato seguito nella seconda relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del pacchetto di strumenti per il 5G, pubblicata il 15 giugno 2023. Il pacchetto di strumenti contiene informazioni sul modo in cui gli Stati membri trattano i costi sostenuti dagli operatori di reti mobili per sostituire le apparecchiature 5G acquistate da fornitori ad alto rischio, conformemente alla sezione 2.1.3 sulle limitazioni riguardanti i fornitori ad alto rischio. Precisa che in 12 Stati membri i quadri giuridici adottati o proposti specificano periodi di transizione, indicando apposte date (ad esempio 2025) oppure un determinato numero di anni dopo l'entrata in vigore delle misure, e concedono in tal modo agli operatori di reti mobili il tempo necessario per sostituire le apparecchiature fornite da fornitori ad alto rischio.

Nella valutazione d'impatto del regolamento sulla cibersicurezza rivisto sono fornite informazioni sui costi economici sostenuti dagli operatori di reti mobili per la sostituzione delle apparecchiature 5G fornite da fornitori ad alto rischio. Nella valutazione d'impatto sono inoltre esaminati i rischi strategici derivanti dalla presenza di fornitori ad alto rischio, che comportano costi per la sicurezza dell'UE.

Relazione speciale 04/2022 – Fondi di investimento: le azioni dell'UE non hanno ancora generato un vero mercato unico a vantaggio degli investitori

Risposta alla raccomandazione 1, lettera a), paragrafo 129. La Commissione non ha accolto la raccomandazione 1, lettera a).

La Commissione ritiene che il quadro giuridico generale dell'UE per la gestione patrimoniale sia adeguato ed efficace per conseguire gli obiettivi perseguiti di un mercato interno efficace. Tale quadro viene periodicamente sottoposto a revisione per individuare e colmare le carenze. Tra il 2022 e il 2023 è stata effettuata una revisione della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva sui GEFIA) e del regolamento relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, con l'obiettivo di allinearli agli sviluppi del mercato e alle pratiche del settore, come concordato dal Parlamento e dal Consiglio. I due atti giuridici sono entrati in vigore e sono ora accompagnati dalle necessarie misure di attuazione. Gli effetti delle modifiche legislative proposte devono essere osservati e valutati secondo i principi dell'agenda "Legiferare meglio". La Commissione ritiene che la

prossima valutazione di tali modifiche del quadro di gestione patrimoniale dell'UE sarà possibile e opportuna non prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento del recepimento.

Inoltre il 4 dicembre 2025 la Commissione ha adottato una proposta volta a migliorare il funzionamento del settore della gestione patrimoniale e l'integrazione dei mercati a livello dell'UE in tale settore (proposta di pacchetto sull'integrazione dei mercati e la vigilanza nel quadro dell'Unione del risparmio e degli investimenti) eliminando gli ostacoli derivanti sia dal diritto dell'UE che da quello nazionale mediante modifiche della direttiva sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, della direttiva sui GEFIA e del regolamento sulla distribuzione transfrontaliera dei fondi. La proposta razionalizza la fornitura transfrontaliera di fondi, agevola le operazioni per i gestori di patrimoni, crea un passaporto per i depositari e conferisce all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) poteri di convergenza rafforzati. In considerazione della vasta e ambiziosa eliminazione degli ostacoli, la Commissione ritiene che la proposta affronti i fattori strutturali alla base della concentrazione della domiciliazione e aumenti i poteri di convergenza in materia di vigilanza dell'ESMA. La proposta è attualmente in fase di negoziazione con il Parlamento e il Consiglio.

Infine la Commissione sta attualmente lavorando all'adozione dell'iniziativa dell'UE relativa ai fondi di capitale di rischio e di capitale di crescita. Tale iniziativa punta a migliorare le condizioni operative per i gestori di fondi europei di capitale di rischio e capitale di crescita, nonché ad aumentarne la competitività al fine di sostenere ulteriormente l'economia e le imprese innovative dell'UE. Dall'iniziativa potrebbe scaturire una serie di norme semplificate, più proporzionate ed efficaci sotto il profilo dei costi per aiutare i gestori di fondi europei di capitale di rischio e capitale di crescita ad operare ed espandersi, aumentando in tal modo la disponibilità di finanziamenti nell'UE. A seconda dell'esito dei lavori politici in corso, della valutazione d'impatto e di altri fattori, la riforma potrebbe dare luogo a modifiche tecniche della direttiva sui GEFIA, in particolare per quanto riguarda l'operatività dei gestori di fondi di investimento alternativi sotto soglia e dei GEFIA di piccole e medie dimensioni autorizzati ai sensi della direttiva sui GEFIA, nonché a miglioramenti tecnici del regolamento relativo ai fondi europei per il venture capital.

Risposta alla raccomandazione 1, lettera b), paragrafo 129. La Commissione ha accettato parzialmente la raccomandazione 1, lettera b), e ha intrapreso diverse azioni pertinenti per dare seguito alla raccomandazione della Corte.

Come sottolineato nella risposta alla raccomandazione 1, lettera a), il 4 dicembre 2025 la Commissione ha adottato la proposta di pacchetto sull'integrazione dei mercati e la vigilanza nel quadro dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Le attività di misurazione e monitoraggio della performance vanno oltre la serie necessariamente limitata di indicatori contenuti nel piano di gestione della DG FISMA. La Commissione pubblica ogni anno un elenco di indicatori per monitorare lo sviluppo dei mercati dei capitali e i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali; l'elenco comprende tra l'altro indicatori sui fondi di investimento. Inoltre la revisione della direttiva sui GEFIA e delle norme in materia di segnalazione a fini di vigilanza per gli investimenti collettivi in valori mobiliari di cui alla direttiva (UE) 2024/927 migliorerà, a partire dal 2027, la disponibilità e la qualità dei dati sui fondi di investimento e sui loro gestori, facilitando in tal modo il monitoraggio della performance di tali partecipanti al mercato.

Inoltre l'ESMA svolge su base continuativa un'attività di valutazione e monitoraggio dei rischi per il settore dei fondi di investimento, pubblicandone i risultati in una serie di relazioni, quali le relazioni su tendenze, rischi e vulnerabilità (*Trends, Risks and Vulnerabilities* – TRV), il quadro operativo dei rischi e la serie di relazioni sul mercato. In tale contesto, l'ESMA sta elaborando gli indicatori strutturali di mercato per quanto riguarda tendenze, rischi e vulnerabilità (*TRV Structural Market Indicators*), che costituiscono indicatori strutturali per i fondi di investimento per lo Spazio economico europeo, l'UE e per singolo Stato membro e forniscono dati provenienti dai registri gestiti dall'ESMA. Dopo aver

riesaminato il quadro, la Commissione ritiene pertanto che l'attuale insieme di indicatori e canali di pubblicazione costituisca un quadro adeguato.

Risposta alla raccomandazione 3, lettera a), paragrafo 134. La Commissione ha accettato parzialmente la raccomandazione 3, lettera a), e ritiene che sia stata attuata per quanto riguarda gli aspetti che sono stati accettati. Il 24 maggio 2023 la Commissione ha pubblicato la sua proposta relativa alla strategia per gli investimenti al dettaglio con l'obiettivo di responsabilizzare gli investitori al dettaglio e garantire che siano adeguatamente protetti e incoraggiati a investire nei mercati dei capitali. La strategia contempla un'ampia gamma di temi, tra i quali figura il trattamento dei potenziali conflitti di interessi degli intermediari finanziari connessi agli incentivi. Il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico provvisorio il 18 dicembre 2025.

L'accordo introduce misure volte ad aumentare la fiducia degli investitori al dettaglio e a migliorare le loro modalità di interazione con i mercati finanziari; in particolare intende:

- rafforzare le norme relative alla progettazione dei prodotti per garantire che i prodotti che non offrono un buon rapporto costi/benefici non siano offerti o venduti agli investitori al dettaglio;
- contribuire ad attenuare i potenziali conflitti di interessi nella distribuzione dei prodotti di investimento introducendo garanzie più rigorose e una maggiore trasparenza nei casi in cui gli incentivi sono consentiti, tra l'altro mediante una prova di incentivo;
- agevolare l'accesso degli investitori al dettaglio a prodotti non complessi, ampiamente diversificati ed efficienti in termini di costi;
- fornire agli investitori al dettaglio informazioni chiare e standardizzate sui prodotti di investimento e aggiornare le norme in materia di informativa per l'era digitale;
- promuovere il ricorso a una terminologia e ad una presentazione dei costi standardizzate in modo da renderli trasparenti e comparabili, aiutando in tal modo gli investitori a valutare il valore dei prodotti;
- garantire che tutti i clienti al dettaglio ricevano una sintesi annuale dei rendimenti degli investimenti in portafoglio;
- proteggere gli investitori al dettaglio dal marketing ingannevole, garantendo che le imprese siano pienamente responsabili delle comunicazioni di marketing, comprese quelle diffuse tramite social media, celebrità o altri soggetti terzi che sono remunerati o ricevono incentivi dalle imprese;
- ridurre gli oneri amministrativi e migliorare l'accessibilità di prodotti e servizi per gli investitori al dettaglio sofisticati, rendendo più proporzionati i criteri di ammissibilità per diventare investitori professionali;
- intensificare la cooperazione in materia di vigilanza tra le autorità nazionali e dell'UE per consentire un'applicazione corretta ed efficace delle norme in tutta l'UE e per contrastare le frodi e le pratiche scorrette.

Dopo l'adozione formale dell'accordo provvisorio da parte del Parlamento e del Consiglio, la strategia relativa agli investimenti al dettaglio dovrebbe rafforzare la tutela degli investitori al dettaglio e migliorare il loro accesso ai mercati dei capitali.

Relazione speciale 06/2022 – Diritti di proprietà intellettuale nell'UE – Protezione non completamente infallibile

Risposta alla raccomandazione 1, lettera b), paragrafo 96. La Commissione ha intrapreso diversi interventi per dare seguito alla raccomandazione della Corte. La direttiva (UE) 2024/2823, del 23 ottobre 2024, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (rifusione) e il regolamento (UE) 2024/2822, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione sulle tasse da pagare

all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sono entrati in vigore il 9 dicembre 2024.

Per quanto riguarda la legislazione sui marchi dell'UE, sia l'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva rifusa sia il nuovo articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni e modelli dell'UE, quale modificato dal regolamento (UE) 2024/2822, ampliano ora la portata dei diritti conferiti dai disegni e modelli registrati per combattere la contraffazione delle merci in transito attraverso l'UE o immesse in un'altra situazione doganale. Mentre la direttiva rifusa deve ancora essere recepita dagli Stati membri entro il 9 dicembre 2027, la disposizione di cui al nuovo articolo 19, paragrafo 3, del regolamento sui disegni e modelli dell'UE modificato è in applicazione già dal 1º maggio 2025. Per quanto riguarda la soglia di intervento e la definizione di piccole spedizioni, nel settembre 2022, a seguito di un'analisi approfondita, la Commissione ha presentato alle autorità doganali degli Stati membri, ai titolari dei diritti e ai rappresentanti una proposta di riesame della definizione di piccole spedizioni (mediante un atto delegato come previsto dal regolamento (UE) n. 608/2013) al fine di ottenere il loro parere. Alla luce delle preoccupazioni e dei dubbi sollevati sia dalle autorità doganali degli Stati membri sia dai titolari dei diritti in merito all'innalzamento delle soglie, la Commissione ha deciso di ritirare tale proposta. Alcuni Stati membri si sono espressi a favore di un cambiamento più radicale della procedura per le piccole spedizioni rispetto a un semplice aumento delle soglie quantitative. La procedura per le piccole spedizioni rientra nella valutazione in corso del regolamento (UE) n. 608/2013. Le soglie di intervento non sono previste dal regolamento attuale ma fanno parte della valutazione di cui sopra.

Risposta alla raccomandazione 2, paragrafo 97. La Commissione ha intrapreso diverse azioni per dare seguito alla raccomandazione della Corte e ritiene che l'attuazione di tale raccomandazione sia in corso.
Nel 2022 la Commissione ha avviato il processo di valutazione sulla base dell'articolo 210 del regolamento sul marchio dell'Unione europea (RMUE). Un contraente esterno ha fornito uno studio a sostegno della valutazione, che la Commissione ha accettato il 17 novembre 2024, in attesa della decisione di pubblicare lo studio. Lo studio si concentra sulla valutazione delle modifiche introdotte dall'RMUE dal 2017, nonché sull'efficacia complessiva e sull'efficienza in termini di costi della procedura di concessione del marchio UE. Nell'ambito di tale processo è in corso anche il lavoro analitico alla base della valutazione dei meccanismi di governance e delle caratteristiche connesse al quadro tariffario. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione del regolamento RMUE, prevista dall'articolo 210, RMUE, è attualmente in fase di elaborazione da parte della Commissione e lo studio di sostegno fornisce la base per la valutazione. Inoltre, alla luce dei riscontri forniti dagli utenti del sistema del marchio e dagli Stati membri, probabilmente la Commissione valuterà la possibilità di includere nella valutazione talune disposizioni sostanziali dell'RMUE in un'ottica di semplificazione, in modo che l'esito della valutazione rifletta tutte le angolazioni possibili ai fini di un'eventuale revisione del regolamento.

Risposta alla raccomandazione 5, lettera a), paragrafo 101. La Commissione ritiene che tale raccomandazione sia stata pienamente attuata.

La Commissione, insieme a nove Stati membri volontari, ha istituito un sottogruppo del gruppo di esperti doganali in materia di controlli doganali e gestione dei rischi, incaricato di elaborare criteri di rischio comuni per i diritti di proprietà intellettuale (DPI) e verificare se tali criteri possano essere applicati in modo efficiente ed efficace. Il sottogruppo ha preparato un progetto di testo giuridico (decisione di esecuzione della Commissione e relativi allegati) e ha sperimentato tali criteri in due progetti pilota, utilizzando in un caso dati storici e nell'altro dati in tempo reale, con controlli basati sui riscontri positivi (*hit*) generati dagli indicatori di rischio proposti nel progetto di criteri di rischio comuni. I risultati di questi due progetti pilota, in particolare quello relativo ai controlli doganali effettuati sulle dichiarazioni di importazione in tempo reale, sono stati tuttavia deludenti e hanno portato a pochi provvedimenti di blocco. Uno dei motivi menzionati dagli Stati membri è l'impossibilità di confermare la validità degli indicatori di rischio individuati per i DPI, il che significa che tali indicatori

di rischio non erano sufficientemente maturi per poter essere integrati in un criterio di rischio comune vincolante.

Sulla base dei risultati del lavoro svolto finora, il sottogruppo è giunto alla conclusione che per il momento sarebbe prematuro procedere con l'introduzione di criteri di rischio comuni vincolanti. Ciononostante gli Stati membri hanno riconosciuto la necessità di migliorare la gestione dei rischi a livello europeo. È stato pertanto proposto di sperimentare l'uso di elenchi consolidati di dati connessi ai rischi in materia di DPI consentendo agli Stati membri di raccogliere e integrare tali elenchi nel proprio sistema di gestione dei rischi (ad esempio operatori con precedenti negativi), senza imporre agli Stati membri l'obbligo di utilizzare gli elenchi per i controlli. Tali elenchi dovrebbero essere integrati nel sistema comune di gestione dei rischi (CRMS 2). Ciascuno Stato membro contribuirà alla compilazione dell'elenco, mentre la Commissione avrà il compito di consolidare i contributi in un elenco comune per tutti gli Stati membri. Tale soluzione costituirà una misura temporanea in attesa dell'attuazione dell'approccio comune rafforzato in materia di gestione dei rischi nell'ambito del pacchetto di riforma doganale in corso, in particolare attraverso il centro doganale digitale.

Risposta alla raccomandazione 5, lettera c), paragrafo 101. La Commissione ritiene che tale raccomandazione sia stata pienamente attuata.

Attraverso il gruppo di esperti doganali, la Commissione ricorda agli Stati membri che essi sono tenuti a registrare i propri dati relativi ai blocchi dovuti a violazione di DPI nel sistema d'informazione anticontraffazione e antipirateria (banca dati COPIS) entro un termine specifico e sottolinea nel contempo la qualità richiesta per la comunicazione dei dati.

Alla fine del 2024 la Commissione ha commissionato uno studio esterno, che è stato ultimato di recente, a sostegno della valutazione del regolamento (UE) n. 608/2013. Lo studio menziona la questione delle tempistiche per le attività di rendicontazione. Tale tema sarà affrontato anche nell'ambito della valutazione della Commissione sull'attuazione del regolamento (UE) n. 608/2013, volta a stabilire se un termine obbligatorio per la rendicontazione migliorerebbe la qualità e la tempistica di tale attività.

Relazione speciale 07/2022 – Strumenti di internazionalizzazione delle PMI – numerose azioni di sostegno, che non sono però del tutto coerenti o coordinate tra loro

Risposta alla raccomandazione 3, lettera a), paragrafo 90. Per i progetti nell'ambito dell'iniziativa Startup Europe che sono gestiti dal Consiglio europeo per l'innovazione e che hanno anche un legame diretto con la politica digitale della DG Connect sono stati elaborati indicatori per:

- il numero di start-up sostenute dall'ecosistema posto in essere dal progetto;
- il numero di opportunità di lavoro create dalle start-up sostenute dall'ecosistema di Startup Europe;
- le attività create durante il ciclo di vita del progetto e destinate a proseguire dopo la conclusione del progetto.

Inoltre la Commissione sta collaborando con il CEI per sostenere il suo lavoro di monitoraggio dei progetti a titolo di Startup Europe. Ciò comprende la rendicontazione sui progetti, i risultati tangibili, il monitoraggio degli indicatori chiave di performance, nonché i riesami intermedi e finali organizzati dal CEI.

Risposta alla raccomandazione 3, lettera c), paragrafo 90. I criteri di valutazione e selezione nell'ambito di Orizzonte Europa danno priorità ai progetti che meglio soddisfano tre criteri di attribuzione pertinenti: eccellenza, impatto, qualità ed efficienza dell'attuazione (ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento Orizzonte Europa). Questi tre criteri di attribuzione garantiscono

che i progetti contribuiscano nella maniera più incisiva possibile a: i) aumentare l'impronta di mercato delle start-up europee nel settore delle tecnologie digitali strategiche e dell'innovazione deep tech; ii) connettere le start-up agli ecosistemi, alle comunità e ai potenziali nuovi mercati locali ed europei; e iii) potenziare le capacità per favorire l'incontro tra le soluzioni tecnologiche e le start-up ad elevatissimo contenuto tecnologico (deep-tech) da un lato e, dall'altro lato, le opportunità di investimento e crescita. Ciò garantirà che i progetti finanziati riuniscano le start-up che contribuiscono in misura maggiore alla crescita e all'occupazione. Negli inviti a presentare proposte relativi all'iniziativa Startup Europe la Commissione evidenzia l'importanza che una proposta di progetto illustri in che modo aiuterà le start-up a liberare e sviluppare appieno il loro potenziale e la loro competitività.

Relazione speciale 08/2022 – Il sostegno del FESR a favore della competitività delle PMI – Debolezze nell'impostazione riducono l'efficacia dei finanziamenti

Risposta alla raccomandazione 2, lettera a), paragrafo 80. La Commissione non ha accolto la raccomandazione 2, lettera a).

La Commissione conviene che i criteri di selezione dovrebbero essere opportunamente ambiziosi, ma non concorda sul fatto che le procedure competitive costituiscano sempre l'opzione standard appropriata per il sostegno alle piccole e medie imprese. La base giuridica lascia alle autorità di gestione la libertà di scegliere la procedura di selezione che ritengono più opportuna per massimizzare il contributo dei finanziamenti dell'UE in relazione a ciascuna situazione, a ciascun programma o alle loro prassi amministrative abituali. Le autorità di gestione possono scegliere tra procedure di selezione competitive e non competitive (cfr. considerando 60 del regolamento (UE) 2021/1060) caso per caso, tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi di ciascun metodo.

Relazione speciale 09/2022 – La spesa per il clima nel bilancio dell'UE per il periodo 2014-2020 – Valori inferiori a quelli comunicati

Risposta alla raccomandazione 1, paragrafo 58. La Commissione mira costantemente a misurare i contributi della politica agricola comune (PAC) nel modo più affidabile e basato quanto più possibile su dati scientifici, tenendo conto nel contempo del fatto che la metodologia deve essere semplice da attuare e che dovrebbero essere evitati indebiti oneri amministrativi. Nel gennaio 2026 la Commissione ha pubblicato uno studio sul tracciamento di bilancio del contributo della politica agricola comune alla lotta contro i cambiamenti climatici. L'attuale metodologia di monitoraggio stima un contributo positivo al clima che è sostanzialmente in linea con le ponderazioni di cui all'articolo 100 del regolamento (UE) 2021/2115, in particolare per i pagamenti diretti e le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici.

Per il prossimo periodo di programmazione, i coefficienti di ponderazione del 40 % e del 100 % che attualmente si prevede di utilizzare per i campi d'intervento connessi all'agricoltura sono i coefficienti più strettamente allineati ai contributi positivi della spesa della PAC determinati mediante la nuova metodologia dello studio. I risultati dello studio corroborano ampiamente la nuova metodologia delineata nella proposta di regolamento sulla performance.

Risposta alla raccomandazione 2, lettera a), paragrafo 60. La Commissione non ha accolto questa raccomandazione.

Tutti gli atti di base dei programmi di bilancio dell'UE impongono il rispetto di una versione adeguata e mirata del principio "non arrecare un danno significativo" e la normativa europea sul clima impone

alla Commissione di valutare, prima dell'adozione, la coerenza di qualsiasi progetto di misura o proposta legislativa (comprese le proposte di bilancio) con l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050 e con gli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e il 2040. La Commissione ritiene pertanto che non sarebbe pertinente ampliare la metodologia di integrazione delle questioni climatiche per coprire l'impatto negativo, come proposto dalla Corte, anche alla luce dell'onere aggiuntivo che ne deriverebbe per tutti gli attori pertinenti.

Risposta alla raccomandazione 3, paragrafo 63. La Commissione ritiene che tale raccomandazione sia stata pienamente attuata.

La Commissione ha adottato diverse misure per riferire in merito all'impatto del bilancio dell'UE sugli obiettivi climatici nelle relazioni annuali sulla gestione e il rendimento (AMPR) relative al 2023 e al 2024. Per tali anni le AMPR riferiscono in merito ai risparmi annuali in termini di efficienza energetica derivanti dagli edifici pubblici e privati, alle emissioni di CO_2 evitate ogni anno e alla capacità di energia da fonti rinnovabili installata e aggregano i risultati di vari programmi di bilancio dell'UE. Tuttavia l'assenza di indicatori armonizzati e aggregabili per tutti i programmi di bilancio impedisce alla Commissione di ampliare la portata di tale monitoraggio degli impatti.

La proposta di regolamento sulla performance per il quadro finanziario pluriennale 2028-2034 stabilisce il quadro della performance per il monitoraggio della spesa e della performance in tutti i programmi e in tutte le attività del bilancio dell'UE. Tale quadro comprende un elenco comune di settori di intervento, coefficienti e indicatori per consentire il monitoraggio della spesa e della performance relative sia alla mitigazione dei cambiamenti climatici che all'adattamento agli stessi. Per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, un indicatore chiave è costituito dalle emissioni di gas a effetto serra evitate; tale indicatore è stato incluso nei settori di intervento pertinenti e consentirà di aggregare questo importante risultato in tutto il bilancio dell'UE.

Relazione speciale 10/2022 – Leader e lo sviluppo locale di tipo partecipativo facilitano l'impegno a livello locale, ma i benefici supplementari apportati non sono ancora dimostrati a sufficienza

Risposta alla raccomandazione 1, lettera e), paragrafo 84. La Commissione ha accettato parzialmente la raccomandazione, a condizione che la sua attuazione sia fattibile in termini di raccolta dei dati e che esista una definizione comune di "compiti statutari".

Nell'ambito dello studio di supporto alla valutazione dei costi e dei benefici dell'attuazione di LEADER, pubblicato il 9 novembre 2023, la Commissione ha esaminato con il contraente la possibilità di valutare l'uso dei fondi LEADER per finanziare i compiti statutari degli organismi dell'UE, nazionali, regionali o locali. Dall'esame è emerso che un'analisi dei compiti statutari non era fattibile data l'assenza di una definizione e di una comprensione comuni delle mansioni che corrispondono a tali compiti e a causa della mancanza di dati disponibili per tale analisi. La Commissione ritiene pertanto di avere dato adeguatamente seguito alla parte della raccomandazione che essa ha accettato, in quanto ha esaminato la fattibilità di questo tipo di analisi prima di concludere che non è fattibile.

Risposta alla raccomandazione 2, paragrafo 84. La Commissione ha intrapreso diversi interventi per dare seguito alla raccomandazione della Corte.

Dalla valutazione ex post del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 (documento di lavoro dei servizi della Commissione e sintesi) sono emersi elementi che dimostrano che le autorità di gestione hanno adattato le misure ai contesti locali e che il sostegno è stato ampiamente pertinente per rispondere alle necessità costanti ed emergenti dei beneficiari durante l'intero periodo di programmazione. Gli strumenti territoriali

integrati, come gli investimenti territoriali integrati e lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), sono risultati ampiamente efficaci nell'applicare una prospettiva territoriale per l'utilizzo mirato delle risorse del FESR e nel promuovere la governance multilivello e un approccio integrato e multisettoriale allo sviluppo di strategie territoriali.

La pubblicazione dello studio sugli strumenti territoriali che avrebbe dovuto contribuire alla valutazione ex post dei programmi della politica di coesione 2014-2020 finanziati dal FESR era prevista per il 2025. Il CLLD prende spunto dall'approccio LEADER allo sviluppo rurale, nel quale i gruppi di azione locale (GAL) svolgono un ruolo di indirizzo nello sviluppo locale secondo una prospettiva dal basso verso l'alto. Sebbene l'uso di LEADER, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sia obbligatorio per tutti gli Stati membri, l'impiego di altri fondi, compresi i fondi della politica di coesione, è volontario. La grande maggioranza dei GAL responsabili del CLLD (574) era costituito da GAL rurali che avevano già operato come GAL LEADER per almeno un periodo di programmazione precedente.

Uno dei fattori più importanti che hanno favorito l'adozione dell'approccio CLLD è stata la precedente esperienza positiva maturata nell'attuazione di LEADER nel periodo 2007-2013, grazie alla presenza di strutture di attuazione efficaci e di gruppi esperti desiderosi di proseguire il loro lavoro. Nel caso del CLLD nelle zone rurali la coerenza è stata favorita dal fatto che i GAL sono riusciti a sfruttare l'esperienza maturata nell'elaborazione di quadri strategici per LEADER nei precedenti periodi di programmazione (Inforegio - *Evaluations of the 2014-2020 programming period*).

Nel documento di lavoro dei servizi della Commissione concernente la valutazione ex post del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato rilevato che il CLLD finanziato dal FEAMP ha coinvolto efficacemente i portatori di interessi locali attraverso i gruppi di azione locale per la pesca, promuovendo in tal modo uno sviluppo inclusivo e sviluppando le capacità locali. Nonostante le dotazioni di bilancio relativamente modeste, il CLLD ha sostenuto oltre 14 000 progetti, creando posti di lavoro, imprese e partenariati e promuovendo nel contempo la sostenibilità e l'innovazione. Ha rafforzato il ruolo della pesca nelle economie locali e ha contribuito ad avvicinare le politiche dell'UE alle comunità costiere. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione relativo alla valutazione sarà pubblicato nel secondo trimestre del 2026; pertanto la data di completamento programmata è stata rivista di conseguenza.

Relazione speciale 11/2022 – Proteggere il bilancio dell'UE – Lo strumento dell'esclusione va utilizzato meglio

Risposta alla raccomandazione 2, punto 2), paragrafo 93. Sotto la guida del suo organo di gestione interno, la Commissione ha avviato un'attività di supervisione istituzionale sul corretto funzionamento del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) dell'UE, in particolare sul seguito dato alle relazioni e alle raccomandazioni dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) concernenti l'individuazione precoce o l'esclusione e sul seguito dato alle raccomandazioni dell'istanza.

La Commissione prevede inoltre la supervisione istituzionale sulle indagini in corso dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea (EPPO)[1], nel pieno rispetto di eventuali

[1] Il riferimento alle "indagini in corso dell'OLAF" deve essere inteso come riferimento alle misure amministrative cautelari al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, come descritte all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 (regolamento OLAF).

obblighi di riservatezza. Il ruolo dell'ordinatore responsabile e dell'istanza EDES nell'armonizzare la risposta alle situazioni di esclusione deve restare impregiudicato.

In merito all'utilizzo delle fonti di dati disponibili per individuare i casi di esclusione, la Commissione valuterà la possibilità di supervisionare l'attività dell'ordinatore responsabile una volta che le informazioni sui potenziali casi di esclusione siano registrate nelle banche dati pertinenti. Per quanto riguarda i dati del sistema di gestione delle irregolarità (IMS), la documentazione è resa disponibile quando l'ordinatore responsabile trova un riscontro nel sistema e chiede ulteriori informazioni.

La Commissione rileva inoltre che, a differenza delle relazioni dell'OLAF o delle notifiche dell'EPPO, che spesso raccomandano l'imposizione di una misura EDES, le altre fonti di dati cui si fa riferimento (IMS, risultanze finali degli audit, decisioni in materia di concorrenza e notifiche dei partner esecutivi) non raccomandano, per loro natura, l'adozione di una siffatta misura e pertanto non richiedono intrinsecamente un monitoraggio a livello istituzionale. In linea con la natura decentrata del bilancio dell'UE, l'ordinatore responsabile deve verificare se l'entità pertinente presenti un rischio per il bilancio dell'UE e se tale rischio giustifichi una misura EDES. La Commissione vigila costantemente sull'attuazione delle raccomandazioni dell'istanza EDES.

Risposta alla raccomandazione 2, punto 3), paragrafo 93. La Commissione ha accettato parzialmente la raccomandazione 2, punto 3), e ritiene di averla attuata per quanto riguarda le parti che sono state accettate.

La Commissione non fa affidamento unicamente sulle dichiarazioni sull'onore. Oltre a verificare tali dichiarazioni, la Commissione prevede alcune garanzie ex post. In particolare chiede all'ordinatore responsabile di verificare la banca dati EDES in tutte le fasi delle procedure che precedono la firma del contratto. I controlli ex post sono garantiti anche attraverso avvisi di blocco nel sistema ABAC collegati alle entità escluse prima dell'esecuzione dei pagamenti. Il sistema segnalerà inoltre agli ordinatori responsabili l'eventuale presenza di una individuazione precoce nell'EDES. Ciò consente agli ordinatori di essere informati, nel corso dell'esecuzione del contratto, di questioni relative a controparti dell'UE con le quali hanno un rapporto contrattuale in corso.

Tuttavia la Commissione valuterà la possibilità di istituire uno sportello unico per le autorità degli Stati membri che consenta di attingere ai dati pertinenti disponibili su EDES e Arachne e che sia collegato con SUMMA (l'applicazione che sostituisce l'ABAC come sistema centrale di informazione finanziaria) per garantire la massima protezione del bilancio dell'UE attraverso l'interconnessione, l'incrocio dei dati e gli strumenti e le tecniche basati sull'intelligenza artificiale. A tale riguardo la Commissione ha sviluppato un servizio web per aiutare i sistemi delle organizzazioni esterne, come quelli dei partner esecutivi e degli Stati membri, ad accedere alla banca dati EDES. Ciò dimostra che le interconnessioni con altri sistemi sono in fase di sviluppo e saranno gradualmente estese a un maggior numero di strumenti e piattaforme. La Commissione sta inoltre pianificando la futura interconnessione con Arachne+, che migliorerà ulteriormente le capacità del sistema.

Risposta alla raccomandazione 2, punto 4), paragrafo 93. La Commissione continua ad aggiornare la sua guida istituzionale all'EDES e ha elaborato orientamenti ad hoc riguardanti situazioni specifiche (ossia l'utilizzo della relazione dell'OLAF, l'impatto delle decisioni di esclusione sugli impegni giuridici in corso) per massimizzare l'efficacia delle procedure EDES. È sua intenzione elaborare ulteriori orientamenti sull'uso dell'EDES.

Risposta alla raccomandazione 2, punto 5), paragrafo 93. La Commissione continuerà a promuovere la conoscenza dell'EDES, anche presso altre istituzioni e organi dell'UE, autorità degli Stati membri e partner esecutivi. La Commissione si adopera per diffondere la conoscenza dell'EDES attraverso diverse iniziative, tra cui l'organizzazione di un seminario di una giornata rivolto a tutti i servizi della Commissione, comunicazioni con gli uffici, gli organi e le agenzie delle altre istituzioni, la pubblicazione di articoli sull'intranet della Commissione e l'organizzazione di eventi di formazione ad

hoc rivolti a diversi tipi di destinatari. A tempo debito le autorità degli Stati membri riceveranno una formazione sull'applicazione del sistema alla gestione concorrente per i fondi e i programmi finanziati a partire dal mese di gennaio 2028. Per quanto riguarda la cooperazione con i partner esecutivi, la Commissione desidera sottolineare che i meccanismi esistenti forniscono già un elevato livello di protezione del bilancio dell'UE senza comportare l'uso obbligatorio dell'EDES. A norma dell'articolo 157 del regolamento finanziario, i partner esecutivi sono tenuti a garantire un grado di tutela equivalente.

La Commissione ritiene pertanto che questa raccomandazione sia stata attuata.

Risposta alla raccomandazione 3, paragrafo 95. La Commissione ritiene che tale raccomandazione sia stata attuata e non fa affidamento unicamente sull'autonomia amministrativa dei partner.

Sebbene la gestione indiretta presupponga l'affidamento sui sistemi, sulle norme e sulle procedure dei partner esecutivi, l'assegnazione dei fondi a tali partner avviene solo dopo che una valutazione ex ante abbia confermato che i loro sistemi sono in grado di individuare e affrontare situazioni di esclusione (ai sensi dell'articolo 138 del regolamento finanziario), irregolarità e frodi. In caso di conformità parziale dei sistemi, la Commissione applica misure di vigilanza mirate per salvaguardare gli interessi finanziari dell'UE. Inoltre il modello di accordo di contributo contiene anche clausole esecutive sull'esclusione dall'accesso ai finanziamenti (articolo 20 delle condizioni generali dell'accordo di contributo) e obblighi generali di rendicontazione. Tali obblighi comprendono la comunicazione tempestiva alla Commissione di eventuali casi accertati di frode e di irregolarità e i relativi follow-up, nonché di eventuali informazioni concernenti sospetti casi di frode, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'UE (articolo 2.6 delle condizioni generali dell'accordo di contributo). Tali informazioni possono essere utilizzate dalla Commissione europea per l'EDES. Inoltre, a norma degli articoli 11 e 12 delle condizioni generali dell'accordo di contributo, la Commissione si riserva il diritto di sospendere il termine per il pagamento/l'accordo di contributo o di porre fine all'accordo di contributo in caso di violazioni di obblighi sostanziali (come gli obblighi di cui agli articoli 2 e 20), garantendo in tal modo la rendicontabilità e il monitoraggio. Pertanto il quadro si basa su due elementi essenziali: in primo luogo l'affidamento su sistemi sottoposti a valutazione preliminare, oggetto di una valutazione per pilastro e, in secondo luogo, obblighi contrattuali e meccanismi di applicazione rigorosi. Per quanto riguarda le azioni di aiuto umanitario, i riferimenti a specifici articoli dell'accordo di contributo corrispondono alle disposizioni equivalenti contenute nell'accordo di contributo per gli aiuti umanitari.

Risposta alla raccomandazione 5, punto 3), paragrafo 97. La Commissione continuerà a sviluppare il sistema informatico integrato per lo strumento per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio (Arachne) che essa ha messo a disposizione delle autorità degli Stati membri incaricate di eseguire il bilancio dell'UE. Tali sviluppi includeranno nuove caratteristiche e funzioni, quali un modulo ex ante, sviluppi relativi alla PAC e nuovi indicatori di rischio che tengano conto dei dati sulla titolarità effettiva.

La Commissione intende inoltre migliorare la praticità di utilizzo del sistema e, nella misura in cui gli Stati membri mettono a disposizione i dati nazionali, la sua interoperabilità con altre fonti di dati UE e nazionali pertinenti per l'esecuzione del bilancio dell'UE. Il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) fornisce una base giuridica e introduce misure complete per uno strumento modernizzato per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio ("Arachne+") al fine di tutelare meglio gli interessi finanziari dell'UE a partire dal 2028 (sulla base dell'esperienza acquisita con lo strumento "Arachne" preesistente). Il nuovo strumento si applicherà a tutte le modalità di gestione e si baserà su un'architettura informatica moderna, sfruttando in particolare l'interoperabilità e l'intelligenza artificiale (IA). Sebbene l'utilizzo del futuro strumento sia attualmente volontario, le istituzioni e gli organi dell'UE, gli Stati membri e le entità che eseguono il bilancio dell'UE saranno tenuti a integrare nello strumento dati pertinenti a partire dal 2028. In una dichiarazione comune del 7 dicembre 2023,

la Commissione, il Parlamento e il Consiglio si sono impegnati a esaminare e ridiscutere l'uso obbligatorio dello strumento per i quadri finanziari pluriennali post-2027, sulla base di una valutazione, da parte della Commissione, della maturità raggiunta dallo strumento entro la fine del 2027.

Risposta alla raccomandazione 5, punto 4), paragrafo 97. La Commissione ha il compito di rendere disponibili le decisioni di esclusione dell'UE nella banca dati EDES e si adopera per promuovere il più possibile lo strumento. La Commissione continua a promuovere l'uso del sistema informatico integrato Arachne+ per l'estrazione di dati e la valutazione del rischio attraverso corsi di formazione mirati e la partecipazione a conferenze, nonché attraverso il gruppo di lavoro della Commissione e il gruppo di esperti degli Stati membri. Il gruppo di esperti della Commissione è stato istituito con decisione C(2024) 7889 della Commissione, del 20 novembre 2024, allo scopo di instaurare una cooperazione stretta e costante tra la Commissione e gli Stati membri, concentrandosi sui quattro criteri principali della valutazione della maturità, ossia indicatori di rischio, interoperabilità, protezione dei dati e IA. Il gruppo comprende rappresentanti degli Stati membri provenienti dai settori finanziario, dell'audit, della governance dei dati o dello sviluppo informatico. I rappresentanti della Corte fungono da osservatori.

Risposta alla raccomandazione 5, punto 5), paragrafo 97. Nel contesto della rifusione del regolamento finanziario, la Commissione ha presentato una proposta in linea con questa sottoraccomandazione specifica. Pertanto, per quanto riguarda i dati dell'UE, la sottoraccomandazione può essere considerata attuata alla data di entrata in vigore del regolamento finanziario rifuso (30 settembre 2024).

Relazione speciale 12/2022 – La durabilità nello sviluppo rurale – I progetti rimangono in gran parte operativi per il periodo richiesto, ma è possibile conseguire risultati di più lunga durata

Risposta alla raccomandazione 3, lettera a), paragrafo 70. La Commissione ritiene che la raccomandazione sia stata attuata.

Il 14 dicembre 2023 la Commissione ha organizzato il seminario della rete UE per la PAC sulla durabilità degli investimenti (Rete UE per la PAC) per gli Stati membri, i beneficiari e i valutatori. Il seminario mirava, tra l'altro, a individuare approcci e fonti di informazione pertinenti per la valutazione del proseguimento dei progetti finanziati dall'UE.

I documenti principali sono disponibili sul sito web dedicato: *Highlights report - Durability of Investments Workshop*. La Commissione ha presentato i risultati del seminario, comprese le migliori pratiche degli Stati membri, in occasione della riunione del gruppo di esperti sull'attuazione del regolamento sui piani strategici della PAC svoltasi il 28 giugno 2024. A seguito della riunione del gruppo di esperti, il 4 dicembre 2024 la Commissione ha condiviso con gli Stati membri una nota che sintetizza i risultati del seminario della rete UE per la PAC sulla durabilità degli investimenti, tenutosi il 14 dicembre 2023, e i contributi trasmessi per iscritto dagli Stati membri in merito alle questioni oggetto di discussione.

Risposta alla raccomandazione 3, lettera b), paragrafo 70. La Commissione ritiene che questa raccomandazione sia stata attuata.

Sulla base dei risultati del seminario sulla durabilità degli investimenti organizzato dalla rete UE per la PAC e svoltosi il 14 dicembre 2023 (*Highlights report - Durability of Investments Workshop* | Rete UE per la PAC), la Commissione ha individuato sfide e fattori di rischio per quanto concerne la durabilità degli investimenti e ha condiviso i risultati del seminario con gli Stati membri nel corso

della riunione del gruppo di esperti sull'attuazione del regolamento sui piani strategici della PAC, che si è tenuta il 28 giugno 2024. A seguito della riunione del gruppo di esperti, il 4 dicembre 2024 la Commissione ha condiviso con gli Stati membri una nota che sintetizza i risultati del seminario della rete UE per la PAC sulla durabilità degli investimenti, tenutosi il 14 dicembre 2023, compresi i fattori di rischio e i contributi trasmessi per iscritto dagli Stati membri in merito alle questioni oggetto di discussione.

Relazione speciale 13/2022 – Libera circolazione nell'UE durante la pandemia di COVID-19 – La vigilanza sui controlli alle frontiere interne è stata limitata e le azioni intraprese dagli Stati membri non sono state coordinate tra loro

Risposta alla raccomandazione 1, lettera e), paragrafo 80. La Commissione non ha accolto la raccomandazione 1, lettera e).

La Commissione ha adottato misure per migliorare la legislazione vigente, più specificamente proponendo modifiche di ampia portata del codice frontiere Schengen, entrate in vigore nel luglio 2024. Il codice frontiere Schengen riveduto impone tra l'altro agli Stati membri una soglia probatoria per quanto riguarda la proporzionalità e la necessità dei controlli alle frontiere interne, soglia che aumenta progressivamente con l'aumento della durata dei controlli; prevede inoltre modelli per le notifiche e la relazione ex post che ne hanno già migliorato la qualità. Sono stati adottati i necessari atti di esecuzione che stabiliscono un formato uniforme per le notifiche e la relazione ex post.

La raccomandazione 1, lettera e), non è stata accettata in quanto raccomanda alla Commissione di adottare provvedimenti esecutivi. Ciò interferisce con il potere della Commissione di decidere la propria politica di attuazione e di stabilire a sua discrezione se e quando avviare procedure di infrazione o deferire il caso alla Corte di giustizia, come peraltro spiegato in modo più dettagliato nella comunicazione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione".

Relazione speciale 14/2022 – La risposta della Commissione alle frodi nella politica agricola comune – È ora di affrontare il problema alla radice

Risposta alla raccomandazione 2, lettera c), paragrafo 112. La Commissione ritiene che la raccomandazione sia stata attuata.

La Commissione ha raccolto informazioni da 25 Stati membri in merito alle nuove tecnologie, compresa l'IA, e al loro utilizzo nelle operazioni antifrode. A tal fine è stato utilizzato un questionario nell'ambito di uno studio svolto da un contraente esterno per adeguare la valutazione orizzontale del rischio di frode nella PAC. L'analisi anonimizzata delle risposte ha evidenziato l'uso diffuso di Arachne, del sistema di identificazione delle parcelle agricole e del sistema di monitoraggio delle superfici come principali strumenti antifrode. Nelle risposte sono stati menzionati anche un software basato sull'IA utilizzato per il riconoscimento e l'analisi delle fotografie geolocalizzate e un progetto pilota basato su un software di IA utilizzato per valutare l'esame preliminare delle domande.

La sintesi delle risposte degli Stati membri è stata presentata alla 18ª conferenza degli organismi pagatori svoltasi a Bruxelles il 7 ottobre 2025. La presentazione è stata occasione di dibattito e ha promosso la condivisione delle migliori pratiche sull'uso degli strumenti di IA nella prevenzione delle frodi.

Nel contesto dell'azione 12 della strategia antifrode della Commissione, il programma antifrode dell'UE gestito dall'OLAF aiuta le autorità degli Stati membri a creare e migliorare strumenti basati sull'IA o connessi all'IA. Ad esempio nell'invito a presentare proposte per l'assistenza tecnica del 2024

sono state concesse diverse sovvenzioni alle autorità degli Stati membri per l'acquisto di software di sviluppo di intelligence e per sistemi di analisi dei dati basati sull'IA. Inoltre l'OLAF ha avviato in collaborazione con gli Stati membri un'iniziativa tecnica che riguarda gli aspetti sia preventivi che investigativi della lotta contro la frode, con l'obiettivo strategico di creare un "pacchetto di strumenti digitali antifrode". L'iniziativa si è concentrata su tre principali filoni di lavoro:

- uso dell'IA a fini investigativi;
- metodi analitici per l'individuazione proattiva delle frodi basata su dati; e
- collegamento tra diverse fonti di dati.

Nel maggio 2025, al termine di un seminario di tre giorni, i partecipanti degli Stati membri e soggetti impegnati nella lotta antifrode in seno alla Commissione europea hanno definito tre mandati che prevedono il conseguimento di risultati tangibili (soluzioni quali prompt e strumenti di IA che confluiranno nel pacchetto di strumenti). Nel giugno 2026 gli Stati membri e i soggetti impegnati nella lotta antifrode dell'UE si sono riuniti in occasione del secondo seminario sugli strumenti antifrode digitali per esaminare i progressi compiuti nell'attuazione dei mandati adottati nel maggio 2025 e discutere di nuovi progetti.

Relazione speciale 15/2022 – Le misure volte ad ampliare la partecipazione a Orizzonte 2020 sono state ben concepite, ma un cambiamento sostenibile dipenderà per lo più dalle autorità nazionali

Risposta alla raccomandazione 3, paragrafo 94. La Commissione ritiene che la raccomandazione sia stata attuata. La comunicazione sulle sinergie tra Orizzonte Europa e i programmi FESR è stata adottata dalla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* il 4 novembre 2022 EUR-Lex - 52022XC1104(02) - IT - EUR-Lex).

Risposta alla raccomandazione 4, lettera c), paragrafo 96. La Commissione ritiene che la raccomandazione sia stata attuata.

Tutti i beneficiari dei progetti sono tenuti a riferire in merito alle realizzazioni e ai risultati dei progetti; pertanto tali informazioni sono facilmente e liberamente disponibili sulla piattaforma del Servizio comunitario di informazione in materia di ricerca e sviluppo (CORDIS) della Commissione europea, accessibile al pubblico. Inoltre nell'ambito del programma di lavoro di Orizzonte Europa 2023-2024 è stato pubblicato il nuovo invito specifico "Dissemination and Exploitation Support Facility (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-05)" (pag. 37), incentrato in particolare su azioni della filiera "Ampliamento". L'invito si è chiuso il 28 settembre 2023. La proposta selezionata tra le nove proposte ammissibili aiuterà i beneficiari delle azioni di ampliamento a diffondere maggiormente i loro risultati. È in fase di preparazione un'altra attività, in collaborazione con l'Agenzia esecutiva per la ricerca, che mira a sviluppare un approccio più diversificato, più approfondito e mirato ai casi di successo. I progetti in corso saranno specificamente esaminati con l'obiettivo di scegliere particolari casi di successo che saranno poi comunicati con varie modalità meno consuete (ad esempio testimonianze di portatori di interessi, presentazioni da parte non solo dei beneficiari dei progetti ma anche della società o dell'amministrazione) per illustrare a un vasto pubblico i risultati dei progetti e il loro impatto sulla società.

Risposta alla raccomandazione 5, lettera a), paragrafo 99. La Commissione ritiene di avere dato seguito alla raccomandazione 5, lettera a), che invita a migliorare il monitoraggio delle misure di ampliamento.

Per quanto riguarda il Raggruppamento (l'azione chiave che sostiene lo sviluppo di capacità tramite finanziamenti complementari provenienti da altre fonti), i coordinatori sono invitati a documentare i progressi compiuti in relazione a una serie di ICP che sono sintetizzati nella relazione di attuazione

per il Raggruppamento dell'Agenzia esecutiva per la ricerca. Per quanto riguarda gli altri strumenti di ampliamento, gli ICP sono stabiliti a livello delle convenzioni di sovvenzione per tenere conto delle caratteristiche delle diverse azioni.

Risposta alla raccomandazione 5, lettera b), paragrafo 99. La Commissione e l'Agenzia esecutiva per la ricerca danno seguito alle statistiche (ad esempio numero di progetti di ampliamento che hanno beneficiato di altre azioni di ampliamento), continuano a svolgere indagini annuali (che comprendono anche progetti completati) e pubblicano storie di successo che evidenziano i progetti ultimati. Inoltre la parte "Ampliamento" (WIDERA) del programma di lavoro di Orizzonte Europa 2026-2027 introduce il nuovo invito "Teaming for Synergies" come azione sinergica per i centri di eccellenza del Raggruppamento esistenti che hanno beneficiato di finanziamenti nell'ambito di precedenti inviti del Raggruppamento. Infine, nel caso del Raggruppamento, i coordinatori di tutti i progetti del Raggruppamento ultimati e in corso partecipano al "Teaming Club" per condividere le migliori pratiche ed esperienze.

Special report 19/2022 – Approvvigionamento di vaccini anti-COVID-19 nell'UE – Superate le difficoltà iniziali, le dosi necessarie sono state garantite, ma manca un'adeguata valutazione della performance del procedimento d'appalto

Risposta alla raccomandazione 2, lettera a), paragrafo 81. Il regolamento relativo al quadro di emergenza adottato nel 2022 fornisce il quadro giuridico per l'appalto di contromisure mediche a livello europeo nel caso di un'emergenza di sanità pubblica. Il riesame del regolamento, previsto all'articolo 16 del regolamento stesso, non ha ancora avuto luogo in quanto le misure che esso contempla non sono ancora state attivate. Tuttavia, nel corso del tempo, la Commissione ha valutato i rischi connessi all'approccio di appalto e ora si accinge a pubblicare un documento specifico che sintetizza le misure adottate per la valutazione dei rischi di tale approccio. La Commissione ha ultimato tale documento il 27 maggio 2026 e ritiene pertanto che la raccomandazione sia stata attuata.

Risposta alla raccomandazione 2, lettera b), paragrafo 81. La data di completamento prevista per quanto concerne questa raccomandazione è stata rinviata al 31 dicembre 2026, in quanto l'esecuzione delle prove di stress sulle linee guida in materia di appalti in situazioni di crisi presuppone innanzitutto che tali linee guida siano elaborate e approvate, il che è attualmente previsto per la fine del primo semestre del 2026.

La Commissione potrà preparare la prova di stress in modo efficiente solo quando saranno state predisposte le linee guida definitive. È inoltre opportuno osservare che, in linea con le linee guida e gli obblighi contrattuali, di norma occorrono almeno sei mesi per progettare, programmare e svolgere tali esercitazioni. Al momento la Commissione ha svolto tutto il lavoro preliminare necessario a garantire l'organizzazione tempestiva della prova di stress. L'attività è stata inclusa nella pianificazione delle esercitazioni della Commissione. È stato firmato un contratto per garantire il necessario sostegno esterno allo sviluppo e all'organizzazione logistica dell'attività.

Relazione speciale 20/2022 – Azione dell'UE per contrastare la pesca illegale – Regimi di controllo in atto ma indeboliti da verifiche e sanzioni non uniformi applicate dagli Stati membri

Risposta alla raccomandazione 1, lettera b), paragrafo 98. Le modifiche del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione in materia di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, adottate il 22 novembre 2023, includevano l'obbligo di utilizzare criteri di rischio determinati a livello dell'UE.

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e con l'Agenzia europea di controllo della pesca, prosegue il proprio lavoro concernente l'identificazione delle segnalazioni di rischio automatizzate e gli sviluppi informatici relativi a dette segnalazioni, nonché l'automazione di alcune verifiche nel contesto del sistema CATCH (il sistema informatico di certificazione delle catture). I criteri di rischio rivisti sono confluiti nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/1522 della Commissione, che li ha resi obbligatori per gli Stati membri. La Commissione sta attualmente elaborando nuovi orientamenti per i controlli e le verifiche, che saranno condivisi con gli Stati membri nel 2026.

Per quanto riguarda le relazioni biennali degli Stati membri sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione (articolo 55 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio), la Commissione ha esaminato in che modo i criteri di rischio sono stati applicati da quasi tutti i 27 Stati membri nel periodo 2018-2021 e ha indirizzato raccomandazioni (mediante lettere di follow-up) agli Stati membri. L'analisi per il periodo 2022-2023 è attualmente in corso e sarà completata nel 2026. Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1522 della Commissione modifica anche l'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione contenente gli obblighi di comunicazione e valutazione, che riguardano tra l'altro i rischi individuati tramite l'applicazione dei criteri dell'Unione e gli esiti delle attività di verifica intraprese per far fronte a tali rischi. Tali informazioni devono essere comunicate ogni due anni nelle relazioni biennali degli Stati membri. Pertanto le comunicazioni dei dati da parte degli Stati membri nelle relazioni biennali da presentare nel 2028 (relative al periodo 2026-2027) consentiranno alla Commissione di accertare se i controlli e le verifiche si siano concentrati sui criteri di rischio rivisti. Tuttavia all'occorrenza potrebbero essere effettuati nel sistema CATCH, prima del 2028, controlli mirati sull'uso della verifica nel caso delle segnalazioni basate sui criteri di rischio.

Risposta alla raccomandazione 1, lettera c), paragrafo 98. La Commissione ha accettato in parte la raccomandazione 1, lettera c).

Per quanto riguarda le relazioni biennali degli Stati membri sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione (articolo 55 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio), la Commissione ha esaminato in che modo i controlli e le verifiche sono stati applicati da quasi tutti i 27 Stati membri nel periodo 2018-2021 e ha trasmesso lettere di follow-up. L'analisi per il periodo 2022-2023 è attualmente in corso e sarà completata nel 2026. Nel 2025 è stata avviata una procedura di infrazione nei confronti di uno Stato membro per la mancata esecuzione di verifiche obbligatorie su partite di prodotti della pesca provenienti da paesi terzi. La Commissione sta attualmente esaminando gli ulteriori contributi forniti dallo Stato membro interessato e deciderà in merito alle prossime misure da adottare.

Relazione speciale 21/2022 – Piani nazionali per la ripresa e la resilienza: la valutazione della Commissione – È adeguata nel complesso, ma l'attuazione rimane a rischio

Risposta alla raccomandazione 1, lettera a), paragrafo 113. Dopo avere accolto la raccomandazione di migliorare le procedure di valutazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR), la Commissione ha aggiornato i suoi orientamenti rivolti agli Stati membri e la sua documentazione interna, che forniscono una serie coerente di criteri di valutazione per i piani e le relative revisioni. La Commissione riconosce che, date le differenze esistenti tra i piani in termini di contenuto, entità e specificità, la valutazione ha necessariamente una forte dimensione qualitativa, che dipende dal contesto specifico e dalle tempistiche di ciascuna revisione, e non può essere pienamente standardizzata. La coerenza e la solidità del processo sono garantite attraverso linee guida interne sul processo e considerazioni per ciascun criterio di valutazione, analisi giuridiche e strategiche orizzontali e un processo di consultazione approfondito in seno alla Commissione.

La Commissione ricorda inoltre che la decisione finale sull'adozione di un piano rivisto spetta al Consiglio. Ritiene pertanto di avere attuato la raccomandazione come previsto, garantendo per quanto possibile un processo uniforme ed equo.

Risposta alla raccomandazione 1, lettera b), paragrafo 113. La Commissione conserva i dati completi delle sue valutazioni dei piani nazionali e negli ultimi anni ha costantemente migliorato la conservazione della documentazione, le linee guida interne e l'attività di formazione. Per garantire la trasparenza del processo, la Commissione pubblica la sua analisi nei documenti di lavoro dei suoi servizi e nei considerando delle sue proposte di decisioni di esecuzione del Consiglio che approvano la valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza ogniqualvolta essa presenta una proposta di questo tipo.

La Commissione ricorda che tutti i 27 PNRR hanno caratteristiche di unicità e che ciascuna revisione è altamente specifica e può comportare correzioni tecniche minime o viceversa ampie modifiche sostanziali. Pertanto la conservazione dei documenti e il processo esatto comportano necessariamente alcune variazioni. La Commissione ribadisce tuttavia che il suo processo è strutturato, completo e ben documentato e ritiene di essere sempre stata in grado di dimostrare finora le motivazioni delle sue valutazioni. La Commissione ritiene pertanto di aver debitamente attuato la raccomandazione nella misura del possibile.

Risposta alla raccomandazione 3, lettera b), paragrafo 116. La Commissione si compiace che la Corte abbia confermato che gli Stati membri riferiscono, nelle loro relazioni annuali sui progressi compiuti, in merito al contributo delle misure del dispositivo per la ripresa e la resilienza all'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese e che anche la Commissione include tali informazioni nelle relazioni per paese pubblicate per il semestre europeo. La Commissione ricorda che il semestre europeo non è uno strumento per il monitoraggio o l'attuazione dell'RRF ma è piuttosto uno strumento politico indipendente con una finalità giuridica precisa. In particolare le relazioni per paese del semestre europeo sono adattate in modo da fornire un'analisi delle particolari circostanze economiche di ciascuno Stato membro e del modo in cui è stato dato seguito alle raccomandazioni specifiche per paese. La Commissione si è adoperata per allineare i due processi attraverso una rendicontazione standardizzata e l'allineamento dei termini per la presentazione delle relazioni e garantisce che i documenti del semestre facciano riferimento, se del caso e ove fattibile, anche al contributo delle misure dell'RRF. Tuttavia la Commissione ricorda che gli obiettivi specifici del semestre e, di conseguenza, le raccomandazioni specifiche per paese (non le misure dell'RRF) costituiscono il punto di riferimento per la rendicontazione del semestre europeo. Il livello di dettaglio con cui sono riportate le misure dell'RRF dipende pertanto dai contesti strategici e di investimento più ampi nei rispettivi Stati membri.

Risposta alla raccomandazione 5, lettera b), paragrafo 119. La Commissione ricorda che i PNRR sono presentati dagli Stati membri e che è il Consiglio ad adottarli; nondimeno accoglie con favore il riconoscimento, da parte della Corte, degli sforzi profusi dalla Commissione per migliorare e chiarire i traguardi e gli obiettivi.

La Commissione conferma che essa esamina sistematicamente la chiarezza e la redazione dei traguardi e degli obiettivi oggetto di revisione, ma osserva che ciò dipende dall'eventuale revisione dello specifico traguardo o obiettivo. La Commissione rileva inoltre che 26 Stati membri hanno rivisto in modo approfondito i rispettivi PNRR alla fine del 2025 e all'inizio del 2026 per garantire l'attuazione tempestiva dei traguardi e degli obiettivi nel 2026, ultimo anno di attuazione dell'RRF. In tale contesto la Commissione ha applicato un approccio ancora più rigoroso, riesaminando tutti i traguardi e gli obiettivi ancora da valutare, e ha collaborato con gli Stati membri per aumentare ulteriormente la chiarezza nella redazione e la coerenza tra i vari piani nazionali, ove possibile e pertinente, data la diversità dei PNRR, delle riforme e degli investimenti specifici e delle consuetudini e prassi amministrative nazionali.

Relazione speciale 22/2022 – Sostegno dell'UE alle regioni carbonifere – Modesto accento posto sulla transizione socioeconomica ed energetica

Risposta alla raccomandazione 2, paragrafo 63. La Commissione ritiene che la raccomandazione sia stata attuata.

Il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia (regolamento dell'UE sul metano) è stato pubblicato il 15 luglio 2024 ed è entrato in vigore il 4 agosto 2024. La sezione III del capo 4 riguarda le emissioni di metano da miniere di carbone sotterranee chiuse e da miniere di carbone sotterranee abbandonate.

In termini di comunicazione e misurazione, l'articolo 25 impone agli Stati membri di istituire e rendere pubblico, entro il 5 agosto 2025, un inventario di tutte le miniere di carbone sotterranee chiuse e le miniere di carbone sotterranee abbandonate nel loro territorio o soggette alla loro giurisdizione in cui le operazioni sono cessate dopo il 3 agosto 1954. Impone inoltre ai gestori di miniere o agli Stati membri di presentare, a decorrere dal 5 maggio 2026, relazioni annuali contenenti le emissioni di metano a livello di fonte dell'anno civile precedente per tutte le miniere di carbone sotterranee chiuse e le miniere di carbone sotterranee abbandonate incluse nell'inventario. Le autorità competenti devono mettere tali relazioni a disposizione del pubblico e della Commissione europea.

In termini di mitigazione, l'articolo 26 impone agli Stati membri di elaborare e attuare un piano di mitigazione delle emissioni di metano dalle miniere di carbone sotterranee chiuse e dalle miniere di carbone sotterranee abbandonate in cui le operazioni sono cessate dopo il 3 agosto 1954. Il piano di mitigazione deve essere presentato alle autorità competenti entro il 5 febbraio 2027. L'articolo 26 contiene inoltre disposizioni che vietano il rilascio e la combustione in torcia a decorrere dal 2030, con eccezioni consentite nei casi in cui l'uso del metano o la mitigazione delle emissioni di metano non sia tecnicamente fattibile o rischi di mettere in pericolo la sicurezza ambientale/umana o la salute. In tali casi i responsabili hanno l'obbligo di notificare alle autorità competenti la necessità del rilascio o della combustione in torcia e trasmettere loro le necessarie prove. L'articolo 26 contiene inoltre disposizioni sull'uso alternativo delle miniere di carbone sotterranee chiuse e delle miniere di carbone sotterranee abbandonate; tali disposizioni prevedono una specifica procedura di autorizzazione che impone di monitorare ed evitare le emissioni di metano.

Per quanto riguarda la raccolta e la condivisione di buone pratiche, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, la Commissione ha l'obbligo di istituire una rete di autorità competenti, definendo le modalità necessarie per lo scambio di informazioni, relative in particolare a monitoraggio, regolamentazione e conformità, e di migliori pratiche, per promuovere la cooperazione e consentire consultazioni.

La Commissione ha istituito un apposito gruppo di esperti. Dall'aprile 2025 all'aprile 2026 si sono svolte cinque riunioni plenarie e diverse riunioni del gruppo di lavoro con gli Stati membri e le autorità competenti. Le buone pratiche, comprese quelle relative alla misurazione e alla gestione delle emissioni di metano da miniere di carbone chiuse o abbandonate, saranno raccolte, condivise e rese operative attraverso i lavori del gruppo di esperti. La Commissione ha presentato la relazione speciale 22/2022 della Corte dei conti europea (Corte), concentrandosi sulla "raccomandazione 2" e sulla relativa risposta della Commissione, entrambe pertinenti per il regolamento sul metano e per l'attività del gruppo di esperti. La Commissione ha inoltre descritto il processo di esame di follow-up, presentando la propria risposta (25.6.2025) e le constatazioni preliminari della Corte. Il gruppo di esperti ha quindi approvato la proposta della Commissione di inserire all'ordine del giorno in una futura riunione della rete di autorità competenti un punto relativo alla condivisione di buone pratiche relative alla misurazione e alla gestione delle emissioni di metano da miniere di carbone chiuse o

abbandonate. La data di tale riunione sarà fissata in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 26 del regolamento dell'UE sul metano.

Relazione speciale 23/2022 – Sinergie tra Orizzonte 2020 e i Fondi strutturali e d'investimento europei - Il potenziale non è sfruttato appieno

Risposta alla raccomandazione 2, lettera b), paragrafo 83. La Commissione ritiene che la raccomandazione sia stata pienamente attuata. L'attuazione è sostenuta dalla comunità di pratica del marchio di eccellenza, che riunisce autorità nazionali/regionali e organismi di finanziamento per favorire lo scambio di esperienze, l'ottenimento di indicazioni dai servizi della Commissione e il rafforzamento dell'apprendimento tra pari. La comunità di pratica opera attraverso riunioni presiedute dalla Commissione, un sito web e una piattaforma per chiarire le norme applicabili e condividere le buone pratiche; gli ordini del giorno delle riunioni riguardano anche temi strategici più ampi in materia di sinergie.

Nel periodo 2023-2024 si sono registrati due importanti progressi per quanto riguarda lo scambio di dati relativi ai progetti insigniti del marchio di eccellenza. Il primo è costituito dal dashboard del marchio di eccellenza del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), destinato agli utenti esterni autorizzati, che è stato avviato nel dicembre 2023. Un secondo modulo del dashboard, avviato il 25 novembre 2024, permette agli utenti di fornire informazioni di riscontro sul sostegno finanziario nazionale/regionale concesso ai progetti insigniti del marchio di eccellenza del CEI, consentendo di monitorare l'attuazione da parte degli Stati membri. Per garantire un monitoraggio significativo, è necessario incrementare la diffusione; si contano attualmente 100 utenti registrati di 22 paesi.

Il quadro operativo di Orizzonte Europa è stato migliorato con dati aggregati per altri tipi simili al marchio di eccellenza (ad esempio MSCA-PF[2], ERC-PoC[3]) consultabili per Stato membro e per regione, per aiutare i finanziatori a progettare regimi di sostegno. Un sottogruppo del forum dello Spazio europeo della ricerca (SER) sull'"accesso all'eccellenza" (azione 16 del SER), che si è basato su un'indagine e una relazione di esperti pubblicata all'inizio del 2025, ha favorito le sinergie tra le autorità responsabili nel settore R&I e le autorità responsabili della coesione e tra Orizzonte Europa e il FESR. CORTEX[4] copre ora 37 programmi eGrants, consentendo di individuare sinergie tematiche tramite il *text mining* trasversale tra temi. La Commissione ha inoltre utilizzato l'iniziativa Horizon Results Booster per analizzare le azioni sinergiche comunicate dai richiedenti, producendo una relazione e serie di dati.

Risposta alla raccomandazione 3, lettera c), paragrafo 89. La Commissione ritiene che la raccomandazione sia stata attuata pienamente e tempestivamente.

Al fine di migliorare le sinergie a valle, la Commissione ha messo a punto svariate iniziative complementari.

[2] https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/postdoctoral-fellowships.

[3] https://erc.europa.eu/apply-grant/proof-concept.

[4] Lo strumento di *text mining* CORTEX è una piattaforma interna di analisi dei dati sviluppata dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea. Questo strumento di sostegno alla definizione delle politiche utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per estrarre dati dalle sovvenzioni e dalle proposte di ricerca dell'UE al fine di aiutare gli analisti a monitorare gli impatti delle politiche.

In primo luogo la Commissione ha ampliato l'ambito di applicazione della piattaforma dei risultati di Orizzonte (portale EU Funding & Tenders/SEDIA: *Single Electronic Data Interchange Area* – spazio unico di interscambio dei dati elettronici) per includere risultati chiave sfruttabili derivanti dai progetti realizzati nell'ambito del programma quadro di R&I a titolo non soltanto del settimo programma quadro ma anche di Orizzonte 2020 e dell'attuale Orizzonte Europa (comprese le comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'EIT), del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, del Fondo di ricerca carbone e acciaio e, più di recente, del Fondo per l'innovazione. Questi "profili" di risultati sfruttabili offrono una grande quantità di informazioni sul risultato sottostante e sulle esigenze dei relativi proprietari. Sulla piattaforma dei risultati di Orizzonte è possibile effettuare ricerche per regione (codice NUTS2). I beneficiari del FESR possono pertanto individuare rapidamente i risultati dei progetti nella loro regione e contattare direttamente i soggetti che vi hanno contribuito per sondare opportunità di collaborazione.

In secondo luogo è stato pubblicato l'invito "Dissemination and Exploitation Support Facility (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-05-01) della parte "Ampliamento" (2023-2024 WIDERA) del programma di lavoro di Orizzonte Europa 2023-2024, con una dotazione indicativa di 5 milioni di EUR. L'invito si è chiuso il 28 settembre 2023 e le proposte sono attualmente in fase di valutazione. Questo strumento di sostegno per la diffusione e lo sfruttamento dei risultati ha l'obiettivo di garantire:

- il rafforzamento della diffusione e dello sfruttamento delle capacità, anche attraverso una migliore comprensione della strategia della Commissione in materia di diffusione e sfruttamento e delle opportunità che essa può offrire ai beneficiari che richiedono azioni di ampliamento;
- il sostegno ai beneficiari nella diffusione e nello sfruttamento dei risultati attraverso un approccio orientato al mercato;
- il miglioramento delle competenze e delle conoscenze in materia di diffusione e sfruttamento, il trasferimento di conoscenze e la gestione della PI per consentire ai ricercatori e al personale dirigente dei beneficiari delle azioni di ampliamento di adempiere ai propri obblighi derivanti dalla convenzione di sovvenzione di Orizzonte Europa, anche dopo la conclusione del loro progetto.

Questa azione dovrebbe aiutare i beneficiari a comprendere meglio come rispettare gli impegni in materia di diffusione e sfruttamento nell'ambito di Orizzonte Europa e di Orizzonte 2020 e a ricercare le opportunità offerte da altri programmi di finanziamento dell'UE, in particolare nell'ambito della politica di coesione (ad esempio FESR, FSE+) e dell'RRF. L'azione inoltre dovrebbe non solo permettere ai beneficiari di acquisire una maggiore conoscenza degli strumenti per lo sviluppo delle loro attività di diffusione e sfruttamento (compresi gli strumenti offerti dalla Commissione per il sostegno di tali attività, ad esempio piattaforma dei risultati di Orizzonte, Horizon Results Booster) ma anche aiutare i beneficiari a utilizzare in modo efficace i social media e i canali di comunicazione innovativi, i DPI (ad esempio helpdesk per la PI, il servizio di diagnosi preliminare della PI (IP Scan), i voucher per la PI, l'Health Research Board, ecc.) e i dati aperti.

Relazione speciale 24/2022 – Azioni di e-government rivolte alle imprese – Le azioni della Commissione sono state attuate, ma la disponibilità di servizi amministrativi elettronici nell'UE non è ancora uniforme

Risposta alla raccomandazione 2, paragrafo 97. Il regolamento su un'Europa interoperabile è entrato in vigore l'11 aprile 2024, gettando le basi per la fornitura di servizi pubblici digitali transfrontalieri senza interruzioni. La legislazione mira inoltre a migliorare il coordinamento della sperimentazione e

dell'innovazione nel settore pubblico e incoraggia la condivisione e il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità.

La digitalizzazione dei servizi pubblici è trattata nelle relazioni sullo stato del decennio digitale 2023 e 2024, che attingono a varie fonti di dati, compresa l'analisi comparativa in materia di e-government, che ha monitorato la digitalizzazione dei servizi pubblici in Europa nel 2023. La relazione del 2024 raccomanda di "promuovere la diffusione delle tecnologie digitali in tutta la società e in tutte le regioni, in particolare sviluppando la cooperazione e la collaborazione tra i soggetti europei a livello locale". A tal fine il lavoro svolto dai poli europei dell'innovazione digitale (EDIH) è stato determinante. Ad oggi l'apposito gruppo di lavoro dell'EDIH AI4PA ha organizzato oltre 12 webinar e 2 riunioni in presenza per la condivisione delle migliori pratiche sull'uso dell'IA nel settore pubblico. La Commissione ha inoltre sostenuto l'incubatore GovTech4AI, che riunisce 29 organizzazioni di 20 paesi per innovare e migliorare i servizi pubblici digitali attraverso progetti pilota. Inoltre nel dicembre 2024 la Commissione ha ricevuto la domanda ufficiale relativa all'istituzione del consorzio per l'infrastruttura digitale europea (EDIC) "servizi innovativi di trasformazione interconnessa della pubblica amministrazione di massa", che svilupperà, promuoverà e diffonderà soluzioni di pubblica amministrazione digitale. Questo EDIC è guidato dalla Grecia, che inizialmente era affiancata da Croazia, Ungheria e Polonia. Coinvolgerà altri Stati membri attraverso un'azione di coordinamento e sostegno della durata di 12 mesi e riceverà ulteriore sostegno come progetto multipaese nell'ambito del programma di lavoro 2025-2027 di Europa Digitale (linea di bilancio Interoperabilità, 6 milioni di EUR).

Infine la Commissione ha promosso attivamente esempi e soluzioni di pubblica amministrazione digitale attraverso i suoi vari webinar e l'evento annuale di riferimento SEMIC, nonché tramite osservatori e comunità correlate quali l'Open Source Observatory e il Public Sector Tech Watch.

È stato avviato il portale "Europa interoperabile". Il portale ospita l'Accademia per un'Europa interoperabile, che offre già 33 corsi di e-learning gratuiti per migliorare le conoscenze del personale del settore pubblico in materia di pubblica amministrazione digitale. Il portale ospita anche soluzioni di interoperabilità e in futuro amplierà ulteriormente l'offerta. La Commissione sta attualmente lavorando all'istituzione della comunità per un'Europa interoperabile. I webinar e le riunioni del gruppo di lavoro EDIH (AI4PA) hanno fornito informazioni sulla legislazione dell'UE e sulle soluzioni di pubblica amministrazione digitale e hanno promosso attività di formazione pertinenti.

Relazione speciale 25/2022 – Verifica del reddito nazionale lordo ai fini del finanziamento del bilancio dell'UE. I rischi riguardanti la compilazione dei dati sono complessivamente ben coperti, ma vi sono margini per una migliore definizione della priorità delle azioni

Risposta alla raccomandazione 1, lettera a), paragrafo 106. Per il ciclo di verifica del reddito nazionale lordo (RNL) 2025-2029, Eurostat ha individuato le seguenti questioni trasversali da verificare mediante confronti tra paesi in tutti gli Stati membri:

- metodo dell'occupazione - confronti tra i dati sull'occupazione risultanti dalle fonti demografiche e i dati sull'occupazione derivanti dalle fonti su cui sono fondate le stime del prodotto interno lordo (PIL)/dell'RNL;
- il bilanciamento del PIL nelle tavole delle risorse e degli impieghi;
- i calcoli dell'imposta sul valore aggiunto non riscossa e del gettito dell'IVA teorico.

Eurostat classifica automaticamente tali questioni trasversali come ad alto rischio in tutti i paesi. Ha esaminato se sia necessario definire la priorità dei lavori. A causa della complessità e dell'importanza di tutti e tre gli ambiti individuati per i confronti tra paesi, Eurostat ritiene che nessuna di tali questioni debba essere considerata prioritaria (in termini di ordine dei controlli previsto) rispetto alle altre. Ciò significa che i tre confronti tra paesi devono essere effettuati in parallelo (come concluso nel

documento "Descrizione del modello di verifica per l'RNL ai fini delle risorse proprie"). Le questioni trasversali individuate per il ciclo di verifica dell'RNL 2025-2029 (nonché le conclusioni sulla definizione del loro ordine di priorità) sono contemplate nei seguenti documenti quadro per tale ciclo:

- la descrizione del modello di verifica per l'RNL ai fini delle risorse proprie;
- il modello di valutazione del rischio per la verifica dell'RNL ai fini delle risorse proprie.

Tali documenti sono stati presentati e approvati dal gruppo di esperti sull'RNL nell'aprile 2025. È opportuno osservare che Eurostat ha effettuato 16 confronti tra paesi nel ciclo 2016-2019 e 2 confronti tra paesi nel ciclo 2020-2024.

Risposta alla raccomandazione 2, lettera b), paragrafo 107. Eurostat ha continuato a fornire spiegazioni adeguate per i periodi oggetto delle riserve, ove opportuno. Le riserve derivanti dal ciclo di verifica dell'RNL 2020-2024 si applicano in generale agli esercizi dal 2018 in poi. Nei casi limitati in cui le riserve si applicano per un periodo più breve, il motivo è da ricondurre alle circostanze di cui all'allegato sulle rispettive riserve accluso alla lettera in cui sono formulate le riserve. Eurostat continuerà ad applicare questo approccio durante il ciclo 2025-2029.

Relazione speciale 26/2022 – Statistiche europee – Una qualità ancora migliorabile

Risposta alla raccomandazione 1, paragrafo 92. La Commissione ritiene che la raccomandazione sia stata parzialmente attuata, in linea con la risposta della Commissione alla relazione speciale. Nella sua risposta la Commissione ha convenuto di esaminare, in cooperazione con il comitato consultivo europeo di statistica (ESAC), le attività e le modalità di lavoro di quest'ultimo al fine di rafforzarne l'inclusività. Successivamente la Commissione si è confrontata con l'ESAC in merito alle modalità per renderlo più inclusivo al fine di soddisfare meglio le esigenze degli utilizzatori. Di conseguenza l'approccio adottato in comune con l'ESAC consiste nell'organizzare seminari periodici che riuniscano i membri del sistema statistico europeo (SSE), l'ESAC, i consigli nazionali degli utilizzatori e altri portatori di interessi. Tale approccio, avviato nel novembre 2023, è sostenuto dall'ESAC e rafforza l'inclusione degli utilizzatori.

Dall'altro lato la Commissione non ha accolto la parte della raccomandazione in cui si afferma che la rappresentazione di tutti gli utilizzatori in seno all'ESAC non è sufficientemente equilibrata o effettiva. La Commissione ritiene che l'attuale procedura di selezione dei membri dell'ESAC sia adeguata. La composizione dell'ESAC e la procedura di nomina dei suoi membri sono disciplinate dalla decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In primo luogo, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione, 11 membri su 24 sono nominati direttamente dalle istituzioni e dagli organi cui appartengono elencati in tale articolo, compreso il Parlamento europeo, e li rappresentano. Di per sé ciò garantisce un'ampia rappresentazione degli utenti. In secondo luogo, in linea con la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la Commissione si adopera per selezionare 12 persone altamente qualificate che siano in grado, sulla base delle rispettive qualifiche, di comprendere, sintetizzare e comunicare le esigenze in materia di informazioni statistiche delle diverse categorie di utenti, rispondenti e altri soggetti interessati (tra cui la comunità scientifica, le parti sociali e la società civile) durante le discussioni in seno all'ESAC e l'elaborazione dei pareri dell'ESAC. Dato che tali categorie di portatori di interessi sono meno strutturate rispetto ad esempio alle istituzioni e agli organi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), i 12 membri possono comunicare tali esigenze in materia di informazioni statistiche solo a titolo personale e non sulla base di una qualche forma di mandato.

Risposta alla raccomandazione 4, lettera a), paragrafo 100. La Commissione non ha accolto la raccomandazione 4, lettera a), in quanto la pratica di Eurostat di concedere l'accesso prima della diffusione è in linea con il Codice e continuerà ad essere attuata.

Risposta alla raccomandazione 5, paragrafo 103. La Commissione non ha accolto la raccomandazione 5.

Conformemente alla decisione n. 235/2008 che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governanza statistica (ESGAB), lo scopo di quest'ultimo è di fornire una supervisione indipendente del sistema statistico europeo per quanto riguarda l'attuazione del Codice delle statistiche europee. Le valutazioni inter pares utilizzano una metodologia trasparente per valutare il rispetto del Codice da parte di Eurostat e del sistema statistico europeo. La Commissione ritiene che l'ESGAB disponga di ampi poteri per intervenire ed esprimere il proprio parere sulle valutazioni inter pares.

RISPOSTE DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI ALLA RELAZIONE ANNUALE 2025 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA, CAPITOLO 12: «SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI FORMULATE NELLE NOSTRE RELAZIONI SPECIALI DEL 2022»

Risposte alla relazione speciale 04/2022: «Fondi di investimento: le azioni dell'UE non hanno ancora generato un vero mercato unico a vantaggio degli investitori»

Risposta alla raccomandazione 2, lettera c)

L'ESMA accoglie con favore il riconoscimento dei propri importanti sforzi, volti da un lato a rivedere i propri indicatori chiave di performance, incentrati sui risultati conseguiti nell'attenuazione dei rischi in tutta l'UE, e dall'altro a mappare le pratiche di vigilanza e le constatazioni relative ad alcuni dei suoi principali strumenti di convergenza. Tale lavoro sostiene l'ESMA nell'elaborazione di valutazioni approfondite sull'efficacia e sulla coerenza delle attività di vigilanza delle ANC su temi chiave in materia di fondi di investimento.

Tali sforzi sono in linea con l'impegno dell'ESMA a dare seguito alle raccomandazioni della Corte mediante un approccio basato sul rischio, al fine di garantire un uso efficiente delle risorse, tenuto conto dei mandati organizzativi dell'ESMA, del suo ambito di competenza legislativo e operativo e di ciò che è realisticamente realizzabile entro questi limiti.

Dando priorità alle attività di convergenza e alle azioni di follow-up sui rischi di vigilanza con il maggiore impatto potenziale sulla tutela degli investitori, sull'ordinato funzionamento dei mercati e sulla stabilità finanziaria, anziché su ogni elemento di potenziale divergenza, l'ESMA mira a promuovere una vigilanza efficace con risultati di qualità costantemente elevata (conseguibili attraverso approcci diversi, adeguati al contesto di ciascuna autorità).

Basandosi sui sistemi finora sviluppati, l'ESMA continuerà a ricercare nuove modalità per monitorare ulteriormente le pratiche divergenti e le azioni correttive su un insieme più ampio di temi e strumenti. A tale riguardo, l'ESMA accoglie con favore il fatto che dalle proposte legislative della Commissione europea nell'ambito dell'Unione del risparmio e degli investimenti ci si attenda un impulso effettivo a cambiamenti strutturali nell'assetto della convergenza nel settore dei fondi di investimento e negli strumenti connessi a disposizione dell'ESMA. Ciò consentirà di sviluppare una comprensione più fondata delle pratiche di vigilanza e delle decisioni adottate dalle ANC sul campo e di meglio mappare, monitorare e ridurre le divergenze effettive secondo un approccio basato sul rischio, ad esempio con un controllo più stringente sulle maggiori imprese transfrontaliere.

Risposta alla raccomandazione 3, lettera c)

Il mandato per lo sviluppo dello strumento di confronto dei costi è nelle mani dei legislatori.

Risposta alla raccomandazione 4

L'ESMA accoglie con favore il riconoscimento dei propri progressi misurabili verso la costruzione di un'architettura coerente di prove di stress in tutto il settore dei fondi di investimento, nonché degli sforzi profusi in altre attività attinenti alla stabilità finanziaria, quali i limiti alla leva finanziaria di cui all'articolo 25 della direttiva GEFIA e la leva finanziaria negli OICVM.

Come riconosciuto dalla Corte, l'ulteriore sviluppo di un quadro di prove di stress a livello di sistema rientra nella consultazione della Commissione su un quadro macroprudenziale per gli istituti finanziari non bancari. Nel frattempo, l'ESMA contribuisce ai lavori del CERS in materia di prove di stress a livello di sistema. L'ESMA affronta inoltre i problemi di frammentazione dei dati mediante i lavori sulla segnalazione integrata nell'ambito della revisione delle direttive GEFIA e OICVM. Le attività procedono secondo il calendario stabilito dalla Commissione europea.

Relazione annuale sulle attività finanziate dal nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 2025

Indice

Pagina

Relazione annuale sulle attività finanziate dal nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 2025 580

Risposta della Commissione europea 618

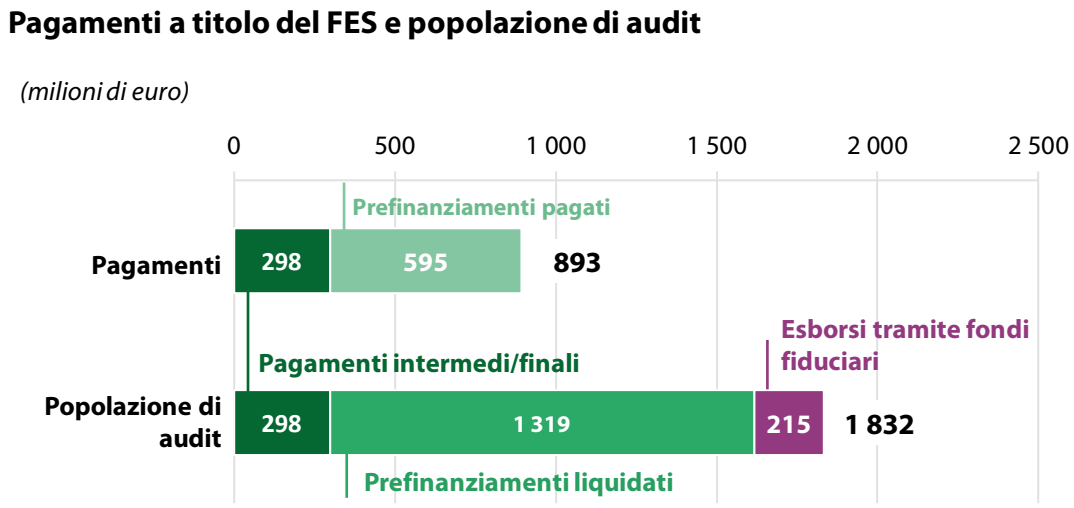
Indice

	Paragrafo
Introduzione	01 - 06
Descrizione sintetica	02 - 06
Esecuzione finanziaria del nono, decimo e undicesimo FES	07 - 09
Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo al nono, decimo ed undicesimo FES – Relazione del revisore indipendente	I. - 40
Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità	10 - 14
Estensione e approccio dell'audit	10 - 14
Affidabilità dei conti	15 - 17
Regolarità delle operazioni	18 - 40
Entrate	18
Spese	19 - 33
Esame della relazione annuale di attività della DG INTPA per il 2025	34 - 35
Studio sul tasso di errore residuo per il 2025	36 - 40
Valutazione delle realizzazioni dei progetti nel quadro delle visite di audit della Corte	41 - 42
Conclusione e raccomandazioni	43 - 46
Conclusione	43 - 44
Raccomandazioni	45 - 46
Allegati	
Allegato I – Pagamenti del FES ai principali paesi beneficiari: Africa, Pacifico e Caraibi	
Allegato II – Seguito dato alle raccomandazioni	

Introduzione

01 La presente relazione annuale espone le risultanze di audit della Corte concernenti il nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo (FES). La ***figura 1*** presenta una panoramica delle attività e delle spese eseguite nel 2025 per questo settore. La popolazione di audit per il 2025 (1 832 milioni di euro) era superiore a più del doppio dell'importo dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio (893 milioni di euro), principalmente a seguito degli importi dei prefinanziamenti liquidati.

Figura 1 – Fondi europei di sviluppo: situazione finanziaria 2025



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti consolidati per il nono, decimo e undicesimo FES per l'esercizio 2025.

Descrizione sintetica

02 Istituiti nel 1959, i FES hanno rappresentato il principale strumento con cui l'Unione europea ha finanziato la cooperazione allo sviluppo con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nonché con i *paesi e territori d'oltremare (PTOM)* fino alla fine del 2020. L'obiettivo principale del FES è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà, in conformità all'obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo, quale enunciato all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

03 Per il QFP 2021-2027, la cooperazione allo sviluppo con i paesi ACP è stata integrata nello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che è parte del bilancio generale dell'UE, mentre la cooperazione con gli PTOM è stata incorporata nella decisione sull'associazione d'oltremare, riguardante anche la Groenlandia. Ciononostante, il nono, decimo e undicesimo FES non sono stati incorporati nel bilancio generale dell'UE e continuano a essere attuati in maniera distinta e a costituire l'oggetto di relazioni separate fino alla loro *chiusura*. Per questo motivo, la Corte li sottopone ad audit e riferisce in merito a essi separatamente.

04 I FES sono attuati in contesti geopolitici e organizzativi difficili. Le loro attività coprono varie regioni, con differenti quadri giuridici e istituzionali, il che presuppone la capacità di adattarsi a differenti condizioni normative e operative. I FES hanno uno statuto particolare sotto i seguenti aspetti.

a) Sono finanziati direttamente dai contributi degli Stati membri e del Regno Unito, che si basano su quote o "criteri di ripartizione".

b) Sono gestiti dalla Commissione, al di fuori del quadro del bilancio generale dell'UE, e dalla Banca europea per gli investimenti.

c) Data la natura intergovernativa dei FES, il Parlamento europeo ha un ruolo più limitato nel loro funzionamento rispetto a quello che esercita per gli strumenti di cooperazione allo sviluppo finanziati dal bilancio generale dell'UE. Il Parlamento europeo è però l'autorità competente per il *discarico*, tranne che per il Fondo investimenti, il quale è gestito dalla Banca europea per gli investimenti.

d) Il principio dell'*annualità* non si applica ai FES. Gli accordi sui FES erano di norma stipulati per un periodo d'*impegno* da cinque a sette anni, e i pagamenti possono essere eseguiti in un periodo molto più lungo poiché i FES resteranno in vigore per il tempo necessario alla totale esecuzione di tutte le operazioni finanziate nell'ambito degli accordi[1].

[1] Articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo interno che istituisce l'undicesimo FES, articolo 13, paragrafo 3, dell'accordo interno che istituisce il decimo FES e articolo 35, paragrafo 3, dell'accordo interno che istituisce il nono FES.

05 I FES sono quasi interamente gestiti dalla direzione generale per i Partenariati internazionali della Commissione (DG INTPA). Una quota esigua (1 % nel 2025) dei pagamenti a titolo del FES era gestita dalla direzione generale per il Medio Oriente, il Nordafrica e il Golfo (DG MENA).

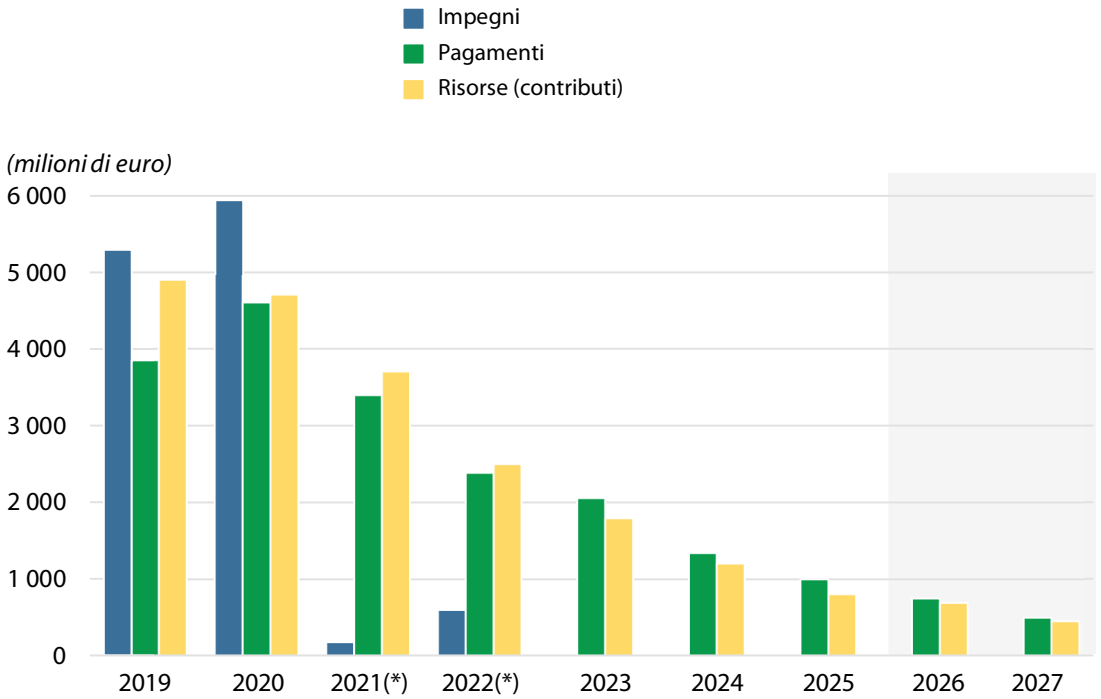
06 La spesa oggetto della presente relazione riguarda il sostegno fornito in 76 paesi (cfr. ***allegato I*** per i principali paesi beneficiari) secondo diverse modalità, ossia tramite contratti di appalto di opere, forniture e servizi, *sovvenzioni*, *programmi a preventivo* e *accordi di delega/di contributo* conclusi con entità soggette a una *valutazione per pilastro* (come, ad esempio, organizzazioni internazionali e agenzie degli Stati membri dell'UE) e *sostegno al bilancio*.

Esecuzione finanziaria del nono, decimo e undicesimo FES

07 La dotazione finanziaria del nono FES (2000-2007) ammontava a 13,8 miliardi di euro, quella del decimo FES (2008-2013) a 22,7 miliardi di euro. La dotazione finanziaria dell'undicesimo FES ammonta a 30,5 miliardi di euro, di cui 29,1 miliardi sono stati destinati ai paesi ACP, 0,4 miliardi agli PTOM e 1 miliardo di euro ai costi amministrativi.

08 Le risorse (ossia i contributi degli Stati membri dell'UE e del Regno Unito) e i pagamenti dei FES sono diminuiti in maniera graduale rispettivamente dal 2019 e dal 2020 ed è dal 2023 che non sono assunti nuovi impegni. Si prevede che i pagamenti continueranno a diminuire, raggiungendo un livello minimo di 0,5 miliardi di euro nel 2027 (***figura 2***).

Figura 2 – Evoluzione degli impegni, dei pagamenti e delle risorse dei FES (contributi), comprese le previsioni per il 2026 e per il 2027



(*) Poiché la clausola di durata massima dell'undicesimo FES è scaduta il 31.12.2020, non vi sono nuovi impegni, salvo alcune eccezioni per il 2021 e il 2022. Gli impegni che fanno eccezione provengono:
1) dai rientri nell'ambito del Fondo investimenti ACP su operazioni effettuate nell'ambito del 9° e del 10° FES
2) dal riutilizzo della riserva del 10° e 11° FES ai sensi della decisione (UE) 2022/1223 del Consiglio.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle relazioni annuali della Corte per gli esercizi dal 2020 al 2024, della decisione (UE) 2022/1223 del Consiglio e della COM(2025) 563 final.

09 La ***figura 3*** mostra come sono state utilizzate le risorse del nono, decimo e undicesimo FES sia nel 2025 che cumulativamente.

Figura 3 – Uso delle risorse FES al 31 dicembre 2025

(milioni di euro)

	Situazione a fine 2024		***Esecuzione del bilancio durante l'esercizio finanziario 2025*** *(impegni netti dopo disimpegni/pagamenti netti dopo recuperi)*				***Situazione a fine 2025***				
	Importo totale (arrotondato)	Tasso di esecuzione (in % delle risorse)	***9° FES[3]***	***10° FES***	***11° FES***	***Importo totale (arrotondato)***	***9° FES***	***10° FES***	***11° FES***	***Importo totale (arrotondato)***	*Tasso di esecuzione (in % delle risorse)*
A – RISORSE[1,2]	**65 943**		***0***	***-95***	***75***	***-20***	***15 238***	***20 959***	***29 726***	***65 923***	
B – UTILIZZO											
1. Impegni globali (decisions de financement)	***65 053***	**98,7 %**	***-1***	***-69***	***-285***	***-354***	***15 237***	***20 937***	***28 525***	***64 699***	**98,1 %**
2. Impegni specifici (singoli contratti)	***64 646***	**98,0 %**	***0***	***-62***	***-160***	***-223***	***15 237***	***20 902***	***28 284***	***64 423***	**97,7 %**
3. Pagamenti	***60 834***	**92,3 %**	***0***	***65***	***828***	***893***	***15 221***	***20 705***	***25 800***	***61 726***	**93,6 %**
C – Impegni non ancora liquidati (B1-B3)	**4 219**	**6,4 %**					***16***	***231***	***2 724***	***2 972***	**4,5 %**
D – Saldo disponibile (A-B1)[3]	**890**	**1,3 %**					***1***	***22***	***1 201***	***1 224***	**1,9 %**

1 Include le dotazioni iniziali del nono, decimo e undicesimo FES; cofinanziamenti, interessi, risorse varie e trasferimenti da FES precedenti.

2 Gli importi negativi corrispondono a disimpegni.

3 Il saldo disponibile comprende la "riserva non utilizzabile" (che resta tale salvo decisione unanime del Consiglio).

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti consolidati per il nono, decimo e undicesimo FES per l'esercizio 2025 e di informazioni aggiuntive fornite dalla Commissione. I dati forniti non riguardano la parte dei FES gestita dalla Banca europea per gli investimenti.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo al nono, decimo ed undicesimo FES – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

I. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti annuali del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo, che comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, le note ai rendiconti finanziari e la relazione sull'esecuzione finanziaria per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, come approvati il 22 giugno 2026;

b) la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, la cui gestione finanziaria incombe alla Commissione[2].

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

II. A giudizio della Corte, i conti annuali del nono, decimo e undicesimo FES, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria degli stessi al 31 dicembre 2025, i risultati delle loro operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dei FES e ai princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

[2] Conformemente agli articoli 43, 48-50 e 58 del regolamento finanziario applicabile all'undicesimo FES, la presente dichiarazione di affidabilità non copre le risorse dei FES gestite dalla BEI.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate

III. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Spesa

Giudizio negativo sulla legittimità e regolarità delle spese

IV. A giudizio della Corte, data la rilevanza della questione descritta al paragrafo "Elementi a sostegno del giudizio negativo sulla legittimità e regolarità delle spese", le spese accettate nei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono inficiate da errori in misura rilevante.

Elementi a sostegno del giudizio

V. La Corte ha espletato l'audit in base ai princìpi internazionali di audit (ISA) e ai codici deontologici dell'IFAC, nonché ai princìpi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell'INTOSAI (ISSAI). Le responsabilità della Corte in forza di tali princìpi e codici sono illustrate in maggiore dettaglio nella sezione dedicata alle responsabilità dell'auditor della presente relazione. La Corte rispetta inoltre i requisiti di indipendenza e ha assolto i propri obblighi deontologici di cui al codice deontologico della professione contabile dell'*International Ethics Standards Board for Accountants*. La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti costituiscano una base sufficiente e appropriata per formulare il proprio giudizio di audit.

Elementi a sostegno del giudizio negativo sulla legittimità e regolarità delle spese

VI. Il livello di errore complessivo stimato dalla Corte per le spese accettate nei conti del nono, decimo e undicesimo FES per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025 è pari al 10,5 %. Gli effetti degli errori rilevati dagli auditor della Corte sono quindi rilevanti e pervasivi per le spese accettate dell'esercizio.

Principali questioni di audit

VII. Le principali questioni di audit sono quelle che, secondo il giudizio professionale degli auditor della Corte, hanno rivestito la massima importanza nell'audit dei rendiconti finanziari del periodo in esame. Tali questioni sono state affrontate nel contesto dell'audit dell'insieme dei rendiconti finanziari e nell'elaborazione del giudizio della Corte al riguardo, ma su di esse la Corte non fornisce un giudizio distinto.

Ratei passivi

VIII. La Corte ha valutato i ratei passivi presentati nei conti che sono soggetti a stima in misura considerevole. Alla fine dell'esercizio 2025, secondo le stime della Commissione, le spese ammissibili sostenute dai beneficiari, ma non ancora dichiarate, ammontavano a 3 195 milioni di euro (fine esercizio 2024: 3 885 milioni di euro).

IX. La Corte ha esaminato il calcolo di queste stime ed un campione di 20 singoli prefinanziamenti pagati e 19 fatture registrate ma non ancora controllate, per scongiurare il rischio che i ratei fossero indicati in modo inesatto. L'attività svolta consente alla Corte di concludere che i ratei passivi riconosciuti nei conti definitivi erano corretti.

Altre osservazioni

Cambiamento della metodologia per la quantificazione degli errori in materia di appalti pubblici

X. A partire dall'esercizio in corso la Corte ha modificato la metodologia usata per quantificare l'impatto degli errori connessi agli appalti pubblici. Tale approccio aggiornato è in linea con la metodologia applicata dalla Commissione nel contesto dei programmi di spesa a gestione concorrente a titolo del bilancio generale. L'impatto stimato di tale cambiamento è presentato al paragrafo 33 della presente relazione annuale.

Responsabilità della direzione (Commissione)

XI. In base agli articoli 310-325 del TFUE e al regolamento finanziario dell'undicesimo FES, la direzione è responsabile della preparazione e della presentazione dei conti annuali dei FES sulla base dei princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti. Tale responsabilità comprende la definizione, l'applicazione e il mantenimento di controlli interni adeguati ai fini della preparazione e della presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore. La direzione detiene la responsabilità ultima per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti FES.

XII. Nel preparare i conti FES, la direzione è tenuta a valutare la capacità dei FES di mantenere la continuità operativa, fornendo qualsiasi informazione pertinente e basando la contabilità sull'ipotesi della continuità dell'attività, a meno che la Commissione non intenda liquidare i FES o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò.

XIII. Alla direzione spetta sovrintendere al processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dei FES.

Le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti FES e delle operazioni sottostanti

XIV. Gli obiettivi della Corte sono di ottenere una ragionevole certezza riguardo all'assenza di inesattezze rilevanti nei conti FES e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, nonché, sulla base dell'audit espletato, di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione concernente l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La ragionevole certezza consiste in un livello elevato di sicurezza, ma non è una garanzia che l'audit abbia necessariamente rilevato tutte le possibili inesattezze o inosservanze rilevanti. Queste possono risultare da frode o errore e sono ritenute rilevanti se è ragionevole presumere che, considerate singolarmente o in termini aggregati, possano influenzare eventuali decisioni economiche adottate sulla base dei conti FES in questione.

XV. Dal lato delle entrate, vengono esaminati tutti i contributi degli Stati membri e un campione di altri tipi di operazioni inerenti alle entrate.

XVI. Dal lato delle uscite, la Corte esamina le operazioni di pagamento una volta che la spesa è stata sostenuta, registrata e accettata. Tale esame riguarda tutte le categorie di pagamenti, ad eccezione degli anticipi, nel momento in cui sono effettuati. Gli anticipi sono esaminati una volta che il destinatario ha fornito la giustificazione del corretto utilizzo dei fondi e l'istituzione o l'organismo l'ha accettata liquidando l'anticipo, il che potrebbe avvenire soltanto in un esercizio successivo.

XVII. Gli auditor della Corte esercitano il giudizio professionale e mantengono lo scetticismo professionale durante tutto il corso dell'attività di audit. La Corte inoltre:

- individua e valuta i rischi di inesattezze rilevanti nei conti FES e di inosservanze significative, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti rispetto agli obblighi sanciti nel quadro giuridico dei FES; definisce ed espleta procedure di audit commisurate a tali rischi e ottiene elementi probatori di audit sufficienti e adeguati per formulare un giudizio. I casi di inesattezze o violazioni rilevanti dovute a frode sono più difficili da individuare di quelli derivanti da errori, poiché la frode può implicare collusione, falsificazioni, omissioni intenzionali, presentazioni ingannevoli o l'elusione del controllo interno. Pertanto, aumenta il rischio che tali casi non vengano rilevati;
- acquisisce conoscenza del controllo interno pertinente ai fini dell'audit, allo scopo di definire procedure di audit adeguate, ma non di esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno;
- valuta l'adeguatezza delle politiche contabili adottate dalla direzione e la ragionevolezza delle stime contabili e dell'informativa correlata in capo a quest'ultima;

- trae conclusioni circa l'adeguatezza dell'impiego, da parte della direzione, dell'ipotesi della continuità operativa quale base contabile e, sulla scorta degli elementi probatori di audit ottenuti, stabilisce se esistano rilevanti incertezze dovute a fatti o a situazioni che possono mettere in serio dubbio la capacità dei FES di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività. Nel caso in cui concluda che tali incertezze rilevanti esistono, la Corte è tenuta a mettere in evidenza nella propria relazione l'informativa correlata nei conti FES oppure, qualora tale informativa sia inadeguata, a modificare il giudizio espresso. Le conclusioni della Corte sono basate sugli elementi probatori di audit ottenuti alla data della relazione da essa presentata. È tuttavia possibile che fatti o situazioni future facciano sì che i FES cessino di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- valuta la presentazione, la struttura e il contenuto dei conti annuali nel loro insieme, ivi compresa l'informativa, e se i conti annuali rilevino fedelmente le operazioni sottostanti e i fatti.

XVIII. La Corte comunica con la direzione in merito, fra l'altro, all'estensione e alla tempistica previste per l'audit e alle constatazioni di audit significative, comprese le constatazioni relative a eventuali carenze significative del controllo interno.

XIX. Quanto alle questioni discusse con la Commissione, la Corte stabilisce quali abbiano rivestito la massima importanza nell'audit dei conti FES e costituiscano quindi i principali temi di audit per il periodo in esame. Tali questioni sono illustrate nella relazione della Corte, salvo nel caso in cui la normativa ne vieti la divulgazione o nel caso, estremamente raro, in cui la Corte decida che una questione non vada comunicata nella relazione poiché è ragionevole presumere che le avverse conseguenze che ne discenderebbero superino eventuali vantaggi di interesse pubblico.

2 luglio 2026

Tony Murphy
Presidente

Corte dei conti europea

12, rue Alcide De Gasperi – 1615 Luxembourg

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità

Estensione e approccio dell'audit

10 L'***allegato 1.1*** della relazione annuale della Corte sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio 2025 descrive la metodologia e l'approccio di audit adottati dalla Corte applicati anche all'audit dei FES.

11 Le osservazioni della Corte sull'affidabilità dei conti dei FES riguardano i rendiconti finanziari[3] relativi al nono, decimo e undicesimo FES, quali approvati dalla Commissione[4], corredati della dichiarazione del contabile pervenuta alla Corte il 18 giugno 2026. Gli auditor della Corte hanno verificato gli importi e le informazioni fornite e valutato i princìpi contabili applicati, nonché tutte le stime significative elaborate dalla Commissione e la presentazione globale dei conti.

12 Per l'audit della regolarità delle *operazioni*, è stato esaminato un campione di 85 operazioni rappresentativo dell'intera gamma di spese sostenute nell'ambito dei FES. Tutti le 85 operazioni riguardavano la DG INTPA. Il campione comprendeva 14 operazioni relative al *Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa*, 56 operazioni autorizzate da 15 delegazioni dell'UE[5] e 15 operazioni approvate dai servizi centrali della Commissione. Nei casi in cui sono stati riscontrati *errori* nelle operazioni, la Corte ha analizzato le cause che ne erano all'origine per individuare le potenziali debolezze. Inoltre, per le operazioni sottoposte ad audit in loco, la Corte ha effettuato valutazioni della *performance*, ove fattibile e pertinente.

---

[3] Articolo 39 del regolamento (UE) 2018/1877.

[4] Articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1877.

[5] Unione africana, Camerun, Ciad, Repubblica democratica del Congo, Etiopia, Madagascar, Mali, Maurizio, Mozambico, Nigeria, Ruanda, Sierra Leone, Togo, Uganda, Zambia.

13 Per il 2025 la Corte ha inoltre esaminato:

a) i contributi di tutti gli Stati membri;

b) i sistemi adottati presso la DG INTPA e le delegazioni UE riguardanti: i) le verifiche *ex ante* svolte da personale della Commissione e revisori esterni (incaricati dalla Commissione o dai *beneficiari*) prima dell'esecuzione dei pagamenti e ii) il monitoraggio e la supervisione, in particolare il seguito dato agli audit esterni e allo studio sul *tasso di errore residuo (TER)*;

c) le informazioni sulla regolarità fornite nella *relazione annuale di attività* (RAA) della DG INTPA, la coerenza della metodologia per stimare gli importi a rischio, nonché le rettifiche e i recuperi futuri, e la loro inclusione nella *relazione annuale sulla gestione e il rendimento della Commissione*;

d) l'esame del seguito dato alle raccomandazioni precedentemente espresse dalla Corte.

14 La DG INTPA attua la maggior parte degli strumenti di assistenza esterna finanziati sia dal bilancio generale dell'UE che dai FES. Le osservazioni della Corte nelle RAA riguardano l'intera sfera di competenza della DG INTPA, non solo i FES.

Affidabilità dei conti

15 La Corte ha rilevato che i conti erano privi di inesattezze rilevanti.

16 Al 31 dicembre 2025, ossia 18 anni dopo l'introduzione della clausola di durata massima del 2007 che impedisce alla Commissione di sottoscrivere nuovi impegni, la chiusura contabile del nono FES (2000-2007) non aveva ancora avuto luogo. Ciò è indice della complessità e della lunga durata dei *programmi* relativi ai FES. Quattro contratti restano in corso nell'ambito del nono FES.

17 Come per gli esercizi precedenti, la Corte ha riscontrato che alcuni prefinanziamenti pagati erano restati non liquidati per molto tempo. Un importo di 448 milioni di euro era rimasto non liquidato per oltre 10 anni. Tali prefinanziamenti pagati si riferivano principalmente a due contratti a lungo termine nell'ambito del Fondo fiduciario UE-Africa per le infrastrutture (EU-AITF) che resterà attivo fino al 2030 e, ogni anno, solo una quota esigua dei vecchi prefinanziamenti a titolo di tale fondo viene liquidata.

Regolarità delle operazioni

Entrate

18 Le operazioni relative alle entrate non contenevano un livello di errore rilevante.

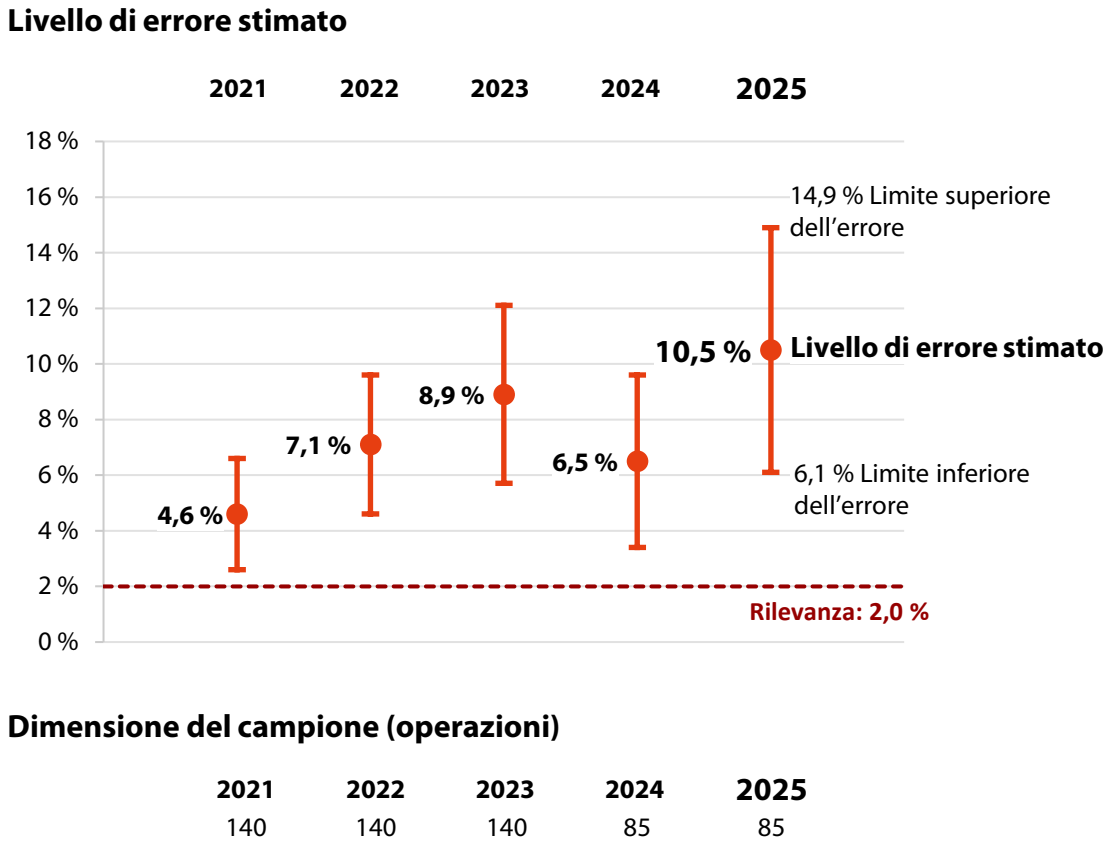
Spese

19 Delle 85 operazioni esaminate, 47 (55,3 %) contenevano errori. Sulla base dei 39 errori quantificati, la Corte stima il livello di errore al 10,5 % (***figura 4***). Lo scorso anno, 34 (40,0 %) delle 85 operazioni del campione di pari dimensioni contenevano errori e la Corte ha quantificato 27 errori.

20 Quest'anno, la Corte ha riscontrato un aumento significativo degli errori connessi all'assenza di documenti giustificativi, aspetto che ha fornito il maggiore contributo, pari a 3,4 punti percentuali, al *livello di errore stimato*. Detti errori si verificano quando la documentazione giustificativa delle spese dichiarate non può essere fornita al momento dell'audit. I lunghi periodi di attuazione dei programmi FES e i ritardi nella chiusura dei contratti aumentano la probabilità che i documenti giustificativi non siano più prontamente disponibili nel tempo.

21 Inoltre, con l'avvicinarsi del completamento dell'esecuzione del FES, la spesa rimanente si concentra con sempre maggior frequenza sui casi che non sono ancora stati liquidati dalla Commissione, che hanno più probabilità di essere interessati da ritardi, complessità o questioni irrisolte e, pertanto, maggiori probabilità di contenere errori.

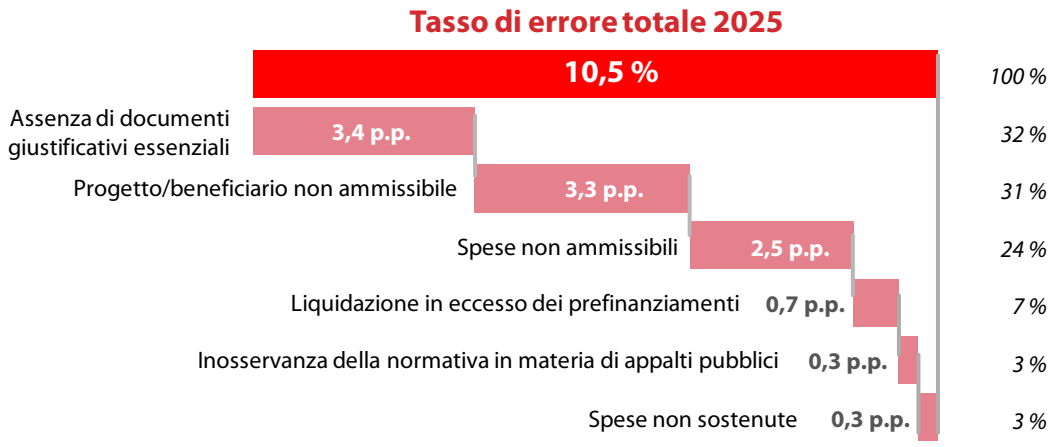
Figura 4 – Risultanze della verifica delle operazioni



Fonte: Corte dei conti europea.

22 La ***figura 5*** illustra la ripartizione del livello di errore stimato dalla Corte per il 2025, per tipo di errore.

Figura 5 – Incidenza dei diversi tipi di errore sul livello di errore stimato



p.p.: punti percentuali

Fonte: Corte dei conti europea.

23 Tra i progetti e i beneficiari non ammissibili, la Corte ha inoltre individuato errori connessi alla progressiva chiusura dei FES. In due casi, la Commissione aveva utilizzato convenzioni di finanziamento per finanziare attività non previste in tali convenzioni. Ciò è avvenuto in un contesto in cui la clausola di durata massima del FES non consentiva né di apportare modifiche né di sottoscrivere nuovi impegni nell'ambito delle pertinenti convenzioni di finanziamento.

24 Uno dei principali tipi di spese non ammissibili identificati riguardava l'"effetto a cascata" dei costi indiretti addebitati all'UE: in altre parole, i costi indiretti sostenuti dalle organizzazioni subappaltatrici vengono dichiarati come parte dei *costi diretti* del beneficiario, in aggiunta ai costi indiretti già imputati dal beneficiario. La Corte ha individuato tre casi di questo tipo, che hanno inciso per 0,2 punti percentuali sul livello di errore stimato. La Corte ha formulato una raccomandazione sull'attuazione strutturata a cascata nel capitolo 9 della relazione annuale sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2024.

25 Il ***riquadro 1*** presenta esempi di errori quantificabili.

Riquadro 1

Esempio di assenza di documenti giustificativi essenziali

La Commissione ha firmato una convenzione di sovvenzione con il ministero della Salute in un paese nordafricano per sostenere lo sviluppo e la gestione degli esami per il rilascio delle licenze agli operatori sanitari. L'intervento prevedeva spese ammissibili totali per 0,7 milioni di euro e il contributo dell'UE ammontava a 0,6 milioni di euro.

Gli auditor della Corte hanno controllato i pagamenti effettuati a esperti impegnati nella definizione dei criteri, nello sviluppo e nella supervisione degli esami per il rilascio delle licenze. Tali esperti sono stati assunti mediante contratti di servizi che ne stabiliscono il periodo complessivo di servizio, le funzioni e la retribuzione.

Gli auditor della Corte non hanno ricevuto elementi probatori attestanti che gli esperti avessero adempiuto ai propri obblighi contrattuali durante i periodi per i quali erano retribuiti. In particolare, non hanno ottenuto documenti contenenti informazioni essenziali sulle prestazioni richieste dai contratti.

Non avendo potuto ottenere la garanzia che tali spese fossero state adeguatamente sostenute e giustificate, la Corte le ha ritenute non ammissibili.

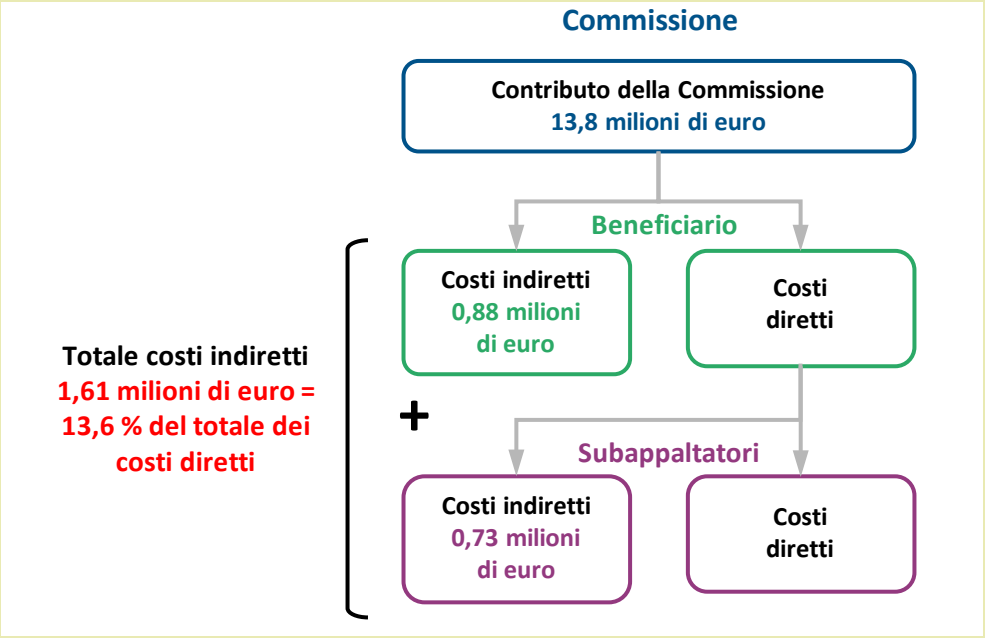
Esempi di costi indiretti non ammissibili dichiarati come diretti – effetto a cascata dei costi

Gli auditor della Corte hanno controllato un pagamento effettuato nel quadro di un accordo di contributo concluso con un'agenzia per lo sviluppo di uno Stato membro, attuato in regime di *gestione indiretta*. Il costo totale dell'intervento era di 13,8 milioni di euro, interamente finanziati dall'UE.

L'operazione controllata era basata su una relazione finanziaria finale riguardante l'intero periodo di attuazione, dal settembre 2019 al giugno 2023.

L'agenzia aveva dichiarato 0,88 milioni di euro di costi indiretti, calcolati al tasso forfettario massimo previsto dal contratto, ossia il 7 % dei costi diretti. Tuttavia, dall'audit della Corte è emerso anche un "effetto a cascata" dei costi indiretti. L'agenzia per lo sviluppo aveva subappaltato parti dell'intervento ad altre organizzazioni e incluso i costi indiretti di tali organizzazioni nei costi diretti dichiarati.

Nella propria relazione finanziaria trasmessa alla Commissione, l'agenzia aveva consolidato le relazioni finanziarie delle organizzazioni e indicato tutte le spese da queste sostenute come costi diretti. Tuttavia, le relazioni di dette organizzazioni comprendevano 0,73 milioni di euro di costi indiretti. Se si somma detto importo agli 0,88 milioni di euro, si ottiene un totale di 1,61 milioni di euro di costi indiretti (il 13,6 % dei costi diretti), ossia una percentuale notevolmente superiore al limite del 7 % disposto dal contratto. La Corte ha ritenuto non ammissibili questi costi in eccesso.



Esempio di grave inosservanza della normativa in materia di *appalti pubblici:* aggiudicazione diretta ingiustificata di servizi di consulenza

La Commissione ha firmato un accordo di contributo con un'organizzazione soggetta alla valutazione per pilastro per sostenere l'attuazione di un programma volto a consolidare la democrazia in un paese africano. Il costo totale ammissibile dell'intervento era di 1,5 milioni di euro, interamente finanziati dall'UE.

Nell'ambito dell'audit, la Corte ha esaminato un contratto di servizi di consulenza per la produzione di contenuti audiovisivi e l'utilizzo dell'immagine del consulente nelle attività di comunicazione relative alle elezioni regionali del 2023. L'appalto aveva un valore di 0,01 milioni di euro ed è stato aggiudicato mediante una procedura di aggiudicazione diretta anziché una procedura competitiva che prevedesse almeno tre preventivi, conformemente alle norme applicabili in materia di appalti.

Le motivazioni addotte per giustificare il ricorso a una procedura di aggiudicazione diretta non hanno dimostrato in modo soddisfacente che i servizi potevano essere forniti solo da un unico fornitore. Inoltre, l'organizzazione soggetta alla valutazione per pilastro aveva approvato il ricorso a una procedura di aggiudicazione diretta dopo che l'appalto era già stato aggiudicato.

Poiché l'appalto non era conforme alle norme applicabili, la Corte ritiene che le relative spese non siano ammissibili.

Esempio di spese per il personale non ammissibili imputate al progetto

La Commissione aveva firmato un accordo di contributo con un'organizzazione internazionale per attuare un intervento volto a sviluppare l'uso dei servizi finanziari digitali (come i sistemi di pagamento elettronico). L'intervento è stato attuato in regime di gestione indiretta, con un contributo dell'UE fino a 14,4 milioni di euro.

Nell'ambito dell'audit espletato, la Corte ha esaminato le spese dichiarate come costi diretti per il personale nel bilancio intermedio. Oltre allo stipendio base e alle indennità ammissibili, i costi sottoposti ad audit comprendevano diverse componenti del libro paga quali formazione, servizi informatici, oneri per la sicurezza e spese amministrative per la gestione delle retribuzioni.

Tali componenti riguardano il funzionamento generale dell'organizzazione piuttosto che l'attuazione dell'intervento. Tali costi sono considerati costi indiretti o *accantonamenti* e non sono ammissibili come costi diretti.

Di conseguenza, la Corte ha ritenuto tali costi non ammissibili.

26 Delle 31 operazioni relative a contratti in regime di gestione indiretta con entità soggette alla valutazione per pilastro (organizzazioni internazionali e enti statali), 17 erano inficiate da *errori quantificabili*, contribuendo per 3,0 punti percentuali al livello di errore stimato. Per tali contratti, la Commissione accetta le spese sulla base di una relazione finanziaria e di una dichiarazione di gestione. Quest'ultima è un'autodichiarazione dell'entità valutata per pilastro, attestante che le informazioni finanziarie trasmesse sono presentate correttamente e che sono complete, precise, nonché conformi agli obblighi previsti dal contratto.

27 Quest'anno, le organizzazioni internazionali hanno dato alla Corte pieno accesso ai documenti in loro possesso a sostegno delle operazioni sottoposte ad audit. Si tratta di un miglioramento rispetto agli anni precedenti, quando l'accesso era limitato alla consultazione elettronica temporanea in un ambiente di sola lettura senza trasmissione dei documenti, approccio che ha ostacolato la pianificazione, l'attuazione e il controllo della qualità dell'audit. Lo scorso anno la Corte ha raccomandato alla Commissione di adottare ulteriori misure per far sì che le organizzazioni internazionali fornissero alla Corte un accesso completo, illimitato e tempestivo ai documenti necessari per lo svolgimento dei suoi compiti in conformità del TFUE e, in particolare, far sì che gli accordi contrattuali con le organizzazioni internazionali fossero chiari e rispettassero pienamente il diritto della Corte dei conti di ricevere, su richiesta, qualsiasi informazione o documento necessario all'espletamento delle sue funzioni di audit[6]. La Corte continuerà a monitorare la questione e a riferire in merito.

28 La Corte ha riscontrato che le relazioni finanziarie prodotte dalle organizzazioni internazionali e dagli enti statali differivano in termini di livello di precisione e di qualità. Non sempre contenevano informazioni sufficienti che consentissero alla Commissione di individuare spese o errori non ammissibili al momento della liquidazione. Uno dei motivi è che i bilanci indicati nei relativi accordi di contributo e *accordi di delega* non erano sufficientemente dettagliati da consentire un controllo efficace della spesa.

[6] Paragrafo 8.13 e raccomandazione 8.1 della relazione annuale sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2024.

29 La Corte ha riscontrato che una operazione era inficiata da una liquidazione in eccesso dei prefinanziamenti versati a un'entità soggetta alla valutazione per pilastro. Tale operazione ha inciso per 0,7 punti percentuali sul livello di errore stimato.
In questo caso, la Commissione ha accettato una relazione finanziaria che includeva pagamenti anticipati, che non erano costi sostenuti e pertanto non erano ammissibili. Nella relazione annuale sull'esercizio 2023, la Corte aveva raccomandato alla Commissione di attuare controlli sufficienti per attenuare il rischio di liquidare importi non ammissibili versati a entità soggette alla valutazione per pilastro. La Commissione ha accettato di attuare la raccomandazione entro la fine del 2025. La raccomandazione è considerata attuata per la maggior parte degli aspetti (***allegato II***).

30 Per 15 casi dei 39 errori quantificati, la Commissione disponeva di informazioni sufficienti per prevenire o individuare e correggere gli errori prima di accettare la spesa. Se la Commissione avesse utilizzato in maniera adeguata tutte le informazioni di cui disponeva, il livello di errore stimato sarebbe stato inferiore di 6,1 punti percentuali.

31 Sono stati inoltre rilevati 13 casi di inosservanza di disposizioni giuridiche e finanziarie non aventi alcuna incidenza finanziaria diretta sul bilancio UE. Tali errori, che non erano quantificabili, riguardavano questioni quali il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in materia di verifica delle spese (cfr. ***riquadro 2***).

Riquadro 2

Esempio di relazione di verifica delle spese non conforme ai requisiti di qualità

La Corte ha sottoposto ad audit un pagamento effettuato nell'ambito di un contratto di servizi concluso dalla Commissione per un importo totale di 0,2 milioni di euro. Il contratto prevedeva che il contraente, per richiedere il pagamento, presentasse alla Commissione una relazione di verifica delle spese redatta da una società di audit esterna. La relazione concludeva che le spese dichiarate erano legittime e regolari.

Tuttavia, dall'audit della Corte è emerso che la relazione di verifica delle spese non era conforme ai requisiti di qualità stabiliti dalla Commissione nel capitolato d'oneri. In particolare, la Corte ha riscontrato diverse debolezze che incidono negativamente sull'affidabilità della relazione: incongruenze nel lavoro di verifica svolto, totali errati e inesattezze numeriche, nonché riferimenti a prefinanziamenti anche se non era stato concesso alcun prefinanziamento. La relazione includeva inoltre dati errati negli allegati e diversi errori relativi al periodo di riferimento.

Queste carenze significative sollevano preoccupazioni in merito all'accuratezza delle procedure svolte e all'affidabilità delle conclusioni raggiunte dai revisori esterni. Nonostante tali debolezze, la Commissione aveva accettato la relazione di verifica.

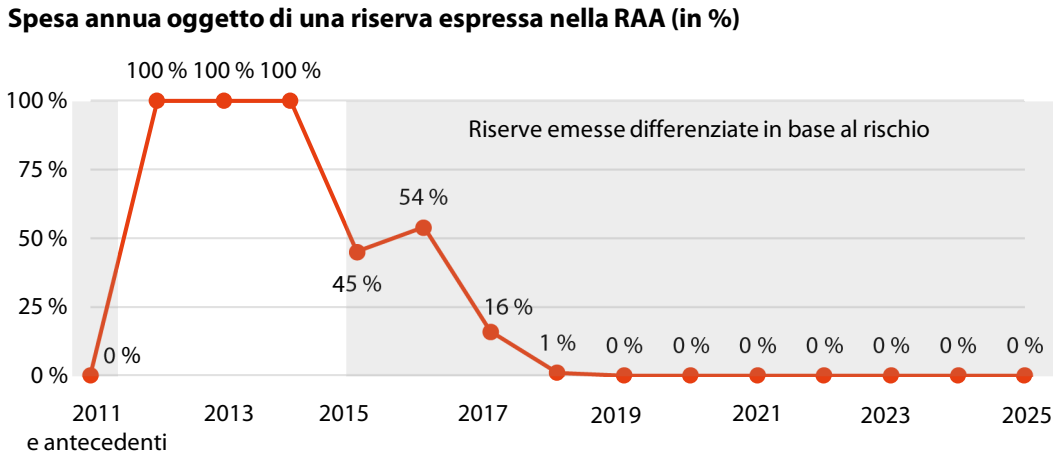
32 Nel corso degli anni, la Corte ha costantemente rilevato meno errori in due settori di spesa, grazie alle rispettive specifiche condizioni di pagamento. Si tratta: i) del sostegno al bilancio e ii) di progetti sottoposti all'*"approccio nozionale"*.
Nel 2025, la Corte ha sottoposto ad audit tre operazioni alle quali è stato applicato l'"approccio nozionale". Il campione della Corte non comprendeva alcuna operazione di sostegno al bilancio. I paragrafi ***9.20-9.21*** del ***capitolo 9*** della relazione annuale della Corte sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio 2025 forniscono maggiori dettagli sul sostegno al bilancio e sull'approccio nozionale.

33 A partire dal 2025, la Corte ha allineato la propria metodologia per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici a quella utilizzata dalla Commissione nei settori di intervento in regime di gestione concorrente (cfr. paragrafo ***1.36*** e paragrafo **30** dell'***allegato 1.1*** della relazione annuale della Corte sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2025). Se la Corte avesse applicato la metodologia precedente, il livello di errore stimato sarebbe stato inferiore di 0,1 punti percentuali.

Esame della relazione annuale di attività della DG INTPA per il 2025

34 La *dichiarazione di affidabilità* del direttore generale inclusa nella relazione annuale di attività della DG INTPA per il 2025 non esprime alcuna *riserva*. La ***figura 6*** mostra l'estensione delle riserve espresse ogni anno nelle relazioni annuali di attività dal 2011 al 2025. È dal 2019 che non sono state espresse riserve.

Figura 6 – Riserve espresse dalla DG INTPA nelle relazioni annuali di attività 2011-2025



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati delle relazioni annuali di attività 2011-2025 della DG INTPA.

35 La DG INTPA stima che l'importo globale a rischio ammonti, al momento del pagamento, a 69,2 milioni di euro (ossia 1,12 % della spesa 2025) e, al momento della chiusura, a 60,2 milioni di euro (0,97 % della spesa 2025). Sulla base della media dei dati storici, la DG INTPA stima che, dell'importo a *rischio al momento del pagamento*, 9,0 milioni di euro (13,0 %) saranno corretti grazie ai controlli che effettuerà negli anni successivi (questo importo è noto come "*capacità correttiva*"). La Commissione ha dichiarato che l'importo effettivamente recuperato nel 2025 è ammontato a 15,7 milioni di euro. Dopo aver verificato il 78,3 % (12,3 milioni di euro) di questo importo, la Corte ha riscontrato che 0,4 milioni di euro non avrebbero dovuto essere inclusi nella "capacità correttiva".

Studio sul tasso di errore residuo per il 2025

36 Nel 2025 un contraente esterno ha effettuato il quattordicesimo studio sul tasso di errore residuo (TER) per la DG INTPA. Lo studio sul TER è realizzato conformemente alla metodologia e al manuale sul TER forniti dalla DG INTPA. Scopo di quest'ultimo è stimare il tasso degli errori che sono sfuggiti a tutte le verifiche di gestione della DG INTPA per l'intero ambito di sua competenza, al fine di trarre conclusioni sull'efficacia di tali verifiche. Lo studio è un elemento importante alla base della *dichiarazione di affidabilità* del direttore generale e confluisce nelle informazioni sulla regolarità in merito all'*azione esterna* riportate nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento.

37 Nelle precedenti relazioni annuali sui FES[7] la Corte ha descritto i limiti intrinseci degli studi che possono aver contribuito alla sottostima del TER e nel 2022 ha raccomandato di migliorare la metodologia utilizzata per lo studio sul TER affinché le voci di spesa di valore elevato siano estrapolate correttamente. Per lo studio sul TER del 2025, la DG INTPA ha utilizzato un campione di 190 operazioni, 14 delle quali sono state esaminate in loco (5,79 %). Al termine dello studio, il TER complessivo è stato stimato allo 0,56 %. Per il decimo anno consecutivo, il TER era inferiore alla *soglia di rilevanza* del 2 % stabilita dalla stessa Commissione.

38 Nel 2025 la Commissione ha applicato per la prima volta una nuova metodologia relativa al TER. La nuova metodologia introduce modifiche, tra l'altro, per chiarire il modo in cui le voci di spesa di valore elevato sono trattate e limita la possibilità di fare interamente affidamento sui risultati dei controlli di gestione e sul lavoro di altri revisori al 10 % delle operazioni verificate. L'audit della Corte ha confermato l'attuazione di tali modifiche: nel 2025 solo per il 10 % delle operazioni verificate i controlli avevano fatto affidamento sul lavoro di altri revisori, e le voci di spesa di valore elevato erano state correttamente estrapolate. Alcune carenze persistono, e sono descritte di seguito.

39 La nuova metodologia, denominata "ripartizione ottimale", comporta una riduzione della dimensione del campione da 480 a 190 operazioni. Richiede la disponibilità di dati affidabili sugli errori rilevati in passato nella popolazione. Dati i limiti degli studi sul TER che la Corte ha segnalato negli ultimi anni, vi è il rischio che questa condizione preliminare non sia pienamente soddisfatta. Se i dati disponibili non sono sufficientemente affidabili, ciò si rifletterebbe nel campione, con il rischio che le aree a più alto rischio potrebbero non essere sufficientemente coperte. Ciò ridurrebbe l'efficacia del processo di audit nell'individuazione degli errori.

[7] Cfr. relazioni annuali della Corte sui FES per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020.

40 Come negli esercizi precedenti, lo studio sul RER si concentra solo sui contratti chiusi, mentre la maggior parte dei pagamenti della DG INTPA (e delle operazioni controllate dalla Corte) riguarda contratti in corso. Ciò contribuisce a un calcolo del livello di errore stimato diverso rispetto a quello della Corte. Nella relazione annuale sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2024, la Corte ha rilevato vari motivi per cui i tassi di errore della Commissione sono generalmente inferiori ai livelli di errore stimati dalla Corte. In particolare, la Corte è tenuta a riferire su ogni caso di *irregolarità*, a prescindere dall'applicabilità di una *rettifica finanziaria*.
Di contro, la Commissione si concentra su casi di irregolarità per i quali ritiene sussista una base giuridica per il recupero degli importi in questione.

Valutazione delle realizzazioni dei progetti nel quadro delle visite di audit della Corte

41 Nel quadro delle proprie visite di audit, la Corte ha anche valutato i risultati dei progetti completati o prossimi al completamento. L'obiettivo era andare oltre la regolarità delle operazioni e formulare osservazioni su aspetti riguardanti la *performance*. La valutazione della Corte ha incluso un esame degli indicatori di *realizzazione* e di risultato, nonché dei risultati dei progetti.

42 I risultati dei controlli effettuati dalla Corte sono stati diversi. La Corte ha rilevato casi in cui i finanziamenti erano stati usati in maniera efficace e avevano contribuito al conseguimento degli obiettivi dei progetti (***riquadro 3***). Tuttavia, come negli anni precedenti[8], la Corte ha anche individuato casi in cui i progetti dell'UE non avevano conseguito i risultati attesi (***riquadro 4***). In particolare, la Corte ha osservato ritardi nell'attuazione, debolezze nella pianificazione e nella progettazione e carenze nella qualità dei lavori, compresi segnali di deterioramento precoce. Tali questioni sollevano preoccupazioni in merito all'efficacia e alla sostenibilità del sostegno dell'UE, nonché alla qualità della supervisione dei progetti.

[8] Relazioni annuali della Corte sui FES per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024.

Riquadro 3

Esempio di riuscita attuazione di un progetto

La Commissione ha sostenuto un progetto nell'Africa nord-occidentale volto a rendere il settore rurale un motore fondamentale dell'economia locale, a creare posti di lavoro dignitosi e ricchezza e a promuovere la gestione sostenibile delle risorse naturali. Il progetto è stato ultimato nel 2025.

L'audit della Corte ha incluso visite a scuole primarie, strade rurali di accesso, dighe e ponti costruiti o ristrutturati nell'ambito del progetto. Le scuole visitate dagli auditor della Corte erano pienamente operative, con insegnanti e alunni impegnati in attività in classe. Le strade rurali ristrutturate erano utilizzate da motocicli e veicoli adibiti al trasporto di prodotti agricoli e commerciali. Le dighe e i ponti visitati dagli auditor della Corte avevano migliorato l'accesso ai villaggi precedentemente esposti alle inondazioni.

Nel complesso, il progetto ha prodotto le realizzazioni previste, contribuendo a migliorare le infrastrutture locali e ad aumentare la capacità delle autorità locali di gestire efficacemente le attività del progetto.

Foto 1 – Visita in loco a strada di accesso rurale ristrutturata



Fonte: Corte dei conti europea.

Riquadro 4

Esempio di lavori su strade rurali in ritardo con segni di deterioramento precoce

La Corte ha sottoposto ad audit un progetto in corso per la costruzione di strade rurali nell'Africa sudorientale, il cui completamento era inizialmente previsto per la metà del 2025.

Durante le ispezioni fisiche effettuate dagli auditor della Corte su diversi tratti stradali si è riscontrato che alcune parti della carreggiata non rispettavano le specifiche stabilite in materia di spessore e larghezza, mentre alcune strutture di drenaggio mostravano già segni di deterioramento precoce e si erano riempite di sabbia.

Il progetto ha subìto notevoli ritardi, oltre a presentare debolezze nella pianificazione e nella progettazione. Dette carenze incidono sia sulla qualità dei lavori che sulla capacità dell'infrastruttura completata di apportare benefici sostenibili agli utenti.

Foto 2 – Prova di perforazione in loco indicante discrepanze tra l'effettivo spessore della strada e le specifiche tecniche



Fonte: Corte dei conti europea.

Conclusione e raccomandazioni

Conclusione

43 Nel complesso, dall'esame degli elementi probatori di audit risulta che i conti dei FES, relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria degli stessi, i risultati delle loro operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per tale esercizio, conformemente alle disposizioni del *regolamento finanziario dei FES* e ai princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

44 Nel complesso, dagli elementi probatori di audit risulta che, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025:

a) le entrate dei FES non sono inficiate da un livello di errore rilevante;

b) le operazioni di pagamento dei FES sono inficiate da un livello di errore rilevante (cfr. paragrafi ***19***-***29***). A seguito della verifica delle operazioni eseguita dalla Corte, il livello di errore stimato è del 10,5 %.

Raccomandazioni

45 Nell'***allegato II*** figurano le risultanze del seguito dato alle raccomandazioni formulate dalla Corte in precedenti relazioni annuali. La Corte ha esaminato sei raccomandazioni formulate nella propria relazione annuale sull'esercizio 2022. La Commissione ne aveva attuate tre integralmente e tre per la maggior parte degli aspetti.

46 La Corte ha inoltre esaminato tre raccomandazioni contenute nella relazione annuale sull'esercizio 2023, che dovevano essere attuate entro la fine del 2024 o del 2025. La Commissione ha attuato interamente una raccomandazione del 2023 e due per la maggior parte degli aspetti (***allegato II***). Alla luce di questo esame, nonché delle constatazioni e delle conclusioni formulate per l'esercizio 2025, la Corte raccomanda quanto segue.

Raccomandazione 1 — Completare la chiusura del nono FES

La Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie per far sì che il processo di chiusura del nono FES sia completato, compresa la finalizzazione dei contratti rimanenti e la liquidazione dei relativi saldi contabili.

Termine di attuazione: fine 2026.

Raccomandazione 2 – Assicurare la qualità delle relazioni di verifica delle spese contrattuali

La Commissione dovrebbe assicurarsi che le verifiche delle spese contrattuali siano della qualità prevista, effettuate in modo coerente e in linea con gli orientamenti applicabili. A tal fine, dovrebbe:

a) migliorare il monitoraggio dei revisori esterni incaricati e delle relazioni di verifica delle spese da essi prodotte;

b) adottare tempestivamente misure correttive adeguate qualora siano individuate carenze.

Termine di attuazione: fine 2027.

Raccomandazione 3 – Rafforzare gli obblighi di informativa finanziaria per le entità soggette alla valutazione per pilastro

Al fine di rafforzare l'informativa finanziaria delle entità soggette alla valutazione per pilastro, la Commissione dovrebbe:

a) far sì che la ripartizione del bilancio per gli accordi di contributo e di delega conclusi con entità soggette alla valutazione per pilastro presenti un livello di dettaglio sufficiente a consentire un monitoraggio efficace della spesa;

b) stabilire requisiti minimi per l'informativa finanziaria affinché siano fornite informazioni adeguate per la verifica delle spese prima della liquidazione.

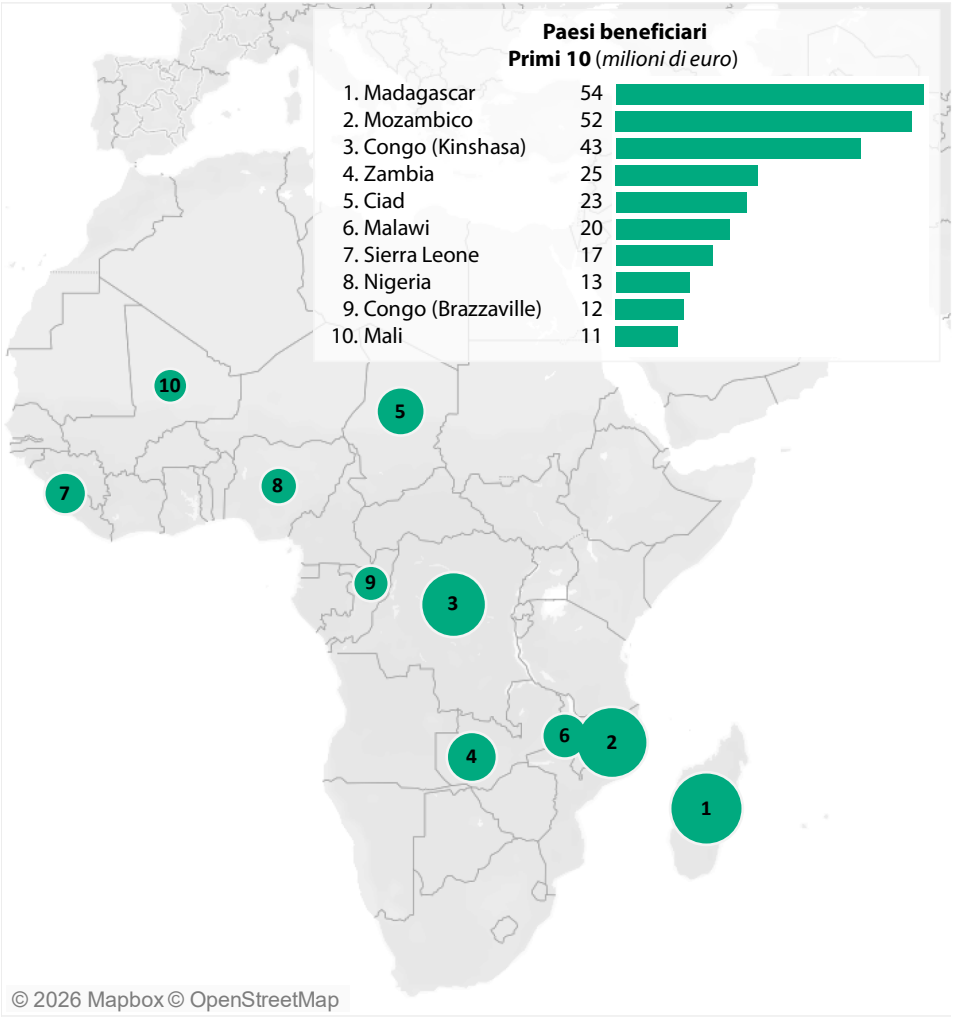
Termine di attuazione: fine 2027.

Allegati

Allegato I – Pagamenti del FES ai principali paesi beneficiari: Africa, Pacifico e Caraibi

Pagamenti a titolo del *Fondo europeo di sviluppo* nel 2025 – Africa

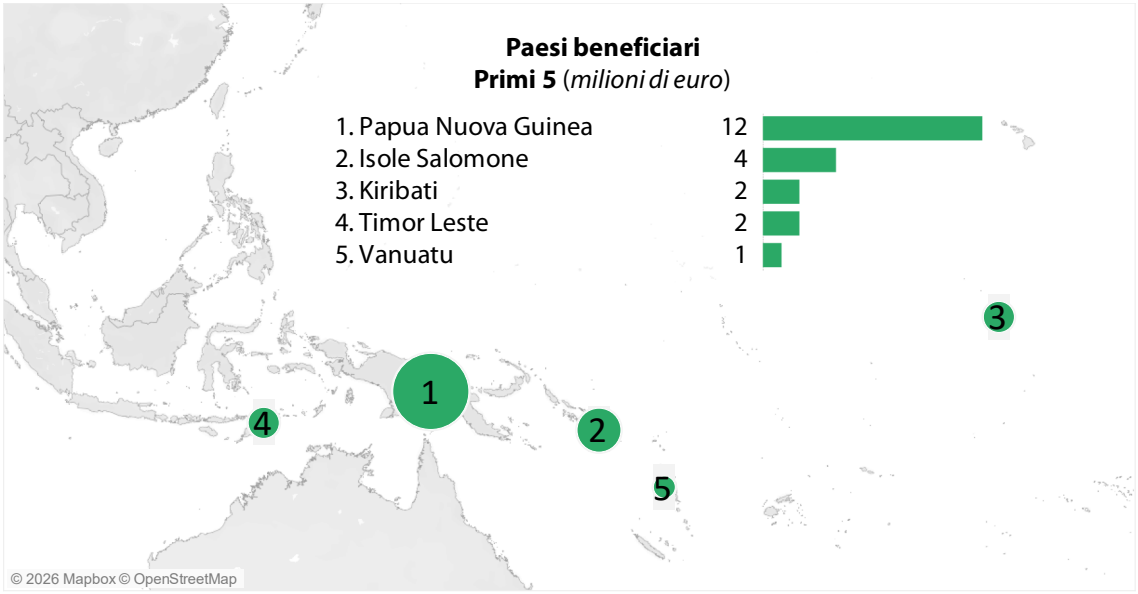
Pagamenti dei Fondi europei di sviluppo – Africa



Fonte: Sfondo della mappa ©Mapbox e ©OpenStreetMap sotto licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.0 Generico (CC BY-SA).

2020		2021		2022		2023		2024	
Senegal	141	Somalia	219	Mozambico	104	Mozambico	80	Eritrea	90
Burkina Faso	141	Congo (Kinshasa)	109	Sudan	100	Madagascar	73	Mozambico	64
Benin	116	Tanzania	101	Uganda	60	Tanzania	67	Zambia	61
Mozambico	114	Uganda	84	Congo (Kinshasa)	57	Congo (Kinshasa)	57	Congo (Kinshasa)	55
Nigeria	104	Niger	81	Zambia	56	Kenya	57	Madagascar	40
Niger	104	Malawi	79	Malawi	51	Repubblica centrafricana	55	Tanzania	34
Ghana	100	Mozambico	74	Ciad	48	Zambia	55	Malawi	29
Ciad	95	Sudan	70	Tanzania	48	Niger	53	Kenya	24
Congo (Kinshasa)	93	Nigeria	66	Burundi	48	Uganda	43	Ciad	24
Uganda	90	Kenya	65	Kenya	48	Eritrea	40	Angola	21

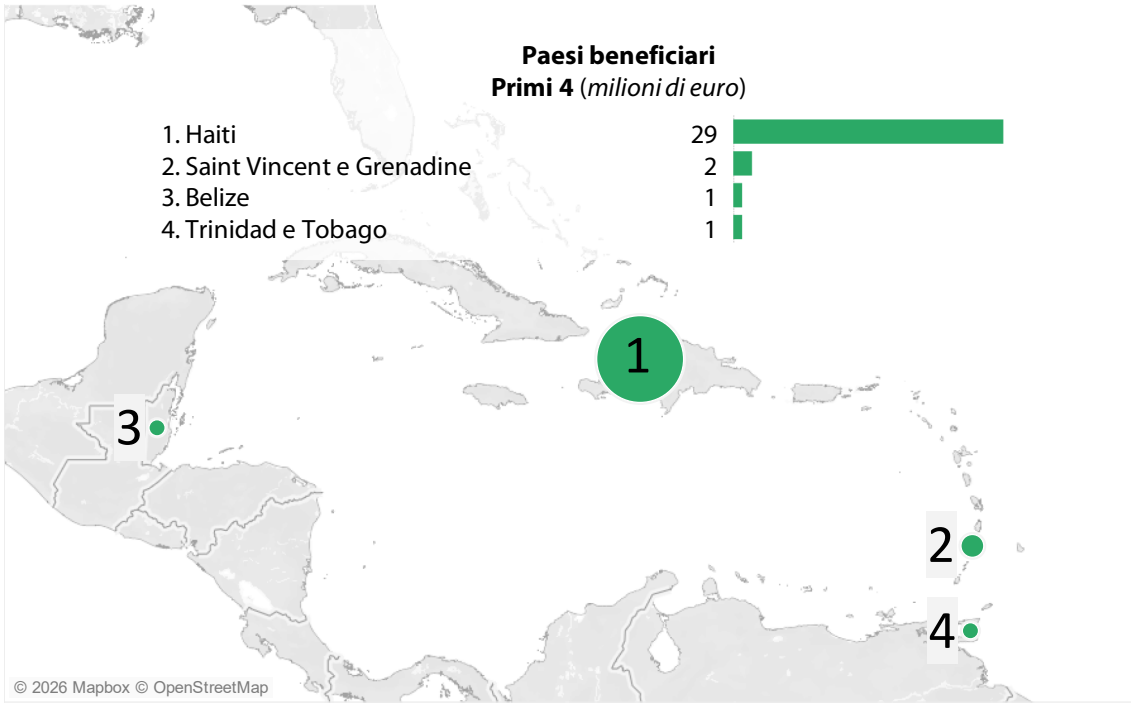
Pagamenti dei Fondi europei di sviluppo - Pacifico



Fonte: Sfondo della mappa ©Mapbox e ©OpenStreetMap sotto licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.0 Generico (CC BY-SA).

2020		2021		2022		2023		2024	
Timor Leste	19	Papua Nuova Guinea	29	Papua Nuova Guinea	23	Papua Nuova Guinea	24	Papua Nuova Guinea	13
Vanuatu	12	Timor Leste	9	Timor Leste	11	Timor Leste	7	Vanuatu	3
Figi	11	Vanuatu	6	Figi	5	Figi	7	Kiribati	2
Papua Nuova Guinea	10	Figi	5	Vanuatu	4	Vanuatu	5	Micronesia	2
Isole Salomone	8	Isole Marshall	3	Kiribati	4	Kiribati	3	Timor Leste	2

Pagamenti dei Fondi europei di sviluppo - Caraibi



Fonte: Sfondo della mappa ©Mapbox e ©OpenStreetMap sotto licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.0 Generico (CC BY-SA).

2020		2021		2022		2023		2024	
Haiti	76	Haiti	47	Haiti	18	Haiti	19	Haiti	20
Giamaica	23	Giamaica	11	Giamaica	7	Suriname	6	Giamaica	4
Repubblica dominicana	15	Guyana	8	Repubblica dominicana	6	Belize	4	Trinidad e Tobago	3
Guyana	10	Belize	7	Belize	3	Repubblica dominicana	4	Belize	1
Suriname	3	Repubblica dominicana	6	Dominica	3	Giamaica	3	Repubblica dominicana	1

Allegato II – Seguito dato alle raccomandazioni

Grado di accettazione: accettata; parzialmente accettata; respinta; nessuna informazione.

Grado di attuazione: integralmente; per la maggior parte degli aspetti; per alcuni aspetti; non attuata; è impossibile pronunciarsi o raccomandazione non più pertinente.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Valutazione della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Grado di attuazione	Osservazioni
2022	**Raccomandazione 1:** verificare che tutti i saldi contabili dei FES chiusi siano liquidati e che le informazioni contenute nei conti annuali siano aggiornate tempestivamente. Termine di attuazione: in tempo per la preparazione dei conti per l'esercizio 2023.	✓	integralmente	
	Raccomandazione 2 Verificare che i prefinanziamenti e le fatture siano liquidati tempestivamente. Termine di attuazione: fine 2024.	✓	integralmente	Nel 2024 la DG INTPA ha effettuato un'analisi dei rischi di bilancio e ha emanato istruzioni volte a ridurre ulteriormente l'importo dei vecchi prefinanziamenti non ancora liquidati. Sebbene tali misure dimostrino una chiara intenzione di dare seguito alla raccomandazione, la Corte ha riscontrato che alcuni prefinanziamenti pagati erano restati non liquidati per molto tempo. Un importo di 448 milioni di euro era rimasto non liquidato per oltre 10 anni.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Valutazione della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Grado di attuazione	Osservazioni
	Raccomandazione 3: Adottare misure adeguate per migliorare i sistemi di controllo delle delegazioni dell'UE, in modo che gli importi non ancora spesi, ma dichiarati come costi sostenuti, siano identificati prima che i pagamenti siano effettuati o le spese liquidate. Termine di attuazione: fine 2024.			La Commissione sta attualmente rivedendo la propria strategia di controllo. Tale revisione dovrebbe condurre a migliori orientamenti in materia di informativa finanziaria, ma anche a migliori controlli *ex ante*, al fine di prevenire gli errori (comprese le liquidazioni in eccesso). Tuttavia, il piano d'azione elaborato dalla Commissione per affrontare le vulnerabilità nella liquidazione in eccesso dei prefinanziamenti rimane aperto e il termine per il completamento è previsto per dicembre 2026.
	Raccomandazione 4: Ribadire ai beneficiari dei progetti dell'UE l'obbligo di rispettare le condizioni contrattuali relative all'ammissibilità dell'IVA ed effettuare i controlli necessari per garantire che l'IVA deducibile non sia imputata ai progetti. Termine di attuazione: fine 2024.			

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Valutazione della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Grado di attuazione	Osservazioni
	Raccomandazione 5: Tener conto di tutte le informazioni tecniche e finanziarie disponibili per prevenire, individuare e correggere gli errori prima di accettare le spese. Termine di attuazione: fine 2024.			La Commissione sta rivedendo la propria strategia di controllo. Nel 2024 ha avviato, con il sostegno di una società di consulenza, uno studio per esaminare l'*efficienza* e l'efficacia dei controlli in essere e le modalità per migliorarli. La DG INTPA è passata a un sistema strutturato per individuare e dare seguito alle risultanze sistemiche degli audit presso tutti i partner esecutivi, ma le risultanze ricorrenti indicano che la risoluzione di tali questioni è ancora in corso.
	Raccomandazione 6 Migliorare la metodologia utilizzata per lo studio sul TER affinché le voci di spesa di valore elevato siano estrapolate correttamente e verificare che il contraente la applichi adeguatamente. Termine di attuazione: fine 2024.			La Commissione non ha accettato questa raccomandazione. Tuttavia, nel maggio 2024, a seguito di un riesame della strategia di controllo della DG INTPA, la metodologia TER è stata riesaminata e la metodologia per estrapolare gli elementi di valore elevato è stata chiarita. Questa nuova metodologia relativa al TER è entrata in vigore nel 2025. Da allora, gli elementi di valore elevato sono stati estrapolati correttamente.
2023	**Raccomandazione 1:** Al momento del calcolo delle stime di chiusura nella compilazione dei conti provvisori, tener conto delle modifiche apportate ai contratti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Termine di attuazione: dalla compilazione dei conti per l'esercizio 2024 in poi.			

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Grado di accettazione	Valutazione della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione	
			Grado di attuazione	Osservazioni
	Raccomandazione 2 Espletare controlli più approfonditi per evitare errori relativi agli anticipi dichiarati come costi sostenuti, costi indiretti dichiarati come costi diretti e IVA non ammissibile. Termine di attuazione: fine 2025.	✓		La Commissione ha compiuto progressi significativi nel rafforzamento del quadro normativo e procedurale per evitare gli errori relativi all'IVA non ammissibile e all'errata classificazione dei costi. Tuttavia, la Commissione non ha ancora assicurato l'applicazione coerente della lista di controllo riveduta relativa alla liquidazione intermedia in tutti i servizi, né ha fatto sì che i responsabili di progetto ricevano una formazione adeguata sui nuovi requisiti "Quick Fix" in materia di ammissibilità dei costi.
	Raccomandazione 3 Nel liquidare i prefinanziamenti versati a organizzazioni soggette alla valutazione per pilastro, rafforzare i controlli per individuare ed escludere che i prefinanziamenti siano dichiarati nelle relazioni finanziarie come spese sostenute. Termine di attuazione: fine 2025.	✓		La Commissione ha compiuto sforzi lodevoli per sensibilizzare le entità soggette alla valutazione per pilastro in merito ai rischi della liquidazione dei prefinanziamenti sulla base delle spese impegnate. Tuttavia, risultanze ricorrenti indicano che la risoluzione di tali questioni è ancora in corso.

Fonte: Corte dei conti europea.

Risposta della Commissione europea alla relazione annuale sulle attività finanziate dal nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 2025

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE ANNUALE 2025 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA – RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL NONO, DECIMO E UNDICESIMO FONDO EUROPEO DI SVILUPPO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione accoglie con favore la relazione della Corte dei conti europea ("Corte"), prende atto delle risultanze e si impegna ad attuare le opportune misure correttive ove necessario. Prende atto della conclusione della Corte secondo cui i conti dei Fondi europei di sviluppo (FES) presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria degli stessi e le entrate non sono inficiate da errori rilevanti. Per quanto riguarda il tasso di errore stimato, la Commissione desidera sottolineare che non concorda con tutte le risultanze della Corte, in particolare per quanto riguarda la liquidazione in eccesso e l'effetto "a cascata" dei costi indiretti. La Commissione sta intensificando gli sforzi per affrontare tali questioni e ridurre ulteriormente il livello di errore in futuro, anche rafforzando gli orientamenti e la supervisione dei partner esecutivi e migliorando la tempestiva disponibilità della documentazione. Desidera sottolineare che si sta adoperando al massimo per chiudere quanto prima i FES.

La Commissione accoglie con favore il riconoscimento, da parte della Corte, degli sviluppi positivi, quali il miglioramento dell'accesso ai documenti giustificativi delle organizzazioni internazionali e i progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni formulate in precedenti relazioni annuali. Prende inoltre atto degli esempi forniti dalla Corte per quanto riguarda progetti di successo finanziati a titolo dei FES e continua a monitorare attentamente l'attuazione dei progetti finanziati dall'UE. La Commissione si impegna ad intraprendere azioni correttive laddove i partner esecutivi non adempiano ai propri obblighi e a trarre insegnamenti dai casi in cui i risultati non hanno pienamente soddisfatto le aspettative.

La Commissione desidera sottolineare che i FES sono attuati in contesti rischiosi, complessi e sempre più in rapida evoluzione, caratterizzati ad esempio dall'inasprimento dei conflitti globali e da instabilità. A livello di attuazione si osserva una diversità in termini di:

- distribuzione geografica, giacché sono coinvolte molte delegazioni dell'UE diverse in tutto il mondo;
- entità attuative e paesi partner, caratterizzati da capacità di gestione e controllo diverse, che spaziano dalle piccole ONG locali alle organizzazioni internazionali e agli enti statali;
- metodi di erogazione dell'assistenza, tra cui i progetti tradizionali, il sostegno di bilancio, i programmi di sostegno alle politiche settoriali, i contributi agli strumenti globali, il finanziamento misto, le garanzie di bilancio e altri metodi di attuazione degli aiuti.

Inoltre la Commissione si trova ad affrontare criticità nell'assegnazione di personale alle delegazioni situate in paesi in difficoltà, nonché una carenza di professionisti specializzati tanto nelle delegazioni dell'Unione europea quanto presso la sede centrale. La Commissione adotta ogni misura necessaria a garantire la piena ed efficiente attuazione dei FES conformemente al quadro giuridico e finanziario esistente. Continua ad adeguare e perfezionare le proprie procedure al fine di ridurre ulteriormente

il rischio di errori tenendo conto, nel contempo, anche dei risultati ottenuti nel quadro della dichiarazione di affidabilità della Corte e delle raccomandazioni di quest'ultima in merito ai controlli preventivi e correttivi. In particolare la direzione generale per i Partenariati internazionali (DG INTPA) della Commissione ha completato il riesame della propria strategia di controllo e ha iniziato ad attuare le principali raccomandazioni, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di un quadro operativo di profilazione dei rischi per misurare il rispetto delle norme finanziarie e operative da parte dei partner, l'accesso ai documenti e il rafforzamento dei controlli ex post.

II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE

1. Affidabilità dei conti

Per quanto riguarda l'osservazione della Corte relativa al nono FES di cui al **paragrafo 16**, la Commissione desidera chiarire che la relativa chiusura avrà luogo entro la fine del 2026, in linea con la raccomandazione 1 accolta dalla Commissione.

2. Regolarità delle operazioni

Spese

La Commissione prende atto della constatazione della Corte in merito all'utilizzo di due convenzioni di finanziamento nel contesto della progressiva chiusura dei FES di cui al **paragrafo 23** della relazione, sebbene la clausola di durata massima precludesse ulteriori modifiche o nuovi impegni. Tuttavia la Commissione desidera sottolineare che le attività di monitoraggio e le operazioni di approvvigionamento idrico sottostanti sono state attuate come previsto. La Commissione trarrà insegnamenti da questo caso per rafforzare la gestione dei futuri periodi di progressiva chiusura.

La Commissione è a conoscenza della questione sollevata dalla Corte in merito all'"effetto a cascata" dei costi indiretti (cfr. riquadro 1 e **paragrafo 24** della relazione). Non ritiene, tuttavia, che tale situazione costituisca un errore, in quanto il trattamento dei costi indiretti è in linea con le disposizioni del manuale sugli accordi di contributo della Commissione. Alla luce della posizione comune applicata in tutti i servizi della Commissione, quest'ultima non ha pertanto accolto la relativa raccomandazione di cui al capitolo 9 della relazione annuale della Corte sull'esercizio 2024.

Per quanto riguarda il **paragrafo 28**, la Commissione sottolinea che, nel contesto del riesame della strategia di controllo della DG INTPA, le diverse DG addette alle relazioni esterne hanno elaborato e discusso proposte per migliorare gli orientamenti e la standardizzazione al fine di garantire che i bilanci siano sufficientemente dettagliati. Come attività di follow-up, la DG INTPA sta realizzando un progetto pilota sull'applicazione di un formato di bilancio standardizzato concordato a livello di singola entità, con obblighi aggiuntivi per quanto riguarda l'inserimento di ulteriori informazioni di bilancio dettagliate nell'allegato I dell'accordo di contributo. Il progetto pilota servirà da base per ampliare i chiarimenti e la standardizzazione delle aspettative ad altre entità che operano nell'ambito della gestione indiretta.

La Commissione ritiene che gli errori dovuti alla liquidazione in eccesso (cfr. **paragrafo 29** della relazione) (prassi secondo la quale le spese non sostenute sono incluse nei conti come spese sostenute) siano di natura temporanea in quanto, in linea di principio, non esisteranno più dopo le liquidazioni finali. La Commissione osserva inoltre che, al fine di ridurre tali errori temporanei, ha invitato i propri partner di rivedere i loro modelli di rendicontazione per consentire un'individuazione più agevole delle spese sostenute. La Commissione riconosce gli errori riscontrati. Desidera tuttavia sottolineare che, rispetto agli anni precedenti, la percentuale di questo tipo di errori è notevolmente diminuita (dal 40 % nel 2023 al 14 % nel 2024 e ad appena il 6 % nel 2025) grazie all'introduzione di controlli supplementari.

La Commissione desidera evidenziare che la maggior parte degli errori menzionati al **paragrafo 30** si verifica a livello dei beneficiari dei fondi dell'UE, in particolare quelli in regime di gestione indiretta. Tali errori non sono facilmente rilevabili dalla Commissione. La Commissione affronta tali questioni attraverso riunioni periodiche con i propri partner.

Risposta al riquadro 1

Esempi di costi indiretti non ammissibili dichiarati come diretti – effetto a cascata dei costi

La Commissione ha sempre mantenuto la posizione secondo cui, nella gestione indiretta con entità valutate per pilastro, i costi indiretti dichiarati dai beneficiari delle sovvenzioni devono essere conteggiati come costi diretti dell'organizzazione/del partner oggetto di valutazione per pilastro. Il manuale sugli accordi di contributo della Commissione stabilisce che i costi indiretti dichiarati dai beneficiari di sovvenzioni concesse dall'organizzazione e/o dai suoi partner devono essere coperti dai costi diretti ammissibili dell'intervento e non dalla remunerazione. Questa interpretazione si applica a tutti i servizi della Commissione.

Esempio di spese non ammissibili imputate al progetto

La Commissione riconosce che la Corte può ritenere che taluni costi relativi al personale riguardino il funzionamento generale dell'organizzazione piuttosto che lo specifico intervento. La Commissione è del parere che le spese per il personale e gli altri costi chiaramente ed esclusivamente imputabili a un determinato intervento, effettivamente sostenuti, debitamente registrati nella contabilità del beneficiario (compresi costi adeguatamente ripartiti) e non già coperti dal tasso forfettario utilizzato per i costi indiretti/la remunerazione debbano essere trattati come costi diretti ammissibili.

Studio sul tasso di errore residuo per il 2025

La Commissione ricorda inoltre che il livello di errore stimato dalla Corte misura, tra l'altro, gli errori presenti nei contratti che possono ancora essere sottoposti a controlli e rettifiche da parte della Commissione negli esercizi contabili successivi. Attraverso lo studio sul tasso di errore residuo (TER), basato su un campione rappresentativo di contratti chiusi, la Commissione ha stimato per il 2025 un tasso di errore residuo complessivo dello 0,56 %, che è inferiore alla soglia di rilevanza del 2 % per il decimo anno consecutivo, e un importo a rischio alla chiusura pari allo 0,97 % della spesa. Il livello di errore stimato dalla Corte e il tasso di errore residuo della Commissione per la spesa dei FES non sono pertanto direttamente comparabili, in parte a causa di differenze metodologiche e per il fatto che il TER è calcolato sulla base di contratti chiusi e che al momento della loro chiusura molti problemi saranno stati risolti. La Commissione continuerà a utilizzare entrambe le serie di risultati per rafforzare ulteriormente i propri sistemi di controllo e la propria capacità correttiva.

Lo studio sul tasso di errore residuo (TER) è una base importante per la dichiarazione di affidabilità del direttore generale della DG INTPA ma non costituisce l'unica fonte di affidabilità. La DG INTPA dispone di un quadro di controllo interno completo e di una strategia di controllo che coprono l'intero ciclo di attuazione. Tutti gli aspetti del quadro di controllo fungono da elementi costitutivi della garanzia di affidabilità dello stesso, riportata nella relazione annuale di attività. Quest'ultima rappresenta la base per le informazioni sulla regolarità contenute nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento.

La Commissione riconosce i limiti in termini di controlli stabiliti nell'accordo quadro finanziario e amministrativo stipulato con le Nazioni Unite e sta cercando soluzioni praticabili, accettabili per entrambe le parti. Come riconosciuto dalla Corte, la Commissione si è adoperata per migliorare la metodologia relativa al TER al fine di dare seguito ad alcune delle osservazioni formulate dalla Corte in passato, segnatamente per quanto riguarda il trattamento delle voci di spesa di valore elevato e la limitazione della possibilità di fare affidamento sulla precedente attività di controllo.

3. Valutazione delle realizzazioni dei progetti nel quadro delle visite di audit della Corte

La Commissione accoglie con favore l'esempio di riuscita attuazione di un progetto illustrato nel riquadro 3 della relazione. Allo stesso tempo prende atto dell'osservazione formulata dalla Corte nel riquadro 4 della relazione in merito a uno scostamento a livello locale per quanto concerne lo spessore e la larghezza del manto stradale. I controlli di follow-up della Commissione hanno confermato che le altre parti dei lavori complessivi erano conformi alla progettazione. La Commissione riconosce inoltre che la documentazione relativa ai certificati di pagamento intermedio avrebbe dovuto riflettere meglio la variante a livello locale individuata dalla Corte e ha adottato misure atte a garantire che i futuri certificati di avanzamento lavori registrino e giustifichino con chiarezza tali scostamenti specifici per sito.

III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione 1 – Completare la chiusura del nono FES

La Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie per far sì che il processo di chiusura del nono FES sia completato, compresa la finalizzazione dei contratti rimanenti e la liquidazione dei relativi saldi contabili.

Termine di attuazione: fine 2026.

La Commissione **accoglie** la raccomandazione 1.

Raccomandazione 2 – Assicurare la qualità delle relazioni di verifica delle spese contrattuali

La Commissione dovrebbe assicurarsi che le verifiche delle spese contrattuali siano della qualità prevista, effettuate in modo coerente e in linea con gli orientamenti applicabili. A tal fine, dovrebbe:

(a) migliorare il monitoraggio dei revisori esterni incaricati e delle relazioni di verifica delle spese da essi prodotte;

(b) adottare tempestivamente misure correttive adeguate qualora siano individuate carenze.

Termine di attuazione: fine 2027.

La Commissione **accoglie** la raccomandazione 2, lettere a) e b).

La Commissione sta già adottando misure per assicurare la qualità prevista delle relazioni di verifica delle spese contrattuali, attuando nel contempo misure correttive ove necessario.

Raccomandazione 3 – Rafforzare gli obblighi di informativa finanziaria per le entità soggette alla valutazione per pilastro

Per rafforzare l'informativa finanziaria delle entità soggette alla valutazione per pilastro, la Commissione dovrebbe:

(a) far sì che la ripartizione del bilancio degli accordi di contributo e di delega conclusi con entità soggette alla valutazione per pilastro presenti un livello di precisione sufficiente a consentire un monitoraggio efficace della spesa; e

(b) stabilire requisiti minimi per l'informativa finanziaria affinché siano fornite informazioni adeguate per la verifica delle spese prima della liquidazione.

Termine di attuazione: fine 2027.

La Commissione **accoglie** la raccomandazione 3, lettere a) e b).

DIRITTI D'AUTORE

© Unione europea, 2026

La politica di riutilizzo della Corte dei conti europea è stabilita dalla decisione della Corte n. 6-2019 sulla politica di apertura dei dati e sul riutilizzo dei documenti.

Salvo indicazione contraria (ad esempio, in singoli avvisi sui diritti d'autore), il contenuto dei documenti della Corte di proprietà dell'UE è soggetto a licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0). Ciò significa che, in linea generale, ne è consentito il riutilizzo, a condizione che sia citata la fonte in maniera appropriata e che siano indicate le eventuali modifiche. In caso di riutilizzo del materiale della Corte, il significato o il messaggio originari non devono essere distorti. La Corte dei conti europea non è responsabile delle eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo del proprio materiale.

Se un contenuto specifico permette di identificare privati cittadini (ad esempio nelle foto che ritraggono personale della Corte) o se include lavori di terzi, è necessario chiedere un'ulteriore autorizzazione.

Ove concessa, tale autorizzazione annulla e sostituisce quella generale già menzionata e indica chiaramente ogni eventuale restrizione dell'uso.

Per utilizzare o riprodurre contenuti non di proprietà dell'UE, può essere necessario richiedere un'autorizzazione direttamente ai titolari dei diritti.

Capitolo 2:

- Figura 2.17:
  creata dalla Corte utilizzando © "RAWGraphs": una piattaforma di visualizzazione per creare realizzazioni aperte. Tutti i diritti riservati.
- Figura 2.18:
  figura realizzata utilizzando pittogrammi tratti da Flaticon.com. © Freepik Company S.L. Tutti i diritti riservati.

Capitolo 3:

- Figure 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e nell'Allegato 3.1:
  realizzate utilizzando pittogrammi tratti da Flaticon.com. © Freepik Company S.L. Tutti i diritti riservati.

Capitolo 4:

- Figura 4.4:
  creata da Eurostat e modificata dalla Corte.
  Confini amministrativi: ©°EuroGeographics e ©°OpenStreetMap; contributi sotto licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.0 Generico (CC BY-SA)
  Cartografia: Eurostat – IMAGE, 03/2026.

Capitolo 6:

- Figura 6.2:
  figura realizzata utilizzando pittogrammi tratti da Flaticon.com. © Freepik Company S.L. Tutti i diritti riservati.
- Figura 6.5:
  figura realizzata utilizzando pittogrammi tratti da Flaticon.com. © Freepik Company S.L. Tutti i diritti riservati.
- Cartina nell'allegato 6.1:
  creata dalla Corte utilizzando "Tableau" (© 2026 Salesforce, Inc. e rispettivi licenzianti). Tutti i diritti riservati.

Capitolo 7:

- Figure 7.2 e 7.5:
  figura realizzata utilizzando pittogrammi tratti da Flaticon.com. © Freepik Company S.L. Tutti i diritti riservati.
- Cartina del riquadro 7.3:
  creata da Eurostat e modificata dalla Corte.
  Confini amministrativi: ©°EuroGeographics e ©°OpenStreetMap; contributi sotto licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.0 Generico (CC BY-SA)
  Cartografia: Eurostat – GISCO, 06/2026.

Capitolo 9:

- Allegato 9.1:
  Sfondo della mappa © Mapbox e © OpenStreetMap sotto licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.0 Generico (CC BY-SA).

Capitolo 11:

- Allegato – Figura 11.1:

  figura creata utilizzando i pittogrammi  e  tratti da Flaticon.com. © Freepik Company S.L. Tutti i diritti riservati.

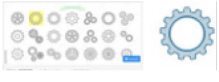
  Il pittogramma dell'ingranaggio  è stato modificato dalla Corte, © **By Ramziia** – stock.adobe.com
- Allegato – Figura 11.2:

  figura creata utilizzando i pittogrammi  e  tratti da Flaticon.com.
  © Freepik Company S.L. Tutti i diritti riservati.

Capitolo 12:

- Foto del Riquadro 12.1: © Proxima Studio, stock.adobe.com.
- Foto del Riquadro 12.2: © WrightStudio, stock.adobe.com.

FES:

- Allegato I:
  Sfondo della mappa © Mapbox e © OpenStreetMap sotto licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.0 Generico (CC BY-SA).

Il software o i documenti coperti da diritti di proprietà industriale, come brevetti, marchi, disegni e modelli, loghi e nomi registrati, sono esclusi dalla politica di riutilizzo della Corte.

I siti Internet istituzionali dell'Unione europea, nell'ambito del dominio europa.eu, contengono link verso siti di terzi. Poiché esulano dal controllo della Corte, si consiglia di prender atto delle relative informative sulla privacy e sui diritti d'autore.

Uso del logo della Corte dei conti europea

Il logo della Corte dei conti europea non deve essere usato senza previo consenso della stessa.

PDF	ISBN 978-92-849-7814-4	ISSN 2600-1640	doi:10.2865/6457742	QJ-01-26-030-IT-N

COME CITARE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE:

Corte dei conti europea, Relazioni annuali sull’esecuzione del bilancio dell’UE e sulle attività finanziate dal nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio finanziario 2025, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2026.

Nella propria relazione annuale la Corte presenta il giudizio sull'affidabilità dei conti annuali e sul rispetto della normativa applicabile alle operazioni relative alle entrate e alle spese su cui sono basati i conti. Fornisce inoltre un'analisi sulla gestione finanziaria e di bilancio e su aspetti relativi alla performance nell'esecuzione del bilancio dell'UE.

CURIA RATIONUM
CORTE DEI CONTI EUROPEA

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea